

OSSERVATORIO LEGISLATIVO SOCIO-SANITARIO SUNAS

Sindacato Unitario Assistenti Sociali

PRESENTAZIONE

IL SUNAS È NATO A ROMA NEL 1990, COME ASSOCIAZIONE SINDACALE, SU FELICE INTUIZIONE ED INIZIATIVA DI UN GRUPPO DI ASSISTENTI SOCIALI CHE, UNENDOSI A COLLEGHI DI VARIE REALTÀ TERRITORIALI PIUTTOSTO AMAREGGIATI PER GLI INSUCCESSI E DELUSI DALLE VANE PROMESSE FATTE DALLE MAGGIORI ORGANIZZAZIONI SINDACALI E DALLE RAPPRESENTANZE ASSOCIATIVE ALLE QUALI ALL'EPOCA ADERIVANO, AVEVANO DECISO DI FARE UNA "SCOMMESSA", CON SÉ STESSI E CON IL GRUPPO PROFESSIONALE: RIUSCIRE A CAMBIARE LA STORIA DELLA PROFESSIONE (AGGREGANDO LE ASSISTENTI SOCIALI E GLI ASSISTENTI SOCIALI DI OGNI SETTORE), FACENDOLA RICONOSCERE SUL PIANO GIURIDICO-CONTRATTUALE, VALORIZZANDONE E TUTELANDONE IN OGNI MODO E CONTESTO IL PATRIMONIO ED IL VALORE (CON L'ORDINE, PRESSO LE UNIVERSITÀ, LE ISTITUZIONI, LA SOCIETÀ, ECC.), ED AL TEMPO STESSO INTERVENIRE, IN MODO DIRETTO, IN AZIONI DI TUTELA SINDACALE E NEGOZIAZIONE, OLTRE CHE PER COLLABORARE

ALLO SVILUPPO PIÙ EQUILIBRATO DELLE POLITICHE SOCIALI, SOCIOSANITARIE, DI LOTTA ALL'ESCLUSIONE E PER L'INCLUSIONE DELLE FASCE DI POPOLAZIONE PIÙ DISAGIATE E QUINDI DI SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO DI WELFARE NEL NS. PAESE.

NEL CORSO DI CIRCA TRENTA ANNI, NEL NOSTRO PAESE, SONO INTERVENUTE PROFONDE RIFORME COSTITUZIONALI (LEGGE COSTITUZIONALE N. 3/2001) E ALTRETTANTE RIFORME CHE HANNO MUTATO L'ASSETTO ISTITUZIONALE NEL SISTEMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DELLE REGIONI, DEGLI ENTI LOCALI, NONCHÉ DELL'INTERO SISTEMA DEL WELFARE (ASSISTENZA, SANITÀ, PREVIDENZA), E DEL RUOLO E DELLA FUNZIONE DELLA SOCIETÀ CIVILE, CON IL RICONOSCIMENTO DEL TERZO SETTORE.

PERTANTO IL SUNAS CON IL PRESENTE NUMERO CONTINUA LA PUBBLICAZIONE DI OSSERVATORIO LEGISLATIVO SOCIO-SANITARIO, CHE SI PROPONE DI ILLUSTRARE QUANTO SUL PIANO LEGISLATIVO, PROGRAMMATICO ED ATTUATIVO VIENE OPERATO DALLO STATO E DALLE REGIONI.

IN TALE CONTESTO ASSUME ESTREMA E FONDAMENTALE IMPORTANZA LA CONOSCENZA E LA ASSIMILAZIONE DELLE NORMATIVE E DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI STATALI E REGIONALI IN ORDINE ALLO STESSO MODO DI DISPIEGARSI DELLE POLITICHE DI WELFARE.

PERTANTO IN OSSERVATORIO LEGISLATIVO SOCIO-SANITARIO SUNAS SONO ILLUSTRATI E COMMENTATI (PER GLI ATTI PIÙ IMPORTANTI E SIGNIFICATIVI):

- LA LEGISLAZIONE E GLI ATTI AMMINISTRATIVI STATALI
- LA LEGISLAZIONE E DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DELLE REGIONI.

L'ARTICOLAZIONE DI OSSERVATORIO LEGISLATIVO SOCIO-SANITARIO SI SVILUPPA PER AREE TEMATICHE RIFERITE SIA ALLA ARTICOLAZIONE FUNZIONALE CHE SI COLLEGA ALLE MATERIE INDICATE NEL DLGS.112/98, SIA A PIÙ SPECIFICI APPROFONDIMENTI DI CAMPI PIÙ "MIRATI" IN

RAPPORTO ALLE REALIZZAZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI E DI WELFARE.

OSSERVATORIO LEGISLATIVO SOCIALE SUNAS SI RIVOLGE NON SOLO ALLE ASSISTENTI SOCIALI ED AGLI ASSISTENTI SOCIALI, MA A TUTTI GLI ALTRI OPERATORI SANITARI, SOCIO-SANITARI, EDUCATIVI, ACCOMUNATI DALL'OBIETTIVO DI COSTRUIRE IL SISTEMA DI WELFARE, RISPETTOSO DEI DIRITTI CIVILI E SOCIALI E PROMOTORE DI OPPORTUNITÀ E DI REALIZZAZIONE DELLE PERSONE, DELLE FAMIGLIE E DELLA COMUNITÀ.

INFATTI TUTTI I PROFESSIONISTI DEL "SOCIALE" RAPPRESENTANO LA TESTA, IL CUORE E GLI ARTI PER L'EFFETTIVA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI.

LA FONTE PRIMARIA PER LA REDAZIONE DI OSSERVATORIO LEGISLATIVO SOCIO-SANITARIO SUNAS È DATA:

- **DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA, PER LO STATO, PER CIÒ CHE CONCERNE LE LEGGI, I DECRETI-LEGGE, I DECRETI LEGISLATIVI, I DECRETI, GLI ACCORDI E LE INTESE STATO-REGIONI.**
- **DAI BOLLETTINI UFFICIALI REGIONALI DELLE REGIONI PER CIÒ CHE CONCERNE LE LEGGI REGIONALI, GLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, GLI ATTI DI INDIRIZZO E DI ALTA AMMINISTRAZIONE.**

LA CADENZA DI OSSERVATORIO LEGISLATIVO SOCIO-SANITARIO SUNAS HA UNA FREQUENZA MENSILE E VIENE EDITO DI NORMA IL PRIMO DI OGNI MESE.

OSSERVATORIO LEGISLATIVO SOCIO-SANITARIO È REDATTO, COMMENTATO ED IMPAGINATO DA LUIGI COLOMBINI*

+ GIÀ DOCENTE DI LEGISLAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI PRESSO L'UNIVERSITÀ STATALE ROMA TRE – CORSI DISSAIFE E MASSIFE

ANTECEDENTEMENTE A "OSSERVATORIO LEGISLATIVO SOCIO-SANITARIO SUNAS" SI RICHIAMA L'ATTENZIONE CHE SUL SITO WWW.ISTISSS.IT È

PRESENTE "PANORAMA LEGISLATIVO ISTISS", CURATO DA LUIGI COLOMBINI, CHE DAL 2007 AL 2018 E' DISPONIBILE DAL N. 1 AL N. 260 DOVE SONO PUBBLICATI GLI ATTI NORMATIVI E AMNISTRATIVI SULLE POLITICHE SOCIALI STATALI E REGIONALI

NB

LE LEGGI ED I PROVVEDIMENTI DI ALTA AMMINISTRAZIONE RIPORTATI HANNO VALORE UNICAMENTE INFORMATIVO, E IN OGNI CASO SI RIMANDA ALLA FONTE UFFICIALE (GAZZETTA UFFICIALE DELLO STATO E BOLLETTINI UFFICIALI REGIONALI)

INDICE DI OSSERVATORIO LEGISLATIVO SOCIO-SANTARIO SUNAS N. 46

UNO SGUARDO 'INSIEME

STATO

ENTI LOCALI

LA CORTE DEI CONTI, CON DELIBERA 27 GIUGNO 2022, HA APPROVATO LE LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEI COMUNI, DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DELLE PROVINCE SUL RENDICONTO 2021 PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266, CON UNITO QUESTIONARIO, PER LE RELAZIONI SUL BILANCIO CONSUNTIVO DEGLI ENTI LOCALI, CHE GLI ORGANI DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEVONO INVIARE ALLE SEZIONI REGIONALI DI CONTROLLO, FINALIZZATO ALLE VERIFICHE DEL RISPETTO DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO, DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA E DELLA SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO DA PARTE DI COMUNI, PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE.

FAMIGLIA

CON IL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2022, N. 105, ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/1158 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 20 GIUGNO 2019, RELATIVA ALL'EQUILIBRIO TRA ATTIVITÀ PROFESSIONALE E VITA FAMILIARE PER I GENITORI E I PRESTATORI DI ASSISTENZA E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 2010/18/ UE DEL CONSIGLIO, VENGONO EMANATE DISPOSIZIONI FINALIZZATE A MIGLIORARE LA CONCILIAZIONE TRA ATTIVITÀ LAVORATIVA E VITA PRIVATA PER I GENITORI E I PRESTATORI DI ASSISTENZA, AL FINE DI CONSEGUIRE LA CONDIVISIONE DELLE RESPONSABILITÀ DI CURA TRA UOMINI E DONNE E LA PARITÀ DI GENERE IN AMBITO LAVORATIVO E FAMILIARE.

POVERTÀ INCLUSIONE SOCIALE

CON IL DECRETO 17 MAGGIO 2022,IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI HA APPROVATO IL PROGRAMMA DI DISTRIBUZIONE DI DERRATE ALIMENTARI ALLE PERSONE INDIGENTI - ANNO 2022.

SANITÀ

IL MINISTERO DELLA SALUTE, CON DECRETO 9 GIUGNO 2022, HA CONFERMATO IL RICONOSCIMENTO DEL CARATTERE SCIENTIFICO DELL'IRCCS «CENTRO DI RIFERIMENTO IN ONCOLOGIA DELLA BASILICATA», IN RIONERO IN VULTURE, NELLA DISCIPLINA DI «ONCOLOGIA».

CON DECRETO 9 GIUGNO 2022, HA CONFERMATO IL RICONOSCIMENTO DEL CARATTERE SCIENTIFICO DELL'IRCCS DI DIRITTO PRIVATO FONDAZIONE «ISTITUTO NEUROLOGICO NAZIONALE CASIMIRO MONDINO», IN PAVIA, NELLA DISCIPLINA DI «MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE (SNC) E DEL SISTEMA NERVOSO PERIFERICO (SNP)».)

CON DECRETO 27 MAGGIO 2022, HA APPROVATO LA RIPARTIZIONE DEL FONDO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE IN SIMULAZIONE IN AMBITO SANITARIO.

TERZO SETTORE

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI CON DECRETO 23 FEBBRAIO 2022 , N. 89, REGOLAMENTO CONCERNENTE LE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL SOCIAL BONUS, E CON IL DECRETO 9 GIUGNO 2022 HA ADOTTATO LE LINEE GUIDA SULLA RACCOLTA FONDI DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE. CON DETTI PROVVEDIMENTI SI DETERMINA IL QUADRO COMPLESSIVO DEGLI ASPETTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI CHE GARANTISCONO LA GOVERNANCE DEL TERZO SETTORE NEL RAPPORTO CON LO STATO E CON I PRIVATI.

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO CON DECRETO 6 LUGLIO 2022, HA REVOCATO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA «SAMAN PUGLIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE», IN SAN SEVERO E NOMINATO IL COMMISSARIO GOVERNATIVO.

TUTELA DEI DIRITTI

IL DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI HA EMANATO IL COMUNICATO RELATIVO AL BANDO N. 5/2022 PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DELLE VITTIME DI TRATTA E DI GRAVE SFRUTTAMENTO.

REGIONI

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

LA REGIONE PUGLIA, CON UN PODEROSO DOCUMENTO, DGR 27 GIUGNO 2022, N. 903, HA APPROBARO RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2021 - ART. 10 DEL D.LGS. N. 150/2009.

ANZIANI

LA REGIONE FRIULI V.G. CON DGR 1 LUGLIO 2022, N. 956, HA APPROVATO L'ELENCO STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI.

LA REGIONE LOMBARDIA CON DGR 18 LUGLIO 2022, N. XI/6683, HA APPROVATO LA RIMODULAZIONE DELLE RISORSE E AGGIORNATO I TERMINI DELL'INIZIATIVA DI CUI ALLA D.G.R. N. 7487/2017 «IMPLEMENTAZIONE DI INTERVENTI VOLTI A MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA DELLE PERSONE ANZIANE FRAGILI E PERCORSI DI AUTONOMIA FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE DISABILI»

LA REGIONE PUGLIA CON DGR 23 MAGGIO 2022, N. 760, CON RIFERIMENTO ALLA L.R. N. 16/2019. RETI EUROPEE PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO ED IN SALUTE, HA APPROVATO LA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA ALLA CALL DELL'EIPAHA - (ACTIVE AND HEALTHY AGING) PER IL RINNOVO DEL RICONOSCIMENTO DI REFERENCE SITE 2022

ASSISTENZA PENITENZIARIA

LA REGIONE EMILIA ROMAGNA CON DGR 4 LUGLIO 2022, N. 1129, HA APPROVATO L' INVITO A PRESENTARE OPERAZIONI PER INTERVENTI ORIENTATIVI E FORMATIVI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA DEI MINORI E DEI GIOVANI-ADULTI SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO PENALE DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE ED IN CARICO AL CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE DELL'EMILIA-ROMAGNA - PR FSE+ 2021/2027 PRIORITÀ 3. INCLUSIONE SOCIALE.

CON DGR 18 LUGLIO 2022, N. 1193, HA ALTRESI' APPROVATO L' INVITO A PRESENTARE OPERAZIONI PER INTERVENTI ORIENTATIVI E FORMATIVI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA LIMITATIVI O PRIVATIVI DELLA LIBERTÀ PERSONALE - PR FSE+ 2021/2027 PRIORITÀ 3. INCLUSIONE SOCIALE.

LA REGIONE LOMBARDIA CON DGR 11 LUGLIO 2022, N. XI/6653, HA DISPOSTO L' AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGIONALE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SUICIDARIO NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI PER ADULTI - REGIONE LOMBARDIA.

CON DGR 18 LUGLIO 2022, N. XI/6710, HA PRESO ATTO DEL RINNOVO DELL'ACCORDO STIPULATO TRA CASSA DELLE AMMENDE E LA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI D' INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE IN ESECUZIONE PENALE ED APPROVATO IL PROGETTO REGIONALE «INCUBATORI DI COMUNITA' 2: LA POSSIBILITÀ DI UNA ALTERNATIVA».

LA REGIONE VENETO CON DGR 21 GIUGNO 2022, N. 743, HA APPROVATO L'AVVIO DI UN PERCORSO DI CO-PROGRAMMAZIONE FINALIZZATO ALLA DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE DI INTERVENTI COFINANZIATI DALLA CASSA DELLE AMMENDE PER IL TRIENNIO 2022 - 2024. (BUR N. 78 DELL'8.7.22)

BILANCIO

LA REGIONE PUGLIA CON DGR 15 GIUGNO 2022, N. 844, APPROVAZIONE "BILANCIO SOCIALE E DI GENERE DELLA REGIONE PUGLIA ANNO 2020" , ASSOLUTAMENTE INNOVATIVO ED UNICO NEL PANORAMA DELLA

LEGISLAZIONE REGIONALE RIFERITA ALLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA ED ALLA COMUNICAZIONE SOCIALE.

LA REGIONE VENETO CON LA L.R. N. 18/2022 HA APPROVATO IL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA -ISEE

LA REGIONE CAMPANIA CON DGR 13 LUGLIO 2022, N. 369, HA PROROGATO LE ESENZIONI FINO AL 30/09/2022.

DIFESA DELLO STATO

LA REGIONE BASILICATA, IN RELAZIONE ALLE FINALITÀ DELLA L.R. N. 41/2021, CHE PERSEGUE LA FINALITÀ DI FAVORIRE IL PIENO RIUTILIZZO DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ED IL RILANCIO ECONOMICO DELLE AZIENDE CONFISCATE, LA REGIONE, CON DPCR 21 GIUGNO 2022, N. 59, HA COSTITUITO L'OSSERVATORIO REGIONALE PER LA VALORIZZAZIONE DI BENI ED AZIENDE SEQUESTRA TI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.

FAMIGLIA

LA REGIONE FRIULI V.G. CON DGR 8 LUGLIO 2022, N. 1022, HA APPROVATO LE LINEE GUIDA OPERATIVE PER LA PRESENTAZIONE E LA GESTIONE DELLE DOMANDE DI DOTE FAMIGLIA PER L'ANNO 2022 E APPROVAZIONE DEGLI IMPORTI VALIDI PER L'ANNO 2022.

GIOVANI

LA REGIONE TOSCANA CON L.R. 1 LUGLIO 2022, N. 22, HA DISPOSTO INIZIATIVE DI PROMOZIONE SOCIALE, CULTURALE E DI AGGREGAZIONE RIVOLTE ALLE NUOVE GENERAZIONI. RIFINANZIAMENTO DI INTERVENTI DELLA L.R. 3/2022.

LA REGIONE VENETO CON DGR 12 LUGLIO 2022, N. 840, DGR N. 1549/2021. IN RELAZIONE ALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - PER L'ATTUAZIONE DELL'INTESA SANCITA IN SEDE DI CONFERENZA UNIFICATA IL 5 MAGGIO 2021, REP. 45/CU. HA APPROVATO IL RIPARTO DELLE RISORSE ED APERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI DI CUI ALL'INIZIATIVA "RETI TERRITORIALI PER I GIOVANI VENETI - RE.TE. GIO-VE".(INOLTRE CON DGR 12 LUGLIO 2022, N. 841, DGR N. 1550/2021, IN RELAZIONE ALL' ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - PER L'ATTUAZIONE DELL'INTESA SANCITA IN SEDE DI CONFERENZA UNIFICATA IL 4 AGOSTO 2021, REP. 104/CU. HA RIPARTITO LE RISORSE ED APERTO I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI DI CUI ALL'INIZIATIVA "GIOVANI IN LOCO - GIL".

MINORI

LA REGIONE LOMARDIA CON DGR 4 LUGLIO 2022, N. XI/6617, HA APPROVATO LA MISURA «NIDI GRATIS - BONUS 2022/2023»

LA REGIONE PUGLIA CON DGR 20 GIUGNO 2022, N. 886, D. LGS. N. 65 DEL 13 APRILE 2017 "ISTITUZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI" - ART. 3, COMMA 2 IN TEMA DI POLI PER L'INFANZIA , HA APPROVATO I PRIMI INDIRIZZI PER LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE.

LA REGIONE UMBRIA CON DGR 30 GIUGNO 2022, N. 655, IN RELAZIONE AL FONDO DI SVILUPPO E COESIONE FSC 2014/2020 EX ART. 44 D.L. N. 34/2019 LINEA DI AZIONE "SOSTEGNO AI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI, AI SERVIZI PER L'EDUCAZIONE MOTORIA E SPORTIVA, PER ETÀ PRESCOLARE (0-6 ANNI) E PER I RAGAZZI IN OBBLIGO DI ISTRUZIONE", HA APPROVATO I . CRITERI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A COPERTURA PARZIALE/TOTALE DEI COSTI SOSTENUTI DALLE FAMIGLIE PER LA PARTECIPAZIONE DI BAMBINI IN ETÀ PRESCOLARE E RAGAZZI IN OBBLIGO DI ISTRUZIONE AI CENTRI ESTIVI 2022.

NON AUTOSUFFICIENTI

LA REGIONE PIEMONTE CON DGR 19 LUGLIO 2022, N. 1-5393, L.R. 1/2004 ART. 49 E 50. INTERVENTI SOCIO-SANITARI A FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI, HA APPROVATO I CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE A FAVORE DEGLI ENTI GESTORI DELLE FUNZIONI SOCIOASSISTENZIALI. ANNUALITÀ' 2022.

INOLTRE CON DGR 19 LUGLIO 2022, N. 2-5394, HA APPROVATO I CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE A FAVORE DEGLI ENTI GESTORI DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PER LE PRESTAZIONI DI LUNGOASSISTENZA IN FASE DI CRONICITÀ. ANNUALITÀ 2022.

LA REGIONE PUGLIA CON DGR 23 MAGGIO 2022, N. 724. HA APPROVATO I CRITERI E MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE PER GLI ANNI 2018-2019- 2020.

CON DGR 15 GIUGNO 2022, N. 857, POR-POC PUGLIA 2014-2020 - ASSE PRIORITARIO IX - LINEA DI AZIONE 9.7.B "BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSIBILITÀ DEI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DISABILITÀ" , HA APPROVATO GLI INDIRIZZI OPERATIVI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL NUOVO AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA VII^ ANNUALITÀ OPERATIVA "PONTE" 2022/2023 E AGGIORNAMENTO DEI CRITERI DI RIPARTO AI SOGGETTI BENEFICIARI PUBBLICI.

INOLTRE CON DGR 11 LUGLIO 2022, N. 967, PRESA IN CARICO SOCIO-SANITARIA DEI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI E CON DISABILITÀ, HA APPROVATO LO SCHEMA TIPO DI ACCORDO CONTRATTUALE PER L'EROGAZIONE E L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PARTE DI RSA E CENTRI DIURNI DI CUI AI REGOLAMENTI REGIONALI NN.- 4 E 5 DEL 2019.

INFINE CON DGR 11 LUGLIO 2022, N. 991, IN RELAZIONE ALLA L.R. 27 FEBBRAIO 2020 N. 3, "NORME PER IL SOSTEGNO DEL CAREGIVER FAMILIARE", HA APPROVATO LO SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA REGIONE PUGLIA, ANCI PUGLIA, FEDERFARMA, CONFCOMMERCIO, CONFARTIGIANATO E CONFESERCENTI PER LO SVOLGIMENTO DI AZIONI A SUPPORTO DEL CAREGIVER FAMILIARE.

LA REGIONE VENETO CON DGR 7 GIUGNO 2022 N. 682, HA APPROVATO GLI INDIRIZZI INTEGRATI DI PROGRAMMAZIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI A SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE, AI SENSI DEL DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 28 DICEMBRE 2021.

INOLTRE CON DGR 20 MAGGIO 2022, N. 595, IN RELAZIONE AL DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 23 DICEMBRE 2021 "FONDO PER L'ALZHEIMER E LE DEMENZE", HA APPROVATO L' AUTORIZZAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE ATTIVITÀ 2021-2023.

PARTECIPAZIONE

REGIONE PUGLIA:, CHE AL PARI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA, HA EMANATO LA L.R. N. 28/17 SULLA PARTECIPAZIONE, CON DGR 11 LUGLIO 2022, N. 979, HA DATO DISPOSIZIONI SUI PROCESSI PARTECIPATIVI DA AMMETTERE A SOSTEGNO REGIONALE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA ANNUALE DELLA PARTECIPAZIONE, APPROVANDO GLI INDIRIZZI PER IL NUOVO AVVISO

PERSONE CON DISABILITA'

LA REGIONE CAMPANIA CON DGR 7 LUGLIO 2022, N. 352, HA APPROVATO IL PROGETTO DI POTENZIAMENTO DEI DIPARTIMENTI DI SALUTE MENTALE DELLA REGIONE CAMPANIA.

LA REGIONE LAZIO CON DETERMINAZIONE 24 GIUGNO 2022, N. G08249, HA APPROVATO IL DOCUMENTO REGIONALE "PERCORSO ASSISTENZIALE PER PERSONE CON PATOLOGIA PSICHIATRICA E/O CON DISTURBI COMPORTAMENTALI PER L'ACCESSO E LA GESTIONE IN PRONTO SOCCORSO E IL RICOVERO".

CON DETERMINAZIONE 27 GIUGNO 2022, N. G08348, CON RIFERIMENTO ALLA DGR 5 APRILE 2022 N. 179 "PROGRAMMAZIONE REGIONALE DEGLI INTERVENTI, DI CUI AL DPCM 29 NOVEMBRE 2021, "RIPARTO DELLE RISORSE AFFERENTI AL FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ", HA PROVVEDUTO AL RIPARTO ED ASSEGNAZIONE A ROMA CAPITALE E AI DISTRETTI SOCIOSANITARI DELLE RISORSE.

LA REGIONE LOMBARDIA CON DGR 30 GIUGNO 2022, N. XI/6574, HA MODIFICATO LA DGR XI/6003 DEL 21 FEBBRAIO 2022 AD OGGETTO «INTEGRAZIONI ALLA D.G.R. XI/5791 DEL 21 DICEMBRE 2021. PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE A FAVORE DI PERSONE CON GRAVISSIMA DISABILITÀ E IN

CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA E GRAVE DISABILITÀ DI CUI AL FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE TRIENNIO 2019-2021- ANNUALITÀ 2021 ESERCIZIO 2022» .

LA REGIONE MARCHE CON DGR 11 LUGLIO 2022, N. 865, L.R. 24/1985 HA APPROVATO GLI INTERVENTI PER FAVORIRE IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E DELLE STRUTTURE DELLE ASSOCIAZIONI CHE PERSEGUONO LA TUTELA E LA PROMOZIONE SOCIALE DEI CITTADINI INVALIDI, MUTILATI E DISABILI - CRITERI E MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ANNO 2022.

LA REGIONE PIEMONTE CON DGR 19 LUGLIO 2022, N. 3-5395, IN RELAZIONE ALLA L.R. 1/2004 ART. 46. HA APPROVATO I CRITERI DI RIPARTIZIONE PER L'ANNO 2022 DEI FINANZIAMENTI A SOSTEGNO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI E DELLE LORO FAMIGLIE. ANNUALITÀ 2022.

LA REGIONE SARDEGNA CON LA L.R. 28 LUGLIO 2022, N. 14, HA DETTATO DISPOSIZIONI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO.

LA REGIONE VENETO CON DGR 21 GIUGNO 2022, N. 742, HA DISPOSTO INDICAZIONI E CHIARIMENTI OPERATIVI ALLA DELIBERAZIONE N. 1109 DEL 06/08/2020 "SISTEMA DI OFFERTA RESIDENZIALE EXTRA-OSPEDALIERO PER MINORI CON PATOLOGIE PSICHIATRICHE - UNITÀ DI OFFERTA COMUNITÀ TERAPEUTICHE RIABILITATIVE PROTETTE (CTRP ALTA INTENSITÀ ASSISTENZIALE). DELIBERAZIONE N. 34/CR DEL 24 MARZO 2020".

POLITICHE SOCIALI

LA REGIONE EMILIA ROMAGNA CON DGR 23 MAGGIO 2022, N. 823, PROGRAMMA ANNUALE 2022: HA PROVVEDUTO A RIPARTIRE LE RISORSE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. N. 2/2003 E SS.MM.II.. INDIVIDUANDO LE AZIONI PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA N. 120/2017 E AL DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 22 OTTOBRE 2021. PROGRAMMA ATTUATIVO POVERTÀ 2022

LA REGIONE LAZIO CON DETERMINAZIONE 28 GIUGNO 2022, N. G08421, HA APPROVATO L'ADESIONE DELLA REGIONE LAZIO ALL'EUROPEAN SOCIAL NETWORK - ESN. PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 2.500,00.

LA REGIONE LOMBARDIA CON DGR 30 GIUGNO 2022, N. XI/6573, HA APPROVATO IL PIANO DI RIPARTO E MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI – ANNUALITÀ 2021.

LA REGIONE UMBRIA CON L.R. 25 LUGLIO 2022, N. 12, HA ISTITUITO L'OSSERVATORIO REGIONALE SUL WELFARE AZIENDALE E ISTITUZIONE DELLA GIORNATA REGIONALE DEL WELFARE AZIENDALE

SANITÀ

LA REGIONE ABRUZZO CON L.R. 14 LUGLIO 2022, N. 12, HA ISTITUITO IL REGISTRO TUMORI DELLA REGIONE ABRUZZO.

LA REGIONE CALABRIA CON L.R. 4 LUGLIO 2022, N. 22, HA DISPOSTO MISURE PER FRONTEGGIARE LA SITUAZIONE EMERGENZIALE SANITARIA.

LA REGIONE CAMPANIA CON DGR 6 APRILE 2022, N. 165, HA DEFINITO I REQUISITI STRUTTURALI, TECNOLOGICI, ED ORGANIZZATIVI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE E ALL'ESERCIZIO

DELLE STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE CHE EROGANO PRESTAZIONI DI LUNGODEGENZA E RIABILITAZIONE IN REGIME DI RICOVERO.

CON DGR 6 APRILE 2022, N. 166, HA ALTRESI' APPROVATO I REQUISITI ULTERIORI SPECIFICI PER L'ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE DELLA REGIONE CAMPANIA

CON DGR 21 GIUGNO 2022, N. 303 HA APPROVATO IL PROGRAMMA SPERIMENTALE DI SCREENING NEONATALE DENOMINATO NEOSMA CAMPANIA E DEL RELATIVO PIANO ECONOMICO.

CON DGR 7 LUGLIO 2022, N. 349, HA APPROVATO LA DEFINIZIONE PER L'ESERCIZIO 2022 E 2023 DEI LIMITI PRESTAZIONALI E DI SPESA E DEI RELATIVI CONTRATTI CON GLI EROGATORI PRIVATI PER REGOLARE I VOLUMI E LE TIPOLOGIE DELLE PRESTAZIONI AFFERENTI LA MACROAREA DELLA RIABILITAZIONE EX ART. 26 LEGGE 833/78.

LA REGIONE LAZIO CON DGR 28 GIUGNO 2022, N. 498, HA APPROVATO IL PIANO OPERATIVO PER IL RECUPERO DELLE LISTE DI ATTESA IN ATTUAZIONE DELL'ART.1, COMMI 276 E 277, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234», CON UN IMPEGNO DI SPESA DELL'IMPORTO DI EURO 47.970.518,00 A FAVORE DELLE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE DELLA REGIONE LAZIO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2022.

LA REGIONE LOMBARDIA CON DGR 25 LUGLIO 2022, N. XI/6763, HA APPROVATO IL PIANO OPERATIVO REGIONALE DI EMERGENZA VACCINAZIONI COVID-19.

LA REGIONE PUGLIA CON DGR 8 GIUGNO 2022, N. 843, HA DEFINITO I CRITERI PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI SECONDO LIVELLO, PREVISTE DAI PROGRAMMI DI SCREENING ONCOLOGICI, DA PARTE DELLE AZIENDE OSPEDALIERO-UNIVERSITARIE, DEGLI I.R.C.C.S. PUBBLICI DELLA PUGLIA - REGOLAZIONE DEI RAPPORTI INTER- AZIENDALI, ED APPROVATO LO SCHEMA-TIPO

CON DGR 6 GIUGNO 2022, N. 812, L. R. N. 51 DEL 30 DICEMBRE 2021, ART. 15. "CALOTTE REFRIGERANTI PER LIMITARE GLI EFFETTI COLLATERALI DELLA CHEMIOTERAPIA" HA APPROVATO GLI INDIRIZZI OPERATIVI.

CON DGR 26 MAGGIO 2022, N. 763, CON RIFERIMENTO ALLA DGR 688/2022. PNRR MISSIONE 6 "SALUTE". HA APPROVATO LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO INTERISTITUZIONALE DI SVILUPPO.

LA REGIONE SARDEGNA CON L.R. 6 LUGLIO 2022, N. 11, HA DISPOSTO IL RAFFORZAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE REGIONALI PER LE ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA DA COVID-19.

LA REGIONE SICILIA CON DECRETO 8 GIUGNO 2022, N. 456, HA RECEPITO DEL DOCUMENTO "INDICAZIONI NAZIONALI PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI IN TELEMEDICINA".

LA REGIONE VENETO CON DGR 1 GIUGNO 2022, N. 659, HA APPROVATO IL DOCUMENTO "VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELLA PANDEMIA COVID-19 SULLO STATO DI SALUTE DELLA POPOLAZIONE DELLA REGIONE DEL VENETO: ANALISI NEL CONTESTO DEL PANFLU 2021-2023 A FINI PROGRAMMATORI REGIONALI"

CON DGR 14 GIUGNO 2022, N. 709, HA DETERMINATO GLI OBIETTIVI DI SALUTE E DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DELLE AZIENDE E ISTITUTI DEL SSR PER L'ANNO 2022

CON DGR 14 GIUGNO 2022, N. 710 HA, APPROVATO IL PIANO DI ATTIVITÀ E ASSEGNAZIONE DEL FINANZIAMENTO DEL COORDINAMENTO REGIONALE PER I TRAPIANTI, PER L'ANNO 2022.

CON DGR 14 GIUGNO 2022 N. 711, HA APPROVATO LE ATTIVITÀ DEL COORDINAMENTO REGIONALE EMERGENZA URGENZA (CREU) PER L'ANNO 2022 E ASSEGNAZIONE DEL RELATIVO FINANZIAMENTO.

CON DGR 20 MAGGIO 2022, N. 587, HA ISTITUITO IL CENTRO REGIONALE PER LA TERAPIA CELLULARE DEL DIABETE (TDC) E ULTERIORI DISPOSIZIONI.

INFINE DGR 21 GIUGNO 2022, N. 759, HA DETERMINATO GLI OBIETTIVI DI SALUTE E DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI AZIENDA ZERO PER L'ANNO 2022

TERZO SETTORE

LA REGIONE CALABRIA CON DGR 30 GIUGNO 2022, N. 297, CON RIFERIMENTO ALLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328 E LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 2003, N. 23 E SS.MM.II. HA ADOTTATO NUOVI CRITERI PER L'ISTITUZIONE DELLA "CONSULTA DEL TERZO SETTORE."

TUTELA DI DIRITTI

LA REGIONE LAZIO CON DGR 28 GIUGNO 2022, N. 480, LEGGE REGIONALE N. 4/2014 -MISURE ED INTERVENTI DI SENSIBILIZZAZIONE, PREVENZIONE, EDUCAZIONE E CONTRASTO A STEREOTIPI, DISCRIMINAZIONI E CONTRASTO ALLA VIOLENZA, HA RIPROGRAMMATO LE ATTIVITÀ RELATIVE ALLE PRECEDENTI EDIZIONI DEL PROGETTO "IO NON ODIO".

CON DETERMINAZIONE 20 GIUGNO 2022, N. G08009, HA APPROVATO L' AVVISO PUBBLICO MEDIANTE PROCEDURA A SPORTELLO, RELATIVO AL "CONTRIBUTO DI LIBERTÀ PER LE DONNE CHE HANNO INTRAPRESO IL PERCORSO DI FUORIUSCITA DALLA VIOLENZA PRESSO I CENTRI ANTIVIOLENZA, LE CASE RIFUGIO E CASE DELLA SEMI AUTONOMIA, OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO"

LA REGIONE LOMBARDIA CON D.D.U.O. 13 LUGLIO 2022, N. 10200, SOSTEGNO ALLE RETI TERRITORIALI INTERISTITUZIONALI ANTIVIOLENZA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE, DI CUI ALLA D.G.R. N. 6299 DEL 26 APRILE 2022, HA APPROVATO ILPIANO DI RIPARTO DELLE RISORSE ALLE RETI E MODALITÀ ATTUATIVE DI UTILIZZO, GESTIONE, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DELLE RISORSE A VALERE SUL D.P.C.M. 16 NOVEMBRE 2021

STATO

GAZZETTE UFFICIALI PERVENUTE AL 30 LUGLIO 2022**ENTI LOCALI****CORTE DEI CONTI**

DELIBERA 27 giugno 2022, Linee guida per la relazione dell'organo di revisione dei comuni, delle città metropolitane e delle province sul rendiconto 2021 per l'attuazione dell'art. 1, comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. (Delibera n. 10/ SEZAUT/2022/INPR). (GU n. 169 del 21.7.22)

FAMIGLIA

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2022, n. 105, Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/ UE del Consiglio. (GU n. 176 del 29.7.22)

POVERTA' INCLUSIONE SOCIALE**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

DECRETO 17 maggio 2022, Programma di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti - anno 2022. (GU n. 157 del 7.7.22)

SANITÀ

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 giugno 2022, Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS «Centro di riferimento in oncologia della Basilicata», in Rionero in Vulture, nella disciplina di «oncologia». (GU n. 155 del 5.7.22)

DECRETO 9 giugno 2022, Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato Fondazione «Istituto neurologico nazionale Casimiro Mondino», in Pavia, nella disciplina di «malattie del sistema nervoso centrale (SNC) e del sistema nervoso periferico (SNP)». (GU n.165 del 16.7.22)

DECRETO 27 maggio 2022, Ripartizione del Fondo nazionale per la formazione in simulazione in ambito sanitario. (GU n. 170 del 22.7.22)

TERZO SETTORE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 febbraio 2022 , n. 89, Regolamento concernente le modalità di attuazione del social bonus. (GU n. 163 del 14.7.22)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 6 luglio 2022, Revoca del consiglio di amministrazione della «Saman Puglia società cooperativa sociale», in San Severo e nomina del commissario governativo. (GU n. 167 del 19.7.22)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 giugno 2022, Adozione delle linee guida sulla raccolta fondi degli enti del Terzo settore. (BUR n. 170 del 22.7.22)

TUTELA DEI DIRITTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ Comunicato relativo al bando n. 5/2022 per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi a favore delle vittime di tratta e di grave sfruttamento. (GU n. 168 del 20.7.22)

REGIONI ABRUZZO

SANITÀ

LR 14 luglio 2022, n. 12, Istituzione del Registro Tumori della Regione Abruzzo. (BUR n. 102 del 22.7.22)

BASILICATA

DIFESA DELLO STATO

DPCR 21 giugno 2022, n. 59, Costituzione dell'Osservatorio regionale per la valorizzazione di beni ed aziende sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 6 ottobre 2021, n. 41. (BUR n. 3 del 1.7.22)

CALABRIA

SANITÀ

L.R. 4 luglio 2022, n. 22, Misure per fronteggiare la situazione emergenziale sanitaria. (BUR n. 129 del 7.7.22)

TERZO SETTORE

DGR 30 giugno 2022, n. 297, Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 e ss.mm.ii. – Adozione di Nuovi Criteri per l'istituzione della "Consulta del Terzo Settore". (BUR n. 154 del 25.7.22)

CAMPANIA

COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA - ISEE

DGR 13 luglio 2022, n. 369, Compartecipazioni alla spesa. proroga delle esenzioni fino al 30/09/2022. (BUR n. 63 del 18.7.22)

PERSONE CON DISABILITA'

DGR 7 luglio 2022, n. 352, Presa d'atto dell'Intesa n. 58/csr del 28 aprile 2022 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento "linee di indirizzo per la realizzazione dei progetti regionali volti al rafforzamento dei dipartimenti di salute mentale regionali". approvazione del progetto di potenziamento dei dipartimenti di salute mentale della Regione Campania. (BUR n. 63 del 18.7.22)

SANITÀ

DGR 6 aprile 2022, n. 165, Definizione dei requisiti strutturali, tecnologici, ed organizzativi minimi per l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle strutture pubbliche e private che erogano prestazioni di lungodegenza e riabilitazione in regime di ricovero. (BUR n. 59 del 4.7.22)

DGR 6 aprile 2022, n. 166, requisiti ulteriori specifici per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie della regione Campania. (BUR n. 59 del 4.7.22)

DGR 21 giugno 2022, n. 303 , Approvazione del programma sperimentale di screening neonatale denominato NEOSMA Campania e del relativo piano economico. (BUR n. 63 del 18.7.22)

DGR 7 luglio 2022, n. 349, Definizione per l'esercizio 2022 e 2023 dei limiti prestazionali e di spesa e dei relativi contratti con gli erogatori privati per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni afferenti la macroarea della riabilitazione ex art. 26 legge 833/78. (BUR n. 63 del 18.7.22)

DGR 7 luglio 2022, n. 350, Definizione per gli esercizi 2022 e 2023 dei limiti prestazionali e di spesa e dei relativi contratti con gli erogatori privati per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni afferenti la macroarea sociosanitaria: RSA e CD, salute mentale, hospice, SUAP, comunita' residenziali e semiresidenziali per soggetti affetti da dipendenze patologiche. (BUR n. 63 del 18.7.22)

DGR 13 luglio 2022, n. 370, Disposizioni in materia di applicazione dei commi 5 bis e 5 ter dell'articolo 4 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 e ss.mm. e ii. (BUR n. 63 del 18.7.22)

EMILIA ROMAGNA

ASSISTENZA PENITENZIARIA

DGR 4 luglio 2022, n. 1129, Approvazione Invito a presentare operazioni per interventi orientativi e formativi finalizzati all'inclusione socio-lavorativa dei minori e dei giovani-adulti sottoposti a procedimento penale dall'autorità giudiziaria minorile ed in carico al Centro per la giustizia minorile dell'Emilia-Romagna - PR FSE+ 2021/2027 priorità 3. Inclusione sociale. (BUR n. 212 dell' 8.7.22)

DGR 18 luglio 2022, n. 1193, Invito a presentare operazioni per interventi orientativi e formativi finalizzati all'inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale - PR FSE+ 2021/2027 Priorità 3. Inclusione sociale. (BUR n. 222 del 21.7.22)

POLITICHE SOCIALI

DGR 23 maggio 2022, n. 823, Programma annuale 2022: ripartizione delle risorse del Fondo sociale regionale ai sensi della L.R. n. 2/2003 e ss.mm.ii.. Individuazione delle azioni per il perseguimento degli obiettivi di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 120/2017 e al decreto interministeriale del 22 ottobre 2021. Programma attuativo povertà 2022. (BUR n, 226 del 22.7.22)

FRIULI V.G.

ANZIANI

DGR 1 luglio 2022, n. 956, LR 19/2006, art. 31: elenco strutture residenziali per anziani. Approvazione. (BUR n. 28 del 13.7.22)

FAMIGLIA

DGR 8 luglio 2022, n. 1022, Linee guida operative per la presentazione e la gestione delle domande di Dote famiglia per l'anno 2022 e approvazione degli importi validi per l'anno 2022. (BUR n. 29 del 20.7.22)

LAZIO

PERSONE CON DISABILITA'

Determinazione 24 giugno 2022, n. G08249, Approvazione del documento regionale "Percorso assistenziale per persone con patologia psichiatrica e/o con disturbi comportamentali per l'accesso e la gestione in Pronto Soccorso e il ricovero" (BUR n. 56 del 5.7.22)

Determinazione 27 giugno 2022, n. G08348, Deliberazione di Giunta regionale 5 aprile 2022 n. 179 "Programmazione regionale degli interventi, di cui al DPCM 29 novembre 2021 "Riparto delle risorse afferenti al Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità". Riparto ed assegnazione a Roma Capitale e ai distretti sociosanitari delle risorse finalizzate alle attività di cui all'art. 4, comma 3, del DPCM 29 novembre 2021.(BUR n.57 del 7.7.22)

POLITICHE SOCIALI

Determinazione 28 giugno 2022, n. G08421, Adesione della Regione Lazio all'European Social Network - ESN. Perfezionamento della prenotazione di impegno n. 42298/2022 per l'importo complessivo di euro 2.500,00. (BUR n. 57 del 7.7.22)

SANITÀ

DGR 28 giugno 2022, n. 498, Approvazione «Piano operativo per il recupero delle liste di attesa in attuazione dell'art.1, commi 276 e 277, della legge 30 dicembre 2021, n. 234». Impegno di spesa dell'importo di euro 47.970.518,00 a favore delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Lazio - Esercizio Finanziario 2022.(BUR n. 56 del 5.7.22)

L.R.26 luglio 2022, n. 15, Promozione dei servizi di assistenza psico-oncologica nella rete oncologica regionale. (BUR n. 63 del 28.7.22)

TUTELA DEI DIRITTI

DGR 28 giugno 2022, n. 480, Legge regionale n. 4/2014 -Misure ed interventi di sensibilizzazione, prevenzione, educazione e contrasto a stereotipi, discriminazioni e contrasto alla violenza. Riprogrammazione delle attività relative alle precedenti edizioni del progetto "Io non odio". (BUR n. 56 del 5.7.22)

Determinazione 20 giugno 2022, n. G08009, Approvazione Avviso Pubblico mediante procedura a sportello, relativo al "Contributo di libertà per le donne che hanno intrapreso il percorso di fuoriuscita dalla violenza presso i Centri antiviolenza, le Case rifugio e Case della semi autonomia, operanti sul territorio della Regione Lazio", ai sensi della Delibera di Giunta regionale n. 946 del 16 dicembre 2021. (BUR n. 56 del 5.7.22)

LOMBARDIA

ANZIANI

DGR 18 luglio 2022, n. XI/6683, Rimodulazione delle risorse e aggiornamento dei termini dell’iniziativa di cui alla d.g.r. n. 7487/2017 «Implementazione di interventi volti a migliorare la qualità della vita delle persone anziane fragili e percorsi di autonomia finalizzati all’inclusione sociale delle persone disabili» (BUR n. 29 del 21.7.22)

ASSISTENZA PENITENZIARIA

DGR 11 luglio 2022, n. XI/6653, Aggiornamento del Piano regionale per la prevenzione del rischio suicidario negli istituti penitenziari per adulti - Regione Lombardia. (BUR n. 29 del 19.7.22)

DGR 18 luglio 2022, n. XI/6710, Presa d’atto del rinnovo dell’accordo stipulato tra Cassa Delle Ammende e la conferenza delle regioni e delle province autonome per la promozione di interventi d’ inclusione sociale a favore delle persone in esecuzione penale e approvazione del progetto regionale «Incubatori di comunita’ 2: la possibilità di una alternativa». (BUR n. 30 del 25.7.22)

MINORI

DGR 4 luglio 2022, n. XI/6617, Approvazione misura «Nidi gratis - Bonus 2022/2023» (BUR n. 28 dell’11.7.22)

PERSONE CON DISABILITA’

DGR 30 giugno 2022, n. XI/6574, Modifiche alla d.g.r. XI/6003 del 21 febbraio 2022 ad oggetto «Integrazioni alla d.g.r. XI/5791 del 21 dicembre 2021. Programma Operativo Regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al fondo per le non autosufficienze triennio 2019-2021- annualità 2021 esercizio 2022» . (BUR n. 27 del 5.7.22)

POLITICHE SOCIALI

DGR 30 giugno 2022, n. XI/6573, Approvazione del Piano di riparto e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali – Annualità 2021. (BUR n. 27 del 6.7.22)

SANITÀ

DGR 25 luglio 2022, n. XI/6763, Approvazione del piano operativo regionale di emergenza vaccinazioni COVID-19. (BUR n. 30 del 28.7.22)

DGR 25 luglio 2022, n. XI/6724, Approvazione del progetto sperimentale relativo all’attivazione del percorso di formazione complementare in assistenza sanitaria dell’operatore socio-sanitario (OSS-FC) e del percorso di formazione per infermieri referenti per l’inserimento di OSS con formazione complementare in assistenza sanitarie nelle unità di offerta sociosanitarie autorizzate e accreditate di cure intermedie e delle unità di offerta sociosanitarie residenziali e semiresidenziali per persone anziane e per persone con disabilità: cure intermedie, RSA, RSD, CSS, SRM, CDD, CDI. (BUR n. 30 del 29.7.22)

TUTELA DEI DIRITTI

D.d.u.o. 13 luglio 2022, n. 10200, Sostegno alle reti territoriali interistituzionali antiviolenza per la prevenzione ed il contrasto alla violenza sulle donne, di cui alla d.g.r. n. 6299 del 26 aprile 2022: approvazione piano di riparto delle risorse alle reti e modalità attuative di utilizzo, gestione, monitoraggio e rendicontazione delle risorse a valere sul d.p.c.m. 16 novembre 2021. (BUR n. 29 del 19.7.22)

MARCHE

DIPENDENZE

DGR 11 luglio 2022, n. 862, Attuazione DGR 747/2004 - Definizione degli indirizzi e dei criteri di ripartizione delle risorse economiche destinate alle azioni di prevenzione e cura delle dipendenze patologiche - Anni 2022 e 2023 - € 4.850.000,00. (BUR n. 62 del 22.7.22)

PERSONE CON DISABILITA'

DGR 11 luglio 2022, n. 865, L.R. 24/1985 Interventi per favorire il funzionamento degli organi e delle strutture delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini invalidi, mutilati e disabili - Criteri e modalità di concessione dei contributi anno 2022. (BUR n. 62 del 22.7.22)

PIEMONTE

NON AUTOSUFFICIENTI

DGR 19 luglio 2022, n. 1-5393, L.R. 1/2004 art. 49 e 50. Interventi socio-sanitari a favore di anziani non autosufficienti. Criteri per l'assegnazione delle risorse a favore degli Enti gestori delle funzioni socioassistenziali. Annualità' 2022. (BUR n. 30 del 28.7.21)

DGR 19 luglio 2022, n. 2-5394, L.R.10/2010 art.2, comma 3, lett. b. Criteri per l'assegnazione delle risorse a favore degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali per le prestazioni di lungoassistenza in fase di cronicità. Annualità 2022. (BUR n. 30 del 28.7.22)

PERSONE CON DISABILITA'

DGR 19 luglio 2022, n. 3-5395, L.R. 1/2004 art. 46. Criteri di ripartizione per l'anno 2022 dei finanziamenti a sostegno degli interventi a favore delle persone disabili e delle loro famiglie. Annualità 2022. (BUR n. 30 del 28.7.21)

SANITÀ

D.D. 4 luglio 2022, n. 1186, Osservatorio regionale delle professioni sanitarie. Approvazione regolamento per l'organizzazione e il corretto funzionamento interno. (BUR n. 29 del 21.7.21)

DGR 15 luglio 2022, n. 19-5372, Art. 33, commi 1 e 2 del DL n. 73 del 25 maggio 2021 e s.m.i. Indicazioni per il potenziamento dei servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza e criteri per l'assegnazione delle risorse alle AASSRR. Euro 1.547.410,00. . (BUR n. 30 del 28.7.21)

DGR 19 luglio 2022, n. 6-5398, Costituzione di un Gruppo di lavoro a supporto degli Assessorati alla Sanità e al Welfare per l'analisi e la formulazione di proposte di riqualificazione e sviluppo in ambito sanitario e socio sanitario regionale. (BUR n. 30 del 28.7.22)

PUGLIA

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

DGR 27 giugno 2022, n. 903, Relazione sulla Performance 2021 - Art. 10 del D.lgs. n. 150/2009. Approvazione. (BUR n. 76 dell'8.7.22)

ANZIANI

DGR 23 maggio 2022, n. 760, L.R. n. 16/2019. Reti europee per l'invecchiamento attivo ed in salute. Partecipazione della Regione Puglia alla call dell'EIPAAH - (Active and Healthy Aging) per il rinnovo del riconoscimento di Reference Site 2022. (BUR . 81 del 18.7.22)

BILANCIO

DGR 15 giugno 2022, n. 844, Approvazione "Bilancio Sociale e di Genere della Regione Puglia ANNO 2020" - L.r. n. 15/2014 - L.r. n. 28/2017 e Reg. reg. n. 1/2019. (BUR n. 85 del 29.7.22)

MINORI

DGR 20 giugno 2022, n. 886, D. Lgs. n. 65 del 13 aprile 2017 "Istituzione del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni" - Art. 3, comma 2 in tema di Poli per l'infanzia - Primi indirizzi per la Programmazione regionale. (BUR . 81 del 18.7.22)

NON AUTOSUFFICIENTI

DGR 23 maggio 2022, n. 724. Decreto 27 ottobre 2020 DdCM - Dipartimento Politiche per la famiglia "Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019- 2020 (GU serie generale n.17 del 22-01-2021)". DGR n.1136 del 07/07/2021.DGR n.2194 del 22/12/2021. (BUR n. 79 del 14.7.22)

DGR 15 giugno 2022, n. 857, POR-POC Puglia 2014-2020 - Asse Prioritario IX - Linea di Azione 9.7.b "Buoni servizio per l'accessibilità dei servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità". Indirizzi Operativi per la predisposizione del nuovo Avviso Pubblico relativo alla VII^ annualità operativa "ponte" 2022/2023 e aggiornamento dei criteri di riparto ai Soggetti Beneficiari pubblici. (BUR n. 83 del 26.7.22)

DGR 11 luglio 2022, n. 967, Presa in carico socio-sanitaria dei soggetti non autosufficienti e con disabilità - Approvazione schema tipo di accordo contrattuale per l'erogazione e l'acquisto di prestazioni sanitarie da parte di Rsa e centri diurni di cui ai Regolamenti Regionali nn.- 4 e 5 del 2019. (BUR n. 83 del 26.7.22)

DGR 11 luglio 2022, n. 991, Legge regionale 27 febbraio 2020 n. 3, "Norme per il sostegno del caregiver familiare" - Approvazione Schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, ANCI Puglia, Federfarma, Confcommercio, Confartigianato e Confesercenti per lo svolgimento di azioni a supporto del caregiver familiare. (BUR n. 83 del 26.7.22)

PARTECIPAZIONE

DGR 11 luglio 2022, n. 979, Processi partecipativi da ammettere a sostegno regionale nell'ambito del Programma Annuale della partecipazione della Regione Puglia. L.R. N. 28 DEL 13/07/2017 e APPROVAZIONE INDIRIZZI NUOVO AVVISO. (BUR n. 83 del 26.7.22)

SANITÀ

DGR 8 giugno 2022, n. 843, Definizione dei criteri per l'erogazione di prestazioni specialistiche di secondo livello, previste dai programmi di screening oncologici, da parte delle Aziende Ospedaliero-Universitarie, degli I.R.C.C.S. pubblici della Puglia - Regolazione dei rapporti inter- aziendali - Approvazione schema-tipo.(BUR . 81 del 18.7.22)

DGR 6 giugno 2022, n. 812, L. R. n. 51 del 30 dicembre 2021, art. 15. "Calotte refrigeranti per limitare gli effetti collaterali della chemioterapia". Indirizzi operativi. (BUR n. 83 del 26.7.22)

DGR 26 maggio 2022, n. 763, DGR 688/2022. PNRR Missione 6 "Salute". Sottoscrizione del Contratto Interistituzionale di Sviluppo. Autorizzazione. (BUR n. 83 del 26.7.22)

SARDEGNA

PERSONE CON DISABILITA'

L.R. 28 luglio 2022, n. 14, [Disposizioni a favore delle persone con disturbo dello spettro autistico](#). (BUR n.34 del 29.7.22)

SANITÀ

L.R. 6 luglio 2022, n. 11, Rafforzamento delle strutture sanitarie regionali per le attività di contrasto alla pandemia da Covid-19. (BUR n. 30 del 7.7.22)

SICILIA

SANITÀ

DECRETO 8 giugno 2022, n. 456, Recepimento del documento "Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni in telemedicina". (GURS n. 30 del 1.7.22)

TOSCANA

GIOVANI

L.R. 1 luglio 2022, n. 22, Iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni. Rifinanziamento di interventi della l.r. 3/2022. (BUR n. 34 dell'8.7.22)

UMBRIA

MINORI

DGR 30 giugno 2022, n. 655, Fondo di sviluppo e coesione FSC 2014/2020 ex art. 44 D.L. n. 34/2019 Linea di azione "Sostegno ai servizi socioeducativi, ai servizi per l'educazione motoria e sportiva, per età prescolare (0-6 anni) e per i ragazzi in obbligo di istruzione". Criteri per l'erogazione di contributi a copertura parziale/totale dei costi sostenuti dalle famiglie per la partecipazione di bambini in età prescolare e ragazzi in obbligo di istruzione ai Centri estivi 2022. Ulteriori determinazioni. (BUR n. 34 del 13.7.22)

POLITICHE SOCIALI

L.R. 25 luglio 2022, n. 12, Istituzione dell'Osservatorio regionale sul welfare aziendale e istituzione della giornata regionale del welfare aziendale. (BUR n. 37 del 27.7.22)

VENETO

ASSISTENZA PENITENZIARIA

DGR 21 giugno 2022, n. 743, Avvio di un percorso di co-programmazione finalizzato alla definizione del Programma regionale di interventi cofinanziati dalla Cassa delle Ammende per il triennio 2022 - 2024. (BUR n. 78 dell'8.7.22)

BILANCIO

[L.R. 26 luglio 2022, n. 18](#), Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2021. (BUR n.89 del 26.7.22)

GIOVANI

DGR 12 luglio 2022, n. 840, Dgr n. 1549/2021. Accordo di collaborazione con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale - Presidenza del Consiglio dei Ministri - per l'attuazione dell'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 5 maggio 2021, rep. 45/CU. Riparto delle risorse ed apertura dei termini per la presentazione delle proposte progettuali di cui all'iniziativa "Reti Territoriali per i Giovani Veneti - RE.TE. GIO-VE". (BUR n. 86 del 22.7.22)

DGR 12 luglio 2022, n. 841, Dgr n. 1550/2021. Accordo di collaborazione con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale - Presidenza del Consiglio dei Ministri - per l'attuazione dell'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 4 agosto 2021, rep. 104/CU. Riparto delle risorse ed apertura dei termini per la presentazione delle proposte progettuali di cui all'iniziativa "Giovani in Loco - GiL". (BUR n. 86 del 22.7.22)

NON AUTOSUFFICIENTI

DGR 7 giugno 2022 n. 682, Approvazione degli indirizzi integrati di programmazione per l'attuazione degli interventi a sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare, ai sensi del decreto interministeriale del 28 dicembre 2021. (BUR n. 78 dell'8.7.22)

DGR 20 maggio 2022, n. 595, Decreto interministeriale del 23 dicembre 2021 "Fondo per l'Alzheimer e le demenze". Autorizzazione alla presentazione del Piano triennale delle attività 2021-2023. (BUR n. 80 del 12.7.22)

PERSONE CON DISABILITA'

DGR 21 giugno 2022, n. 742, Indicazioni e chiarimenti operativi alla Deliberazione n. 1109 del 06/08/2020 "Sistema di offerta residenziale extra-ospedaliero per minori con patologie psichiatriche - Unità di Offerta Comunità Terapeutiche Riabilitative Protette (CTRP Alta intensità assistenziale). Deliberazione n. 34/CR del 24 marzo 2020". (BUR n. 85 del 19.7.22)

SANITÀ

DGR 1 giugno 2022, n. 659, Valutazione dell'impatto della pandemia COVID-19 sullo stato di salute della popolazione della Regione del Veneto: analisi nel contesto del PanFlu 2021-2023 a fini programmatori regionali. (BUR n. 76 del 1.7.22)

DGR 14 giugno 2022, n. 709, Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi delle Aziende e Istituti del SSR per l'anno 2022. (BUR n. 78 dell'8.7.22)

DGR 14 giugno 2022, n. 710, Approvazione del piano di attività e assegnazione del finanziamento del Coordinamento regionale per i Trapianti, per l'anno 2022. (BUR n. 78 dell'8.7.22)

DGR 14 giugno 2022 n. 711, Approvazione delle attività del Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza (CREU) per l'anno 2022 e assegnazione del relativo finanziamento. (BUR n. 78 dell'8.7.22)

DGR 20 maggio 2022, n. 587, Istituzione del Centro Regionale per la Terapia Cellulare del Diabete (TDC) e ulteriori disposizioni. (BUR n. 80 del 12.7.22)

DGR 21 giugno 2022, n. 759, Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi di Azienda Zero per l'anno 2022. (BUR n. 86 del 22.7.22)

STATO

ENTI LOCALI

CORTE DEI CONTI

DELIBERA 27 giugno 2022, Linee guida per la relazione dell'organo di revisione dei comuni, delle città metropolitane e delle province sul rendiconto 2021 per l'attuazione dell'art. 1, comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. (Delibera n. 10/ SEZAUT/2022/INPR). (GU n. 169 del 21.7.22)

LA CORTE DEI CONTI SEZIONE DELLE AUTONOMIE

Nell'adunanza del 27 giugno 2022;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sugli enti locali (TUEL) e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 148 -bis del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, commi 7 e 8;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e, in particolare, l'art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», corretto ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modificazioni, recante «Disposizioni in materia di gestione finanziaria e di funzionamento degli enti territoriali e locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012»;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»;

Vista la deliberazione n. 18 del 7 ottobre 2020, della Sezione delle autonomie contenente le «Linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da COVID-19»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante le disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

Valutate le osservazioni fatte pervenire dai presidenti delle sezioni regionali di controllo, ai quali lo schema del questionario allegato alle linee guida per la relazione dell'organo di revisione dei comuni, delle città metropolitane e delle province sul rendiconto 2021 è stato previamente trasmesso con nota del Presidente di sezione preposto alla funzione di coordinamento della Sezione delle autonomie n. 799 del 6 giugno 2022;

Viste le note del Presidente della Sezione delle autonomie preposto alla funzione di coordinamento n. 800 e n. 801 del 6 giugno 2022, con le quali le bozze delle linee guida e del questionario, relative al rendiconto dell'esercizio 2021 sono state trasmesse ai presidenti dell'Unione province italiane (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

Esaminate le argomentazioni espresse dall'UPI, con nota acquisita con protocollo n. 812 dell'8 giugno 2022 e dall'ANCI - IFEL, con nota acquisita con protocollo n. 820 del 14 giugno 2022;

Vista la nota del Presidente della Corte dei conti n. 835 del 21 giugno 2022 di convocazione della Sezione delle autonomie per l'adunanza odierna;

Vista la nota del Presidente preposto alla funzione di coordinamento della Sezione delle autonomie prot. n. 836 del 21 giugno 2022, con la quale si comunica ai componenti del Collegio che sarà possibile anche il collegamento da remoto;

Udito il relatore, consigliere Luigi Di Marco;

Delibera:

di approvare gli uniti documenti, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, riguardanti le «Linee guida e il questionario», cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto 2021.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Così deliberato in Roma nell'adunanza del 27 giugno 2022. Il Presidente: CARLINO Il relatore: DI MARCO Depositata in segreteria l'8 luglio 2022 Il dirigente: GALLI

ALLEGATO LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEI COMUNI, DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DELLE PROVINCE SUL RENDICONTO 2021 PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266.

1. Le «Linee guida», con l'unito questionario per le relazioni sul bilancio consuntivo degli enti locali, che gli organi di revisione economico-finanziaria devono inviare alle sezioni regionali di controllo, costituiscono un essenziale strumento operativo finalizzato alle verifiche del rispetto dell'equilibrio di bilancio, dei vincoli di finanza pubblica e della sostenibilità dell'indebitamento da parte di comuni, province e città metropolitane. Rappresentano, quindi, un riferimento per le attività di controllo demandate ai collegi dei revisori dei conti degli enti locali, nell'ottica di una più efficace e sinergica cooperazione tra gli organi preposti al controllo interno ed esterno, oltre che per le sezioni regionali di controllo, comprese quelle delle regioni a statuto speciale e delle due Province autonome di Trento e di Bolzano, come ausilio alle verifiche ad esse intestate. La proposta di questionario è stata elaborata dal gruppo di lavoro con la fattiva partecipazione dei rappresentanti delle sezioni territoriali, compatibilmente con le esigenze organizzative e la ristrettezza dei tempi a disposizione.

Quindi il questionario è stato trasmesso alle sezioni regionali, oltre che alle maggiori associazioni rappresentative di enti territoriali (ANCI ed UPI).

In tal modo sono state acquisite, per tempo, proposte di modifiche e/o integrazioni adeguatamente valutate compatibilmente con le esigenze di carattere generale e di coordinamento.

I criteri forniti mirano infatti ad assicurare, tra l'altro, l'uniformità nell'esercizio delle attività di competenza per l'unitarietà d'indirizzo nelle funzioni attribuite alla Corte.

2. Le presenti «Linee guida» intervengono in un quadro di finanza pubblica rimasto in parte caratterizzato dall'emergenza sanitaria.

Nella definizione del questionario allegato alle presenti «Linee guida», pertanto, pur avendo cercato di conservare, per la maggior parte delle sezioni, l'impostazione delle precedenti edizioni, è stato dedicato uno specifico spazio alla rilevazione di informazioni sui principali interventi normativi introdotti per far fronte alle conseguenze dell'emergenza sanitaria causata dalla pandemia virale da COVID-19.

Nel 2020 si è, infatti, verificata una transitoria alterazione del normale rapporto di composizione delle entrate per via delle misure compensative della perdita di gettito (contabilizzate nei trasferimenti) e l'assegnazione delle risorse a valere sui fondi per le funzioni degli enti (prima fondamentali, poi indistinte).

La legislazione emergenziale, come noto, ha tuttavia influenzato anche la gestione amministrativa e finanziaria degli enti locali per l'esercizio 2021.

La legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020) e i successivi provvedimenti d'urgenza finalizzati alla ripresa economica (decreto-legge n. 41/2021; decreto-legge n. 59/2021; decreto-legge n. 77/2021) hanno in effetti rinnovato e rifinanziato alcuni degli interventi a sostegno della finanza locale emanati nel 2020, intervenendo sulla consistenza delle risorse finanziarie correnti attraverso il potenziamento delle quote perequative del Fondo di solidarietà comunale (FSC) la cui dotazione si è attestata, nel 2021, a 6,8 miliardi di euro (cfr. legge n. 178/2020, art. 1, comma 794).

I commi 822-823, della richiamata legge n. 178/2020, hanno poi previsto un incremento di 500 milioni di euro per l'anno 2021 della dotazione del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, ai fini del ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nell'anno 2021.

Inoltre, è stato disciplinato il graduale recupero alle spettanze comunali, sottoposte a tagli da parte del decreto-legge n. 66/2014, in materia di revisione della spesa; per le province e le città metropolitane, sono stati istituiti due fondi distinti rispetto al previgente Fondo sperimentale di riequilibrio (FSR).

Ulteriori elementi di potenziale ripresa nell'andamento delle entrate, dipendono poi dal graduale superamento degli effetti della sospensione della riscossione di carichi pregressi, per via della cessazione delle fattispecie di esenzione dal pagamento dei tributi propri, e del forte rallentamento delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione.

Una qualche influenza negativa, che il questionario tenta di intercettare attraverso la previsione di una specifica domanda, tuttavia, proviene dall'annullamento dei carichi tributari fino a 5.000 euro a favore delle persone fisiche e giuridiche con un reddito 2019 fino a 30.000 euro (cfr. art. 4, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41).

Sul fronte dell'indebitamento, infine, venendo meno la sospensione delle rate di mutuo e scontati gli effetti delle rinegoziazioni e delle altre misure di alleggerimento del peso finanziario del debito, dovrebbero riprendere gli andamenti precedenti alla crisi pandemica. I controlli hanno conseguentemente lo scopo di verificare se il trend antecedente al 2020 tenda ad essere ripristinato.

3. Il questionario, poi, si fa carico di monitorare le nuove modalità di contabilizzazione del FAL.

Le integrazioni al questionario mirano in particolare a verificare la corretta applicazione, da parte degli enti locali, in sede di rendiconto 2021, delle nuove previsioni di cui all'art.52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (conv. dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), in continuità con le modifiche e integrazioni apportate al questionario sul bilancio di previsione 2022 - 2024.

La nuova disposizione, che opera a partire dall'esercizio 2021, detta una specifica disciplina per il ripiano del maggior disavanzo registrato dagli enti locali, in occasione dell'avvenuta ricostituzione del Fondo anticipazioni liquidità (FAL) a rendiconto 2019, in attuazione dell'art. 39 -ter , comma 1, decreto-legge n. 162/2019.

L'art. 52, comma 1 -bis , del richiamato decreto-legge n.73/2021 prevede che il maggior disavanzo registrato a rendiconto 2019, rispetto all'esercizio precedente e al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2020, venga ripianato, a decorrere dal 2021, in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni; per la contabilizzazione del Fondo anticipazioni di liquidità, al fine di superare definitivamente le censure di incostituzionalità che hanno interessato la previgente normativa di cui all'art. 39 -ter , commi 2 e 3, decreto-legge n. 162/2019 (cfr. Corte cost. n. 80/2021 e n. 4/2020), a partire dall'esercizio 2021, è prevista: a) l'iscrizione nel bilancio di previsione del rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa (riguardante il rimborso dei prestiti);

b) la riduzione, in sede di rendiconto, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, del FAL accantonato;

c) l'iscrizione della quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del FAL nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come «Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità», in deroga ai limiti previsti dall'art. 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

d) l'obbligo di dare evidenza, nella nota integrativa, allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto, della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate con l'utilizzo del FAL stesso. L'art. 52, comma 1 e 1 -quater , statuisce, infine, per l'esercizio 2021, l'istituzione di un fondo volto a sostenere gli enti locali che, a seguito della ricostituzione del FAL, abbiano registrato, al 31 dicembre 2019, un peggioramento del disavanzo di amministrazione, rispetto all'esercizio 2018, superiore al 10% delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla BDAP, prevedendo che a seguito dell'utilizzo dell'intero importo del contributo eventualmente ottenuto in sede di riparto del Fondo di cui al comma 1, il maggior ripiano del disavanzo (conseguente alla ricostruzione del FAL) applicato al bilancio di previsione 2021 (primo esercizio del piano decennale) rispetto a quanto previsto dal comma 1 -bis (dal piano decennale), possa non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.

4. Specifiche domande sono state poi formulate al fine di verificare, come di consueto, la regolarità del calcolo, a rendiconto, dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Viene in rilievo al riguardo l'art. 107 -bis del decreto-legge n. 18/2020 che ha previsto che, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021, per gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la possibilità di quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3, accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione, calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021. Sempre in relazione al FCDE si è tenuto conto, anche nelle tabelle che evidenziano la scomposizione dell'eventuale disavanzo di amministrazione, del disposto dell'art.39 -quater del decreto-legge n. 162/2019 a norma del quale l'eventuale maggiore disavanzo emerso in sede di approvazione del rendiconto 2019, derivante dal passaggio dal metodo di calcolo semplificato del FCDE al metodo ordinario, «può essere ripianato in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti».

5. Particolare attenzione inoltre è stata dedicata alla verifica sulla tempestività dei pagamenti e sul corretto accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali in presenza delle condizioni previste dall'art. 1, cc. 859 e ss., legge n. 145/2018, e secondo le modalità ivi indicate, richiedendo di specificare se la percentuale di accantonamento al Fondo sia stata determinata, secondo i criteri fissati dall'art. 1, commi 862 e 863, della legge n. 145/2018, al netto degli «stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione», riferita solo ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti e da prestiti, per i quali operano i limiti di utilizzazione prescritti dal combinato disposto degli articoli 195 e 222 del TUEL.

6. In sostanza, per l'esercizio 2021, il questionario mira ad agevolare la verifica, da parte degli organi interni di revisione e delle sezioni regionali, della sana gestione, focalizzando l'analisi sull'esigenza di ripristinare i parametri finanziari di carattere ordinario e sui principali aspetti strutturali a presidio dell'equilibrio di bilancio.

Al fine di neutralizzare e/o evidenziare per tempo gli effetti negativi del trascinarsi di componenti finanziarie positive «non ordinarie» annidate nei resti di amministrazione, e del conseguente effetto di «mascheramento» di potenziali criticità strutturali di bilancio, si è reso necessario focalizzare l'attenzione sui trasferimenti statali ricevuti nel corso del biennio 2020/2021, chiedendo conto del rispetto degli obblighi di certificazione previsti rispettivamente dall'art. 39, comma 2, del decreto-legge n. 104/2020 e dall'art. 1, comma 827, della legge n. 178/2020 e della concordanza dei dati oggetto di certificazione con quelli esposti nel conto consuntivo.

Al riguardo è opportuno rammentare che le risorse aggiuntive rimangono vincolate al ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'art. 109, comma 1 -ter , del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che consente, in deroga alla normativa vigente, di impiegare le risorse svincolate per interventi volti ad attenuare la crisi del sistema economico regionale derivante dagli effetti, diretti e indiretti, dell'epidemia in corso.

7. In relazione, invece, alle misure di flessibilizzazione di bilancio si è proceduto ad aggiornare i quesiti già presenti alla luce della normativa che impatta sul rendiconto 2021 ed a formularne di nuovi, al fine di verificare il corretto utilizzo delle risorse rese disponibili per le deroghe disposte dalla normativa emergenziale (art. 109, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, come modificato dall'art. 30, comma 2 - bis , del decreto-legge n. 41/2021, in relazione all'utilizzo della quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento della spesa corrente e del menzionato art. 109, comma 2, ultimo capoverso, in relazione all'utilizzo dei proventi delle concessioni e delle sanzioni del T.U. dell'Edilizia).

8. Anche la sezione relativa agli organismi partecipati è stata aggiornata in modo da adeguare i controlli alle novità normative ed agevolare una maggiore articolazione delle risposte. In linea con le precedenti edizioni del questionario, una prima serie di domande è volta a verificare l'adempimento delle prescrizioni (anche di carattere informativo) in materia di ricognizione e razionalizzazione delle partecipazioni (con particolare

riferimento al rispetto dei vincoli in materia di acquisto e mantenimento di partecipazioni e dei relativi oneri motivazionali, così come ai profili inerenti al personale) in relazione a quanto previsto dal decreto legislativo n. 175/2016 e dalla legge n. 244/2007. Segue un approfondimento in ordine al rispetto della disciplina in materia di divieto di soccorso finanziario (art. 14, comma 5, TUSP) e degli obblighi di riduzione del compenso degli amministratori nelle partecipate che abbiano registrato perdite reiterate (art. 21, comma 3, TUSP), al netto di quelle relative al 2020 (in virtù di quanto previsto ex decreto-legge n. 77/2021).

Come già richiesto nell'ambito del questionario sul bilancio di previsione, il revisore dovrà poi specificare se le società partecipate dall'ente abbiano registrato perdite nel 2020 e nel 2021 e, in caso affermativo, se dette società si siano avvalse della facoltà prevista dall'art. 6, comma 2, decreto-legge n. 23/2020, e successive modificazioni e integrazioni (il quale consente il congelamento, per il successivo quinquennio, delle perdite significative emerse nell'esercizio 2020 e nell'esercizio 2021, con conseguente sterilizzazione degli obblighi consequenziali, in primo luogo in termini di ricapitalizzazione o, alternativamente, trasformazione o messa in liquidazione). Nel caso in cui la società sia stata ricapitalizzata a seguito di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, occorrerà specificare se l'ente, nel procedere in tal senso, abbia avuto cura di valutare la futura redditività della società (ciò evidentemente al fine di far emergere interventi estemporanei di soccorso, non giustificabili, se non in caso di società in grado di assicurare risultati operativi positivi anche in assenza di apporti straordinari). Il focus è esteso anche a organismi diversi da quelli societari, con articolate richieste al revisore di riferire su aziende speciali o istituzioni riferibili all'ente. Sono state poi riproposte le domande in ordine ai servizi pubblici locali e ai relativi affidamenti in relazione a quanto previsto dal decreto-legge n. 138/2011, nonché quelle volte ad appurare se l'ente abbia implementato un sistema informativo idoneo a rilevare correttamente i rapporti finanziari, economici e patrimoniali con gli organismi partecipati e/o a far emergere (e correggere) eventuali difetti di riconciliazione e incongruenze (art.147 -quater , comma 2, TUEL). Infine, una domanda è dedicata a rilevare eventuali ritardi di pagamento dell'ente nei confronti di organismi partecipati.

9. Tenuto conto dello specifico focus sulle risorse ascrivibili al PNRR ed al PNC contenuto nelle linee guida sul bilancio previsionale 2022/2024, e in considerazione del trascurabile rilievo finanziario delle effettive realizzazioni nell'esercizio 2021, si è ritenuto di non formulare specifiche domande in materia. In questa sede, tuttavia, vale la pena di richiamare l'attenzione sull'obbligo di istituzione di specifici capitoli per l'allocazione delle risorse del PNRR (decreto ministeriale 11 ottobre 2021, art. 3, comma 3), del PNC e delle corrispondenti spese destinate a ciascuna di quelle finalità e sulla circostanza che, trattandosi di progetti finanziati a rendicontazione, il prerequisite dell'eventuale formazione del fondo pluriennale vincolato risiede nell'avvenuta acquisizione dell'anticipazione del 10% prevista dall'art. 9, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 152/2021. Infine, pare rilevante la distinzione tra interventi già finanziati ed attivi prima dell'avvio del Piano e rifinanziati con fondi PNRR e/o PNC che, come tali, possono generare la liberazione delle precedenti risorse, rispetto a quelli rientranti ab origine tra le progettualità previste nel Piano stesso. Il tema della cosiddetta riconversione può in effetti essere oggetto di specifico approfondimento da parte delle sezioni regionali al fine di monitorare la variazione delle destinazioni (ad altri investimenti o a spese correnti) delle risorse già precedentemente accertate e/o incassate e/o il loro eventuale mancato utilizzo e conseguente evidenziazione contabile (ad esempio negli avanzi vincolati) ed incidenza sugli equilibri.

10. Particolare attenzione è stata infine dedicata alla verifica della trasparente rappresentazione del risultato di amministrazione, della sua scomposizione, dell'eventuale disavanzo, delle sue componenti e delle modalità di ripiano nel bilancio degli esercizi successivi secondo i tempi e le modalità ordinarie di cui all'art. 188 TUEL e/o dettate da norme derogatorie. Ciò attraverso la conservazione delle tabelle già presenti nella precedente edizione del questionario e l'implementazione di ulteriori prospetti volti ad agevolare ed abbreviare le istruttorie delle sezioni regionali di controllo su aspetti ritenuti di preminente rilievo.

11. Lo schema di relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2021 è volto ad integrare le informazioni contabili presenti nella Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), comunicate dagli enti in ottemperanza agli obblighi di trasmissione di cui all'art.13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con riguardo non solo agli schemi di bilancio allegati al decreto legislativo n. 118/2011, ai dati contabili analitici

ed al piano degli indicatori e dei risultati, ma anche ai numerosi allegati obbligatori previsti a corredo dei predetti documenti contabili. Va ribadita l'importanza della correttezza e della tempestività dei flussi informativi in BDAP, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 9, comma 1 -quinquies , del decreto-legge n. 113/2016. Tale obbligo di trasmissione è funzionale, altresì, all'elaborazione dei flussi informativi necessari al consolidamento dei conti pubblici, per la quale è essenziale assicurare la piena corrispondenza dei dati inviati alla BDAP con i documenti contabili approvati e gestiti dagli organi di governo e consiliari o elaborati dai software gestionali dei singoli enti. È compito specifico dei revisori verificare che i canali informativi sopra richiamati siano adeguatamente alimentati dagli enti, segnalando alle competenti strutture amministrative la necessità di integrare le informazioni mancanti o di rettificare quelle erranee. A tal fine, va ribadita la necessità che i revisori provvedano a registrarsi al sistema BDAP - Bilanci armonizzati (<https://openbdap.mef.gov.it/>), per accedere in visualizzazione a tutti i documenti contabili dell'ente di competenza in esso presenti. Per procedere, invece, alla compilazione della relazione-questionario l'Organo di revisione deve entrare nel sito della Corte dei conti, area Servizi, link: <https://servizionline.corteconti.it/> e accedere alla piattaforma dedicata ai questionari di finanza territoriale «Questionari finanza territoriale», tramite utenza Spid di II livello. Al riguardo, si evidenzia che, da quest'anno, tutti i questionari allegati alle linee guida emanate dalla Sezione delle autonomie saranno acquisiti attraverso la nuova piattaforma «Questionari finanza territoriale». All'utente si presenterà l'elenco dei questionari disponibili per la compilazione e saranno altresì visibili, nella stessa schermata, tutti quelli già inviati.

Non sono ammesse differenti modalità di trasmissione. Gli utenti della Corte dei conti potranno interrogare i questionari inviati in un'apposita area del sistema Con.Te.

Si fa presente, inoltre, che i dati relativi alle annualità precedenti al 2021 non saranno precompilati e che, quindi, dovranno essere inseriti facendo comunque riferimento a quanto inserito nel questionario del consuntivo 2020 disponibile sul sistema CONTE.

I nuovi utenti non ancora profilati sul sistema FITNET, sempre provvisti di utenza Spid di II livello, al primo accesso al sistema saranno indirizzati alla procedura di profilazione.

La procedura informatica guiderà l'utente alla compilazione della richiesta di abilitazione al nuovo profilo, attraverso una pagina di registrazione, che indicherà « step by step » le fasi tramite le quali completare l'accesso. Per qualsiasi criticità inerente allo Spid sarà necessario contattare l'assistenza tecnica del proprio Provider, mentre, nell'applicativo «Questionari finanza territoriale» sarà possibile contattare l'assistenza, attraverso il link «Assistenza».

Occorre, altresì, evidenziare che, per esigenze legate allo sviluppo del software , la relazione-questionario disponibile on-line potrà mostrare talune differenze di carattere meramente formale rispetto alla versione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale . La Corte comunicherà la data dalla quale sarà resa disponibile agli utenti la versione on-line .

FAMIGLIA

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2022, n. 105, Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/ UE del Consiglio. (GU n. 176 del 29.7.22)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020, e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, e l'allegato A (punto 27);

Vista la direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio;

Vista la direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell'8 marzo 2010, che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE; Vista la direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio;

Vista la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

Visto il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante leggequadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate ;

Vista la legge 8 marzo 2000, n. 53, recante disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, e, in particolare, l'articolo 4, comma 24, lettera a);

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183; Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, e, in particolare, l'articolo 1, comma 354;

Vista la legge 22 maggio 2017, n. 81, recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, e, in particolare, l'articolo 1, comma 134;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013, recante l'introduzione, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre, oltre a forme di contributi economici alla madre, per favorire il rientro nel mondo del lavoro al termine del congedo;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 2022; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 giugno 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, della giustizia, per le disabilità, e per la pubblica amministrazione;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1. Oggetto e finalità

1. Il presente decreto reca disposizioni finalizzate a migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, al fine di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare.

2. Nell'ottica della piena equiparazione dei diritti alla genitorialità e all'assistenza, i congedi, i permessi e gli altri istituti oggetto del presente decreto, salvo che non sia diversamente specificato, sono direttamente applicabili anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Art. 2. Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151

1. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1: 1) dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a -bis) per "congedo di paternità" si intende l'astensione dal lavoro del lavoratore, che ne fruisce in via autonoma ai sensi dell'articolo 27 -bis del presente decreto;»; 2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) per "congedo di paternità alternativo" si intende l'astensione dal lavoro del lavoratore, in alternativa al congedo di maternità nei casi previsti dall'articolo 28 del presente decreto;»; b) all'articolo 18, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1 -bis . Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui agli articoli 16, 16 -bis e 17, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46 -bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni»; c) dopo l'articolo 27, al capo IV, «Congedo di paternità», è inserito il seguente articolo: «Art. 27 -bis (Congedo di paternità obbligatorio (legge 28 giugno 2012, n. 92, art. 4, comma 24, lett. a; legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 354; legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi 25 e 363)). — 1. Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.

2. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi.

3. Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.

4. Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.

5. Il congedo è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28.

6. Per l'esercizio del diritto, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.»; d) all'articolo 28, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Congedo di paternità alternativo»; e) l'articolo 29 è sostituito dal seguente: «Art. 29 (Trattamento economico e normativo (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6 -bis , comma 3)). — 1. Per il congedo di cui all'articolo 27 -bis è riconosciuta per tutto il periodo un'indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione. Il trattamento economico e normativo è determinato ai sensi dell'articolo 22, commi da 2 a 7, e dell'articolo 23. 2. Per il congedo di cui all'articolo 28 il trattamento economico e normativo è quello spettante ai sensi degli articoli 22 e 23.»; f) l'articolo 30 è sostituito dal seguente: «Art. 30 (Trattamento previdenziale). — 1. Per i congedi di cui al presente capo il trattamento previdenziale è quello previsto dall'articolo 25.»; g) dopo l'articolo 31, è inserito il seguente: «Art. 31 -bis (Sanzioni). — 1. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui all'articolo 27 -bis sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582 e, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46 -bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni»; 2. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui all'articolo 28 è punito con le sanzioni previste all'articolo 18.»; h) all'articolo 32, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) per un periodo continuativo o frazionato non superiore a undici mesi, qualora vi sia un solo genitore ovvero un

genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337 -quater del Codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio. In quest'ultimo caso, l'altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, all'INPS»; i) all'articolo 34: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione. Nel caso vi sia un solo genitore, allo stesso spetta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione per un periodo massimo di nove mesi. Qualora sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337 -quater del Codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore, a quest'ultimo spetta in via esclusiva anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale. L'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23.»; 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui all'articolo 33 è dovuta alle lavoratrici e ai lavoratori un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione.»; 3) al comma 3, le parole «fino all'ottavo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al dodicesimo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento»; 4) il comma 5 è sostituito dal seguente: «I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.»; l) all'articolo 36, comma 3, le parole «entro i sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro i dodici anni»; m) all'articolo 38, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46 -bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni»; n) all'articolo 42, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della presente disposizione, la parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della medesima legge. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l'affine entro il terzo grado convivente. Il diritto al congedo di cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.»; o) l'articolo 46 è sostituito dal seguente: «Art. 46 (Sanzioni (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)). — 1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 39, 40, 41, 42, 42 -bis e 45 è punita con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582. 2. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di cui agli articoli 39, 40, 41, 42, 42 -bis e 45, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46 -bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni»; p) all'articolo 52, comma 1, dopo le parole «euro 2.582» sono aggiunte le seguenti: «e, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46 -bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni»; q) all'articolo 53, dopo il

comma 3, è aggiunto il seguente: «3 -bis . Ferma restando le sanzioni di cui all'articolo 18 -bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, l'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, ove rilevata nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46 -bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impedisce al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni»; r) all'articolo 54: 1) al comma 7, le parole «di cui all'articolo 28» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 27 -bis e 28»; 2) al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Inoltre, ove rilevata nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46 -bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impedisce al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.»; s) all'articolo 56, comma 4 -bis , le parole «la sanzione amministrativa di cui all'articolo 54, comma 8.» sono sostituite dalle seguenti: «le sanzioni di cui all'articolo 54, comma 8.»; t) all'articolo 68, dopo il comma 2 -bis , è inserito il seguente: «2 -ter . Nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici di cui all'articolo 17, comma 3, alle lavoratrici di cui al presente articolo, l'indennità giornaliera è corrisposta anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto.»; u) all'articolo 69, al comma 1, dopo le parole «Alle lavoratrici» sono inserite le seguenti: «e ai lavoratori» e la parola «madri» è sostituita dalla seguente: «genitori»; v) all'articolo 70, al comma 1, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici di cui all'articolo 17, comma 3, l'indennità di maternità è corrisposta anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto.».

Art. 3. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente: «Art. 2 -bis (Divieto di discriminazione). — 1. È vietato discriminare o riservare un trattamento meno favorevole ai lavoratori che chiedono o usufruiscono dei benefici di cui all'articolo 33 della presente legge, agli articoli 33 e 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, all'articolo 18, comma 3 -bis , della legge 22 maggio 2017, n. 81, e all'articolo 8 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché di ogni altro beneficio concesso ai lavoratori medesimi in relazione alla condizione di disabilità propria o di coloro ai quali viene prestata assistenza e cura.

2. I giudizi civili avverso atti e comportamenti ritenuti discriminatori in base al presente articolo sono regolati dall'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

3. Chi intende agire in giudizio per il riconoscimento della sussistenza di una delle discriminazioni di cui al presente articolo e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, può promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile.

4. Resta salva la giurisdizione del giudice amministrativo per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»; b) all'articolo 33: 1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.»; 2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto

a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità. Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro. Il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con disabilità in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, o del convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.»; 3) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti agli articoli 32 e 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 43, 44 e 56 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001.»; 4) dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6 -bis . I lavoratori che usufruiscono dei permessi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo hanno diritto di priorità nell'accesso al lavoro agile ai sensi dell'articolo 18, comma 3 - bis , della legge 22 maggio 2017, n. 81 o ad altre forme di lavoro flessibile. Restano ferme le eventuali previsioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva nel settore pubblico e privato.»; 5) dopo il comma 7 -bis , è aggiunto il seguente: «7 -ter . Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di cui al presente articolo, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46 -bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni».

Art. 4. Modifiche alla legge 22 maggio 2017, n. 81

1. Alla legge 22 maggio 2017, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 8: 1) al comma 4, primo periodo, le parole «massimo pari a sei mesi entro i primi tre anni di vita» sono sostituite dalle seguenti: «pari a tre mesi ciascuno entro i primi dodici anni di vita del bambino. Entro lo stesso termine, i genitori hanno diritto, in alternativa tra loro, ad ulteriori tre mesi di congedo.» e le parole «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi»; 2) dopo il comma 7, è inserito il seguente: «7 -bis . Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui ai commi 4, 6 e 7, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46 -bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni»; b) l'articolo 18: 1) il comma 3 -bis è sostituito dal seguente: «3 - bis . I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a dodici anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La stessa priorità è riconosciuta da parte del datore di lavoro alle richieste dei lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che siano caregivers ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. La lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione del precedente periodo è da considerarsi ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla»; 2) dopo il comma 3 -bis , è inserito il seguente: «3 -ter . Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo alla fruizione del lavoro agile, secondo quanto disposto dal comma 3 -bis , ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46 -bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni».

Art. 5. Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 1. All'articolo 8 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, dopo la parola «coniuge» sono inserite le seguenti: «la parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76 o il convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge»; b) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: «5 -bis . La lavoratrice o il lavoratore che richiede la trasformazione del contratto, ai sensi dei commi 4 e 5, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione del precedente periodo è da considerarsi ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla.». 5 -ter . La violazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 5 -bis , ove rilevata nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46 -bis del decreto-legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impedisce al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni».

Art. 6. Modifiche alla legge 8 marzo 2000, n. 53

1. All'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4 -ter . Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui al presente articolo, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46 -bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni».

Art. 7. Interventi per la promozione delle misure a sostegno dei genitori e dei prestatori di assistenza

1. Al fine di migliorare la conoscibilità della normativa e degli strumenti di sostegno della genitorialità e delle attività di cura, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nell'ambito dei progetti di sviluppo dei propri sistemi informatici, attiva specifici servizi digitali per l'informazione e l'accesso ai congedi e ai permessi disponibili per i lavoratori con responsabilità di cura.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, della salute e con i Ministri delegati per gli affari regionali, per le pari opportunità e la famiglia e per le disabilità, adotta iniziative di carattere informativo per accrescere la conoscenza e promuovere l'utilizzo dei congedi e permessi disciplinati dal presente decreto legislativo, provvedendo altresì ad assicurare che le Aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, i servizi socio-sanitari e anagrafici forniscano informazioni complete, accessibili e tempestive in merito all'esistenza e alle modalità di fruizione degli stessi. 3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art. 8. Monitoraggio

1. L'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) presenta annualmente, anche sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Parlamento, una relazione concernente la fruizione degli istituti oggetto del presente decreto legislativo, al fine di consentirne il monitoraggio e la valutazione, con particolare riguardo agli impatti sulla parità di genere nel mercato del lavoro e sul miglioramento delle condizioni di vita e della condivisione dei carichi di cura. La relazione comprende, altresì uno studio sull'interazione tra i diversi tipi di congedo previsti dall'ordinamento, tra cui il congedo di adozione ed i congedi per motivi familiari riconosciuti ai lavoratori autonomi.

2. Con l'accordo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) definiscono ulteriori contenuti della relazione di cui al comma 1, anche con riferimento ai criteri e alle modalità di monitoraggio e alle tempistiche.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dai commi 1 e 2 mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 9. Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 4 del presente decreto, valutati in 96,2 milioni di euro per l'anno 2022, 197,4 milioni di euro per l'anno 2023, 202,1 milioni di euro per l'anno 2024, 206,8 milioni di euro per l'anno 2025, 211,4 milioni di euro per l'anno 2026, 216,6 milioni di euro per l'anno 2027, 221,8 milioni di euro per l'anno 2028, 226,9 milioni di euro per l'anno 2029, 232,4 milioni di euro per l'anno 2030 e in 237,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031 si provvede quanto a: a) 20,4 milioni di euro per l'anno 2022, 42,3 milioni di euro per l'anno 2023, 43,4 milioni di euro per l'anno 2024, 44,5 milioni di euro per l'anno 2025, 45,4 milioni di euro per l'anno 2026, 46,7 milioni di euro per l'anno 2027, 48,0 milioni di euro per l'anno 2028, 49,1 milioni di euro per l'anno 2029, 50,5 milioni di euro per l'anno 2030 e a 51,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41 -bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234; b) 75,8 milioni di euro per l'anno 2022, 155,1 milioni di euro per l'anno 2023, 158,7 milioni di euro per l'anno 2024, 162,3 milioni di euro per l'anno 2025, 166,0 milioni di euro per l'anno 2026, 169,9 milioni di euro per l'anno 2027, 173,8 milioni di euro per l'anno 2028, 177,8 milioni di euro per l'anno 2029, 181,9 milioni di euro per l'anno 2030 e a 186,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031 mediante le economie derivanti dall'articolo 10.

2. L'INPS effettua il monitoraggio degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 del presente decreto fornendo le relative informazioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 10. Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: a) l'articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; b) l'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; c) gli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 22 dicembre 2012. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 2022 MATTARELLA DRAGHI, Presidente del Consiglio dei ministri ORLANDO, Ministro del lavoro e delle politiche sociali BONETTI, Ministro per le pari opportunità e la famiglia DI MAIO, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale FRANCO, Ministro dell'economia e delle finanze CARTABIA, Ministro della giustizia STEFANI, Ministro per le disabilità BRUNETTA, Ministro per la pubblica amministrazione Visto, il Guardasigilli: CARTABIA

NOTE AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).

— Si riporta il testo dell'art. 76 Costituzione: «Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti». — L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3: «Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea). — 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione

europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia. 3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. 5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici. 7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.». «Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). — 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali: a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi; b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione; c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24 -bis , 24 -ter e 24 -quater ,

della legge 28 novembre 2005, n. 246; d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni; e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato; f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili; h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi; i) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani. — Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) così recita: «Art. 14 (Decreti legislativi). — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali

modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.». — Il testo dell'art. 1 e del punto 27 dell'Allegato A della legge 22 aprile 2021, n. 53 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020), pubblicata nella GU Serie Generale n. 97 del 23-04-2021, così recita: Art. 1 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché secondo quelli specifici dettati dalla presente legge e tenendo conto delle eccezionali conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia di COVID-19, i decreti legislativi per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 29 e all'allegato A. 2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. 3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi di cui al comma 1, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui allo stesso comma 1. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41 -bis della citata legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. — «27) direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio (termine di recepimento: 2 agosto 2022).». — La direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio, è pubblicata nella G.U.U.E. del 12.07.2019, n. L 188. — La direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell'8 marzo 2010, che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE, è pubblicata nella G.U.U.E. del 18 marzo 2010, n. L68. — La direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio, è pubblicata nella GUUE del 15 luglio 2010, n. L180. — La direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, è pubblicata nella GUUE del 26 luglio 2006, n. L204. — Il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, è pubblicato nella GU del 30.4.2004, n. L 166. — La legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, è pubblicata nella GU Serie Generale n. 39 del 17-02-1992 - Suppl. Ordinario n. 30. — La legge 8 marzo 2000, n. 53, recante disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città, è pubblicata nella GU Serie Generale n. 60 del 13-03-2000). — Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, è pubblicato nella GU Serie Generale n. 96 del 26-04-2001 - Suppl. Ordinario n. 93). — Il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31-5-2006 - Suppl. Ordinario n. 133. — La legge 28 giugno 2012, n. 92, recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, e, in particolare, l'art. 4, comma 24, lettera a) è pubblicata nella GU Serie Generale n. 153 del 03-07-2012 - Suppl. Ordinario n. 136. — Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, è pubblicato nella GU Serie Generale n. 144 del 24-06-2015 - Suppl. Ordinario n. 34. — La legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, e, in particolare, l'art. 1, comma 354, è pubblicata nella GU Serie Generale n. 297 del 21-12-2016 - Suppl. Ordinario n. 57). — La legge 22 maggio 2017, n. 81, recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato è pubblicata nella GU Serie Generale n. 135 del 13-06-2017. — La legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio

pluriennale per il triennio 2022-2024, e, in particolare, l'art. 1, comma 134, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3.

Note all'art. 2:

— Il testo degli articoli 2, 18 e 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 2 (Definizioni (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 1, e 13)). — 1. Ai fini del presente testo unico: a) per “congedo di maternità” si intende l’astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice; a -bis) per “congedo di paternità” si intende l’astensione dal lavoro del lavoratore, che ne fruisce in via autonoma ai sensi dell’articolo 27 -bis del presente decreto; b) per “congedo di paternità alternativo” si intende l’astensione dal lavoro del lavoratore, in alternativa al congedo di maternità nei casi previsti dall’articolo 28 del presente decreto; c) per “congedo parentale”, si intende l’astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore; d) per “congedo per la malattia del figlio” si intende l’astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della malattia stessa; e) per “lavoratrice” o “lavoratore”, salvo che non sia altrimenti specificato, si intendono i dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché i soci lavoratori di cooperative. 2. Le indennità di cui al presente testo unico corrispondono, per le pubbliche amministrazioni, ai trattamenti economici previsti, ai sensi della legislazione vigente, da disposizioni normative e contrattuali. I trattamenti economici non possono essere inferiori alle predette indennità.». «Art. 18 (Sanzioni (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 1)). — 1. L’inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 è punita con l’arresto fino a sei mesi. 1 -bis . Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui agli articoli 16, 16 -bis e 17, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46 -bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.». — Il testo dell’art. 28 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 28. (Congedo di paternità alternativo (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6 -bis , commi 1 e 2)). — 1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. 1 -bis . Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche qualora la madre sia lavoratrice autonoma avente diritto all’indennità di cui all’articolo 66. 1 -ter . L’indennità di cui all’articolo 66 spetta al padre lavoratore autonomo, previa domanda all’INPS, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. 2. Il padre lavoratore che intende avvalersi del diritto di cui ai commi 1 e 1 -bis presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L’INPS provvede d’ufficio agli accertamenti amministrativi necessari all’erogazione dell’indennità di cui al comma 1 -ter , con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.». — Il testo degli articoli 32 e 34 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 32 (Congedo parentale (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3)). — 1. Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2; c) per un periodo continuativo o frazionato non superiore a undici mesi, qualora vi sia un solo genitore ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell’articolo 337 -quater del Codice civile, l’affidamento esclusivo del figlio. In quest’ultimo caso, l’altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, all’INPS; 2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi. 3. Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria. 4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora

l'altro genitore non ne abbia diritto. 4 -bis . Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.». «Art. 34 (Trattamento economico e normativo (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 15, commi 2 e 4, e 7, comma 5)). — 1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione. Nel caso vi sia un solo genitore, allo stesso spetta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione per un periodo massimo di nove mesi. Qualora sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337 -quater del Codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore, a quest'ultimo spetta in via esclusiva anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale. L'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23. 2. Per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui all'articolo 33 è dovuta alle lavoratrici e ai lavoratori un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione. 3. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 è dovuta, fino al dodicesimo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo. 4. L'indennità è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 22, comma 2. 5. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva. 6. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7.». — Il testo degli articoli 36,38 e 42 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 36 (Adozioni e affidamenti (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 2; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 7; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5)). — 1. Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento. 2. Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età. 3. L'indennità di cui all'articolo 34, comma 1, è dovuta, per il periodo massimo complessivo ivi previsto, entro i dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia.». «Art. 38 (Sanzioni (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)). — 1. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui al presente Capo sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582 e, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46 -bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.». «Art. 42 (Riposi e permessi per i figli con handicap grave (legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 4, comma 4 -bis , e 20)). — 1. Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità e in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, si applica l'articolo 33, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo alle due ore di riposo giornaliero retribuito. 2. Il diritto a fruire dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, è riconosciuto, in alternativa alle misure di cui al comma 1, ad entrambi i genitori, anche adottivi, del bambino con handicap in situazione di gravità, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese. 3. 4. I riposi e i permessi, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio. 5. Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della presente disposizione, la parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della medesima legge. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l'affine entro il terzo grado convivente. Il diritto al congedo di cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo. 5 -bis . Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la

durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto. 5 -ter . Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. 5 -quater . I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa. 5 -quinqües . Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5 -bis , 5 -ter e 5 -quater si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53. 6. I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente articolo spettano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.». — Il testo degli articoli 52, 53, 54, 56, 68, 69 e 70 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 52 (Sanzioni (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)). — 1. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui al presente Capo sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582 e, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46 -bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.». «Art. 53 (Lavoro notturno (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 5, commi 1 e 2, lettere a) e b)). — 1. È vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. 2. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno: a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa; b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni; b -bis) la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore, nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il dodicesimo anno di età o, in alternativa ed alle stesse condizioni, il lavoratore padre adottivo o affidatario convivente con la stessa. 3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c) , della legge 9 dicembre 1977, n. 903, non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni. 3 -bis . Ferma restando le sanzioni di cui all'articolo 18 -bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, l'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, ove rilevata nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46 -bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impedisce al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.». «Art. 54 (Divieto di licenziamento (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, commi 1, 2, 3, 5, e art. 31, comma 2; legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6 -bis , comma 4; decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566, art. 2, comma 2; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 1)). — 1. Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino. 2. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, è tenuta a presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano. 3. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso: a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro; b) di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta; c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del

rapporto di lavoro per la scadenza del termine; d) di esito negativo della prova; resta fermo il divieto di discriminazione di cui all'articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni. 4. Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l'attività dell'azienda o del reparto cui essa è addetta, sempreché il reparto stesso abbia autonomia funzionale. La lavoratrice non può altresì essere collocata in mobilità a seguito di licenziamento collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, salva l'ipotesi di collocamento in mobilità a seguito della cessazione dell'attività dell'azienda di cui al comma 3, lettera b). 5. Il licenziamento intimato alla lavoratrice in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, è nullo. 6. È altresì nullo il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore. 7. In caso di fruizione del congedo di paternità, di cui agli articoli 27 -bis e 28, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino. Si applicano le disposizioni del presente articolo, commi 3, 4 e 5. 8. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da euro 1.032 a euro 2.582. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Inoltre, ove rilevata nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46 -bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impedisce al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di affidamento. Il divieto di licenziamento si applica fino ad un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. In caso di adozione internazionale, il divieto opera dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando, ai sensi dell'articolo 31, terzo comma, lettera d), della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ovvero della comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di abbinamento.». «Art. 56 (Diritto al rientro e alla conservazione del posto (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, comma 6; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 17, comma 1)). — 1. Al termine dei periodi di divieto di lavoro previsti dal Capo II e III, le lavoratrici hanno diritto di conservare il posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unità produttiva ove erano occupate all'inizio del periodo di gravidanza o in altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino; hanno altresì diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti, nonché di beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro, previsti dai contratti collettivi ovvero in via legislativa o regolamentare, che sarebbero loro spettati durante l'assenza. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al lavoratore al rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo di paternità. 3. Negli altri casi di congedo, di permesso o di riposo disciplinati dal presente testo unico, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, al rientro nella stessa unità produttiva ove erano occupati al momento della richiesta, o in altra ubicata nel medesimo comune; hanno altresì diritto di essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di affidamento. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. 4 -bis . L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo è punita con le sanzioni di cui all'articolo 54, comma 8. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.». «Art. 68 (Misura dell'indennità (legge 29 dicembre 1987, n. 546, articoli 3, 4 e 5)). — 1. Alle coltivatrici dirette, colone e mezzadre e alle imprenditrici agricole è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa, una indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione minima giornaliera per gli operai agricoli a tempo indeterminato, come prevista dall'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, in relazione all'anno precedente il parto. 2. Alle lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva del parto, una indennità giornaliera pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo 1. 2 -bis . Alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva del parto una indennità giornaliera pari all'80 per cento della massima giornaliera del salario convenzionale previsto per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne dall'articolo 10 della legge 13 marzo 1958, n. 250, come successivamente adeguato in base alle disposizioni vigenti. 3. In caso di interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, verificatasi non prima del terzo mese di gravidanza, su certificazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, è corrisposta una indennità giornaliera calcolata ai sensi dei commi 1 e 2 per un periodo di

trenta giorni. 2 -ter . Nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici di cui all'articolo 17, comma 3, alle lavoratrici di cui al presente articolo, l'indennità giornaliera è corrisposta anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto.». — Il testo dell'art. 69 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 69 (Congedo parentale (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 4)). — 1. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al presente Capo, genitori di bambini nati a decorrere dal 1° gennaio 2000, è esteso il diritto al congedo parentale di cui all'articolo 32, compresi il relativo trattamento economico e il trattamento previdenziale di cui all'articolo 35, limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino. 1 -bis . Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari.». «Art. 70 (Indennità di maternità per le libere professioniste (legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 1)). — 1. Alle libere professioniste, iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza di cui alla tabella D allegata al presente testo unico, è corrisposta un'indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa. Nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici di cui all'articolo 17, comma 3, l'indennità di maternità è corrisposta anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto. 2. L'indennità di cui al comma 1 viene corrisposta in misura pari all'80 per cento di cinque dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello dell'evento. 3. In ogni caso l'indennità di cui al comma 1 non può essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo. 3 -bis . L'indennità di cui al comma 1 non può essere superiore a cinque volte l'importo minimo derivante dall'applicazione del comma 3, ferma restando la potestà di ogni singola cassa di stabilire, con delibera del consiglio di amministrazione, soggetta ad approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un importo massimo più elevato, tenuto conto delle capacità reddituali e contributive della categoria professionale e della compatibilità con gli equilibri finanziari dell'ente. 3 -ter . L'indennità di cui al comma 1 spetta al padre libero professionista per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre libera professionista o per la parte residua, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 33 della citata legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto: «Art. 33 (Agevolazioni). — 1. 2. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. 3. Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità. Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro. Il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con disabilità in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, o del convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. 3 -bis . Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore,

attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito. 4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti agli articoli 32 e 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 43, 44 e 56 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001. 5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. 6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso. 6 -bis . I lavoratori che usufruiscono dei permessi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo hanno diritto di priorità nell'accesso al lavoro agile ai sensi dell'articolo 18, comma 3 -bis , della legge 22 maggio 2017, n. 81 o ad altre forme di lavoro flessibile. Restano ferme le eventuali previsioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva nel settore pubblico e privato. 7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità. 7 -bis . Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 7 -ter . Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di cui al presente articolo, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46 - bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo degli articoli 8 e 18 della citata legge 22 maggio 2017, n. 81, come modificato dal presente decreto: «Art. 8 (Disposizioni fiscali e sociali). — 1. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "I limiti di cui al periodo precedente non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista". 2. Le disposizioni di cui all'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1 del presente articolo nonché dall'articolo 9, comma 1, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. 3. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 3 milioni di euro per l'anno 2018 e in 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 3. 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, tenuti al versamento della contribuzione maggiorata di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto ad un trattamento economico per congedo parentale per un periodo pari a tre mesi ciascuno entro i primi dodici anni di vita del bambino. Entro lo stesso termine, i genitori hanno diritto, in alternativa tra loro, ad ulteriori tre mesi di congedo. I trattamenti economici per congedo parentale, ancorché fruiti in altra gestione o cassa di previdenza, non possono complessivamente superare tra entrambi i genitori il limite complessivo di nove mesi. 5. Salvo quanto previsto al comma 6, il trattamento economico di cui al comma 4 è corrisposto a condizione che risultino accreditate almeno tre mensilità della predetta contribuzione maggiorata nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile. L'indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30 per cento del reddito di lavoro relativo alla predetta contribuzione, calcolato ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002. 6. Il trattamento economico per i periodi di congedo parentale fruiti entro il primo anno di vita del bambino è corrisposto, a prescindere dal requisito contributivo di cui al comma 5, anche alle lavoratrici ed ai lavoratori di cui al comma 4 che abbiano titolo all'indennità di maternità o paternità. In tale caso, l'indennità è calcolata in misura pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità o paternità. 7. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 si applicano anche nei casi di adozione o affidamento preadottivo. 7 -bis . Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui ai commi 4, 6 e 7, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46 -bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni. 8. All'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il settimo e l'ottavo periodo sono soppressi. 9. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 4 a 8, valutati in 5,26 milioni di euro per l'anno 2017,

5,11 milioni di euro per l'anno 2018, 5 milioni di euro per l'anno 2019, 5,14 milioni di euro per l'anno 2020, 5,24 milioni di euro per l'anno 2021, 5,34 milioni di euro per l'anno 2022, 5,45 milioni di euro per l'anno 2023, 5,57 milioni di euro per l'anno 2024 e 5,68 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 3. 10. Per gli iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento, sono equiparati alla degenza ospedaliera. 11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 10, valutati in 0,36 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 3.». «Art. 18 (Lavoro agile). — 1. Le disposizioni del presente capo, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. 2. Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa. 3. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, secondo le direttive emanate anche ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti. 3 -bis . I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a dodici anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La stessa priorità è riconosciuta da parte del datore di lavoro alle richieste dei lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che siano caregivers ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. La lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione del precedente periodo è da considerarsi ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla. 3 -ter . Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo alla fruizione del lavoro agile, secondo quanto disposto dal comma 3 -bis , ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46 -bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni. 4. Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato sono applicabili anche quando l'attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile. 5. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 8 (Trasformazione del rapporto). — 1. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento. 2. Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale. 3. I lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno. 4. In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronicodegenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, la parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76 o il convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo

pieno a tempo parziale. 5. In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. 5 -bis . La lavoratrice o il lavoratore che richiede la trasformazione del contratto, ai sensi dei commi 4 e 5, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione del precedente periodo è da considerarsi ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla. 5 -ter . La violazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 5 -bis , ove rilevata nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46 -bis del decreto- legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impedisce al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni. 6. Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria legale rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale. 7. Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d'orario non superiore al 50 per cento. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta. 8. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno.». Note all'art. 6: — Il testo dell'art. 4 della citata legge 8 marzo 2000, n. 53, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 4 (Congedi per eventi e cause particolari). — 1. La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa. 2. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria. 3. I contratti collettivi disciplinano le modalità di partecipazione agli eventuali corsi di formazione del personale che riprende l'attività lavorativa dopo la sospensione di cui al comma 2. 4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e per le pari opportunità, provvede alla definizione dei criteri per la fruizione dei congedi di cui al presente articolo, all'individuazione delle patologie specifiche ai sensi del comma 2, nonché alla individuazione dei criteri per la verifica periodica relativa alla sussistenza delle condizioni di grave infermità dei soggetti di cui al comma 1. 4 -bis . La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge medesima da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3, della predetta legge n. 104 del 1992 per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 del presente articolo entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori, anche adottivi, non può

superare la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo. 4 -ter . Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui al presente articolo, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46 -bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.».

Note all'art. 8:

— Il testo dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così recita: «Art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni). — 1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. 2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3. 2 -bis . A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q -bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.».

Note all'art. 9:

— Il testo dell'art. 41 -bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, così recita: «Art. 41 -bis (Fondo per il recepimento della normativa europea). — 1. Al fine di consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. 2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, destinato alle sole spese derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e, quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

— Il testo del comma 12 dell'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, così recita: «12. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni.».

Note all'art. 10: — Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 22 dicembre 2012 (Introduzione, in via sperimentale per gli anni 2013- 2015, del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre, oltre a forme di contributi economici alla madre, per favorire il rientro nel mondo del lavoro al termine del congedo) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 37 del 13-02-2013.

POVERTA' INCLUSIONE SOCIALE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 maggio 2022, Programma di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti - anno 2022. GU n. 157 del 7.7.22)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e, in particolare, l'art. 58, che prevede l'istituzione presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA di un Fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della Repubblica italiana, alimentato da risorse pubbliche e private;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 58, ai sensi del quale, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, viene adottato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il programma annuale di distribuzione delle derrate che identifica le tipologie di prodotto, le organizzazioni caritatevoli beneficiarie, nonché le modalità di attuazione;

Visto l'articolo 1 della legge 25 giugno 2003, n. 155, recante «Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fine di solidarietà sociale», che equipara ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti, le organizzazioni riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante «riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale», che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, nei limiti del servizio prestato;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare l'articolo 1, comma 719, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2021, Serie generale n. 310, supplemento ordinario n. 50;

Vista la nota integrativa alla legge n. 234/2021, prevista dall'art. 21, comma 11, lettera a) della legge di riforma contabile n. 196/2009, con la quale, alla «tabella 13», attribuisce al capitolo 1526: «assegnazione all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura finalizzata al fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti», una dotazione complessiva, per l'anno 2022, di 7.900.000 euro;

Visto l'articolo 10, comma 1, punto n. 12, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto», in tema di operazioni esenti IVA;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, del 17 dicembre 2012, recante «Indirizzi, modalità e strumenti per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 febbraio 2013, n. 45, che definisce le organizzazioni caritatevoli destinatarie delle derrate alimentari da distribuire agli indigenti come i soggetti (singoli, enti caritatevoli o raggruppamenti di enti caritatevoli) riconosciuti e iscritti all'Albo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1234 del Consiglio del 22 ottobre 2007;

Visto l'articolo 3 del citato decreto interministeriale del 17 dicembre 2012, che dispone, tra l'altro, la gestione del Fondo da parte di AGEA attraverso propri provvedimenti, sulla base di atti di indirizzo del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dando priorità dopo l'acquisto di derrate alimentari, secondo le modalità stabilite dall'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, alla copertura dei costi per i servizi di trasporto, stoccaggio e trasformazione delle derrate alimentari e, quindi, al rimborso dei costi dei servizi logistici ed amministrativi prestati dalle organizzazioni caritatevoli, quali lo stoccaggio, la conservazione e la gestione amministrativa del processo distributivo delle derrate alimentari;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 giugno 2014, n. 3399, con il quale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto 17 dicembre 2012, è istituito il «Tavolo permanente di coordinamento», successivamente denominato «Tavolo per la lotta agli sprechi e per l'assistenza alimentare», cui compete, tra l'altro, la formulazione di pareri e proposte relative alla gestione del fondo e delle erogazioni liberali di derrate alimentari;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 maggio 2021, n. 215048, con il quale si è provveduto ad aggiornare la lista dei componenti del «Tavolo» di cui all'articolo 7 del citato decreto interministeriale del 17 dicembre 2012; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 14 febbraio 2022, n. 69876, con il quale si è provveduto ad aggiornare la lista dei componenti del «Tavolo» di cui all'articolo 7 del citato decreto interministeriale del 17 dicembre 2012; Considerato che la finalità primaria del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti è quella di finanziare la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e che l'attuale emergenza epidemiologica rende ancor più necessario provvedere al sostentamento delle classi sociali più deboli, in linea con lo spirito del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; Considerato il parere favorevole dei componenti del «Tavolo» espresso a seguito di comunicazione inviata in data 21 marzo 2022, in ordine alla proposta, formulata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che tiene conto delle necessità espresse dalle organizzazioni caritative, di destinare le risorse di cui al Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti di euro 7.900.000,00 all'acquisto di un paniere di prodotti, come definito all'allegato 1 del presente decreto;

Decreta:

Art. 1. Programma di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti per l'anno 2022

1. È adottato il programma annuale di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti per l'anno 2022, a valere sulle risorse del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, di cui all'articolo 58, comma 1 del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pari a 7.900.000,00 euro per l'anno 2022. Il Fondo è istituito presso AGEA, Agenzia per le erogazioni in agricoltura, conformemente alle modalità previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.
2. Le tipologie di prodotti alimentari del programma annuale sono riportate nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. AGEA provvede all'espletamento delle procedure di gara per l'acquisizione dei prodotti di cui all'allegato 1, e per la consegna dei prodotti in causa alle organizzazioni caritative definite dall'articolo 1, comma 4, del decreto 17 dicembre 2012.
4. Le spese per la copertura dei costi dei servizi logistici ed amministrativi prestati dalle organizzazioni caritatevoli, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c) , del decreto interministeriale del 17 dicembre 2012, sono ammissibili nel limite del 5% dei costi dell'acquisto di derrate alimentari per singola aggiudicazione della fornitura del prodotto alimentare.

Art. 2. Controlli e relazione annuale

1. I controlli amministrativi ed in loco, relativi all'attuazione del programma, sono demandati ad AGEA.
2. Entro novanta giorni dalla conclusione del programma, AGEA predispone e trasmette al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, una relazione sulle attività realizzate relativamente al programma di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti per l'anno 2022, corredata della rendicontazione delle risorse gestite. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2022 Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali PATUANELLI Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ORLANDO Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 765

SANITÀ

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 giugno 2022, Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS «Centro di riferimento in oncologia della Basilicata», in Rionero in Vulture, nella disciplina di «oncologia». (GU n. 155 del 5.7.22)

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Decreta: Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico «Centro di riferimento oncologico della Basilicata» nella disciplina di «oncologia», con sede in via Padre Pio, 1 in Rionero in Vulture (PZ).
2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma.
3. Roma, 9 giugno 2022 Il Sottosegretario di stato: SILERI

DECRETO 9 giugno 2022, Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato Fondazione «Istituto neurologico nazionale Casimiro Mondino», in Pavia, nella disciplina di «malattie del sistema nervoso centrale (SNC) e del sistema nervoso periferico (SNP)». (GU n.165 del 16.7.22)

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato Fondazione «Istituto neurologico nazionale Casimiro Mondino», con sede legale in Pavia, via Mondino n. 2, per la disciplina di «Malattie del sistema nervoso centrale (SNC) e del sistema nervoso periferico (SNP)».
2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma.

Roma, 9 giugno 2022 Il Sottosegretario di Stato: SILERI

DECRETO 27 maggio 2022, Ripartizione del Fondo nazionale per la formazione in simulazione in ambito sanitario. (GU n. 170 del 22.7.22)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 3, 32, 117, commi 2 e 3, e 118 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute»;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;

Visto l'art. 1, comma 755, della citata legge n. 234 del 2021 che stabilisce che «Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo denominato "Fondo nazionale per la formazione in simulazione in ambito sanitario", al fine di implementare la formazione in simulazione nell'ambito delle aziende ospedaliero-universitarie di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, con una dotazione finanziaria di 500.000 euro per l'anno 2022»;

Visto il comma 756 del medesimo articolo che prevede che «Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale di cui al comma 755»;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 recante «Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419»;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 recante «Riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;

Considerato che le suddette risorse risultano iscritte sul capitolo di bilancio 3444, denominato «Fondo nazionale per la formazione in simulazione in ambito sanitario», istituito per le finalità sopra indicate nell'ambito del programma di spesa «Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie», della missione «Tutela della salute» dello stato di previsione del Ministero della salute;

Considerato che il suddetto Fondo nazionale è destinato all'implementazione della formazione in simulazione nell'ambito delle aziende ospedaliero-universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; Acquisito nella seduta del 25 maggio 2022 il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; Ritenuto pertanto di procedere, ai sensi dell'art. 1, comma 756, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, all'individuazione dei criteri e delle modalità di ripartizione del richiamato Fondo; Decreta:

Art. 1. Finalità e oggetto

1. Il presente decreto individua i criteri e le modalità di riparto del Fondo nazionale per la formazione in simulazione in ambito sanitario, di cui all'art. 1, comma 755, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al fine di implementare la formazione in simulazione nell'ambito delle aziende ospedaliero-universitarie di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.

Art. 2. Criteri e modalità di riparto delle risorse

1. Le risorse del Fondo nazionale per la formazione in simulazione in ambito sanitario, di cui all'art. 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2022 sono ripartite tra le regioni come da tabella di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, in ragione della numerosità delle aziende ospedaliero-universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui all'art. 1 con sede legale nella regione stessa.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite alle regioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e destinate alle aziende ospedaliero-universitarie e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico operanti con sede legale nell'ambito del SSR di riferimento. 3. Le regioni entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana approvano un piano di riparto tra le strutture interessate, tenendo conto della propria programmazione e delle proprie esigenze organizzative.

Art. 3. Rendicontazione

1. Entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le regioni trasmettono al Ministero della salute apposita rendicontazione sull'attività svolta, utilizzando lo schema di cui all'allegato 2, unitamente al piano di riparto e ad una breve relazione illustrativa. La mancata trasmissione, entro i termini indicati nel presente articolo, della documentazione prevista determina la restituzione delle somme già erogate.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2022 Il Ministro: SPERANZA Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 1857

ISTITUZIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 2022 , n. 96, Scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. (GU n. 168 del 21.7.22)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 88 della Costituzione; Sentiti i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Decreta: Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati sono sciolti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 luglio 2022 MATTARELLA DRAGHI, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: CARTABIA 22G00106

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 2022 , n. 97, Convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. (GU n. 168 del 21.7.22)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data odierna, che dispone lo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Visti gli articoli 61 e 87, terzo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 luglio 2022; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno;

EMANA il seguente decreto:

I comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono convocati per il giorno di domenica 25 settembre 2022.

La prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno 13 ottobre 2022. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 luglio 2022 MATTARELLA DRAGHI, Presidente del Consiglio dei ministri LAMORGESE, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: CARTABIA 22G00107

TERZO SETTORE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 febbraio 2022 , n. 89, Regolamento concernente le modalità di attuazione del social bonus. (BUR n. 163 del 14.7.22)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO, IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E IL MINISTRO DELLA CULTURA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 6 giugno 2016 n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale» ed in particolare l'articolo 9, comma 1, lettera i) , il quale, tra i principi e criteri direttivi della delega, contempla l'assegnazione in favore degli enti del Terzo settore, anche in associazione tra loro, degli immobili pubblici inutilizzati, nonché, tenuto conto della disciplina in materia, dei beni immobili e mobili confiscati alla criminalità organizzata, secondo criteri di semplificazione e di economicità, anche al fine di valorizzare in modo adeguato i beni culturali e ambientali; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, di seguito «Codice», recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) , della legge 6 giugno 2016, n. 106», ed in particolare l'articolo 5, comma 1, lettera z) e l'articolo 81, comma 1, che istituisce un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 per cento se effettuate da enti o società in favore degli enti del Terzo settore, che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili

confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale cui all'articolo 5 del Codice con modalità non commerciali; Visti i commi 2 e 3 del medesimo articolo 81, con i quali si stabilisce che il credito d'imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, e che lo stesso è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non rilevando ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive;

Visto, altresì, il comma 4 del medesimo articolo 81, secondo il quale al credito d'imposta non si applicano i limiti massimi compensabili previsti dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto il comma 5 del medesimo articolo 81, che pone a carico degli enti del Terzo settore beneficiari delle erogazioni liberali, effettuate ai sensi del comma 1, specifici obblighi di comunicazione trimestrale e di pubblicazione sul proprio sito web e in un apposito portale gestito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle informazioni relative alle erogazioni ricevute, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle medesime per le finalità previste dallo stesso articolo 81;

Visto il comma 7 dell'articolo 81, secondo cui con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni, comprese le procedure per l'approvazione dei progetti di recupero finanziabili;

Visto l'articolo 94 del Codice, dedicato alle disposizioni in materia di controlli fiscali sugli enti del Terzo settore;

Visto l'articolo 104, comma 1 del medesimo Codice, ai sensi del quale le disposizioni di cui all'articolo 81 si applicano in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al Titolo X, secondo quanto indicato al comma 2 del medesimo articolo, alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

Visto l'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, che prevede, in particolare, la compensabilità di crediti e debiti tributari e previdenziali;

Visto l'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recanti disposizioni per il recupero dei crediti d'imposta illegittimamente fruiti;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 maggio 2021;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, trasmessa con nota n. 9772 del 9 novembre 2021;

ADOTTA il seguente regolamento:

Art. 1. Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 81 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, individua le modalità per l'attribuzione alle persone fisiche, agli enti e alle società del credito d'imposta, di seguito denominato anche social bonus.

Art. 2. Ambito soggettivo di applicazione

1. Possono fruire del credito d'imposta di cui all'articolo 1 le persone fisiche, gli enti che non svolgono attività commerciali e tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato.

Art. 3. Ambito oggettivo di applicazione

1. Sono ammesse al credito d'imposta le erogazioni liberali destinate ed utilizzate per sostenere il recupero delle seguenti categorie di beni assegnati agli enti del Terzo settore, indicati all'articolo 4, comma 1, del Codice, in forma singola o in partenariato tra loro:

a) immobili pubblici inutilizzati;

b) beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. I beni oggetto degli interventi di recupero di cui al comma 1 sono quelli utilizzati da parte degli enti del Terzo settore in via esclusiva per lo svolgimento di una o più attività di interesse generale indicate nell'articolo 5 del Codice, con modalità non commerciali, ai sensi dell'articolo 79, commi 2, 2-bis, 3 e 6 del medesimo Codice.

3. Per il recupero di beni immobili, le erogazioni liberali sono ammesse al credito d'imposta in ragione degli interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, finalizzati ad assicurarne il riutilizzo e funzionali allo svolgimento di una o più attività di interesse generale, di cui al comma 2 del presente articolo. Le erogazioni liberali possono altresì sostenere le spese di gestione dei beni, anche al fine di assicurarne l'efficienza funzionale.

4. Alle erogazioni previste nel presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 83 del Codice, né le agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge a titolo di deduzione o di detrazione di imposta.

Art. 4. Misura del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 per cento, se effettuate da enti o società, ai sensi dell'articolo 81, comma 1 del Codice.

2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche, agli enti e alle società che non svolgono attività commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa, come individuati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, in attuazione dell'articolo 81, comma 2 del Codice.

Art. 5. Fruizione del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo e spetta a condizione che le erogazioni liberali siano effettuate esclusivamente mediante sistemi di pagamento che ne garantiscano la tracciabilità, tramite banche, uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La causale del pagamento dovrà contenere il riferimento al social bonus, all'ente del Terzo settore beneficiario e all'oggetto dell'erogazione.

2. Le persone fisiche e gli enti non commerciali fruiscono del credito d'imposta a decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stata effettuata l'erogazione liberale. La quota annuale non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, fino ad esaurimento del credito.

3. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione dell'erogazione liberale, presentando il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. In caso di mancato utilizzo, in tutto o in parte, dell'importo annuale, l'ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi. Con apposita risoluzione dell'Agenzia delle entrate è istituito il codice tributo per la fruizione del credito d'imposta, da indicare nel modello F24, e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello. Il credito d'imposta deve essere indicato nella

dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di fruizione dello stesso e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi, fino a quando se ne esaurisce la fruizione.

4. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione, ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste dalle norme vigenti in materia di imposte sui redditi.

Art. 6. Individuazione dei progetti di recupero

1. L'individuazione dei progetti di recupero sostenibili mediante le erogazioni liberali di cui all'articolo 3 avviene con un procedimento a sportello, diretto a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal Codice e dal presente regolamento.

Art. 7. Requisiti di partecipazione

1. Costituiscono requisiti di partecipazione al procedimento di individuazione dei progetti di recupero:

- a) il possesso del requisito soggettivo di cui all'articolo 4, comma 1, del Codice;
- b) l'idoneità dei poteri del legale rappresentante dell'ente proponente il progetto alla sottoscrizione degli atti relativi al procedimento di individuazione;
- c) l'insussistenza, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione dell'ente, delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- d) la regolarità dell'ente riguardo agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori;
- e) la regolarità dell'ente riguardo agli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse;
- f) la regolarità dell'ente riguardo all'obbligo di assicurazione dei volontari di cui all'articolo 18, comma 1 del Codice; g) l'avvenuta assegnazione del bene all'ente.

2. In caso di partenariato, l'ente del Terzo settore individuato dai componenti del partenariato quale ente capofila è considerato l'ente proponente. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti da tutti gli enti del Terzo settore componenti il partenariato, salvo quello di cui alla lettera g) , che deve essere posseduto dal soggetto proponente.

Art. 8. Avvio del procedimento

1. Ciascun ente proponente presenta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese - l'istanza di partecipazione al procedimento di cui all'articolo 6, accompagnata dai seguenti documenti:

- a) dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernenti il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 7, in capo all'ente proponente e agli eventuali partner;
- b) scheda anagrafica dell'ente proponente e degli eventuali partner;
- c) almeno due fotografie del bene oggetto dell'intervento;
- d) scheda descrittiva del progetto, con l'indicazione specifica della tipologia di interventi che si intendono realizzare, secondo la classificazione indicata all'articolo 3, comma 3, delle attività di interesse generale che si intendono svolgere in via esclusiva e con modalità non commerciali, dei beneficiari diretti delle attività e del loro numero, nonché dell'eventuale previsione della valutazione dell'impatto sociale degli effetti conseguiti dalle attività d'interesse generale da svolgere, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 luglio 2019;
- e) computo metrico - estimativo dei costi con prezzi unitari ricavati dai vigenti prezzari o, in mancanza, dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata;
- f) cronoprogramma degli interventi; g) copia del provvedimento amministrativo di assegnazione del bene;
- h) copia del documento di identità del legale rappresentante dell'ente proponente e degli eventuali partner.

2. Le istanze sono presentate entro il 15 gennaio, il 15 maggio e il 15 settembre di ciascun anno.

3. Con provvedimento del direttore generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese e del direttore generale dell'innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione, da pubblicare nel sito istituzionale www.lavoro.gov.it, è adottata la modulistica relativa alla documentazione di cui al comma 1.

Art. 9. Esame dei progetti

1. Le istanze pervenute entro ciascuna delle scadenze di cui all'articolo 8, comma 2 sono esaminate da una commissione nominata con decreto del direttore generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, composta da:

- a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con funzioni di presidente;
- b) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
- c) un rappresentante del Ministero della cultura;
- d) un rappresentante dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
- e) un rappresentante dell'Agenzia del Demanio;
- f) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
- g) un rappresentante designato dall'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale, in ragione del numero di enti del Terzo settore che vi aderiscono.

Per ogni componente effettivo della commissione è nominato un supplente.

2. Ai componenti della commissione si applica l'articolo 35 -bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La partecipazione alla commissione è gratuita e ai suoi componenti non è corrisposto alcun compenso, indennità, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

3. La commissione di cui al comma 1 è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del presidente.

4. La commissione verifica:

- a) la sussistenza dei requisiti di partecipazione previsti dall'articolo 7;
- b) la sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 81 del Codice, relativamente alla natura dei beni oggetto di intervento, all'assegnazione del bene all'ente proponente, alla destinazione in via esclusiva allo svolgimento di attività di interesse generale, alla non commercialità dell'esercizio delle stesse, nonché alla tipologia di interventi indicati all'articolo 3, comma 3, del presente regolamento;
- c) la completezza della documentazione indicata nell'articolo 8, comma 1.

5. In caso di riscontrata carenza di elementi documentali, il Ministero può assegnare all'ente proponente un termine non superiore a 15 giorni per l'integrazione della documentazione.

6. A conclusione dell'istruttoria dedicata all'esame dei progetti, la commissione redige l'elenco dei progetti di recupero ammessi, che è approvato con decreto del direttore generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese. Il provvedimento di approvazione individua i progetti di recupero in favore dei quali è possibile godere dell'agevolazione di cui all'articolo 1 del presente decreto. Ad esso è data pubblicità nelle forme previste dall'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, mediante pubblicazione nel sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it - sezione «Pubblicità Legale».

7. La dichiarazione di inammissibilità è comunicata all'ente proponente entro trenta giorni decorrenti dalla ricezione, da parte della Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, del verbale della riunione della commissione attestante l'inammissibilità.

Art. 10. Adempimenti dei soggetti beneficiari delle erogazioni liberali

1. Gli enti del Terzo settore titolari dei progetti di recupero ammessi ai sensi dell'articolo 9, comma 6, trasmettono con cadenza trimestrale al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di riferimento a sostegno del progetto ed il rendiconto delle spese sostenute con le risorse finanziarie acquisite mediante le erogazioni liberali. A conclusione dei lavori, gli enti medesimi trasmettono il rendiconto finale accompagnato da copia del certificato di collaudo finale di cui all'articolo 23, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, nonché dalla

dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'ente titolare del progetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la conformità degli interventi realizzati alla normativa vigente, in forza dei titoli abilitativi in materia edilizia, culturale e paesaggistica con l'indicazione dei relativi estremi.

2. Con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 3, è adottata la modulistica relativa alla rendicontazione di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Gli enti di cui al comma 1 inseriscono nel portale «socialbonus.gov.it», gestito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le seguenti informazioni relative al progetto di recupero ammesso:

a) descrizione del bene e sua localizzazione;

b) ente proprietario; c) descrizione degli interventi previsti e realizzati;

d) estremi dei titoli abilitativi richiesti dalla vigente normativa in materia edilizia, culturale e paesaggistica, ai fini della realizzazione degli interventi;

e) il costo previsto per la realizzazione degli interventi;

f) gli importi ricevuti mediante le erogazioni liberali;

g) l'ammontare delle spese effettuate con le risorse finanziarie provenienti dalle erogazioni liberali;

h) l'ammontare dei fondi pubblici erogati, per le medesime finalità di sostegno di cui all'articolo 3, comma 1, dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2 -bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con l'indicazione dei soggetti eroganti;

i) le attività di interesse generale da svolgere o svolte mediante l'utilizzo del bene e i soggetti fruitori;

l) la pagina del sito web dell'ente titolare del progetto dove sono pubblicate le informazioni di cui al comma 4.

4. Gli enti di cui al comma 1 pubblicano annualmente e tengono aggiornati nel proprio sito internet o, in mancanza, nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 del Codice cui aderiscono, le informazioni relative al totale degli importi ricevuti nell'anno precedente mediante le erogazioni liberali e delle spese con queste sostenute.

Art. 11. Spese eleggibili

1. I proventi delle erogazioni liberali possono essere utilizzati per le seguenti spese:

a) progettazione, studi, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;

b) rilievi, accertamenti, indagini;

c) manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione, consolidamento statico, restauro;

d) opere di sistemazione degli spazi esterni alla struttura oggetto di recupero;

e) impianti tecnologici, allacciamenti a pubblici servizi, attrezzature, allestimenti ed altre forniture di beni connessi e funzionali alla realizzazione degli interventi;

f) funzionamento del bene (utenze, spese condominiali, pulizie, tributi).

2. Sono rendicontabili le spese effettivamente sostenute dall'ente del Terzo settore e per le quali è stata rilasciata regolare quietanza a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 9, comma 6.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, le spese di progettazione sono rendicontabili purché effettivamente sostenute in data non antecedente a dodici mesi dalla pubblicazione di cui al comma 2.

Art. 12. Controlli e monitoraggio

1. I progetti di recupero inclusi nel provvedimento di cui all'articolo 9, comma 6 sono oggetto di verifiche amministrativo-contabili sulla correttezza delle spese sostenute e sui risultati conseguiti. A tal fine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può avvalersi del personale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 94 del Codice, l'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore territorialmente competente, nell'esercizio dei poteri di controllo ad esso attribuiti ai sensi dell'articolo 93, comma 3 del Codice, accerta l'effettivo svolgimento in via esclusiva delle attività di interesse

generale attraverso l'utilizzo dei beni di cui all'articolo 3 del presente regolamento, comunicando le eventuali irregolarità rilevate al Ministero, ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca di cui all'articolo 13 del presente regolamento, fatta salva la potestà del medesimo ufficio di disporre la cancellazione dell'ente dal Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 50 del medesimo Codice, ove dall'attività di accertamento emerge la carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro.

3. Le Amministrazioni competenti comunicano tra loro gli esiti delle rispettive attività di controllo, ai fini dei conseguenti provvedimenti di competenza ed assicurano, nella programmazione e nell'esperimento dei controlli di propria competenza, il raccordo necessario ad assicurare efficacia ed economicità ai controlli medesimi. 4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Agenzia delle Entrate rendono reciprocamente disponibili, secondo modalità e specifiche concordate, i dati e le informazioni concernenti l'accesso al social bonus, con l'indicazione degli interventi ammessi al sostegno, dei soggetti beneficiari delle erogazioni liberali e dei soggetti fruitori del credito d'imposta. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali cura il monitoraggio dell'applicazione del social bonus, anche al fine di verificare la congruità e sostenibilità della misura e valutarne l'impatto.

Art. 13. Revoca del provvedimento di approvazione

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, dispone la revoca, totale o parziale, del provvedimento di approvazione dell'elenco dei progetti di recupero ammessi, qualora l'ente titolare del progetto o uno dei suoi eventuali partners:

- a) perda il requisito soggettivo di legittimazione previsto dall'articolo 4, comma 1, del Codice;
- b) non sia in regola con gli obblighi assicurativi dei volontari, impiegati nelle attività di interesse generale svolte attraverso l'utilizzo dei beni di cui all'articolo 3;
- c) compia gravi irregolarità contabili;
- d) utilizzi il bene per lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale previste nel progetto di recupero;
- e) eserciti le attività di interesse generale previste nel progetto di recupero con modalità commerciali.

2. Il provvedimento di revoca è pubblicato, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, nel sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it - sezione «Pubblicità legale».

Art. 14. Disposizioni transitorie

1. Fino alla decorrenza dell'efficacia di quanto stabilito dall'articolo 79 del Codice, come previsto dall'articolo 101, comma 10, del medesimo Codice, i soggetti destinatari delle erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 3 del presente regolamento sono le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che utilizzano i beni di cui all'articolo 3 per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, con modalità non commerciali.

2. Fino all'operatività del registro unico nazionale del Terzo settore di cui agli articoli da 45 a 54 del Codice, l'istanza di partecipazione di cui all'articolo 8, comma 1 dovrà essere accompagnata da copia dello statuto vigente dell'ente proponente e degli eventuali partners.

3. All'istanza di partecipazione di cui all'articolo 8, comma 1, presentata anteriormente alla prima pubblicazione sul registro unico nazionale del Terzo settore del bilancio di cui all'articolo 13, commi 1 e 2 del Codice, deve essere allegata copia dell'ultimo bilancio approvato dagli organi statutari dell'ente proponente e degli eventuali partners, o, in alternativa, l'indicazione delle pagine del sito internet dell'ente ove il medesimo documento è pubblicato.

Art. 15. Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e vi si provvede con le risorse finanziarie, strumentali e umane già disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 23 febbraio 2022 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ORLANDO Il Ministro dell'interno LAMORGESE Il Ministro dell'economia e delle finanze FRANCO Il Ministro della cultura FRANCESCHINI Visto, il Guardasigilli: CARTABIA Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg.ne n. 1337

N O T E AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

— Si riporta l'articolo 9, comma 1 della legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2016, n. 141:

«Art. 9 (Misure fiscali e di sostegno economico). — 1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 disciplinano le misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore e procedono anche al riordino e all'armonizzazione della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e tenuto conto di quanto disposto ai sensi della legge 11 marzo 2014, n. 23, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione complessiva della definizione di ente non commerciale ai fini fiscali connessa alle finalità di interesse generale perseguite dall'ente e introduzione di un regime tributario di vantaggio che tenga conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente, del divieto di ripartizione, anche in forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e dell'impatto sociale delle attività svolte dall'ente;

b) razionalizzazione e semplificazione del regime di deducibilità dal reddito complessivo e di detraibilità dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche e giuridiche delle erogazioni liberali, in denaro e in natura, disposte in favore degli enti di cui all'articolo 1, al fine di promuovere, anche attraverso iniziative di raccolta di fondi, i comportamenti donativi delle persone e degli enti;

c) completamento della riforma strutturale dell'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti in favore degli enti di cui all'articolo 1, razionalizzazione e revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l'accesso al beneficio nonché semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti agli enti;

d) introduzione, per i soggetti beneficiari di cui alla lettera c) , di obblighi di pubblicità delle risorse ad essi destinate, individuando un sistema improntato alla massima trasparenza, con la previsione delle conseguenze sanzionatorie per il mancato rispetto dei predetti obblighi di pubblicità, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera g);

e) razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili semplificati in favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 1, in relazione a parametri oggettivi da individuare con i decreti legislativi di cui al medesimo articolo 1;

f) previsione, per le imprese sociali:

- 1) della possibilità di accedere a forme di raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici, in analogia a quanto previsto per le start-up innovative;
- 2) di misure agevolative volte a favorire gli investimenti di capitale;
- g) istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un fondo destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) , attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni comprese tra gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, disciplinandone altresì le modalità di funzionamento e di utilizzo delle risorse, anche attraverso forme di consultazione del Consiglio nazionale del Terzo settore. Il fondo di cui alla presente lettera è articolato, solo per l'anno 2016, in due sezioni: la prima di carattere rotativo, con una dotazione di 10 milioni di euro; la seconda di carattere non rotativo, con una dotazione di 7,3 milioni di euro;
- h) introduzione di meccanismi volti alla diffusione dei titoli di solidarietà e di altre forme di finanza sociale finalizzate a obiettivi di solidarietà sociale;
- i) promozione dell'assegnazione in favore degli enti di cui all'articolo 1, anche in associazione tra loro, degli immobili pubblici inutilizzati, nonché, tenuto conto della disciplina in materia, dei beni immobili e mobili confiscati alla criminalità organizzata, secondo criteri di semplificazione e di economicità, anche al fine di valorizzare in modo adeguato i beni culturali e ambientali;
- l) previsione di agevolazioni volte a favorire il trasferimento di beni patrimoniali agli enti di cui alla presente legge;
- m) revisione della disciplina riguardante le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in particolare prevedendo una migliore definizione delle attività istituzionali e di quelle connesse, fermo restando il vincolo di non prevalenza delle attività connesse e il divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e fatte salve le condizioni di maggior favore relative alle organizzazioni di volontariato, alle cooperative sociali e alle organizzazioni non governative.»

— Per il testo dell'articolo 5, comma 1 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, si veda nelle note all'articolo 3. — Si riporta l'articolo 1 della citata legge n. 106 del 2016:

«Art. 1 (Finalità e oggetto).

— 1. Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di riforma del Terzo settore. Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi. Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche. Alle fondazioni bancarie, in quanto enti che concorrono al perseguimento delle finalità della presente legge, non si applicano le disposizioni contenute in essa e nei relativi decreti attuativi.

2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea e in conformità ai principi e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, si provvede in particolare:

- a) alla revisione della disciplina del titolo II del libro primo del codice civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute;
- b) al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore di cui al comma 1, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore, secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
- c) alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale; d) alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale.

3. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettere a) , b) e c) , sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti, per quanto di competenza, i Ministri interessati e, ove necessario in relazione alle singole materie oggetto della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettera d) , sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione

internazionale, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.

5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati entro il quarantacinquesimo giorno antecedente il termine per l'esercizio della delega, perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle rispettive commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

6. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, agli adempimenti previsti dai decreti legislativi adottati in attuazione della presente legge le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, attraverso la medesima procedura di cui al presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.».

— Si riporta l'articolo 81 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) , della legge 6 giugno 2016, n. 106), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2017, n. 179, S.O. «Art. 81 (Social Bonus).

— 1. E' istituito un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 per cento se effettuate da enti o società in favore degli enti del Terzo settore, che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di cui all'art. 5 con modalità non commerciali. Per le suddette erogazioni non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 83 né le agevolazioni fiscali previste a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.

2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

3. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 del presente articolo effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi, comunicano trimestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associate tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione, per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 5.

6. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo, comprese le procedure per l'approvazione dei progetti di recupero finanziabili.».

— Si riporta l'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni):

«Art. 17 (Oggetto).

— 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:

a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte rimosse mediante versamento diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione;

b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'Art. 74;

c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera a) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

[d -bis) all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;]

e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;

f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'Art. 49, comma 2, lettera a) , del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'Art. 20;

h -bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;

h -ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore;

h -quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche;

h -quinqies) alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell'incremento all'addizionale comunale debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6 -quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni;

h -sexies) alle tasse sulle concessioni governative;

h -septies) alle tasse scolastiche.

[2 -bis . Non sono ammessi alla compensazione di cui al comma 2 i crediti ed i debiti relativi all'imposta sul valore aggiunto da parte delle società e degli enti che si avvalgono della procedura di compensazione della predetta imposta a norma dell'ultimo comma dell'Art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.]

2 -ter . Qualora il credito di imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24 è scartato. La progressiva attuazione della disposizione di cui al periodo precedente è fissata con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresì indicate le modalità con le quali lo scarto è comunicato al soggetto interessato.

2 -quater . In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi dell'articolo 35, comma 15 -bis , del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di

notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all'attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata.

2 -quinquies . In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma 15 -bis , del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l'emissione del provvedimento di esclusione.

2 -sexies . Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2 -quater e 2 -quinquies , il modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta.»

— Si riporta l'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)): «53. A partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si applica al credito d'imposta di cui all' articolo 1, comma 280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto previsto dal presente comma non si applica al credito d'imposta di cui all' articolo 1, comma 271, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1° gennaio 2010.».

— Si riporta l'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)):

- «Art. 34 (Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti).

— 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in lire 1 miliardo per ciascun anno solare. Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente può essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro.

2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre 2000 non possono essere revocate.

3. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: “h -bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720”.

4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria non sono state operate ovvero non sono stati effettuati dai sostituti d'imposta o dagli intermediari i relativi versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo in ogni caso esclusivamente all'applicazione della sanzione nella misura ridotta indicata nell'articolo 13, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, qualora gli stessi sostituti o intermediari, anteriormente alla presentazione della dichiarazione nella quale sono esposti i versamenti delle predette ritenute e imposte, abbiano eseguito il versamento dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi legali. La presente disposizione si applica se la violazione non è stata già constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali il sostituto d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale conoscenza e sempre che il pagamento della sanzione sia contestuale al versamento dell'imposta.

5. All'articolo 37, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: “entro il termine previsto dall'articolo 2946 del codice civile” sono sostituite dalle seguenti: “entro il termine di decadenza di quarantotto mesi”.

6. All'articolo 38, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: “di diciotto mesi” sono sostituite dalle seguenti: “di quarantotto mesi”.».

— Si riporta l'articolo 94 e 104 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017:

«Art. 94 (Disposizioni in materia di controlli fiscali).

— 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del titolo X l'Amministrazione finanziaria esercita autonomamente attività di controllo in merito al rispetto di quanto previsto dagli articoli 8, 9, 13, 15, 23, 24 nonché al possesso dei requisiti richiesti per fruire delle agevolazioni fiscali previste per i soggetti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo

settore di cui all'articolo 45, avvalendosi dei poteri istruttori previsti dagli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e, in presenza di violazioni, disconosce la spettanza del regime fiscale applicabile all'ente in ragione dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. L'ufficio che procede alle attività di controllo ha l'obbligo, a pena di nullità del relativo atto di accertamento, di invitare l'ente a comparire per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento. L'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore trasmette all'Amministrazione finanziaria gli esiti dei controlli di competenza, ai fini dell'eventuale assunzione dei conseguenti provvedimenti.

2. L'Amministrazione finanziaria, a seguito dell'attività di controllo, trasmette all'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ogni elemento utile ai fini della valutazione in merito all'eventuale cancellazione dal Registro unico di cui all'articolo 45 ove ne ricorrano i presupposti.

3. Resta fermo il controllo eseguito dall'ufficio del Registro Unico nazionale del Terzo settore ai fini dell'iscrizione, aggiornamento e cancellazione degli enti nel Registro medesimo.

4. Agli enti del Terzo settore non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e comunque tali enti non sono tenuti alla presentazione dell'apposito modello di cui al comma 1 del medesimo articolo 30.».

«Art. 104 (Entrata in vigore).

— 1. Le disposizioni di cui agli articoli 77, 78, 81, 82, 83 e 84, comma 2, 85 comma 7 e dell'articolo 102, comma 1, lettere e) , f) e g) si applicano in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X secondo quanto indicato al comma 2, alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383. 2. Le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro. 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.».

— Si riporta l'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale):

«Art. 10 (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale).

— 1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:

a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:

1) assistenza sociale e socio-sanitaria;

2) assistenza sanitaria;

3) beneficenza;

4) istruzione;

5) formazione;

6) sport dilettantistico;

7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 ;

8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 ;

9) promozione della cultura e dell'arte;

10) tutela dei diritti civili;

11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

11 -bis) cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale;

b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;

c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;

h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS»

2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a: a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari; b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

2 -bis . Si considera attività di beneficenza, ai sensi del comma 1, lettera a) , numero 3), anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo comma 1, lettera a) , per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.

3. Le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2.

4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 , ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidate ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , nonché le attività di promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato.

5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1, lettera a) , svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.

6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:

a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;

- b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 , e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;
- d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
- e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 , iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 , nonché i consorzi di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991 , n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.

9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e) , della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'articolo 20 -bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , introdotto dall'articolo 25, comma 1.

10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria.».

— La legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1991, n. 196.

— Si riporta l'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale):

«Art. 7 (Registri).

— 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali è istituito un registro nazionale al quale possono iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge, le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, costituite ed operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.

2. Per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si intendono quelle che svolgono attività in almeno cinque regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale.

3. L'iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, che svolgono attività, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale.».

— Si riporta l'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):

«421. Ferme restando le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché quelli previsti dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, nonché per il recupero delle relative sanzioni e interessi l'Agenzia delle entrate può emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente con le modalità

previste dall'articolo 60 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. La disposizione del primo periodo non si applica alle attività di recupero delle somme di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96, e all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.

422. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro il termine assegnato dall'ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, si procede alla riscossione coattiva con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. Per il pagamento delle somme dovute, di cui al periodo precedente, non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di iscrizione a ruolo delle somme dovute, per il relativo pagamento non è ammessa la compensazione prevista dall'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

423. La competenza all'emanazione degli atti di cui al comma 421, emessi prima del termine per la presentazione della dichiarazione, spetta all'ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto per il precedente periodo di imposta.».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'articolo 81 del decreto legislativo n. 117 del 2017, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3: — Si riporta l'articolo 4, comma 1 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017

: «Art. 4 (Enti del Terzo settore).

— 1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.».

— Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O.

— Si riportano gli articoli 5, 79 e 83 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017:

«Art. 5 (Attività di interesse generale).

— 1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) , della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. Tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, nonché delle finalità e dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del presente Codice, l'elenco delle attività di interesse generale di cui al comma 1 può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i quali quest'ultimo può essere comunque adottato.».

«Art. 79 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi).

— 1. Agli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, si applicano le disposizioni di cui al presente titolo nonché le norme del titolo II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto compatibili.

2. Le attività di interesse generale di cui all'articolo 5, ivi incluse quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Unione europea, amministrazioni pubbliche straniere o altri organismi pubblici di diritto internazionale, si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici degli enti di cui sopra e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento.

2 -bis . Le attività di cui al comma 2 si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 5 per cento i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre due periodi d'imposta consecutivi.

3. Sono altresì considerate non commerciali:

a) le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h) , se svolte direttamente dagli enti di cui al comma 1 la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale e purché tutti gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di ricerca e nella diffusione gratuita dei loro risultati e non vi sia alcun accesso preferenziale da parte di altri soggetti privati alle capacità di ricerca dell'ente medesimo nonché ai risultati prodotti;

b) le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h) , affidate dagli enti di cui al comma 1 ad università e altri organismi di ricerca che la svolgono direttamente in ambiti e secondo modalità definite dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2003, n. 135;

b -bis) le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) , b) e c), se svolte da fondazioni delle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di natura sanitaria o socio-sanitaria e che non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi.

4. Non concorrono, in ogni caso, alla formazione del reddito degli enti del Terzo settore di cui al comma 5:

a) i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

b) i contributi e gli apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per lo svolgimento, anche convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g) , del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, delle attività di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

5. Si considerano non commerciali gli enti del Terzo settore di cui al comma 1 che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di cui all'articolo 5 in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo. Indipendentemente dalle previsioni statutarie gli enti del Terzo settore assumono fiscalmente la qualifica di enti commerciali qualora i proventi delle attività di cui all'articolo 5, svolte in forma d'impresa non in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo, nonché le attività di cui all'articolo 6, fatta eccezione per le attività di sponsorizzazione svolte nel rispetto dei criteri di cui al decreto previsto all'articolo 6, superano, nel medesimo periodo d'imposta, le entrate derivanti da attività non commerciali.

5 -bis . Si considerano entrate derivanti da attività non commerciali i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4 tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali. 5 -ter . Il mutamento della qualifica, da ente di terzo settore non commerciale a ente di terzo settore commerciale, opera a partire dal periodo d'imposta in cui l'ente assume natura commerciale.

6. Si considera non commerciale l'attività svolta dalle associazioni del Terzo settore nei confronti dei propri associati e dei familiari e conviventi degli stessi in conformità alle finalità istituzionali dell'ente. Non concorrono alla formazione del reddito delle associazioni del Terzo settore le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi. Si considerano, tuttavia, attività di natura commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati e dei familiari e conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi a seconda che le relative operazioni abbiano carattere di abitudine o di occasionalità.».

«Art. 83 (Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali).

— 1. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. L'importo di cui al precedente periodo è elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato. La detrazione è consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo

deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare. Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d'imposta e sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità di cui ai commi 1 e 2.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a condizione che l'ente dichiari la propria natura non commerciale ai sensi dell'articolo 79, comma 5, al momento dell'iscrizione nel Registro unico di cui all'articolo 45. La perdita della natura non commerciale va comunicata dal rappresentante legale dell'ente all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore della Regione o della Provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale, entro trenta giorni dalla chiusura del periodo d'imposta nel quale si è verificata. In caso di mancato tempestivo invio di detta comunicazione, il legale rappresentante dell'ente è punito con la sanzione amministrativa da 500 euro a 5.000 euro.

4. Ferma restando la non cumulabilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2, i soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi del presente articolo non possono cumulare la detraibilità e la deducibilità con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di detrazione o di deduzione di imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni. 5. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei contributi associativi per un importo non superiore a 1.300 euro versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli enti del terzo settore di cui al comma 1 dell'articolo 82 a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 1.».

Si riporta l'articolo 3, comma 1, lettere a) , b) , c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A):

«Art. 3. (L) Definizioni degli interventi edilizi (legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31) 1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:

a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio, purché l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di

rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria;».

Note all'art. 4:

- Per il testo dell'articolo 81, comma 1 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, si veda nelle note alle premesse.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.

Note all'art. 5:

- Si riporta l'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997:

«Art. 23 (Pagamento con mezzi diversi dal contante).

— 1. I contribuenti possono mettere a disposizione delle banche convenzionate ai sensi del comma 2 le somme oggetto della delega anche mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento. Se gli assegni risultano scoperti o comunque non pagabili, il conferimento della delega si considera non effettuato e il versamento omesso.

2. Le modalità di esecuzione dei pagamenti mediante i sistemi di cui al comma 1 sono stabilite con convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.».

- Per il testo dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 7:

- Per il testo dell'articolo 4, comma 1 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, si veda nelle note all'articolo 3. — Si riporta l'articolo 67 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011:

«Art. 67 (Effetti delle misure di prevenzione).

— 1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:

a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;

b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;

c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici; d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati anonari all'ingrosso;

e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;

f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;

g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali; h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplosive.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti.

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento

revocato dal giudice precedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.

6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.

7. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale. 8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3 -bis, del codice di procedura penale nonché per i reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all'articolo 640 -bis del codice penale.».

— Si riporta l'articolo 18, comma 1 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017: «Art. 18 (Assicurazione obbligatoria).

— 1. Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.».

Note all'art. 8:

— Si riportano gli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)):

«Art. 46. (R) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

- r) stato di disoccupazione;
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- t) qualità di studente;
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- bb -bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- cc) qualità di vivenza a carico;
- dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. (R).».

«Art. 47. (R) Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. (R)
 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R)
 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (R)
 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)».
- Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 luglio 2019 (Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2019, n. 214.

Note all'art. 9:

— Si riporta l'articolo 35 -bis del citato decreto legislativo n. 165 del 2001:

«Art. 35 -bis (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici).

— 1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.».

— Per il testo dell'articolo 81 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta l'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile):

«Art. 32 (Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea).

— 1. A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. La pubblicazione è effettuata nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. La mancata pubblicazione nei termini di cui al periodo precedente è altresì rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.

1 -bis . Per le finalità di cui al comma 1, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Dalla stessa data del 1° gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.

4. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2005, al progetto "PC alle famiglie", non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. È fatta salva la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici, nonché nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, e nel sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.».

Note all'art. 10:

— Si riporta l'articolo 23, comma 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 380 del 2001: «7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la segnalazione certificata di inizio attività. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5.».

— Per il testo degli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 445 del 2000, si veda nelle note all'articolo 8.

— Si riporta l'articolo 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001: «2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.».

— Si riporta l'articolo 2 -bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni):

«Art. 2 -bis (Ambito soggettivo di applicazione).

— 1. Ai fini del presente decreto, per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile: a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali; b) alle società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m) , del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p) , dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche; c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.».

— Si riporta l'articolo 41 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017:

«Art. 41 (Reti associative). — 1. Le reti associative sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che:

a) associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 100 enti del Terzo settore, o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome;

b) svolgono, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

2. Sono reti associative nazionali le reti associative di cui al comma 1 che associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 enti del Terzo settore o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci regioni o province autonome. Le associazioni del terzo settore formate da un numero non inferiore a 100 mila persone fisiche associate e con sedi in almeno 10 regioni o province autonome sono equiparate alle reti associative nazionali ai fini di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b).

3. Le reti associative nazionali possono esercitare, oltre alle proprie attività statutarie, anche le seguenti attività:

a) monitoraggio dell'attività degli enti ad esse associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore;

b) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.

4. Le reti associative possono promuovere partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con soggetti privati.

5. E' condizione per l'iscrizione delle reti associative nel Registro unico nazionale del Terzo settore che i rappresentanti legali ed amministratori non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici. L'iscrizione, nonché la costituzione e l'operatività da almeno un anno, sono condizioni necessarie per accedere alle risorse del Fondo di cui all'articolo 72 che, in ogni caso, non possono essere destinate, direttamente o indirettamente, ad enti diversi dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale e dalle fondazioni del Terzo settore.

6. Alle reti associative operanti nel settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y) , le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile, e alla relativa disciplina si provvede nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d) , della legge 16 marzo 2017, n. 30.

7. Gli atti costitutivi o gli statuti disciplinano l'ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento degli organi sociali delle reti associative nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

8. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare il diritto di voto degli associati in assemblea anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 2.

9. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare le modalità e i limiti delle deleghe di voto in assemblea anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 3. 10. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare le competenze dell'assemblea degli associati anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 25, comma 1.».

Note all'art. 12:

— Si riporta l'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 (Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183)

: «Art. 1 (Ispettorato nazionale del lavoro).

— 1. Al fine di razionalizzare e semplificare l'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché al fine di evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata «Ispettorato nazionale del lavoro», di seguito «Ispettorato», che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL.

2. L'Ispettorato svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dall'INAIL. Al fine di assicurare omogeneità operative di tutto il personale che svolge vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonché legislazione sociale, ai funzionari ispettivi dell'INPS e dell'INAIL sono attribuiti i poteri già assegnati al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ivi compresa la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e alle medesime condizioni di legge.

3. L'Ispettorato ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia organizzativa e contabile ed è posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che ne monitora periodicamente gli obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie.

4. L'Ispettorato ha una sede centrale in Roma e un massimo di ottanta sedi territoriali. In fase di avvio, la sede centrale dell'Ispettorato è ubicata presso un immobile demaniale o un immobile già in uso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali o un immobile dell'INPS, dell'INAIL o di altri Istituti previdenziali.

5. L'Ispettorato è sottoposto al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.».

— Si riportano gli articoli 93 e 94 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017:

«Art. 93 (Controllo).

— 1. I controlli sugli enti del Terzo settore sono finalizzati ad accertare:

- a) la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore;
- b) il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;
- c) l'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore;
- d) il diritto di avvalersi dei benefici anche fiscali e del 5 per mille derivanti dall'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore;
- e) il corretto impiego delle risorse pubbliche, finanziarie e strumentali, ad essi attribuite.

2. Alle imprese sociali si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 15 del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

3. L'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore territorialmente competente esercita le attività di controllo di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, nei confronti degli enti del Terzo settore aventi sede legale sul proprio territorio, anche attraverso accertamenti documentali, visite ed ispezioni, d'iniziativa, periodicamente o in tutti i casi in cui venga a conoscenza di atti o fatti che possano integrare violazioni alle disposizioni del presente codice, anche con riferimento ai casi di cui al comma 1, lettera b). In caso di enti che dispongano di sedi secondarie in regioni diverse da quella della sede legale, l'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente ai sensi del primo periodo può, ove necessario, attivare forme di reciproca collaborazione e assistenza con i corrispondenti uffici di altre regioni per l'effettuazione di controlli presso le sedi operative, le articolazioni territoriali e gli organismi affiliati degli enti di terzo settore interessati.

4. Le amministrazioni pubbliche e gli enti territoriali che erogano risorse finanziarie o concedono l'utilizzo di beni immobili o strumentali di qualunque genere agli enti del Terzo settore per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale, dispongono i controlli amministrativi e contabili di cui alla lettera e) del comma 1 necessari a verificarne il corretto utilizzo da parte dei beneficiari.

5. Le reti associative di cui all'articolo 41, comma 2 iscritte nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore e gli enti accreditati come Centri di servizio per il volontariato previsti dall'articolo 61, appositamente

autorizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possono svolgere attività di controllo ai sensi del comma 1, lettere a) , b) e c) nei confronti dei rispettivi aderenti.

6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 5, le reti associative nazionali ed i Centri di servizio per il volontariato devono risultare in possesso dei requisiti tecnici e professionali stabiliti con il decreto di cui all'articolo 96, tali da garantire un efficace espletamento delle attività di controllo. L'autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza e mantiene validità fino alla avvenuta cancellazione della rete associativa dall'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 41, o alla revoca dell'accreditamento del CSV, ai sensi dell'articolo 66 o fino alla revoca della stessa autorizzazione di cui al comma 5, disposta in caso di accertata inidoneità della rete associativa o del Centro di servizio ad assolvere efficacemente le attività di controllo nei confronti dei propri aderenti. Decorso il predetto termine di novanta giorni, l'autorizzazione si intende rilasciata.

7. L'attività di controllo espletata dalle reti associative nazionali e dai Centri di servizio per il volontariato autorizzati ai sensi del presente articolo è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».

«Art. 94 (Disposizioni in materia di controlli fiscali).

— 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del titolo X l'Amministrazione finanziaria esercita autonomamente attività di controllo in merito al rispetto di quanto previsto dagli articoli 8, 9, 13, 15, 23, 24 nonché al possesso dei requisiti richiesti per fruire delle agevolazioni fiscali previste per i soggetti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45, avvalendosi dei poteri istruttori previsti dagli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e, in presenza di violazioni, disconosce la spettanza del regime fiscale applicabile all'ente in ragione dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. L'ufficio che procede alle attività di controllo ha l'obbligo, a pena di nullità del relativo atto di accertamento, di invitare l'ente a comparire per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento. L'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore trasmette all'Amministrazione finanziaria gli esiti dei controlli di competenza, ai fini dell'eventuale assunzione dei conseguenti provvedimenti.

2. L'Amministrazione finanziaria, a seguito dell'attività di controllo, trasmette all'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ogni elemento utile ai fini della valutazione in merito all'eventuale cancellazione dal Registro unico di cui all'articolo 45 ove ne ricorrano i presupposti.

3. Resta fermo il controllo eseguito dall'ufficio del Registro Unico nazionale del Terzo settore ai fini dell'iscrizione, aggiornamento e cancellazione degli enti nel Registro medesimo.

4. Agli enti del Terzo settore non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e comunque tali enti non sono tenuti alla presentazione dell'apposito modello di cui al comma 1 del medesimo articolo 30.».

— Per il testo dell'articolo 50 del citato decreto legislativo, n. 117 del 2017, si veda nelle note all'articolo 14.

Note all'art. 13:

— Per il testo dell'articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo, n. 117 del 2017, si veda nelle note all'articolo 7.

— Per il testo dell'articolo 32 della citata legge, n. 69 del 2009, si veda nelle note all'articolo 9. Note all'art. 14:

— Per il testo dell'articolo 79 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, si veda nelle note all'articolo 3

. — Si riporta l'articolo 101, comma 10 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017:

«10. L'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 77, 79, comma 2 -bis , 80 e 86 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».

Per il testo dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 460 del 1997, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo della citata legge n. 266 del 1991, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo della citata legge n. 383 del 2000, si veda nelle note alle premesse.

— Si riportano gli articoli da 45 a 54 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017: «Art. 45 (Registro unico nazionale del Terzo settore).

— 1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che, a tal fine, individua, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la struttura competente. Presso le Regioni, la struttura di cui al periodo precedente è indicata come "Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore". Presso le Province autonome la stessa assume la denominazione di "Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore". Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua nell'ambito della dotazione organica dirigenziale non generale disponibile a legislazione vigente la propria struttura competente di seguito indicata come "Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo settore".

2. Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica.».

«Art. 46 (Struttura del Registro).

— 1. Il Registro unico nazionale del Terzo settore si compone delle seguenti sezioni:

- a) Organizzazioni di volontariato;
- b) Associazioni di promozione sociale;
- c) Enti filantropici;
- d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
- e) Reti associative;
- f) Società di mutuo soccorso;
- g) Altri enti del Terzo settore.

2. Ad eccezione delle reti associative, nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può, con decreto di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Unificata, istituire sottosezioni o nuove sezioni o modificare le sezioni esistenti.»

«Art. 47 (Iscrizione).

— 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 22, la domanda di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore è presentata dal rappresentante legale dell'ente o della rete associativa cui l'ente eventualmente aderisca all'Ufficio del Registro unico nazionale della Regione o della Provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale, depositando l'atto costitutivo, lo statuto ed eventuali allegati, ed indicando la sezione del registro nella quale l'ente chiede l'iscrizione. Per le reti associative la domanda di iscrizione nella sezione di cui all'articolo 46 comma 1, lettera e) è presentata all'Ufficio statale del Registro unico nazionale.

2. L'ufficio competente di cui al comma 1 verifica la sussistenza delle condizioni previste dal presente Codice per la costituzione dell'ente quale ente del Terzo settore, nonché per la sua iscrizione nella sezione richiesta.

3. L'ufficio del Registro, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, può: a) iscrivere l'ente; b) rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato; c) invitare l'ente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione.

4. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda o dalla presentazione della domanda completata o rettificata ovvero della documentazione integrativa ai sensi del comma 3, lettera c) , la domanda di iscrizione s'intende accolta.

5. Se l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente del Terzo settore sono redatti in conformità a modelli standard tipizzati, predisposti da reti associative ed approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda iscrive l'ente nel Registro stesso.

6. Avverso il diniego di iscrizione nel Registro è ammesso ricorso avanti al tribunale amministrativo competente per territorio.».

«Art. 48 (Contenuto e aggiornamento).

— 1. Nel Registro unico nazionale del Terzo settore devono risultare per ciascun ente almeno le seguenti informazioni: la denominazione; la forma giuridica; la sede legale, con l'indicazione di eventuali sedi secondarie; la data di costituzione; l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5, il codice fiscale o la partita IVA; il possesso della personalità giuridica e il patrimonio minimo di cui all'articolo 22, comma 4; le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente; le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni.

2. Nel Registro devono inoltre essere iscritte le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione, le generalità dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.

3. I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno. Entro trenta giorni decorrenti da ciascuna modifica, devono essere pubblicate le informazioni aggiornate e depositati gli atti di cui ai commi 1 e 2, incluso l'eventuale riconoscimento della personalità giuridica.

4. In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie di cui al presente articolo nel rispetto dei termini in esso previsti, l'ufficio del registro diffida l'ente del Terzo settore ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro.

5. Del deposito degli atti e della completezza delle informazioni di cui al presente articolo e dei relativi aggiornamenti sono onerati gli amministratori. Si applica l'articolo 2630 del codice civile. 6. All'atto della registrazione degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 31, comma 1, l'ufficio del registro unico nazionale acquisisce la relativa informazione antimafia.».

«Art. 49 (Estinzione o scioglimento dell'ente).

— 1. L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore accerta, anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione o scioglimento dell'ente e ne dà comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale ove ha sede l'ufficio del registro unico nazionale presso il quale l'ente è iscritto affinché provveda ai sensi dell'articolo 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2. Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del tribunale provvede che ne sia data comunicazione all'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore per la conseguente cancellazione dell'ente dal Registro.».

«Art. 50 (Cancellazione e migrazione in altra sezione).

— 1. La cancellazione di un ente dal Registro unico nazionale avviene a seguito di istanza motivata da parte dell'ente del Terzo settore iscritto o di accertamento d'ufficio, anche a seguito di provvedimenti della competente autorità giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione, estinzione dell'ente ovvero della carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

2. L'ente cancellato dal Registro unico nazionale per mancanza dei requisiti che vuole continuare a operare ai sensi del codice civile deve preventivamente devolvere il proprio patrimonio ai sensi dell'articolo 9, limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nel Registro unico nazionale.

3. Se vengono meno i requisiti per l'iscrizione dell'ente del Terzo settore in una sezione del Registro ma permangono quelli per l'iscrizione in altra sezione del Registro stesso, l'ente può formulare la relativa richiesta di migrazione che deve essere approvata con le modalità e nei termini previsti per l'iscrizione nel Registro unico nazionale.

4. Avverso il provvedimento di cancellazione dal Registro, è ammesso ricorso avanti al tribunale amministrativo competente per territorio.».

«Art. 51 (Revisione periodica del Registro).

— 1. Con cadenza triennale, gli Uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore provvedono alla revisione, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro stesso.».

«Art. 52 (Opponibilità ai terzi degli atti depositati).

— 1. Gli atti per i quali è previsto l'obbligo di iscrizione, annotazione ovvero di deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore sono opponibili ai terzi soltanto dopo la relativa pubblicazione nel Registro stesso, a meno che l'ente provi che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma 1, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza.».

«Art. 53 (Funzionamento del Registro).

— 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, definisce, con proprio decreto, la procedura per l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, individuando i documenti da presentare ai fini dell'iscrizione e le modalità di deposito degli atti di cui all'articolo 48, nonché le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore finalizzate ad assicurare l'omogenea e piena conoscibilità su tutto il territorio nazionale degli elementi informativi del registro stesso e le modalità con cui è garantita la comunicazione dei dati tra il registro delle Imprese e il Registro unico nazionale del Terzo settore con riferimento alle imprese sociali e agli altri enti del Terzo settore iscritti nel registro delle imprese.

2. Le Regioni e le province autonome entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 disciplinano i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli enti del Terzo settore; entro sei mesi dalla predisposizione della struttura informatica rendono operativo il Registro.

3. Le risorse necessarie a consentire l'avvio e la gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore sono stabilite in 25 milioni di euro per l'anno 2018, in 20 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, in 14,7 milioni di euro per l'anno 2021 e in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, da impiegare per l'infrastruttura informatica nonché per lo svolgimento delle attività di cui al presente titolo e di cui all'articolo 93, comma 3, anche attraverso accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le Regioni e le Province autonome, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.».

«Art. 54 (Trasmigrazione dei registri esistenti).

— 1. Con il decreto di cui all'articolo 53 vengono disciplinate le modalità con cui gli enti pubblici territoriali provvedono a comunicare al Registro unico nazionale del Terzo settore i dati in loro possesso degli enti già iscritti nei registri

speciali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale esistenti al giorno antecedente l'operatività del Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore.

2. Gli uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore, ricevute le informazioni contenute nei predetti registri, provvedono entro centottanta giorni a richiedere agli enti le eventuali informazioni o documenti mancanti e a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione.

3. L'omessa trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti agli enti del Terzo settore ai sensi del comma 2 entro il termine di sessanta giorni comporta la mancata iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

4. Fino al termine delle verifiche di cui al comma 2 gli enti iscritti nei registri di cui al comma 1 continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica.».

— Si riporta l'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017:

«Art. 13 (Scritture contabili e bilancio).

— 1. Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

2. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

3. Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.

4. Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile.

5. Gli enti del Terzo settore di cui al comma 4 devono redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435 -bis o 2435 -ter del codice civile.

6. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

7. Gli enti del Terzo settore non iscritti nel registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore.».

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 6 luglio 2022, Revoca del consiglio di amministrazione della «Saman Puglia società cooperativa sociale», in San Severo e nomina del commissario governativo. (GU n. 167 del 19.7.22)

IL DIRETTORE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 2545 -sexiesdecies del codice civile; Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo n. 165/2001;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220/2002; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 260 del 30 ottobre 2021, che all'art. 2 individua la struttura del segretario generale e gli uffici di livello dirigenziale generale in cui si articola l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa «Saman Puglia società cooperativa sociale», con sede in San Severo (FG) - C.F. 03982800710, dal 26 febbraio 2020 al 15 aprile 2021 e quelle del successivo accertamento del 25 giugno 2021, come da rispettivi verbali, che evidenziano il ricorrere dei presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545 -sexiesdecies del codice civile;

Tenuto conto che, sebbene diffidata, la cooperativa non ha regolarizzato la propria posizione, atteso che - in sede di accertamento - è risultato che la stessa non ha dato seguito ai seguenti adempimenti: rinnovare l'organo amministrativo, i cui componenti sono stati nominati in data 4 aprile 2017 con durata fino a revoca o dimissioni, in contrasto con quanto previsto dall'attuale normativa di riferimento, art. 2542 del codice civile; versare il contributo di revisione relativo ai bienni 2015/2016-2017/2018 e 2019/2020;

Vista la nota prot. n. 48135/2022, regolarmente consegnata alla casella di posta certificata del sodalizio, con la quale in data 22 febbraio 2022, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, è stato comunicato alla

predetta cooperativa l'avvio del procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545 -sexiesdecies del codice civile, in ordine alla quale non sono pervenute controdeduzioni nel termine ivi stabilito di quindici giorni; Ritenuto pertanto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990; Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento proposto all'esito degli accertamenti ispettivi;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545 -sexiesdecies del codice civile, che prevede che l'Autorità di vigilanza, in caso di gravi irregolarità nel funzionamento dell'ente, può revocare gli amministratori e affidare la gestione dello stesso ente ad un commissario governativo, determinando poteri e durata dell'incarico;

Visto l'art. 2545 -sexiesdecies del codice civile; Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, disposto per prassi per un periodo massimo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga; Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione societaria da parte del commissario incaricato affinché prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;

Considerato che il professionista cui affidare l'incarico di commissario governativo è stato individuato nel rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e trasparenza, tenuto conto della complessità della procedura e dell'esperienza dallo stesso maturata, nonché dell'esigenza di instaurare con il medesimo professionista un rapporto fiduciario;

Visto il parere favorevole in merito all'adozione del provvedimento in argomento espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 14 aprile 2022;

Decreta:

Art. 1. Il consiglio di amministrazione della società cooperativa «Saman Puglia società cooperativa sociale», con sede in San Severo (FG) - C.F. 03982800710, è revocato.

Art. 2. L'Avv. Antonio Domenico Liuzzi, nato a Martina Franca (TA) il 30 marzo 1972, codice fiscale LZZNND72C30E986I, con domicilio professionale presso Liuzzi & Parteners, via Leone XIII 2D - 74015 Martina Franca (TA), è nominato commissario governativo della società cooperativa «Saman Puglia società cooperativa sociale», con sede in San Severo (FG), per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3. Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4. Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 114 del 18 maggio 2018. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. Roma, 6 luglio 2022 Il direttore generale: VITALE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 giugno 2022, Adozione delle linee guida sulla raccolta fondi degli enti del Terzo settore. (BUR n. 170 del 22.7.22)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti ed, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, ed in particolare l'art. 9, comma 1, lettera b) , il quale annovera tra i principi direttivi la promozione, anche attraverso iniziative di raccolta di fondi, dei comportamenti donativi delle persone e degli enti;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b) , della legge 6 giugno 2016, n. 106, e, segnatamente, l'art. 7, il quale, nel definire la raccolta di fondi come complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, stabilisce che gli enti del Terzo settore possono realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'art. 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore. Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 gennaio 2018, recante la disciplina dei compiti, della composizione e delle modalità di funzionamento della Cabina di regia, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 97 del codice del Terzo settore; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2019 e del 14 maggio 2021 con i quali è stata integrata la composizione della medesima Cabina di regia; Visto il decreto ministeriale n. 135 dell'11 giugno 2021 con il quale, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, sono stati nominati i componenti del Consiglio nazionale del Terzo settore;

Acquisito il parere espresso dal Consiglio nazionale del Terzo settore nella seduta del 29 luglio 2021;

Sentita la predetta Cabina di regia nella seduta del 30 marzo 2022, ai sensi del citato art. 7 del decreto legislativo n. 117 del 2017;

Decreta:

Art. 1. Adozione delle linee guida

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono adottate le linee guida in materia di raccolta fondi degli enti del Terzo settore, di cui all'allegato n. 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria

1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 giugno 2022 Il Ministro: ORLANDO

ALLEGATO 1 LINEE GUIDA PER LA RACCOLTA FONDI DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE, AI SENSI DELL'ART. 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117.

§ 1. Introduzione

La legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale», ha previsto, al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, un'operazione di riordino e di revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore mediante la redazione di un apposito Codice.

Sulla base di quanto previsto dalla predetta fonte, il legislatore delegato è intervenuto a disciplinare le misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore, dovendo, tra l'altro,

tenere presente il dichiarato fine di promuovere, anche attraverso iniziative di raccolta di fondi, i comportamenti donativi delle persone e degli enti.

In attuazione della delega, con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è stato così adottato il codice del Terzo settore (d'ora in poi codice o CTS) , nel quale è contenuta la disciplina sostanziale degli enti del Terzo settore, sicché si può oggi a buon titolo parlare nell'ordinamento giuridico italiano dell'esistenza di un diritto del Terzo settore.

L'art. 4, comma 1, del codice contiene la definizione di ente del Terzo settore (ETS), individuando i seguenti requisiti che cumulativamente devono sussistere affinché un ente collettivo possa essere ricondotto all'interno del perimetro del Terzo settore:

- a) l'appartenenza ad una categoria tipica di ETS (organizzazione di volontariato, associazione di promozione sociale, ente filantropico, impresa sociale, inclusa quella di cooperativa sociale, rete associativa, società di mutuo soccorso) o, in alternativa, l'assunzione della forma giuridica di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione o di altro ente di carattere privato diverso dalle società (cd. ETS «atipici»);
- b) l'indipendenza da pubbliche amministrazioni, formazioni e associazioni politiche, sindacali, di categoria, ecc.
- c) lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale (elencate in ventisei voci nell'art. 5 del codice), in forma non solo gratuita, volontaria o erogativa, ma anche mutualistica o imprenditoriale;
- d) il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;
- e) l'assenza di fine lucrativo; f) l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Pertanto, uno degli elementi caratterizzanti l'ETS è rinvenibile nello svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale, attraverso un evidente collegamento con il principio di sussidiarietà orizzontale espresso nell'art. 118, comma 4, della Costituzione, quale criterio propulsivo ed in coerenza del quale deve svilupparsi il rapporto tra autorità pubbliche e soggetti privati. Dalla definizione codicistica sopra richiamata emerge la stretta relazione tra il profilo dell'attività di interesse generale esercitata dall'ETS e l'assenza di fini lucrativi.

Muovendo da tali considerazioni, il codice esplicita all'art. 1 le finalità perseguite con l'introduzione della nuova disciplina, identificantesi nel sostegno all'autonoma iniziativa dei cittadini in forma associata, nonché, nel successivo art. 2, nella promozione al loro sviluppo e nel favor per l'apporto originale fornito dagli ETS al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In questa prospettiva, il codice individua molteplici strumenti e misure finalizzati a creare le condizioni affinché il Terzo settore possa autonomamente crescere sia in termini di empowerment organizzativo che con riguardo all'implementazione della propria capacità operativa. In tal senso, devono pertanto essere considerate tutte le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del CTS. Ad esse deve essere aggiunto l'istituto della raccolta fondi, configurato dal legislatore delegato quale strumento diretto a garantire la sostenibilità dello scopo sociale e della stessa organizzazione che lo persegue.

§ 2. La raccolta fondi nel codice del Terzo settore

L'attività di riordino attuata dal codice del Terzo settore ha consentito, tra l'altro, di ottenere per la prima volta una definizione formale di raccolta fondi all'art. 7 del codice stesso.

Sebbene infatti la raccolta fondi sia divenuta nel tempo una delle modalità privilegiate dagli ETS per il reperimento delle risorse necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, non esisteva nel preesistente quadro normativo di riferimento una definizione o tantomeno un riconoscimento formale di tale attività.

In precedenza, infatti, il tema della raccolta fondi non era disciplinato sotto il profilo sostanziale: il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), all'art. 143, comma 3, lettera a), stabilisce che non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali i fondi ai medesimi enti pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Sul punto, l'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sulla disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle Onlus, impone agli enti non commerciali che effettuino raccolte pubbliche di fondi, indipendentemente dalla redazione del rendiconto annuale finanziario, un obbligo specifico di redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione, in occasione delle quali è stata effettuata la raccolta pubblica di fondi. Detto rendiconto specifico deve inoltre essere accompagnato da una relazione illustrativa.

Il nostro ordinamento, in un costante processo di valorizzazione del Terzo settore, ha invece dimostrato il forte interesse per la materia, dedicando alla raccolta fondi non solo uno dei primi articoli del codice (art. 7), ma anche altre norme di dettaglio che consentono a tutti i soggetti coinvolti di operare con maggiore certezza nel delicato ambito della raccolta fondi.

Difatti il codice tratta la materia sia per quanto riguarda la disciplina fiscale (art. 79, comma 4, lettera a) e comma 5 -bis ; art. 89, comma 18), che per quanto attiene agli obblighi di rendicontazione (art. 48, comma 3; art. 87, comma 6).

Per una migliore chiarezza espositiva, si riporta di seguito il testo del sopra citato art. 7 del codice:

«1. Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

2. Gli enti del Terzo settore, possono realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la cabina di regia di cui all'art. 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore».

Le presenti linee guida costituiscono pertanto attuazione della previsione dell'art. 7, comma 2 del codice: in esse il tema della raccolta fondi viene trattato sotto il profilo sostanziale, mentre sul profilo fiscale la competente amministrazione finanziaria interverrà con specifici documenti di prassi, circolari o atti di indirizzo.

L'esegesi del testo normativo consente di fissare gli elementi caratterizzanti l'istituto. Innanzitutto, sotto il profilo soggettivo, l'attività di raccolta fondi è esercitabile da tutti gli ETS indicati nell'art. 4, comma 1, del codice, con conseguente ampliamento della perimetrazione che non è più limitata alla nozione fiscale di ente non commerciale, ricomprendendovi, ad esempio, anche le imprese sociali. Altro elemento riguarda il profilo teleologico: le risorse raccolte devono essere destinate al fine esclusivo di sostenere finanziariamente le attività di interesse generale, con conseguente esclusione della possibilità di impiegare i fondi così raccolti per finanziare le attività diverse di cui all'art. 6 del codice.

Inoltre, la norma chiarisce che per la realizzazione della raccolta fondi l'ETS può impiegare sia risorse proprie che di terzi. Di conseguenza, l'ETS potrà ricorrere al personale interno, o avvalersi di volontari, nel rispetto dell'art. 17 del codice, oppure delegare in tutto o in parte a soggetti terzi la realizzazione della raccolta fondi anche avvalendosi di figure specializzate nel fundraising. Con particolare riguardo all'impiego di personale interno all'ETS, dovrà essere rispettato il principio di incompatibilità (ex art. 17, comma 5 del codice) tra lo status di volontario e quello di lavoratore della medesima organizzazione. Come esplicitato nella nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 2088 del 27 febbraio 2020 (1) , la sussistenza di qualsiasi forma di rapporto di lavoro con l'ETS preclude al lavoratore di svolgere attività di volontariato per il medesimo ETS. Il lavoratore dell'ETS potrà pertanto partecipare allo svolgimento di attività riconducibili alla raccolta fondi esclusivamente nell'ambito del rapporto di lavoro in essere con l'ETS e nel rispetto delle mansioni e dell'orario di lavoro previsti dal CCNL di riferimento.

Sia nel caso di gestione all'interno dell'organizzazione dell'ETS dell'attività di raccolta fondi, sia nel diverso caso di affidamento a terzi di tutta o di parte di essa, le spese complessivamente sostenute per la realizzazione dell'evento o della campagna devono tendere ad essere congruamente inferiori ai fondi raccolti, fatte salve cause non prevedibili che compromettono il buon esito dell'attività.

Un ulteriore elemento di forte discontinuità rispetto alla disciplina previgente riguarda il profilo temporale. Difatti, se il TUIR all'art. 143 regola ai fini fiscali le raccolte fondi aventi il carattere dell'occasionalità, con l'art. 7 del CTS viene viceversa riconosciuta in maniera esplicita agli ETS la facoltà di realizzare detta attività anche in forma organizzata e continuativa.

(1)	https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/Nota-direttoriale-n-2088-del-27-febbraio-2020.pdf
-----	---

Qualora vengano svolte attività di intrattenimento(2) in forma occasionale o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, l'art. 82, comma 9, del CTS stabilisce la debenza dell'imposta sugli intrattenimenti per le imprese sociali costituite in forma societaria, rimanendo esenti dal tributo tutti i restanti ETS, incluse le cooperative sociali, a condizione che dell'attività sia data comunicazione preventiva alla SIAE o al diverso soggetto preposto alla tutela del diritto d'autore.

Per quanto concerne la modalità di svolgimento della raccolta fondi, questa, indipendentemente dall'occasionalità o meno dell'evento, potrà essere effettuata anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

La modalità di raccolta potrà quindi essere sia privata (indirizzata al singolo potenziale donatore) che pubblica. In caso di sollecitazione rivolta al pubblico gli ETS dovranno attenersi al rispetto dei principi che saranno meglio esplicitati nel corso delle presenti linee guida, con riferimento alle specifiche modalità di raccolta che prevedono una sollecitazione al pubblico (cfr. infra , al §5) con particolare riguardo all'osservanza delle norme in materia di privacy.

Inoltre, dovranno essere rispettate forme di pubblicità e trasparenza sulla raccolta fondi in grado di consentire il trasferimento di informazioni il più possibile complete in sede di sollecitazione. Nel rispetto dei principi di comunicazione eticamente responsabile, correttezza gestionale, trasparenza e verità i donatori hanno diritto a essere rispettati nella propria libera volontà e a non essere indotti a donare attraverso eccessive pressioni, sollecitazioni o strumenti pubblicitari ingannevoli, non veritieri o lesivi della dignità della persona.

La raccolta fondi potrà materialmente avvenire sia attraverso l'erogazione liberale (di danaro o beni in natura), sia mediante il pagamento di un corrispettivo a fronte di una cessione da parte dell'ETS di beni o servizi di modico valore.

Dal punto di vista del donatore/contribuente (persone fisiche, enti e società), l'art. 83 del codice riconosce la detraibilità e deducibilità delle liberalità in danaro o natura disposte a favore degli ETS, secondo modalità e limiti individuati con il decreto ministeriale del 28 novembre 2019 in materia di erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo settore (3).

Il riferimento esplicito alla cessione da parte dell'ETS di beni o servizi di modico valore assume invece rilievo fiscale per l'ETS, in quanto ai sensi del già richiamato art. 79, comma, 4 lettera a) , del codice non concorrono alla formazione del reddito i fondi pervenuti a seguito di raccolte occasionali anche mediante offerte di beni o servizi di modico valore.

Nella raccolta fondi il soggetto erogatore è messo a conoscenza dal beneficiario che i fondi pervenuti saranno destinati ad uno scopo ben individuato. L'ETS in questa fase evidenzia le finalità della raccolta al fine di portare a conoscenza dell'erogante se detti fondi sono diretti alle attività di interesse generale dell'ente o sono mirati a specifici progetti. Elementi, questi, che invece non sono generalmente rinvenibili nello svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del codice.

L'art. 7 del CTS dispone esplicitamente che la raccolta fondi è infatti finalizzata al finanziamento delle attività di interesse generale.

L'ETS sarà pertanto tenuto a rispettare la funzione di strumentalità dell'attività di raccolta fondi rispetto alla realizzazione delle attività statutarie di interesse generale, anche limitando le spese relative all'organizzazione dell'evento che non potranno essere superiori o prossime ai ricavi della raccolta, salvo che si verificano fatti che possano compromettere la buona riuscita dell'iniziativa, non individuabili a priori. In tale ultimo caso, l'ente sarà tenuto a indicare nel rendiconto e nella relazione illustrativa le motivazioni per le quali i costi sostenuti per la realizzazione dell'evento sono stati superiori ai ricavi.

Pertanto, l'ETS deve individuare e quantificare il rapporto tra i fondi raccolti e la loro destinazione, prevedendo che i costi totali, sia amministrativi sia per l'attività di raccolta fondi, debbano essere con tenuti entro limiti ragionevoli tali da consentire che, dedotti tali costi, residui, comunque, una congrua quota di fondi da destinare ai progetti e alle attività per cui la stessa campagna è stata attivata. Tenuto conto di quanto sopra, i fondi raccolti dovranno quindi essere destinati per la maggior parte del loro ammontare a finanziare i progetti e le attività di interesse generale per cui la raccolta fondi è stata attivata.

2) Ai fini dell'individuazione delle attività di intrattenimento si veda la tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640

(3) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2020

Tali vincoli dovranno essere rispettati dall'ETS anche qualora la raccolta sia organizzata e continuativa e anche laddove l'ETS decida di avvalersi di terzi nell'organizzazione della raccolta.

La rendicontazione dell'attività di raccolta fondi nella sua dimensione dinamica è un obbligo informativo che afferisce al rapporto tra l'ETS ed il sovventore, inteso sia come singolo soggetto che fornisce il suo apporto all'attività di interesse generale svolta dall'ETS, che come la più generale platea dei consociati.

La duplicità della dimensione esplicativa dell'attività di raccolta fondi costituisce pertanto il naturale campo di applicazione degli obblighi di trasparenza ed accountability previsti dalla legge delega che ha assoggettato, all'art. 3, comma 1, lettera a) , gli ETS ad «obblighi di trasparenza e di informazione, anche verso i terzi, attraverso forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell'ente anche mediante la pubblicazione nel suo sito internet istituzionale», imponendo altresì, all'art. 4, comma 1, lettera d) , che le forme e modalità di amministrazione e controllo degli enti siano ispirate tra gli altri al principio della trasparenza e, alla lettera g) che gli «obblighi di controllo interno, di rendicontazione, di trasparenza e d'informazione nei confronti degli associati, dei lavoratori e dei terzi» siano «differenziati anche in ragione della dimensione economica dell'attività svolta e dell'impiego di risorse pubbliche».

Gli enunciati principi di trasparenza e rendicontazione trovano una significativa esplicazione nell'art. 87, comma 6, del codice, il quale prevede uno specifico obbligo di rendicontazione per le raccolte fondi. Tale disposizione prevede che «gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'art. 79, comma 5, che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono inserire all'interno del bilancio redatto ai sensi dell'art. 13, un rendiconto specifico redatto ai sensi del comma 3 dell'art. 48, tenuto e conservato ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all'art. 79, comma 4, lettera a). Il presente comma si applica anche ai soggetti che si avvalgono del regime forfetario di cui all'art. 86».

L'art. 48, comma 3, del codice stabilisce che «i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno.»

Il comma 4 aggiunge che «in caso di mancato o incompleto deposito nel rispetto dei termini previsti, l'ufficio del registro diffida l'ente del Terzo settore ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro.»

Si fa presente che ai sensi dell'art. 13 del codice, gli ETS sono tenuti a depositare il bilancio di esercizio presso il registro unico nazionale del Terzo settore, salvo che essi non siano iscritti al registro delle imprese: in questo caso, infatti, l'obbligo di deposito va adempiuto presso detto registro.

L'art. 48, comma 3, prevede altresì l'obbligo del deposito del rendiconto della raccolta fondi, il cui adempimento deve intendersi perfezionato ove il rendiconto medesimo sia redatto in conformità alle presenti linee guida ed incluso nel bilancio depositato ai sensi delle sopra citate disposizioni.

Al fine di agevolare gli enti del Terzo settore nell'assolvimento degli obblighi di rendicontazione delle raccolte fondi, è stato predisposto un modello di rendiconto allegato alle presenti linee guida.

Il deposito dei rendiconti, oltre ad assolvere alla sopra descritta funzione di pubblicità - notizia, pone in risalto l'ulteriore aspetto della raccolta fondi che involge anche il rapporto tra l'ETS e le pubbliche amministrazioni a vario titolo competenti al controllo.

Tale controllo compete all'amministrazione finanziaria, in relazione al rispetto della relativa disciplina ed al possesso dei requisiti prescritti per fruire delle agevolazioni fiscali, ai sensi dell'art. 94 del codice, e agli uffici del registro unico nazionale del Terzo settore, ai fini della sussistenza e della permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione al medesimo registro, all'effettivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche

e di utilità sociale, nonché in ordine all'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore, ex art. 93, comma 1, lettere a) , b) e c) del codice.

Sul punto, fermo restando pertanto sotto il profilo fiscale il potere di verifica e accertamento dell'amministrazione finanziaria di cui all'art. 94 del CTS, si rileva che ai sensi del richiamato art. 7 gli ETS sono tenuti a rispettare i principi di verità trasparenza e correttezza nella raccolta fondi. Nel caso in cui si riscontrassero elementi tali da far ritenere potenzialmente violati i principi di cui sopra, i competenti uffici del registro unico nazionale del terzo settore possono disporre ulteriori controlli e accertamenti anche mediante accessi presso la sede legale dell'ETS e acquisizione di documentazione ai sensi dell'art. 93, all'esito dei quali adottare i relativi provvedimenti.

§.3 Finalità delle linee guida

Con le presenti linee guida si intende offrire agli enti del Terzo settore uno strumento di orientamento nella realizzazione dell'attività di raccolta fondi, e contribuire a migliorare il rapporto di fiducia fra i cittadini e gli enti stessi. Le linee guida si configurano come un documento «aperto», in grado di sviluppare gli spunti di riflessione che dovessero emergere dalla raccolta ed elaborazione di buone prassi da parte dei soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attività di raccolta fondi.

Come già chiarito sopra, le presenti linee guida sono rivolte a tutti gli enti del Terzo settore, indipendentemente dalla loro forma giuridica, dimensione, missione, attività e classificazione come ETS commerciale o non commerciale.

Le indicazioni fornite dalle linee guida sono finalizzate a orientare l'attività di raccolta fondi coerentemente con i principi di verità, trasparenza e correttezza richiamati espressamente dall'art. 7 del codice e di seguito esplicitati.

§.4 Principi

I principi cardine volti a tutelare i donatori, i destinatari delle donazioni e gli stessi ETS sono individuati dall'art. 7 del CTS in trasparenza, verità e correttezza. Dalla previsione di tali principi nella fonte normativa di rango primario discende il carattere precettivo per gli ETS del contenuto del presente paragrafo.

Trasparenza

La trasparenza ha la finalità di rendere conto dell'operato complessivo dell'ente del Terzo settore anche mediante la diffusione delle informazioni e l'accessibilità della documentazione predisposta per la raccolta fondi.

In particolare, è virtuoso per l'ETS esporre ai donatori e altri portatori di interesse (stakeholder), alcuni elementi che compongono l'attività di raccolta:

- 1) oltre alla figura del legale rappresentante dell'ente, l'indicazione degli uffici e/o di almeno una persona di riferimento da contattare per ottenere informazioni sulla raccolta;
- 2) l'indicazione della durata delle raccolte e del loro ambito territoriale e qualora tecnicamente possibile, dell'ammontare progressivo dei proventi raccolti;
- 3) le categorie di beneficiari, gli enti privati o le attività di interesse generale dell'ETS ai quali saranno destinati i proventi ottenuti;

4) qualora la raccolta sia effettuata per realizzare progetti specifici, l'indicazione: a) dell'obiettivo dei fondi da raccogliere; b) della destinazione delle risorse raccolte, qualora il progetto enunciato non possa essere realizzato c) della destinazione delle eccedenze, qualora fosse superato l'obiettivo del progetto; d) dei tempi previsti per la realizzazione del progetto;

5) l'indicazione delle modalità con cui eseguire la donazione e di eventuali benefici fiscali di cui il donatore può fruire;

Ulteriore profilo atto a garantire la trasparenza è l'accessibilità, intesa come diritto del donatore e del destinatario della donazione a reperire informazioni sulla raccolta fondi e a riceverle se richieste.

I donatori e i beneficiari della donazione hanno diritto di ricevere (o di poter facilmente accedere a) complete ed esaurienti informazioni sull'iniziativa di raccolta fondi.

In tal senso l'ETS dovrà predisporre modalità e strumenti idonei a rispondere alle richieste di informazione e comunque fornire ai donatori, parallelamente all'assolvimento degli obblighi verso le amministrazioni vigilanti, un'informazione chiara, diretta e facilmente comprensibile sull'utilizzo della sua donazione, sul progetto cui è destinata e/o sulle principali attività dell'ETS.

Ai fini della trasparenza dovrà altresì essere osservata la disposizione di cui all'art. 46 del codice di autodisciplina della comunicazione commerciale in vigore dal 2 maggio 2018, applicabile a «qualunque messaggio volto a sensibilizzare il pubblico su temi di interesse sociale, anche specifici, o che sollecita, direttamente o indirettamente, il volontario apporto di contribuzioni di qualsiasi natura, finalizzate al raggiungimento di obiettivi di carattere sociale». In base a tale norma dovranno essere resi noti autore e beneficiario della richiesta e l'obiettivo sociale che si intende perseguire con la stessa. I promotori di detti messaggi possono esprimere liberamente le proprie opinioni sul tema trattato, ma deve risultare chiaramente che trattasi di opinioni dei medesimi promotori e non di fatti accertati. Tale disposizione prevede inoltre che i messaggi non devono: sfruttare indebitamente la miseria umana nuocendo alla dignità della persona, né ricorrere a richiami scioccanti tali da ingenerare ingiustificatamente allarmismi, sentimenti di paura o di grave turbamento; colpevolizzare o addossare responsabilità a coloro che non intendano aderire all'appello; presentare in modo esagerato il grado o la natura del problema sociale per il quale l'appello viene rivolto; sovrastimare lo specifico o potenziale valore del contributo all'iniziativa; sollecitare i minori ad offerte di denaro.»

Verità

L'ETS è tenuto a diffondere attraverso i mezzi di comunicazione informazioni che devono essere veritiere, applicandosi le disposizioni relative alla pubblicità ingannevole di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) , della legge n. 145/2007.

Correttezza

L'attività di raccolta fondi deve essere orientata da principi di correttezza. Viene quindi richiesto all'ETS di comportarsi con lealtà ed onestà sia nei confronti del donatore che nei confronti del beneficiario della donazione.

In particolare, nei confronti del donatore e del beneficiario dovrà essere garantito il rispetto della privacy , soprattutto in ordine al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dall'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, e dal regolamento europeo sulla privacy , GDPR 2016/679.

Nelle attività di comunicazione e di raccolta fondi si deve evitare il ricorso a informazioni suggestive o lesive della dignità e del decoro delle persone fisiche beneficiarie dei proventi della raccolta fondi.

Gli ETS non devono porre in essere comportamenti discriminatori nei confronti di destinatari, collaboratori, volontari e donatori. In ossequio ai principi fondamentali di uguaglianza e non discriminazione sanciti dalla Carta costituzionale non sono ammesse discriminazioni in base al genere, alla razza, all'ideologia e al credo religioso a meno che la specifica preferenza accordata a determinate categorie di destinatari, nonché l'identificazione di peculiari caratteristiche dei collaboratori, siano interamente funzionali al perseguimento della missione.

§.5 Tecniche di raccolta fondi

Nelle pagine che seguono si cercherà di offrire un quadro di massima, non esaustivo né cogente, sulle diverse tecniche attraverso le quali procedere alla raccolta fondi(4 .

Raccolta fondi attraverso il direct mail

Si definisce direct mail qualsiasi tipo di comunicazione diffuso per via postale, tra cui lettere personalizzate, materiali promozionali (per esempio dépliant, brochure, flyer -volantino), questionari, messaggi non indirizzati o non personalizzati, consegnati nelle portinerie o inseriti nelle cassette postali.

(4) Si è operato un aggiornamento delle buone prassi individuate dall'ex Agenzia del Terzo Settore nelle linee guida pubblicate nel 2011.

Le organizzazioni che inviano materiale promozionale a indirizzi postali identificati devono assicurarsi che le banche dati di cui si servono per la spedizione siano aggiornate in modo da includere solo le persone che abbiano fornito in precedenza consenso espreso e specifico all'invio di materiale informativo e non lo abbiano revocato successivamente.

Nella comunicazione deve essere fatto espreso richiamo alla normativa sulla privacy e devono essere indicate le finalità della raccolta, gli strumenti attraverso i quali effettuare le donazioni, con indicazione dei benefici fiscali, gli indirizzi dell'organizzazione da contattare per ricevere informazioni ulteriori.

Raccolta fondi attraverso il telefono (telemarketing)

Il telemarketing è una modalità di raccolta di donazioni, promesse di adesioni, beni, servizi e altro ancora, a sostegno della causa, della missione, delle attività o dei progetti dell'organizzazione stessa attraverso l'uso del telefono.

Il telemarketing può svolgersi con modalità inbound , cioè ricevendo le chiamate presso l'organizzazione o presso l'eventuale call center che opera per conto della stessa, normalmente a seguito dell'invio da parte dell'organizzazione di materiali informativi e promozionali all'utenza.

L'altra modalità, detta *outbound*, consiste nell'effettuazione di telefonate da parte dell'organizzazione o del call center a donatori, soci, simpatizzanti i cui nominativi sono presenti nella banca dati dell'organizzazione, a tutti coloro che comunque abbiano fornito consenso al trattamento dei propri dati personali

Il telemarketing deve essere gestito dall'ETS nel rispetto del principio di trasparenza.

Si raccomanda quindi di rendere visibile il numero telefonico del chiamante e di comunicare con chiarezza le generalità dell'operatore e dell'ente.

Inoltre, gli operatori dovranno, su richiesta, informare sullo scopo della telefonata e delle modalità di effettuazione delle donazioni, sugli importi richiesti ed i benefici fiscali collegati, sui recapiti dell'ente con indicazione del referente della raccolta al quale chiedere informazioni.

Dovranno altresì essere comunicate le informazioni richieste dalla normativa vigente in materia di *privacy*.

Raccolta fondi attraverso il *face-to-face*

Il *face to face* è una tecnica di raccolta fondi per acquisire donatori regolari ovvero persone che hanno deciso di donare tramite domiciliazione bancaria/postale o carta di credito.

Avviene attraverso il contatto diretto tra operatore (*dialogatore*) e potenziale donatore. Il *face to face* si può praticare per strada, in centri commerciali, aeroporti, stazioni, porta a porta, etc. richiedendo i necessari permessi, direttamente dall'ETS o per il tramite di soggetti terzi.

Il *dialogatore* deve avere almeno 18 anni e deve essere adeguatamente formato con particolare riguardo alla normativa sulla *privacy*. Per osservare le regole di trasparenza e accessibilità delle informazioni i *dialogatori* dovranno essere dotati di un tesserino di riconoscimento che indichi le proprie generalità e la denominazione dell'ETS beneficiario e/o dell'agenzia di riferimento.

Direct response television (DRTV)

È una tecnica di raccolta fondi - al pari del *face to face* - utilizzata prevalentemente per acquisire donatori regolari.

Consiste in una pubblicità televisiva (*spot*) che, nel rispetto dei citati principi di trasparenza, verità e correttezza, sollecita il pubblico televisivo a rispondere direttamente all'appello dell'ETS, di solito chiamando un numero di telefono o visitando un sito web, mediante la sottoscrizione di donazioni ricorrenti a valere su domiciliazione bancaria/postale o carta di credito.

Raccolta fondi attraverso gli eventi

Gli ETS possono organizzare raccolte fondi in occasione di eventi sportivi, culturali, ricreativi o di altro genere.

Gli eventi possono essere organizzati direttamente dall'ETS o per conto di questo da un'agenzia o ente esterno, oppure possono essere organizzati esclusivamente da un soggetto terzo in piena autonomia. In quest'ultimo caso l'ETS non si occupa dell'organizzazione dell'evento ma si limita a riceverne il beneficio economico e a gestire le modalità di comunicazione del marchio e del nome.

Nel caso in cui l'evento sia organizzato da terzi, sarà cura dell'ETS valutare la compatibilità tra l'attività svolta dal terzo e la mission dell'ETS e redigere per iscritto le condizioni del rapporto tra i due soggetti. Nel caso in cui l'ETS sia chiamato ad organizzare l'evento dovrà pianificare la manifestazione, la logistica, prevedere polizze assicurative per rischi collegati all'evento, stipulare contratti con fornitori, artisti e altri. L'ETS dovrà verificare e rispettare gli adempimenti burocratici (licenze, permessi e altro) gli adempimenti alle normative

di sicurezza e alle norme di pubblico spettacolo e gli adempimenti fiscali (tasse comunali, SIAE, etc.) legati all'organizzazione dell'evento.

L'ETS dovrà pubblicizzare l'evento indicando finalità della raccolta, modalità di versamento dei contributi, recapiti dell'ETS per consentire al donatore di chiedere e ottenere informazioni sull'evento stesso.

Qualora, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, gli ETS somministrino bevande e alimenti avvalendosi della deroga al possesso dei requisiti sulla sicurezza alimentare prevista dall'art. 70 del CTS, dovranno in ogni caso prestare particolare attenzione alle scadenze dei prodotti somministrati, alla loro conservazione e alle condizioni minime di igiene nelle fasi di preparazione, somministrazione e smaltimento dei prodotti medesimi.

Raccolta fondi attraverso gli eventi di piazza

Si tratta di raccolte pubbliche occasionali in cui l'organizzazione raccoglie fondi prevalentemente mediante l'offerta di beni di modico valore.

Anche in questo caso l'ETS dovrà verificare se siano necessarie autorizzazioni preventive per l'occupazione di spazi pubblici, nonché limitare lo svolgimento della raccolta a un numero limitato di giorni evitando, se possibile, di sovrapporsi ad eventi organizzati da altri enti e di utilizzare per le vendite prodotti analoghi a quelli tradizionalmente utilizzati da altri ETS che possano ingenerare confusione nei donatori.

Come già chiarito in introduzione, è preferibile offrire il bene solidale ad un prezzo superiore al suo valore medio di mercato.

Anche in questo caso l'ETS dovrà munire gli operatori di idonei elementi distintivi di riconoscimento, utilizzando volontari.

In caso di ricorso a soggetti esterni dovrà essere stipulato un accordo formale per iscritto e gli eventuali emolumenti corrisposti al terzo per la prestazione dovranno essere specificati e resi noti.

Raccolta fondi attraverso merchandising

Tra le attività tradizionali di raccolta fondi degli ETS vi è la cessione di beni di modico valore (gadget o altri prodotti, anche alimentari, talvolta donati dalle aziende come forma di sostegno alle attività di interesse generale dell'ETS) contraddistinti dal marchio dell'ETS apposto sul bene e/o caratterizzante il contesto delle attività di promozione della vendita: il merchandising.

Nel caso degli ETS, il merchandising consente non solo di raccogliere fondi a sostegno delle attività di interesse generale dell'ETS, ma anche di veicolare tra il pubblico dei sostenitori il messaggio intrinsecamente associato all'attività di interesse generale dell'ETS medesimo attraverso un bene di modico valore solitamente di uso comune: una maglietta, una tazza, un cappellino, un portachiavi, ma anche un bene di consumo, il cui packaging o labelling di accompagnamento racconti come l'acquisto di quel bene rappresenti una forma di sostegno delle attività di interesse generale dell'ETS.

La volontà espressa dall'acquirente di sostenere le attività di interesse generale dell'ETS attraverso l'acquisto del merchandising caratterizza questa particolare forma di transazione rispetto una normale compravendita di beni.

L'attività di vendita del merchandising avviene solitamente (ma non esclusivamente) attraverso il coinvolgimento di volontari e sostenitori in contesti pubblici: è questa una forma di coinvolgimento e partecipazione al sostegno delle attività di interesse generale particolarmente gratificante per chi partecipa attivamente a tali attività e apprezzata dal pubblico.

L'attività di vendita di merchandising può essere svolta in forma occasionale o continuativa, con diverse conseguenze sul piano fiscale (non assoggettamento dei ricavi a tassazione qualora tale attività sia svolta dall'ETS in forma occasionale, ai sensi dell'art. 79, comma 4, lettera a) , del CTS) (5).

Per la vendita di merchandising in forma continuativa vi possono essere, per esempio:

- (a) la gestione di siti per la vendita in forma elettronica (on-line shopping);
- (b) l'organizzazione di punti vendita fisici organizzati all'interno delle sedi dell'ETS o in altri spazi fisici in uso all'ETS o a terzi (c.d. corner shop e charity shop).

Anche questa forma di sostegno alle attività di interesse generale deve essere improntata al rispetto dei criteri generali di trasparenza, verità e correttezza.

Particolare attenzione dovrà quindi essere prestata:

all'indicazione della destinazione dei fondi raccolti con tale attività (sostegno complessivo alle attività di interesse generale dell'ETS o a un particolare progetto o programma dell'ETS);

alla provenienza del bene oggetto di vendita (in particolare, privilegiando, quanto più possibile, filiere equo-solidali di produzione dei beni, così che la ricaduta di tale attività possa risultare doppiamente premiante, sia per l'ETS, sia per i soggetti coinvolti nella filiera);

all'eventuale indicazione, se del caso, che i beni o prodotti sono stati donati da terzi produttori/distributori;

al rispetto della normativa applicabile sul lavoro, anche rispetto al contrasto dello sfruttamento del lavoro minorile, sulla qualità e sulla sicurezza dei prodotti, sul commercio, sul trattamento dei dati personali degli acquirenti, ecc. e alla relativa disciplina fiscale.

Raccolta fondi attraverso i salvadanai

Si tratta di una modalità di raccolta ancora poco diffusa, che non prevede la presenza di un operatore nel luogo in cui sono collocati i salvadanai. Qualora le organizzazioni decidessero di utilizzare i salvadanai per la raccolta fondi, esse sono invitate a mettere in pratica i comportamenti di seguito indicati: a) predisporre l'elenco dei luoghi di esposizione dei salvadanai; b) predisporre un calendario della raccolta; c) sigillare con cura i contenitori salvadanai attribuendo ad essi un numero progressivo e riportando gli estremi dell'ETS che effettua la raccolta, e la finalità; d) aprire i contenitori in una data stabilita e redigere contestualmente il verbale di versamento in cassa del contenuto.

Raccolta fondi dalle imprese for profit

L'ETS può raccogliere fondi dalle imprese for profit sia direttamente che per il loro tramite da dipendenti e clienti.

Preliminarmente l'ETS potrà stabilire i criteri di scelta delle imprese a cui chiedere donazioni, valutando la tipologia di impresa e la composizione societaria e la compatibilità dei principi e valori dell'impresa con quelli dell'ETS. Le modalità di collaborazione possono essere molteplici.

A titolo esemplificativo e non esaustivo: erogazioni liberali, donazione di beni e servizi, donazione di tempo da parte dei dipendenti dell'azienda, payroll giving, cause related marketing , eventi e raccolta verso i clienti.

L'ETS e l'impresa potranno redigere accordi scritti sulle modalità della collaborazione, prevedendo tempistica e modalità di versamento dei fondi da parte dell'impresa, rendiconto sull'attività svolta da parte dell'ETS con i fondi raccolti, modalità di utilizzo del marchio, logo e nome dell'organizzazione, modalità di comunicazione dell'accordo all'esterno, durata e condizioni della collaborazione, regolamentazione del rapporto ai fini privacy e del trattamento dei dati personali.

Raccolta fondi per attività di sostegno a distanza

Si tratta di raccolte fondi consistenti nell'erogazione periodica da parte di persone fisiche o di enti di una definita somma di denaro a favore di un ETS affinché la impieghi per la realizzazione di progetti o programmi di cooperazione e solidarietà, internazionale o nazionale, che abbiano come destinatari una o più persone (o comunità) svantaggiate in ragione di condizioni economiche, sociali, fisiche, psichiche; promuovano il contesto familiare e le formazioni sociali, precisamente identificate; favoriscano la relazione interpersonale tra sostenitori e beneficiari.

(5) La citata lettera a) fa riferimento al non assoggettamento a tassazione dei ricavi da raccolte occasionali, e solo indirettamente al fatto che quelle continuative sono, invece, tassate

Raccolta fondi attraverso i lasciti testamentari

L'ETS che vuole ricorrere a questa forma di raccolta fondi dovrebbe predisporre opuscoli o diffondere a mezzo web o attraverso il sistema radio televisivo informazioni sulle modalità con le quali è possibile disporre lasciti testamentari, la differenza tra patrimonio disponibile e quote di legittima, la facoltà di modificare sempre le proprie disposizioni testamentarie, la possibilità di vincolare il lascito alla realizzazione di un dato progetto, rappresentando però, in tale ultimo caso la necessità di indicare nel testamento la possibilità di impieghi alternativi nei limiti delle attività di interesse generale svolte dall'ETS, qualora il progetto non fosse più realizzabile dopo il decesso del disponente.

Raccolta fondi attraverso numerazioni solidali

Si tratta di una modalità di raccolta fondi sulla quale il 2 febbraio 2018 è intervenuta l'AGCOM con il codice di autoregolamentazione per la gestione delle numerazioni utilizzate per le raccolte fondi telefoniche per fini benefici di utilità sociale (redatto ai sensi dell'art. 22, comma 7, dell'allegato a alla delibera n. 8/15/cir e successive modificazioni ed integrazioni come integrato dalla delibera 17/17/cir), ivi inclusi i servizi innovativi tra i quali l'acquisizione dei dati personali dei donatori nel rispetto delle indicazioni del Garante privacy del 24 ottobre 2018 (prot. 31454/115526).

Si rimanda pertanto al codice per la definizione delle modalità di raccolta fondi mediante questo strumento.

Raccolta fondi attraverso donazioni on-line

Gli ETS possono ricorrere anche a forme di raccolta fondi on-line.

A titolo esemplificativo, sono molto diffuse le raccolte fondi tramite form sui siti web degli ETS, pagine di donazione su piattaforme esterne all'ETS (crowdfunding, personal fundraising), promozione della raccolta sui motori di ricerca e sui social media.

Dovrà essere posta particolare attenzione a:

modalità di utilizzo del logo e degli elementi distintivi dell'ETS, in forma chiara, corretta e riconoscibile sui siti di proprietà e sui social media;

corretta comunicazione della missione dell'ETS e finalità della raccolta fondi destinata alle attività d'interesse generale;

indicazione chiara degli strumenti di pagamento online in modalità sicura e protetta;

massima trasparenza nella gestione dei fondi precedentemente raccolti attraverso gli stessi strumenti negli esercizi precedenti (es: pagine dedicate alla destinazione dei fondi, bilancio sociale, ecc.);

gestione dei dati raccolti tramite form on-line rigorosa e rispettosa delle norme vigenti in materia di tutela dei dati personali.

Allegato 1 - Schema di rendiconto e relazione illustrativa

Il codice del Terzo settore ha previsto per gli ETS che ricorrono all'attività di raccolta fondi precisi obblighi di rendicontazione, al fine di tutelare la fede pubblica, garantire trasparenza alle attività stesse e consentire agli organi preposti la vigilanza.

In particolare, l'art. 87, comma 6, dispone che «Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'art. 79, comma 5, che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono inserire all'interno del bilancio redatto ai sensi dell'art. 13 un rendiconto specifico redatto ai sensi del comma 3 dell'art. 48, tenuto e conservato ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all'art. 79, comma 4, lettera a).

Il presente comma si applica anche ai soggetti che si avvalgono del regime forfetario di cui all'art. 86» (i.e. ODV e APS). Per una corretta predisposizione del bilancio gli ETS dovranno fare riferimento alle indicazioni contenute nel decreto ministeriale n. 39 del 5 marzo 2020 di adozione della modulistica di bilancio degli ETS, ai sensi dell'art. 13, comma 3 del codice del Terzo settore.(6) Al riguardo, occorre preliminarmente evidenziare che gli obblighi di rendicontazione si attecchiano diversamente, a seconda che l'attività di raccolta fondi abbia il carattere dell'abitudine o dell'occasionalità. Difatti, nel primo caso, va ricordato che sia il rendiconto gestionale (modello B allegato al decreto citato) che il rendiconto per cassa (modello D) contemplano la specifica macrovoce C) nella quale devono essere riportati i corrispondenti dati contabili relativi all'attività di raccolta fondi, da ascrivere secondo la ricordata summa divisa tra attività abituale e attività occasionale. Se pertanto tutti gli ETS devono fornire l'evidenza contabile dell'attività di raccolta fondi complessivamente realizzata, gli ETS che adottano il rendiconto gestionale (in quanto tenuti per specifico obbligo di legge, avendo ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non inferiori a 220.000,00 euro, o per scelta volontaria, pur non rientrando nei suddetti parametri) nella relazione di missione al punto 24), forniranno anche una descrizione di detta attività, come riportata nella sezione C del rendiconto gestionale, comprensiva pertanto anche della raccolta fondi abituale. Gli ETS che adottano il rendiconto per cassa - in coerenza con il principio direttivo di graduazione degli obblighi di rendicontazione e di trasparenza in ragione della dimensione economica dell'attività svolta espresso nell'art. 4, comma 1, lettera g) , della legge n. 106/2016 – si limiteranno, in relazione all'attività di raccolta fondi abituale, a compilare la pertinente voce di bilancio del rendiconto medesimo.

Viceversa, non sussiste nessuna differenziazione di regime giuridico della rendicontazione dell'attività di raccolta fondi occasionale: difatti, l'ETS, indipendentemente dalle sue dimensioni economiche, dovrà allegare ai rendiconti delle singole attività di raccolta fondi occasionali, redatti secondo lo schema allegato, una relazione illustrativa nella quale dovrà fornire una breve descrizione di ciascuna delle iniziative intraprese, della modalità di svolgimento dell'evento, del luogo in cui si è svolto, delle finalità perseguite e dei costi sostenuti.

In particolare, l'ETS dovrà descrivere le voci di costo/spesa indicate nel rendiconto della singola raccolta di fondi occasionale. A tal fine, se significativo per la comprensione dell'andamento della raccolta, occorrerà fornire ulteriori informazioni in merito agli elementi di costo/spesa. A titolo esemplificativo, in caso di acquisto di beni, l'ente indicherà il numero e la tipologia dei beni; in relazione alle spese di allestimento, l'ente indicherà se i costi/spese sono stati sostenuti per noleggio di stand, affitto locali, pagamento suolo pubblico, per affidamento a terzi, ecc.; specificherà se sono stati sostenuti costi/spese per la promozione dell'iniziativa (stampa brochure, passaggi radio televisivi ecc.); dovranno infine essere indicati costi ulteriori eventualmente sostenuti.

In relazione ai beni ricevuti in donazione con la raccolta occasionale, nel rendiconto deve essere riportato il corrispondente valore in danaro stimato in coerenza con le disposizioni contenute nel già citato decreto ministeriale 28 novembre 2019 e risultante dal documento di cui all'art. 4 dello stesso decreto. Per le erogazioni liberali in natura, l'ETS dovrà indicare la tipologia di beni raccolti e il corrispondente valore economico, determinato ai sensi dell'art. 9 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Si evidenzia che il valore dei beni ricevuti potrà altresì essere determinato sulla base dei seguenti, ulteriori criteri, contemplati dal richiamato decreto ministeriale 28 novembre 2019:

il valore derivante da una perizia giurata di stima;

nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto un bene strumentale, il residuo valore fiscale all'atto del trasferimento;

nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto i beni di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, il minore tra il valore determinato ai sensi del comma 1 dell'art. 3 del medesimo decreto ministeriale e quello determinato applicando le disposizioni dell'art. 92 del TUIR.

Nella relazione illustrativa dovranno essere esplicitate in dettaglio le macrovoci inserite all'interno di ciascun rendiconto, specificando, ad esempio, con riferimento alle entrate il numero e il prezzo dei beni di modico valore venduti, la distinzione tra elargizioni ricevute da persone fisiche o persone giuridiche (altre associazioni, società ecc.), oppure con riferimento alle voci di uscita il numero e il costo unitario dei beni di modico valore acquistati, eventuali rimborsi per volontari, spese di cancelleria, noleggio stand, utenze, assicurazioni ecc.

Al fine di facilitare l'attività di rendicontazione da parte degli ETS si riporta il modello di rendiconto delle singole attività di raccolta fondi occasionali e della relativa relazione illustrativa. I criteri di compilazione dei suddetti rendiconti sono di seguito illustrati:

Tipologia di raccolta fondi

Tipologia di raccolta fondi	ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate NON inferiori a 220.000,00 euro	ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro
Raccolte fondi non occasionali	I relativi dati andranno indicati sub lettera C) del rendiconto gestionale e nella relazione di missione	I relativi dati andranno indicati sub lettera C) del rendiconto di cassa oppure sub lettera C) del rendiconto gestionale e nella relazione di missione coerentemente alla facoltà esercitata dall'ETS di redigere alternativamente il rendiconto per cassa o il bilancio di esercizio.
Raccolte fondi occasionali	I rendiconti delle singole attività occasionali di raccolta fondi devono essere allegati al bilancio di esercizio predisposto ai sensi dell'art. 13 comma 1 del CTS, in particolare alla relazione di missione	I rendiconti delle singole attività occasionali di raccolta fondi devono essere allegati al rendiconto per cassa previsto dall'art. 13, comma 2 del CTS oppure allegati al bilancio di esercizio predisposto ai sensi dell'art. 13 comma 1 del CTS, in particolare alla relazione di missione, coerentemente alla facoltà esercitata dall'ETS di redigere alternativamente il rendiconto per cassa o il bilancio di esercizio.

(6) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2020, n. 102

RENDICONTO DELLA SINGOLA RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI OCCASIONALE REDATTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 87, COMMA 6 E DELL'ARTICOLO 79, COMMA 4, LETTERA A), DEL D.LGS. 3 AGOSTO 2017 N. 117

NB

SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA SINGOLA INIZIATIVA DI RACCOLTA FONDI OCCASIONALE

• Descrizione dell'iniziativa

L'ETS _____, dal _____ al _____ ha posto in essere un'iniziativa denominata _____,

Sono stati raccolti fondi in danaro per un totale di € _____ (riportare il totale entrate in danaro). Le elargizioni in danaro sono state ricevute in contanti per un totale di € _____ su c/c bancario per un totale di € _____ altro _____ e/o Sono stati raccolti beni materiali per un valore complessivo di € _____

I costi sostenuti per la realizzazione dell'evento sono così dettagliati: _____ I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari ad € _____ e verranno impiegati per le seguenti attività di interesse generale* e per le seguenti finalità:

Gli oneri sostenuti e/o le uscite sono risultati superiori ai proventi/entrate per le seguenti motivazioni (campo da compilare esclusivamente nell'ipotesi in cui i costi complessivamente sostenuti per la realizzazione dell'evento siano superiori ai ricavi)

*Utilizzare la nomenclatura contenuta nell'articolo 5 del CTS 22A04094

TUTELA DEI DIRITTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ Comunicato relativo al bando n. 5/2022 per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi a favore delle vittime di tratta e di grave sfruttamento. (22A04091) (GU n. 168 del 20.7.22)

Si rende noto che, sul sito istituzionale del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri (www.pariopportunita.gov.it), sezione Bandi e avvisi, è pubblicato il testo integrale del bando n. 5/2022 con i relativi allegati, per il finanziamento di progetti attuati a livello territoriale finalizzati ad assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari, adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e dell'integrazione sociale - Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 -bis dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo art. 18 (art. 1, commi 1 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2016).

REGIONI

ABRUZZO

SANITÀ

LR 14 luglio 2022, n. 12, Istituzione del Registro Tumori della Regione Abruzzo. (BUR n. 102 del 22.7.22)

Note

Viene istituito il Registro Tumori presso l'Agenda Sanitaria Regionale che ne garantisce la gestione amministrativa, tecnica e informatica.

Il Registro è finalizzato a costruire un sistema di raccolta sistematico di dati anagrafici sanitari ed epidemiologici volti a produrre misura dell'incidenza, mortalità, sopravvivenza e prevalenza dei tumori, descrivere il rischio della malattia per sede e per tipo di tumore, età, genere ed ogni altro tipo di variabile di interesse per la ricerca scientifica, svolgere studi epidemiologici.

BASILICATA

DIFESA DELLO STATO

DPCR 21 giugno 2022, n. 59, Costituzione dell'Osservatorio regionale per la valorizzazione di beni ed aziende sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 6 ottobre 2021, n. 41. (BUR n. 3 del 1.7.22)

Note

In relazione alle finalità della L.R. N. 41/2021, che persegue la finalità di favorire il pieno riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata ed il rilancio economico delle aziende confiscate, la Regione, nel rispetto di quanto determinato dalla normativa vigente in materia, sostiene e favorisce la restituzione alla comunità locale del patrimonio sottratto alle mafie.

La legge detta disposizioni per favorire la realizzazione di progetti di riutilizzo sociale dei beni confiscati presenti sul territorio regionale, qualificati e diversificati, sostenibili nel tempo e capaci di favorire positive ricadute sociali, economiche ed occupazionali attraverso la definizione e la strutturazione di reti e distretti di economia sociale e solidale, oltre che per consentire la continuità produttiva e la tutela occupazionale delle aziende confiscate.

Per favorire il raggiungimento delle finalità la legge n. 41/2021 istituisce all'articolo 8 un Osservatorio regionale per la valorizzazione di beni ed aziende sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

L'Osservatorio ha funzione di promozione, consultazione e supporto delle attività di programmazione, monitoraggio e controllo nelle azioni di valorizzazione delle aziende e dei beni confiscati.

L'Osservatorio, presieduto dal Presidente del Consiglio regionale o da un suo delegato è composto da:

- a) il Presidente del Consiglio regionale o suo delegato;
- b) il Presidente della Quarta Commissione consiliare permanente - Politica Sociale - o suo delegato;
- c) il Commissario regionale antiracket e antiusura;
- d) un rappresentante dell'ANCI;
- e) un rappresentante per ogni altro osservatorio locale sui beni confiscati eventualmente attivato sul territorio regionale;
- f) un rappresentante nominato da ciascuna delle organizzazioni sindacali confederali e di categoria dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative e che comunque abbia acquisito specifica e documentata esperienza in materia di aziende e beni confiscati.

CALABRIA

SANITÀ

L.R. 4 luglio 2022, n. 22, Misure per fronteggiare la situazione emergenziale sanitaria. (BUR n. 129 del 7.7.22)

Art. 1 (Integrazione alla l.r. 24/2008)

1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale 18 luglio 2008, n. 24 (Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private) è inserito il seguente:

“Art. 14-bis (Norma transitoria)

1. In considerazione della condizione emergenziale in cui versa la sanità in Calabria, derivante anche dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 e al fine di garantire le indifferibili attività rese dal servizio sanitario regionale, per i soggetti pubblici e privati autorizzati e accreditati che abbiano presentato istanze di rinnovo dell'accreditamento ai sensi dell'articolo 11, comma 7, i cui procedimenti, ancorché avviati, non siano stati conclusi con provvedimento di rinnovo, l'accreditamento è prorogato fino all'adozione del provvedimento di rinnovo, da adottarsi entro il 31 dicembre 2022, previa presentazione, a cura delle strutture interessate, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, di autocertificazione da trasmettere al Dipartimento regionale “Tutela della Salute e Politiche Sanitarie” e all'Azienda Sanitaria competente per territorio. L'autocertificazione concerne la permanenza dei requisiti di qualità strutturali, tecnologici e

organizzativi. Lo status di soggetto accreditato permane fino a quando i procedimenti amministrativi non vengano conclusi, purché i soggetti pubblici e privati interessati, in attesa della conclusione dell'iter amministrativo in corso, abbiano regolarmente presentato l'autocertificazione secondo le modalità sopra descritte, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, commi 3 e 4, della presente legge.

2. I soggetti pubblici e privati autorizzati e accreditati che non abbiano presentato istanza di rinnovo dell'accredimento possono regolarizzare le loro posizioni presentando, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, al Dipartimento "Tutela della Salute e Politiche Sanitarie", a pena di decadenza, le istanze di cui all'articolo 11, comma 7, della presente legge, corredate dall'autocertificazione concernente la permanenza dei requisiti di qualità strutturali, tecnologici e organizzativi, purché abbiano erogato e continuino ad erogare, attraverso accordi e contratti, prestazioni sanitarie per conto del SSR."

Art. 2 (Misure temporanee per fronteggiare la situazione emergenziale sanitaria)

1. Per specifiche esigenze di carattere temporaneo ed eccezionale, le Aziende del servizio sanitario regionale possono conferire ai medici incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, anche per lo svolgimento di funzioni ordinarie.

2. Le Aziende, prima della stipula dei contratti di cui al comma 1, accertano:

- a) l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al loro interno anche in relazione al ricorso agli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;
- b) l'assenza di valide graduatorie di concorso pubblico o avviso pubblico, cui attingere per eventuali assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato;
- c) pur in presenza di graduatorie di cui alla lettera b), il rifiuto all'assunzione da parte del personale utilmente collocato nelle stesse graduatorie;
- d) nell'ipotesi di assenza di graduatorie, di aver indetto procedure per assunzioni di personale a tempo indeterminato o determinato, in rapporto alla natura permanente o temporanea delle funzioni che si devono garantire.

3. Il personale cui viene conferito l'incarico deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento per l'accesso alla dirigenza medica e deve essere selezionato attraverso procedure comparative. Qualora risulti oggettivamente impossibile il reperimento di medici in possesso della specializzazione richiesta, la selezione potrà essere estesa anche a medici in possesso di diploma di specializzazione in disciplina equipollente o affine.

4. Qualora il reperimento di professionisti risulti infruttuoso anche con l'estensione alle discipline equipollenti o affini, si potrà procedere al reclutamento di medici privi del diploma di specializzazione sulla base di linee di indirizzo regionali che definiscano le modalità di inserimento dei medesimi all'interno delle strutture aziendali e di individuazione degli ambiti di autonomia esercitabili con il tutoraggio del personale strutturato. 5. La Regione organizza e riconosce percorsi formativi dedicati all'acquisizione di competenze teorico-pratiche negli ambiti di potenziale impiego di medici privi del diploma di specializzazione.

6. Il diploma di specializzazione è sempre richiesto per le specialità di Anestesia, rianimazione e terapia intensiva e del dolore, Medicina nucleare, Radiodiagnostica, Radioterapia e Neuroradiologia.

7. Il contratto di cui al comma 1 viene stipulato per la durata di un anno e può essere rinnovato per una sola volta previa nuova verifica della sussistenza di tutte le condizioni previste.

8. Restano salve, per quanto non diversamente disciplinato nel presente articolo, le disposizioni in materia di rapporti di lavoro autonomo contenute nell'articolo 7, comma 5-bis e seguenti, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

Art. 3 (Clausola di salvaguardia)

1. Sono fatte salve le competenze attribuite al Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario regionale.

Art. 4 (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

TERZO SETTORE

DGR 30 giugno 2022, n. 297, Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 e ss.mm.ii. – Adozione di Nuovi Criteri per l’istituzione della “Consulta del Terzo Settore”. (BUR n. 154 del 25.7.22)

Note

A seguito della piena attuazione del C.T.S. (Dlgs 117/2017) e con l'attivazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore avvenuta il 23 novembre 2021, deriva l’obbligo di adeguare la composizione della Consulta del Terzo Settore, considerando anche che sino alla data di attivazione del RUNTS non esisteva il Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale in quanto la Regione Calabria non ha recepito la Legge 383/2000

Si procede alla individuazione degli Enti del Terzo Settore chiamati ad indicare i propri rappresentanti in seno alla consulta del terzo settore, indicando i seguenti criteri ai quali il settore competente deve uniformarsi nella determinazione della istituzione della Consulta:

- determinare in numero 25 i componenti della Consulta del Terzo Settore;
- gli Enti del Terzo Settore chiamati a far parte della Consulta del Terzo Settore devono:
 1. avere sede legale ed operare nella Regione Calabria;
 2. essere costituite nelle forme di legge in data antecedente alla data di approvazione del presente atto deliberativo;
 3. essere regolarmente iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- il numero dei rappresentanti in seno alla Consulta del Terzo Settore per ciascun Ente è così determinato in modo da garantire il più possibile la rappresentatività:
 - a) 8 rappresentanti designati dall'Associazione di Enti del Terzo Settore più rappresentativa sul territorio regionale in ragione del numero di Enti del Terzo Settore ad essa aderenti, tra soggetti che siano espressione delle diverse tipologie organizzative del Terzo Settore;
 - b) 3 rappresentanti di Organizzazioni di Volontariato, per come definite dall'art.32 Capo I D.Lgs 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii.;
 - c) 3 rappresentanti di Associazioni di Promozione Sociale, per come definite dall'art.35 Capo II D.Lgs 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii.;
 - d) 2 rappresentanti Enti Filantropici, per come definite dall'art.37 Capo III D.Lgs 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii. e) 3 rappresentanti di Imprese sociali, incluse le cooperative sociali, per come definite dall'art.40 Capo IV D.Lgs 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii.
 - f) 2 rappresentanti di Reti associative, per come definite dall'art.41 Capo V D.Lgs 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii.
 - g) 1 rappresentante di Società di Mutuo Soccorso, per come definite dall'art.42 e succ. Capo IV D.Lgs 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii.
 - h) 3 rappresentanti di Altri Enti del Terzo settore regolarmente iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

CAMPANIA

COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA - ISEE
--

DGR 13 luglio 2022, n. 369, Compartecipazioni alla spesa. proroga delle esenzioni fino al 30/09/2022. (BUR n. 63 del 18.7.22)

PREMESSA

Al fine di ridurre in maniera permanente i disagi conseguenti alla necessità di dover rinnovare annualmente la richiesta del certificato provvisorio di esenzione per reddito, la DGR n. 109 del 4.03.2020 ha stabilito la durata illimitata, per i pazienti con età maggiore ai 65 anni, dei seguenti codici di esenzione:

- E01: Cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro;
- E03: Titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico;
- E04: Titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.

Ai sensi dell'art. 1 del DM 11.12.2009, entro il 31 marzo di ogni anno, il Sistema Tessera Sanitaria (TS) trasmette alle ASL gli elenchi annuali dei titolari dei codici di esenzione da reddito, sulla base del possesso dei requisiti reddituali e familiari richiesti, verificati attraverso l'incrocio dei dati resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate e dall'INPS.

E' attivo il portale del cittadino. Tale piattaforma permette l'accesso con le credenziali SPID o con Carta di Identità Elettronica (CIE) o con tessera sanitaria come Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS) attiva rendendo disponibili una serie di servizi, tra cui la possibilità di rendere le autocertificazioni on-line.

Gli interessati, senza doversi recare agli sportelli aziendali, potranno chiedere il rilascio del certificato provvisorio di esenzione, avendo, dunque, a disposizione all'incirca due mesi per rinnovare la propria esenzione per reddito.

L'assistito con tale sistema può anche verificare e revocare le sue certificazioni per reddito in corso di validità e revocare le autocertificazioni rese.

La competente Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, sulla base degli esiti del monitoraggio sanitario, ha rappresentato che:

- a) una quota dei titolari dei codici di esenzione non rientra nelle succitate casistiche;
- b) da qualche settimana si sta registrando un incremento del tasso di positività e nel numero dei contagiati;
- c) sono, dunque, tuttora presenti condizioni di carattere sanitario che hanno determinato le precedenti proroghe dei certificati di esenzione da reddito, delle autocertificazioni per le esenzioni da reddito, nonché delle certificazioni delle esenzioni per patologie croniche, per malattie rare o per condizione del paziente; d) al fine di contrastare un'ulteriore diffusione dei contagi e contenere il diffondersi del virus, è opportuno evitare assembramenti dei cittadini che annualmente si recano agli sportelli delle ASL per chiedere il rinnovo dei certificati provvisori di esenzione in difformità dai dati presenti nel Sistema TS, resi disponibili dalla' Agenzia delle entrate e dall'INPS.

LA DISPOSIZIONE

Al fine di ridurre le occasioni di affollamento per accesso degli utenti agli sportelli dei distretti delle AA.SS.LL. finalizzate al rinnovo delle esenzioni, viene disposto di differire al 30.09.2022 le certificazioni di esenzioni da reddito degli anni 2019, 2020 e 2021, nonché le certificazioni delle esenzioni per patologie croniche, per malattie rare o per condizione del paziente e le autocertificazioni per le esenzioni da reddito per i codici E00; E01; E02, E03, E04, E20; E21, E22, E23; E24.

PERSONE CON DISABILITA'

DGR 7 luglio 2022, n. 352, Presa d'atto dell'Intesa n. 58/csr del 28 aprile 2022 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento "linee di indirizzo per la realizzazione dei progetti regionali volti al rafforzamento dei dipartimenti di salute mentale regionali". approvazione del progetto di potenziamento dei dipartimenti di salute mentale della Regione Campania. (BUR n. 63 del 18.7.22)

PREMESSA

Con il Decreto del Commissario ad Acta per il rientro dal deficit sanitario della Regione Campania n. 104 del 30.09.2014 ad oggetto "Adeguamento del Programma per il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari della Regione Campania" si è provveduto al recepimento delle disposizioni recate dalla Legge di

conversione 30 maggio 2014, n. 81, che configura, tra l'altro, le misure di sicurezza non detentive come opzione preferenziale per la presa in carico da parte dei Dipartimenti di Salute Mentale degli autori di reato con infermità psichica.

Con la DGRC n. 716 del 13.12.2016, il programma è stato aggiornato, rafforzando il focus sulla prioritaria e costante attività di prevenzione delle applicazioni di misure di sicurezza per infermità psichica e consequenziale assegnazione a REMS, attraverso diversificate attività, tra cui:

- il coordinamento dei servizi territoriali e collaborazione con la competente Autorità Giudiziaria;
- la definizione di Progetti Terapeutico Riabilitativi Individuali (PTRI) alternativi al ricovero in REMS per tutte le persone a rischio di applicazione di una misura di sicurezza detentiva o con detta misura già applicata;
- utilizzo puntuale del Sistema informativo per il monitoraggio del superamento degli OPG "SMOP®" per tutte le attività dallo stesso gestite.

Con accordo n.4 del 24 gennaio 2013 è stato approvato in Conferenza Unificata il "Piano di azioni nazionale per la salute mentale" (PANSM), elaborato dal Ministero della salute, in collaborazione con il Gruppo tecnico Interregionale Salute Mentale (GISM) della Conferenza delle Regioni che definisce gli obiettivi di salute per la popolazione, le azioni e gli attori necessari per conseguirli, i criteri e gli indicatori di verifica e valutazione. In particolare, il PANSM individua alcune aree omogenee, ritenute prioritarie, sulle quali orientare progetti specifici e differenziati, di livello regionale e locale, che prevedano l'implementazione di percorsi di cura capaci di intercettare le attuali domande della popolazione e che contribuiscono a rinnovare l'organizzazione e l'integrazione dei servizi, le modalità di lavoro, i programmi clinici offerti.

L'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 prevede, tra l'altro, che il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, può vincolare quote del Fondo Sanitario Nazionale alla realizzazione di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano Sanitario Nazionale, da assegnare alle Regioni per la predisposizione di specifici progetti.

LE DISPOSIZIONI CONSEGUENTI

Viene preso atto dell'Intesa CSR Rep. Atti n. 58/CSR del 28 aprile 2022 ("Intesa, ai sensi dell'allegato sub A, lettera o) dell'Intesa 4 agosto 2021 - Rep. Atti n. 153/CSR -, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento "Linee di indirizzo per la realizzazione dei progetti regionali volti al rafforzamento dei Dipartimenti di Salute Mentale regionali". Rep. Atti n. 58/CSR del 28 aprile 2022").

Viene approvato il Progetto di potenziamento dei DDSSMM della regione Campania ex Intesa CSR Rep. Atti n. 58/CSR del 28 aprile 2022 ("Intesa, ai sensi dell'allegato sub A, lettera o) dell'Intesa 4 agosto 2021 - Rep. Atti n. 153/CSR -, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento "Linee di indirizzo per la realizzazione dei progetti regionali volti al rafforzamento dei Dipartimenti di Salute Mentale regionali". Rep. Atti n. 58/CSR del 28 aprile 2022")-.

GLI IMPEGNI DELLE AASSLL

Le singole AASSLL sono tenute ad avviare con immediatezza le azioni di competenza, realizzando le azioni previste e assicurando la definizione con proprio atto delle procedure localmente adottate (obiettivi, indicatori, relazione finale e rendicontazione).

Le azioni progettuali delle Aziende sanitarie Locali della regione Campania debbono essere concluse entro e non oltre il 30 giugno 2023, fatta salva l'eventuale possibilità di proseguire le attività oltre il 30 giugno 2023, laddove prevista dal Ministero della Salute.

Le Aziende sanitarie Locali della regione Campania, entro e non oltre 10 giorni dalla conclusione delle attività progettuali, devono trasmettere alla Direzione Generale per la tutela della salute ed il coordinamento del SSR una relazione illustrativa delle attività messe in atto e la "scheda dei risultati raggiunti", delineando nella relazione i percorsi da mettere in atto in forma strutturata per definire, in termini di programmazione, gli interventi realizzati con le risorse vincolate del Fondo Sanitario Nazionale anno 2021.

GLI IMPEGNI DELLA REGIONE

La Direzione Generale per la tutela della salute ed il coordinamento del SSR effettua la valutazione finale dei risultati conseguiti sulla base delle relazioni e delle schede dei risultati presentate dalle Regioni, con facoltà di richiedere integrazioni e chiarimenti, e provveda alla redazione della complessiva relazione finale da trasmettere al Ministero della salute.

La mancata trasmissione, da parte della Regione, della relazione dei risultati raggiunti entro i termini, comporterà il recupero della somma erogata da parte del Ministero della salute e che, analogamente, si dovrà provvedere nei confronti della singola ASL che non avrà assicurato la trasmissione nei termini della propria relazione alla Direzione Generale per la tutela della salute ed il coordinamento del SSR.

Progetto di potenziamento dei DDSSMM della regione Campania ex Intesa CSR Rep. Atti n. 58/CSR del 28 aprile 2022 (“Intesa, ai sensi dell’allegato sub A, lettera o) dell’Intesa 4 agosto 2021 - Rep. Atti n. 153/CSR -, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento “Linee di indirizzo per la realizzazione dei progetti regionali volti al rafforzamento dei Dipartimenti di Salute Mentale regionali”. Rep. Atti n. 58/CSR del 28 aprile 2022”).

1. Premessa.

Le Aziende sanitarie Locali della regione Campania, in relazione a quanto rilevato dai documenti tecnici “Rapporto salute mentale: analisi dei dati del Sistema Informativo per la salute mentale (SISM) anno 2019” e “Tavolo tecnico salute mentale del Ministero della salute”, maggio 2021, intraprendono delle azioni programmatiche, come esplicitamente evidenziato nell’Accordo di riferimento, “volte principalmente al superamento della contenzione meccanica e al rafforzamento dei percorsi di cura mediante la sperimentazione di progetti alternativi ai percorsi di ricovero in REMS”.

Ai predetti obiettivi si aggiungono obiettivi specifici individuati da ciascuna Regione per il superamento delle criticità locali in tema di effettiva attuazione delle previsioni del PANSM. In particolare, gli obiettivi progettuali obbligatori delle azioni programmatiche da realizzare con le risorse di cui al presente progetto (Intesa n. 58/CSR del 28 aprile 2022) sono i seguenti:

- 1 – superamento della contenzione meccanica in tutti i luoghi di cura della salute mentale;
- 2 – qualificazione dei percorsi per la effettiva presa in carico e per il reinserimento sociale dei pazienti con disturbi psichiatrici autori di reato a completamento del processo di attuazione della legge n. 81/2014;
- 3 – effettiva attuazione degli obiettivi di presa in carico e di lavoro in rete per o disturbi dell’adulto, dell’infanzia e dell’adolescenza, anche previsti dal PANSM, con prioritario riferimento a quelli con esiti negativi documentati dal “Tavolo tecnico salute mentale del Ministero della salute” attivo presso il Ministero della Salute (come da aggiornamento a maggio 2021).

Ai fini della piena ottemperanza alle Linee di indirizzo inerenti al presente progetto, rileva l’attuale rimando del “Tavolo tecnico salute mentale del Ministero della salute” a successive linee di approfondimento circa “I percorsi di trattamento degli autori di reato”, l’Integrazione sociosanitaria e i Progetti Terapeutico Riabilitativi Personalizzati sostenuti da Budget di salute, che dovranno essere prioritariamente assunti nella definizione e implementazione locale delle azioni attuative.

La valutazione del raggiungimento degli obiettivi previsti dal PANSM, fermo restando il rimando al complessivo documento disponibile sul sito del Ministero della Salute è evidenziata nella seguente Tabella, raggruppata in tre aree (Salute Mentale Adulti, Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Integrazione).

(https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=3084)

L’analisi dello stato di attuazione del PANSM nelle Regioni, condotta mediante la rilevazione da parte del Gruppo tecnico Interregionale Salute Mentale (GISM), aggiornata ad aprile 2021, è riportata di seguito, con risposte classificate con i seguenti codici:

- V (verde): presenza di documento rispondente all’obiettivo;

- A (arancione): presenza di documento rispondente solo parzialmente all'obiettivo, o lavori in corso;
- R (rosso): assenza di documento rispondente all'obiettivo.

Con riguardo all'obiettivo qualificazione dei percorsi per la effettiva presa in carico e per il reinserimento sociale dei pazienti con disturbi psichiatrici autori di reato a completamento del processo di attuazione della legge n. 81/2014, non sono disponibili valutazioni del Tavolo tecnico salute mentale del Ministero della salute".

Tuttavia, nella definizione degli specifici obiettivi e azioni (e collegati indicatori) dei progetti aziendali, si farà riferimento alle rilevazioni disponibili attraverso il sistema informativo SMOP e alla pertinente programmazione regionale, come in seguito dettagliato.

Il presente progetto è stato condiviso con i Direttori dei Dipartimenti di Salute mentale delle AASSLL, nel corso di specifiche riunioni del Gruppo regionale interistituzionale per la prevenzione e gestione REMS e salute mentale in carcere.

2. Riparto e utilizzo delle risorse tra le AASSLL della regione Campania.

Con l'Intesa del 4 agosto 2021, n. 153, la Conferenza Stato-Regioni, è stata approvata la proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPESS relativa alla ripartizione alle Regioni delle quote vincolate alla realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per l'anno 2021 e consequenzialmente è stata assegnata alla Regione Campania la somma di euro 6.396.167,00. L'utilizzo delle predette risorse è stato successivamente definito con l'Intesa CSR Rep. Atti n. 58/CSR del 28 aprile 2022 ed è vincolato e finalizzato alla realizzazione di progetti regionali conformi alle specifiche linee guida approvate con la stessa Intesa e riepilogate in premessa. Il finanziamento complessivo è ripartito tra le AASSLL regionali in quote proporzionali alla popolazione adulta residente, come specificato nella seguente Tabella.

Riparto risorse "Linee di indirizzo per la realizzazione dei progetti regionali volti al rafforzamento dei Dipartimenti di Salute Mentale regionali", ai sensi dell'Intesa del 4 agosto 2021 (Rep. Atti n. 153/CSR) ASL POPOLAZIONE GENERALE ADULTA QUOTA RIPARTO tra le AASSLL

ASL AVELLINO	356.511	492.796
ASL BENEVENTO	236.868	327.417
ASL CASERTA	719.794	994.953
ASL NAPOLI 1	788.430	1.089.827
ASL NAPOLI 2	789.609	1.091.457
ASL NAPOLI 3	839.119	1.159.893
ASL SALERNO	896.945	1.239.824
Totale	4.627.276	6.396.167

Nei limiti delle complessive risorse finanziarie così ripartite e assegnate, al fine di garantire sia la coerenza delle azioni da implementare con il progetto nazionale che la necessaria diversificazione degli interventi sulla base delle necessità rilevate nello specifico territorio, l'utilizzo del finanziamento complessivo è vincolato solo per quote minime di utilizzo per ciascuna delle 3 Azioni progettuali, che corrispondono al 65% delle risorse assegnate.

Le singole AASSLL definiranno, sulla base delle proprie necessità e a partire da dati epidemiologici e/o di attività evidenziati nel presente documento e, integrativamente, rilevati a livello locale, l'utilizzo del restante 35% del finanziamento per le azioni previste.

Per la sola azione n. 1, si definisce anche un utilizzo masso delle risorse nella misura del 10%. Investimento minimo per singole azioni - risorse "Linee di indirizzo per la realizzazione dei progetti regionali volti al rafforzamento dei Dipartimenti di Salute Mentale regionali", ai sensi dell'Intesa del 4 agosto 2021 (Rep. Atti n. 153/CSR)

ASL QUOTA FINANZIAMENTO per ASL (totale)

QUOTA % MINIMA di UTILIZZO FINANZIAMENTO per Azione 1 (superamento contenzione)

QUOTA % MINIMA di UTILIZZO FINANZIAMENTO per Azione 2 (presa in carico pazienti autori di reato)

QUOTA % MINIMA di UTILIZZO FINANZIAMENTO per Azione 3 (altri obiettivi PNSM) 5 30 30

ASL AVELLINO 492.796,17 24.639,81 147.838,85 147.838,85

ASL BENEVENTO	327.416,67	16.370,83	98.225,00	98.225,00
ASL CASERTA	994.953,11	49.747,66	298.485,93	298.485,93
ASL NAPOLI 1	1.089.826,92	54.491,35	326.948,08	326.948,08
ASL NAPOLI 2	1.091.456,62	54.572,83	327.436,99	327.436,99
ASL NAPOLI 3	1.159.893,05	57.994,65	347.967,91	347.967,91
ASL SALERNO	1.239.824,47	61.991,22	371.947,34	371.947,34
Totale	6.396.167,00	319.808,35	1.918.850,10	1.918.850,10

Ferme restando le indicazioni contenute nel presente documento, per l'utilizzo delle risorse rispetto alle diversificate possibili attività, si rimanda alle Linee guida approvate con l'Intesa n. 58/CSR del 28 aprile 2022.

3. Indicazioni per le specifiche azioni.

Azione 1. Contenzione meccanica.

Le azioni ed i relativi indicatori dovranno essere definiti nei progetti delle singole AASSLL in coerenza con il documento "Per il superamento della contenzione meccanica nei luoghi di cura della salute mentale" approvato dal Tavolo tecnico salute Mentale del Ministero della salute. In particolare, si avrà riguardo all'attuazione, in relazione all'implementazione già localmente realizzate, di una o più delle seguenti raccomandazioni:

Con riferimento alle attività di monitoraggio, le azioni che saranno definite a livello di singola ASL dovranno sempre prevedere la trasmissione alla regione di report trimestrali, al fine di realizzare quanto indicato nella raccomandazione n. 1.

Azione 2. Rafforzamento dei percorsi di cura mediante la sperimentazione di progetti alternativi ai percorsi di ricovero in REMS.

Nelle specifiche progettualità aziendali sono definiti, sulla base dei dati del Sistema informativo per il monitoraggio del processo di superamento degli OPG, eventuali obiettivi, azioni e collegati indicatori, integrativi di quelli già disposti negli atti di pertinente programmazione regionale. Le informazioni disponibili nel sistema SMOP da utilizzare come primario riferimento riguardano la definizione (avvenuta, nei termini, oltre i termini) e la tipologia (REMS o alternativo a REMS) del Progetto terapeutico Riabilitativo Individuale (PTRI) da prodursi in ottemperanza alla Legge 30 maggio 2014, n. 81, a cura del DSM competente territorialmente per la singola persona presente in REMS (o in attesa di REMS) o in Articolazione per la salute mentale in carcere (ASM), entro 30 giorni dall'ingresso nelle predette strutture.

Nelle seguenti tabelle sono evidenziati gli specifici dati di attività relativamente alle persone presenti in REMS o in ASM nel 2021 e nel 2022.

Tra gli obiettivi e gli indicatori sarà prevista la valorizzazione di quelli regionali, definiti con DGRC n. 654/2011, Decreto Dirigenziale n. 195/2012, Decreto Commissariale n. 104/2014, Decreti Dirigenziali n. 78/2015 e n.195/2015, Decreto Dirigenziale n. 82 del 13 maggio 2016, Decreto Dirigenziale n. 7 del 31.01.2018, DGRC n 336/2018, e di seguito riepilogati:

- definizione e trasmissione alla competente A.G. nei termini di PTRI alternativi al ricovero in REMS;
- operatività a livello aziendale di una equipe multiprofessionale, coordinata dal competente ASL del Gruppo regionale prevenzione e gestione REMS e salute mentale in carcere, idonea a garantire tutte le attività e le relazioni, anche interistituzionali, per la concreta ed efficiente attuazione dei PTRI in parola;
- assunzione quale indicatore di processo la predisposizione e l'invio alla AG, di almeno il 90% dei PTRI dovuti, e quale indicatore di esito la riduzione del tasso di presenza in REMS rispetto all'anno precedente,
- puntuale valorizzazione delle attività nel sistema informativo SMOP;
- completamento degli interventi approvati con Decreto del Ministro della Salute 14.11.2017, limitatamente a quelli, diversi dalle 2 REMS definitive, finalizzati al potenziamento dei Dipartimenti di Salute Mentale per migliorare la capacità di presa in carico con soluzioni assistenziali non detentive.

Azione 3 - Effettiva attuazione degli obiettivi di presa in carico e di lavoro in rete per i disturbi dell'adulto, dell'infanzia e dell'adolescenza, anche previsti dal PANSM.

Nelle specifiche progettualità aziendali sono definiti gli obiettivi e azioni (e collegati indicatori), sulla base delle rilevazioni locali dei bisogni, tenuto conto delle evidenze nazionali di cui al documento di esito del monitoraggio effettuato dal “Tavolo tecnico salute mentale del Ministero della salute” indicato in premessa. Nel predetto documento, per la regione Campania, sono stati rilevati i seguenti esiti positivi (“V”) relativamente agli obiettivi:

- A- Salute Mentale Adulti: “Sviluppo del trattamento dei Disturbi del Comportamento Alimentare” (n. 6);
- B- Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza: “Esistenza di una rete regionale di strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche dedicate per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici” (n.2);
- C- Integrazione: “Definizione di percorsi integrati di cura per la presa in carico nell’area della disabilità: handicap psichiatrico adulto stabilizzato e disabilità adulta per disturbi psico-organici (insufficienza mentale, autismo, disturbi neurologici con gravi sintomi psichiatrici, ecc.)” (n.1).

Sempre con riferimento alla Regione Campania, nello stesso documento risultano rilevati esiti negativi rispetto ai seguenti obiettivi del PANSM:

- A- Salute Mentale Adulti: Miglioramento del trattamento dei disturbi psichici correlati alla patologia somatica e all’invecchiamento (n. 7), Promozione della salute fisica del paziente psichiatrico (n. 8), Trattamenti psichiatrici ospedalieri (n. 9), Differenziazione dell’offerta di residenzialità per livelli di intensità riabilitativa e assistenziale per migliorare i trattamenti e ridurre le disomogeneità (n. 10) e Prevenzione e lotta allo stigma (n. 11);
- B- Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza: “Intervento tempestivo e integrato nei disturbi psichici gravi all’esordio e nelle acuzie psichiatriche in adolescenza” (n. 5);
- C- Integrazione: “Miglioramento del trattamento dei disturbi psichici correlati alle dipendenze patologiche (n. 2).

4. Procedure e modalità di definizione ed attuazione dei progetti aziendali.

Le singole AASSLL, sulla base del presente documento, avvieranno con immediatezza le azioni di competenza i progetti attuativi locali e ne realizzeranno le azioni previste, avviandole con immediatezza e assicurando la definizione con proprio atto delle procedure (obiettivi, indicatori, relazione finale e rendicontazione).

Le azioni progettuali delle Aziende sanitarie Locali della regione Campania dovranno essere avviate con sollecitudine e concluse entro e non oltre il 30 giugno 2023.

Attesa la tempistica progettuale nazionale, inizialmente prevista per 12 mesi, al fine di consentire l’eventuale possibilità di proseguire le attività oltre il 30 giugno 2023, la Regione provvederà a farne specifica richiesta al Ministero della Salute.

Le Aziende sanitarie Locali della regione Campania, entro 10 giorni dalla conclusione delle attività progettuali, al momento prevista per il 30 giugno 2023, e quindi entro e non oltre il 10 luglio 2023, trasmettono alla Direzione Generale per la tutela della salute ed il coordinamento del SSR, una relazione illustrativa delle attività messe in atto e la “scheda dei risultati raggiunti”, utilizzando il format inserito quale allegato 1 al presente documento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Nella relazione, dovranno altresì delineare i percorsi da mettere in atto in forma strutturata per definire, in termini di programmazione, gli interventi realizzati con le risorse vincolate del Fondo Sanitario Nazionale anno 2021; La Direzione Generale per la tutela della salute ed il coordinamento del SSR effettua la valutazione finale dei risultati conseguiti sulla base delle relazioni e delle schede dei risultati presentate dalle Regioni, con facoltà di richiedere integrazioni e chiarimenti, e provvede alla redazione della complessiva relazione finale da trasmettere al Ministero della salute. Atteso che, come specificamente previsto nell’Intesa n. 58/CSR del 28 aprile 2022, la mancata trasmissione, da parte della Regione, della relazione dei risultati raggiunti entro i termini, comporterà il recupero della somma erogata, analogamente si dovrà provvedere nei confronti della singola ASL che non avrà assicurato la trasmissione nei termini della propria relazione alla Direzione Generale per la tutela della salute ed il coordinamento del SSR.

SANITÀ

DGR 6 aprile 2022, n. 165, Definizione dei requisiti strutturali, tecnologici, ed organizzativi minimi per l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle strutture pubbliche e private che erogano prestazioni di lungodegenza e riabilitazione in regime di ricovero. (BUR n. 59 del 4.7.22)

Note

I competenti uffici della Direzione Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale hanno elaborato il documento recante i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per la realizzazione e l'esercizio per le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni di lungodegenza e riabilitazione in regime di ricovero ospedaliero di:

- lungodegenza ospedaliera (disciplina codice 60);
- recupero e riabilitazione funzionale (codice disciplina 56)
- neuro riabilitazione (codice disciplina 75)
- Unità spinale (codice disciplina 28).

Il documento è finalizzato a integrare i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi per la autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie delle strutture pubbliche e private già approvati con DGRC 3958 e s.m.i. con i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi per l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle strutture che erogano prestazioni di lungodegenza e riabilitazione in regime di ricovero ospedaliero.

Viene pertanto approvato il documento "Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio per le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni di lungodegenza e riabilitazione in regime di ricovero ospedaliero" di:

- lungodegenza ospedaliera (disciplina codice 60);
- recupero e riabilitazione funzionale (codice disciplina 56);
- neuro riabilitazione (codice disciplina 75);
- Unità spinale (codice disciplina 28).

"Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per la realizzazione e l'esercizio per le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni di lungodegenza e riabilitazione in regime di ricovero ospedaliero"

1 - Lungodegenza (disciplina codice 60)

1.1 Requisiti minimi strutturali, impiantistici, tecnologici ed organizzativi Tutti i requisiti minimi strutturali, impiantistici, tecnologici ed organizzativi previsti per l'area di degenza dalla Delibera di Giunta Regionale 7301/2001 salvo quelli che si configurano "non applicabili" in relazione alla peculiarità delle attività qui disciplinate

2 - Recupero e riabilitazione funzionale (disciplina codice 56)

2.1 Requisiti minimi strutturali e impiantistici Tutti i requisiti minimi strutturali ed impiantistici previsti per l'area di degenza dalla Delibera di Giunta Regionale 7301/2001, salvo quelli che si configurano "non applicabili" in relazione alla peculiarità delle attività qui disciplinate, ed inoltre:

1. Porte di accesso ai locali ad uso dei ricoverati devono avere larghezza idonea all'accesso delle carrozzine
2. Spazi per attività dinamiche e di gruppo rapportati al numero di pazienti da sottoporre contemporaneamente a terapia
3. Sala riunioni per équipe riabilitativa

2.2 Requisiti minimi tecnologici Tutti i requisiti minimi tecnologici previsti per l'area di degenza dalla Delibera di Giunta Regionale 7301/2001, salvo quelli che si configurano "non applicabili" in relazione alla peculiarità delle attività qui disciplinate, ed inoltre: 1. Attrezzature e dispositivi per valutazione diagnostica 2. Lettino per rieducazione motoria ad altezza variabile 3. Materassini per fisiokinesiterapia a pavimento 4. Pesapersone per disabili 5. Apparecchi per elettrostimolazioni 6. Cicloergometro o tapis roulant 7. Ausili per

il rinforzo muscolare 8. Sistema Holter-ECG e Holter pressione 9. Ergometria. ecocardiografia e ECG 10. Sistema telemetrico ECG, ossimetri, frequenzimetri 11. Saturimetro 12. Spirometro 13. Emogasanalisi fonte: <http://burc.regione.campania.it> 14. Apparecchi per ventilazione meccanica non invasiva a pressione positiva e negativa 15. Broncoaspiratori 16. Apparecchi portatili per ossigeno terapia 17. Attrezzatura per il drenaggio bronchiale Devono essere disponibili: 18. Letti servoassistiti mobili regolabili in altezza che consentano facile esecuzione di tutte le manovre assistenziali e il corretto posizionamento del paziente 19. Presidi atti a facilitare il sollevamento ed il trasporto dei pazienti 20. Ausili antidecubito 21. Deambulatori con appoggio ascellare regolabili in altezza

2.3 Requisiti minimi organizzativi 1. Deve essere presente un'équipe multi professionale con dotazione organica rapportata alla tipologia ed al volume delle attività 2. Devono esistere collegamenti funzionali codificati con un'unità di Terapia Intensiva e con un'unità di Terapia Intensiva cardiologica interne o esterne alla struttura 3. Deve essere elaborato un progetto riabilitativo che tenga conto delle condizioni cliniche della prognosi e delle possibilità di recupero.

3 - Neuroriabilitazione ad alta intensità (disciplina codice 75) ed Unità Spinale (disciplina codice 28)

3.1 Requisiti minimi strutturali Tutti i requisiti minimi strutturali ed impiantistici per l'area di degenza di cui alla Delibera di Giunta Regionale 7301/2001, salvo quelli che si configurano "non applicabili" in relazione alla peculiarità delle attività qui disciplinate, ed inoltre: 1. Servizi igienici adeguati alle esigenze di pazienti non autosufficienti 2. Due servizi igienici assistiti di cui almeno uno dotato di vasca per immersione supina 3. Porte di accesso ai locali ad uso dei ricoverati di larghezza idonea all'accesso delle carrozzine 4. Spazi per attività dinamiche e di gruppo rapportati al numero di pazienti da sottoporre contemporaneamente a terapia (anche in comune con i pazienti ricoverati in reparto cod. 56) 5. Sala medicazione attrezzata anche per la piccola chirurgia 6. Due posti letto con monitoraggio intensivo delle funzioni vitali e ventilazione meccanica 7. Una stanza singola attrezzata per isolamento per pazienti a rischio contagio o con gravi disordini comportamentali 8. Almeno un ambiente per assistenza ai comatosi con monitoraggio delle funzioni vitali di base 9. Area piscina (obbligatoria solo per reparto disciplina codice 28) fonte: <http://burc.regione.campania.it> 10. Sala riunioni per équipe riabilitativa e terapia di gruppo

3.2 Requisiti minimi tecnologici 1. Letti servoassistiti mobili regolabili in altezza che consentano facile esecuzione di tutte le manovre assistenziali e il corretto posizionamento del paziente 2. Due posti letto con monitoraggio intensivo delle funzioni vitali 3. Sistema di monitoraggio cardiorespiratorio non invasivo 4. Sollevatori per pazienti, di cui almeno due elettrici 5. Presidi atti a facilitare il trasporto dei pazienti 6. Ausili antidecubito 7. Pesapersona per disabili 8. Apparecchi per aerosolterapia 9. Apparecchi per saturimetria transcutanea 10. Broncoaspiratori o impianto aspirazione a vuoto 11. Spirometro ed apparecchio per E.G.A. 12. Ventilatore anche portatile 13. Sollevatore fisso per trasferimento in acqua 14. Sistemi di valutazione neuro fisiopatologica per EMG, EEG, potenziali evocati 15. Sistemi di valutazione per urodinamica 16. Sistema di monitoraggio pressorio 17. Sistemi di chiamata allarme inclusi quelli per terra a succhio-soffio o con bottone 18. Barella doccia 19. Carrozzine di varie misure e modelli 20. Letti per rieducazione motoria (almeno 1 ogni 3 pazienti) 21. Ausili per la comunicazione 22. Cicloergometri per arti inferiori e superiori 23. Video-uro-dinamica

3.3 Requisiti minimi organizzativi 1. Deve essere presente un'équipe multi professionale con dotazione organica rapportata alla tipologia ed al volume delle attività composta da: Medici Infermieri Fisioterapisti Terapisti occupazionali 2. Devono inoltre essere disponibili: psicologo Assistente sociale, Logopedista 3. Devono esistere collegamenti funzionali codificati con i principali servizi diagnostici interni o esterni alla struttura. 4. Deve essere elaborato un progetto riabilitativo individualizzato che tenga conto delle condizioni cliniche della prognosi e delle possibilità di recupero del paziente.

DGR 6 aprile 2022, n. 166, requisiti ulteriori specifici per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie della regione Campania. (BUR n. 59 del 4.7.22)

Note

In base all'istruttoria svolta dagli uffici competenti vengono approvati i requisiti ulteriori specifici, aggiornati ed integrati, per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie che esercitano le attività di cui alle menzionate schede numerate da 1 a 41, riportanti i requisiti ulteriori specifici, aggiornati

ed integrati, per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie che esercitano le attività ivi indicate.

DGR 21 giugno 2022, n. 303 , Approvazione del programma sperimentale di screening neonatale denominato NEOSMA Campania e del relativo piano economico. (BUR n. 63 del 18.7.22)

Note

l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono Pausilipon – Dipartimento di Neuroscienze Struttura Complessa di Neurologia, ha predisposto un progetto sperimentale, con adesione volontaria, di screening neonatale per la diagnosi precoce della SMA nei neonati della Campania, denominato "NEOSMA Campania" approvato dal Comitato Etico A.O.R.N. Antonio Cardarelli – A.O.R.N. Santobono – Pausilipon nella seduta del 30.06.2021 e dal Direttore Generale dell'A.O.R.N. Santobono Pausilipon con delibera n. 93 del 15 febbraio 2022;

Viene approvato il programma sperimentale dell'AORN Santobono Pausilipon adottato con delibera n. 93 del 15 febbraio 2022, di screening neonatale denominato NEOSMA Campania, finalizzato all'implementazione degli screening neonatali in Regione Campania.

DGR 7 luglio 2022, n. 349, Definizione per l'esercizio 2022 e 2023 dei limiti prestazionali e di spesa e dei relativi contratti con gli erogatori privati per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni afferenti la macroarea della riabilitazione ex art. 26 legge 833/78. (BUR n. 63 del 18.7.22)

Note

Vengono programmati per gli anni 2022/2023 i volumi di prestazioni e i correlati volumi di spesa per la macroarea della riabilitazione territoriale ex art. 26 Legge 833/78.

Per ciascuna Azienda Sanitaria Locale, i volumi massimi di prestazioni di riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 ed i correlati volumi di spesa sono definiti secondo specifici criteri per le prestazioni ambulatoriali e domiciliari.

DGR 7 luglio 2022, n. 350, Definizione per gli esercizi 2022 e 2023 dei limiti prestazionali e di spesa e dei relativi contratti con gli erogatori privati per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni afferenti la macroarea sociosanitaria: RSA e CD, salute mentale, hospice, SUAP, comunita' residenziali e semiresidenziali per soggetti affetti da dipendenze patologiche. (BUR n. 63 del 18.7.22)

Note

Viene aggiornata la programmazione e vengono fissati per l'anno 2022, con validità anche per l'anno 2023, i volumi massimi di prestazioni e i correlati valori di spesa per la macroarea Assistenza Sociosanitaria (Salute Mentale, Hospice, Dipendenze patologiche, Speciali Unità di Accoglienza permanente-SUAP, RSA per anziani non autosufficienti (ora Unità di Cura per adulti non autosufficienti R3), in RSA modulo demenze (fino al completamento del processo di adeguamento di cui ai DCA 97/2018 e 74/2019), in Unità di cure residenziali per persone adulte affette da Disturbi Cognitivi e Demenze (R2D), in Centri Diurni per anziani/adulti non autosufficienti e Centri Diurni per demenze, in RSA per disabili non autosufficienti (ora Unità di Cura per disabili non autosufficienti RD3) e in Centri Diurni per disabili non autosufficienti, salvo successivi aggiornamenti.

EMILIA ROMAGNA

ASSISTENZA PENITENZIARIA

DGR 4 luglio 2022, n. 1129, Approvazione Invito a presentare operazioni per interventi orientativi e formativi finalizzati all'inclusione socio-lavorativa dei minori e dei giovani-adulti sottoposti a procedimento

penale dall'autorità giudiziaria minorile ed in carico al Centro per la giustizia minorile dell'Emilia-Romagna - PR FSE+ 2021/2027 priorità 3. Inclusione sociale. (BUR n. 212 dell' 8.7.22)

Note

Viene approvato l'“Invito a presentare operazioni per interventi orientativi e formativi finalizzati all'inclusione socio-lavorativa dei minori e dei giovani-adulti sottoposti a procedimento penale dall'Autorità Giudiziaria Minorile ed in carico al Centro per la Giustizia Minorile dell'Emilia-Romagna - PR FSE+ 2021/2027, Priorità 3. Inclusione sociale”, Allegato 1) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Le risorse pubbliche disponibili per la realizzazione delle iniziative afferenti al presente Invito sono pari a euro 500.000,00 di cui al PR FSE+ 2021/2027 Priorità 3. Inclusione sociale.

INVITO A PRESENTARE OPERAZIONI PER INTERVENTI ORIENTATIVI E FORMATIVI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA DEI MINORI E DEI GIOVANI-ADULTI SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO PENALE DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE ED IN CARICO AL CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE DELL'EMILIA-ROMAGNA PR FSE+ 2021/2027 Priorità 3. Inclusione sociale

NB

SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

DGR 18 luglio 2022, n. 1193, Invito a presentare operazioni per interventi orientativi e formativi finalizzati all'inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale - PR FSE+ 2021/2027 Priorità 3. Inclusione sociale. (BUR n. 222 del 21.7.22)

Note

Viene approvato l'“Invito a presentare operazioni per interventi orientativi e formativi finalizzati all'inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale - PR FSE+ 2021/2027, Priorità 3. Inclusione sociale”, Allegato 1) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Le operazioni candidate a valere sull'Invito di cui all'Allegato 1) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- dovranno essere formulate ed inviate secondo le modalità e nei termini riportati nello stesso;
- saranno oggetto di istruttoria di ammissibilità eseguita da un gruppo di lavoro composto da collaboratori del Settore Educazione, Istruzione, Formazione, Lavoro nominati con atto del Direttore Generale “Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese”;
- saranno sottoposte a valutazione effettuata da un Nucleo di valutazione nominato con atto del Direttore Generale “Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese”, con il supporto, nella fase di pre-istruttoria tecnica, di ART-ER S.c.p.A..

POLITICHE SOCIALI

DGR 23 maggio 2022, n. 823, Programma annuale 2022: ripartizione delle risorse del Fondo sociale regionale ai sensi della L.R. n. 2/2003 e ss.mm.ii.. Individuazione delle azioni per il perseguimento degli obiettivi di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 120/2017 e al decreto interministeriale del 22 ottobre 2021. Programma attuativo povertà 2022. (BUR n, 226 del 22.7.22)

Note

Le risorse complessivamente quantificate per la programmazione 2022 ammontano a Euro 51.651.648,82 e sono destinate al perseguimento degli obiettivi:

Sostegno al Fondo Sociale Locale dei Comuni di cui all'art.45 della L.R. 2/03, quale concorso regionale alla realizzazione dei Piani di Zona: Euro 42.946.648,82; Fragilità sociale 1.500.000,00; Esecuzione penale 650.000,00; Centri famiglie 1.865.000,00; P.I.P.P.I. 250.000; Azioni di contrasto alle diseguaglianze e alla crisi

economico sociale generatesi in seguito all'epidemia Covid 19: 3.000.000,00; Supervisione: 720.000,00; Dimissioni protette: 720.000,00.

ALLEGATO A

Programma annuale 2022 ripartizione delle risorse del Fondo Sociale Regionale ai sensi dell'art. 47, comma 3 della L.R. 2/2003; individuazione delle azioni per il perseguimento degli obiettivi di cui alla deliberazione dell'Assemblea Legislativa n 120/2017 e del Decreto interministeriale del 22 ottobre 2022. Programma attuativo povertà 2022.

Premessa e contesto di riferimento

A-Quadro complessivo delle risorse

B-Programmazione quota nazionale FNPS

1 Fondo sociale regionale di cui all'art.46 della L.R. 2/2003: quadro delle risorse

2. Fondo Sociale Locale: Sostegno ai Comuni quale concorso regionale all'attuazione dei piani di zona per la salute e il benessere sociale - Programma attuativo annuale 2022

2.1 Programma attuativo annuale 2022

2.2 Finalità del Fondo Sociale Locale

3 Programma attuativo povertà 2022: povertà estrema e quota servizi Fondo Povertà nazionale di cui al Decreto Legislativo 147/2017

4 Fondi Finalizzati: Sostegno ai comuni e alle forme associative di cui all'art. 16 L.R. 2/2003

4.1 Sostegno ai comuni quale concorso regionale finalizzato ad agevolare la mobilità delle persone in condizione di fragilità sociale

4.2 Programma per l'esecuzione penale 2022

4.2.1 Interventi da realizzarsi all'interno degli Istituti penali

4.2.2 Attività da realizzarsi in area penale esterna: misure alternative alla detenzione e di comunità

4.3 Consolidamento, sviluppo e qualificazione dei Centri per le famiglie

4.4 Implementazione delle Linee di indirizzo nazionali sull'intervento con bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità- P.I.P.P.I

4.5 Sostegno ai comuni quale concorso regionale finalizzato ad "Azioni di contrasto alle disuguaglianze e alla crisi economico sociale generatesi in seguito all'epidemia Covid-19" di cui alla scheda 40 DGR 695/2020

4.6 Sostegno ai Comuni quale concorso finalizzato all'azione di "Supervisione personale servizi sociali"

4.7 Sostegno ai Comuni quale concorso finalizzato all'azione "Dimissioni protette"

5 Iniziative formative e di promozione sociale a titolarità regionale

Premessa e contesto di riferimento

A gennaio 2022 sono ufficialmente partiti i lavori per la definizione del prossimo **Piano regionale sociale e sanitario**.

Il precedente PSSR resta in vigore sino all'approvazione del prossimo Piano regionale triennale, ma oramai i tempi sono maturi per definire un nuovo strumento di programmazione regionale che tenga in considerazione anche le discontinuità che l'emergenza da Covid 19 ha generato.

Nel corso del 2020 la Regione ha deciso di intervenire provando ad adeguare gli strumenti di programmazione sociale regionale (Piano sociale e sanitario regionale 2017/2019 corredato da 39 schede attuative) approvando una ulteriore scheda attuativa, la 40esima, dedicata a promuovere "Azioni di

contrasto alle disuguaglianze e alla crisi economico sociale generatasi in seguito all'epidemia COVID-19" da parte dei Comuni e delle loro Unioni, ma risulta quanto mai opportuno rivedere ed aggiornare l'impianto complessivo del PSSR in tutte le sue parti.

Inoltre, come noto, a partire dalla fine di febbraio 2022, il territorio regionale è stato raggiunto da **oltre 23.000 persone provenienti dall'Ucraina** in fuga dagli eventi bellici in atto; si è trattato di uno dei maggiori afflussi riscontrati a livello nazionale.

Queste persone hanno caratteristiche inedite: oltre il 40% è infatti composto da donne ed oltre il 40% è composto da minori ed oltre il 90% delle persone ha trovato una prima ospitalità presso soluzioni abitative private.

Dal punto di vista giuridico, per la prima volta l'Europa ha accertato l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della Direttiva 2001/55/CE e ha disposto, come effetto, l'introduzione della protezione temporanea nei confronti delle persone provenienti dall'Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto, a partire dal 24 febbraio 2022.

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c) e dell'articolo 24, comma 1 del decreto legislativo n. 1 del 2018 (Codice della protezione civile), fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alle persone sfollate dall'Ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto.

Con il successivo DPCM del 28 marzo 2022, è stata definita la misura di protezione temporanea in Italia della durata annuale prorogabile per un ulteriore anno. La fase di primo soccorso ed assistenza è stata delineata dall'OCDPC 872/2022 che ha definito un coordinamento nazionale degli interventi assicurato dal Dipartimento della protezione civile secondo modalità di governance multilivello e dunque in stretto raccordo con le Amministrazioni centrali dello Stato interessate, le Regioni e le Province autonome, le Prefetture-Uffici territoriali del Governo, i Comuni ed i soggetti del terzo settore.

Sul versante della accoglienza si sta procedendo ad un graduale potenziamento dei sistemi di accoglienza SAI, CAS e direttamente del Terzo Settore; al contempo anche la Protezione Civile è chiamata ad agire in una modalità di sussidiarietà, qualora vi fosse necessità, attraverso la individuazione di un sistema di alloggio temporaneo. La Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna (con determinazione del Direttore Generale n. 4339 del 09/03/2022) ha attivato una specifica Unità di crisi composta da tutti i Servizi/Settori competenti nella gestione di questa emergenza.

Questo organismo ha funzioni di:

- coordinamento con gli altri Enti e Istituzioni competenti per la gestione dell'emergenza in atto, in particolare con l'Agenzia regionale della Sicurezza territoriale e Protezione Civile;
- promozione dell'integrazione e del coordinamento fra le competenze e le attività poste in essere, individuando specifiche modalità di cooperazione, volte ad assicurare la razionalizzazione nell'impiego delle risorse;
- raccordo con i referenti dei Comuni specificatamente individuati per la gestione dell'emergenza Ucraina;
- programmazione di modalità omogenee di presa in carico e gestione degli interventi.

I Comuni sono stati immediatamente sollecitati a individuare modalità di informazione, orientamento e prima valutazione dei bisogni sociali emergenti, con particolare attenzione ai soggetti vulnerabili/fragili e relativa presa in carico.

Attività che sovente sono state progettate e realizzate insieme ai servizi sanitari ed alle Prefetture.

Nei prossimi mesi i Comuni saranno chiamati a mantenere una forte attenzione ai percorsi di graduale integrazione di queste persone, in particolare donne e minori, anche attraverso nuove forme di raccordo e supporto ai nuclei familiari che oggi si fanno carico della accoglienza abitativa.

Si rende pertanto opportuno valutare un adeguato consolidamento di quegli interventi che in questi primi mesi hanno consentito di rispondere ai bisogni degli sfollati ucraini (segretariato sociale/sportelli informativi/azioni di orientamento ai servizi con particolare attenzione ai nuclei con minori, percorsi di

mediazione interculturale e sostegno socioeducativo scolastico e/o supporto linguistico...), anche attraverso le potenzialità in campo nell'ambito dei progetti FAMI, il raccordo con le associazioni del terzo settore, i Centri Servizi Volontariato ed il protagonismo delle stesse associazioni ucraine presenti a livello locale.

Nel corso dell'anno 2021 è stato inoltre approvato il **Piano nazionale degli interventi e servizi sociali 2021-2023** che ha ripreso la definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni, rimasta in sospeso dopo la riforma del Titolo V della Costituzione del 2001.

Infatti, dopo la Legge quadro 328 del 2000, che individuava Livelli Essenziali delle Prestazioni sociali (LEPS), come prestazioni e servizi da assicurare negli ambiti territoriali, per molti anni l'attuazione dei LEPS è rimasta di fatto confinata in un ambito di incertezza, sia per la genericità delle indicazioni, che per la riforma costituzionale del Titolo V che attribuiva allo Stato il compito di definire i LEPS, nei fatti sospendendo questo importante processo di riforma.

Il recentissimo Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 invece individua un quadro complessivo di LEPS -livelli essenziali delle prestazioni- e anche una serie di obiettivi di servizio quali standard da perseguire su tutto il territorio nazionale. La definizione di Livelli essenziali delle prestazioni promuove qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità su tutto il territorio nazionale con carattere di universalità. In termini di garanzia di equità e contrasto alle disuguaglianze delle politiche territoriali i LEPS rappresentano un passo in avanti estremamente significativo.

L'approvazione di un Piano sociale nazionale svolge una funzione importante di promozione di maggiore omogeneità territoriale nell'erogazione delle prestazioni/servizi e definisce linee guida nazionali quali importanti riferimenti per gli interventi da attuarsi in tutto il Paese.

Il Piano sociale nazionale prevede l'utilizzo di diverse fonti di finanziamento (FNPS, PNRR; Fondo non autosufficienza PON; Fondo povertà nazionale, Fondi comunitari...) che andranno a ricomporre, in ottica sinergica ed integrata, un quadro unitario di risorse destinate a finanziare in ottica modulare le diverse azioni previste.

Importante richiamare in questa sede che la Legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) all'articolo 1, comma 797 e seguenti, ha permesso di investire sulla **infrastrutturazione del servizio sociale professionale**, garantendo un sostegno finanziario significativo per le realtà distrettuali virtuose che hanno investito **su Assistenti sociali assunti a tempo indeterminato**. Nella nostra Regione non solo è stato superato il LEPS di 1/5000 abitanti ma anche l'obiettivo di servizio migliorativo di 1 assistente sociale ogni 4.000 abitanti, infatti, lo standard raggiunto nel 2020 in ER corrisponde a 1 assistente sociale ogni 3.976 abitanti (nel 2021 il dato previsto è pari a 1 AS/3.750 abitanti in attesa di convalida da parte ministeriale).

La scelta di investire in maniera così significativa sul lavoro sociale, sulla presa in carico dei soggetti vulnerabili, sulla possibilità di lavorare in prevenzione e di lavorare con le comunità è da riconoscere come uno sforzo molto significativo realizzato a livello nazionale.

La sicurezza offerta dall'esistenza di un sistema di servizi sociali strutturato, come dalle altre componenti del sistema di welfare, costituisce infatti il riconoscimento che il diritto di tutti alla piena partecipazione sociale deve essere reso effettivo.

Altro richiamo fondamentale sottolineato dal Piano sociale nazionale è l'assunzione della **centralità dell'ambito territoriale** che per la nostra Regione corrisponde al distretto socio-sanitario, snodo fondamentale del nostro modello di governance regionale, con perfetta coincidenza tra ambito sanitario, sociale e del lavoro, unitarietà già raggiunta dal 2016.

Importante richiamare in questa sede anche l'obiettivo strategico di governance individuato dal PSSR 2017/2019, il quale prevede la **gestione associata dei servizi sociali per ambito distrettuale**, già disciplinata dalla LR 12/2013, dalla DGR 1012/2014 "Linee guida sul Servizio Sociale Territoriale", ma non ancora

pienamente realizzata. La gestione associata, con una dimensione di ambito distrettuale non è ancora generalizzata a tutti i distretti della Regione, mentre per affrontare le sfide sociali, economiche, demografiche, climatiche che avremo di fronte nei prossimi anni, necessiteremo di un sistema di servizi sociali territoriali omogenei per dimensioni territoriali. Si segnala peraltro come la gestione associata dei servizi sociali per ambito distrettuale sia di rilevanza strategica quale passaggio propedeutico per dare attuazione anche al **percorso di qualificazione dell'Area tutela minori** previsto dalla DGR 1444/2020.

Oltre alla infrastrutturazione degli/delle assistenti sociali, realizzata grazie alle risorse nazionali, è importante sottolineare la rilevanza di investire sul personale afferente al Servizio sociale territoriale in tutte le sue componenti: sia sul versante di operatori/trici sociali (educatori, operatori socio-sanitari, operatori dedicati all'attività di sportello, mediatori etc...), sia sul versante amministrativo, anche in considerazione degli importanti oneri di programmazione e rendicontazione.

Altro elemento estremamente significativo intercorso nel 2021 è rappresentato dal **Piano Nazionale di ripresa e Resilienza (PNRR)**. Il PNRR si inserisce all'interno del programma Next Generation EU (NGEU), la cui principale componente è il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza, che prevede una durata dal 2021 al 2026.

Nell'ambito della complessa articolazione del PNRR, che si sviluppa in Assi strategici e Missioni. ciascuna Missione è ulteriormente suddivisa in Componenti e Sottocomponenti, queste ultime si articolano a loro volta in Riforme e investimenti.

La Missione riferita ai Servizi Sociali è la **Missione 5 "Inclusione e Coesione"** in cui ricadono gli interventi di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in tre distinte componenti, all'interno delle quali rientra la Componente M5C2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore" che presenta i seguenti obiettivi:

- ❖ rafforzare il ruolo dei servizi sociali territoriali come strumento di resilienza, mirando alla definizione di modelli personalizzati per la cura delle famiglie, delle persone di minore età, degli adolescenti e degli anziani, così come le persone con disabilità
- ❖ migliorare il sistema di protezione e delle azioni di inclusione a favore di persone in condizioni di estrema emarginazione (es. persone senza dimora) e di deprivazione abitativa attraverso una più ampia offerta di strutture e servizi anche temporanei
- ❖ integrare politiche e investimenti nazionali per garantire un approccio per garantire un approccio multiplo che riguardi sia la disponibilità di case pubbliche e private più accessibili, sia la rigenerazione urbana e territoriale
- ❖ riconoscere il ruolo dello sport nell'inclusione e integrazione sociale come strumento di contrasto alla marginalizzazione di soggetti e comunità locali.

Dalla Componente M5C2 discende la Sottocomponente "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale" che si articola a sua volta in tre Investimenti e due Riforme.

Gli investimenti rispondono agli obiettivi sotto riportati e in particolare:

- investimento 1.1 **"Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti"** è diretto al rafforzamento del ruolo dei servizi sociali territoriali come strumento di resilienza, alla definizione di modelli di cura personalizzati per le famiglie, le persone di minore età, gli adolescenti e gli anziani, nella loro dimensione individuale, familiare e sociale per assicurare il recupero della massima autonomia.
- investimento 1.2 **"Percorsi per l'autonomia per le persone con disabilità"** ha come obiettivo generale l'accelerazione del processo di de-istituzionalizzazione delle persone con disabilità al fine di migliorare la loro autonomia e offrire opportunità di accesso nel mondo del lavoro anche attraverso la tecnologia informatica.
- investimento 1.3 **"Housing temporaneo e stazioni di posta"** ha come obiettivo generale del

presente finanziamento di interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema o senza 5 dimora, promuovendo la loro autonomia di vita. I destinatari dell'intervento possono essere individui singoli o interi nuclei familiari.

Quadro complessivo delle risorse

Il Fondo nazionale politiche sociali - FNPS – costituisce solamente una delle fonti di finanziamento nazionale del sistema dei servizi sociali territoriali.

Le risorse nazionali e comunitarie destinate al finanziamento dei servizi sociali territoriali si sono infatti negli ultimi anni diversificate e rafforzate nell'ottica di una pluralità di fondi che concorrono a perseguire i medesimi obiettivi di rafforzamento dei servizi di welfare, è sufficiente richiamare il FNA Fondo per la non autosufficienza, la quota servizi del Fondo nazionale povertà e dal 2021 anche le risorse specificatamente destinate al rafforzamento dei servizi sociali territoriali dalla legge di bilancio 2021(L.178 2020) all'interno del Fondo di solidarietà comunale.

Oltre alle risorse dei Programmi operativi nazionali PON e regionali riferiti all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e alla promozione dell'inclusione sociale, anche la programmazione FSE+ 2021-2027, così come le risorse REACT-EU ed il PNRR concorrono ai medesimi obiettivi ad esempio i fondi REACT-EU andranno a supportare 2 LEPS previsti nel Piano Povertà, oltre al rafforzamento delle azioni di distribuzione alimentare e di beni di prima necessità, mentre il PNRR sosterrà azioni in ambito socio-sanitario, della disabilità e della grave deprivazione.

Il concorso delle risorse comunitarie al finanziamento nazionale permetterà anche di confermare e potenziare il sostegno alla capacità amministrative intrapresa a livello nazionale negli ultimi anni nell'ambito dell'organizzazione dei servizi sociali (avviso Re building) e nella gestione del GEPI per il Reddito di cittadinanza.

Appare viepiù evidente come in questo complesso quadro in cui confluiscono risorse provenienti da varie fonti ma tutte destinate agli interventi in ambito sociale, debba essere considerata come priorità imprescindibile **l'adozione di un approccio il più possibile integrato**, dove la disciplina dei singoli interventi assume sempre più la necessità dell'integrazione.

A tal fine si ritiene sempre più auspicabile una azione di omogeneizzazione ed armonizzazione degli strumenti di monitoraggio e rendicontazione così come richiamato in varie sedi nazionali e regionali.

I LEPS individuati nel piano sociale nazionale e le principali azioni di potenziamento previste, che già tengono conto delle progettualità proposte nell'ambito del PNRR nell'ottica di una programmazione integrata, sono sintetizzabili nella tabella 1.1 LEPS.

NB

PER LA TABELLA SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

Appare evidente come il finanziamento PNRR, insieme alle risorse da FSE e a quelle ordinarie dei Fondi sociali nazionali e regionali devono sempre più essere programmate in ottica integrata e comune, prevedendo modularità delle diverse programmazioni e complementarità nell'utilizzo dei diversi fondi.

A questo proposito è fondamentale richiamare al rispetto di quanto espresso dalla circolare n. 33 del 31.12.2021 del Ministero dell'economia e delle Finanze in merito al **"doppio finanziamento"** e al **"cumulo"** delle risorse provenienti da fonti diverse e utilizzate per finanziare un unico intervento:

".... E' opportuno precisare che le due nozioni si riferiscono a due principi distinti e non sovrapponibili, in particolare il divieto di **"doppio finanziamento"** previsto espressamente dalla normativa europea, prescrive che: il medesimo costo non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di natura diversa, si tratta di un principio generale di sana gestione finanziaria applicabile non soltanto al bilancio dell'Unione europea, ma anche al nostro ordinamento interno. Il concetto di **"cumulo"**, viceversa si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra le diverse forme di sostegno pubblico di un

intervento che vengono in tal modo cumulate a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento. La fattispecie del cumulo è prevista dal PNRR all'art. 9 del Reg. (UE) 2021/241 che prevede di poter aggiungere alle risorse destinate al PNRR quelle provenienti dagli altri programmi comunitari purché sia rispettato il divieto del doppio finanziamento."

Programmazione quota nazionale FNPS

All'interno di un quadro così articolato come quello esplicitato in premessa, la Regione Emilia- Romagna, in coerenza anche con le indicazioni del Decreto interministeriale del 22 ottobre 2021 che conferma la previsione di **destinare il 50 % delle risorse regionali agli interventi per le persone di minore età, conferma la scelta di destinare la quasi totalità, ovvero il 95% delle risorse provenienti dal Fondo nazionale politiche sociali (FNPS) al rafforzamento di misure ed interventi in favore di infanzia, adolescenza e famiglie**. Tali misure saranno da programmare nell'ambito dei Piani di zona per la salute e il benessere sociale- Programma attuativo 2022. La decisione di dedicare la quasi totalità delle risorse del FNPS all'area infanzia, adolescenza e famiglie consente inoltre di rispondere alla necessità di proseguire e consolidare l'intervento a supporto dell'Area minori ed infanzia, così come indicato nella "Presenza d'atto della relazione finale della Commissione tecnica per la individuazione di misure organizzative e procedurali appropriate nei procedimenti preposti alla tutela e all'eventuale allontanamento dalle famiglie di origine" di cui alla DGR 1899/2019, nonché del lavoro della Commissione speciale d'inchiesta circa il sistema di tutela dei minori nella Regione Emilia Romagna di cui alla Risoluzione DOC/2019/713 del 20 novembre 2019.

A fronte di questi documenti è stato avviato il Percorso di qualificazione del sistema di accoglienza e cura dei minori, finalizzato al superamento della disomogeneità riscontrata nei modelli organizzativi presenti a livello territoriale.

Questo percorso, tradotto nei lavori del tavolo tecnico regionale, istituito con DGR 1444/2020, persegue i seguenti obiettivi:

- prevenire l'allontanamento dei minorenni dalla famiglia ove possibile;
- potenziare il sistema di valutazione e gestione delle situazioni di potenziale pregiudizio per il minore;
- migliorare ed integrare il sistema di raccolta dei dati e delle informazioni;
- potenziare un approccio integrato per la tutela dei minori sia sotto il profilo socio-sanitario, sia multidisciplinare/istituzionale, sia nella relazione con il sistema di accoglienza.

In tale ambito sono, pertanto, state realizzate numerose azioni che richiedono di essere messe a sistema a livello territoriale attraverso un potenziamento mirato, come, ad esempio la realizzazione delle equipe di secondo livello a partire da una riorganizzazione delle equipe territoriali, approvata con DGR 1627/2021, in via di attuazione.

Al fine di potenziare le equipe di territoriali e quelle di secondo livello, può essere particolarmente rilevante il rafforzamento previsto del servizio sociale professionale richiamato in premessa.

Sempre nell'ambito del 95% destinato al rafforzamento di misure ed interventi in favore di infanzia, adolescenza e famiglie sono individuate le risorse destinate al programma **P.I.P.P.I.**, che, nell'ottica del riconoscimento come LEPS, verranno integrate dai fondi del PNRR.

Infine il rimanente **5%** di risorse, come da indicazioni vincolanti da Decreto, sarà destinato a finanziare i due programmi finalizzati dedicati alle funzioni di **supervisione del personale dei servizi sociali** per contrastare il fenomeno del burn out degli operatori/trici e garantire il potenziamento delle **dimissioni protette** in accordo con quanto definito nelle apposite schede dedicate nel Piano nazionale degli interventi e servizi sociali 2021- 2023 ed in coerenza con il PNRR e con quanto previsto dalla programmazione regionale in materia (vedi programmazione finalizzata di cui ai successivi paragrafi 4.6 e 4.7 del presente Allegato).

1. Fondo sociale regionale di cui all'art.46 della L.R. 2/2003: quadro delle risorse

Le risorse complessivamente quantificate per la programmazione 2022 e ripartite in questa sede, ammontano a **Euro 51.651.648,82** e sono destinate al perseguimento degli obiettivi individuati in premessa riferiti in linea generale al supporto al sistema dei servizi e degli interventi e servizi sociali in tempi di emergenza sanitaria e sociale ed in particolare per quanto attiene le risorse statali all'attuazione del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 ed agli indirizzi stabiliti a livello nazionale con il 8 Decreto interministeriale del 22 novembre 2021, e per quanto attiene le risorse regionali, all'attuazione del Piano sociale e sanitario regionale 2017-2019, da realizzare attraverso reti territoriali di soggetti pubblici e privati nell'ambito della programmazione dei piani di zona distrettuali.

Nello specifico le risorse sono finalizzate come segue:

1. **Euro 42.946.648,82** per il sostegno al Fondo Sociale Locale dei Comuni di cui all'art.45 della L.R. 2/03, quale concorso regionale alla realizzazione dei Piani di Zona;
2. **Euro 8.705.000,00** per sostegno ai Comuni e alle forme associative di cui all'art. 16 L.R. 2/2003, quale concorso regionale alla realizzazione dei programmi finalizzati (art. 47, comma 1, lett. b) della L.R. n. 2/2003). Inoltre, **Euro 350.000,00** sono dedicati al sostegno dei **programmi e delle iniziative volte alla promozione sociale e alle iniziative formative** (articolo 47, comma 2 della L.R. n. 2/2003) da parte della Regione Emilia Romagna.

Le risorse sopra indicate ai punti 1 e 2 sono destinate al finanziamento del Programma attuativo 2022 nello specifico:

- **Finanziamento al Fondo Sociale Locale**, quale riconoscimento del ruolo centrale dell'ambito distrettuale nella programmazione e regolazione del sistema degli interventi sociali e sanitari e per l'attuazione degli obiettivi e delle attività contenute nel Piano sociale e sanitario regionale di cui alla DAL 120/2017 e nelle schede attuative di intervento di cui alla DGR 1423/2017; oltre che del Piano nazionale degli interventi e servizi sociali 2021-2023;
- programmazione di ambito distrettuale per **l'agevolazione della mobilità per le persone in condizione di fragilità sociale**, in considerazione del rinnovo delle tariffe agevolate previste dall'accordo regionale "Mi muovo insieme" ", che dal 2021 include due nuove categorie di beneficiari (famiglie numerose con 4 e più figli e con ISEE sotto ai 28.000 euro e persone senza dimora);
- risorse destinate agli **interventi rivolti alle persone sottoposte a limitazioni della libertà personale, promossi dai Comuni sede di carcere**, anche al fine di accompagnare e sostenere il processo di riforma del circuito penitenziario regionale avviato nel corso del 2013 e culminato nella sigla del Protocollo operativo integrativo del Protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia e la Regione Emilia-Romagna per l'attuazione di misure volte all'umanizzazione della pena e al reinserimento sociale delle persone detenute, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 44/2014 e siglato in data 27/01/2014.
 - risorse a favore delle famiglie per qualificazione e sviluppo della rete dei **Centri per le Famiglie**, in coerenza con deliberazione della Giunta regionale n. 391/2015, sviluppo e potenziamento di azioni dedicate alla neo-genitorialità e all'adolescenza;
- implementazione delle Linee di indirizzo nazionali sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità - **programma P.I.P.P.I.** ;
- Sostegno ai comuni quale concorso regionale finalizzato ad **"Azioni di contrasto alle disuguaglianze e alla crisi economico sociale generatesi in seguito all'epidemia Covid-19"** Scheda 40 DGR 695/2020.
- Sostegno ai comuni per il programma finalizzato **"Supervisione personale servizi sociali"**
- Sostegno ai comuni per il programma finalizzato **"Dimissioni protette"**.

Per le finalità sopra indicate vengono di seguito riportati: la ripartizione delle risorse tra i singoli programmi, le azioni per il perseguimento degli obiettivi, il percorso amministrativo procedurale per l'assegnazione, la concessione, l'impegno e la liquidazione della spesa.

Spetterà alla struttura regionale competente verificare, nella fase istruttoria di assegnazione dei finanziamenti, la corretta applicazione della normativa in materia di “Codice unico di progetto” di cui all’art.11 9 della L. 3/2003, o eventualmente rinviare la verifica agli ambiti territoriali beneficiari di tali finanziamenti.

Come anticipato in premessa sono riportate di seguito anche le risorse dedicate al contrasto alla povertà in quanto, sebbene erogate in prevalenza (ad eccezione fatta per quota parte delle risorse dedicate alle povertà estreme) direttamente agli ambiti distrettuali, concorrono a comporre il quadro delle risorse a disposizione degli ambiti distrettuali.

POLITICHE DI WELFARE 2022 - PIANI DI ZONA

	Programmazione 2022
Fondo sociale locale (mezzi regionali)	16.850.000,00
Fondo sociale locale (mezzi Statali)	26.096.648,82
FONDO SOCIALE LOCALE	42.946.648,82
Programma finalizzato “Sostegno ai comuni quale concorso regionale per agevolare la mobilità delle persone in condizione di fragilità sociale” (mezzi regionali)	1.500.000,00
Programma Esecuzione penale 2022 (mezzi regionali)	650.000,00
Centri per le Famiglie (mezzi regionali)	
- quota già impegnata con DD n.5815/2022	550.000,00
Centri per le Famiglie (mezzi statali)	
- quota già impegnata con DD n. 5815/2022	1.315.000,00
Implementazione P.I.P.P.I (Mezzi statali FNPS)	250.000,00
Programma finalizzato "Azioni di contrasto alle diseguaglianze e alla crisi economico sociale generatesi in seguito all'epidemia Covid-19" (mezzi regionali)	3.000.000,00
Programma finalizzato “Supervisione personale servizi sociali” (mezzi statali)	720.000,00
Programma finalizzato “Dimissioni protette” (mezzi statali)	720.000,00
Totale Fondi finalizzati	8.705.000,00
Totale Fondo Sociale Regionale	51.651.648,82 10

2. Fondo Sociale Locale: Sostegno ai comuni quale concorso regionale all’attuazione dei piani di zona per la salute e il benessere sociale triennale 2018-2020

2.1 Programma attuativo annuale 2022

I programmi attuativi annuali 2022 dovranno riportare:

- la conferma o la modifica di quanto programmato nell’ambito del Piano di zona triennale 2018-2020 relativamente all’anno 2022
- Il preventivo di spesa- quadro riepilogativo della spesa per l’anno 2022
- lo schema di programmazione delle risorse afferenti al Fondo sociale locale quota nazionale (FNPS annualità 2021), secondo le macro attività di cui al successivo paragrafo 2.2
- lo schema di programmazione delle risorse Fondo sociale locale - quota regionale

- la compilazione di apposita scheda per il Programma finalizzato “Sostegno ai comuni quale concorso regionale per agevolare la mobilità delle persone in condizione di fragilità sociale”, di cui al successivo paragrafo 4.1
- la compilazione di apposita scheda per il Programma finalizzato per l'esecuzione penale 2022, di cui al successivo paragrafo 4.2
- la compilazione apposita scheda per il Programma finalizzato “Azioni di contrasto alle disuguaglianze e alla crisi economico sociale generatesi in seguito all’epidemia Covid-19”, di cui alla scheda 40 approvata con DGR 695/2020 e come indicato al successivo paragrafo 4.5
- La compilazione di apposita scheda per il programma finalizzato “Supervisione personale servizi sociali”, di cui al successivo paragrafo 4.6
- La compilazione di apposita scheda programma finalizzato “Dimissioni protette”, di cui al successivo paragrafo 4.7.

Per quanto attiene le altre sezioni del Piano di zona per la salute e il benessere, vale quanto presentato in occasione della consegna dei Piani di zona triennali 2018/2020.

Il Programma attuativo annuale 2022 dovrà essere approvato dal Comitato di Distretto, tramite specifico verbale, o dalla Giunta dell’Unione, assicurando la partecipazione del Direttore di Distretto Ausl relativamente alla programmazione degli interventi sociosanitari.

La data di presentazione alla Regione Emilia-Romagna è fissata al 30 giugno 2022.

Per la presentazione alla Regione del Programma attuativo annuale 2022 sarà necessario procedere tramite caricamento della documentazione richiesta sull’applicativo web disponibile al seguente indirizzo: <https://network.cup2000.it/progetti/piani-di-zona-2019>.

2.2 Finalità del fondo sociale locale

Come anticipato in premessa, le risorse del Fondo sociale locale sono da utilizzare:

- per quanto attiene le risorse **statali**, per sostenere i servizi e gli interventi a favore dell’infanzia, dell’adolescenza e delle famiglie nell’ambito dei Piani di zona per la salute e il benessere, in coerenza con le indicazioni del livello nazionale inserite nel Piano sociale nazionale e le macro attività indicate nel Decreto interministeriale del 22 ottobre 2021, nonché con le schede attuative di intervento n° 15, 16, 17, 36 e 37 di cui alla DGR 1423/2017;
- per la quota di risorse **regionali**, per la realizzazione di quanto programmato nell’ambito dei Piani di zona per la salute e il benessere sociale 2018-2020 - Programma attuativo 2022, garantendo coerenza con 11 l’impianto, i contenuti e le trasversalità individuate nel PSSR 2017-2019 e nelle 35 schede attuative regionali a declinazione distrettuale di cui alla DGR 1423/2017 e DGR 695/2020.

Fondo sociale locale – mezzi statali: interventi a favore dell’infanzia, dell’adolescenza e delle famiglie

Alla luce di quanto indicato in premessa e dell’impatto sociale ed economico delineatosi a seguito dell’emergenza sanitaria COVID 19, la scelta della Regione Emilia- Romagna, in coerenza anche con le indicazioni del Decreto interministeriale del 22 ottobre 2021 , è quella di dedicare in continuità con quanto realizzato negli ultimi anni, il 95 % delle risorse del Fondo nazionale politiche sociali all’area dell’infanzia, adolescenza e a sostegno delle famiglie da programmarsi nell’ambito dei Piani di zona per la salute e il benessere sociale- Programma attuativo 2022.

A sostegno di questa scelta vi è la considerazione che in una simile situazione di emergenza la condizione di molte famiglie, spesso già provate da conflitti e povertà materiale ed educativa, si è ulteriormente vulnerabilizzata.

Tale situazione ha richiesto e richiederà per il futuro prossimo, un grande sforzo al sistema dei servizi pubblici, in particolare ai servizi sociali, sanitari ed educativi, al fine di poter accompagnare famiglie e singoli in un momento tanto delicato e i cui effetti si protrarranno nel medio e lungo periodo.

Vi è quindi un'oggettiva necessità di sostenere, attraverso le risorse del Fondo nazionale politiche sociali, politiche attive di aiuto alle famiglie con figli piccoli o adolescenti e più in generale il sistema dei servizi regionale e territoriale sviluppatosi in questi anni, nell'ottica di promuovere il benessere e la coesione nella nostra comunità regionale a favore di bambine e bambini, di ragazze e ragazzi e delle famiglie.

Questa scelta infine si pone in coerenza anche con quanto definito in esito ai lavori della Commissione tecnica per la individuazione di misure organizzative e procedurali appropriate nei procedimenti preposti alla tutela e all'eventuale allontanamento dalle famiglie di origine, di cui alla DGR 1899/2019 , nonché dei lavori della Commissione speciale d'inchiesta circa il sistema di tutela dei minori nella Regione Emilia-Romagna di cui alla Risoluzione DOC/2019/713 del 20 novembre 2019, a seguito dei quali con DGR 1444/2020 è stato avviato il percorso di qualificazione del sistema di accoglienza e tutela dei minori e delle loro famiglie, delineando già alcune precise direttrici di intervento per fronteggiare la disomogeneità riscontrata nei modelli organizzativi presenti a livello territoriale, tra le quali – ad esempio – l'istituzione con la DGR 1627/2021 delle equipe di secondo livello, in fase di attuazione su tutto il territorio regionale.

Nello specifico alla macro attività **A) Accesso, valutazione e progettazione** sono dedicate le risorse per il **rafforzamento del servizio sociale territoriale** realizzando in primis la gestione associata dei servizi sociali territoriali per ambito distrettuale (33% del totale con margine di flessibilità pari a + o – 10%).

La gestione associata del servizio sociale per ambito distrettuale, già prevista dalla legge regionale 12/2013, dalla DGR 1012/2014 "Linee guida sul Servizio Sociale Territoriale" e richiamata come obiettivo da realizzarsi nel corso del triennio di vigenza del Piano sociale e sanitario regionale 2017-2019, non è ancora pienamente realizzata a livello regionale¹ , la frammentazione nell'organizzazione dei servizi sociali è certamente un ostacolo ad una buona e stabile integrazione tra professionisti sanitari e sociali, in particolare in ambiti complessi come la tutela minori.

All'interno di questa macro-attività si ritiene opportuno sostenere il servizio sociale professionale nelle funzioni di accesso, valutazione, presa in carico quale supporto all'attività dell'area tutela minori e dell'equipe multiprofessionali e definizione di percorsi integrati a sostegno delle famiglie in difficoltà.

In particolare, si ritengono elementi importanti da sostenere, in stretto raccordo e integrazione con il sistema dei servizi sanitari l'attuazione della DGR 1627/2021 con il rafforzamento delle equipe territoriali multiprofessionali e l'attivazione delle equipe di secondo livello multidisciplinari specialistiche sull'abuso e il maltrattamento.

1 Vedi Report di monitoraggio sull'attuazione del PSSR 2017/2019 e dei Piani di zona per la salute e il benessere sociale 2018/2020 pag.7 https://sociale.regione.emilia-romagna.it/piano-sociale-e-sanitario-2017-2019/monitoraggio-pssr-luglio-2019
--

Sarà inoltre facoltà degli ambiti distrettuali, laddove ritenuto opportuno e necessario, utilizzare le risorse afferenti alla macro-attività A, **per il rafforzamento ed il potenziamento del Servizio Sociale Territoriale nelle sue componenti di sportello sociale e servizio sociale professionale in ottica trasversale.**

Alla macro attività B **Misure per il sostegno e l'inclusione sociale attiva in area infanzia, adolescenza e famiglie** è dedicata la quota percentuale più elevata di risorse, pari al 38% del totale (con margine di flessibilità pari a + o – 10%) è l'area che racchiude differenti tipologie di interventi e servizi e che si ritiene essere quella di maggiore rilievo in termini di prevenzione alle situazioni di potenziale fragilità e sostegno all'infanzia, all'adolescenza e alle famiglie.

All'interno di questa area rientrano le azioni di sostegno al contesto familiare in cui vivono bambini e ragazzi. In particolare, si ritengono priorità di intervento le azioni di sostegno socio-educativo domiciliare, il

sostegno alla genitorialità ed il servizio di mediazione familiare, il potenziamento degli interventi nei primi 1000 giorni di vita nei contesti familiari, di accudimento e nei servizi; il sostegno alle famiglie affidatarie e adottive, i percorsi per l'integrazione sociale e lavorativa dei careleavers (neomaggiorenni in uscita dal sistema di protezione e tutela).

Si vogliono sviluppare specifiche azioni di sostegno alla genitorialità che rispondano al bisogno espresso dalle famiglie di modalità di intervento flessibili, di sperimentazione di nuove forme di partecipazione e di responsabilità sociale, di attivazione di azioni di prossimità nei contesti di vita delle persone in grado di dare valore e forza alle relazioni e significato alle forme di solidarietà comunitarie.

Gli interventi dovranno essere il più possibile integrati tra sociale, sanitario ed educativo, sviluppando forme di raccordo e di rete tra servizi pubblici e il territorio.

Vi rientrano azioni come mediazione familiare, counseling, percorsi innovativi e sperimentali per gruppi di genitori, gruppi di parola per bambini e adolescenti, progetti di affiancamento familiare. Il potenziamento degli interventi nei primi 1000 giorni di vita in particolare nei contesti familiari di accudimento e nei servizi si sviluppa attraverso azioni incentrate sul primo e secondo anno di vita dei bambini e delle loro famiglie attraverso una collaborazione tra servizi educativi, centri per le famiglie, servizi sanitari e sociali.

L'attenzione deve essere volta a intercettare le maggiori fragilità o gli ambiti di maggiore difficoltà e l'approccio di intervento è basato su attività di counseling (ascolto partecipativo, osservazione, sostegno, ecc.) e di prossimità (servizi per la prima infanzia, interventi domiciliari, home visiting, accompagnamento all'utilizzo dei servizi, ecc.) e sono orientati a identificare i fattori di rischio ed a supportare la famiglia nell'identificazione delle risorse proprie, della rete familiare e del contesto sociale e delle modalità per far fronte alle difficoltà.

All'interno di questa macro-attività sarà importante sperimentare approcci innovativi nel lavoro con le famiglie "negligenti" che favoriscano un loro protagonismo, sviluppino empowerment, promuovano la cura di situazioni di sofferenza psico-patologica, in ottica bio-psico-sociale anche attraverso la valorizzazione delle risorse comunitarie (es. Programma Ministeriale di intervento per la prevenzione dell'istituzionalizzazione P.I.P.P.I., Modello dialogico, Family Group Conference, Famiglie aiutano Famiglie, ecc.).

La promozione dell'istituto dell'affidamento familiare, il reperimento e l'adeguata preparazione e selezione delle famiglie affidatarie così come un adeguato supporto nel corso dell'affidamento, data la delicatezza e la complessità delle situazioni che di norma portano agli allontanamenti dei minori, si pone come un obiettivo prioritario cui rimandano anche le indicazioni delle citate commissioni regionali.

Inoltre si richiama la necessità di promuovere azioni di supporto e/o implementazione del protagonismo dei neomaggiorenni (Care Leavers Network) a supporto dei bisogni di autonomia in collaborazione con i servizi territoriali, con il privato sociale e il volontariato, in linea con la Sperimentazione nazionale promossa nel 2018 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Tale sperimentazione, che prevede un sostegno economico e l'attivazione di forme di tutoraggio volta all'accompagnamento allo studio, nonché all'autonomia abitativa e lavorativa di questi ragazzi/ragazze, traccia una strada per possibili interventi orientati a sostenere l'inclusione sociale e l'avvio verso la vita indipendente di questi neomaggiorenni, anche nei territori non oggetto della sperimentazione nazionale. Infine, rientrano in questa macro-attività gli interventi in attuazione del "Progetto Adolescenza" (approvato con DGR 590/13 "Promozione del benessere e prevenzione del rischio in adolescenza - Linee di indirizzo 13 regionali") e del Piano pluriennale per l'adolescenza 2018-2020, che si propone di sviluppare in modo più diffuso interventi di promozione e prevenzione nei vari contesti di vita degli adolescenti (con attenzione agli adulti di riferimento ed al passaggio alla maggiore età).

Si richiamano a tal proposito tutti gli interventi sociosanitari destinati alla fascia d'età 11-19 anni in ambito scolastico e comunitario includendo all'interno di questa voce gli Interventi di sostegno ai contesti quotidiani di vita dei bambini e dei ragazzi sia nella scuola che nel territorio prevedendo ad esempio: interventi nella scuola co-progettati e co-gestiti con gli insegnanti sia di gruppo, sia in équipe

multidisciplinare per singoli alunni/studenti in condizioni di difficoltà/rischio; sostegni e servizi socio-educativi territoriali, progetti di comunità che sensibilizzano, promuovono, attivano e sostengono la rete dei diversi protagonisti; attività di carattere educativo, sociale e di sostegno a favore di preadolescenti, adolescenti e giovani per promuovere la socializzazione e l'aggregazione; il coinvolgimento diretto dei ragazzi anche attraverso l'educazione tra pari; l'uso consapevole delle nuove tecnologie per prevenire e contrastare il bullismo, il cyberbullismo e la violenza tra pari; il contrasto alla dispersione, all'abbandono scolastico e al ritiro sociale (Hikikomori), supportando le competenze educative degli adulti di riferimento genitori, insegnanti, educatori, allenatori. –

L'altra macro attività che si ritiene di dovere sostenere con specifico finanziamento è la **macro attività E strutture comunitarie e residenziali** (24% con margine di flessibilità pari a + o – 15%). Il sistema di accoglienza e cura costituito dalle strutture comunitarie e residenziali si trova oggi ad affrontare situazioni di sempre maggiore complessità.

I servizi segnalano infatti un crescente disagio di bambini e ragazzi che presentano problematiche sia sociali sia psicopatologiche e necessitano di risposte complesse da parte dell'intera rete dei servizi. La DGR 1904/2011 e se.mm., la DGR 1677/2013 e la DGR 1102/2014 hanno delineato specifiche modalità di intervento integrato e di accoglienza.

Nell'ambito di tali indicazioni è necessario: sostenere e qualificare ulteriormente le strutture per l'accoglienza anche attraverso la formazione degli operatori, da realizzarsi in stretto raccordo tra area sociale-educativa e area sanitaria; delineare e mettere a punto i percorsi specifici già definiti dalla normativa per far fronte alle situazioni di particolare complessità che richiedono intensità di cura, tempestività e alta specializzazione; monitorare l'evoluzione dei bisogni anche al fine di adeguare l'offerta di interventi e servizi. Il percorso di qualità del sistema della tutela dei minorenni, che ha preso avvio con la DGR 1444/2020, citato in precedenza e che si sta concretizzando a livello regionale, costituisce la base e la cornice all'interno della quale anche il sistema dell'accoglienza potrà svilupparsi e adeguarsi alle necessità che via via si verranno definendo.

PROGRAMMAZIONE FONDO SOCIALE LOCALE -QUOTA STATALE FNPS -ANNO 2022

NB

PER LA TABELLA SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

Descrizione macro attività, interventi e servizi (Decreto attuativo del Sistema dell'offerta dei servizi sociali SIOSS 103 del 22 agosto 2019)

NB

PER LA TABELLA SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

Fondo Sociale Locale - mezzi regionali: interventi in attuazione del PSSR

La quota di **risorse regionali del Fondo sociale locale** è dedicata alla realizzazione di quanto programmato nell'ambito dei Piani di zona per la salute e il benessere sociale 2018-2020 -Programma attuativo 2022, garantendo coerenza con l'impianto, i contenuti e le trasversalità individuate nel PSSR 2017-2019 e nelle 35 schede attuative regionali a declinazione distrettuale di cui alla DGR 1423/2017.

Sarà inoltre possibile utilizzare la quota regionale delle risorse del Fondo sociale locale per far fronte al consolidamento delle azioni di supporto ed integrazione realizzate durante i primi mesi di accoglienza degli sfollati dall'Ucraina, in particolare in favore di donne e minori, anche attraverso nuove forme di raccordo e supporto ai nuclei familiari che oggi si fanno carico della accoglienza abitativa. Nello specifico sarà possibile l'attivazione di azioni di segretariato sociale/sportelli informativi/orientamento ai servizi con particolare attenzione ai nuclei con minori, percorsi di mediazione interculturale e sostegno socioeducativo scolastico

e/o supporto linguistico etc., anche attraverso le potenzialità in campo nell'ambito dei progetti FAMI, il raccordo con le associazioni del terzo settore ed i Centri Servizi Volontariato ed il protagonismo delle stesse associazioni ucraine presenti a livello locale.

Per la quota di risorse regionale si richiede la programmazione secondo lo schema seguente, in coerenza con la programmazione delle risorse statali e con le modalità di rendicontazione individuate.

PROGRAMMAZIONE FONDO SOCIALE LOCALE -QUOTA REGIONALE -ANNO 2022

NB

PER LA TABELLA SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

Modalità di rendicontazione

Per quanto attiene **le risorse della quota statale del Fondo sociale locale**, afferenti al **Fondo nazionale politiche sociali** si segnala che, così come indicato dal Decreto interministeriale del 22 ottobre 2021 all'art. 3 commi 3, 4 e 5:

“**COMMA 3** L'erogazione delle risorse di ciascuna annualità è condizionata alla rendicontazione, nella specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, da parte degli Ambiti territoriali dell'effettivo utilizzo di almeno il 75%, su base regionale, delle risorse ripartite nel secondo anno precedente, secondo le modalità di cui all'Allegato E, fatta salva la facoltà della Regione di curare direttamente la raccolta delle informazioni e alimentare direttamente il SIOSS per conto degli ambiti ai sensi dell'art. 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 103 del 22 agosto 2019. Eventuali risorse non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva rendicontazione.

COMMA 4. Altresì, in ragione delle esigenze legate all'epidemia coronavirus ed in attuazione di quanto previsto dal richiamato art. 89, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, in sede di rendicontazione delle spese sostenute nell'anno 2021, laddove le amministrazioni destinatarie abbiano sostenuto specifiche spese legate all'emergenza COVID-19, anche finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento degli spazi, relativi a prestazioni sociali erogate sotto forma di servizi effettivamente erogati, possono includerle nella rendicontazione indipendentemente dall'annualità di riferimento. In tal caso, la documentazione di cui al precedente comma è integrata con una relazione che specifichi l'ammontare delle somme utilizzate, il periodo cui la spesa fa riferimento, gli estremi dei relativi atti di autorizzazione e la specifica tipologia delle spese considerate.

COMMA 5. Ai sensi dell'art. 46, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari comporta la revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione del fondo stesso.”

Per quanto attiene la **quota regionale del Fondo sociale locale** si richiedono le medesime modalità di rendicontazione, assicurando l'effettivo utilizzo di almeno il 75% dell'ammontare concesso, nell'ambito dell'anno di assegnazione.

La **rendicontazione** delle due quote distinte sarà da effettuarsi come segue:

- per la quota regionale, da parte degli ambiti distrettuali tramite alimentazione della specifica sezione Consuntivo Fondo sociale regionale - Consuntivo Fondo sociale locale - quota regionale, presente nella piattaforma regionale web dedicata.

- per la quota statale, da parte degli ambiti distrettuali tramite alimentazione dello specifico modulo FNPS nell'ambito della piattaforma SIOSS

Per quanto attiene i **programmi finalizzati**, inseriti nella presente DGR, saranno oggetto di specifica rendicontazione dedicata sempre nell'ambito della piattaforma regionale web dedicata.

Risorse

Le risorse destinate alle finalità del presente punto 2.2 ammontano a complessivi Euro 42.946.648,82 trovano allocazione ai seguenti capitoli del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anno di previsione 2022:

-quanto a **Euro 5.650.000,00** al capitolo 57120 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai Comuni singoli e alle forme associative per l'attuazione dei piani di zona, interventi per l'infanzia e i minori (art. 47, comma 1, lett. b), L.R. 12 marzo 2003, n.2)"

-quanto a **Euro 2.050.000,00** al capitolo 57191 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai Comuni singoli e alle forme associative per l'attuazione dei piani di zona, interventi per soggetti a rischio esclusione sociale (art. 47, comma 1, lett. b), L.R. 12 marzo 2003, n.2)"

-quanto a **Euro 9.150.000,00** al capitolo 57193 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai Comuni singoli e alle forme associative per l'attuazione dei piani di zona, interventi per la programmazione e il governo 19 della rete dei servizi (art. 47, comma 1, lett. b), L.R. 12 marzo 2003, n.2)"

- quanto a **Euro 15.536.648,82** al capitolo 57107 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai comuni singoli e alle forme associative per l'attuazione dei piani di zona per interventi rivolti all'infanzia e ai minori (art. 47, comma 1, lett.b.) L.R. 12 marzo 2003, n. 2 e L. 8 novembre 2000, n. 328; art. 1, comma 1252, L. 296/2006 e art. 19, comma 3, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito in L. dall'art. 1 L. 4 agosto 2006, n. 248, D.lgs. 15 settembre 2017, n. 147) -Mezzi statali";

- quanto a **Euro 10.560.000,00** al capitolo 57187 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai comuni singoli e alle forme associative per l'attuazione dei piani di zona per interventi per la programmazione e il governo della rete dei servizi (art. 47, comma 1, lett.b.) L.R. 12 marzo 2003, n. 2 e L. 8 novembre 2000, n. 328; art. 1, comma 1252, L. 296/2006 e art. 19, comma 3, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito in L. dall'art. 1 L. 4 agosto 2006, n. 248, D.lgs. 15 settembre 2017, n. 147) -Mezzi statali";

Destinatari

Comune o altro Ente, tra quelli individuati dall'art. 16 della L.R. 2/03, individuato quale ente capofila dell'ambito distrettuale, da apposita convenzione ai sensi del vigente Piano sociale e sanitario regionale.

Criteri di riparto

Le risorse complessive pari a **euro 42.946.648,82** saranno ripartite:

-una quota pari al 3% del totale pari a **Euro 1.288.399,46** sulla base della popolazione residente nei comuni classificati montani ai fini Istat all'01/01/2021;

- il restante 97% del totale pari a **Euro 41.658.249,36** sulla base della popolazione residente al 01/01/2021, pesata per fasce di età, secondo lo schema seguente:

- 0 – 24 valore 2
- 25 – 64 valore 1 • >= 65 valore 2

Atti successivi

Il dirigente competente provvederà con propri atti formali, in conformità alle norme e ai principi contabili del D.lgs 118/2011 e ss.mm., nonché delle norme di gestione previste dalla L.R. n.40/2001, per quanto ancora applicabili, e in particolare dalle disposizioni della deliberazione G.R. n. 324/2022 (nuova disciplina organica in materia di organizzazione e gestione del personale):

- all'assegnazione dei contributi sulla base dei criteri sopra riportati, nonché alla contestuale concessione dei contributi assegnati e all'assunzione dei relativi impegni contabili sui sopracitati capitoli di spesa del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anno di previsione 2022;

- alla liquidazione dei contributi regionali, previa valutazione da parte del Servizio competente della congruità delle azioni programmate agli obiettivi sopra decritti, a seguito dell'approvazione del Programma attuativo per l'anno 2022, da parte degli ambiti distrettuali e della sua presentazione alla Regione nei tempi e nei modi stabiliti dalla presente deliberazione;
- alla liquidazione delle risorse statali, ad esecutività del provvedimento di concessione e comunque non oltre i 60 giorni dall'effettivo versamento delle stesse alle regioni da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

3. Programma attuativo povertà 2022: povertà estrema e quota servizi Fondo Povertà nazionale di cui al Decreto Legislativo 147/2017

Al fine di promuovere l'integrazione nell'utilizzo delle risorse a livello distrettuale, si riportano in questa sede anche quelle afferenti al Fondo nazionale povertà 2021 - quota servizi, sebbene tali somme siano trasferite direttamente agli ambiti distrettuali dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Inoltre, si richiamano per finalità comuni anche la quota del Fondo nazionale povertà 2021 dedicata alle povertà estreme e la quota cd per i "neomaggiorenni" (Care leavers).

Il Fondo nazionale povertà 2021 rientra nel nuovo ciclo di programmazione triennale varato con il Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2021-2023 (da qui Piano nazionale povertà 2021 – 2023), approvato con decreto interministeriale del 30 dicembre 2021, registrato alla Corte dei Conti con n. 169 del 24/1/2022 e pubblicato nella G.U. n. 44 del 22 febbraio 2022.

Il Piano nazionale povertà 2021-2023 disegna una nuova prospettiva di lavoro che accanto alla conferma di alcuni livelli essenziali e servizi, introduce alcune importanti novità nell'ambito dei livelli essenziali e di alcuni interventi, in particolare a favore della povertà estrema, attraverso una programmazione che intreccia i fondi nazionali con quelli comunitari.

Finalità e risorse

1. Quota servizi

Con le risorse del Fondo nazionale povertà, quota servizi, viene innanzitutto data continuità al sostegno ai nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza attraverso i livelli essenziali delle prestazioni sociali connessi all'erogazione monetaria: **i Patti per l'inclusione, la valutazione multidimensionale e i sostegni previsti dall'art. 7 del D.lgs 147/2017.**

Il Fondo garantisce anche la continuità di programmazione per quanto riguarda gli oneri connessi ai **PUC**, a favore dei nuclei non immediatamente attivabili per l'inserimento lavorativo, e l'eventuale adeguamento dei **sistemi informativi** in termini di interoperabilità con la piattaforma Gepi.

Rappresenta una importante novità rispetto al precedente Piano nazionale **il potenziamento del servizio sociale professionale** attraverso una quota annua massima di 180 milioni euro del fondo nazionale povertà, così come già previsto dalla Legge di bilancio 2021 all'art. 1, comma 797 e segg.; già richiamato in premessa.

Anche il **Pronto intervento sociale** viene individuato come ulteriore livello essenziale da garantire in ogni ambito distrettuale, in attuazione quindi dell'art. 22, comma 4 della L 328/2000 che rientra già tra gli interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà elencati all'art. 7, comma 1, del D.lgs 147/2017, modificato dall'art. 11 del D.L. n. 4/2019 istitutivo del Reddito di Cittadinanza.

La novità introdotta dal nuovo Piano nazionale povertà consiste nel fatto che tale livello essenziale viene svincolato dall'area povertà e all'interno di questo ai soli beneficiari del reddito di cittadinanza definendolo come **servizio trasversale non essendo "possibile distinguere il servizio per tipologia di utenza dell'area povertà"**.

Infine, viene stabilito che al raggiungimento di questo leps concorrano annualmente risorse vincolate sia a valere sulla quota servizi (almeno 3,37%) sia sulla quota povertà estrema (almeno 12,5%)

Il Piano nazionale prevede infatti che “gli specifici interventi in emergenza a favore delle persone senza dimora o in situazione di grave marginalità devono essere disponibili almeno nei Comuni con più di 50.000 abitanti”.

Il Pronto intervento sociale è inoltre tra i livelli essenziali delle prestazioni sociali richiamati dall’art. 43 dalla Legge di Bilancio 2022 (Legge 234/2021), rientrando così tra quegli interventi, servizi e prestazioni assicurate con carattere di universalità su tutto il territorio nazionale.

La quota servizi per il 2021 ammonta a **euro 28.987.200,00**; il riparto a favore dei Distretti è stato effettuato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla piattaforma multifondo.

2. Quota per interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora (“quota povertà estrema”)

La quota povertà estrema è destinata a finanziare gli interventi previsti dalle Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta, oggetto di un apposito accordo in sede di Conferenza Unificata del 5/11/2015 tra Governo, Regioni, Province Autonome e Comuni.

Si tratta della componente del Fondo nazionale povertà 2021-2023 maggiormente soggetta a vincoli di destinazione; oltre ad almeno il 12,5% sopra richiamato da destinare al pronto intervento sociale, le amministrazioni beneficiarie, individuate dal Piano regionale per il contrasto alla povertà 2021-2023, dovranno riservare una quota minima del 25% all’housing first e un ulteriore 12,5% ai servizi di posta e residenza virtuale. Solo la restante parte potrà essere programmata liberamente, ad esempio per finanziare attività come i centri servizi e servizi di strada.

Il Decreto Interministeriale del 30/12/2021 all’articolo 6 comma 5 rimanda al riparto di cui alla Tabella 3, sezioni a) e b) allegata dall’analogo decreto del 18/5/2018 che riserva una “quota povertà estrema” ai Comuni capoluogo di Città Metropolitana, e una quota alle Regioni. La somma destinata al Comune di Bologna ammonta quindi anche per il 2021 a euro **558.400,00** e viene trasferita direttamente dal Ministero del Lavoro e politiche sociali.

Per la restante quota, pari a complessivi euro **1.181.600,00** euro, la Regione deve provvedere dapprima ad effettuare la ripartizione direttamente sulla piattaforma multifondo del MLPS, sulla base del criterio definito nel Piano regionale povertà 2021-2023 circa i distretti beneficiari; il Ministero dovrà valutare la coerenza dell’atto di programmazione regionale e validare tale riparto; successivamente la Regione potrà provvedere con proprio atto di Giunta ad effettuare l’assegnazione, concessione e impegno.

Tabella di riepilogo delle risorse del Fondo nazionale povertà 2021 – quota servizi e quota povertà estrema

NB

PER LA TABELLA SI FA RNVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

3. Quota cd neomaggiorenni

La quota neomaggiorenni è finalizzata agli interventi sperimentali, in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, volti a prevenire condizioni di povertà e permettere di completare il percorso di crescita verso l’autonomia, di cui all’art. 1, comma 250, della Legge n. 205 del 2017. Tale quota, stanziata con risorse del Fondo nazionale povertà per il 2021 ammonta a 400.000,00 ed è destinata alla terza coorte di Care leavers 22 di una prima sperimentazione che coinvolge un numero limitato di ambiti territoriali. In particolare, per l’Emilia- Romagna a seguito di specifico avviso sono stati individuati quali ambiti territoriali della sperimentazione la provincia di Reggio Emilia e il Comune di Bologna. I fondi sono ripartiti tra questi ambiti

sulla base di una programmazione che individua una coorte di ragazzi /ragazze eleggibili ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e della Finanze del 18 maggio 2018 (art. 6) e destinatari, pertanto, di uno specifico progetto di autonomia al compimento della maggiore età. A carico degli Enti destinatari dei fondi (Comune di Reggio Emilia e Comune di Bologna) è prevista una quota di cofinanziamento del 20%.

Complementarità con fondi comunitari

Nel quadro delle fonti di finanziamento finalizzate al contrasto della povertà a disposizione degli ambiti distrettuali rientrano inoltre:

1. le risorse del **PON Inclusione** collegate all'**Avviso 1/Pais2**, che si affiancano alla QUOTA SERVIZI ma che oltre ai beneficiari del RdC possono essere utilizzate anche per le persone indigenti con ISEE inferiore ai 6.000,00 euro. L'Avviso 1/Pais sostiene gli interventi di inclusione attiva e di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale previsti nei Patti per l'Inclusione Sociale sottoscritti dai beneficiari del Reddito di cittadinanza e da altre persone in povertà, in continuità con l'Avviso 3/2016. Le risorse a disposizione degli ambiti distrettuali per il triennio 2020-2022 ammontano complessivamente a **3.845.305,00 euro** e sono trasferite direttamente dal MLPS agli ambiti distrettuali.
2. Le risorse del **PON Inclusione e del Fondo Europeo Aiuti agli Indigenti (FEAD)** collegate all'**Avviso 4**, in rifinanziato per il 2022 e il 2023, destinate agli interventi a favore della grave emarginazione adulta, che coniugano interventi di supporto, accompagnamento e integrazione sociale (PON Inclusione), con aiuti materiali (FEAD) sia di carattere "emergenziale" (sacchi a pelo, coperte, kit per l'igiene ecc.), sia propedeutici all'autonomia (attrezzature per housing first, per il lavoro ecc.);
3. Le risorse del **PNRR**, Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore, sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", **linea di investimento 1.3 "Housing temporaneo e stazioni di posta"**. In particolare, come indicato dal Piano operativo³ sono previste due linee di attività: "housing first" e "stazioni di posta – centri servizi per il contrasto alla povertà".
4. Le risorse del **Programma REACT EU4** che finanzieranno, con quote ricomprese tra i 105.000,00 e i 292.000,00 euro tutti i Distretti per un totale di **6.582.000,00 euro**, progetti da realizzarsi entro il 31/12/2023, relativi a:
 - a. servizi di pronto intervento sociale,
 - b. servizi volti a sostenere l'accesso alla residenza anagrafica e di fermo posta,
 - c. centri servizi per il contrasto alla povertà e housing first.

La rendicontazione delle risorse avverrà tramite la piattaforma multifondo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali secondo le linee guida per l'impiego della suddetta quota elaborate dal Ministero medesimo.

4. Fondi Finalizzati: Sostegno ai comuni e alle forme associative di cui all'art. 16 L.R. 2/2003

Le risorse complessivamente destinate agli interventi del presente punto ammontano a complessivi **Euro 8.705.000,00**, di queste la quota di **euro 1.865.000,00** è stata già concessa agli ee.lla con determinazione dirigenziale n. 5815/2022, in attuazione della DGR 1315/2021, le rimanenti risorse trovano allocazione ai seguenti capitoli di spesa del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anni di previsione 2022, 2023 e 2024:

² Si ricorda che, come indicato nella nota dell'Autorità di Gestione del 14 aprile 2020, per le risorse afferenti al PON inclusione FSE 2014/2020 è possibile ampliare le tipologie di spese ammissibili, così come ampliare la platea dei destinatari alla luce degli eventi emergenziali. Inoltre, con nota 5857 del 20 luglio 2020 l'AdG ha inoltre previsto l'ammissibilità di alcune tipologie di oneri per l'attivazione e realizzazione dei Progetti Utili alla Collettività (PUC)

3 Piano operativo per la presentazione delle proposte di adesione alle progettualità per l'implementazione degli investimenti della Componente MSC2 del PNRR, approvato con decreto n. 450 del 9 dicembre 2021

4 Decreto della Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 467 del 23 dicembre 2021 di approvazione dell'Avviso pubblico 1/2021 PrInS "Progetti Intervento Sociale"

- quanto a **Euro 5.150.000,00** al capitolo 57191 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai comuni singoli e alle forme associative per l'attuazione dei Piani di Zona interventi per soggetti a rischio esclusione sociale (art. 47, comma 1, lett. b), L.R. 12 marzo 2003, n.2");

- quanto a **Euro 250.000,00** destinati al Programma PIPPI al capitolo 57107 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai comuni singoli e alle forme associative per l'attuazione dei piani di zona per interventi rivolti all'infanzia e ai minori (art. 47, comma 1, lett.b.) L.R. 12 marzo 2003, n. 2 e L. 8 novembre 2000, n. 328; art. 1, comma 1252, L. 296/2006 e art. 19, comma 3, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito in L. dall'art. 1 L. 4 agosto 2006, n. 248, D.lgs. 15 settembre 2017, n. 147) -Mezzi statali".

-quanto a **Euro 1.440.000,00** allocati al capitolo 57187 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai comuni singoli e alle forme associative per l'attuazione dei piani di zona per interventi per la programmazione e il governo della rete dei servizi (art. 47, comma 1, lett.b.) L.R. 12 marzo 2003, n. 2 e L. 8 novembre 2000, n. 328; art. 1, comma 1252, L. 296/2006 e art. 19, comma 3, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito in L. dall'art. 1 L. 4 agosto 2006, n. 248, D.lgs. 15 settembre 2017, n. 147) -Mezzi statali".

4.1 Sostegno ai comuni quale concorso regionale per agevolare la mobilità delle persone in condizione di fragilità sociale

In merito agli abbonamenti agevolati per il TPL "Mi Muovo Insieme", per il 2022 sono confermati i criteri di accesso e le tariffe previste dalla DGR 211/2021.

Le risorse destinate agli Enti locali nelle modalità di seguito indicate, sono dunque destinate in via prioritaria ad interventi e contributi finalizzati ad agevolare la fruizione del trasporto pubblico locale da parte di persone in condizione di fragilità sociale, con priorità alle persone indigenti senza dimora ed ai componenti delle famiglie numerose con 4 o più figli e con ISEE sotto i 28.000 euro.

In continuità con quanto previsto nel 2021, in considerazione del fatto che il fenomeno della grave emarginazione adulta e senza dimora, tende a concentrarsi prevalentemente nelle aree urbane di maggiori dimensioni ed al fine di assicurare adeguata implementazione del Programma finalizzato in oggetto secondo le finalità indicate, si richiede ai Comuni capoluogo di implementare la misura a favore delle persone senza dimora in carico ai servizi, sulla base della valutazione dell'effettivo bisogno ed in una logica di complementarità con altri interventi, utilizzando le risorse del presente programma al fine di garantirne l'accesso da parte dei beneficiari. In considerazione della specificità di questa utenza caratterizzata da elevata fragilità e generalmente da assenza di reddito, l'aumento delle risorse serve a coprire interamente il costo dell'abbonamento a tariffa agevolata, i cui costi altrimenti non risulterebbero sostenibili direttamente dall'utenza.

Le azioni che possono essere avviate in ogni ambito territoriale sono:

- 1) Accordo con Azienda di Trasporto per integrazioni tariffarie Mi muovo insieme (ulteriori sconti già disponibili in biglietteria);
- 2) Acquisto diretto da parte di Comune/Unione di titoli di viaggio per persone indigenti senza dimora;
- 3) Acquisto diretto da parte di Comune/Unione di titoli di viaggio per altri beneficiari indicati nella DGR 211/2021;
- 4) Bando per rimborso di titoli di viaggio già acquistati dai cittadini rientranti nelle categorie di cui alla DGR 211/2021;
- 5) Altri interventi per la mobilità ed il trasporto sociale.

Risorse

Le risorse destinate alle finalità della presente iniziativa ammontano a complessivi Euro 1.500.000,00 e trovano allocazione al capitolo 57191 "Fondo sociale regionale.

Quota parte destinata ai Comuni singoli e alle forme associative per l'attuazione dei piani di zona, interventi per soggetti a rischio esclusione sociale (art. 47, comma 1, lett. b), L.R. 12 marzo 2003, n.2)" del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anno di previsione 2022.

Potranno essere riprogrammate ed utilizzate nel 2022 anche le risorse già assegnate con precedenti provvedimenti nell'ambito del medesimo programma finalizzato per la mobilità sociale.

Destinatari

Comune o altro Ente, tra quelli individuati dall'art.16 della L.R. 2/03, individuato quale ente capofila dell'ambito distrettuale, da apposita convenzione ai sensi del vigente Piano sociale e sanitario regionale.

Criteri di ripartizione

Le risorse pari ad **1.500.000 di euro** sono ripartite:

- a) per il 70% ai 13 ambiti territoriali in cui sono collocati i Comuni con una popolazione superiore ai 50.000 abitanti in ragione dell'articolazione del sistema del TPL di cui:
 - il 40% sulla base della ripartizione della spesa di cui all'Accordo regionale di cui alla DGR 2034/07 e s.m.i., con riferimento ai riparti effettuati con DGR 1999/2015 e DGR 187/2016;
 - il restante 60% sulla base della popolazione residente al 01/01/2021;
- b) per il 30% delle risorse ai restanti 25 ambiti distrettuali sulla base della popolazione residente al 1/1/2021.

Modalità di rendicontazione

L'utilizzo delle risorse di cui al presente Programma finalizzato sarà monitorato tramite apposita scheda dedicata da compilarsi da parte degli ambiti distrettuali sull'applicativo web disponibile al seguente indirizzo: <https://network.cup2000.it/progetti/piani-di-zona-2019>.

Atti successivi

Il dirigente competente o il funzionario regionale sulla base delle deleghe attribuite dal processo di riorganizzazione dell'ente, provvederà con propri atti formali, in conformità alle norme e ai principi contabili del D.lgs 118/2011 e ss.mm., nonché delle norme di gestione previste dalla L.R. n.40/2001, per quanto ancora applicabili, e in particolare dalle disposizioni della deliberazione G.R. n. 324/2022 (nuova disciplina organica in materia di organizzazione e gestione del personale):

- alla concessione delle risorse regionali sulla base dei criteri sopra indicati e all'assunzione dei relativi impegni contabili sui sopracitati capitoli di spesa del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anno di previsione 2022;
- alla liquidazione delle risorse regionali previa valutazione da parte dirigente competente o suo delegato della congruità delle azioni programmate agli obiettivi sopra decritti, a seguito di compilazione di apposita scheda intervento dedicata da inserire sull'applicativo web disponibile al seguente indirizzo: <https://network.cup2000.it/progetti/piani-di-zona-2019>, nei tempi e nei modi stabiliti dalla presente Deliberazione.

4.2 Programma per l'esecuzione penale 2022

Finalità

Attuazione degli interventi previsti da:

- legge regionale n.3 del 19 febbraio 2008 "Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della regione Emilia-Romagna";
- Protocollo d'Intesa fra il Ministero Giustizia e Regione Emilia-Romagna siglato il 5 marzo del 1998;

- Protocollo operativo integrativo del Protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia e la Regione Emilia Romagna per l'attuazione di misure volte all'umanizzazione della pena e al reinserimento sociale delle persone detenute, approvato con DGR 44/2014 e siglato in data 27/01/2014.

Risorse

I contributi complessivamente destinati alle finalità del Programma per gli interventi rivolti alle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria ammontano a **euro 650.000,00** e trovano allocazione al capitolo 57191 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, anno di previsione 2022.

Ciascun ente beneficiario dovrà garantire un cofinanziamento nella misura minima del 30% del costo delle azioni previste.

Azioni

Il presente programma è finalizzato alla realizzazione di azioni sia all'interno degli Istituti penitenziari (II. PP.) che all'esterno, nell'ambito delle misure alternative alla detenzione e di comunità.

Rispetto alle due macroazioni sopra indicate, in sede locale dovrà essere garantita una programmazione integrata delle attività ed un utilizzo delle risorse coerente con i dati relativi alle presenze negli Istituti penitenziari e in carico agli UEPE (esecuzione penale interna e misure alternative alla detenzione e di comunità).

Le azioni devono essere programmate e approvate a livello territoriale nell'ambito del Comitato Locale di Esecuzione Penale Adulti (CLEPA), sede istituzionale di confronto e condivisione tra i soggetti operanti in area penale (Comune, Direzioni degli istituti penitenziari, Uffici Esecuzione Penale Esterna, sanità penitenziaria e territoriale, Terzo settore ed in particolare Volontariato, ecc..) e realizzate in collaborazione con tutti i soggetti territorialmente competenti.

In particolare, rispetto agli interventi a favore dei dimittendi risulta fondamentale il coinvolgimento dei Comuni di provenienza delle persone detenute.

Occorre inoltre garantire la complementarità con gli altri interventi programmati a livello regionale e finalizzati a sostenere l'inclusione delle persone in esecuzione penale quali:

- le attività di formazione ed inserimento lavorativo programmate dalla Regione EmiliaRomagna a valere sulle risorse del FSE (Interventi orientativi e formativi per l'inclusione sociolavorativa delle persone in esecuzione penale e relative procedure attuative)
- Il coordinamento e la promozione delle esperienze di teatro negli istituti penitenziari della regione ("Protocollo d'Intesa sull'attività di Teatro in Carcere, per minori sottoposti a misure penali e soggetti in misura alternativa e sanzioni di Comunità" - RPI/2019/735 del 17/12/2019) sostenute prioritariamente nell'ambito del Programma triennali in materia di spettacolo ai sensi della L.R. 13/99
- le azioni finanziate da Cassa delle Ammende nell'ambito dei progetti di rilievo regionale di cui la Regione è capofila, con particolare riferimento a "Territori per il reinserimento", azioni 2 e 4 e "Territori per il reinserimento – Giustizia riparativa"

L'anno in corso registra gli ultimi strascichi del pesante impatto che l'emergenza sanitaria collegata al Covid 19 ha avuto sugli istituti penitenziari della nostra regione e sugli interventi extra penitenziari.

Con il graduale passaggio ad una fase di alleggerimento delle restrizioni è in corso il progressivo riavvio delle molteplici attività sospese all'interno del carcere, anche attraverso modalità innovative, a distanza e/o per via telematica o che privilegino il rapporto uno a uno, come già sperimentato in diverse realtà della nostra regione, ad esempio, per quel che riguarda gli sportelli informativi in carcere, le lezioni scolastiche a distanza, le trasmissioni via radio e via TV a supporto del sistema di interventi e servizi.

4.2.1 Interventi da realizzarsi all'interno degli Istituti penali

L'elevata presenza di situazioni di fragilità sociale, economica e relazionale, accentuata dalle ricadute della pandemia sulla gestione della complessa vita intramuraria e sulla costruzione di percorsi per poter accedere

alle misure alternative, richiede un costante lavoro di rete tra i diversi attori pubblici e privati che operano con le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Compatibilmente con le eventuali ulteriori indicazioni imposte dalle norme per la prevenzione della diffusione del Covid-19, si conferma l'importanza di garantire le attività sostenute negli ultimi anni nell'ambito della programmazione del Fondo sociale regionale ai sensi della L.R. 2/03 con la necessaria flessibilità e, laddove necessario, con modalità alternative, a cui si rimanda per le indicazioni di maggior dettaglio, ed in particolare:

- **sportello informativo, sportello dimittendi** finalizzato a: - realizzazione di interventi di supporto nelle delicate fasi di ingresso e di dimissione, per la quale è fondamentale un'azione di raccordo oltre che con gli II.PP e con l'UEPE, con gli uffici delle pubbliche amministrazioni, ad esempio per l'iscrizione anagrafica, il rilascio di un valido documento di identità, l'iscrizione al SSR e, dove possibile, la regolarizzazione della presenza sul territorio nazionale; - favorire le condizioni di accesso a misure alternative attraverso percorsi di accoglienza e reinserimento sociale o l'accesso a progetti di pubblica utilità, attraverso anche interventi di mediazione linguistica e interculturale, ascolto, supporto e accompagnamento, - garantire la continuità assistenziale delle persone in uscita dal carcere in collaborazione con i servizi di sanità penitenziaria e assistenza territoriale

- **miglioramento della qualità della vita negli Istituti**

E' necessario prestare massima attenzione alla programmazione di una adeguata offerta di attività formative, scolastiche, culturali, sportive, socio-ricreative, di sostegno alla genitorialità, di sostegno ad attività culturali e teatrali (come da "Protocollo d'Intesa sull'attività di Teatro in Carcere, per minori sottoposti a misure penali e soggetti in misura alternativa e sanzioni di Comunità" - RPI/2019/735 del 17/12/2019) e ad iniziative di informazione/formazione rivolte alle persone detenute, anche attraverso i mezzi di comunicazione tv e radio fruibili negli istituti, come ad esempio EDURADIO, al fine di garantire un efficace e attivo utilizzo del tempo detentivo. Come noto la prevenzione della diffusione della pandemia ha inciso sulle regole di accesso di operatori sociali e volontari con conseguente rallentamento delle azioni: si ritiene pertanto importante riprogettare le attività in funzione dell'evoluzione delle condizioni di fattibilità all'interno degli istituti e in stretto raccordo con la direzione degli stessi, anche in considerazione della riduzione del tempo trascorso fuori dalle camere di pernottamento delle persone reclusi e delle limitate possibilità di spostamento all'interno, nel caso si dovessero ulteriormente protrarre.

4.2.2. Attività da realizzarsi in area penale esterna: misure alternative alla detenzione e di comunità

L'obiettivo è sostenere, in collaborazione con l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna, azioni di accompagnamento, da realizzare in tutti gli ambiti territoriali, finalizzate ad un graduale rientro nel tessuto socio-lavorativo delle persone in carico agli Uffici di Esecuzione Penale Esterna e di coloro che hanno terminato di scontare la pena.

Particolare attenzione va riservata alle donne detenute, alle donne detenute con minori, alla qualità dei legami familiari, in particolare alla relazione genitori-figli. Le azioni programmate dovranno inoltre integrarsi con i progetti regionali "Territori per il reinserimento – Giustizia Riparativa" e "Territori per il reinserimento percorsi di inclusione socio lavorativa" finanziati nell'ambito dell'Accordo di Programma tra Regioni e Cassa delle Ammende, di cui la Regione Emilia-Romagna è capofila e i Comuni soggetti partner assieme a Prap, Uepe e CGM.

Tra le azioni attivabili si segnalano a titolo di esempio:

- supporto e integrazione dei percorsi di formazione professionale ed inserimento al lavoro finanziati con il Fondo Sociale Europeo, sulla base di programmi di intervento individualizzati integrati;
- supporto al reperimento di soluzioni alloggiative;
- svolgimento di programmi trattamentali derivanti dalla sospensione del procedimento e l'applicazione della misura della messa alla prova, che comporta l'esecuzione di lavoro di pubblica utilità e l'attuazione di condotte riparative;

- sostegno a percorsi in materia di giustizia riparativa anche attraverso l'avvio di azioni di mediazione penale, in particolare attraverso la collaborazione, a livello territoriale, fra soggetti pubblici (Comune, UEPE, Tribunale) e del privato sociale
- Sostegno ad attività culturali, teatrali, alle iniziative di informazione /formazione rivolte alle persone in esecuzione penale interna ed esterna anche a distanza in particolare a quelle che svolgono tali attività attraverso l'utilizzo dei mezzi di comunicazione tv e radio fruibili gratuitamente Destinatari Comuni sedi di II.PP. : Bologna, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena (a cui viene assegnata anche la quota relativa a Castelfranco Emilia) , Ferrara, Forlì, Ravenna, Rimini.

Criteri di ripartizione

I criteri di riparto sono:

- dato di presenza media mensile negli II.PP nel 2021 (dato da statistiche Ministero della Giustizia),
- dati presenze UEPE 2020, forniti da UIEPE,
- cittadini stranieri conteggiati con coefficiente di 1,5 (moltiplicato per 1,5),
- donne e transessuali conteggiati con coefficiente 2 (moltiplicato per 2).
- Internati conteggiati con coefficiente di 1,5 (moltiplicato per 1,5) Eventuali modificazioni potranno essere condivise in sede di Tavolo Tecnico Regionale Esecuzione Penale.

Atti successivi

Il dirigente competente provvederà con propri atti formali, in conformità alle norme e ai principi contabili del D.lgs 118/2011 e ss.mm., nonché delle norme di gestione previste dalla L.R. n.40/2001, per quanto ancora applicabili, e in particolare dalle disposizioni della deliberazione G.R. n. 324/2022 (nuova disciplina organica in materia di organizzazione e gestione del personale):

1. all'assegnazione delle risorse sulla base dei criteri sopra riportati, alla concessione e all'assunzione dei relativi impegni contabili a carico del pertinente capitolo di spesa del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anno di previsione 2022. Nel medesimo atto potranno essere fornite indicazioni per il monitoraggio delle attività realizzate;
2. alla liquidazione dei contributi regionali previa valutazione della congruità delle azioni programmate agli obiettivi sopra descritti.

Tale programmazione verrà effettuata dagli Enti destinatari delle risorse, nei tempi e nei modi stabiliti dalla presente deliberazione, nell'ambito del Programma attuativo annuale 2022, tramite compilazione ed inserimento, di:

- apposita scheda intervento (RIF scheda 8);
- verbale di approvazione da parte del CLEPA del Programma "Interventi rivolti alle persone sottoposte a limitazioni della libertà personale, promossi dai Comuni sede di carcere" sull'applicativo web disponibile al seguente indirizzo: <https://network.cup2000.it/progetti/piani-dizona-2019>

4.3 Consolidamento, sviluppo e qualificazione dei Centri per le famiglie

Le risorse destinate alle finalità del presente punto, ammontano a complessivamente a euro 1.865.000,00 e ad esse concorrono:

- quanto a **euro 1.200.000,00** per le azioni di consolidamento, sviluppo e qualificazione dei Centri per le Famiglie;
- quanto a **euro 65.000,00**, per azioni volte a sostenere l'apertura di due nuovi Centri per le famiglie presso l'Unione Comuni del Frignano (Distretto di Pavullo) e l'Unione Comuni Terra di Mezzo (Ambito ottimale – Distretto di Reggio Emilia);
- quanto a **euro 350.000,00** per azioni finalizzate in particolare alla realizzazione di interventi dedicati al sostegno alla natalità;
- quanto a **euro 250.000,00** per azioni finalizzate in particolare alla realizzazione di interventi dedicati al sostegno alla genitorialità con particolare riferimento alle famiglie con figli in età adolescenziale;

Obiettivi:

Come previsto dalle Linee Guida approvate con DGR 391/2015, i Centri per le famiglie operano per: a) la promozione del benessere delle famiglie, prioritariamente con figli di minore età, sia in relazione alle attività della vita quotidiana, sia con riferimento allo sviluppo ed al sostegno delle competenze genitoriali;

b) l'integrazione e potenziamento dell'attività dei servizi territoriali e specialistici finalizzati a sostenere le famiglie nei momenti critici o nelle fasi di cambiamento della vita familiare, allo scopo di prevenire o ridurre le esperienze di disagio familiare, infantile, adolescenziale;

c) la promozione della cultura della partecipazione, dell'accoglienza, della solidarietà e del mutuo aiuto tra le famiglie, attraverso un'attenzione ravvicinata ai microcontesti della comunità, nei quali mobilitare e valorizzare le risorse presenti, promuovere lo sviluppo di aggregazioni e di reti famigliari, sostenere attivamente iniziative e progetti che valorizzino il protagonismo delle famiglie, anche in una logica multiculturale e intergenerazionale.

Il presente finanziamento, qui complessivamente richiamato, è pertanto orientato a sostenere e qualificare l'attività dei Centri per le Famiglie, nonché a promuoverne la diffusione e lo sviluppo sul territorio regionale al fine di raggiungere la completa copertura di tutti gli ambiti distrettuali.

Azioni

1) Supportare le attività dei Centri per le Famiglie, come previste dalla DGR 391/2015, con riferimento alle tre aree:

- area dell'informazione
- area del sostegno alle competenze genitoriali
- area dello sviluppo delle risorse familiari e comunitarie

2) Sostenere l'apertura di nuovi Centri per le famiglie per arrivare alla completa copertura territoriale regionale del servizio;

3) Sostenere lo sviluppo di progettualità specifiche dei Centri per le famiglie dedicate al sostegno alla natalità, ed in particolare, come indicato nella DGR n. 1315/2021, alla realizzazione di interventi nelle seguenti tre aree:

- attività informativa e di supporto espletate in rete con équipe interdisciplinari rivolte in particolare al periodo prenatale e dei primi mesi di vita del bambino;
- prevenzione delle situazioni di fragilità sociale con l'attivazione di interventi domiciliari per mamme in gravidanza e bambini nei primi mesi di vita anche in collaborazione con i servizi sanitari;
- attivazione di gruppi e azioni di sostegno tra famiglie per facilitare l'auto mutuo aiuto offrendo un sostegno pratico ed emotivo nella quotidianità per accompagnare i futuri neogenitori in questi particolari periodi che influenzano lo sviluppo del bambino;

4) Sostenere lo sviluppo di progettualità specifiche dei Centri per le famiglie dedicate al sostegno alla genitorialità con particolare riferimento alle famiglie con figli in età adolescenziale, in raccordo con la rete territoriale distrettuale coinvolta nel Progetto Adolescenza, realizzando interventi nelle seguenti tre aree:

- attività informative, di orientamento e di approfondimento relative all'adolescenza rivolte alle famiglie ed agli adulti di riferimento delle/i ragazze/i;
- attività di sostegno alle competenze genitoriali attraverso consulenze ed altre forme di ascolto ed accompagnamento anche in rete con altri servizi socio-educativi e sanitari;
- attivazione di gruppi e azioni di confronto tra famiglie per facilitare l'auto mutuo aiuto, offrendo un sostegno pratico ed emotivo nella quotidianità a genitori di adolescenti ed attivazione di gruppi di confronto e supporto tra ragazzi adolescenti;

Le risorse di cui al presente punto vengono qui rappresentate unicamente al fine di ricomporre il quadro complessivo del Fondo sociale regionale destinato alla programmazione dei Piani di Zona e dato che si è già provveduto, con propria DGR n. 1315/2021 a finalizzare e con D.D. n. 5815/2022 ad assegnare e concedere., Per la definizione dei destinatari, dei criteri di ripartizione e le modalità di rendicontazione si rinvia a quanto stabilito nei citati provvedimenti

4.4 Implementazione delle Linee di indirizzo nazionali sull'intervento con bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità- P.I.P.P.I

Risorse

Le risorse destinate alle finalità del presente punto ammontano a euro 250.000,00 e trovano allocazione, come sopra riportato, al capitolo 57107 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anno di previsione 2022.

Obiettivi:

- a) promuovere e diffondere le Linee di indirizzo nazionali sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità del 21/12/2017;
- b) innovare le pratiche di intervento per l'accompagnamento della genitorialità vulnerabile al fine di ridurre il rischio di maltrattamento e il conseguente allontanamento dei bambini dal nucleo familiare, articolando le aree del sociale, sanitario, educativo-scolastico e tenendo in ampia considerazione la prospettiva dei genitori e dei bambini stessi nel costruire l'analisi e la risposta a questi bisogni. Obiettivo primario è aumentare la sicurezza dei bambini e migliorare la qualità del loro sviluppo.

Azioni

Realizzazione delle fasi e azioni previste dal programma di implementazione delle Linee di indirizzo sopracitate (P.I.P.P.I) secondo quanto definito dell'art.4 del Decreto interministeriale del 22 ottobre 2021.

Destinatari

Accedono ai contributi statali gli ambiti distrettuali che hanno aderito al Piano di lavoro allegato all'Accordo sopracitato e che sono rientrati nella graduatoria predisposta dal Servizio regionale competente: Unione comuni distretto ceramico per il Distretto di Sassuolo, - Unione Appennino reggiano per il distretto di Castelnovo ne 'Monti, Unione dei comuni del Frignano per il distretto di Pavullo, Unione Rubicone mare per il distretto Rubicone, Unione comuni modenese area nord per il distretto di Mirandola.

Criteri di ripartizione

Le risorse pari ad **euro 250.000** sono ripartite in base ai criteri previsti nell'accordo tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, le Province autonome e le autonomie Locali e prevedono una compartecipazione da parte degli ambiti selezionati, pari a **62.500 complessivi per un totale di 312.500 euro**.

Modalità di rendicontazione

Trattandosi di risorse rientranti nell'ambito del Fondo nazionale politiche sociali, la spesa viene monitorata attraverso le medesime modalità di rendicontazione previste per la quota statale del Fondo sociale locale, in particolare alle voci di spesa riconducibili ai punti A.2, B.2 B.3, B.4, C.3 e D.1 dell'Allegato E del Decreto interministeriale del 22 ottobre 2021, nell'ambito della piattaforma SIOSS relativa alla rendicontazione del FNPS e con l'indicazione di tenere agli atti le spese effettuate.

Atti successivi

Il dirigente competente provvederà con propri atti formali, in conformità alle norme e ai principi contabili del D.lgs 118/2011 e ss.mm., nonché delle norme di gestione previste dalla L.R. n.40/2001, per quanto ancora applicabili, e in particolare dalle disposizioni della deliberazione G.R. n. 324/2022 (nuova disciplina organica in materia di organizzazione e gestione del personale):

- all'assegnazione e concessione dei contributi previsti a favore dei Destinatari sopra indicati, sulla base dei criteri di ripartizione sopra individuati, all'assunzione dei relativi impegni contabili sui pertinenti capitoli di spesa del Bilancio finanziario gestionale 2022 - 2024, anno di previsione 2022;

- alla liquidazione dei contributi per gli ambiti individuati previa comunicazione formale di avvio delle attività e implementazione del Piano di Lavoro del Programma P.I.P.P.I. al Servizio competente, garantendo la supervisione regionale e del Gruppo scientifico dell'Università di Padova.

4.5 Sostegno ai comuni quale concorso regionale finalizzato ad "Azioni di contrasto alle disuguaglianze e alla crisi economico sociale generatesi in seguito all'epidemia Covid-19"

La grave emergenza sanitaria esplosa nel 2020 ha avuto ingenti costi economici e sociali, anche nella nostra regione. Gli effetti di questa emergenza e delle misure messe in atto per contrastarla avranno un impatto di lungo periodo sulla vita delle persone e sulla comunità regionale.

Nell'anno 2022 pertanto, in considerazione del perdurare della situazione emergenziale, sono confermati gli interventi previsti dalla scheda 40 di cui alla DGR 695/2020 dedicati a promuovere "Azioni di contrasto alle disuguaglianze e alla crisi economico sociale generatesi in seguito all'epidemia Covid-19".

Si ricorda che, proprio per la sua trasversalità, oltre alle risorse del presente programma finalizzato, anche altre risorse possono contribuire a realizzare gli interventi previsti dalla scheda 40, come già positivamente riscontrato nella programmazione del 2020 e del 2021.

Risorse

Le risorse destinate alla finalità del presente punto 4.5 ammontano a complessivi euro 3.000.000,00 e trovano allocazione nel bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anno di previsione 2022, al capitolo 57191 "Fondo sociale regionale.

Quota parte destinata ai Comuni singoli e alle forme associative per l'attuazione dei piani di zona, interventi per soggetti a rischio esclusione sociale (art. 47, comma 1, lett. b), L.R. 12 marzo 2003, n.2)".

Destinatari

Comune o altro Ente, tra quelli individuati dall'art. 16 della L.R. 2/03, individuato quale ente capofila dell'ambito distrettuale, da apposita convenzione ai sensi del vigente Piano sociale e sanitario regionale.

Azioni da svolgere

Le azioni possibili da attivare nell'attuazione della scheda Azioni di contrasto alle disuguaglianze e alla crisi economico sociale generatesi in seguito all'epidemia da Covid -19 potranno essere:

- erogazione contributi economici
- sostegno al pagamento di affitto e utenze (anche in riferimento ai rincari delle utenze determinatesi nel corso dell'ultimo anno)
- attivazione prestiti sull'onore
- erogazione buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari e/o beni di prima necessità
- attivazione forme di sostegno socioeducativo
- attivazione forme di sostegno alle attività scolastiche e formative, ricercando sinergie ed integrazione con tutti gli interlocutori impegnati al livello locale
- realizzazione altre misure di supporto ed accompagnamento alla situazione emergenziale valutate opportune. Le misure saranno attivate previa valutazione del servizio sociale territoriale, in integrazione con eventuali interventi di sostegno straordinario legati all'emergenza sanitaria, affinché le persone possano essere prese in carico, sebbene con modalità di presa in carico "leggera".

Sarà opportuno cercare il più possibile di definire percorsi co-costruiti insieme ai beneficiari, avendo attenzione alla dimensione dell'empowerment delle persone prese in carico.

Beneficiari

Tutti i cittadini che versano in situazione di impoverimento, che hanno perso i mezzi di sussistenza e che saranno valutati attraverso la valutazione professionale del Servizio sociale territoriale. Particolare

attenzione sarà da dedicarsi a coloro che sono in difficoltà economica e non rientrano nelle misure di sostegno al reddito ordinarie o straordinarie previste dal livello nazionale.

Criteri di ripartizione

Le risorse pari a euro 3.000.000,00 sono ripartite con i medesimi criteri di riparto del Fondo sociale locale, 33 pari a: -una quota pari al 3% del totale pari a 90.000,00 euro sulla base della popolazione residente nei comuni classificati montani ai fini ISTAT all'01/01/2021 -il restante 97% pari a 2.910.000,00 sulla base della popolazione residente sulla base della popolazione residente al 01/01/2021, pesata per fasce di età, secondo lo schema seguente:

- 0 – 24 valore 2
- 25 – 64 valore 1
- >= 65 valore 2

Modalità di rendicontazione

L'utilizzo delle risorse di cui al presente Programma finalizzato sarà monitorato tramite apposita scheda dedicata da compilarsi da parte degli ambiti distrettuali sull'applicativo web disponibile al seguente indirizzo: <https://network.cup2000.it/progetti/piani-di-zona-2019>.

Atti successivi

Il Dirigente competente provvederà con propri atti formali, in conformità alle norme e ai principi contabili del D.lgs 118/2011 e ss.mm., nonché delle norme di gestione previste dalla L.R. n.40/2001, per quanto ancora applicabili, e in particolare dalle disposizioni della deliberazione G.R. n. 324/2022 (nuova disciplina organica in materia di organizzazione e gestione del personale):

- alla concessione delle risorse regionali sulla base dei criteri sopra indicati e all'assunzione dei relativi impegni contabili sui sopracitati capitoli di spesa del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anno di previsione 2022;
- alla liquidazione previa valutazione della congruità delle azioni programmate agli obiettivi descritti nel presente Programma finalizzato, a seguito di compilazione di apposita scheda intervento dedicata (link scheda da inserire sull'applicativo web disponibile al seguente indirizzo: [https://network.cup2000.it/progetti/piani-di-zona/programma attuativo 2019](https://network.cup2000.it/progetti/piani-di-zona/programma%20attuativo%202019), nei tempi e nei modi stabiliti dalla presente Deliberazione.

6 Sostegno ai Comuni quale concorso finalizzato all'azione di "Supervisione del personale servizi sociali"

Risorse:

Alla realizzazione del presente programma finalizzato concorrono euro 720.000,00 quota vincolata prevista nel FNPS ai sensi del Decreto interministeriale del 22 ottobre 2021 e trovano allocazione al capitolo 57187 "Fondo sociale regionale.

Quota parte destinata ai Comuni singoli e alle forme associative per l'attuazione dei piani di zona per la programmazione e il governo della rete dei servizi (art. 47, comma 1, lett.b), L.R. 12 marzo 2003, n.2 e L. 8 novembre 2000, n.328; art. 1, comma 1252, L.296/2006 e art. 19, comma 3, D.L. 4 luglio 2006, n.223 convertito in L. dall'art. 1 L. 4 agosto 2006, n.248; D.LGS. 15 settembre 2017, n. 147) - mezzi statali" del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anno di previsione 2022.

Come noto al finanziamento dell'attività Supervisione del personale servizio sociali, nella prospettiva del suo riconoscimento come LEPS, concorrono anche le risorse a valere sul PNRR, specificamente previsti nell'ambito di una delle azioni finanziate a valere sul progetto dell'area M5C2 Investimento 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti.

Il presente finanziamento nelle modalità di programma finalizzato dovrà essere garantito da tutti gli ambiti distrettuali con l'obiettivo di dare attuazione alla definizione dei Leps. Nell'ottica della complementarità dei fondi si richiama ad una programmazione modulare delle attività al fine di garantire il corretto utilizzo delle

risorse con espresso riferimento a quanto previsto dalla circolare del MEF n° 33 del 31/12/2021, già citata nella premessa della presente deliberazione.

Obiettivi

Finalità del presente Programma finalizzato è dare piena attuazione a quanto previsto alla scheda 2.7.2 SCHEDA LEPS Supervisione del personale dei servizi sociali nell'ambito del Piano nazionale degli interventi e servizi sociali 2021-2023.

Obiettivo generale è la garanzia di un **servizio sociale territoriale di qualità** attraverso la messa a disposizione degli operatori di una serie di strumenti che ne garantiscano il benessere e ne preservino l'equilibrio. In estrema sintesi si prevede l'attivazione e/o il sostegno allo sviluppo di percorsi di supervisione del personale dei servizi sociali, al fine di contrastare fenomeni di burn out e/o forme di burocratizzazione dell'intervento professionale.

Compito fondamentale della supervisione è sostenere l'operatore sociale sul piano organizzativo-istituzionale nell'elaborazione teorica, nel collegamento teoria-prassi, nell'identità professionale, nella rielaborazione dell'esperienza professionale e nella capacità di lavorare in gruppo.

La **supervisione degli operatori sociali**, divenendo un livello essenziale delle prestazioni, dovrà articolarsi in: -un obbligo per l'ente datore di lavoro di fornire la supervisione per l'assistente sociale e per l'operatore sociale che svolge le funzioni di servizio sociale professionale di competenza dell'ambito distrettuale, -un diritto-dovere per il professionista che svolge le funzioni di servizio sociale professionale di competenza dell'ambito distrettuale. Laddove, in ragione dei numeri di operatori presenti al livello di ambito distrettuale, sia ritenuto opportuno, la funzione può essere organizzata in forma associata in ottica sovra distrettuale/provinciale.

Azioni

Si prevede l'attivazione in ogni ambito distrettuale (con possibilità di organizzazione sovradistrettuale), di percorsi di confronto e rielaborazione delle dinamiche relazionali e dei vissuti degli **operatori singoli, in gruppo e di equipe interprofessionali**. Rientrano in questo ambito sia percorsi volti a sostenere le difficoltà degli operatori nei confronti dei beneficiari, sia in riferimento al contesto più generale, che all'organizzazione e al gruppo/equipe di lavoro. I percorsi saranno rivolti ad assistenti sociali impegnati nei servizi sociali territoriali dell'ambito distrettuale, ma anche ad altre figure professionali presenti nei servizi sociali territoriali (psicologi, educatori professionali, pedagogisti, operatori di sportello sociale ...)

Per quanto attiene gli aspetti relativi alle modalità operative e le professionalità coinvolte nei percorsi si rimanda a quanto previsto nel Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali alla SCHEDA LEPS 2.7.2 Supervisione del personale dei servizi sociali nell'ambito del Piano nazionale degli interventi e servizi sociali 2021-2023.

Destinatari

Comune o altro Ente, tra quelli individuati dall'art. 16 della L.R. 2/03, individuato quale ente capofila dell'ambito distrettuale, da apposita convenzione ai sensi del vigente Piano sociale e sanitario regionale.

Criteri di ripartizione

Le risorse pari a euro 720.000,00 sono ripartite sulla base della popolazione residente all' 01/01/2021.

Modalità rendicontazione

Le risorse del presente Programma finalizzato dovranno essere rendicontate nell'ambito della più complessiva rendicontazione del FNPS tramite alimentazione dello specifico modulo nell'ambito della piattaforma SIOSS.

Atti successivi

Il Dirigente competente provvederà con propri atti formali, in conformità alle norme e ai principi contabili del D.lgs 118/2011 e ss.mm., nonché delle norme di gestione previste dalla L.R. n.40/2001, per quanto ancora applicabili, e in particolare dalle disposizioni della deliberazione G.R. n. 324/2022 (nuova disciplina organica in materia di organizzazione e gestione del personale):

- alla concessione delle risorse regionali sulla base dei criteri sopra indicati e all'assunzione dei relativi impegni contabili sui sopracitati capitoli di spesa del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anno di previsione 2022;
- alla liquidazione previa valutazione della congruità delle azioni programmate agli obiettivi descritti nel presente Programma finalizzato, a seguito di compilazione di apposita scheda intervento dedicata da inserire sull'applicativo web disponibile al seguente indirizzo: [https://network.cup2000.it/progetti/piani-di-zona/programma attuativo 2019](https://network.cup2000.it/progetti/piani-di-zona/programma_attuativo_2019), nei tempi e nei modi stabiliti dalla presente Deliberazione. 3

4.7 Sostegno ai Comuni quale concorso finalizzato all'azione "Dimissioni protette"

Il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 introduce una nuova programmazione triennale per avviare azioni di sostegno e rafforzamento dell'assistenza domiciliare sociale rivolta alle persone con fragilità individuando l'attività volta a garantire le dimissioni protette fra le azioni prioritarie da attivare in tutti gli Ambiti, nell'ottica del suo riconoscimento come LEPS (paragrafo 2.7.3 "Scheda LEPS Dimissioni protette"), con riferimento alla componente direttamente a carico dei servizi sociali territoriali. Essa verrà finanziata con rilevanti risorse a valere sul PNRR e si prefigura, al di là dell'orizzonte temporale di utilizzo del PNRR, un finanziamento a valere sul Fondo nazionale politiche sociali (FNPS) e sul Fondo nazionale per le non autosufficienze (FNA) che è stato a tal fine incrementato con la Legge 30 dicembre 2021, n. 234. "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" (art 1 commi 159-171).

Risorse

Le risorse del Fondo sociale destinate alle finalità della presente iniziativa per l'anno 2022 ammontano a complessivi **Euro 720.000,00** e trovano allocazione al capitolo 57187 "Fondo sociale regionale.

Quota parte destinata ai Comuni singoli e alle forme associative per l'attuazione dei piani di zona per la programmazione e il governo della rete dei servizi (art. 47, comma 1, lett.b), L.R. 12 marzo 2003, n.2 e L. 8 novembre 2000, n.328; art. 1, comma 1252, L.296/2006 e art. 19, comma 3, D.L. 4 luglio 2006, n.223 convertito in L. dall'art. 1 L. 4 agosto 2006, n.248; D.LGS. 15 settembre 2017, n. 147) - mezzi statali" del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anno di previsione 2022.

Gli obiettivi di cui al presente progetto finalizzato si integrano nelle progettualità integrate sviluppate a livello territoriale per la garanzia dei percorsi di dimissioni protette cui possono concorrere anche le risorse del PNRR per gli Ambiti territoriali sociali (ATS) titolari di progetti finanziati, del FNA e del Fondo regionale per la non autosufficienza (FRNA).

Obiettivi

Gli obiettivi dell'azione in oggetto sono:

- promuovere l'assistenza delle persone fragili e con perdita progressiva di autonomia, attraverso l'intercettazione precoce del bisogno e della iniziale fragilità garantendone la presa in carico sociosanitaria;
- contribuire a ridurre il numero dei ricoveri reiterati presso i presidi ospedalieri;
- aumentare il grado di appropriatezza e personalizzazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie;
- assicurare la continuità dell'assistenziale tutelare;
- favorire il decongestionamento del Pronto Soccorso liberando risorse economiche, professionali e strumentali che possono essere utilizzate per la risposta al bisogno assistenziale delle persone fragili, contribuendo a rendere più efficiente ed efficace la spesa sanitaria a partire da quella ospedaliera;

- garantire un modello organizzativo gestionale omogeneo, unitario e continuativo nei diversi ambiti territoriali per la gestione integrata e coordinata degli interventi a favore delle persone non autonome che permetta la permanenza più a lungo possibile presso il proprio domicilio;
- sostenere l'autonomia residua e il miglioramento dei livelli di qualità di vita, incrementando la consapevolezza e la responsabilità delle figure di riferimento della persona fragile, superando la logica assistenziale;
- uniformare i criteri di valutazione e accesso agli interventi/opportunità a favore delle persone fragili, creando anche nuove sinergie tra il pubblico, il Terzo Settore e il privato sociale volte a sviluppare strategie innovative per implementare e diversificare la rete dei servizi;
- rafforzare la coesione e l'inclusione sociale delle persone fragili e anziane nella vita della comunità di appartenenza.
- Migliorare la qualità di vita delle persone in condizione di povertà urbana estrema, promuovendo un approccio multidisciplinare di pianificazione della dimissione e delle continuità delle cure; ridurre non solo il periodo di ricovero ospedaliero, ma anche i ricoveri impropri, nonché la riacutizzazione delle patologie e il conseguente ricorso a nuovi accessi alla rete ospedaliera.

Azioni

Il presente programma può prevedere prestazioni sociali, anche a integrazione delle cure domiciliari sanitarie e prevedere prestazioni di assistenza "tutelare" temporanea a domicilio. Le cure domiciliari di cui ai LEA sanitari (art. 22 DPCM 12.1.2017) prevedono diversi livelli assistenziali in relazione al bisogno di salute dell'assistito ed al livello di intensità, complessità e durata dell'intervento assistenziale.

Le cure domiciliari sono integrate da prestazioni di aiuto infermieristico e assistenza tutelare professionale alla persona (art. 22, commi 4 e 5) che sono interamente a carico del Servizio sanitario nazionale per i primi trenta giorni dopo la dimissione ospedaliera protetta e per una quota pari al 50 per cento nei giorni successivi. Inoltre, le cure domiciliari sono integrate sempre da interventi sociali in relazione agli esiti della valutazione multidimensionale.

Pertanto, può essere individuato quale LEPS in ambito sociale quello per il quale al paziente in dimissione protetta, a seguito di valutazione multidimensionale, possono essere assicurate, con spesa a carico del Comune per l'intervento del servizio sociale territoriale, oltre alle prestazioni già garantite quale LEA sanitario dal DPCM 12.1.2017 di cui all'art. 22, commi 4 e 5, **le prestazioni sociali ad esse integrative e le prestazioni di assistenza "tutelare" temporanea a domicilio.**

Al fine di migliorare ulteriormente l'assistenza in ambito territoriale e offrire percorsi assistenziali sempre più appropriati e qualificati, è necessario potenziare la capacità di presa in carico, in particolare dei pazienti fragili all'atto della dimissione ospedaliera, garantendo la segnalazione tempestiva da parte della struttura ospedaliera delle situazioni di fragilità e il raccordo con il medico di medicina generale, le cure primarie ed il servizio sociale territoriale.

L'obiettivo della continuità assistenziale, ovvero la prosecuzione del trattamento nel luogo di cura più appropriato, secondo la complessità e i bisogni del cittadino fragile richiede la funzione di valutazione multidimensionale e tiene conto dei nuovi assetti organizzativi definiti con le Centrali operative territoriali (COT) che possono sostituire o integrare le centrali dimissioni protette, in raccordo con i Punti unici di accesso (PUA) e i servizi sociali territoriali, svolgendo la funzione di coordinamento della presa in carico della persona e raccordo tra servizi e professionisti coinvolti nei diversi setting assistenziali.

Interventi

Nell'ambito della programmazione complessiva dei percorsi di dimissioni protette a livello territoriale, il presente finanziamento può essere finalizzato a tutte le tipologie di intervento previste per garantire il LEPS dimissioni protette indicato dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, fra cui:

o prestazioni di assistenza domiciliare, telesoccorso, consegna dei pasti a domicilio, ad integrazione delle cure domiciliari garantite nell'ambito dei LEA dal sistema sanitario regionale, in base agli esiti della valutazione multidimensionale;

o prestazioni di assistenza tutelare professionale temporanea a domicilio;

o interventi socio-sanitari presso il luogo di temporanea accoglienza delle persone senza dimora;

o ogni altro intervento domiciliare che, in coerenza con il piano nazionale degli interventi e servizi sociali, si ponga la finalità di supporto alla persona nella gestione della vita quotidiana, garantire il recupero/mantenimento dell'autosufficienza residua, consentire la permanenza al domicilio il più a lungo possibile, possa dare sostegno nell'ambiente domestico e nel rapporto con l'esterno.

Il servizio erogato ai cittadini è gratuito per l'utenza.

Il target di riferimento è rappresentato da persone anziane non autosufficienti e/o in condizioni di fragilità o persone infra sessantacinquenni ad essi assimilabili, residenti sul territorio regionale, nazionale, non supportate da una rete formale o informale adeguata, costante e continuata, per i quali gli interventi sono 38 volte a sostenere il rientro e la permanenza a domicilio a seguito di ricovero ospedaliero o dimissione da una struttura riabilitativa o servizio accreditato.

L'accesso al sostegno a domicilio è subordinato alla valutazione multidimensionale del grado di vulnerabilità che valuta le quattro dimensioni (sanitaria, cognitiva, funzionale e sociale).

Il programma prevederà l'individuazione di procedure specifiche per garantire la continuità assistenziale anche alle persone in condizione di grave marginalità e senza dimora, o in condizione di precarietà abitativa, residenti o temporaneamente presenti sul territorio nazionale, che, a seguito di episodi acuti, accessi al pronto soccorso o ricoveri ospedalieri, necessitano di un periodo di convalescenza e di stabilizzazione delle proprie condizioni di salute, nel qual caso gli interventi socio-sanitari saranno prestati presso il luogo di temporanea accoglienza (centri di accoglienza, comunità, alloggi di autonomia in convivenza, housing first...).

Destinatari

Comune o altro Ente, tra quelli individuati dall'art. 16 della L.R. 2/2003, individuato quale ente capofila dell'ambito distrettuale, da apposita convenzione ai sensi del vigente Piano sociale e sanitario regionale.

Criteri di ripartizione

Il riparto delle risorse agli ambiti distrettuali è effettuato con i seguenti criteri:

- 30% quota fissa per tutti gli ambiti distrettuali
- 50% in base alla popolazione con 75 anni e più
- 20% in base alla popolazione residente complessiva

Modalità rendicontazione

Le risorse del presente Programma finalizzato dovranno essere rendicontate nell'ambito della più complessiva rendicontazione del FNPS sulla Piattaforma nazionale SIOSS.

Tali risorse sono da rendicontare anche nell'ambito del sistema informativo "Monitoraggio FRNA" che, nel quadro allargato, include tutti i canali di finanziamento e tutte le tipologie di intervento erogabili a favore delle persone non autosufficienti e con disabilità, incluso il "programma dimissioni protette" nell'ambito dell'assistenza domiciliare.

Atti successivi

Il Dirigente competente o il funzionario regionale sulla base delle deleghe attribuite dal processo di riorganizzazione dell'ente, provvederà con propri atti formali, in conformità alle norme e ai principi contabili

del D.lgs 118/2011 e ss.mm., nonché delle norme di gestione previste dalla L.R. n.40/2001, per quanto ancora applicabili, e in particolare dalle disposizioni della deliberazione G.R. n. 324/2022 (nuova disciplina organica in materia di organizzazione e gestione del personale):

- alla concessione delle risorse regionali sulla base dei criteri sopra indicati e all'assunzione dei relativi impegni contabili sui sopracitati capitoli di spesa del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anno di previsione 2022;
- alla liquidazione delle risorse regionali previa valutazione da parte dirigente competente o suo delegato della congruità delle azioni programmate agli obiettivi sopra decritti, a seguito di compilazione di apposita scheda intervento dedicata da inserire sull'applicativo web disponibile al seguente indirizzo: <https://network.cup2000.it/progetti/piani-di-zona-2019>, nei tempi e nei modi stabiliti dalla presente Deliberazione.

5. Iniziative formative e di promozione sociale a titolarità regionale

Le risorse complessivamente destinate alle finalità di cui al presente punto 6 ammontano a **Euro 350.000,00** trovano allocazione ai seguenti capitoli di spesa del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anni di previsione 2022, 2023, 2024:

Anno di previsione 2022:

Mezzi regionali

- quanto a Euro 70.000,00 al capitolo U57150 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai Comuni singoli e loro forme associative e alle AUSL per il sostegno delle attività di cui all'art. 47, comma 2, L.R. 12 marzo 2003, n.2)";
- quanto a Euro 100.000,00 al capitolo U57154 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata alle istituzioni sociali private senza scopo di lucro per il sostegno delle attività di cui all'art. 47, comma 2 L.R. 12 marzo 2003, n. 2";

Anno di previsione 2023:

- quanto a Euro 50.000,00 al capitolo U57150 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai Comuni singoli e loro forme associative e alle AUSL per il sostegno delle attività di cui all'art. 47, comma 2, L.R. 12 marzo 2003, n.2)";
- quanto a Euro 50.000,00 al capitolo U57154 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata alle istituzioni sociali private senza scopo di lucro per il sostegno delle attività di cui all'art. 47, comma 2 L.R. 12 marzo 2003, n. 2"; Anno di previsione 2024:

- quanto a Euro 40.000,00 al capitolo U57150 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai Comuni singoli e loro forme associative e alle AUSL per il sostegno delle attività di cui all'art. 47, comma 2, L.R. 12 marzo 2003, n.2)"; • quanto a Euro 40.000,00 al capitolo U57154 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata alle istituzioni sociali private senza scopo di lucro per il sostegno delle attività di cui all'art. 47, comma 2 L.R. 12 marzo 2003, n. 2";

Obiettivi

- a) sostegno a sperimentazioni volte a rispondere a emergenti bisogni sociali;
- b) contributi a programmi di intervento nazionali o di ambito comunitario;
- c) attivazione e promozione di iniziative di comunicazione sociale e convegnistiche, di studio e ricerca, di formazione su temi rilevanti di carattere sociale, socio-educativo e socio-sanitario;
- d) promozione di iniziative sperimentali e/o di attività di studio, analisi, documentazione ed informazione anche finalizzate alla costruzione di un quadro conoscitivo relativo a specifici target di popolazione;
- e) attività di formazione, informazione, documentazione e consulenza sui temi della disabilità così come previsto anche all'art. 11 della L.R. 29/1997;
- f) promozione dei diritti dei bambini e degli adolescenti in attuazione dell'art.14 della L.R. 14/2008 e anche in riferimento ad interventi in favore di minori inseriti nel circuito penale e incentivazione alla

partecipazione dei bambini e dei ragazzi alla vita civile in attuazione della L.R. 10/2004, anche in collegamento con le esperienze di servizio civile, ai sensi della L.R. 20/2003;

g) promozione di laboratori, di percorsi teatrali e musicali rivolti a minori sottoposti a limitazioni della libertà personale, sia internamente che esternamente all'istituto penale minorile di Bologna;

h) tutela e attività di contrasto alle forme di violenza e disagio, anche mediante sostegno ad iniziative formative, informative, di coordinamento e scambio nonché di supporto all'attività dei servizi, anche 40 mediante gli esperti giuridici in diritto minorile, anche in attuazione della L.R. 14/2008; i) promozione delle banche del tempo finalizzate allo scambio solidale;

j) promozione e sviluppo dei soggetti del Terzo Settore e degli organismi rappresentativi;

k) avvio del percorso di istituzione del Centro regionale sulle discriminazioni e sostegno ad iniziative innovative per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati ai sensi della normativa regionale (L.R. 5/2004), anche in collegamento con le esperienze di servizio civile previste dalla L.R. 20/2003;

l) promozione e creazione di percorsi ed attività rivolte alle persone sottoposte a limitazioni della libertà personale, sia internamente che esternamente alle carceri, ed ai soggetti in condizione di disagio;

m) Iniziative per il sostegno del sistema regionale di interventi nel campo della lotta alla prostituzione e alla tratta;

n) Iniziative per la qualificazione e l'innovazione dei servizi sociali e socio-sanitari; anche attraverso metodologie di intervento partecipative;

o) monitoraggio e studio dell'attività di accoglienza della rete regionale delle case e dei centri antiviolenza e nuovi progetti sperimentali per la prevenzione della violenza intra-familiare;

p) promozione e sostegno di interventi a carattere sperimentale volti a favorire l'inclusione sociale mediante attività di volontariato;

q) promozione e sviluppo di attività nell'ambito del recupero e distribuzione di beni alimentari e non a fini di solidarietà sociale, anche in attuazione della L.R. 12 del 6 luglio 2007;

r) promozione e sostegno a iniziative, anche a carattere sperimentale, per prevenire e contrastare situazioni di grave emarginazione;

s) Promozione e sostegno a iniziative, per la diffusione in Regione Emilia-Romagna dei contenuti del paradigma di lavoro per i Care Leavers, anche nell'ambito della Sperimentazione avviata dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.

Destinatari

I soggetti individuati all'art. 47, comma 2, della L.R. 2/2003.

Criteri

Con le risorse destinate alle "Iniziative formative e di promozione sociale a titolarità regionale" potranno essere finanziate iniziative progettuali, rientranti in uno o più degli obiettivi sopra descritti ed aventi almeno una delle seguenti caratteristiche:

- azioni a rilievo regionale
- azioni di sistema
- attuazione di accordi quadro/protocolli di intesa
- azioni sperimentali/innovative
- azioni rispondenti a bisogni emergenziali
- azioni in cui sia richiesta la complementarietà con altri fondi (co-finanziamenti)

Atti successivi

Con propri successivi atti si provvederà all'individuazione di iniziative di carattere promozionale e formativo in ambito sociale, ancorché già avviate nel corrente anno, rispondenti agli obiettivi sopra indicati e ritenute meritevoli dell'intervento regionale, alla quantificazione delle risorse ad esse destinate, stabilendo altresì le modalità attuative, procedurali e gestionali in conformità alle norme e ai principi contabili del D.lgs

118/2011 e ss.mm., nonché delle norme di gestione previste dalla L.R. n.40/2001, per quanto ancora applicabili, e in particolare dalle disposizioni della deliberazione G.R. n. 324/2022 (nuova disciplina organica in materia di organizzazione e gestione del personale).

FRIULI V.G.

ANZIANI

DGR 1 luglio 2022, n. 956, LR 19/2006, art. 31: elenco strutture residenziali per anziani. Approvazione. (BUR n. 28 del 13.7.22)

Note

La legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale prevede che la Giunta regionale, nelle more della riclassificazione delle strutture residenziali per anziani e dell'attuazione di quanto previsto dal capo VI del titolo II della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, approva e aggiorna annualmente l'elenco delle strutture residenziali per anziani, regolarmente autorizzate al funzionamento.

Nell'elenco delle strutture residenziali per anziani devono essere indicate la tipologia della struttura, la natura giuridica dell'ente gestore, il numero di posti letto autorizzati per autosufficienti e per non autosufficienti e la retta giornaliera applicata al netto delle contribuzioni regionali.

Viene approvato l'elenco delle residenze per anziani regolarmente autorizzate al funzionamento e operanti nell'ambito del territorio regionale per l'anno 2022, contenuto nell'allegato 1 al presente provvedimento;

ELENCO REGIONALE DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI ANNO 2022

Azienda sanitaria Denominazione struttura Denominazione ente gestore Natura giuridica Indirizzo Telefono Livello autorizzativo Posti letto totali Posti letto autosuff. /N1 Posti letto N2 Posti letto N3 Retta minima per autosuff. Retta minima per non autosuff.

Allegato 1 Azienda sanitaria Denominazione struttura Denominazione ente gestore Natura giuridica Indirizzo Telefono Livello autorizzativo Posti letto totali Posti letto autosuff. /N1 Posti letto N2 Posti letto N3 Retta minima per autosuff. Retta minima per non autosuff.

ASU GI

Ad Maiores Ad Maiores S.r.l. Privata di mercato Corso Italia, 27 34122 - Trieste 040/638200 Terzo livello 76 0 0 76 € 78,50 € 78,50

ASP "ITIS" ASP ITIS Pubblica ASP Via Pascoli, 31 34129 - Trieste 040/3736210 Terzo livello 411 0 0 411 € 64,63 € 95,10

GI Casa Emmaus Comunità Educante Soc. Coop. Sociale - Onlus Privata sociale Via Italo Svevo, 34 34145 - Trieste 040/3882111 Terzo livello 122 0 0 122 € 87,00

Casa Serena - Grado Comune di Grado Pubblica comunale Viale Papa Giovanni XXIII, 40 34073 - Grado 0431/896411 Terzo livello 115 0 0 115 € 70,00

Livia Ieralla Fondazione Casa "Livia Ieralla" - ONLUS Privata ente religioso Loc. Padriciano, 199 34149 - Trieste 040/226260 Terzo livello 112 0 0 112 € 92,00 € 92,00

Residenza per anziani Monfalcone Comune di Monfalcone Pubblica comunale Via Crociera, 14 34074 - Monfalcone 0481/494819 0481/494906 Terzo livello 120 0 0 120 € 67,77

Rosa Mistica Suore della Provvidenza Privata ente religioso Largo S. Luigi Scrosoppi, 2 34071 - Cormons 0481/60157 0481/61881 Terzo livello 99 0 0 99 € 79,50

Villa San Giusto Provincia Lombardo-Veneta Ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Dio Fatebenefratelli Privata ente religioso Corso Italia , 224 34170 - Gorizia 0481/596911 Terzo livello 200 0 0 200 € 90,60

Casa di riposo comunale di Muggia Comune di Muggia Pubblica comunale Salita Ubaldini, 5 34015 - Muggia 040/3360350 - 352 Secondo livello 64 0 23 41 € 73,10

Centro per l'anziano Comune di Trieste Pubblica comunale Via Carlo de Marchesetti, 8/3 34133 - Trieste 040/910252 Secondo livello 203 22 102 79 € 43,27 € 75,60

F.Ili Stuparich Comune di Duino Aurisina Pubblica comunale Borgo San Mauro, 132 34011 - Duino-Aurisina 040/299195 Secondo livello 78 0 30 48 € 68,54

Fiori del Carso Fiori del Carso S.r.l. Privata di mercato Viale Stazione, 26/A 34011 - Duino-Aurisina 040/3784300 Secondo livello 57 0 0 57 € 55,00 € 89,00

Futura-Anni d'oro Futura S.r.l. Privata di mercato Via Cellini, 3 34132 - Trieste 040/660996 Secondo livello 44 0 0 44 € 72,00 € 91,00

Gregoretti Comune di Trieste Pubblica comunale Via de Ralli, 1 34128 - Trieste 040/3593711 Secondo livello 91 0 23 68 € 43,27 € 75,60

Hotel Ferneti Ferneti S.r.l. Privata di mercato Loc. Ferneti, 3/A 34016 - Trieste 040/3726410 Secondo livello 64 0 8 56 € 75,00 € 93,00

La Cjase Comune di Cormons Pubblica comunale Viale Venezia Giulia, 74 34071 - Cormons 0481/60485 Secondo livello 49 0 0 49 € 45,50 € 68,00

La Primula (sospesa) La Primula S.r.l. Privata di mercato Via del Molino a Vento, 74 34137 - Trieste 040/369575 Secondo livello 48 0 0 48 n.d. n.d.

Le Magnolie Residenza Le Magnolie S.r.l. Privata di mercato Via di Cologna, 29/1 34127 - Trieste 040/55307 040/568578 Secondo livello 45 0 0 45 € 75,00 € 90,00

Residenza "Angelo Culot" Comune di Gorizia Pubblica comunale Via Brigata Re, 31 34170 - Gorizia 0481/390701 Secondo livello 60 0 0 60 € 40,30 € 77,50

Residenza "Corradini" Comune di Ronchi dei Legionari Pubblica Comunale Via D'Annunzio, 14 34077 - Ronchi dei Legionari 0481/474577 Secondo livello 66 0 1 65 € 93,57

Residenza "Mimosa" Sereni Orizzonti 1 S.p.a Privata di mercato Pieris - Via Roma, 46/48 34075 - San Canzian D'Isonzo 0481/767245 Secondo livello 60 0 0 60 € 94,50 € 94,50

Residenza Carducci Agape S.r.l. Privata di mercato Via Carducci, 24 34125 - Trieste 040/763078 Secondo livello 40 0 0 40 € 73,00 € 91,00

San Domenico Ente di culto San Giusto Privata ente religioso Strada di Guardiella, 13 34128 - Trieste 040/568611 Secondo livello 48 0 0 48 € 82,00

Villa Sissi @Nord soc. coop soc Privata sociale Strada per Vienna, 55 34151 - Trieste 040/2171086 Secondo livello 46 0 0 46 € 82,26 € 82,26

Villa Verde Villa Verde S.r.l. Privata di mercato Loc. Santa Croce, 12 34011 - Duino-Aurisina 040/220813 Secondo livello 54 0 0 54 € 67,00 € 84,00

Albertina Residenza polifunzionale Albertina S.r.l. Privata di mercato Via Coroneo, 3 34133 - Trieste 040/365900 Primo livello 25 0 7 18 € 65,00 € 95,00

Casa Pensione I.S.A. I.S.A. Iniziative Socio Assistenziali S.r.l. Privata di mercato Via Pietro Blaserna, 12 34074 - Monfalcone 0481/412983 Primo livello 23 0 8 15 € 70,00 € 88,00

Casa Verde B&G Srl Privata di mercato Via di Servola, 180 34146 - Trieste 040/2605502 Primo livello 41 0 18 23 € 62,47 € 62,47

Centro demenze e Alzheimer Argo Comune di Ronchi dei Legionari Pubblica Comunale Via Trieste, 71 34075 - San Canzian D'Isonzo 0481/76409 Primo livello 13 0 0 13 € 124,46

La Fenice Rotta Corporation di Rotta Andrea & C. S.a.s. Privata di mercato Via Imbriani, 2 34122 - Trieste 040/636666 Primo livello 38 0 11 27 € 88,00 € 88,00

La Meridiana Ci. Erre. A. sas di Cincopan Tullia e C. Privata di mercato Via di Conconello, 29 34151 - Trieste 040/211511 Primo livello 30 0 0 30 € 78,00 € 98,00

La Perla Rotta Corporation di Rotta Andrea & C. S.a.s. Privata di mercato Via Imbriani, 2 34122 - Trieste 040/636666 Primo livello 34 0 0 34 € 88,00 € 88,00

Nonna Adriana Nonnalina S.r.l. Privata di mercato Via Torrebianca, 8 34122 - Trieste 040/362961 Primo livello 25 0 0 25 € 78,00 € 81,00

Raggio di Sole Aristotele S.r.l. Privata di mercato Via Battisti, 22 34125 - Trieste 040/661758 Primo livello 52 0 0 52 € 60,00 € 63,50

Residenza "Anni Sereni in Viale" Case di Riposo Triestine SRL Privata di mercato Viale Gatteri, 6 34125 - Trieste 040/633452 Primo livello 25 0 7 18 € 65,00 € 75,00

Residenza "Arcobaleno" Azimut S.r.l. Privata di mercato Via Cellini, 3 34132 - Trieste 040/362013 Primo livello 34 0 0 34 € 70,00 € 88,00

Residenza "Brioni" De Michele Alejandro sas Privata di mercato Loc. Lazzaretto, 4 34015 - Muggia 040/271730 Primo livello 39 0 0 39 € 65,00 € 70,00

Residenza "Elite" Case di Riposo Triestine SRL Privata di mercato Via Battisti, 17 34125 - Trieste 040/3481488 Primo livello 18 0 0 18 € 70,00 € 75,00

Residenza "Relax" Buttazoni S.r.l. Privata di mercato Via S. Maurizio, 13 34129 - Trieste 040/365070 Primo livello 25 0 0 25 € 70,00 € 88,00

Residenza "Rosy" Residenza polifunzionale "Rosy" di Chelleris Rosanna Privata di mercato Via Montecchi, 6 34122 - Trieste 040/632792 Primo livello 16 0 0 16 € 62,50 € 62,50

Residenza "San Salvatore" Comune di Gradisca d'Isonzo Pubblica comunale Via della Campagnola, 13 34072 - Gradisca D'Isonzo 0481/967940 Primo livello 32 0 0 32 € 42,00 € 74,50

Residenza Antonella 2 Ditta individuale Residenza Antonella Privata di mercato Via S. Lazzaro, 17 34122 - Trieste 040/631020 Primo livello 23 0 0 23 € 93,00 € 93,00

Senilità Senilità S.r.l. Privata di mercato Via Coroneo, 3 34133 - Trieste 040/366766 Primo livello 25 0 0 25 € 72,00 € 90,00

Villa Iris Villa Iris S.r.l. Privata di mercato Loc. Log, 194 34018 - San Dorligo della Valle - Dolina 040/8323666 Primo livello 25 0 0 25 € 70,00 € 88,00

Alida MBD sas di Liessi Massimiliano &C. Privata di mercato Via S. Nicolò, 8 34121 - Trieste 040/633054 Base 24 0 24 0 € 59,33 € 66,33

Anni d'argento Anni d'argento s.r.l. Privata di mercato Largo della Barriera Vecchia, 11 34129 - Trieste 040/636258 Base 15 0 15 0 € 52,00 € 55,00

Casa Fiorita Casa Fiorita S.r.l. Privata di mercato Strada Nuova per Opicina , 7 34151 - Trieste 040/55193 Base 25 0 25 0 € 66,00 € 66,00

Casa Zovenzoni Casa Zovenzoni S.R.L. Privata sociale Via Zovenzoni, 6 34129 - Trieste 040/634546 Base 22 0 22 0 € 60,00 € 60,00

Cellini Cellini S.r.l. Privata di mercato Via Cellini, 3 34132 - Trieste 040/365084 Base 22 0 22 0 € 57,00 € 59,00

Cinque Stelle MBD sas di Liessi Massimiliano &C. Privata di mercato Via Torrebianca, 8 34132 - Trieste 040/3478042 Base 20 0 20 0 € 59,33 € 66,33

Danubio (sospesa) Residenza polifunzionale "Danubio" Privata di mercato Via S. Francesco, 16 34133 - Trieste 040/661385 Base 9 0 9 0 n.d. n.d.

De Gressi (sospesa) Comune di Ronchi dei Legionari Pubblica Comunale Via Cosolo, 19 34070 - Fogliano Redipuglia 0434/504018 Base 18 10 8 0

Eden - IV piano Geres S.r.l. Privata di mercato Largo della Barriera Vecchia, 11 (IV piano) 34131 - Trieste 040/7606599 Base 13 0 13 0 € 55,00 € 55,00

Eden - III piano Geres S.r.l. Privata di mercato Largo della Barriera Vecchia, 11 (III piano) 34131 - Trieste 040/7606599 Base 17 0 17 0 € 55,00 € 55,00

Il Nido Il nido S.r.l. Privata di mercato Via Valdirivo, 22 34132 - Trieste 040/638879 Base 20 0 20 0 € 53,00 € 56,00

La Mia Residenza La Mia di Branescu Maria Privata di mercato Via Pozzo del Mare, 1 34121 - Trieste 040/2607640 Base 21 0 21 0 € 56,67 € 56,67

La Tua Casa - Via Genova 2°P La tua casa S.r.l. Privata di mercato Via Genova, 23 (2°piano) 34121 - Trieste 040/636339 Base 22 0 22 0 € 54,24 € 54,24

La Tua Casa - Via Genova 3°P La tua casa S.r.l. Privata di mercato Via Genova, 23 (3°piano) 34121 - Trieste 040/636239 Base 20 0 20 0 € 54,24 € 54,24

La Tua Casa - Via Giulia 1 La tua casa S.a.s. Privata di mercato Via Giulia, 1 34126 - Trieste 040/370223 Base 24 0 24 0 € 54,24 € 54,24

La Tua Casa - Via Giulia 5 La tua casa S.a.s. Privata di mercato Via Giulia, 5 34126 - Trieste 040/635744 Base 25 0 25 0 € 54,24 € 54,24

Le Rive Residenza Polifunzionale Le Rive Srls Privata sociale Via Belpoggio, 1 34123 - Trieste 040/765310 Base 24 8 16 0 € 56,00 € 56,00

Mater Dei Casa Famiglia della Giovane Mater Dei Privata ente religioso Viale Raffaello Sanzio, 3 34128 - Trieste 040/53580 040/54332 Base 77 59 18 0 € 57,66 € 61,66

Moschion 1 Moschion S.r.l. Privata di mercato Via Battisti, 22 (I piano) 34125 - Trieste 040/631144 040/368423 Base 18 0 18 0 € 52,00 € 54,00

Moschion 2 Moschion S.r.l. Privata di mercato Via Battisti, 22 (II piano) 34125 - Trieste 040/631144 040/368423 Base 20 0 20 0 € 52,00 € 54,00

Nonno Felice Consulting Group Srls Privata di mercato Via Stock , 2/2 34135 - Trieste 391/7604757 Base 24 0 24 0 € 60,00 € 60,00

Renè (sospesa) Renè s.n.c di Dedic Vagaja Andreja Privata di mercato Via Santa Caterina, 5 34122 - Trieste 040/637204 Base

Renè 2 Residenza polifunzionale Rene' di Dedic Vagaja Andreja Privata di mercato Via Machiavelli, 13 34132 - Trieste 040/3478323 Base 17 0 17 0 € 43,33 € 56,66

Residenza "Flora 1" (sospesa) Ditta individuale di Saliasi Flora Privata di mercato Via Valdirivo, 21 34132 - Trieste 040/7606118 Base

Residenza "Flora 2" Ditta individuale di Saliasi Flora Privata di mercato Via Carducci, 32 34125 - Trieste 040/7600444 Base 21 0 21 0 € 50,00 € 53,00

Residenza "Flora 3" Ditta individuale di Saliasi Flora Privata di mercato Via del Lavatoio, 5 34133 - Trieste 040/2601568 Base 20 0 20 0 € 50,00 € 53,00

Residenza "Flora" Ditta individuale di Saliasi Flora Privata di mercato Via Torrebianca, 25 34132 - Trieste 040/361385 Base 12 0 12 0 € 50,00 € 53,00

Residenza Antonella Ditta individuale Residenza Antonella Privata di mercato Via di Prosecco, 9 34016 - Trieste 040/211188 Base 20 0 20 0 € 67,00

Residenza Le rose Srl Residenza Le Rose S.r.l. Privata di mercato Via Roma, 13, 3 P 34132 - Trieste 040/363360 347/8225691 Base 25 0 25 0 € 56,66 € 56,66

Santa Chiara Prospero S.r.l. Privata di mercato Via Udine, 15 34132 - Trieste 040/413035 Base 20 0 20 0 € 62,00 € 62,00

Valdirivo Geres S.r.l. Privata di mercato Via Valdirivo, 22 34132 - Trieste 040/7606599 Base 20 0 20 0 € 55,00 € 55,00

Venus (sospesa) Lorenzo Barbaria Privata di mercato Via Carducci, 31 34100 - Trieste 345/5966220 Base 13 0 13 0 n.d. n.d.

Vesta Residenza Polifunzionale Vesta di Vittorio Govi Privata di mercato Via Machiavelli, 22 34132 - Trieste 040/2458241 Base 14 0 14 0 € 52,60

Villa Amica Ditta individuale di Scatton Daniela Privata di mercato Via Rossetti, 56 34141 - Trieste 040/942482 Base 24 0 24 0 € 50,00 € 53,00

Villa Elma CDR srls Privata di mercato Via Revoltella, 69 34139 - Trieste 040/398207 Base 18 0 18 0 € 58,00 € 58,00

Domus Mariae Ente di culto San Giusto Privata ente religioso Via Madonna del Mare, 5 34124 - Trieste 040/300771 Alberghiera 45 45 0 0 € 45,00

Maria Basiliadis (chiusa) Ente di culto San Giusto Privata ente religioso Via Pierluigi da Palestrina, 6 34133 - Trieste 040/371363 Alberghiera

Oasis Residenza polifunzionale "Oasis" di Balbi Sabrina Privata di mercato Via Machiavelli, 15 34132 - Trieste 040/367063 Alberghiera 17 17 0 0 € 55,89 € 55,89

Osiride Brovedani Fondazione Osiride Brovedani Onlus Privata sociale Via Eulambio, 3 34072 - Gradisca D'Isonzo 0481/967522 Alberghiera 98 98 0 0 € - € -

Sacra Famiglia Istituto Sacra Famiglia Privata ente religioso Via Don Bosco, 66 34170 - Gorizia 0481/530341 Alberghiera 20 20 0 0 € 43,50

Suore Scolastiche Francescane di Cristo Re (chiusa) Suore Scolastiche Francescane di Cristo Re - Ts Privata ente religioso Via delle Docce, 34 34128 - Trieste 040/567851 Alberghiera

Villa San Vincenzo De' Paoli Fondazione Opera Immacolata Concezione - Onlus Privata sociale Via della Bona, 15 34170 - Gorizia 0481/531546 Alberghiera 68 68 0 0 € 48,00

Domus Mariae SS. Reginae Congregazione Suore di Maria della Medaglia Miracolosa Privata ente religioso Corso Italia , 120 34170 - Gorizia 0481/533888 Comunità familiare 14 14 0 0 € 40,00

Sacro Cuore Istituto delle Orsoline F.M.I. di Verona Privata ente religioso Via del Cerreto, 2 34136 - Trieste 040/410096 Comunità familiare 12 12 0 0 € 41,16

ASU FC

Ardito Desio ASP "Ardito Desio" Pubblica ASP Piazza Garibaldi, 7 33057 - Palmanova 0432/929372 Terzo livello 117 23 11 83 € 47,80 € 80,04

ASP "Fondazione E. Muner De Giudici" ASP "Fondazione Emilia Muner De Giudici" Pubblica ASP Via della Libertà, 19 33040 - Pradamano 0432/671684 Terzo livello 81 5 0 76 € 50,00 € 87,80

ASP "Opera Pia Coianiz" ASP "Opera Pia Coianiz" Pubblica ASP Via Coianiz, 8 33017 - Tarcento 0432/780711 Terzo livello 210 55 0 155 € 51,90 € 81,50

Casa per Anziani di Cividale del Friuli ASP "Casa per Anziani" Pubblica ASP Viale Trieste , 42 33043 - Cividale del Friuli 0432/731048 Terzo livello 233 0 0 233 € 54,10 € 83,20

Daniele Moro ASP "Daniele Moro" Pubblica ASP Viale F. Duodo, 80 33033 - Codroipo 0432/909311 Terzo livello 129 0 0 129 € 85,70

G. Chiabà ASP "Giovanni Chiabà" Pubblica ASP Via Cristofoli, 18 33058 - San Giorgio di Nogaro 0431/65032 Terzo livello 151 0 48 103 € 48,40 € 84,80

Italia Rovere Bianchi Comune di Mortegliano Pubblica comunale Via Gonars, 11 33050 - Mortegliano 0432/762094 0432/760611 Terzo livello 90 0 0 90 € 45,00 € 72,60

La Quiete ASP "La Quiete" Pubblica ASP Via S. Agostino, 7 33100 - Udine 0432/886211 Terzo livello 408 0 0 408 € 81,60

Le Camelie Sereni Orizzonti 1 S.p.a Privata di mercato Via Stazione, 70 33048 - San Giovanni al Natisone 0432/757378 Terzo livello 80 0 0 80 € 94,50 € 94,50

Residenza "Le Meridiane" Sereni Orizzonti 1 S.p.a Privata di mercato Via Gioacchino Rossini, 19/B 33041 - Aiello del Friuli 0431/99019 Terzo livello 118 0 0 118 € 96,50

Residenza "Paolino Zucchini" Sereni Orizzonti 1 S.p.a Privata di mercato Via Vera Tonino, 1 33037 - Pasian di Prato 0432/690463 Terzo livello 120 0 0 120 € 112,50 € 112,50

Residenza "S. Anna" @Nord Consorzio di Cooperative - Cooperativa sociale Privata di mercato Via Tellini, 1 33100 - Udine 0432/600649 Terzo livello 95 0 0 95 € 91,58

Residenza per Persone non autosufficienti di S.Daniele Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale Pubblica Azienda per i servizi Sanitari Via Dalmazia, 33 33038 - San Daniele del Friuli 0432/969011 Terzo livello 146 0 0 146 € 75,00

San Luigi Scrosoppi ASP della Carnia "San Luigi Scrosoppi" Pubblica ASP Via Morgagni , 5 33028 - Tolmezzo 0433/481611 Terzo livello 166 0 0 166 € 49,70 € 77,00

Valentino Sarcinelli Comune di Cervignano Del Friuli Pubblica comunale Via Mercato , 12 33052 - Cervignano del Friuli 0431/388600 Terzo livello 87 0 0 87 € 40,12 € 79,15

Zaffiro - Rivignano Zaffiro Nord S.rl. Privata di mercato Via Nazario Sauro, 4 33050 - Rivignano Teor 0432/775300 Terzo livello 150 30 30 90 € 71,00 € 102,00

Zaffiro Fagagna Zaffiro Nord S.rl. Privata di mercato Via dei Colli, 60 33034 - Fagagna 0432/811919 Terzo livello 120 0 0 120 € 104,00

Zaffiro Magnano Green (sospesa) Zaffiro Magnano green srl Privata di mercato Via Buia, 4 33010 - Magnano in Riviera 0432/781900 Terzo livello 120 0 0 120 n.d. n.d.

Zaffiro Martignacco Zaffiro Nord S.rl. Privata di mercato Via della Vecchia Filatura, 26 33035 - Martignacco 0432/407311 Terzo livello 148 28 36 84 € 79,00 € 105,00

Zaffiro Tarcento Zaffiro Nord S.rl. Privata di mercato Via Sottocolle Verzan , 30 33017 - Tarcento 0432/781800 Terzo livello 189 20 85 84 € 72,00 € 101,00

Zaffiro Udine (sospesa) Zaffiro Nord S.rl. Privata di mercato Via Umago , 13 33100 - Udine 0432/814811 Terzo livello 118 0 0 118 n.d. n.d.

ASP "Casa di Riposo Giuseppe Sirch" ASP "Giuseppe Sirch" Pubblica ASP Via del Klancic, 2 33049 - San Pietro al Natisone 0432/727013 Secondo livello 60 0 0 60 € 84,70

Casa di soggiorno per anziani di Gemona Comune di Gemona del Friuli Pubblica comunale Via Croce del Papa, 31 33013 - Gemona del Friuli 0432/972810 Secondo livello 68 0 0 68 € 70,50 € 70,50

Centro Anziani "E. Tolazzi" Comune di Moggio Udinese Pubblica comunale Via Giorgio Ermolli, 28 33015 - Moggio Udinese 0433/51999 Secondo livello 71 0 0 71 € 45,26 € 73,56

COVIL "Matteo Brunetti" ASP COVIL "Matteo Brunetti" Pubblica ASP Via Nazionale , 31 33026 - Paluzza 0433/775121 Secondo livello 130 33 24 73 € 48,20 € 76,20

Nobili dè Pilosio (trasferita temporaneamente c/o Magnano Green) Comune di Tricesimo Pubblica comunale Via Buja, 4 33010 - Magnano in Riviera 0432/851115 Secondo livello 99 54 0 45 € 44,00 € 71,50

Residenza "Caris" @Nord Consorzio di Cooperative - Cooperativa sociale Privata sociale Via Montello, 55 33100 - Udine 0432/484736 Secondo livello 60 0 0 60 € 92,35

Residenza "Gelsomino" Sereni Orizzonti 1 S.p.a Privata di mercato Via Podgora, 16 33100 - Udine 0432/235612 Secondo livello 48 0 0 48 € 94,50 € 94,50

Residenza "Giacinto Blasoni" Sereni Orizzonti 1 S.p.a Privata di mercato Via Roggia, 4 33050 - Pavia di Udine 0432/564709 Secondo livello 40 0 0 40 € 94,50 € 94,50

Residenza "I Tigli" Sereni Orizzonti 1 S.p.a Privata di mercato Via Santa Lucia, 53 33013 - Gemona del Friuli 0432/971520 Secondo livello 60 0 0 60 € 96,50 € 96,50

Residenza "Villa Orchidea" Sereni Orizzonti 1 S.p.a Privata di mercato Via Aquileia, 94 33050 - Pavia di Udine 0432/676898 Secondo livello 50 0 0 50 € 96,50 € 96,50

Residenza Ianus @Nord Consorzio di Cooperative - Cooperativa sociale Privata di mercato Viale S. Marco, 4 33057 - Palmanova 0432/924132 Secondo livello 60 0 11 49 € 82,81

Umberto I - Latisana ASP "Umberto I" di Latisana Pubblica ASP Via Sabbionera, 103 33053 - Latisana 0431/50202 Secondo livello 56 0 0 56 € 44,00 € 79,30

Villa Nimis Progesco soc. coop. soc Privata sociale Via Roma, 38 33045 - Nimis 0432/790113 Secondo livello 60 0 6 54 € 92,40 € 92,40

Zaffiro Magnano Zaffiro Nord S.rl. Privata di mercato Via Cividina, 56 33010 - Magnano in Riviera 0432/781222 Secondo livello 134 0 88 46 € 99,00

Albertone del Colle ASP "Pio Istituto Elemosiniere" Pubblica ASP Via S. Giovanni, 8 33010 - Venzone 0432/890850 Primo livello 34 0 18 16 € 50,00 € 59,00

Casa di Riposo di Buja Comune di Buja Pubblica comunale Via Ursinis Piccolo, 2/23 33030 - Buja 0432/960192 Primo livello 27 0 12 15 € 49,00 € 67,00

Casa Mafalda Comune di Aiello Del Friuli Pubblica comunale Via Petrarca, 30 33041 - Aiello del Friuli 0431/99081 Primo livello 60 0 0 60 € 47,50 € 76,15

Centro residenziale per anziani di Paularo Idea società cooperativa sociale Privata sociale Via della Pineta, 2 33027 - Paularo 0433/711193 Primo livello 25 0 0 25 € 53,50 € 54,50

La Villa Rosa La Villa Rosa S.r.l. Privata di mercato Via S. Zenone - Fraz. Muscoli, 112 33052 - Cervignano del Friuli 0431/34744 Primo livello 41 0 23 18 € 54,90 € 54,90

Monsignor Nigris Universiis società cooperativa sociale Privata sociale Via della Maina, 28 33021 - Ampezzo 0433/80970 Primo livello 37 0 0 37 € 74,64

Residenza polifunzionale di Campeglio Universiis soc. coop. soc. Privata sociale Via Soffumbergo, 19 33040 - Faedis 0432/711826 - 3460243720 Base 24 0 24 0 € 37,48 € 53,82

Casa di accoglienza del clero Fraternità sacerdotale soc. coop. sociale S.r.l. Privata ente religioso Via Giuseppe Ellero, 3/4 33100 - Udine 0432/511185 Personale religioso non autosufficiente 45 0 0 0 € 32,90 € 56,05

Santa Maria degli Angeli Congregazione Suore Francescane Miss. del S. Cuore Privata ente religioso Largo Padre Gregorio Fioravanti, 9 33013 - Gemona del Friuli 0432/898711 - 347/4291472 Personale religioso non autosufficiente 40 0 0 0 € 66,00

Centro Sociale Comunale per Anziani di Osoppo Residenze Sociali e Sanitarie Società Cooperativa Sociale Consortile Onlus Privata sociale Via Rosselli, 7 33010 - Osoppo 0432/610618 Alberghiera 81 81 0 0 € 45,00 € 52,00

I Faggi ASP "La Quiete" Pubblica ASP Via Micesio, 31 33100 - Udine 0432/886211 Alberghiera 124 124 0 0 € 34,86

M. Stango Rodino Comune di Majano Pubblica comunale Via Bertagnolli, 1 33030 - Majano 0432/948466 Alberghiera 81 81 0 0 € 34,50 € 39,30

Stati Uniti d'America ASP "Stati Uniti d'America" Pubblica ASP Via Stati Uniti d'America, 10 33029 - Villa Santina 0433/74364 Alberghiera 96 96 0 0 € 43,36 € 49,36

Associazione "Residenti Comunità Alloggio" Nimis Pedemontana Servizi - società cooperativa sociale Privata sociale Via S. Giacomo, 11 33045 - Nimis 0432/797344 Comunità familiare 11 11 0 0 € 36,16

Comunità alloggio "Associazione anziani" A.P.S. Associazione Anziani Casa Famiglia di Taipana Privata Sociale Via Roma, 46 33040 - Taipana 0432/788296 Comunità familiare 24 24 0 0 € 33,33

Comunità alloggio anziani - Pradielis 11 Associazione comunità alloggio anziani Privata sociale Fraz. Pradielis, 11 33010 - Lusevera 0432/787055 0432/787353 Comunità familiare 13 13 0 0 € 26,67

Comunità alloggio anziani - Pradielis 11/A Associazione comunità alloggio anziani Privata sociale Fraz. Pradielis, 11/A 33010 - Lusevera 0432/787024 Comunità familiare 7 7 0 0 € 26,67

Comunità alloggio anziani - Villanova 110 Associazione comunità alloggio anziani Privata sociale Fraz. Villanova delle Grotte, 110 33010 - Lusevera 0432/787069 Comunità familiare 13 13 0 0 € 26,67

Comunità alloggio di Attimis Universiis soc. coop. soc. Privata sociale Piazza Aldo Moro, 1/A 33040 - Attimis 0432/789593 Comunità familiare 10 10 0 0 € 34,61

AS FO

ASP "Daniele Moro" ASP "Daniele Moro" Pubblica ASP Via Roma , 27 33075 - Morsano al Tagliamento 0434/697046 Terzo livello 113 0 0 113 € 81,00

ASP cordenonese "Arcobaleno" ASP Cordenonese "Arcobaleno" Pubblica ASP Via Cervel, 68 33084 - Cordenons 0434/930440 Terzo livello 113 0 20 93 € 55,50 € 78,60

ASP di Spilimbergo ASP di Spilimbergo Pubblica ASP Viale Barbacane, 19 33097 - Spilimbergo 0427/2134 Terzo livello 204 0 14 190 € 50,00 € 83,00

Casa di Riposo Parrocchia dei Santi, Vito, Modesto e Crescenza Martiri Casa di Riposo della Parrocchia dei Santi Vito, Modesto e Crescenza Martiri Privata ente religioso Via Savorgnano, 47 33078 - San Vito al Tagliamento 0434/842511 Terzo livello 254 0 19 235 € 46,50 € 78,00

Casa di soggiorno per anziani di Aviano Comune di Aviano Pubblica comunale Via Aldo Moro, 13 33081 - Aviano 0434/652367 Terzo livello 95 0 0 95 € 68,90

Casa Serena - Pordenone ASP "Umberto I" di Pordenone Pubblica ASP Via Revedole, 88 33170 - Pordenone 0434/41221 Terzo livello 271 0 58 213 € 56,33 € 78,30

Centro Assistenza Anziani di Maniago Comune di Maniago Pubblica comunale Via S. Mauro , 5 33085 - Maniago 0427/707400 Terzo livello 86 0 0 86 € 67,60

Residenza "Le Betulle" ASP Pedemontana Pubblica ASP Via Vittorio Veneto , 91 33092 - Cavasso Nuovo 0427/77248 Terzo livello 91 3 0 88 € 53,90 € 79,40

Residenza "Micoli Toscano" Fondazione Micoli-Toscano Privata sociale Via Favetti, 7 33080 - Zoppola 0434/97187 Terzo livello 108 0 0 108 € 76,50

Residenza per anziani di Sacile Città di Sacile Pubblica comunale Via Ettoreo, 4 33077 - Sacile 0434/736296 Terzo livello 86 0 0 86 € 72,10

Solidarietà - Mons. D. Cadore ASP "Solidarietà - Monsignor Don Cadore" Pubblica ASP Viale XXV Aprile, 42 33082 - Azzano Decimo 0434/640074 Terzo livello 84 0 0 84 € 72,50

Umberto I - Pordenone ASP "Umberto I" di Pordenone Pubblica ASP Piazza della Motta, 12 33170 - Pordenone 0434/223811 Terzo livello 110 0 0 110 € 56,33 € 78,30

Zaffiro Noncello ZZETA S.R.L. Privata di mercato Via Vittorio Veneto, 31 33170 - Pordenone 0434 539200 Terzo livello 120 0 0 120 € 90,00

Zaffiro Torre ZZETA S.R.L. Privata di mercato Via Vittorio Veneto, 31 33170 - Pordenone 0434 539200 Terzo livello 120 0 0 120 € 90,00

Casa anziani Ada e Alfredo Arcicasa Comune di San Quirino Pubblica comunale Via Piazzetta, 10 33080 - San Quirino 0434/91250 Secondo livello 44 0 0 44 € 76,00

Casa Lucia ASP "Casa Lucia" Pubblica ASP Via Roma , 54 33087 - Pasiano di Pordenone 0434/614001 Secondo livello 60 0 0 60 € 72,60

Residenza "Casa dell'Emigrante C. e A. Carnera" ASP Pedemontana Pubblica ASP Via Gian Domenico Facchina, 82 33090 - Sequals 0427/93231 Secondo livello 90 0 24 66 € 53,90 € 79,40

G. Fabricio Parrocchia San Martino Vescovo e Sacro Cuore di Gesù Privata ente religioso Via Villa Dote, 17 33090 - Clauzetto 0427/80205 Primo livello 25 0 0 25 € 51,00 € 72,00

La Panoramica La Panoramica S.r.l. Privata di mercato Via Tagliamento, 10 33094 - Pinzano al Tagliamento 0432/950890 Primo livello 47 0 23 24 € 75,20

Residenza casa del clero Casa di Riposo della Parrocchia dei Santi Vito, Modesto e Crescenza Martiri Privata ente religioso Via Savorgnano, 47 33078 - San Vito al Tagliamento 0434/842511 Personale religioso non autosufficiente 10 0 0 0 € 46,50 € 78,00

Opera Colledani Bulian Fondazione Opera Colledani Bulian Privata sociale Borgo S. Antonio, 9 33098 - Valvasone Arzene 0434/899390 Alberghiera 31 31 0 0 € 46,00

Residenza Assistenziale Alberghiera di Cimolais Cooperativa Itaca soc. coop. Soc. Onlus Privata sociale Via XIX Ottobre, 43 33080 - Cimolais 0427/87035 Alberghiera 32 32 0 0 € 45,55

Casa alberina Cooperativa sociale Foenis ARL ONLUS Privata sociale Via Dante Alighieri, 30 33081 - Aviano 349/3605362 Comunità familiare 12 12 0 0 € 60,00

Casa Colvera Cooperativa Sociale F.A.I. Onlus Privata sociale Via Colvera, 1 33170 - Pordenone 0434/550073 Comunità familiare 14 14 0 0 € 48,54

Casa Lucia - Roveredo Cooperativa sociale Foenis ARL ONLUS Privata sociale Via Pionieri dell'Aria, 83 33080 - Roveredo in Piano 349/3605362 Comunità familiare 9 9 0 0 € 60,00

Casa per anziani Valeriano Fondazione Casa per Anziani Valeriano Privata sociale Via Sottoplovia , 21 33094 - Pinzano al Tagliamento 0432/950643 Comunità familiare 14 14 0 0 € 40,00

Il Pellegrin Comune di Montereale Valcellina Pubblica comunale Via Battisti, 1 33086 - Montereale Valcellina 0427/75300 Comunità familiare 17 17 0 0 € 53,57

Villa Mariucci (ex Clara Drulea) Drulea Clara Privata di mercato Via San Quirino, 4 33084 - Cordenons 0434 932442 Comunità familiare 5 5 0 0 € 50,00

FAMIGLIA

DGR 8 luglio 2022, n. 1022, Linee guida operative per la presentazione e la gestione delle domande di Dote famiglia per l'anno 2022 e approvazione degli importi validi per l'anno 2022. (BUR n. 29 del 20.7.22)

PREMESSA

Con la legge regionale 15 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità) all'articolo 7 è istituita la Dote famiglia quale misura finanziaria diretta a facilitare la fruizione e l'acquisizione di servizi di conciliazione, di cura e di sostegno alla funzione genitoriale ed educativa.

Il Regolamento per l'attuazione della Carta famiglia e della Dote famiglia demanda a deliberazione giunta la definizione della misura della Dote famiglia, in base alle risorse finanziarie disponibili, e l'approvazione delle linee guida operative.

Vengono stabiliti i criteri di modulazione degli importi per la Dote famiglia e in particolare:

- la misura base della Dote famiglia è determinata prendendo come riferimento un nucleo familiare da cui risulti almeno un figlio minore a carico del nucleo;
- la misura base della Dote famiglia è modulata in base ai seguenti criteri:
 - a) numero di figli minori a carico nel nucleo;
 - b) durata della residenza continuativa nel territorio regionale del titolare della Carta famiglia;
 - c) presenza di persone con disabilità nel nucleo familiare, come risultante dall'ISEE;
- la misura base della Dote famiglia è assegnata per ogni ulteriore figlio minore a carico presente nel nucleo familiare;
- la Dote famiglia è maggiorata fino ad un massimo del doppio se il titolare della Carta famiglia è residente nel territorio regionale da almeno di cinque anni continuativi;
- la Dote famiglia è maggiorata di un importo forfettario nel caso in cui risulti una persona con disabilità a carico del nucleo familiare.

La disponibilità complessiva delle risorse per l'esercizio finanziario in corso è pari a euro 24.000.000,00

LA DISPOSIZIONE

Viene stabilita in via straordinaria per l'anno 2022, una misura base della Dote famiglia pari a 250 euro per ciascun figlio minore, così maggiorata secondo i criteri previsti all'articolo 15 comma 3 del Regolamento:

- raddoppio dell'importo assegnato a ciascun figlio minore presente nel nucleo familiare, nel caso in cui il titolare di Carta famiglia risieda sul territorio regionale da almeno 5 anni continuativi;
- maggiorazione di una quota fissa pari a 100 euro se nel nucleo familiare è presente una persona con disabilità.

Vengono approvate le linee guida operative della misura definite nell'Allegato

ALLEGATO 1 - Linee guida operative per la presentazione e la gestione delle domande di Dote famiglia per l'anno 2022

Premessa

Il Regolamento di Carta famiglia e Dote famiglia, approvato con D.P.Reg. n. 75 del 22 giugno 2022, introduce alcune novità in merito alla misura di Carta famiglia.

Di seguito se ne sintetizzano i contenuti.

Carta famiglia

- 1) La Carta famiglia va presentata al Comune di residenza, esclusivamente mediante apposito applicativo informatico messo a disposizione dalla Regione alla pagina dedicata del sito regionale, dal cittadino in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) avere almeno un figlio a carico nel nucleo familiare;
 - b) risiedere nel territorio regionale da almeno 24 mesi continuativi;
 - c) avere un'attestazione dell'ISEE in corso di validità con valore inferiore o uguale a euro 30.000,00.
- 2) I requisiti devono essere posseduti dal richiedente che diventa titolare di Carta famiglia. Si precisa che la durata di residenza continuativa sul territorio regionale superiore a 24 mesi può essere un criterio di maggiorazione dei benefici collegati a Carta famiglia.
- 3) Solo il titolare può richiedere i benefici collegati a Carta famiglia e la Dote famiglia.
- 4) Sono esonerate dal presentare l'ISEE le madri di figli a carico inserite in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazioni di violenza debitamente attestato.

5) La Carta famiglia vale dodici mesi dalla data di rilascio.

La Carta famiglia rilasciata in base al precedente regolamento (D.P.Reg. 30 ottobre 2007, n. 0347/Pres.) conserva la sua validità fino alla scadenza originariamente prevista.

6) Titolare e beneficiari non possono presentare domanda di Carta famiglia nei 12 mesi successivi, se la Carta famiglia viene revocata per: a) accertata falsità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate; b) accertato improprio utilizzo dell'identificativo.

7) In particolare se la Carta famiglia viene revocata per accertata falsità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate, il titolare decade dai benefici già concessi ed è tenuto alla restituzione dei benefici eventualmente già erogati.

Benefici collegati a Carta famiglia attivabili dalla Regione

1) Viene superata la modulazione per fasce di intensità (bassa, media, alta) e viene adottata una modulazione dei benefici basata su uno o più dei seguenti criteri:

- a) numero di figli a carico;
- b) durata della residenza continuativa nel territorio regionale del titolare;
- c) presenza di una persona con disabilità nel nucleo familiare; d) spesa sostenuta.

2) Il cittadino, in possesso dei requisiti previsti, potrà fare domanda di Carta famiglia contestualmente a quella del beneficio attivato.

La domanda del beneficio viene istruita solo a seguito di rilascio della Carta famiglia.

3) Per accedere ai benefici attivati il richiedente/titolare di Carta famiglia attiva dev'essere in possesso di ISEE in corso di validità con valore inferiore o uguale a euro 30.000,00.

4) Sono esonerate dal presentare l'ISEE le madri di figli a carico inserite in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazioni di violenza debitamente attestato.

5) I Comuni possono attivare autonomamente i benefici previsti all'articolo 6 del Regolamento definendone i criteri, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione regionale.

Dote famiglia

Si esplicitano di seguito alcuni elementi caratterizzanti la misura Dote famiglia.

Cos'è Dote famiglia

1) La Dote famiglia è un contributo richiedibile una sola volta all'anno dal titolare di Carta famiglia per le spese sostenute per tutti i figli minori in carico al nucleo familiare nell'anno in corso, per le seguenti tipologie di prestazioni e servizi:

- a) servizi di sostegno alla genitorialità ed educativi, organizzati in orari e periodi extra scolastici (a titolo di esempio: centri estivi, doposcuola, baby sitting);
- b) percorsi di sostegno scolastico o di apprendimento delle lingue straniere (a titolo di esempio: ripetizioni e corsi di lingua);
- c) servizi culturali (a titolo di esempio: l'accesso a musei, concerti, teatro sia con biglietto sia con abbonamento indicanti il nominativo del minore);
- d) servizi turistici (a titolo di esempio: gite scolastiche, viaggi di istruzione, visite didattiche);
- e) percorsi didattici e di educazione artistica e musicale (a titolo di esempio: frequenza a laboratori, atelier, percorsi didattici su tematiche specifiche);
- f) attività sportive (a titolo di esempio: corsi e ritiri sportivi).

2) Le prestazioni e i servizi devono essere fruiti nel territorio regionale e organizzati da soggetti pubblici, privati o soggetti del Terzo settore, nel rispetto delle normative di settore.

3) I figli minori per i quali viene richiesta la Dote famiglia devono risiedere in Friuli Venezia Giulia al momento della presentazione della domanda.

Chi può richiedere Dote famiglia

1) Può richiedere Dote famiglia il titolare di Carta famiglia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Carta famiglia attiva;
- b) ISEE minorenni in corso di validità con valore inferiore o uguale a euro 30.000,00;
- c) almeno un figlio minore in carico al nucleo familiare.

2) Se non si è titolari di Carta famiglia, è possibile presentare domanda di Carta famiglia e contestualmente quella di Dote famiglia. Il Comune dopo la verifica dei requisiti e il rilascio di Carta famiglia, procede a istruire la domanda di Dote famiglia.

3) Sono esonerate dal presentare l'ISEE le madri di figli minori a carico inserite in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazioni di violenza debitamente attestato.

4) La domanda presentata da un soggetto diverso dal titolare o dal richiedente di Carta famiglia non sarà considerata ammissibile.

Come e quando fare domanda di Dote famiglia

1) La Dote famiglia viene richiesta dal cittadino e gestita dal Comune esclusivamente mediante apposito applicativo informatico messo a disposizione dalla Regione alla pagina dedicata del sito regionale.

2) Va presentata una sola domanda a partire dal 12 luglio ed entro il termine perentorio del 31 dicembre 2022, riferita alle spese complessivamente già sostenute nell'anno per tutti i figli minori a carico del nucleo familiare, corredata dalla relativa documentazione giustificativa della spesa sostenuta e dai pagamenti effettuati.

3) La domanda, una volta trasmessa, non può essere modificata e non è possibile inviare ulteriori domande di Dote famiglia.

4) In caso di rigetto della domanda, il titolare di Carta famiglia può procedere con la richiesta di una nuova domanda di Dote famiglia.

I criteri di determinazione del contributo e gli importi di Dote famiglia

1) Per l'anno 2022 è stabilito un importo base di 250 euro.

Tale importo viene così maggiorato:

a) 250 euro per ciascun figlio minore presente nel nucleo familiare;

b) raddoppio dell'importo assegnato a ciascun figlio minore presente nel nucleo familiare, nel caso in cui il titolare di Carta famiglia risieda sul territorio regionale da almeno 5 anni continuativi;

c) maggiorazione di una quota fissa pari a 100 euro se nel nucleo familiare è presente una persona con disabilità.

2) L'importo della Dote famiglia viene erogato nella sua totalità qualora l'ammontare delle spese dichiarate e considerate ammissibili siano pari o superiori al contributo spettante. Nel caso di spese inferiori all'importo della Dote famiglia spettante, il contributo viene rideterminato.

Documentazione di spesa e dettagli di pagamento

1) Sono ammissibili le spese sostenute dal 1° di gennaio al 31 dicembre 2022.

2) La spesa sostenuta dev'essere comprovata da idonea documentazione giustificativa (a titolo di esempio: fattura, ricevuta) e dall'effettivo pagamento (a titolo di esempio: bonifico, ricevuta quietanzata).

3) La documentazione giustificativa della spesa deve soddisfare i seguenti requisiti:

a) essere intestata a uno dei soggetti inseriti nel nucleo familiare;

b) contenere l'indicazione espressa della tipologia di prestazioni e servizi riconducibili a quelli previsti;

c) riportare i nominativi dei minori che accedono alle prestazioni e servizi;

4) La documentazione relativa ai pagamenti effettuati deve:

a) essere riconducibile alle prestazioni e servizi previsti;

b) riguardare pagamenti già effettuati alla data di presentazione della domanda;

c) nel caso di figli minori che compiono 18 anni nel corso del 2022, essere effettuata prima del compimento della maggiore età.

5) Il soggetto al quale è stata revocata la Carta famiglia per accertata falsità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate, decade dal contributo della Dote famiglia già concesso ed è tenuto alla restituzione di quanto eventualmente già erogato.

Cumulabilità dei contributi

1) La Dote famiglia è cumulabile con altri benefici e contributi o sgravi fiscali concessi al nucleo familiare esclusivamente per la spesa non coperta dalla Dote e comunque non oltre la spesa complessiva sostenuta.

2) La Dote famiglia non è cumulabile con i benefici di abbattimento delle rette per la frequenza dei servizi

educativi per la prima infanzia di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia).

Attività dei Comuni e flusso dati

- 1) Il procedimento amministrativo delle domande di Dote famiglia è in capo ai Comuni in forma singola o associata.
- 2) Con decreto del direttore del Servizio regionale competente si stabiliscono le date entro cui vengono calcolate le risorse da trasferire ai Comuni per le domande ammesse al contributo. Pertanto entro queste date i Comuni sono tenuti a istruire le domande pervenute, tramite l'applicativo informatico messo a disposizione. Le domande ammesse a contributo costituiscono il fabbisogno del periodo di volta in volta considerato.
- 3) Il Servizio regionale competente trasferisce con proprio decreto le risorse necessarie per consentire ai Comuni le erogazioni delle domande di Dote famiglia ammesse a contributo.
- 4) I Comuni, entro 30 giorni dal ricevimento delle risorse necessarie, provvedono a erogare il contributo in un'unica soluzione. Ai fini del monitoraggio, i Comuni alimentano il flusso dati delle risorse utilizzate a copertura delle domande ammesse al contributo, impostando lo stato "pagato" alle domande liquidate.
- 5) Nel caso in cui il Comune registri somme residue derivanti dal mancato utilizzo degli importi concessi a seguito di revoca, tali fondi andranno in compensazione sul fabbisogno del periodo successivo.

LAZIO

PERSONE CON DISABILITA'

Determinazione 24 giugno 2022, n. G08249, Approvazione del documento regionale "Percorso assistenziale per persone con patologia psichiatrica e/o con disturbi comportamentali per l'accesso e la gestione in Pronto Soccorso e il ricovero". (BUR n. 56 del 5.7.22)

Note

Viene definita una Rete regionale per il ricovero in Neuropsichiatria infantile (NI), al fine di garantire la continuità della presa in carico del minore e della sua famiglia e fornire risposte uniformi e appropriate, attraverso una metodologia strutturata di relazioni e supporto tra gli Ospedali e il Servizio Tutela Salute Mentale e Riabilitazione età evolutiva (TSMREE);,

Viene quindi approvato il documento "Percorso assistenziale per persone con patologia psichiatrica e/o con disturbi comportamentali per l'accesso e la gestione in Pronto Soccorso e il ricovero", redatto dal Coordinamento della Rete Emergenza con i Dirigenti e Funzionari regionali, dai Direttori Sanitari delle Strutture Ospedaliere dotate di SPDC-NI, Direttori dei Dipartimenti di Salute Mentale, Direttori dei Servizi SPDC delle Aziende Universitarie e Direttori dei Servizi NI, Referenti dei CAV e dei PS regionali.

PERCORSO ASSISTENZIALE PER PERSONE CON PATOLOGIA PSICHIATRICA E/O CON DISTURBI COMPORTAMENTALI PER L'ACCESSO E LA GESTIONE IN PRONTO SOCCORSO E IL RICOVERO

Il documento ha l'obiettivo di riunire e implementare le indicazioni presenti nei documenti regionali relativi al percorso assistenziale di persone con patologia psichiatrica e/o con disturbi comportamentali per l'accesso e la gestione in Pronto Soccorso e il ricovero, le procedure organizzative inclusa la sospensione temporanea dei ricoveri nel SPDC.

Il documento include una sezione specifica relativa all'accesso e alla gestione in Pronto Soccorso e al ricovero di persone in età evolutiva con disturbi del comportamento, condizione di emergenza amplificata drammaticamente dalla pandemia Covid-19, come evidenziato dal documento UNICEF del 2021.

Al fine di garantire la continuità della presa in carico del minore e della sua famiglia e fornire risposte uniformi e appropriate, attraverso una metodologia strutturata di relazioni e supporto tra gli Ospedali e il

Servizio Tutela Salute Mentale e Riabilitazione età evolutiva (TSMREE) presente sul proprio territorio viene qui definita una Rete regionale per il ricovero in condizioni di urgenza in Neuropsichiatria infantile (NI).

Il documento è stato redatto dal Coordinamento della Rete Emergenza con i Dirigenti e Funzionari regionali, dai Direttori Sanitari delle Strutture Ospedaliere dotate di SPDC-NI, Direttori dei Dipartimenti di Salute Mentale, Direttori dei Servizi SPDC delle Aziende Universitarie e Direttori dei Servizi NI, dai Referenti dei CAV e dei PS regionali.

Il presente documento sarà sottoposto a revisione periodica annuale, comunque in relazione all'evoluzione delle indicazioni istituzionali, nazionali e/o regionali e a cambiamenti organizzativi e gestionali nell'ambito delle Aziende.

La Direzione Regionale Salute ha il ruolo di programmazione, monitoraggio e adozione delle azioni di miglioramento attraverso l'azione integrata delle Aree Rete Ospedaliera e Rete Territoriale con il supporto del "Coordinamento regionale dei SPDC-NI".

Il Coordinamento è composto da Dirigenti e Funzionari regionali, dai Direttori Sanitari delle Strutture Ospedaliere dotate di SPDC-NI, Direttori dei Dipartimenti di Salute Mentale, Direttori dei Servizi SPDC delle Aziende Universitarie e Direttori dei Servizi NI, Referenti dei CAV regionali e dal Referente del Coordinamento Reti di Patologia. Il Coordinamento può avvalersi del supporto di altre figure professionali con competenze specialistiche nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale.

Il Coordinamento sarà istituito con apposito atto della Direzione Salute e Integrazione socio-sanitaria.

Il Coordinamento opera sotto la supervisione dei Dirigenti delle Aree regionali Rete Ospedaliera e Specialistica e Rete Integrata del Territorio, che possono avvalersi di strutture del SSR con specifiche competenze sovra aziendali, o comunque di riferimento regionale.

Il "Coordinamento regionale dei SPDC-NI" ha l'obiettivo di: x garantire l'integrazione organizzativa e assistenziale dei servizi e dei professionisti coinvolti nella rete; x definire le modalità organizzative volte a realizzare la connessione tra i nodi della Rete;

x validare i Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA):

x gestire la metodologia prevista per la chiusura temporanea di SPDC;

x monitorare l'andamento dei PDTA sulla base degli indicatori e degli standard contenuti in questo documento con cadenza almeno semestrale;

x effettuare con cadenza almeno annuale un percorso di audit e feedback di Rete;

x rilevare i bisogni formativi della Rete e supportare le Aziende nella progettazione delle opportune iniziative di formazione e miglioramento. La Determinazione G06331 del 18.5.2018 "Definizione di procedure relative al trasporto e agli interventi di soccorso primario sanitario urgente in pazienti con patologia psichiatrica (legge 833/78 e circolare n.1269 del 7 giugno 1999) nella Regione Lazio" è parte integrante del presente documento e prevede la seguente procedura:

- "Nell'intervento di emergenza ARES 118 garantisce interventi sanitari tempestivi e finalizzati alla stabilizzazione del paziente psichiatrico e del paziente con disturbi comportamentali, assicurando il trasporto in condizioni di sicurezza al DEA del presidio ospedaliero dotato di SPDC più vicino al luogo dell'intervento, dove sia garantita una consulenza psichiatrica, anche al fine di garantire una corretta diagnosi differenziale." - "Nel caso in cui sia necessario il ricovero per i pazienti psichiatrici, questo è effettuato presso il SPDC dove è stata svolta la consulenza.

Questo SPDC, se le condizioni cliniche lo consentono, effettua obbligatoriamente entro 48h il trasferimento presso il SPDC di competenza territoriale, che è tenuto sempre a ricoverare i propri pazienti, anche in sovrannumero".

La temporanea interruzione della funzione di ricovero nel SPDC prevede che il proprio personale continui a svolgere la funzione di consulenza specialistica in Pronto Soccorso e attui per il ricovero le indicazioni riportate nella successiva sezione "Procedure organizzative per la temporanea interruzione della funzione di ricovero nel SPDC".

L'accesso autonomo di persone con patologia psichiatrica e/o con disturbi comportamentali al Pronto Soccorso di Ospedale privo di SPDC prevede che la consulenza psichiatrica venga effettuata presso il DEA del

presidio ospedaliero più vicino dotato di SPDC, anche se le funzioni di ricovero sono temporaneamente sospese.

Gli Ospedali privi di SPDC possono prevedere accordi specifici con il Centro di Salute Mentale di riferimento territoriale per l'esecuzione della consulenza psichiatrica in orario diurno. In questo setting può essere utilizzato il sistema regionale di Teleconsulto "ADVICE", per il quale è necessario che siano rispettate le seguenti condizioni:

- disponibilità delle informazioni anamnestiche previste nel "percorso assistenziale in pronto soccorso";
- possibilità di visione diretta e interazione con il paziente. Il teleconsulto, quando attuato, può, comunque, prevedere il trasferimento per l'esecuzione della consulenza psichiatrica presso il presidio ospedaliero più vicino dotato di SPDC.

La proposta di ricovero urgente da parte di consulenti psichiatri presenti in ospedali dotati di DH psichiatrico, prevede l'attivazione del Teleconsulto "ADVICE" con il SPDC di residenza dell'assistito, per condividere il percorso assistenziale del ricovero. In caso si ravvisi la necessità di ricovero, il paziente va inviato nel più breve tempo possibile al PS dell'ospedale con SPDC di residenza, secondo quanto prevista dalla Determinazione G06331 del 18.5.2018.

Gli ospedali dotati di DH psichiatrico avviano un percorso di integrazione con il DSM della ASL territorialmente competente al fine di condividere e validare i percorsi assistenziali per gli utenti di competenza territoriale. Il ricovero determinato dall'ordinanza del Sindaco di "Trattamento Sanitario Obbligatorio" viene attuato presso il SPDC indicato nella stessa ordinanza.

L'interruzione della funzione di ricovero nel SPDC di riferimento determinerà l'indicazione nella proposta di TSO dell'SPDC di turno secondo la metodologia descritta nella successiva sezione "Procedure organizzative in caso di temporanea interruzione della funzione di ricovero nel SPDC".

L'eventuale trasferimento in regime di TSO da un SPDC ad un altro SPDC è subordinato ad una ordinanza del Sindaco in cui sia presente l'indicazione del SPDC in cui la persona verrà trasferita.

Il bacino di afferenza per il ricovero nel SPDC è definito secondo il criterio di territorialità per residenza, solo in casi specifici può essere utilizzato il domicilio sanitario certificato. In presenza di necessità di ricovero nel SPDC di riferimento territoriale, se questo non ha disponibilità di posto letto deve essere verificata la disponibilità di posto letto in altro SPDC afferente allo stesso DSM sulla piattaforma ARES118

Area Critica.

La temporanea interruzione della funzione di ricovero nel SPDC prevede un percorso di programmazione regionale e una metodologia di complementarità fra i servizi attivi.

La Direzione Sanitaria Aziendale, in presenza di condizioni che richiedano la sospensione delle accettazioni nel SPDC, valuta ogni iniziativa opportuna per evitare la completa interruzione della funzione di ricovero, che deve essere considerata, esclusivamente, come una situazione di "estrema ratio".

La previsione della completa interruzione della funzione di ricovero deve essere comunicata dalla Direzione Sanitaria Aziendale (DSA) all'Area Regionale Rete Ospedaliera, con il massimo preavviso possibile, quando prevedibile, per definire una programmazione nell'ambito del Coordinamento regionale dei SPDC-NI al fine di evitare la contemporanea interruzione della funzione di ricovero di più Servizi.

La DSA dovrà indicare nella comunicazione la durata prevista della sospensione dell'attività di ricovero.

L'Area Rete Ospedaliera autorizzerà la interruzione della funzione di ricovero, condividendo il percorso con il Coordinamento regionale dei SPDC-NI, responsabile dell'attuazione delle procedure previste nel presente documento.

Questa metodologia viene attuata anche nel caso di interruzione del servizio non programmabile per eventi improvvisi e non prevedibili.

La diversa tempistica di chiusura determina i seguenti processi organizzativi:

- superiore a sei mesi: le Aziende devono predisporre un'area di ricovero che permetta di mantenere attivo il servizio di SPDC;
- inferiore ai sei mesi: i SPDC attivi svolgono un ruolo di supporto alla Rete attraverso una metodologia definita come "Cruscotto";

- il mantenimento dei principi di territorialità e prossimità è raccomandato nella gestione del ricovero che deve essere garantito prioritariamente nell'ambito dei SPDC del DSM territorialmente competente, e in caso di non disponibilità nell'ambito di ciascuna area vasta comprendente:

x SPDC di Roma e Provincia;

x SPDC delle Province di Latina o Frosinone;

x SPDC delle Province di Viterbo o Rieti.

- la governance del "Cruscotto" viene assunta su indicazione del Coordinamento regionale dei SPDC-NI, dal SPDC in cui i ricoveri sono sospesi, e nel caso di contemporanee interruzioni della funzione di ricovero dal primo SPDC sospeso in ordine di tempo. Il SPDC responsabile del "Cruscotto" identifica nel medico di guardia la figura professionale di riferimento per la gestione dei ricoveri.

- Il SPDC alla riapertura del servizio comunica lo stato della sequenza del "Cruscotto" all'Area Rete Ospedaliera e al Coordinamento regionale dei SPDC-NI;

- La sospensione successiva di altro SPDC determina la ripresa del "Cruscotto" dallo stato della sequenza comunicato all'atto della precedente riapertura;

- La piattaforma di Area Critica ARES 118 verrà implementata inserendo lo stato di occupazione dei posti letto nei SPDC, secondo la metodologia già in atto, come da nota dell'Azienda Regionale Emergenza Sanitaria, ARES 118 protocollo n. 11514/2021 del 01/06/2021, recante oggetto "Trasmissione materiale nuovo applicativo SIGPL".

I SPDC saranno responsabili dell'aggiornamento dei posti letto sulla piattaforma di Area Critica;

- Il responsabile del "Cruscotto", sempre, nel rispetto del principio della territorialità descritto, adotta la seguente procedura:

f verifica se l'obbligo di accettare il paziente da parte del SPDC in sequenza nel "Cruscotto" possa determinare una condizione di sovrannumero;

f individua sulla piattaforma Area Critica ARES 118 la disponibilità di posto letto al di fuori della sequenza del "Cruscotto" nel SPDC all'interno dell'area vasta;

f predispone il trasferimento nel SPDC con disponibilità di posto letto, aggiorna e ricostruisce la corretta sequenza del "Cruscotto";

f stabilisce che, in assenza di disponibilità di posto letto non in sovrannumero, il SPDC in sequenza nel "Cruscotto", nell'ambito dell'Area Vasta, debba accettare il trasferimento.

La gestione della persona con alterazioni comportamentali e quadri di agitazione psicomotoria (APM) prevede, all'interno del Pronto Soccorso, un percorso strutturato sul piano diagnosticoterapeutico, che richiede la collaborazione multidisciplinare e l'esecuzione di procedure in sicurezza.

L'APM può essere caratterizzata da comportamenti anomali ed eccessivi dal punto di vista motorio, fisico e verbale, spesso anche afinalistici e può manifestarsi in diversi modi: aumento dell'arousal, minacciosità, ostilità, impulsività, rabbia, comportamento intimidatorio, irrequietezza, imprevedibilità, scarsa cooperazione e sfociare in quadri di franca aggressività e violenza.

È, quindi, definibile come una sindrome trans-nosologica e aspecifica che può essere sostenuta da patologia ad eziologia internistica, tossica, multifattoriale o da disturbi psichiatrici primari per cui il riconoscimento anamnestico e la diagnosi differenziale devono essere quanto più rapidi possibile per permettere la definizione di percorsi assistenziali secondo criteri di appropriatezza organizzativa e clinica.

L'attuazione del percorso assistenziale prevede che le ASL, AO, AU e le Strutture Accreditate, incluse nella Rete di Emergenza, predispongano le seguenti azioni: - percorso aziendale relativo alla sicurezza del personale, in questo contesto clinico, e alla gestione in pronto soccorso della patologia psichiatrica e/o dei disturbi comportamentali, secondo i principi descritti nel presente documento.

Il percorso deve essere adottato formalmente entro sei mesi dalla pubblicazione del presente documento e inviato alla Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria;

- percorso formativo sulle "procedure per la sicurezza dei pazienti e di altre persone" dedicato al personale coinvolto nella gestione clinica integrata di questi pazienti;

- identificazione di un'area visita e di osservazione adeguata e sicura per l'attività clinica, possibilmente in un contesto separato dalle altre sale visita;
- percorso di bonifica delle condizioni igieniche, nei pazienti con severa compromissione delle stesse da avviare in PS e rivolta ad escludere la presenza di eventuali infestazioni parassitarie o affezioni diffusibili;
- registrazione e monitoraggio delle contenzioni e delle decontenzioni sulla scheda del sistema GIPSE di Pronto Soccorso;
- pianificazione di audit e feedback periodici tra la UO di SPDC e la UO di Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza, le altre UO incluse nel percorso aziendale al fine di un'ottimale gestione del paziente psichiatrico e/o con alterazioni del comportamento.

- L'obiettivo è definire la gestione assistenziale delle persone che afferiscono al Pronto Soccorso con condizioni di APM e/o disturbi del comportamento, che possono essere determinati da diverse condizioni anche in associazione:

- patologie psichiatriche primarie;
- intossicazioni o lesioni da tentato suicidio;
- patologie mediche che si accompagnano a sintomi psichiatrici;
- problematiche legate all'abuso di sostanze;
- compromissione delle condizioni igieniche in pazienti psichiatrici. Il percorso assistenziale in Pronto Soccorso è multidisciplinare e verrà delineato secondo i criteri di priorità, complessità e gravità clinica. Il personale del Pronto Soccorso garantisce la fase di triage secondo il modello Lazio a cinque codici, la valutazione diagnostico-terapeutico e la stabilizzazione in urgenza, e condivide il percorso con lo psichiatra e secondo le necessità cliniche con l'anestesista-rianimatore.

L'infermiere di Triage esegue la procedura secondo la metodologia e i criteri definiti nel DCA U00379 del 12/09/2019 <(Rep. atto n. 143/CSR)>>.

Il riconoscimento di uno dei seguenti problemi principali Stato di agitazione psicomotoria,

Altri sintomi del sistema nervoso, Problema sociale, Intossicazione, determina una condizione di allerta per l'attivazione del percorso.

L'identificazione di un paziente con un problema principale di agitazione psicomotoria con codice di priorità 4 con diagnosi psichiatrica nota o disturbi psichiatrici minori e senza altre significative problematiche gestionali, giunto in modo autonomo e spontaneo, determina la chiamata diretta dal Triage del consulente psichiatra e, contestualmente, il paziente viene assegnato a un medico di PS.

Il consulente psichiatra svolgerà la sua attività nel più breve tempo possibile e comunque entro 60 minuti dalla chiamata, secondo i tempi di attesa del codice 4, coadiuvato da un infermiere e concorderà gli eventuali interventi diagnostico-terapeutici con il medico del PS in qualità di responsabile clinico.

L'identificazione di accesso 118, o di codice 1, 2, 3 o l'assenza di diagnosi psichiatrica nota determina l'accesso alla visita del medico di urgenza nella tempistica prevista dal codice di Triage.

La metodologia di presa in carico del paziente deve essere definita nel percorso assistenziale aziendale secondo la propria organizzazione e le evidenze disponibili, che conterranno comunque le seguenti attività da attuare in relazione alla complessità del quadro clinico:

- manovre di rianimazione, stabilizzazione e supporto con l'obiettivo prioritario di conservare le funzioni vitali e la Saturazione di O₂ su valori compatibili con le caratteristiche cliniche;
- anamnesi dell'evento acuto con particolare riferimento alla tempistica e all'evoluzione, alle condizioni cliniche concomitanti e alle terapie farmacologiche in corso;
- valutazione clinica secondo i criteri ABCDE;
- esami strumentali e di laboratorio finalizzati alla valutazione di patologie associate, da integrare in accordo con lo psichiatra e gli altri Specialisti, con gli esami tossicologici utili a rilevare l'eventuale presenza di sostanze d'abuso e l'alcolemia;
- ECG con QTc se già prevista/effettuata somministrazione farmaci cardiotossici;
- eventuali esami morfo-funzionali relativi alla funzione cerebrale;
- richiesta di consulenze specialistiche secondo le necessità cliniche.

L'identificazione delle caratteristiche cliniche della persona permetterà al medico di PS di differenziare la tempistica di coinvolgimento degli specialisti inclusi nel percorso assistenziale:

- attivazione precoce in presenza di agitazione grave o riconoscimento di indicatori comportamentali di un rischio imminente di agitazione/aggressività nei soggetti con uno dei seguenti profili clinici: "patologia psichiatrica nota" e "sospetta/certa natura psicoorganica (abuso di sostanze, sindromi neurologiche/dismetaboliche) in assenza di patologia psichiatrica nota";

- completamento della valutazione clinica prima della richiesta della consulenza specialistica con l'acquisizione delle seguenti informazioni in assenza delle precedenti condizioni:

- f* presenza di accompagnatori: familiari/conoscenti;

- f* eventuale presa in carico dei servizi psichiatrici territoriali o di uno specialista privato;

- f* valutazione clinica globale con descrizione di eventuali disturbi comportamentali;

- f* completamento e valutazione di eventuali indagini, prescrizioni e terapie necessarie.

La valutazione clinica permette di distinguere alcuni profili clinici con l'indicazione di uno specifico percorso assistenziale:

- x patologia psichiatrica nota comprendente anche la condizione di codice 4 di cui al paragrafo del triage. Il medico di urgenza, in assenza di evidenti patologie concomitanti, richiede la consulenza dello specialista psichiatra, con cui esegue una valutazione congiunta definendo gli eventuali approfondimenti diagnostici o interventi terapeutici. Lo psichiatra nella consulenza definisce il percorso specialistico come indicazione alla dimissione a domicilio o presso strutture residenziali di provenienza, o il ricovero in SPDC, che deve aver luogo entro 8-12 ore, secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

- x patologia psichiatrica nota e sospetta patologia medica associata Il medico di urgenza completa gli accertamenti diagnostici ritenuti opportuni per riconoscerla presenza di patologie e/o intossicazioni associate e richiede la consulenza dello specialista psichiatra, con cui esegue una valutazione congiunta definendo gli eventuali approfondimenti diagnostici o interventi terapeutici. In presenza di sospetta o certa intossicazione può essere attivato il Centro Antiveneni per facilitare e accompagnare il percorso clinico secondo le modalità previste nella specifica sezione di questo documento. Il medico di urgenza in presenza di risultati clinico-biologici negativi per patologie associate e/o intossicazioni di vario tipo prevalenti, richiederà una nuova consulenza psichiatrica per concordare la gestione successiva del caso e definire il percorso specialistico come indicazione alla dimissione o al ricovero in:

- SPDC se, al termine della valutazione, si evidenzia la prevalenza di diagnosi di Disturbo Psichiatrico;

- altri Reparti se la diagnosi indirizza verso problematiche prevalenti o esclusive di altra natura.

- x sospetta/certa natura psico-organica (abuso di sostanze, sindromi neurologiche/dismetaboliche) in assenza di patologia psichiatrica nota Il medico di urgenza completa gli accertamenti diagnostici ritenuti opportuni per riconoscere eventuali patologie organiche e/o intossicazioni responsabili dello stato di agitazione e richiede la consulenza dello specialista psichiatra.

L'obiettivo della consulenza psichiatrica è contribuire e condividere la definizione diagnostica, e valutare la presenza di segni o sintomi di allarme, che possono richiedere azioni durante la sua permanenza in pronto soccorso e nella scelta della sede di ricovero. In presenza di sospetta o certa intossicazione può essere attivato il Centro Antiveneni per facilitare e accompagnare il percorso clinico secondo le modalità previste nella specifica sezione di questo documento.

Il medico di urgenza in presenza di risultati clinico-biologici negativi per patologie organiche e/o intossicazioni di vario tipo prevalenti, richiederà una nuova consulenza psichiatrica per concordare la gestione successiva del caso e definire il percorso specialistico come indicazione alla dimissione o al ricovero in:

- SPDC se, al termine della valutazione e del contenimento dei disturbi del comportamento, si evidenzia la prevalenza di diagnosi di disturbo psichiatrico;

- altri Reparti se la diagnosi indirizza verso problematiche di altra natura. In relazione ad un quadro clinico in cui il paziente non abbia recuperato la sua capacità di relazione il medico di urgenza individuerà il reparto di ricovero più adeguato secondo la propria organizzazione aziendale e la continuità assistenziale specialistica

sarà assicurata dal consulente psichiatra, che effettuerà una valutazione appena le condizioni cliniche siano compatibili.

x patologia organica cronica nota Il medico di urgenza completa gli accertamenti diagnostici ritenuti opportuni per definire lo stato clinico della patologia cronica degenerativa o di altre gravi patologie psico-organiche (utenti anziani con sindromi demenziali, deficit cognitivi, disturbi metabolici da patologie organiche e utenti con Disabilità intellettiva e/o disturbi del Neurosviluppo) e richiede la consulenza dello specialista psichiatra, se persiste la necessità in relazione al quadro clinico del disturbo comportamentale. L'obiettivo della consulenza psichiatrica è di collaborare alla definizione del percorso assistenziale per il corretto inquadramento, l'indicazione per la gestione di eventuali crisi in corso e l'individuazione del corretto setting assistenziale.

Il medico di urgenza sulla base degli esiti clinico-diagnostici definisce che lo screezio comportamentale è determinato dalla patologia organica cronica nota o di patologie concomitanti prevalenti (neurologiche, traumatiche, vascolari, infettivologiche ecc.) per cui valuterà, gestita la crisi, la dimissibilità o la necessità di ricovero del paziente e l'eventuale reparto di competenza.

Il ricovero in SPDC non è da considerarsi, in questo caso, il luogo di degenza appropriato.

x Tentato o mancato suicidio (intossicazione o lesioni) Il medico di urgenza esegue la stabilizzazione e le attività diagnostico-terapeutiche di emergenza insieme agli specialisti coinvolti secondo la complessità clinica e può richiedere già in questa fase la consulenza dello specialista psichiatra, presente o competente per area territoriale, per la condivisione del percorso assistenziale. In relazione all'evoluzione del quadro clinico il paziente sarà ricoverato nel reparto più adeguato alle condizioni cliniche e la continuità assistenziale specialistica sarà assicurata dal personale del SPDC, effettuando una valutazione psichiatrica appena le condizioni cliniche siano compatibili. Il consulente psichiatra valuterà l'indicazione al ricovero in SPDC concordando con i clinici responsabili la tempistica secondo lo stato clinico.

La gestione di pazienti con disturbi del comportamento e anamnesi o sintomi ascrivibili ad intossicazione prevede il coinvolgimento del Centro Antiveleni.

I Centri Antiveleni (CAV), secondo la normativa nazionale, svolgono "attività di consulenza specialistica per problematiche di carattere tossicologico di alta complessità, a supporto delle unità operative di pronto soccorso e degli altri servizi ospedalieri e territoriali, nonché adeguati sistemi di sorveglianza, vigilanza e allerta" (art. 46 del DPCM 12 gennaio 2017).

I Centri Antiveleni Regionali svolgono un'attività di consulenza h 24 e sono situati presso l'Azienda Universitaria Policlinico Umberto I, il Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e l'Ospedale Pediatrico "Fondazione Bambino Gesù" IRCCS, quest'ultimo svolge la propria competenza in ambito pediatrico (0-18 anni).

Nella Tabella 2 sono indicate le afferenze preferenziali tra gli Ospedali della Rete di Emergenza e i CAV.

La condizione di intossicazione deve essere presa in considerazione in presenza di un quadro clinico di sospetto o anche del solo dato anamnestico.

La consulenza verrà eseguita attraverso il sistema di Teleconsulto Advice, che sarà implementato con una sezione specifica definita CAV secondo le modalità previste dal Determinazione regionale n. G16185 del 12/12/2018 - Attuazione DGR n. 626 del 30 ottobre 2018 "Programma di miglioramento e riqualificazione (art. I, comma 385 e ss. Legge 11dicembre 2016 n. 232) Intervento 2.1 Telemedicina nelle Reti Ospedaliere dell'Emergenza. Attivazione della piattaforma "ADVICE" per il teleconsulto fra centri "Hub" e "Spoke" delle Reti dell'Emergenza, Tempo-dipendenti e delle Malattie Infettive".

La consulenza del CAV è finalizzata alla: - valutazione dell'avvenuta possibile intossicazione; - indicazione all'esecuzione di test diagnostici e di dosaggio di sostanze ed eventuale indicazione del centro per la loro esecuzione; - indicazione al trattamento e alla terapia antidotica; - indicazione al percorso assistenziale. I Centri Antiveleni Regionali operano in stretta collaborazione con i Centri Antiveleni presenti sul territorio nazionale e mantengono aggiornata un'anagrafe per individuare la sede di esecuzione di test diagnostici e di dosaggio di sostanze.

I disturbi neuropsichici dell'età evolutiva sono in aumento in relazione ad un cambiamento nella tipologia di utenti, famiglie e dei loro bisogni, tra questi sono da includere anche quelli determinati da malattie acquisite o genetiche del sistema nervoso.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità nel global burden of disease descrive che il 75% dei disturbi neuropsichici dell'adulto ha un esordio in età evolutiva o è comunque dovuto a eventi morbosi insorti molti anni prima della manifestazione del disturbo conclamato. La Regione Lazio ha individuato dei Centri Hub per la gestione in emergenza/urgenza e registra una forte mobilità attiva di ricoveri da altre regioni.

L'urgenza psichiatrica in età evolutiva va considerato come un momento gestionale di un percorso che dovrà avere nella assistenza di prossimità il core della presa in carico.

Al fine di rendere efficiente il percorso e la continuità assistenziale ogni Azienda deve prevedere una metodologia strutturata di relazioni e supporto tra gli Ospedali e il Servizio Tutela Salute Mentale e Riabilitazione età evolutiva (TSMREE) presenti sul proprio territorio.

L'ARES 118 gestisce le richieste di soccorso riguardanti minori con sintomatologia psichiatrica, che una volta stabilizzati sono di norma trasportati presso una struttura ospedaliera appropriata in grado di accettarli e proseguire il necessario iter diagnostico-terapeutico. Al fine di consentire una necessaria sintesi tra l'esigenza di assicurare un adeguato percorso di cura, la prossimità della sede di intervento alla residenza del minore e il contenimento del numero di trasferimenti secondari, si ritiene opportuno, in funzione della dislocazione territoriale del target del soccorso, operare, compatibilmente con le condizioni cliniche del paziente, secondo le seguenti afferenze ospedaliere, a meno di diversa distribuzione dettata dalla necessità di garantire accessi per continuità di cura:

x Provincia di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, ASL RM4, RM5 e RM6: presidi ospedalieri previsti nella rete di emergenza pediatrica;

x ASL RM1 e ASL RM3: Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (OPBG);

x ASL RM2: Policlinico Umberto I.

L'accesso al pronto soccorso di minore con alterazione psicomotoria prevede secondo il "Manuale Regionale Triage Intra-ospedaliero Modello Lazio a cinque codici" (DCA U00379/2019) che la valutazione sia attenta e approfondita in relazione all'eterogeneità delle manifestazioni cliniche e l'attribuzione del codice di priorità consideri con attenzione il pericolo per la propria persona e per gli altri".

Queste situazioni cliniche prevedono una precoce presa in carico da parte del medico di PS e/o del pediatra, secondo il percorso aziendale, attuando le procedure indicate nel percorso dell'adulto ivi compresa l'esclusione di patologie internistiche o condizioni di intossicazione acuta.

Il percorso aziendale deve prevedere le seguenti possibilità:

- consulenza in presenza o a distanza con il TSMREE almeno nell'orario diurno (8-16);

- teleconsulto con il sistema "ADVICE" con i Centri di riferimento regionale di Neuropsichiatria Infantile e dell'età evolutiva, secondo le afferenze indicate nella tabella di riferimento (Tab. 3), per la condivisione del percorso assistenziale e dell'eventuale indicazione del ricovero specialistico;

- trasferimento secondario per il ricovero del minore deve avvenire su indicazione del Centro di Riferimento.

L'eventuale non disponibilità di posto letto nel servizio di Neuropsichiatria Infantile di afferenza prevede che il centro riferimento regionale richieda il posto letto specialistico nell'altro centro di riferimento regionale, utilizzando anche la piattaforma posti letto area critica ARES118, prevista nel percorso adulti, e successivamente presso la Neuropsichiatria Infantile della Fondazione Policlinico A. Gemelli di Roma dotata di posti letto specialistici inseriti nella rete ospedaliera.

I Centri di riferimento regionali svilupperanno un percorso di integrazione funzionale finalizzato al ricovero specialistico con la U.O. di neuropsichiatria infantile della Fondazione Policlinico A. Gemelli.

AFFERENZE TELECONSULTO PER URGENZE PSICHIATRICHE IN ETÀ EVOLUTIVA CENTRI DI RIFERIMENTO REGIONALI ASL STRUTTURA AOU POLICLINICO UMBERTO I Roma 2 Tor Vergata, Policlinico Casilino, Sandro Pertini, M. G. Vannini, Sant'Eugenio – CTO, Campus Biomedico Roma 5 San Giovanni Evangelista – Tivoli, Angelucci – Subiaco, Coniugi Bernardini – Palestrina, Parodi Delfino – Colferro, SS. Gonfalone - Monterotondo Roma 6 Paolo Colombo – Velletri, Anzio, Ospedale dei Castelli – Ariccia, S. Sebastiano

Martire – Frascati, Sant'Anna – Pomezia Frosinone Fabrizio Spaziani – Frosinone, Santa Scolastica – Cassino, San Benedetto – Alatri, Santissima Trinità – Sora OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ Roma 1 S. Giovanni Addolorata, San Giovanni Calibita-FBF, Sant'Andrea, San Pietro-Fatebenefratelli, San Filippo Neri, Santo Spirito, Oftalmico, Aurelia Hospital, Cristo Re, San Carlo di Nancy Roma 3 San Camillo-Forlanini, S. G.B. Grassi Roma 4 San Paolo – Civitavecchia, Padre Pio – Bracciano Viterbo Belcolle – Viterbo, Andosilla – Civita Castellana, Civile di Acquapendente, Civile di Tarquinia Rieti San Camillo de Lellis – Rieti Latina S. Maria Goretti – Latina, ICOT – Latina, Dono Svizzero – Formia, A. Fiorini – Terracina, San Giovanni di Dio – Fondi, Città di Aprilia Tab. 3: Afferenze teleconsulto per le urgenze psichiatriche in età evolutiva

Il termine “de-escalation” indica e include una serie di interventi di desensibilizzazione allo scopo di contenere lo sviluppo naturale del ciclo dell’aggressività, perché risulti efficace è indispensabile avere buone capacità d’ascolto, comprensione empatica, capacità di problem solving, assertività e capacità di mantenere la calma e il controllo. Talvolta iniziare una conversazione con toni pacati e neutrali può giovare al ritardo dell’escalation.

Può essere utile un approccio alla conversazione sdrammatizzante (strategie di sdrammatizzazione), ma deve essere utilizzato con attenzione al fine di non sembrare banalizzante o svilente nei confronti delle istanze della persona. È utile apparire fiduciosi, mostrare calma, creare uno spazio di ascolto, parlare lentamente, con dolcezza e chiaramente, abbassare la voce, mantenere un contatto oculare adeguato e mai persistente, non discutere ma saper ascoltare manifestando reale interesse alla risoluzione del problema. Il linguaggio utilizzato deve essere in linea con quello dell’interlocutore per cultura e capacità di comprensione. Per esercitare nella maniera migliore le strategie di sdrammatizzazione sono fondamentali le tecniche comunicative sia di tipo verbale sia non verbale.

Le tecniche di de-escalation sono efficaci per diminuire il livello di tensione, energia e, quindi, anche di emozione del momento. Necessitano di una buona capacità d’ascolto, comprensione empatica, effettiva capacità di problem solving, assertività, capacità di mantenere la calma e il controllo.

Le principali tecniche sono:

1. Talk down è una tecnica semplice e intuitiva, che consiste nel diminuire progressivamente il proprio tono di voce; questo induce spontaneamente nell’altro un’attenuazione del tono di voce, che si adegua inconsapevolmente a quello dell’interlocutore. La riduzione del tono di voce può avere un effetto di disinnesco della rabbia/aggressività. Il principio su cui si basa questa tecnica è l’opposto delle interazioni di tipo agonistico e simmetrico, nelle quali la persona contrasta il team e la struttura che rispondono “a tono”, con l’unico risultato di un peggioramento della tensione complessiva.
2. Time out ha il fine di interrompere i comportamenti negativi e aggressivi. Il time out deve essere considerato un modo per invitare il soggetto a riflettere, a riprendere il controllo delle proprie emozioni ed evitare ulteriori situazioni disfunzionali. La persona è allontanata dalla situazione in cui ha manifestato il comportamento problematico, in modo da essere isolata da qualunque fonte di rinforzo e la si invita a permanere in un luogo più tranquillo e privo di stimoli, dove potrà restare fino a quando il segnale di un timer indicherà la fine del periodo (time out). Nel mettere in atto tale tecnica è importante mostrarsi sicuri, essere fermi e coerenti, e non mostrare intenti punitivi ma solo rivolti alla risoluzione del problema. Di particolare importanza durante il time out è il soffermarsi insieme alla persona sullo stato emotivo sperimentato, così da delineare al meglio quali tipi di stimoli, interni o esterni, hanno contribuito alla messa in atto del comportamento indesiderato. È necessario, successivamente, far comprendere che l’intero team ripone fiducia nella persona e che si è certi delle sue capacità di gestire diversamente la crisi.
3. Semplice ascolto consiste nel dedicare tempo di ascolto a una persona arrabbiata per sfogare le tensioni e le frustrazioni.
4. Ascolto attivo prevede una posizione dell’interlocutore improntata all’empatia e alla capacità di ascolto, e il fatto di leggere gli eventi dalla prospettiva dell’altro. È evidente che, oltre agli elementi meramente contenutistici, influiscono sulla sua determinazione anche gli aspetti non verbali. Il clima nel quale si svolge è di fattivo desiderio di collaborazione lontano dalla modalità asettica di una consulenza. Rispetto alle

tecniche di ascolto attivo risultano importanti cinque punti: introdursi, statements, ribadire, rispecchiare e riflettere, parafrasare e riassumere.

5. Riconoscimento, l'ascoltatore tenta di individuare l'emozione sottostante, le parole che la persona usa e i commenti sull'emozione stessa. La comprensione e la condivisione di ciò che una persona sente facilitano la risoluzione dell'emozione stessa.

6. Tollerare il silenzio, quest'ultimo elemento essenziale di ogni colloquio, permette alla persona arrabbiata di riflettere e pensare; non deve essere fonte di disagio per gli operatori che ne devono conoscere l'utilità e il significato.

7. Accordarsi, in un colloquio non è difficile individuare, nonostante la rabbia, un punto su cui si concorda con la persona. Condividerlo ed enfatizzarlo può porre le basi per un'interazione costruttiva.

8. Scusarsi è utile qualora ci sia stato qualcosa di "ingiusto" o incomprensioni. Le scuse, se sincere, testimoniano una predisposizione senza pregiudizi ed empatica dell'ascoltatore.

9. Invitare alla critica, chiedendo alla persona arrabbiata cosa ritenga ci sia di sbagliato e per quale motivo si è infuriata con l'ascoltatore. In una prima fase questo invito può, a volte, intensificare la rabbia, ma successivamente, se rinnovato, tende ad aiutare la persona a sfogarsi verbalmente e a ridurre il rischio di agiti violenti.

10. Sviluppare un piano, per chi gestisce il colloquio è necessario che pianifichi diverse strategie in base alle variabili che emergono progressivamente.

Arrivare sprovvisti di risorse in una fase di peggioramento dell'escalation può creare sviluppi negativi inattesi. Quando tutto risulta inefficace e la de-escalation non dà alcun risultato, la sicurezza del personale, degli altri utenti e delle altre persone, se presenti, è fondamentale.

A questo punto si opta per un ultimatum, che una volta dato deve essere portato a compimento con risolutezza. Gli interventi di messa in sicurezza sono finalizzati a preservare l'integrità del paziente e di altre persone. Il personale sanitario dovrebbe ricorrere a tale pratica in situazioni eccezionali, di immediato pericolo per l'incolumità fisica o la vita della persona, o di un danno grave alla salute, quando altri strumenti relazionali o farmacologici, impiegati nella gestione clinica del caso, abbiano fallito nel raggiungimento dello scopo.

La tranquillizzazione farmacologica è una misura terapeutica utile, anche, a ridurre il ricorso alle manovre di contenzione e viene condivisa dal personale responsabile del paziente con gli specialisti in relazione al quadro clinico secondo un percorso definito a livello aziendale.

Le manovre di contenzione possono essere praticate solo in casi estremi, in mancanza di alternative, per il tempo strettamente necessario alla risoluzione delle condizioni che l'hanno motivata, secondo il principio di proporzionalità rispetto alla situazione reale e attuale.

Il ricorso alla contenzione fisica in stato di necessità appare giustificato dalla presenza di alcuni requisiti e condizioni:

- va considerato un atto straordinario, eccezionale, e opportunamente motivato;
- è di durata limitata al tempo strettamente necessario alla risoluzione delle condizioni che l'hanno motivato; - è indicato solo in caso di necessità reale e solo quando altre opzioni di gestione del caso hanno fallito; - deve esserci evidenza di un pericolo attuale e immediato
- il pericolo deve prevedere un danno alla vita o all'integrità personale, sia essa del paziente o di terzi; - la gravità del possibile danno deve essere imminente ed oggettiva;
- la contenzione deve essere proporzionale al pericolo da evitare.

Gli operatori devono essere formati a condurre un intervento di contenzione e de-escalation, sia acquisendo informazioni teoriche sui vari tipi di aggressività e la specifica metodologia di approccio, sia con esercitazioni pratiche.

L'attuazione della contenzione, quando inevitabile, richiede l'identificazione del personale che:

- guida l'intervento e si relaziona con il paziente;
- verifica l'esistenza delle condizioni di sicurezza per gli altri degenti;
- valuta l'opportunità di predisporre l'aiuto di altre figure.

La contenzione deve essere eseguita da personale che indossa i DPI appropriati e attuata ai quattro arti mediante l'uso di fasce imbottite a chiusura magnetica a norma CE.

La contenzione completa del paziente deve, se possibile, essere svolta da cinque operatori, con una persona dedicata a ciascun arto del paziente e un'altra collocata alla testata della barella/letto.

La manovra deve essere eseguita nel rispetto della riservatezza e della dignità della persona, e attuata con estrema attenzione per evitare di produrre lesioni personali determinate da un uso non proporzionato della forza o interferire con l'attività respiratoria.

Il paziente sottoposto a contenzione deve essere idratato, tranquillizzato farmacologicamente, e monitorato costantemente nei parametri vitali e nel caso di un prolungamento della stessa oltre le 4 ore, deve essere sottoposto a profilassi della trombosi venosa profonda. Il paziente, ottenuta la tranquillizzazione, può essere posto in posizione supina con la testata del letto sollevata di 30° e le fasce legate al lato della barella/letto, e non alle sponde laterali, per aumentare il livello di protezione è preferibile disporre le braccia una verso l'alto e una verso il basso e le gambe legate al lato opposto della barella/letto.

Ogni episodio di contenzione e di de-contenzione deve essere registrato nella cartella GIPSE di PS, la modalità della contenzione, la data, l'ora di inizio e quella di fine della sua applicazione, i dovuti controlli sanitari e ogni evento verificatosi.

L'insorgenza di un evento pandemico richiede l'attivazione delle procedure e azione previste dal piano nazionale e regionale, e l'adozione di linee di indirizzo predisposte dal Coordinamento regionale dei SPDC-NI.

I sistemi informativi regionali (SIES – SDO) consentono la raccolta dei dati utili alla valutazione e al monitoraggio di indicatori organizzativo-gestionali di processi e di esito, che saranno pubblicati con cadenza semestrale nel report di Rete. Il Coordinamento regionale dei SPDC-NI ha identificato i criteri e gli indicatori per l'analisi del percorso assistenziale descritti nella Tabella 4.

Tabella 4 – Indicatori per il monitoraggio del Percorso assistenziale per persone con patologia psichiatrica e/o con disturbi comportamentali per l'accesso e la gestione in Pronto Soccorso e il ricovero nel Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura e in Neuropsichiatria Infantile Fase Indicatori Fonte 1 - PS Pazienti giunti in PS per patologia psichiatrica e/o con disturbi comportamentali secondo i problemi principali indicati al triage per classi di età (0-17 anni, maggiore 17) SIES 1 - PS Modalità di accesso giunti in PS per patologia psichiatrica e/o con disturbi comportamentali per patologia psichiatrica e/o con disturbi comportamentali secondo i problemi principali indicati al triage per classi di età (0-17 anni, maggiore 17) SIES 1 - PS Codice di triage per patologia psichiatrica e/o per patologia psichiatrica e/o con disturbi comportamentali secondo i problemi principali indicati al triage per classi di età (0-17 anni, maggiore 17) SIES 1 - PS Pazienti che eseguono consulenza psichiatrica per classi di età (0-17 anni, maggiore 17) SIES 1 - PS Tempi di permanenza in PS dei pazienti che eseguono consulenza psichiatria SIES 1 - PS Tempi di permanenza in PS dei pazienti che si ricoverano nel SPDC e in Neuropsichiatria Infantile (NI) SIES 1 - PS Esito PS per pazienti con diagnosi di patologia psichiatrica e reparto di ricovero di ricovero per classi di età (0-17 anni, maggiore 17) SIES 2 - OSP Pazienti ricoverati nel SPDC e in NI distinti per classe di patologia SIO 2 - OSP Degenza media nel SPDC e in NI distinta per classe di patologia SIO 2 - OSP Esito ricovero nel SPDC e in NI SIO

Tab. 4: Indicatori per il monitoraggio del Percorso assistenziale per persone con patologia psichiatrica e/o con disturbi comportamentali per l'accesso e la gestione in Pronto Soccorso e il ricovero nel Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura

Il Coordinamento regionale dei SPDC-NI sviluppa un programma annuale "Audit e Feedback" di miglioramento del percorso assistenziale con obiettivi coerenti con la revisione sistematica dei risultati clinici. A Tale fine si riunisce con cadenza semestrale per la valutazione del percorso, l'analisi di criticità emerse nel processo clinico-assistenziale e la definizione delle linee di indirizzo per l'implementazione dei percorsi. Il Coordinamento attiverà un programma formativo, con cadenza periodica, attraverso l'organizzazione di webinar regionali multidisciplinari.

Le Aziende sono responsabili dell'attuazione del programma formativo sul percorso aziendale previsto dal presente documento.

1. Ministero della Salute: Raccomandazione per prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari, raccomandazione n. 8 del 19 novembre 2007;
2. Ministero della Salute: Raccomandazione per la prevenzione del suicidio di paziente in ospedale, raccomandazione n. 4 del marzo 2008;
3. Regione Lazio: Circolare sul trasferimento e trasporto dei pazienti psichiatrici, circolare n. 194959 DB/08/14;
4. Regione Lazio: "Servizi Psichiatrici Diagnosi e Cura (SPDC)- Ridefinizione dei bacini di utenza". 28.4.2017;
5. Regione Lazio: Determinazione G06331 del 18.5.2018 "Definizione di procedure relative al trasporto e agli interventi di soccorso primario sanitario urgente in pazienti con patologia psichiatrica (legge 833/78 e circolare n.1269 del 7 giugno 1999) nella Regione Lazio" Determinazione G06331 del 18.5.2018;
6. Regione Lazio: Approvazione Manuale Regionale Triage Intra-ospedaliero Modello Lazio a cinque codici (numerici/colore) in attuazione dell'Accordo sancito dalla Conferenza StatoRegioni nella seduta del 1° agosto 2019 Decreto del Commissario ad Acta 12 settembre 2019, n. U00379;
7. Regione Lazio – Infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2). Indicazioni operative per la gestione dei pazienti psichiatrici all'interno del percorso ospedaliero, nota n. 0449425 del 22.05.2020.

Determinazione 27 giugno 2022, n. G08348, Deliberazione di Giunta regionale 5 aprile 2022 n. 179 "Programmazione regionale degli interventi, di cui al DPCM 29 novembre 2021 "Riparto delle risorse afferenti al Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità". Riparto ed assegnazione a Roma Capitale e ai distretti sociosanitari delle risorse finalizzate alle attività di cui all'art. 4, comma 3, del DPCM 29 novembre 2021.(BUR n.57 del 7.7.22)

Note

Viene ripartita fra Roma Capitale ed i distretti sociosanitari per la ristrutturazione, per l'ammodernamento di centri diurni o di strutture semiresidenziali per disabili adulti o per il potenziamento di supporti digitali, degli arredi e di dotazioni strumentali finalizzate alla realizzazione di laboratori, la somma di euro 3.570.000,00.

POLITICHE SOCIALI

Determinazione 28 giugno 2022, n. G08421, Adesione della Regione Lazio all'European Social Network - ESN. Perfezionamento della prenotazione di impegno n. 42298/2022 per l'importo complessivo di euro 2.500,00. (BUR n. 57 del 7.7.22)

Note

La Regione Lazio dal 2007 è membro dell'European Social Network (ESN), associazione indipendente di ambito europeo e diritto britannico che riunisce oltre 100 tra Autorità ed Enti Pubblici nazionali, regionali e locali europei che si occupano, a vari livelli, di programmazione, progettazione ed erogazione dei servizi sociali, finalizzata allo scambio di esperienze e buone pratiche, alla formazione dei livelli dirigenziali e alla progettazione di servizi innovativi.

In una prospettiva di crescente integrazione europea delle politiche sociali dei paesi membri, la partecipazione ad un network europeo di autorità pubbliche favorisce la capacità di aggiornamento e miglioramento degli interventi sociali nella Regione Lazio.

L'European Social Network agisce in stretta collaborazione con la Commissione Europea, contribuendo ad orientare le scelte in materia di politiche sociali.

Tra le attività più significative di ESN vi è l'organizzazione di una Conferenza Europea Annuale che vede tradizionalmente la partecipazione dei più autorevoli esponenti e studiosi a livello mondiale dei temi di welfare e politiche sociali.

Viene rinnovata l'adesione per l'annualità 2022 In qualità di "board member", all'European Social Network-ESN della Regione Lazio – Direzione Regionale per l'Inclusione Sociale, prevedendo un impegno di spesa di 2.500,00 euro

SANITÀ

DGR 28 giugno 2022, n. 498, Approvazione «Piano operativo per il recupero delle liste di attesa in attuazione dell'art.1, commi 276 e 277, della legge 30 dicembre 2021, n. 234». Impegno di spesa dell'importo di euro 47.970.518,00 a favore delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Lazio - Esercizio Finanziario 2022.(BUR n. 56 del 5.7.22)

Note

In relazione a quanto disposto dalla legge 234/2021 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a rimodulare il Piano per le liste d'attesa adottato ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge n.104/2020, e pertanto viene approvato il «Piano operativo per il recupero delle liste di attesa e relative tabelle riguardanti il recupero di prestazioni specialistiche ambulatoriali, interventi chirurgici e prestazioni di Screening con un impegno dell'importo complessivo di euro 47.970.518,00.

L.R.26 luglio 2022, n. 15, Promozione dei servizi di assistenza psico-oncologica nella rete oncologica regionale. (BUR n. 63 del 28.7.22)

Art. 1 (Finalità e principi)

1. La Regione, tenuto conto dei bisogni socio-sanitari degli individui, si pone l'obiettivo di ottimizzare la risposta sanitaria e socio-assistenziale al fine di migliorare l'offerta di assistenza sanitaria dei malati oncologici, delle loro famiglie, dei medici specializzati in oncologia e degli operatori sanitari che operano in tali reparti.

2. La presente legge tutela il diritto di ogni paziente oncologico della Regione ad accedere alle cure psico-oncologiche. Le strutture sanitarie regionali che erogano cure psico-oncologiche al fine di assicurare il rispetto della dignità e dell'autonomia della persona, il bisogno di salute, l'equità nell'accesso all'assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza in merito alle specifiche esigenze, garantiscono un programma di cura individuale per il malato e per la sua famiglia, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) tutela della dignità e dell'autonomia del malato, senza alcuna discriminazione;
- b) tutela e promozione della qualità della vita fino al suo termine;
- c) adeguato sostegno sanitario e psicosociale della persona malata e della famiglia.

Art. 2 (Promozione dei servizi di assistenza psico-oncologica nella Rete oncologica regionale)

1. La Regione, al fine di favorire la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 e conformemente agli obiettivi contenuti nel documento "Revisione delle Linee guida organizzative e delle raccomandazioni per la Rete oncologica che integra l'attività ospedaliera per acuti e post acuti con l'attività territoriale", approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 17 aprile 2019, promuove l'inserimento dei servizi di assistenza psico-oncologica nella Rete oncologica regionale, per i malati oncologici e i loro familiari/care giver, per l'equipe oncologica e gli operatori dei reparti di oncologia, mediante:

- a) l'attivazione di un modello organizzativo nella Rete oncologica regionale che preveda l'approccio multidisciplinare/multiprofessionale integrato dalle differenti specialità, tra le quali la psico-oncologia;
- b) la presenza dello psico-oncologo, in equipe multidisciplinare/multiprofessionale, nei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA) per patologie oncologiche, anche attraverso la partecipazione ai Tumor Board e ai Multidisciplinary Team (MDT), nelle fasi dell'accoglienza, della comunicazione, della diagnosi, della valutazione psicodiagnostica, del trattamento e del follow-up.

Art. 3 (Interventi formativi)

1. La Regione, nell'ambito della pianificazione regionale in materia di formazione del personale del servizio sanitario regionale, provvede, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, ad individuare specifici interventi formativi in psico-oncologia rivolti agli psico-oncologi, alle equipe oncologiche/alle equipe multidisciplinari e agli operatori dei reparti di oncologia.

Art. 4 (Disposizione di attuazione)

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce gli ambiti di intervento dell'assistenza psico-oncologica nella Rete oncologica regionale e adegua gli atti amministrativi adottati in materia.

Art. 5 (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli interventi formativi in psico-oncologia, stimati in euro 60.000,00, a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse già destinate alla pianificazione regionale in materia di formazione del personale del servizio sanitario regionale, iscritte nel programma 01 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA" della missione 13 "Tutela della salute", titolo 1 "Spese correnti"

TUTELA DEI DIRITTI

DGR 28 giugno 2022, n. 480, Legge regionale n. 4/2014 -Misure ed interventi di sensibilizzazione, prevenzione, educazione e contrasto a stereotipi, discriminazioni e contrasto alla violenza. Riprogrammazione delle attività relative alle precedenti edizioni del progetto "Io non odio". (BUR n. 56 del 5.7.22)

Note

In relazione a quanto disposto dalla legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio" ed in particolare l'articolo 33, comma 2, lettera u-bis) secondo cui la Regione ".....promuove iniziative a carattere sociale e culturale per la prevenzione della violenza di genere, programma la rete degli interventi, realizza, finanzia e coordina i servizi preposti alla tutela e alla protezione delle donne vittime di violenza e dei loro figli, in concorso con lo Stato e i Comuni, in conformità alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4, sono state programmate le risorse per l'anno 2020 e, tra le altre, l'importo di € 300.000,00 per le azioni relative alla realizzazione delle attività inerenti alla terza edizione del progetto intitolato "Io non Odio" , per promuovere la cultura dell'uguaglianza tra i sessi e modelli positivi nelle relazioni tra uomo e donna.

Tenuto conto della sospensione del programma per la pandemia COVID, si procede alla riprogrammazione delle attività previste dalle precedenti edizioni dei progetti denominati "Io non Odio" come da piano operativo allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto, con l'impiego delle risorse residue maturate nelle precedenti edizioni.

Io non odio Piano operativo 2022

1. PREMESSA

La Regione Lazio si appresta ad avviare la riformulazione dei progetti IO NON ODIO inerenti alle varie edizioni (estensione delle attività del progetto IO NON ODIO, IO NON ODIO 2 edizione, IO NON ODIO 3 edizione) iniziativa di sensibilizzazione rispetto alle tematiche di genere rivolta agli studenti delle scuole medie e superiori. Inclusione, libertà dell'individuo, contrasto alle discriminazioni e alle violenze, sono le principali tematiche trattate nell'iniziativa.

Si tratta di un percorso che intende far riflettere sui temi del contrasto alla violenza e agli stereotipi di genere, della promozione della parità e delle pari opportunità. Sensibilizzazione che può essere più efficace se parte dalle giovanissime generazioni.

Per questo, ed è questa una delle principali novità della quarta edizione, verrà realizzato un progetto speciale rivolto alle scuole elementari.

La scuola costituisce, infatti, non solo il luogo dell'istruzione ma anche lo spazio sociale in cui si cresce e ci si forma come cittadine e cittadini. È pertanto fondamentale che sia proprio essa il luogo privilegiato in cui formare le nuove generazioni alla cultura del rispetto, della tolleranza e della convivenza, per creare una rete sempre più forte contro la violenza.

IO NON ODIO, dunque, continua il percorso di sensibilizzazione sui temi del contrasto alla violenza maschile contro le donne e agli stereotipi di genere ma anche contro le diverse connessioni e sfaccettature che l'odio crea e propaga come l'omofobia, il razzismo, il bullismo, l'utilizzo distorto dei social.

2. OBIETTIVI DEL PIANO

La Regione Lazio pone al centro persone e comunità in grado di dare valore a un nuovo tipo di relazione fra donne e uomini, di reciproco supporto e ascolto, per giungere a un modello sociale più consapevole in tutte le sue sfaccettature.

L'emergenza Covid ha acuito, infatti, la tendenza della società a polarizzare e a estremizzare, causando un incremento delle conflittualità. L'iniziativa, di ampio respiro, si articola in diverse iniziative fisiche e digitali e si pone l'obiettivo di creare un impatto reale nella vita delle persone a cui si rivolge pertanto le linee guida che indirizzeranno la progettazione saranno:

- L'ascolto e la comprensione delle problematiche che affliggono il target
- La predisposizione di strumenti di mitigazione rispetto alle problematiche stesse
- La sensibilizzazione collettiva e la promozione di comportamenti positivi

3. TARGET

Il progetto si rivolge a diversi interlocutori:

- Studenti delle scuole elementari, medie e superiori
- Famiglie degli studenti
- Istituzione scolastica

4. STRUMENTI DI COMUNICAZIONE La promozione e l'amplificazione dell'iniziativa, nel suo insieme e nelle diverse sfaccettature, sarà garantita da diversi strumenti di comunicazione come:

- Pubblicità su mezzi tradizionali e digitali
- Social media/influencer
- Press & Pr
- Direct Oltre a questo, si sfrutteranno altri punti di contatto con la target audience come ad esempio:
 - Lazio youth card
 - Lazio sound
 - Itinerario giovani

4.1 COLLABORAZIONI

Il progetto sarà arricchito dalla collaborazione con realtà in forte connessione con il target e con le tematiche trattate, tra cui: ATCL Lazio Una delle più rilevanti associazioni teatrali del Lazio, attiva nel coinvolgimento dei giovani in età scolare Fare per bene Onlus Associazione attiva nella tutela dei diritti del target Explora, il museo dei bambini Spazio accogliente e poliedrico in cui far vivere contenuti ed esperienze Fondazione Musica per Roma Artisti e testimonial musicali per gli eventi programmati MAXXI Possibile collaborazione per fruire di mostre digitali

5. LE INIZIATIVE

Il concept della campagna IO NON ODIO per il 2022 vuole apportare un impatto concreto e sempre maggiore in termini di inclusione nella vita di tutti gli studenti della Regione Lazio. Per farlo, verranno utilizzati mezzi di comunicazione e formati prediletti dalla target audience della campagna stessa: la Generazione Z.

5.1 UNA PIATTAFORMA A DISPOSIZIONE DI TUTT*

Il fulcro della campagna sarà una piattaforma web al cui interno saranno ospitati contenuti, risorse e iniziative rivolti alla target audience.

La piattaforma avrà lo scopo di intrattenere, informare, sensibilizzare e supportare i suoi destinatari, sarà quindi importante:

- selezionare contenuti interessanti e attrattivi
- utilizzare un linguaggio semplice e paritario

• attivare reali strumenti di ascolto e di sostegno Il contenuto ospitato sulla piattaforma sarà creato ad hoc o ceduto dai partner che supporteranno l’iniziativa. A titolo esemplificativo, possiamo ipotizzare i seguenti format:

- Narrazione e promozione iniziative territoriali della campagna
- Forum di ascolto e supporto
- Masterclass e talk originali
- Playlist musicali in linea con l’iniziativa, realizzate da partner e influencer
- Accesso privilegiato a spettacoli in streaming
- Accesso privilegiato a film / serie TV in linea con l’iniziativa
- Selezione e recensione di libri in linea con i temi dell’iniziativa
- eBook, articoli e approfondimenti tematici
- Selezione tematica (contenuti reperiti in rete)
- Associazioni

5.2 SPORTELLO VIRTUALE DI SUPPORTO

Uno dei problemi principali di chi è vittima di violenza è la solitudine o l’alienazione. Sapere di non essere soli può essere un grande punto di forza per la propria rinascita interiore.

La piattaforma potrebbe contenere una sezione dedicata in cui chi ne ha desiderio può fare community con gli altri utenti, nonché informazioni di servizio, appuntamenti, ecc.

Questa sezione sarebbe gestita da un’associazione selezionata attraverso una procedura di evidenza pubblica (bando, call).

5.3 MASTERCLASS & TALK

10 masterclass video-registrate in cui 10 personaggi diversi, rilevanti per la target audience di riferimento, introducono altrettanti argomenti con relativi spunti di riflessione. Esempio: Benedetta Porcaroli, protagonista del film “La Scuola Cattolica”, racconta la violenza di genere e cosa può fare ognuno di noi per evitarla. Saranno privilegiate le esperienze dirette di giovani (peer education). Ogni masterclass sarà accompagnata da materiale informativo dedicato. Esempio: dati sulla violenza di genere, numeri utili, come combatterla, cosa fare se si è una vittima, cosa fare se si vive dentro casa.

5.4 FILM E SERIE TV

Il portale IO NON ODIO – previo accesso – offrirà al proprio target la possibilità di vedere gratuitamente diversi film, serie-tv o documentari legati ai temi e ai valori promossi dalla campagna. È allo studio la possibilità di accordi con distributori come Amazon Prime Video e con i produttori di opere cofinanziate dal bando regionale “Lazio Cinema International”. Altra possibilità: consigli e recensioni per lasciare libertà di scelta senza indirizzare in modo rigido. I contenuti potranno comunque essere visionati dagli studenti in autonomia o discussi in classe.

5.5 PLAYLIST

Spesso concetti difficili vengono appresi facilmente grazie al potere della musica. Per questo, una sezione dedicata del portale IO NON ODIO proporrà una selezione di playlist le cui canzoni propongono testi vicini ai valori promossi dalla campagna.

5.6 SELEZIONE VIDEO

Al fine di rendere il portale IO NON ODIO davvero completo, in una sezione dedicata del sito verrà consigliata la visione anche di video presenti su YouTube non realizzati appositamente per la campagna.

5.7 EBOOK

Una redazione dedicata, con autori anche di spicco, sarà incaricata di scrivere eBook originali per la campagna. I contenuti saranno poi impaginati e illustrati in modo da renderli attraenti per il pubblico di riferimento. Esempi di eBook: • Violenza di genere: come riconoscerla e combatterla • Violenza razziale: come riconoscerla e combatterla • Manuale di inclusione per ragazzi rivoluzionari • Manuale di sopravvivenza ai bulli • Dizionario di genere • Dizionario inclusivo

5.8 CONSIGLI DI LETTURA

Per rendere il portale IO NON ODIO davvero completo, una sezione dedicata del sito consiglierà la lettura di una selezione di libri, fiction e non-fiction, vicini ai valori promossi dalla campagna stessa ma non realizzati appositamente.

5.9 SELEZIONE PODCAST

Sempre allo scopo di fare del portale IO NON ODIO uno strumento completo e utile, una sezione dedicata del sito proporrà una selezione di podcast vicini ai valori promossi dal progetto stesso, anche realizzati appositamente.

5.10 SPETTACOLI

Similmente alle edizioni passate, la campagna IO NON ODIO continuerà ad offrire al target di riferimento anche spettacoli teatrali e musicali. Il plus del 2022 riguarderà la diretta streaming di tutti gli spettacoli sulla piattaforma, in modo gratuito e previo accesso. In questo modo, gli spettacoli potranno essere proiettati nelle scuole ma anche fruiti direttamente a casa, grazie ad accordi con fondazioni e piattaforme online.

5.11 EDUCAZIONE DEI PARI

L'iniziativa comprende percorsi mirati di sensibilizzazione, prevenzione, educazione e contrasto a stereotipi, discriminazione e violenza, compresi bullismo e cyberbullismo. Attività di formazione rivolte ad alunni e alunne delle scuole secondarie di secondo grado di tutto il Lazio e ai loro adulti di riferimento (genitori, familiari, docenti e personale ATA). Multidisciplinarietà, garantita dalla collaborazione di psicologi, avvocati, esperti di comunicazione social/web/digital, formatori e docenti referenti, nonché al continuo confronto con ragazzi e ragazze. Peer education: adeguatamente formati, i pari diventeranno ambasciatori dei valori e opinion leader presso gli studenti e studentesse del proprio Istituto e di quelli di grado inferiore. Plenarie di sensibilizzazione con studenti, genitori e familiari, docenti. Questionari di valutazione in ingresso e in uscita.

5.12 NELLE SCUOLE PRIMARIE

L'obiettivo dell'iniziativa è valorizzare la dimensione educativa dell'esperienza ludica nelle scuole primarie, con le seguenti attività che coinvolgono alunni e insegnanti: • Formazione online (docenti, educatori e genitori): per individuare e riconoscere gli stereotipi di genere, approcciare a una comunicazione efficace (ascolto e riconoscimento dell'unicità di ogni persona) per giungere alla condivisione di valori (uguaglianza, diritti e doveri, parità). • Momenti esperienziali e ludici, per far vivere agli alunni e alle alunne un'esperienza coinvolgente fuori dal contesto scolastico, in un ambiente in grado di stimolare esperienze, riflessioni, emozioni e momenti di confronto. • Percorsi didattici modulari e replicabili, con formazione degli insegnanti, kit didattici ad hoc, incontri in classe e uscite didattiche.

5.13 LABORATORI DI TEATRO, DANZA E MUSICA

Percorsi esperienziali di teatro, danza e musica con esito performativo da realizzare presso gli Istituti Secondari di primo e secondo grado che aderiscono al progetto. Partecipanti: studentesse, studenti e docenti. Eventi di restituzione: esibizioni delle studentesse e degli studenti condotte da presentatrici e presentatori protagoniste/i degli ambienti della rete IO NON ODIO, particolarmente noti al mondo degli adolescenti e da ospiti in grado di condurre interventi di sensibilizzazione frontale ma attiva, legati alle proprie pratiche ed esperienze. Il progetto sarà esteso alla rete di associazioni e centri antiviolenza del Lazio, che saranno invitate ad entrare nella rete di IO NON ODIO e a collaborare con le scuole nella realizzazione degli spettacoli, con possibilità di far conoscere attività che queste strutture svolgono sui territori.

5.14 INIZIATIVE TERRITORIALI

La campagna si svilupperà anche e soprattutto sul territorio, grazie a iniziative svolte nei luoghi maggiormente significativi per il target, come scuole, biblioteche, centri sportivi, oratori e piazze, realizzate grazie alla collaborazione con associazioni attive nel presidio delle tematiche trattate. Sarà estremamente importante "capillarizzare" le iniziative in tutto il territorio regionale, evitando di far percepire la campagna come Roma-centrica.

5.15 SUPPORTER E TESTIMONIAL

La sensibilizzazione rispetto alle tematiche trattate, la diffusione dei messaggi cardine della campagna e l'ingaggio della target audience, saranno alimentati anche e soprattutto grazie al coinvolgimento di personalità in grado di esercitare un'influenza reale sui destinatari dell'iniziativa. Musica, rete, spettacolo e

sport saranno le aree di interesse da cui selezionare i supporter e i testimonial che collaboreranno al progetto.

6. APPROCCIO PROGETTUALE

L'analisi preliminare del contesto propone un ecosistema progettuale piuttosto esteso, in cui coesisteranno iniziative e strumenti di diversa natura, come piattaforme digitali, contenuti, eventi fisici, testimonial e spot pubblicitari. La complessità del sistema impone un approccio progettuale diviso in tre macro-fasi:

1. IMPOSTAZIONE PROGETTUALE che definisce gli obiettivi, il brief e il modello di governance del progetto.
2. IDEAZIONE STRATEGICO CREATIVA dove si concepiscono e rappresentano la strategia e la creatività a supporto dell'iniziativa.
3. PRODUZIONE E MANTENIMENTO ovvero la messa in opera e la gestione di tutte le attività esecutive.

Approccio progettuale

In termini operativi, occorre sottolineare che le prime due fasi (impostazione e definizione) eserciteranno un impatto determinante sulla terza fase, la produzione.

L'indirizzo progettuale elaborato nella fase ideativa condiziona l'intero sistema in termini di soluzioni adottate, tempistiche e budget. Questa condizione fa sì che, allo stato attuale, ci si debba focalizzare sulle prime due fasi rimandando l'approfondimento delle questioni produttive ed esecutive in un secondo momento.

La proposta elaborata si riferisce quindi esclusivamente alle prime due fasi:

- impostazione progettuale
- ideazione strategico creativa A supporto di questo sarà garantito un adeguato presidio progettuale attraverso la funzione di Project Management.

FASE 1: IMPOSTAZIONE PROGETTUALE DEFINIZIONE BRIEF SETUP PROGETTO

- Mappatura Stakeholder
- Mappatura e organizzazione knowledge base
- Definizione processi interni / esterni
- Definizione flussi amministrativi
- Definizione modello organizzativo, ruoli e funzioni
- Analisi del contesto (Socio demo / survey)
- Definizione obiettivi del progetto e relativi criteri di valutazione / misurazione
- Definizione target
- Definizione framework di comunicazione (messaggi, canali, strumenti)

FASE 2: IDEAZIONE STRATEGICO CREATIVA PROJECT MANAGEMENT STRATEGIA E CREATIVITÀ RESEARCH & STRATEGY

- Mappatura trend di comunicazione
- Analisi del contesto di riferimento
- Analisi delle conversazioni in rete
- Studio target audience e definizione personas
- Definizione audience journey
- Definizione content pillar CONCEPT & CREATIVITY
- Concept comunicazione
- Ideazione Hero content e declinazioni
- Channel strategy (omnichannel)
- Content strategy
- Guidelines
- Linee guida partnership
- Governance progetto creativo / strategico
- Produzione documentazione
- Produzione brief verticali (Website, Social, content, ecc.)
- Definizione macro piano di progetto

7. COSTI IVA inclusa PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO 29.280 € FORMAZIONE 58.243 € EVENTI TERRITORIALI e SPETTACOLI 161.772 € Quota parte COMUNICAZIONE (ufficio stampa, fotografo, videomaker, stampa, grafica) 9.361 € Estensione delle attività del progetto IO NON ODIO 258.656 € DIDATTICA E ANIMAZIONE BAMBINI 32.476 € Quota parte COMUNICAZIONE (ufficio stampa, fotografo, videomaker, stampa, grafica) 79.575 € IO NON ODIO 2 edizione 112.051 € CAMPAGNA MEDIA/TESTIMONIAL/INFLUENCER 170.800 € PORTALE (progettazione, manutenzione, redazione, podcast, gestione social etc.) e SPORTELLO ON LINE 92.415 € Quota parte COMUNICAZIONE (ufficio stampa, fotografo, videomaker, stampa, grafica) 36.785 € IO NON ODIO 3 edizione 300.000 € TOTALE COSTI 670.707 €

Determinazione 20 giugno 2022, n. G08009, Approvazione Avviso Pubblico mediante procedura a sportello, relativo al "Contributo di libertà per le donne che hanno intrapreso il percorso di fuoriuscita dalla violenza presso i Centri antiviolenza, le Case rifugio e Case della semi autonomia, operanti sul territorio della Regione Lazio", ai sensi della Delibera di Giunta regionale n. 946 del 16 dicembre 2021. (BUR n. 56 del 5.7.22)

Note

Viene approvato l'Avviso Pubblico a sportello relativo al "Contributo di libertà" per le donne che hanno intrapreso il percorso di fuoriuscita dalla violenza presso i Centri antiviolenza, le Case rifugio e Case della semi autonomia, operanti sul territorio della Regione Lazio.

A tal fine viene impegnata la somma di € 516.000,00.,

LOMBARDIA

ANZIANI

DGR 18 luglio 2022, n. XI/6683, Rimodulazione delle risorse e aggiornamento dei termini dell'iniziativa di cui alla d.g.r. n. 7487/2017 «Implementazione di interventi volti a migliorare la qualità della vita delle persone anziane fragili e percorsi di autonomia finalizzati all'inclusione sociale delle persone disabili» (BUR n. 29 del 21.7.22)

Note

Viene approvata la rimodulazione degli importi complessivi inizialmente destinati dalle d.g.r. n. 7487/2017 e n. 2564/2019, come modificata con d.g.r. n. 2966/2020 agli interventi a favore delle persone con disabilità e le persone anziane, in misura pari ad un incremento di 696.000,00 euro per l'azione 9.2.1 e una riduzione di 696.000,00 euro per l'azione 9.3.6.

A seguito della rimodulazione delle risorse tra interventi a favore delle persone con disabilità e delle persone anziane, le risorse complessivamente destinate agli interventi a favore delle persone con disabilità ammontano ad euro 4.195.200,00 e a favore delle persone anziane ad euro 2.812.800,00, 1

Allegato A VOCI PREVISTE DESCRIZIONE DEL CAMPO TITOLO BANDO RIMODULAZIONE DELLE RISORSE E AGGIORNAMENTO DEI TERMINI DELL'INIZIATIVA DI CUI ALLA D.G.R. N. 7487/2017 "IMPLEMENTAZIONE DI INTERVENTI VOLTI A MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA DELLE PERSONE ANZIANE FRAGILI E PERCORSI DI AUTONOMIA FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE DISABILI"

FINALITÀ

Alla luce delle evidenze del monitoraggio effettuato e per accrescere la capacità di rispondere ai bisogni emergenti a livello territoriale in relazione allo sviluppo dei percorsi di inclusione sociale in favore delle persone con disabilità, si procede ad una rimodulazione degli importi complessivi inizialmente destinati dalle d.g.r. n. 7487/2017 e n. 2564/2019, come modificata con d.g.r. n. 2966/2020, alle misure per interventi a favore delle persone con disabilità (azione 9.2.1) e delle persone anziane (azione 9.3.6) .

Per permettere la prosecuzione di tale misura, sia nei riguardi delle persone anziane che a favore delle persone con disabilità, vengono riaperti i termini di apertura dello sportello per la presentazione delle domande di ammissione al voucher e aggiornato il termine ultimo per la chiusura dei percorsi al 30 settembre 2023. PRS XI LEGISLATURA Soc. 1204 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

SOGGETTI BENEFICIARI

Ente capofila (Comune, Comunità Montana, Consorzio, Azienda speciale) dell'accordo di programma di Ambito/Ambiti. L'Ente capofila dell'Ambito/degli Ambiti è l'unico referente nei riguardi di Regione Lombardia relativamente a tutte le attività derivanti dalla realizzazione del presente Avviso.

SOGGETTI DESTINATARI

Persone anziane:

- di età uguale o superiore a 65 anni;
- che vivono al proprio domicilio.
- con reddito ISEE (ordinario o ristretto) di riferimento pari o inferiore a 20.000 euro annui, in corso di validità al momento della presentazione della domanda (compreso quello corrente);

Tali persone si caratterizzano per:

- ✓ compromissione funzionale lieve/moderata ovvero condizioni che possono comportare una minore cura di sé e dell'ambiente domestico nonché povertà relazionale intesa come rarefazione delle relazioni familiari, progressiva scomparsa dei rapporti di amicizia e di vicinato e similari, con conseguenti importanti effetti dal punto di vista del decadimento psico-fisico;
- ✓ essere caregiver di familiari non autosufficienti, con necessità di sollievo e supporto per mantenere una adeguata qualità della vita, purché non sia già previsto come intervento della Misura RSA aperta ex DGR n. 2942/2014.

Giovani e adulti disabili:

- con età pari o superiore a 16 anni,
- un livello di compromissione funzionale che consente un percorso di acquisizione di abilità sociali e relative all'autonomia nella cura di sé e dell'ambiente di vita nonché nella vita di relazioni;
- con reddito ISEE (ordinario o ristretto) di riferimento pari o inferiore a 20.000 euro annui, in corso di validità al momento della presentazione della domanda (compreso quello corrente).

Tali persone devono caratterizzarsi per la presenza di:

- livelli di abilità funzionali che consentono interventi socioeducativi volti ad implementare le competenze necessarie alla cura di sé;
- un livello di competenza per lo svolgimento delle attività della vita quotidiana che consente interventi socioeducativi e socio formativi per sviluppare/implementare/riacquisire:
 - ✓ competenze relazionali e sociali;
 - ✓ competenze da agire all'interno della famiglia o per emanciparsi da essa;

SOGGETTO GESTORE / DOTAZIONE FINANZIARIA

A seguito della rimodulazione delle risorse tra interventi a favore delle persone con disabilità (azione 9.2.1) e anziane (azione 9.3.6), le risorse complessivamente destinate agli interventi a favore delle persone con disabilità ammontano ad euro 4.195.200,00 e a favore delle persone anziane pari a euro 2.812.800.

I budget

FONTE DI FINANZIAMENTO

Programma: POR FSE 2014 2020 Asse Prioritario: Il Inclusion sociale e lotta alla povertà Azioni: 9.2.1 e 9.3.6 TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

Contributo a fondo perduto attraverso l'erogazione di voucher per 12 mesi, per un ammontare complessivo di € 4.800,00 a persona.

REGIME DI AIUTO DI STATO

Non ha rilevanza in quanto rientra nella classificazione dei regimi di sicurezza sociale basati sul principio di solidarietà di cui al paragrafo 2.3 "Sicurezza sociale" della Comunicazione della Commissione Europea sulla

nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01).

VOCI PREVISTE DESCRIZIONE DEL CAMPO INTERVENTI AMMISSIBILI

- Valutazione multidimensionale (Ambito);
- Definizione condivisa del Progetto Individualizzato (PI/PDI);
- Interventi e prestazioni previsti dal PI/PDI

- SPESE AMMISSIBILI

Spese sostenute per realizzare interventi (relative all'autonomia personale, alla socializzazione, al mantenimento del livello culturale, all'emancipazione dalla famiglia, etc) volti a migliorare la qualità della vita delle persone anziane fragili e percorsi di autonomia finalizzati all'inclusione sociale delle persone disabili TIPOLOGIA DI PROCEDURA

Avviso pubblico a sportello.

ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE

- Le domande dovranno essere inviate tramite piattaforma informatica Bandi On Line
- I criteri di selezione delle domande sono identificabili nelle caratteristiche di ammissibilità dei soggetti destinatari.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

Contributo erogato da Regione Lombardia agli Enti capofila degli Ambiti nei limiti del budget previsionale assegnato che rappresenta l'importo massimo disponibile per l'attivazione dei voucher. Al fine di assicurare un uso efficiente delle risorse e accrescere le opportunità di accesso alla misura da parte dei potenziali destinatari che hanno presentato domanda, Regione Lombardia monitora l'avanzamento fisico, procedurale e finanziario dei voucher validati e la capacità di spesa di ciascun Ambito e, in base al volume di risorse assorbite, può rideterminare il budget assegnato a ciascun Ambito.

TERMINI REALIZZAZIONE OPERAZIONI

30 settembre 2023 POSSIBILI IMPATTI Misura che prevede interventi flessibili e personalizzati che garantiscono una ulteriore risposta al bisogno in aggiunta ai servizi strutturati. Sviluppo sostenibile: impatti positivi Pari opportunità: positivo garantite Parità di genere: positivo garantite

INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Partecipanti anziani (=o > 65 anni) Partecipanti con disabilità

COMPLEMENTARIETÀ TRA FONDI /

ASSISTENZA PENITENZIARIA

DGR 11 luglio 2022, n. XI/6653, Aggiornamento del Piano regionale per la prevenzione del rischio suicidario negli istituti penitenziari per adulti - Regione Lombardia. (BUR n. 29 del 19.7.22)

Note

Viene approvato il documento «Aggiornamento del Piano regionale per la Prevenzione del rischio suicidario negli Istituti Penitenziari per adulti - Regione Lombardia», che aggiorna e sostituisce integralmente, per la parte riferita al sistema penitenziario per adulti, le Linee di indirizzo approvate con d.g.r. n. 809/2013.

Viene demandata alla Direzione Generale Welfare l'adozione di eventuali successivi provvedimenti attuativi.

Il presente atto viene trasmesso al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, nonché alle articolazioni territoriali delle amministrazioni penitenziaria e sanitaria, richiedendo di definire in modo congiunto, per ogni Istituto Penitenziario, un Piano Locale di Prevenzione che costituisca la declinazione operativa del presente Piano regionale.

ALLEGATO AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGIONALE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SUICIDARIO NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI PER ADULTI - REGIONE LOMBARDIA

INDICE 1. I Presupposti normativi 2. Il Piano Regionale e i Piani Locali di Prevenzione – Principi generali 3. Il modello operativo – competenze interprofessionali e modalità di integrazione: Lo staff multidisciplinare 4. La valutazione del rischio suicidario e relativi strumenti di valutazione 5. La valutazione e la prevenzione del rischio suicidario nelle fasi di ingresso ed accoglienza 6. La valutazione e la prevenzione del rischio suicidario in itinere 7. I pre-requisiti della prevenzione del rischio suicidario 8. I Protocolli Operativi per affrontare l’urgenza 9. La sensibilizzazione della comunità penitenziaria 10. Il monitoraggio e la valutazione dei Piani Locali di Prevenzione 11. La formazione permanente ed integrata degli operatori Allegato “Riferimenti della letteratura scientifica su salute mentale e rischio suicidario” Bollettino Ufficiale Serie Ordinaria n. 29 - Martedì 19 luglio 2022 – 5 –

1. I Presupposti normativi

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2008 si sono regolate le modalità per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni e delle competenze della Sanità Penitenziaria¹. I relativi Allegati A e C hanno definito, nel dettaglio, le azioni necessarie a realizzare, rispettivamente, la presa in carico sanitaria negli Istituti Penitenziari e il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari. Nell’Allegato A, in particolare, è stata riservata un’attenzione specifica al tema della presa in carico dei nuovi giunti e della prevenzione del rischio suicidario. Prevenire il rischio di suicidi in ambito carcerario è un obiettivo condiviso tanto dall’Amministrazione della Giustizia quanto dall’Istituzione Sanitaria e si deve caratterizzare per la scelta di metodologie di lavoro innovative, per il comune perseguimento degli obiettivi e l’integrazione delle reciproche competenze. La Conferenza Unificata Stato Regioni, nella seduta del 19 gennaio 2012, ha sancito l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sulle linee guida in materia di prevenzione² che, concretamente, hanno richiesto la definizione di specifici indirizzi operativi da sperimentare in ogni Regione e Provincia Autonoma.

Le implementazioni successive, che sono state oggetto di specifici monitoraggi realizzati sia dalle singole Amministrazioni coinvolte nel processo che dal Tavolo di Consultazione Permanente per la Sanità Penitenziaria istituito fin dal 2009 presso la Conferenza Unificata, hanno evidenziato come nella maggior parte del territorio gli interventi avviati siano stati focalizzati sull’effettuazione di una rilevazione personalizzata - innanzitutto nei momenti successivi all’ingresso nell’istituzione - dei fattori di rischio e di protezione e sulla predisposizione di interventi integrati di prevenzione, supporto e trattamento, regolamentati da protocolli operativi riferiti ai diversi ambiti locali (Regione, Azienda Sanitaria, Amministrazione Penitenziaria regionale o singolo Istituto Penitenziario). Tale verifica, a livello nazionale, ha altresì evidenziato numerose criticità, prevalentemente connesse ad impostazioni teoriche talora non appropriate, incostanza nella implementazione delle attività, rigida separazione delle competenze ed assenza di idonei monitoraggi o difficoltà nella loro realizzazione.

1 D.P.C.M. 01/04/2008 (pubblicato in G.U. 30 maggio 2008, n. 126) – Le modalità, i criteri e le procedure per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, delle risorse finanziarie, dei rapporti di lavoro, delle attrezzature, arredi e beni strumentali relativi alla sanità penitenziaria”.

2 Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - Linee di indirizzo per la riduzione del rischio autolesivo e suicidario dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale" (Repertorio Atti 5/CU del 19/01/2012; Allegato A)

Alla luce di quanto sopra, con successivo Accordo, la Conferenza Unificata ha individuato le caratteristiche principali delle linee di intervento, proprio al fine di realizzare attività continue ed uniformi negli Istituti di Pena sull’intero territorio nazionale e ha approvato il Piano Nazionale per la prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema penitenziario per adulti, del 27 luglio 2017 (recepito con DGR 104/2018). Il modello organizzativo che supporta il Piano Nazionale prevede tre livelli di azione in cui sono rappresentate costantemente le istituzioni sanitarie e penitenziarie:

- Livello centrale: costituito dal Tavolo di Consultazione Permanente per la Sanità Penitenziaria;
- Livello regionale: Osservatori Regionali Permanenti di Sanità Penitenziaria, con il supporto di ulteriori articolazioni regionali eventualmente presenti;
- Livello locale: nasce dall'attività congiunta delle Direzioni di ciascun Istituto Penitenziario e delle competenti Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST/ATS). Le linee generali nazionali, ispirate alle indicazioni specifiche dell'Organizzazione Mondiale della Sanità³, costituiscono riferimento essenziale, prevedendo i contenuti fondamentali per un intervento efficiente ed efficace e per la formulazione degli accordi programmatici regionali che devono trovare localmente adattamento concreto ed operativo.

2. Il Piano Regionale e i Piani Locali di Prevenzione – Principi generali

Alla luce di quanto sopra, le parti condividono e concordano il presente Piano regionale il cui obiettivo specifico è quello di fornire linee di indirizzo comuni al fine di procedere, nei vari Istituti, ad organizzare un programma di interventi coerente, efficace ed efficiente.

A tal fine il presente documento di indirizzo verrà inviato alle reciproche articolazioni territoriali con richiesta di definire in modo congiunto, in ogni Istituto Penitenziario, un Piano Locale di Prevenzione che ne costituirà la declinazione operativa. I Piani Locali di Prevenzione, che hanno natura tecnico-operativa necessariamente improntata alla massima condivisione e concretezza tra tutte le parti interessate, verranno correlati ai Progetti di Istituto.

Metodologicamente è bene considerare che la massima integrazione possibile delle risorse umane e tecnico-professionali si può ottenere se si inquadrano correttamente tutte le figure presenti in ragione delle loro competenze, prerogative e possibilità.

³ World Health Organization, International Association for Suicide Prevention, La prevenzione del suicidio nelle carceri, 2007

A tal proposito si individua un'area decisionale e tre aree di attenzione che devono ricomprendere l'opera di tutte le componenti professionali, volontarie e detenute:

- Area decisionale: per la parte penitenziaria è costituita dal Direttore dell'Istituto (ma anche da chi, nel particolare momento della decisione, in assenza delle figure apicali, svolge le funzioni di governo quali, ad esempio, il Comandante del Reparto P.P. o gli Addetti alla c.d. Sorveglianza Generale), e per la parte sanitaria dal Dirigente Sanitario. A queste figure spettano le rispettive decisioni operative di ordine penitenziario e sanitario, in ragione degli elementi di conoscenza che, nell'immediatezza dei fatti e nel corso della detenzione, la rete di attenzione sottopone loro.

- Area dell'attenzione e del sostegno tecnico – clinico: vi afferiscono tutte le figure clinico– professionali che operano quotidianamente e che possono cogliere sintomi e/o richieste di attenzione e di cura nel corso di visite, colloqui, distribuzione di terapie. Tale ambito si compone di medici, infermieri, psicologi, educatori/TERP e assistenti sociali, sia afferenti alla parte sanitaria che a quella penitenziaria e che possono, in questi casi, dare corso ad un primo sostegno ed alla segnalazione del caso. - Area dell'attenzione e del sostegno tecnico: in questo caso ci si riferisce specificatamente alla figura del funzionario giuridico pedagogico che, seppur non dotato di competenza clinica, nell'ambito delle sue incombenze può incontrare situazioni personali di fragilità e difficoltà, comunicarle e dare corso ad un primo sostegno.

- Area dell'attenzione a-tecnica: è la parte numericamente più consistente della rete.

Se tutte le altre figure citate possono venire in contatto con situazioni di rischio nel corso delle loro attività professionali, quelle che compongono quest'area svolgono un presidio o comunque hanno una presenza costante nei settori detentivi e possono, quindi, agire un'attenzione diffusa e capillare.

Si fa riferimento principalmente al personale di polizia penitenziaria e agli stessi compagni di detenzione, oltre che i volontari penitenziari, che possono intercettare casi di fragilità e interfacciarsi sia con gli operatori sanitari che con gli operatori penitenziari per segnalare le situazioni di vulnerabilità secondo un metodo codificato e condiviso.

Trattandosi di figure non dotate di competenze specifiche, ad esse non potranno essere assegnati compiti tecnici e, nel caso dei detenuti, il loro impegno non potrà, in nessun modo, essere considerato sostitutivo dell'attività istituzionale e ancor di più potenzialmente costitutivo di responsabilità.

Nondimeno, è da ritenersi essenziale la necessità di sviluppare nel personale, nei volontari e nei detenuti una sensibilità finalizzata a cogliere segnali di disagio e generare soluzioni che limitino la possibilità che i loro portatori rimangano senza una rete di attenzione.

Come verrà di seguito esplicitato, altre figure possono essere coinvolte per evidenziare situazioni di rischio, in particolare i magistrati, gli avvocati e i familiari dei detenuti.

In sintesi è necessario coinvolgere tutti gli attori del sistema penitenziario e sanitario, compresa la componente detenuta, al fine di attivare una rete di attenzione - la più possibile estesa e capillare - che consenta di rilevare eventuali segnali di disagio e sofferenza emotiva correlabili ad un rischio suicidario, operando conseguentemente quegli interventi ritenuti più opportuni per prevenire la degenerazione di tale rischio.

3. Il modello operativo – competenze interprofessionali e modalità di integrazione: lo staff multidisciplinare E' fondamentale, quindi, prevedere nell'ambito di ogni Piano Locale un modello di lavoro interdisciplinare tra le diverse aree di intervento, penitenziario e sanitario, chiarendo al contempo, le specifiche competenze e gli snodi interprofessionali, per intercettare e trattare in modo coordinato, celere, adeguato e continuo, i momenti di criticità dei detenuti.

Ciò fatto, occorre individuare gli ambiti e i segnali che si ritengono più importanti per valutare e monitorare il disagio sintomatico di un rischio suicidario, ripartendolo tra le varie competenze in campo e prevedendo gli strumenti e le modalità di confronto e di decisione integrata.

Ferme restando le specifiche responsabilità del personale dell'Amministrazione Penitenziaria e del personale dipendente dall'ASST di riferimento, l'obiettivo del Piano Locale deve essere quello di affinare costantemente lo scambio delle informazioni acquisite, al fine di migliorare la conoscenza della persona, e di consentire la costruzione degli interventi più adeguati al caso specifico, predisponendo procedure condivise.

I Direttori delle strutture penitenziarie e sanitarie avranno cura di nominare per le rispettive competenze uno staff multidisciplinare, composto da rappresentanti del personale penitenziario (polizia penitenziaria, Funzionario Giuridico Pedagogico, Psicologi, Volontari, ecc..) e sanitario (Medici della Struttura Penitenziaria, Personale infermieristico, Personale ASST del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze ecc.) qualificati e dotati di adeguati livelli di competenza e responsabilità.

Lo staff multidisciplinare dovrà prendere in esame il caso nel più breve tempo possibile in modo da predisporre un programma individualizzato di presa in carico congiunta nel quale saranno indicati ulteriori interventi integrati degli operatori (sanitari, di sostegno e di sorveglianza), secondo le necessità determinate dalle problematiche rilevate.

Tale programma dovrà prevedere altresì la progressiva evoluzione delle misure terapeutiche e di sostegno, in ragione dell'andamento dei parametri presi in esame, sia in senso positivo che negativo. Gli interventi attuati da parte dello staff multidisciplinare andranno annotati in apposito registro documentale di verbalizzazione delle sedute, così da consentire il tracciamento delle decisioni adottate e garantire che la procedura di attenzione sul caso abbia un preciso inizio e una motivata conclusione.

Lo staff multidisciplinare potrà essere unico o di reparto e dovrà essere costituito, ove non ancora presente, presso tutte le sedi penitenziarie. Le riunioni dello staff multidisciplinare potranno avvenire anche per via telematica. La prevenzione del rischio suicidario non è competenza esclusiva dell'ambito della salute mentale, ma deve coinvolgere tutto il contesto di vita del detenuto.

Per tale motivo di seguito si danno indicazioni sulla valutazione del rischio e dei relativi strumenti e si rinvia all'Allegato STATO DELL'ARTE SU SALUTE MENTALE E RISCHIO SUICIDARIO – RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

4. La valutazione del rischio suicidario e relativi strumenti

La valutazione del rischio suicidario si qualifica come l'elemento portante del Piano di Prevenzione. Si pongono in via prioritaria una serie di questioni generali:

a) Competenza: si valuta che la competenza non possa che essere di ordine sanitario, anche se il personale penitenziario che accoglie la persona all'ingresso può chiedere notizie a chi ha operato l'arresto, in relazione al comportamento della persona e sul tipo di reato condotto, attese le possibili correlazioni tra alcuni delitti violenti e la volontà auto-soppressiva.

b) Uso di strumenti specifici per la valutazione del rischio.

c) Taratura tra il grado di rischio rilevato e il livello d'intervento: è essenziale che la gradazione del rischio colga l'effettiva gravità, evitando così una sopravvalutazione o una sottovalutazione dei casi.

d) Interventi sanitari immediati: si ritiene importante che l'area sanitaria, in relazione al grado di rischio rilevato, adotti adeguate iniziative di natura clinica.

e) Comunicazione delle risultanze ed integrazione degli interventi.

La valutazione del rischio di agiti autolesivi e suicidari deve essere sempre presente nella documentazione sanitaria e va effettuata al momento della raccolta anamnestica e dell'apertura della cartella clinica.

Si basa su anamnesi remota e attuale, anamnesi familiare, esame obiettivo, esame di stato mentale, nonché sullo studio delle condizioni cliniche rilevanti, remote e attuali. L'accertamento di queste ultime è fondamentale perché il rischio di comportamenti suicidari è più elevato nelle seguenti condizioni cliniche:

- Patologia psichiatrica grave (depressione, disturbo bipolare, schizofrenia e altri disturbi psicotici, disturbi della personalità con profilo aggressivo/impulsivo)
 - Disturbi correlati all'uso di sostanze, disturbo da gioco d'azzardo, dipendenze comportamentali • Disturbi post-traumatici
 - Sindromi cerebrali organiche,
 - Sintomi "trasversali" a disturbo mentale (agitazione psicomotoria, manifestazioni ansiose e relative alla sfera dell'umore, etc.)
 - Comorbilità organica
 - Patologia terminale
 - Dolore cronico
- Nella documentazione sanitaria devono essere costantemente aggiornati tutti quegli elementi comportamentali e clinici utili alla valutazione "in tempo reale" della vita del detenuto e oggetto di un attento monitoraggio nel tempo.

Per una migliore valutazione del rischio autolesivo e suicidario si deve sempre includere l'utilizzo di strumenti quali "scale/schede di valutazione del rischio": questo sia al momento dell'ingresso in carcere sia nel tempo, con funzione di monitoraggio.

Gli esiti di tale valutazione vanno riportati nella cartella clinica (ad esempio, sul grafico dei parametri nell'apposito spazio scale di valutazione) al fine di individuare i diversi livelli di rischio.

Fino al completamento della valutazione in ingresso e della compilazione della cartella clinica il soggetto viene considerato potenzialmente a rischio di agiti e come tale gestito.

Per questo motivo è importante che, durante tale periodo, venga effettuata un'osservazione "diretta" al fine di cogliere i segni indicativi dello stato psichico e dell'evoluzione dell'intenzionalità autolesiva e suicidaria. Successivamente, in relazione alla definizione di un livello di rischio fruibile a fini preventivi, può venire associata una specifica modalità di osservazione, nonché altri interventi finalizzati alla prevenzione e gestione del comportamento autolesivo/suicidario: ad esempio, monitoraggio dei segnali di allarme, tecniche di colloquio specifiche, ispezioni programmate, tranquillizzazione farmacologica, modificazioni ambientali, etc...

Gli esiti della valutazione del rischio autolesivo e suicidario derivati dall'osservazione e dal monitoraggio nel tempo possono essere diversificati in un profilo definibile come:

- Generico con livello minimo di osservazione per il soggetto, definibile come a rischio BASSO. Trattasi generalmente di soggetti noti e che non destano preoccupazione sul piano comportamentale e la cui collocazione all'interno del reparto è conosciuta dal personale. Non è richiesta un'osservazione continua e diretta.
- Intermittente con livello di osservazione appropriato per soggetti potenzialmente, ma non immediatamente, definibili come a rischio MEDIO. La collocazione del soggetto viene controllata

frequentemente ed in cartella deve risultare la registrazione di tale attività tramite compilazione di apposita modulistica (vedi a seguire). Tale attività richiede particolare sensibilità da parte del personale per evitare un'eccessiva intrusività e deve costituire un'opportunità di aggancio/approccio relazionale positivo con il detenuto.

- Intensiva quando si presenta un livello di agiti elevato con necessità di osservazione costante e il soggetto è definibile come a rischio ELEVATO. L'osservazione deve essere compiuta con estrema attenzione e in modo mirato al fine di cogliere comportamenti "sentinella" - verbali e non (eccessiva inattività, eccitazione, richieste di permesso per isolarsi, etc.) - e di cercare di instaurare un rapporto di fiducia che induca la persona a comunicare i propri pensieri/sentimenti. La collocazione viene controllata frequentemente e tale attività deve essere registrata utilizzando apposita modulistica (vedi a seguire).

L'attenzione verso questa tipologia di soggetti può prevedere, secondo necessità e senza preavviso, controlli accurati del soggetto, dei suoi effetti personali e della area di permanenza, sempre nel pieno rispetto della persona e degli obiettivi terapeutici che ci si prefigge. Il coinvolgimento positivo del soggetto è obiettivo fondamentale di questo livello di osservazione.

Tutto il personale coinvolto nel processo di valutazione deve essere a conoscenza del livello di rischio attribuito al soggetto. Per i soggetti a rischio elevato la rivalutazione viene effettuata quotidianamente sulla base delle risultanze dei colloqui clinici, della rilevazione dell'intenzionalità suicidaria e delle più diverse evidenze raccolte dal personale attraverso l'osservazione continua.

Per i soggetti a rischio medio tale rivalutazione deve essere almeno bisettimanale. Sono possibili variazioni in riferimento alla tempistica che devono essere immediatamente inserite in cartella clinica insieme ad ogni altra notazione di tipo clinico.

Per quanto riguarda lo specifico degli strumenti di rilevazione - e al fine di recepire quanto indicato in precedenza - si indica l'utilizzo di un modello a due livelli: il primo gestito dai medici della struttura penitenziaria, mentre il secondo da specialisti con esperienza clinica specifica, quali psicologi e psichiatri.

Pur nella consapevolezza dell'estrema eterogeneità degli strumenti a disposizione e della necessità di lasciare alla libera scelta dell'équipe multi-professionale della singola istituzione detentiva - anche sulla base dell'evoluzione "storica" del suo gruppo di lavoro, della sua organizzazione e delle competenze formative a disposizione - si propone, quale strumento di valutazione del rischio suicidario di 1° livello nei soggetti che accedono al carcere, il questionario Patient Safety Screener, di seguito definito come PSS-3. Il PSS-3 è progettato per essere semplice da utilizzare anche da parte di professionisti non specializzati.

Consiste in tre sole semplici domande (più una associata al terzo quesito, da considerare solo in caso di risposta affermativa a quest'ultimo) volte a rilevare la presenza di:

- depressione;
- ideazione suicidaria attiva;
- prossimità temporale di un eventuale tentativo di suicidio.

Ciascuna di queste domande indaga la presenza di condizioni, nel paziente, ritenute suggestive ed indicative di un concreto rischio di suicidio:

1. la presenza di depressione, che contribuisce comunemente allo sviluppo dell'ideazione, della progettazione e del comportamento suicidario, e che rappresenta la diagnosi più frequente tra coloro che muoiono per suicidio;
2. la presenza di ideazione suicidaria attiva, "il pensare di uccidersi", che è una precondizione allo sviluppo del comportamento suicida;
3. la presenza di pregressi tentativi di suicidio che rappresenta uno dei fattori di rischio più consistenti.

A seguire viene riportato lo strumento cui accedere con le seguenti informazioni preliminari:

- È importante che lo screening sia presentato al detenuto secondo modalità che lo aiutino a comprenderne lo scopo e motivino le domande poste che, altrimenti, che potrebbero generare ulteriore ansia).
- Il professionista può quindi preannunciarne l'effettuazione utilizzando la seguente formula: "Ora Le farò alcune domande che sottoponiamo a tutti i detenuti, indipendentemente dal problema per cui sono qui. Questo ci aiuta a essere sicuri di non trascurare nulla di importante".

• **ATTENZIONE:** Il contenuto delle domande non deve essere riformulato, le domande non devono essere ricombinate e non può essere eluso alcun item.

1. Nelle due settimane precedenti ad oggi, si è sentito giù di morale, depresso o senza speranza? Sì No Il paziente non è in grado di rispondere Il paziente si rifiuta di rispondere

2. Nelle due settimane precedenti ad oggi, ha pensato di uccidersi? Sì No Il paziente non è in grado di rispondere Il paziente si rifiuta di rispondere

3. Nella sua vita ha mai tentato di uccidersi? Sì No Il paziente non è in grado di rispondere Il paziente si rifiuta di rispondere

3a. Se sì, quando è successo? Nelle ultime 24 ore Nell'ultimo mese (ma non oggi) Da uno a sei mesi fa Più di sei mesi fa Il paziente non è in grado di rispondere Il paziente si rifiuta di rispondere

In caso di risposta positiva alla Domanda n. 1: "Nelle due settimane precedenti ad oggi, si è sentito giù di morale, depresso o senza speranza?" lo screening positivo per depressione, ma non per rischio suicidario. In caso di risposta positiva alla Domanda n. 2: "Nelle due settimane precedenti ad oggi, ha pensato di uccidersi?" lo screening positivo per il rischio suicidario. In caso di risposta positiva alla Domanda n.3: "Nella sua vita ha mai tentato di uccidersi?", lo screening potrebbe essere positivo per rischio suicidario, in funzione delle risposte fornite con la domanda seguente. In caso di risposta positiva alla Domanda n. 3a: "Quando è successo?" lo screening è positivo per rischio suicidario solo se le risposte sono "Nelle ultime 24 ore", "Nell'ultimo mese (ma non oggi)" e "Da uno a sei mesi fa". Se il paziente si rifiuta di rispondere, lo screening va riproposto in un secondo momento. Qualora il paziente si rifiutasse nuovamente di rispondere, verrà valutato come positivo. In relazione agli strumenti di rilevazione di 2° livello, cioè quelli utilizzabili da specialisti con esperienza clinica quali psichiatri e psicologi, si propone la Scala della Columbia University per la valutazione della gravità del rischio suicidario (C-SSRS) che costituisce uno strumento di riferimento riconosciuto a livello internazionale come uno dei più completi e ampiamente usato anche in Italia.

5. La valutazione e la prevenzione del rischio suicidario nelle fasi di ingresso ed accoglienza

Un momento di elevata criticità è rappresentato dall'ingresso in Istituto e dall'inizio della vita detentiva, con la conseguente necessità di ambientamento al contesto.

In quest'ottica le modalità di accoglienza rivestono particolare importanza e consentono una prima e immediata valutazione del rischio autolesivo e suicidario.

Accoglienza ed immatricolazione

Il Piano Locale dovrà prevedere le procedure legate all'accoglienza, all'immatricolazione e alla prima allocazione della persona. Dal punto di vista del rischio si renderà opportuno evidenziare la necessità di porre attenzione al contenuto degli atti con particolare riferimento al fatto che il soggetto sia o meno alla prima detenzione, al tipo di reato e, in particolare, se questo è di natura violenta ed efferata o riguarda delitti intra-familiari o contro la sfera sessuale altrui.

È da prevedersi la necessità, da parte del personale che accoglie l'arrestato, di approfondire con il personale che ha proceduto all'arresto il tipo di comportamento della persona nell'immediatezza del fatto e prima di essere condotto in carcere, con particolare riguardo a propositi o agiti auto-soppressivi.

Al termine di tale analisi le risultanze dovranno essere inviate all'area sanitaria con le modalità che verranno stabilite in modo congiunto a livello locale. Si vuole qui sottolineare la rilevanza delle attività sopra descritte, volte ad intercettare i pur minimi elementi di rischio, che dovranno essere particolarmente considerati specie nei casi in cui non sia immediatamente disponibile la figura del sanitario, al quale comunque dovranno essere tempestivamente sottoposti tutti i casi registrati in sua assenza.

Allocazione

Il soggetto verrà ubicato temporaneamente, e per il tempo strettamente necessario alle prime incombenze matricolari e di allocazione, presso le stanze di accoglienza.

Tali locali dovranno essere adeguati alla specifica destinazione d'uso, allestiti e mantenuti con cura: pareti sane e tinteggiate, arredi dignitosi, sufficiente luce naturale, presenza di un bagno e agevole accesso alla doccia.

Dovranno corrispondere alle esigenze di un clima circostante quanto più possibilmente positivo, tanto nel caso siano collocate nei piani detentivi, quanto nei pressi dell'infermeria o altrove.

Visita medica

Espletate tali procedure il soggetto verrà sottoposto immediatamente - e comunque nei termini temporali definiti dal Piano Locale - a visita medica finalizzata a valutare il complessivo stato di salute e il rischio auto/etero-lesivo.

L'accertamento all'ingresso deve essere svolto da personale sanitario nel più breve tempo possibile, come previsto dal Piano nazionale per la prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema penitenziario per adulti. Al colloquio clinico dovrà associarsi una valutazione specifica relativa al rischio suicidario tramite lo strumento PSS-3 descritto al paragrafo 4.

Il medico, in base al rischio suicidario individuato, dovrà definire il livello di attenzione provvedendo anche a richiedere (secondo le indicazioni contenute nello schema sintetico sotto riportato) l'intervento degli specialisti di cui si renda utile la consulenza, con particolare riguardo agli psicologi, agli psichiatri e agli operatori SERD, che provvederanno alla presa in carico del paziente, garantendo le prescrizioni del caso. Tutte le attività descritte verranno registrate nella scheda di primo ingresso, che verrà caricata nella cartella clinica e inserita nel fascicolo matricolare del detenuto, ordinariamente in uso e che dovrà essere consegnata, nelle modalità concordate a livello locale, agli operatori che intervengono nella fase immediatamente successiva.

Qualora il sanitario rilevi un rischio suicidario medio o elevato, lo stesso curerà, nel più breve tempo possibile ed in relazione al livello di priorità, la convocazione e lo svolgimento, anche per via telematica, dello staff multidisciplinare, la cui composizione e funzione sono descritte al paragrafo 3, attivando fin da subito tutte le necessarie azioni di cautela corrispondenti al livello di rischio stimato.

Sinotticamente la procedura di Ingresso e Accoglienza può essere schematizzata come nella Tabella a seguire. Procedure in ingresso e accoglienza

Competenze penitenziarie

Competenze sanitarie

Analisi della documentazione processuale

Approfondimento del comportamento del detenuto nell'immediatezza del fatto e prima di essere condotto in carcere con il personale che ha proceduto all'arresto Invio delle risultanze all'area sanitaria per la valutazione del grado di rischio

Colloquio clinico e valutazione strutturata tramite somministrazione questionario PSS-3 ad opera del medico della struttura penitenziaria Indicazione derivanti dalla valutazione anamnestico-clinica preliminare e da grado di rischio derivante dal risultato PSS-3

Valutazione clinica e valutazione strutturata tramite somministrazione questionario C-SSRS da parte dello specialista (psicologo, psichiatra) in funzione della presenza di un grado di rischio medio o elevato rilevabile al PSS-3

Predisposizione di un primo piano d'intervento clinico da parte del medico della struttura penitenziaria, psicologo, psichiatra, operatore SerD Comunicazione del livello di rischio suicidario alla Direzione dell'Istituto, del piano d'intervento clinico predisposto e delle indicazioni relative all'alloggiamento, disponibilità di oggetti pericolosi, controllo sulla persona, inserimenti in gruppo peer supporter

Alloggiamento coerente alla segnalazione, consegna o rimozione di beni ed oggetti pericolosi, predisposizione del livello di controllo adeguato, inserimento o meno in un gruppo di peer supporter Discussione collegiale ed interprofessionale del caso - anche per via telematica - e predisposizione di un programma d'intervento integrato in caso di una rivalutazione del rischio classificato come medio o elevato

6. La valutazione e la prevenzione del rischio suicidario in itinere

La valutazione del rischio suicidario, per essere efficace, si deve avvalere di successive rivalutazioni per l'intera durata della detenzione, con particolare attenzione a specifici momenti in cui possono cambiare le condizioni detentive o personali o in ragione di insoliti segnali comportamentali.

Ciascuna delle figure professionali già indicate in precedenza - partendo dal proprio punto di osservazione e mantenendo inalterata la propria specificità professionale e le responsabilità correlate - deve diventare partecipe di tale attività di osservazione.

Per quanto riguarda il personale penitenziario esso già presidia luoghi ed accadimenti che possono essere, se non predittivi, quantomeno significativi rispetto ad eventi stressanti potenzialmente pericolosi.

A mero titolo esemplificativo si segnalano di seguito alcuni momenti in cui è necessario prestare particolare attenzione:

Ingresso

Il personale operante l'arresto gestisce i primi momenti della vicenda detentiva. È importante che gli operatori penitenziari che accolgono i nuovi giunti siano opportunamente preparati all'osservazione specifica delle reazioni emotive e che, al momento dell'ingresso, riferiscano adeguatamente se l'arrestato ha espresso intenzionalità suicidarie.

Colloqui con l'area trattamentale

Seppur non specialisti in psichiatria o in psicologia è evidente che la relazione con i funzionari giuridico pedagogici è indubbiamente un momento particolarmente significativo per cogliere elementi di disagio e di sofferenza che meritano di essere portati all'attenzione dell'area sanitaria.

Colloqui con il volontariato

Pur con le precisazioni già espresse, con riferimento e a maggior ragione in relazione alle caratteristiche dei volontari e alla natura della relazione intercorrente con la popolazione detenuta, anche in questo caso l'ordinaria attività può essere occasione per rilevare elementi di sofferenza e di fragilità meritevoli di valutazione specialistica.

Colloqui con familiari o con terze persone ammesse

Lo svolgimento di un colloquio può risultare particolarmente teso o, viceversa, caratterizzato da lunghi momenti di silenzio o, addirittura, di sofferenza e meritare un successivo approfondimento. Analogamente, è necessario creare la possibilità per i familiari di esprimere preoccupazione a seguito del contatto con il parente detenuto. Tali comunicazioni devono poter essere fatte secondo procedure certe e con referenti esattamente individuati e non possono essere lasciate all'estemporaneità e al caso.

Corrispondenza -Telefono

La cessazione di corrispondenza verso l'esterno o il rifiuto di riceverne sono l'evidente segno di una rottura relazionale e, come tale, indicatori di una situazione stressante che merita approfondimento. Analogamente, un ulteriore fattore da attenzionare sono litigi violenti nel corso di telefonate di cui è consentito l'ascolto.

Attività Giudiziarie - Notifiche

Gli Uffici Matricola sono in grado di registrare l'evolversi processuale, in particolare nel caso di reati gravi o nel caso di soggetti pluri-recidivi. Occorre tener presente che i giorni che precedono le udienze, i giorni della condanna e quelli immediatamente successivi meritano maggiore attenzione e un eventuale sostegno. Il personale di scorta - per e dalle aule di giustizia - adeguatamente formato, dovrà riferire le reazioni del soggetto in ambito processuale comunicandolo al momento del rientro in carcere. La comunicazione della fissazione delle udienze, soprattutto nel caso di processi riguardanti fatti gravi, o la notifica di condanne o di provvedimenti che negano misure alternative - in persone che si presumono essere particolarmente fragili - può costituire un momento stressante da attenzionare. Laddove possibile si dovrà evitare di effettuare tali comunicazioni in momenti in cui la persona non possa essere monitorata e comunque, se non incombono urgenze giudiziarie, escludendo momenti in cui il detenuto può trovarsi in maggior stato di solitudine, quali ad esempio le ore preserali e serali e le giornate prefestive e festive.

Colloqui magistrati

Il momento degli interrogatori può evidenziare condizioni critiche e intenzionalità suicidarie che meritano attenzione. Per questo motivo, come nei casi sopra descritti, i magistrati devono essere messi nelle condizioni di comunicare le loro impressioni e i loro timori al personale penitenziario.

Colloqui avvocati

Analogamente al caso dei familiari, anche ai legali deve essere data la possibilità di riferire al personale eventuali dubbi sulla tenuta emotivo-psicologica dei propri assistiti riscontrata nel corso dei colloqui che intercorrono con essi.

La vita in sezione

La vita in sezione può evidenziare atteggiamenti e comportamenti significativi dal punto di vista del cedimento delle resistenze individuali allo stress. Tra questi, ad esempio, l'utilizzo improprio delle bombolette di gas disponibili per l'alimentazione dei fornelli da campeggio in uso ai detenuti per scaldare cibi o bevande o per cucinare semplici preparazioni alimentari. In tutti questi casi, il personale operante segnalerà immediatamente al personale sanitario le proprie impressioni in modo che si possano effettuare valutazioni ed interventi immediati e convocare, nel più breve tempo possibile, lo staff multidisciplinare che attiverà il programma di attenzione necessario. Anche il personale sanitario ha il compito di presidiare i punti strategici per l'osservazione: Visite ordinarie La richiesta ripetuta di visite, l'utilizzo di psicofarmaci prescritti per disturbo mentale o per disturbo correlato a sostanze, la segnalazione di "sfoghi" e alterazioni emotive e/o comportamentali, la presenza/insorgenza di patologie organiche, invalidanti o a prognosi infausta, costituiscono elementi da monitorare adeguatamente ai fini della prevenzione del rischio suicidario. Distribuzione della terapia

Il rifiuto/mancata assunzione della terapia o, al contrario, la ripetuta richiesta di ulteriori farmaci o il misuse degli stessi, possono essere indice di un malessere prodromico a comportamenti da monitorare ai fini della prevenzione del rischio suicidario.

Sinotticamente la procedura di intercettazione può essere schematizzata come nella Tabella a seguire.

Procedura in itinere

Competenze penitenziarie

Competenze sanitaria

Percezione di fatti o comportamenti che destano preoccupazione

Percezione di fatti o comportamenti che destano preoccupazione Invio delle risultanze all'area sanitaria per la valutazione del grado di rischio

Colloquio clinico e valutazione del rischio suicidario tramite somministrazione questionario PSS-3 ad opera del medico della struttura penitenziaria Indicazione del grado di rischio suicidario

Valutazione clinica e valutazione strutturata tramite somministrazione questionario C-SSRS da parte dello specialista (psicologo, psichiatra) in funzione della presenza di un grado di rischio medio o elevato rilevabile al PSS-3

Predisposizione di un primo piano d'intervento clinico da parte del medico della struttura penitenziaria, psicologo, psichiatra, operatore SerD

Comunicazione del livello di rischio suicidario alla Direzione dell'Istituto, del piano d'intervento clinico predisposto e delle indicazioni relative all'alloggiamento, disponibilità di oggetti pericolosi, controllo sulla persona, inserimenti in gruppo peer supporter

Alloggiamento coerente alla segnalazione, consegna o rimozione di beni ed oggetti pericolosi, predisposizione del livello di controllo adeguato, inserimento o meno in un gruppo di peer supporter Discussione collegiale ed interprofessionale del caso - anche per via telematica - e predisposizione di un programma d'intervento integrato in caso di una rivalutazione del rischio classificato come medio o elevato

Trasferimento

Una considerazione particolare merita la gestione dei detenuti a seguito dell'adozione dei provvedimenti di trasferimento. Infatti, anche se tali detenuti non possono essere tecnicamente definiti come "nuovi giunti", sono tuttavia sottoposti - per il solo fatto del trasferimento e indipendentemente dai motivi - ad uno stress che può essere anche significativo. Il detenuto trasferito si ritrova, in brevissimo tempo, a passare da un ambiente di vita a lui noto ad un altro sconosciuto, sia dal punto di vista delle strutture, che delle regole e delle persone con le quali interloquire, siano essi altri detenuti o personale penitenziario. Tale nuovo status può creare, a livello psicologico, un sentimento di disagio nei confronti del nuovo e, quindi, porsi come fattore di rischio. Pertanto le attività previste per i "nuovi giunti" devono essere estese anche ai detenuti

trasferiti. Scarcerazione Tra le situazioni potenzialmente stressanti si deve annoverare anche la scarcerazione del detenuto. Infatti, se l'ingresso in carcere dalla libertà è un evento traumatico, non lo è meno la re-immissione, specialmente dopo lunghi periodi di carcerazione. La situazione psicologica del condannato ad un lungo periodo di pena - quando viene rimesso in libertà - può creare criticità che derivano dalla perdita di abitudini ai ritmi della vita penitenziaria che, proprio per la sua invasività, "protegge", almeno entro certi limiti, dagli eventi esterni: il timore di essere rimesso in libertà, a questo punto, potrebbe far riemergere nel soggetto senso di insicurezza, di precarietà o di preoccupazione per l'ignoto e per il futuro. Nei confronti dei ristretti - che nel corso della detenzione siano stati valutati a rischio suicidario medio-elevato e presentino un fine pena nei successivi 3-6 mesi - andrà pertanto sviluppato un programma intensificato di valutazione e di sostegno psicologico propedeutico alla re-immissione in libertà che coinvolga i servizi territoriali e dell'U.E.P.E. di riferimento e, in particolar modo, il contesto familiare dove la persona farà ritorno all'atto della dimissione. 7. I pre-requisiti della prevenzione del rischio suicidario

È evidente come, dopo aver intercettato e graduato il rischio, occorra strutturare un programma di lavoro che integri una serie di azioni terapeutiche e di sostegno alla persona e di soluzioni organizzative di varia natura che dovranno essere previste nei vari Piani Locali. In tal senso potranno essere superati anche i "vecchi" concetti di grande sorveglianza e sorveglianza a vista, sanitaria o custodiale, improntati ad una gestione formale della persona, per consolidare un approccio multiprofessionale della situazione a rischio e consistente in un'osservazione ed un intervento integrato e partecipato del soggetto da parte degli operatori. Occorre, in altri termini, passare da una definizione astratta del concetto di "grande sorveglianza", oggi indeterminata nelle modalità e nelle tempistiche, ad una strutturazione di misure di cautela connotate da un'articolata concretezza. Anche in questo caso l'indicazione ha un valore generale e dovrà, pertanto, trovare giusta traduzione operativa in sede di redazione del Piano Locale e, soprattutto, in riferimento allo specifico caso.

L'Autorità Giudiziaria e la Magistratura di Sorveglianza dovranno essere informati tanto degli eventi critici che riguardano la persona quanto dei provvedimenti assunti nei suoi confronti.

Responsabilizzazione della comunità detenuta

Si avrà cura di attivare anche forme di responsabilizzazione della comunità detenuta attraverso la facilitazione dei processi di segnalazione ed il coinvolgimento di coloro che sono disponibili all'accoglienza e al supporto dei propri compagni di detenzione.

A tal fine si ritiene di segnalare la positiva esperienza, svolta in alcune sedi, dove è stata realizzata una formazione ad hoc per l'individuazione di peer supporters, a livello locale. Ascolto e supporto È evidente che l'ascolto è importante se paragonato allo stato di profonda sofferenza che caratterizza una persona sotto stress ed emotivamente prostrata.

Oltre ai colloqui clinico-professionali è da valutarsi la possibilità di attivare, in occasione dei momenti e degli accadimenti critici, un'effettiva rete di relazioni di soccorso tramite contatti anche non tecnici. Inserimento in specifiche attività trattamentali.

Nel caso in cui il rischio sia stato valutato medio o elevato, è importante inserire in via prioritaria il soggetto interessato in attività trattamentali, in modo da ampliare la sua sfera di relazione prevedendo tale possibilità anche nelle ordinarie procedure in uso in Istituto.

Cautele

L'adozione di cautele rispetto al possesso e all'uso di oggetti e di effetti personali e lettereschi va valutata temperando l'effettivo grado di rischio con la probabilità che la privazione di alcuni beni possa indurre ulteriori sentimenti di deprivazione nel destinatario già sofferente.

Nella predisposizione delle indicazioni, è pertanto opportuno prevedere la limitazione, più che il divieto, dell'uso di alcuni oggetti, sempre secondo le indicazioni dello staff multidisciplinare, che provvederà a disciplinarne l'uso in modo che questo non determini rischi concreti. Si pensi ad esempio alla possibilità di limitare l'uso delle bombolette di gas solo in presenza del personale di Polizia Penitenziaria o a quella di garantire un servizio di barberia in sostituzione della disponibilità di lamette.

Per altro verso sono, in assoluto, da evitare momenti di isolamento della persona nella quotidianità anche per brevi momenti laddove, ad esempio, i compagni di stanza si rechino presso altri luoghi.

Coinvolgimento della famiglia

Nei casi di rischio medio o elevato, è necessario, anche ai sensi del combinato disposto degli articoli 15 e 29 delle L.354/75 e 63 DPR 230/2000, comunicare tale condizione, da parte delle Direzioni degli Istituti, previo assenso dell'interessato, ai familiari con i quali la persona intrattiene i colloqui: ciò non solo al fine di adempiere alla previsione della norma, ma anche per coinvolgere la famiglia nella rete di attenzione e sostegno. In tal senso, in modo proporzionale al rischio, si potrà valutare o procedere d'ufficio all'aumento dei contatti con i familiari.

Comunicazioni e coinvolgimento della magistratura

Analogamente, nei casi di rischio medio o elevato, si avrà cura, da parte di entrambe le amministrazioni penitenziaria e sanitaria, di segnalare il soggetto alla magistratura competente.

8. I Protocolli operativi per la gestione dell'urgenza

Il tentativo di porre in essere un suicidio necessita di Protocolli Operativi per la gestione dell'urgenza, che dovranno essere adottati a livello locale, con la consapevolezza che il tempo di reazione all'evento e la qualità dei primi soccorsi possono essere essenziali per salvare la persona.

In ogni sede penitenziaria pertanto il Piano Locale per la prevenzione del rischio suicidario dovrà contemplare un chiaro e definito Protocollo Operativo per la gestione dell'Urgenza.

A tal proposito, l'O.M.S. evidenzia sul tema una serie di condizioni che devono essere adeguatamente presidiate; in particolare:

- Il personale regolarmente a contatto con i detenuti deve essere addestrato al "primo soccorso", alle tecniche di rianimazione cardio-polmonare ed altro, mediante attività formative regolari che dovranno essere periodicamente predisposte dall'area sanitaria e nel rispetto della condivisione di programmazione, risorse ed attività.
- La struttura penitenziaria deve comunicare adeguatamente con gli operatori sanitari chiamati in via d'urgenza, in modo da poter prevedere quanto necessario già nel corso dell'avvicinamento al luogo dell'evento. A tal fine dovrà essere previsto chi effettua la chiamata in caso d'urgenza e, nel caso in cui non si dovesse trattare di personale sanitario, gli elementi fondamentali della comunicazione.
- L'adeguatezza delle procedure previste dovrà essere periodicamente testata - anche attraverso esercitazioni - per la verifica di ogni situazione di emergenza, in termini di efficienza ed efficacia delle azioni previste.
- L'equipaggiamento per il salvataggio di emergenza, comprensivo di forbici adeguate al taglio di funi, dovrà essere non solo facilmente accessibile (prevedere uno zaino di primo soccorso presso ogni postazione/agente più vicina), ma anche costantemente mantenuta funzionale grazie a periodiche verifiche.
- Analogamente, anche gli strumenti di comunicazione devono godere della stessa funzionalità.

A tal proposito si deve ricordare la maggiore affidabilità delle radio rispetto ai telefoni interni che possono risultare occupati o non presidiati. La predisposizione di una rete di comunicazione interna certa, affidabile, ridotta all'essenziale e veloce è uno degli elementi di efficacia che occorre ricercare (per es. mettere a disposizione una strumentazione idonea, del tipo cordless).

Ad essa deve essere associata una linea telefonica ed un sistema di videochiamata per la comunicazione con i servizi sanitari esterni, quanto più possibile attivabile in tempi brevi per trasmettere non solo la comunicazione dell'evento ma anche tutti gli elementi utili per una prima valutazione di gravità.

9. La sensibilizzazione della comunità penitenziaria

Si segnala la necessità che nei Protocolli Locali siano previste attività periodiche di sensibilizzazione della comunità detentiva ad opera degli operatori sanitari e penitenziari, che potranno anche avvalersi di strumenti, quali manifesti, brochure, ecc.

Una valida opportunità deriva dalla possibilità di attivare uno sportello di ascolto da parte di volontari o di detenuti "peer to peer", appositamente formati e monitorati da psicologi esperti ex art. 80 O.P. Entrambe le

amministrazioni coinvolte a livello locale si devono impegnare a promuovere l'individuazione e la formazione dei detenuti disponibili a svolgere la funzione di attenzione e sostegno tra pari.

Dato il turn-over della popolazione detenuta, gli interventi formativi dovranno ripetersi con cadenza almeno annuale.

10. Il Monitoraggio e la valutazione dei Piani di Locali di Prevenzione

Il Piano Nazionale prevede che il livello regionale coordini e monitori l'applicazione dei Piani Locali di Prevenzione. Alla luce di ciò le parti convengono che, a livello regionale tale compito si espliciti nelle seguenti azioni:

- Monitoraggio e valutazione di congruità dei Piani Locali elaborati ed implementati con possibilità di richiederne aggiornamenti e modifiche;
- Monitoraggio e valutazione del funzionamento dei gruppi multidisciplinari locali con particolare riguardo alle modalità e frequenza di convocazione delle riunioni di staff multidisciplinare nel corso dell'anno;
- Valutazione dei casi di suicidio in relazione alle previsioni dei Piani Locali;
- Raccolta e diffusione delle buone prassi; Per facilitare le azioni sopra descritte, si chiederà alle sedi locali di nominare due referenti locali, uno per parte sanitaria e uno per parte penitenziaria, che siano dotati per ruolo e competenza in modo da poter costituire effettivo punto di riferimento nelle consultazioni e nello scambio di informazioni e dati.

11. La Formazione permanente ed integrata degli operatori

Le parti convengono che per dare corpo al Piano Locale di Prevenzione sia necessario procedere con un programma di informazione e formazione interprofessionale, interdisciplinare sistematico, strutturato e periodico diretto a tutti gli operatori, in particolare a quelli a più diretto contatto con la quotidianità detentiva.

L'aumento della consapevolezza e l'acquisizione di elementi di conoscenza teorica ed operativa consente di ridurre alcune visioni stereotipate che limitano la sensibilità al fenomeno. Per tale motivo verranno organizzati corsi di formazione e/o seminari periodici di confronto/aggiornamento a livello locale a carattere diffuso, attraverso il coinvolgimento di più figure professionali, appartenenti sia ai ruoli sanitari che a quelli dell'amministrazione penitenziaria, progettando un percorso che inizi con la diffusione/informazione del presente Piano regionale fino alla riflessione sulla gestione degli eventi critici, con particolare attenzione al rischio suicidario.

Al fine di permettere una maggiore diffusione della formazione, garantendo al tempo stesso la riproducibilità delle informazioni comunicate, verranno strutturati corsi in modalità FAD. Per i sanitari del carcere e per gli specialisti verranno attivati, tramite FAD, specifici eventi formativi per l'utilizzo degli strumenti di valutazione del rischio suicidario.

ALLEGATO STATO DELL'ARTE SU SALUTE MENTALE E RISCHIO SUICIDARIO – RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Si propone a seguire un approfondimento sulla tutela della salute mentale in carcere riferita alla problematica del suicidio, evidenziando tuttavia come l'attività di prevenzione del rischio suicidario non possa essere considerata di esclusiva competenza di tale ambito, in quanto, come evidenziato nel documento di Piano, deve coinvolgere l'intero contesto di vita del detenuto e pertanto la molteplicità delle professionalità e dei soggetti coinvolti.

La tutela della salute mentale in ambito carcerario sta assumendo un ruolo sempre più rilevante e, al tempo stesso, peculiare, in quanto deve inevitabilmente rispondere sia alla necessità di curare i soggetti con disagio psichico sia a bisogni di controllo sociale e sicurezza pubblica (Fazel et al., 2016; Cameron et al., 2021). Una problematica particolarmente significativa osservata in carcere - e forse oggi la più importante in termini di prevenzione del disagio psichico - è rappresentata dal suicidio: esso rappresenta la prima causa di morte non naturale tra i decessi in custodia (18%), seguito dall'overdose (7%); questa condizione si presenta con un rischio complessivo che risulta da tre fino a dieci volte superiore rispetto alla popolazione generale (Fazel et al., 2017; Cameron et al., 2021; Zhong et al., 2021;). Le modalità più diffuse per mettere in atto il suicidio in carcere si differenziano - almeno in parte - da quelle scelte dalla popolazione generale, stante una netta prevalenza dell'impiccagione, seguita dall'inalazione di gas e dall'avvelenamento da farmaci.

Anche il tentativo di suicidio, a scopo per lo più dimostrativo e pur di difficile distinzione rispetto a un'effettiva progettualità anticonservativa, appare come frequente nel contesto carcerario e può spesso esitare in suicidio involontario (Obegi, 2020). Tra i fattori di rischio più noti per suicidio, emergono soprattutto i seguenti: - precedenti tentativi di suicidio - un recente ricovero in SPDC - una diagnosi psichiatrica attuale - l'uso di sostanze - eventi avversi recenti, come lutto o malattie, drastici cambiamenti di vita o eventi di vita stressanti - abusi emotivi, fisici e sessuali - relazioni familiari/sentimentali critiche - familiarità per suicidio - etnia, età e professione - prima reclusione, detenzione in cella singola, impossibilità di fruire di "concessioni intramurarie" (come telefonate, visite, etc.) - scarsa rete sociale - alcune variabili criminologiche connesse in particolare al tipo di reato ed agli esiti processuali (SIP-SIPF, 2021; Zhong et al., 2021). Inoltre, una storia di autolesionismo non solo rappresenta un importante fattore di rischio suicidario, ma costituisce anche una delle principali cause di morbidità in carcere, con una prevalenza annuale stimata di circa 5-6% per gli uomini e 20-24% per le donne (Favril et al., 2020; Zhong et al., 2021). Per quanto riguarda il rischio anticonservativo, secondo i dati del Consiglio d'Europa, in Italia vi sono stati, nel 2019, 8.7 suicidi ogni 10.000 detenuti, dato lievemente superiore rispetto alla media europea, sebbene risulti più contenuto rispetto a quelli di Spagna (8.9), Germania (9.1), UK (10.1) e Francia (17.0) (Council of Europe Annual Penal Statistics – SPACE I 2020). Cionondimeno, in carcere si possono individuare diversi livelli di assistenza e cura possibili a vantaggio dei detenuti con e senza disturbo mentale ma a rischio di suicidio e autolesivo: si stima infatti che circa il 6-12% necessiterebbe di ospedalizzazione o di cure urgenti, il 30-50% dovrebbe essere sottoposto ad assistenza da parte dei Servizi di Salute Mentale, mentre il restante 40-60% trarrebbe beneficio da interventi di prevenzione basati sulla promozione della salute (Møeller et al., 2007). Risulta fondamentale, pertanto, indagare - fin dall'inizio del periodo di carcerazione - la presenza di disagio psichico, di problematiche psicopatologiche e di veri e propri disturbi mentali al fine di intervenire in tempi relativamente rapidi, favorendo poi l'adesione del paziente a programmi di cura, sia intra che extra-carcerari. A tale scopo, in molti contesti carcerari sono stati istituiti programmi di screening mediante le più diverse scale ed interviste diagnostiche (quali, ad esempio, la Jail Screening Assessment Tool o la Brief Jail Mental Health Screen), effettuate inevitabilmente da personale addestrato. Poiché molti soggetti accedono per la prima volta ad una valutazione e, possibilmente, ad una cura psichiatrica proprio in concomitanza con la carcerazione (Forrester & Hopkin, 2019; Cohen et al., 2020), molti studi hanno osservato una paradossale tendenza al miglioramento della salute mentale durante la carcerazione, soprattutto nelle prime settimane, come risultato di un adeguato intervento diagnostico e terapeutico precoce (Forrester & Hopkin, 2019). Sembra infatti che lo screening effettuato entro trenta giorni dall'ingresso - e gli interventi attivi che ne possono conseguire - consentano di mettere in atto, fin da subito, procedure finalizzate ad individuare le condizioni di acuzie e, soprattutto, a minimizzare rapidamente il distress. Tra le condizioni di acuzie, è noto da tempo come il rischio suicidario sia infatti decisamente alto nel primo mese di carcerazione e, soprattutto, nei primi giorni (24-72 ore), in particolare proprio in mancanza di interventi mirati e finalizzati ai più diversi bisogni del soggetto detenuto portatore di disagio psichico (Møeller et al., 2007; Cameron et al., 2021).

A tal proposito, risulta fondamentale verificare quali siano i bisogni primari dei soggetti detenuti da indirizzare ad una precoce e mirata presa in carico intramuraria.

Studi recenti hanno rilevato come questi riguardino innanzitutto (Simpson et al., 2021):

- la salute mentale in senso lato, la quale appare essere prioritaria sotto stress
- l'accesso ai Servizi per le Dipendenze, soprattutto a seguito di ingressi recenti che non comportano possibilità di disintossicazione extra-muraria - programmi di screening per infezioni, malattie organiche e promozione della salute fisica in generale - programmi educativi, di igiene sanitaria e di prevenzione dei comportamenti a rischio.

Bisogna sempre tener presente, tuttavia, come - anche a fronte di un corretto riconoscimento di una condizione a rischio psicopatologico - il detenuto possa rifiutare le terapie, dal momento che il trattamento non può essere obbligatorio, a meno di specifiche situazioni previste dalla legge (TSO). D'altra parte, l'accesso alle cure può risultare talvolta difficoltoso e tardivo: si calcola, infatti, che il ritardo di

ospedalizzazione in condizioni di acuzie psicopatologiche in carcere sia mediamente di quattordici giorni e come, spesso, i detenuti con disturbi mentali cronici possano attendere anni in carcere prima di essere riconosciuti e trasferiti in centri specializzati (Møeller et al., 2007; Forrester & Hopkin, 2019).

Da tale punto di vista, l'organizzazione e la progettazione di una valida assistenza finalizzata alla tutela della salute mentale in ambito carcerario presenta sfide pratiche peculiari: tra queste, in primis, l'ottenimento di un consenso informato; poi, dal punto di vista clinico, il contenimento dei rischi di violenza etero/auto-diretta e di suicidio, la riduzione dell'abuso di farmaci, la limitazione dell'isolamento e, soprattutto, l'accesso agli stessi Servizi sanitari disponibili per la popolazione generale, come stabilito da diversi trattati per i diritti umani, tra cui lo Standard Minimum Rule delle Nazioni Unite, e dal Consiglio d'Europa (Møeller et al., 2007; Cameron et al., 2021; Simpson et al., 2021). Un problema che spesso influisce sulla progettazione degli interventi in carcere consiste, purtroppo, nell'elevato "turn-over": sia della popolazione carceraria che dei professionisti della salute, elemento questo in grado di portare ad una discontinuazione della presa in carico quando già in atto (Givens et al., 2021). Sul piano operativo, la letteratura rileva strategie organizzative anche molto differenti da un contesto detentivo all'altro che appaiono molto eterogenee a livello non solo internazionale, ma anche all'interno della stessa nazione: in generale - anche in base alle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) - viene costantemente indicata l'utilità di creare Unità di trattamento specialistico per la tutela della salute mentale che possano agire anche in modo differente a seconda della fase giudiziaria (come accade, ad esempio, in UK, con figure di collegamento tra i Servizi, rappresentate da infermieri specializzati, psichiatri, assistenti sociali e psicologi, consulenti dei servizi per le tossicodipendenze e le alcolodipendenze) allo scopo di offrire percorsi qualificati, personalizzati e multidisciplinari (Møeller et al., 2007; Forrester & Hopkin, 2019), a partire da una specifica formazione del personale carcerario: tutto ciò al fine di gestire adeguatamente i detenuti che manifestano disagio psicologico, disturbi mentali e, in particolare, i loro gesti auto/etero-aggressivi (Møeller et al., 2007). Nonostante tutte le difficoltà sopracitate e la grande eterogeneità delle popolazioni di detenuti prese in esame in letteratura, si può evidenziare un generale e allargato consenso sull'impatto positivo che la presa in carico e gli interventi trattamentali - specie se precoci - hanno sull'outcome di tali soggetti, facendo anche emergere come la perdita dell'opportunità di fornire cure adeguate mentre costoro si trovano in custodia si rifletta in un rischio importante per loro stessi e per la comunità (Olley et al., 2009; Givens et al., 2021).

Tale rischio si può tradurre - alla scarcerazione - in un'aumentata mortalità, sia correlata all'abuso di sostanze che al suicidio, e in una maggiore probabilità di recidiva (Forrester & Hopkin, 2019). Quest'ultima viene stimata, nei due anni successivi al rilascio, tra il 26% e il 60% fino, addirittura, al 70-98% per i soggetti detenuti per crimini legati alla droga e non trattati durante la carcerazione (Møeller et al., 2007; Yukhnenko et al., 2020). Il rischio suicidario in carcere, come in qualunque altra struttura sanitaria, rappresenta un evento "sentinella" di particolare gravità la cui prevenzione - come si è ampiamente sottolineato - si basa su una valutazione appropriata delle condizioni, attuali e passate, del detenuto, sull'individuazione dei fattori di rischio e, conseguentemente, dei pazienti a rischio e, ovviamente, sulla necessaria adozione di misure idonee alla prevenzione a partire dall'impiego di strumenti di valutazione.

Una valida procedura di prevenzione - a partire dalle Direttive esistenti in tema di suicidio fuori e dentro il carcere - deve stabilire, primariamente, le modalità da adottare per l'identificazione dei pazienti a rischio di compiere atti suicidari, pre-suicidari ed autolesivi in genere e definire strategie organizzative e modalità operative idonee per ridurre la possibilità di accadimento. La valutazione del reale rischio suicidario non può prescindere, inizialmente, da una approfondita ricostruzione anamnestica e dalla messa in atto di un colloquio clinico completo, compreso l'uso di strumenti di rilevazione delle informazioni semi-strutturati/strutturati) effettuato in un luogo idoneo a preservare la privacy del soggetto e la possibilità di comunicare liberamente e validamente le informazioni richieste che - in funzione della necessità di una valutazione specifica e specialistica per il rischio di suicidio - sono caratterizzate sempre da particolare delicatezza. Attraverso un corretto approccio non giudicante ma non minimizzante, basato sul colloquio con il detenuto e sulla raccolta di informazioni collaterali dalle altre figure coinvolte, si mira allo sviluppo di

un'alleanza terapeutica tra detenuto a rischio ed équipe che gestisce il caso. Qualora vengano espresse idee/progettazione suicidaria si rende sempre necessario richiedere la consulenza dello psichiatra, con priorità assoluta e indicandone chiaramente la motivazione.

Qualora la struttura detentiva non preveda la presenza di questa figura professionale 24/24h il detenuto, dopo immediata valutazione, deve essere inviato al Pronto Soccorso (PS) dell'Ospedale di riferimento. In assenza dello psichiatra, ma in presenza di altre figure con competenza clinica (psicologo), una prima valutazione ed un intervento di de-briefing consulenziale "in urgenza" può essere da costoro effettuato.

DGR 18 luglio 2022, n. XI/6710, Presa d'atto del rinnovo dell'accordo stipulato tra Cassa Delle Ammende e la conferenza delle regioni e delle province autonome per la promozione di interventi d' inclusione sociale a favore delle persone in esecuzione penale e approvazione del progetto regionale «Incubatori di comunità' 2: la possibilità di una alternativa».(BUR n. 30 del 25.7.22)

Note

Viene preso del rinnovo, stipulato in data 2 dicembre 2021, dell'Accordo tra Cassa delle Ammende e la Conferenza delle Regioni e le Province Autonome per la promozione di una programmazione condivisa relativa ad interventi di inclusione sociale a favore delle persone in esecuzione penale approvato il 26 luglio 2018.

Viene approvato il progetto regionale denominato «Incubatori di Comunità 2- La possibilità di una alternativa», per un importo complessivo di euro 1.619.940,00, di cui euro 1.319.940,00 a valere sui fondi di Cassa delle Ammende ed euro 300.000,00 di cofinanziamento regionale,

Viene approvato lo schema tipo di convenzione tra Cassa delle Ammende, Regione Lombardia, il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, l'Ufficio interdistrettuale di Esecuzione penale esterna, il Centro per la Giustizia Minorile e di Comunità.

Viene approvato lo schema di convenzione operativa che definisce le modalità organizzative, gestionali e di realizzazione delle diverse attività progettuali sul territorio regionale,

MINORI

DGR 4 luglio 2022, n. XI/6617, Approvazione misura «Nidi gratis - Bonus 2022/2023» (BUR n. 28 dell'11.7.22)

Note

Viene approvata la misura «Nidi Gratis - Bonus 2022/2023», secondo i criteri e le modalità di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Per la realizzazione della Misura si prevedono risorse complessive pari a euro 9.000.000,00

Viene demandata alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità l'approvazione dei provvedimenti attuativi della presente deliberazione e in particolare:

- l'emanazione dell'Avviso per l'adesione da parte dei Comuni;
- l'emanazione dell'Avviso per la partecipazione da parte delle famiglie.

Allegato A

CRITERI MISURA NIDI GRATIS - BONUS 2022/2023 VOCI DESCRIZIONE TITOLO NIDI GRATIS - BONUS 2022/2023

FINALITÀ

La misura "NIDI GRATIS - BONUS 2022/2023" ha l'obiettivo di:

- sostenere le famiglie in condizione di vulnerabilità economica e sociale per facilitare l'accesso ai servizi per la prima infanzia, rispondendo ai bisogni di conciliazione vita-lavoro e favorendo la permanenza, l'inserimento e il re-inserimento nel mercato del lavoro, in particolare delle madri;

- contribuire all'abbattimento dei costi della retta dovuta dai genitori per la frequenza del/la proprio/a figlio/a in nidi e micronidi pubblici o in posti in nidi e micronidi privati acquistati in convenzione dal Comune, nel rispetto dei regolamenti comunali.

L'intervento regionale copre l'intera quota di retta mensile che eccede l'importo rimborsabile da INPS, pari a € 272,72.

La misura prevede due fasi:

- Avviso per l'adesione da parte dei Comuni lombardi;
- Avviso per la partecipazione delle famiglie. RA DEL PRS XI LEGISLATURA RA 144. Sostegno alla natalità e sostegno alla genitorialità.

SOGGETTI BENEFICIARI

I Comuni in forma singola o associata (ad esempio i Consorzi di Comuni, le Unioni di Comuni e le Comunità Montane) ammessi alla misura.

I Comuni della Regione Lombardia, in forma singola o associata, manifestano interesse a partecipare all'iniziativa alle seguenti condizioni:

- a) di compartecipare alla spesa per i servizi per la prima infanzia (asili nido/micronidi);
- b) di adottare agevolazioni tariffarie differenziate in base all'ISEE, a favore delle famiglie, per la frequenza dei bambini ai servizi per la prima infanzia (asili nido/micronidi);
- c) di essere titolare in forma singola o associata di nidi e/o micronidi pubblici, e/o di avere sottoscritto convenzioni per l'annualità 2022-2023 per l'utilizzo di posti in convenzione con asili nido e/o micronidi privati;
- d) di non aver applicato per l'annualità 2022-2023 aumenti di tariffe rispetto all'annualità 2021-2022, ad eccezione dei seguenti:
 - adeguamenti con aumenti della quota di retta a carico della famiglia entro il 5%;
 - arrotondamenti dell'importo della retta all'euro per eccesso o per difetto;
 - aumenti delle rette per le fasce ISEE superiori a euro 20.000,00.

SOGGETTI DESTINATARI

I soggetti destinatari sono i bambini e le loro famiglie ammessi alla misura.

I bambini dovranno frequentare nidi e micronidi pubblici e/o o posti acquistati in convenzione dall'ente locale (comune in forma singola o associata) presso privati, relativi a strutture ammesse alla misura.

La retta a carico dei genitori è quella espressamente prevista dal regolamento comunale in relazione al proprio ISEE, calcolata al netto dell'importo rimborsabile da INPS, pari a € 272,72.

Il nucleo familiare deve possedere i seguenti requisiti:

- a) indicatore della situazione economica equivalente – ISEE ordinario/corrente inferiore o uguale a 20.000 euro o ISEE minorenni nel caso in cui il Comune lo richieda per l'applicazione della retta;
- b) retta mensile superiore all'importo rimborsabile da INPS, pari a 272,72 euro. SOGGETTO GESTORE Non previsto

DOTAZIONE FINANZIARIA

Euro 9.000.000,00 che trovano copertura sul capitolo 12.01.104.14025 "interventi per l'implementazione della fruizione dei servizi prima infanzia" del bilancio regionale per euro 3.000.000,00 sull'esercizio 2022 ed euro 6.000.000,00 sull'esercizio 2023.

FONTE DI FINANZIAMENTO

Risorse regionali

TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

Agevolazione a fondo perduto a parziale copertura della retta prevista per la frequenza degli asili nido/micronidi da parte delle famiglie.

REGIME DI AIUTO DI STATO

Il presente intervento si configura come un sostegno diretto agli individui e gli operatori sono soggetti pubblici; pertanto, non rileva in parte la nozione di impresa e di attività economica riportata al punto 2 "Nozione di impresa e attività economica" della Comunicazione sulla nozione di aiuto della Commissione

Europea 2016/C 262/01 e dunque l'intervento non ha alcuna rilevanza ai fini dell'applicazione della disciplina sugli Aiuti di Stato.

Si specifica che i soggetti privati autorizzati convenzionati con i comuni svolgono un'attività di servizio pubblico di carattere non economico per la parte di posti convenzionati e per i quali si impegnano a tenere una contabilità separata. Considerata anche la rilevanza dell'impatto prettamente locale della misura, anche in presenza di soggetti privati autorizzati convenzionati con i Comuni, l'intervento si pone nel rispetto del considerato 196 del punto 6.3. "Incidenza sugli scambi" della sopracitata comunicazione.

INTERVENTI AMMISSIBILI

La misura prevede una forma di sostegno alle famiglie attraverso "buoni servizio" per la frequenza degli asili nido e micronido per il periodo settembre 2022 – luglio 2023.

Nella misura rientreranno i nidi o micronidi pubblici o i posti acquistati in convenzione da parte dei Comuni partecipanti all'iniziativa e ammessi alla misura.

SPESE AMMISSIBILI

Rette dovute dalle famiglie ai Comuni per la frequenza degli asili nido/micronidi.

TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA

Procedura a sportello sulla base della verifica formale dei requisiti di accesso per i Comuni e per le famiglie.

ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE

L'istruttoria delle domande presentate riguarda la verifica dei requisiti di ammissibilità e non di merito. Regione Lombardia raccoglierà le domande delle famiglie presentate attraverso Bandi Online fino ad esaurimento della dotazione finanziaria, utilizzando quale criterio di valorizzazione finanziaria delle domande presentate il prodotto tra: - il numero dei mesi di frequenza pari a 11, come già previsto per la misura nazionale; - il valore della retta media eccedente il contributo riconosciuto dalla misura nazionale, calcolato sulla base dei dati delle rendicontazioni presentate sulla annualità 2020-2021 della misura Nidi Gratis. MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

La misura esclude il pagamento, da parte delle famiglie, della quota di retta mensile eccedente l'importo di € 272,72 rimborsabile da INPS.

Il contributo regionale a copertura parziale della retta prevista per la frequenza dei nidi e micronidi transita direttamente dalla Regione ai Comuni. I Comuni dovranno presentare in nome e per conto della famiglia un dettaglio di rendicontazione periodica in base alle tempistiche che saranno definite nelle Linee Guida per la rendicontazione, con evidenza delle famiglie destinatarie, degli Asili presso i quali sono iscritti i bambini e dei mesi di cui si richiede il rimborso, dell'evidenza della fruizione dei servizi. Successivamente alla validazione da parte di Regione dell'adesione alla misura presentata dai Comuni potrà essere erogata una anticipazione quantificata in proporzione al numero delle domande presentate dalle famiglie nell'ambito dall'Avviso Nidi Gratis – Bonus 2022/2023. Di tale anticipazione si terrà conto nella liquidazione delle rendicontazioni periodiche, secondo le modalità che saranno definite nelle Linee Guida per la rendicontazione.

PERSONE CON DISABILITA'

DGR 30 giugno 2022, n. XI/6574, Modifiche alla d.g.r. XI/6003 del 21 febbraio 2022 ad oggetto «Integrazioni alla d.g.r. XI/5791 del 21 dicembre 2021. Programma Operativo Regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al fondo per le non autosufficienze triennio 2019-2021- annualità 2021 esercizio 2022» . (BUR n. 27 del 5.7.22)

Note

Viene prorogato sino al 31 dicembre 2022 il periodo di transizione atto ad assicurare un adeguato accompagnamento delle persone già in carico ad Enti sociali nel percorso di ridefinizione del progetto.

Viene dato mandato alle ATS interessate - e qualora se ne ravvisasse la necessità - di procedere alla sottoscrizione di un addendum al precedente contratto a valere dall'1 ottobre 2022 al 31 dicembre 2022 esclusivamente ai fini della prosecuzione dei progetti già attivi.

POLITICHE SOCIALI

DGR 30 giugno 2022, n. XI/6573, Approvazione del Piano di riparto e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali – Annualità 2021. (BUR n. 27 del 6.7.22)

RIFERIMENTI NORMATIVI

La legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali» e in particolare l'art. 20 riguardante le disposizioni per la determinazione e il riparto del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (successivamente indicato come F.N.P.S.);

Le seguenti disposizioni riguardanti il F.N.P.S.:

- art. 59, commi 44 e 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (legge finanziaria 1998), che istituisce il Fondo per le politiche sociali, ridenominato «Fondo nazionale per le politiche sociali» e fa confluire sul suddetto fondo gli stanziamenti previsti dai provvedimenti legislativi di settore;
- art. 80, commi 17 e 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) che ridefinisce il complesso delle disposizioni di legge (leggi di settore) le cui risorse finanziarie affluiscono al F.N.P.S. a far data da 1° gennaio 2001 e stabilisce il riparto alle Regioni in un'unica soluzione anche dei fondi delle leggi di settore;
- art. 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) che integra le disposizioni di cui all'articolo 80 – comma 17 – della legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001) per effetto del quale gli stanziamenti di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53, articolo 28 - Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città - confluiscono al F.N.P.S.;
- art. 46, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) che stabilisce che, dal 2003, il F.N.P.S. è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'articolo 80, comma 17, della legge n. 388/2000 e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni e che gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione;
- art. 46, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) che stabilisce che le risorse del F.N.P.S. devono essere utilizzate dagli enti destinatari entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di assegnazione, pena la revoca dei finanziamenti; Vista la l.r. 6 dicembre 1999, n.23 «Politiche regionali per la famiglia»

L.R. 14 dicembre 2004, n. 34 «Politiche regionali per i minori» con particolare riferimento all'articolo 4, comma 4;

L.R. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale», con particolare riferimento all'art. 11, lett. l) secondo il quale Regione Lombardia disciplina il riparto e l'impiego delle risorse finanziarie di cui al Fondo Nazionale per le Politiche Sociali;

L.R. 8 luglio 2016, n. 16 «Disciplina regionale dei servizi abitativi».

Le leggi regionali:

- l.r. 11 agosto 2015, n. 23 «Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)»;
- l.r. 14 dicembre 2021, n. 22 «Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)»;

D.C.R. 10 luglio 2018, n. 64 «Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura» (PRS) – Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» - in cui si prevede lo sviluppo della rete delle unità di offerta sociali al fine di:

- adottare una lettura del bisogno più efficace, in un'ottica preventiva, di differenziazione, di integrazione tra i settori sanitario e sociosanitario e di personalizzazione degli interventi;
- realizzare la semplificazione dell'accesso ai servizi promuovendo attività di informazione, orientamento e accompagnamento della persona;
- garantire una presa in carico che tenga conto dei bisogni complessivi della persona;

- rafforzare gli interventi e i servizi per la famiglia e l'infanzia;
- potenziare gli interventi domiciliari a favore delle persone anziane e delle persone con disabilità.

DGR 19 aprile 2021, n. 4563 «Approvazione delle Linee di indirizzo per la programmazione sociale territoriale per il triennio 2021-2023», secondo cui la programmazione 2021-2023 dovrà investire su progettualità orientate alla costruzione di servizi integrati e trasversali tra aree di policy, programmando concretamente interventi orientati alla multidimensionalità del bisogno, al superamento di un approccio settoriale con la conseguente parcellizzazione dell'offerta e al beneficio di differenti economie di scala;

DGR 21 dicembre 2021, n. XI/5791 «Programma operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al Fondo per le Non Autosufficienze triennio 2019-2021 – annualità 2021 esercizio 2022»;

DGR 16 maggio 2022, n. XI/6371 «Approvazione del Piano regionale per i servizi di contrasto alla povertà - anni 2021 – 2023 ai sensi del d.lgs. n. 147/2017».

La finalità del F.N.P.S. è volta a garantire una efficace programmazione zonale e una allocazione delle risorse coerente e coordinata con gli obiettivi e le priorità della programmazione dei Piani di Zona, secondo le Linee regionali di indirizzo per la programmazione sociale territoriale 2021-2023, in un'ottica di integrazione dei diversi fondi nazionali e regionali.

Con il decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 ottobre 2021 sono state assegnate a Regione Lombardia le risorse del F.N.P.S. per l'anno 2021 pari a euro 55.534.705,06 e fornite indicazioni in ordine alle modalità di realizzazione delle attività di programmazione.

Il Capitolo 1 prevede la strutturalizzazione del sistema dei servizi sociali)

Il Capitolo 2 «Piano sociale nazionale 2021- 2023» costituisce l'atto di programmazione nazionale delle risorse afferenti al F.N.P.S. e individua, nel limite di tali risorse, lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per la progressiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire su tutto il territorio nazionale.

Ai sensi dell'articolo 3 del decreto interministeriale, le Regioni, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le Autonomie Locali, devono programmare per l'annualità 2021 gli impieghi delle risorse complessivamente loro destinate in coerenza con il Piano sociale nazionale 2021-2023 nella specifica sezione del Sistema Informativo dell'Offerta dei Servizi Sociali (SIOSS), di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 agosto 2019, secondo le seguenti indicazioni:

- a) ripartizione delle risorse tra macro-attività e aree di intervento, destinando il 50% delle risorse complessivamente assegnate agli interventi per le persone di minore età;
- b) eventuale destinazione ad azioni di sistema per un importo non superiore all'1% delle risorse assegnate, ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto interministeriale;
- c) destinazione delle risorse per la supervisione del personale dei servizi sociali per un importo non inferiore a euro 1.439.000,00;
- d) destinazione delle risorse per le dimissioni protette per un importo non inferiore a euro 1.439.000,00;
- e) destinazione delle risorse agli Ambiti territoriali coinvolti nell'implementazione delle Linee di indirizzo sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità (P.I.P.P.I.), secondo il livello di adesione, ai sensi dell'articolo 4 del decreto interministeriale, per un importo non inferiore a euro 437.500,00.

Il Piano sociale nazionale pone all'attenzione dei territori la necessità di integrare le risorse del F.N.P.S. con gli altri fondi di finanziamento dei servizi territoriali, quali il Fondo nazionale per le non autosufficienze, il Fondo nazionale a sostegno del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni e il Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

Il Piano esclude i servizi socio-educativi per la prima infanzia dai servizi su cui programmare l'utilizzo del F.N.P.S., in considerazione del fatto che tali servizi trovano definitiva collocazione nel «sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni», ai sensi del d.lgs. n. 65 del 2017, con proprie forme di

finanziamento, evidenziando la necessità di garantire comunque una programmazione il più possibile integrata a livello territoriale.

LE CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE

L'erogazione delle risorse spettanti alla Regione, da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è condizionata:

- alla rendicontazione nella piattaforma SIOSS dell'effettivo utilizzo di almeno il 75% delle risorse riferite al F.N.P.S. annualità 2019;
- alla rendicontazione nella misura del 100% delle risorse riferite al F.N.P.S. annualità 2018.

L'ATTIVITÀ DI RENDICONTAZIONE

La Struttura Sistema degli interventi e delle Unità di Offerta Sociale della D.G. Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità ha completato le fasi di programmazione del F.N.P.S. annualità 2021 e di rendicontazione del F.N.P.S. annualità 2019, anche per conto degli Ambiti territoriali, completando entro l'1 giugno 2022 tutte le sezioni previste dalla piattaforma ministeriale SIOSS;

LA SPECIFICITÀ DELL'AZIONE REGIONALE

La Regione sta sviluppando le proprie politiche sociali con una forte caratterizzazione verso la presa in carico dei bisogni, ponendo al centro la persona con la sua famiglia, promuovendo azioni, interventi, progettualità che vedono i diversi attori locali operare attraverso un approccio trasversale capace di promuovere l'integrazione delle politiche e la ricomposizione delle risorse.

IL RIPARTO DEL FONDO

Si procede al riparto agli Ambiti territoriali delle risorse del F.N.P.S. anno 2021 - per un importo complessivo di euro 55.097.205,06 - come segue:

- euro 27.333.758,22: quota da destinare all'area «Minori e famiglia», pari al 50% del fondo (tenuto conto anche della quota riservata al programma ministeriale P.I.P.P.I.), assegnata agli Ambiti territoriali per numero di residenti, comprensiva della quota per i Comuni montani e del recupero della quota premiale di secondo livello non assegnata (d.g.r. n. X/7631);
- euro 24.885.446,84: quota da destinare alle altre aree di intervento sociale, assegnata agli Ambiti territoriali per numero di residenti, comprensiva della quota per i Comuni montani e del recupero della quota premiale di secondo livello non assegnata (d.g.r. n. X/7631);
- euro 1.439.000,00: quota destinata alla Supervisione del personale dei servizi sociali, assegnata agli Ambiti territoriali per numero di residenti, quale servizio LEPS previsto dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023;
- euro 1.439.000,00: quota destinata alle Dimissioni protette, assegnata agli Ambiti territoriali per numero di residenti con età uguale o maggiore di 65 anni, quale servizio LEPS previsto dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023.
- la quota di euro 437.500,00 a valere sul F.N.P.S. per l'anno 2021 è destinata al finanziamento delle azioni volte all'implementazione delle Linee di indirizzo sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità (P.I.P.P.I.),

CRITERI DI RIPARTO E MODALITÀ DI UTILIZZO DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI ANNUALITÀ 2021

1. PREMESSA

Per l'anno 2021 le risorse assegnate a Regione Lombardia dal decreto interministeriale del 22 ottobre 2021 ammontano complessivamente a € 55.534.705,06 che, utilizzate unitamente alle risorse autonome dei Comuni e ad altre risorse (Fondi statali e comunitari, Fondo sociale regionale, Fondi per le politiche abitative, compartecipazione dei cittadini, finanziamenti privati ecc.), concorrono alla realizzazione delle azioni previste dai Piani di Zona in attuazione della programmazione sociale 2021-2023.

Con il decreto interministeriale è stato adottato il "Piano sociale nazionale 2021-2023" che costituisce l'atto di programmazione nazionale delle risorse afferenti al F.N.P.S, individuando, nel limite di tali risorse, lo

sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per la progressiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire su tutto il territorio nazionale.

In particolare, il Capitolo 2 “Piano sociale nazionale 2021-2023” prevede gli obiettivi di utilizzo del F.N.P.S., tra i quali:

- rafforzamento di «presidi di welfare di prossimità», intesi come presidi multiservizio di incontro, orientamento e intervento rivolti a individui, famiglie, anziani, gruppi di pari, dove operano equipe multidisciplinari in grado di offrire soluzioni di welfare peculiari a bisogni personalizzati;
- rafforzamento degli strumenti atti ad assicurare alle persone di minore età in condizione di grave disagio economico escluse, o ai margini, delle reti educative e di welfare, una presa in carico che definisca un piano educativo di sostegno personalizzato, che ne contrasti i rischi di emarginazione e di esposizione anche alla violenza, da realizzare con il concorso di tutti gli attori presenti sul territorio;
- costruzione e definizione di Livelli Essenziali delle Prestazioni in ambito Sociale (LEPS), tra i quali le Dimissioni protette e la Supervisione del personale dei servizi sociali, a cui sono destinate una parte del F.N.P.S.;
- destinazione di una quota minima pari al 50% del F.N.P.S. al rafforzamento degli interventi e dei servizi nell’area dell’infanzia e dell’adolescenza.

Si conferma inoltre che, come da Piano sociale nazionale, i servizi per la prima infanzia non sono più inclusi nel novero dei servizi su cui programmare l’utilizzo del F.N.P.S. essendoci un fondo nazionale dedicato. Si chiede infatti lo sviluppo di azioni di integrazione con gli altri fondi di finanziamento dei servizi territoriali, quali ad esempio il Fondo nazionale per le non autosufficienze, il Fondo nazionale a sostegno del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni, il Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale che devono trovare una sintesi specifica all’interno del quadro di programmazione regionale.

2. LA SPESA SOCIALE IN LOMBARDIA

Come rilevato dalla spesa sociale dei Comuni in gestione singola e associata dei Piani di Zona, consuntivo 2020, la spesa complessiva ammonta a 1,67 miliardi di euro, registrando un incremento rispetto all'anno precedente del 2,4%). Per ciascun residente i Comuni nel 2020 hanno speso in media circa 168 euro (5 euro in più rispetto al 2019), confermando a livello territoriale distribuzioni di risorse differenti. Se consideriamo i capoluoghi di provincia, Como registra la spesa procapite più elevata, pari a 271 euro seguita da Milano (236 euro), Brescia (233 euro) e Cremona (232 euro), mentre Sondrio ha quella più bassa, pari a circa 115 euro. Più in generale la spesa procapite più alta si registra nelle province di Milano (201 euro), Cremona (191 euro), Monza-Brianza (172 euro) e Como (169 euro), mentre quella più bassa è stata rendicontata nelle province di Pavia (109 euro) e Lecco (101 euro).

La principale fonte finanziaria dei servizi sociali proviene da risorse proprie dei Comuni sia in forma singola che associata del Piano di Zona (70%), in diminuzione del 4% rispetto all’annualità precedente; i finanziamenti da altri enti pubblici sono la seconda fonte con il 12% attraverso fondi pubblici nazionali o dell’Unione europea per il tramite di progetti specifici (quota raddoppiata rispetto al 2019).

La compartecipazione dell’utenza con il 6% di copertura della spesa complessiva (in diminuzione del 2% rispetto al 2019).

Tra i fondi specifici, il Fondo sociale regionale finanzia il 4% della spesa sociale complessiva (in linea rispetto al 2019), il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali la finanzia per il 3% (in linea rispetto al 2019) mentre il Fondo per le non autosufficienze la finanzia per il 2% (confermando il dato del 2019).

Tali fondi complessivamente hanno mantenuto la stessa copertura per il finanziamento della spesa sociale rispetto al 2019.

Nel periodo osservato l’area più finanziata è l’area Famiglia e Minori (che rappresenta il 35,4% della spesa sociale complessiva), con 594,6 milioni di euro, in aumento di 13,5 milioni di euro rispetto al 2019, seguita dall’area Disabilità con 330 milioni di euro, che invece registra una diminuzione pari al 2,6% rispetto al 2019 (-34 milioni di euro).

Diminuiscono leggermente anche le risorse dedicate ai servizi sociali dell'area Anziani (-0,3% rispetto al 2019 con un decremento di 2 milioni di euro). Le risorse per finanziare la compartecipazione sociale ai servizi sociosanitari (RSA, RSD, CDD, CSS, ecc..) diminuiscono di 28,8 milioni di euro rispetto al 2019 registrando una spesa pari a 222 milioni (-2%). L'area della Emarginazione e Povertà invece è l'area che registra l'incremento più significativo passando dal 4% del 2019 al 9,7% del 2020, con un incremento di 95 milioni di euro.

L'area per l'Immigrazione anche in questa annualità ha registrato un decremento percentuale, con 32 milioni rispetto ai 36,5 milioni di euro del 2019.

Infine i servizi sociali professionali (Segretariato sociale e Servizio sociale) e i costi di funzionamento del sistema (Ufficio di piano, sistemi informativi, ecc..) hanno mantenuto sostanzialmente la stessa spesa rispetto al 2019 con 186 milioni rispetto ai 185,7 del 2019. In assoluto i servizi sociali più finanziati sono nell'area Minori e famiglia e si confermano gli asili nido (212,7 milioni di euro, in diminuzione dello 5% rispetto al 2019), seguiti dalle Comunità residenziali per minori con 152 milioni di euro, in aumento del 3% rispetto al 2019. Il servizio di Assistenza educativa agli alunni disabili (o assistenza scolastica ad personam) con 151,7 milioni di euro è il terzo intervento, in drastica diminuzione pari al 16,3% (-29,5 milioni di euro rispetto al 2019). Il Servizio sociale (comprensivo di costi generali di struttura e costi per il personale) con 94,5 milioni di euro registra anch'esso un decremento di spesa, pari a 3,7 milioni di euro in meno rispetto al 2019 (-4%). La compartecipazione alla spesa sociosanitaria per RSA e CDD ha subito un decremento significativo pari rispettivamente a -10% e -15% rispetto al 2019 (-9,5 milioni per RSA e -12,1 milioni di euro per CDD).

Le assistenze domiciliari per anziani, disabili e minori complessivamente vengono finanziate per 97,8 milioni di euro, registrando una diminuzione di circa 8 milioni di euro se confrontate alla spesa sociale del 2019 (-7%).

In un anno particolare come il 2020, colpito dall'emergenza pandemica, si registrano incrementi significativi in quegli interventi che prevedono soprattutto una assistenza economica generica, canoni di locazione ed utenze domestiche e più in generale prestazioni di natura economica, anche per il tramite di progetti specifici. Infatti, la spesa complessiva per tali interventi ammonta a 214,7 milioni di euro rispetto ai 112,1 milioni del 2019, con un incremento del 92%. Rispetto all'area Famiglia e Minori, oggetto di attenzione del Piano sociale nazionale 2018-2020 e area sociale ancora più finanziata, si riporta di seguito il dettaglio ai fini di un approfondimento per la programmazione delle risorse.

Tabella 1 – Spesa sociale dei Comuni lombardi consuntivo 2020 – Area Famiglia e Minori Fonte: Flusso regionale "Spesa sociale dei Comuni"

La spesa sociale riferita all'area Famiglia e Minori è sostenuta per il 69,6% dai Comuni, per il 10% da altri Enti pubblici, per il 6% dall'utenza, per il 7,4% dal Fondo sociale regionale, per il 3,6% dal FNPS. La prima voce di spesa è rappresentata dai servizi socio-educativi rivolti alla prima infanzia con il 36,4%.

Seguono gli interventi e i servizi nell'ambito della tutela dei minori con il 25,6% destinato alle rette delle unità di offerta sociali residenziali per minori e per genitore/figlio; in questo caso il costo è stato coperto per il 75,2% dai Comuni, per l'11,6% da altri Enti pubblici, per l'8,4% dal Fondo sociale regionale e per il 3,5% dal F.N.P.S..

Sempre nell'ambito degli interventi a sostegno delle famiglie con minori in difficoltà, il 6,8% è stato destinato al servizio di tutela e il 4,3% al servizio di assistenza domiciliare per minori.

3. ESITI DELLA PROGRAMMAZIONE F.N.P.S. 2020

La DGR 31 maggio 2021 n. XI/4791 "Approvazione del piano di riparto e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali – annualità 2020" ha tenuto conto degli obiettivi di utilizzo definiti dal Piano sociale nazionale, in particolare garantendo l'integrazione dei Fondi nazionali finalizzati ad aree specifiche di intervento ed evitando la sovrapposizione di risorse su medesimi interventi e servizi.

Nell'ottica di una reale integrazione e ottimizzazione delle risorse statali e regionali, anche la programmazione del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali 2021 tiene conto delle risorse destinate alla misura di contrasto alla povertà, delle risorse a sostegno della disabilità e di quelle stanziare ai sensi del D.

lgs 13 aprile 2017 n. 65 finalizzate allo sviluppo del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, comprendendo anche le unità di offerta rivolte alla prima infanzia (Asili nido, Micronidi, Nidi famiglia e Centri prima infanzia), escluse quindi dal finanziamento del FNPS come previsto dal Piano sociale nazionale.

La programmazione regionale del F.N.P.S. 2020, di cui alla DGR n. 4791/2021, ha destinato il 52% all'area di intervento "Famiglia e Minori", il 25% all'area "Disabilità", l'11% all'area "Anziani" autosufficienti e non autosufficienti, il 9% alla "Povertà" e il 3% all'area "Disagio adulti, dipendenze, salute mentale", tenendo conto della quota riservata all'attuazione del Programma P.I.P.P.I..

A livello locale, gli Ambiti territoriali hanno programmato le risorse del F.N.P.S. 2020 (utilizzo 2021) nel rispetto delle indicazioni regionali, destinando il 54% all'area di intervento "Famiglia e Minori", il 22% all'area "Disabilità", il 14% all'area "Anziani" autosufficienti e non autosufficienti, l'8% all'area "Povertà" e il 2% al "Disagio adulti, dipendenze, salute mentale".

In particolare, per quanto riguarda l'area "Famiglia e Minori" si illustrano le risorse del F.N.P.S. 2020 programmate per quest'area dagli Ambiti territoriali della Lombardia.

Tabella 2 – Risorse F.N.P.S. 2020 programmate da tutti gli Ambiti territoriali per l'Area "Famiglia e Minori"

Il 51% delle risorse è stato destinato alla macroattività finalizzata a misure per il sostegno e l'inclusione sociale, in particolare modo al supporto alle famiglie e alle reti familiari e al sostegno socio-educativo territoriale/domiciliare.

Il 31% è stato dedicato alle strutture comunitarie e residenziali: Strutture per minori a carattere familiare, Strutture comunitarie a carattere socioassistenziale e Alloggi protetti (Centri di pronto intervento, Comunità educative e Comunità familiari).

L'8% ha riguardato il Segretariato sociale e i Centri antiviolenza, mentre il 3% i centri con funzione socioeducative ricreativa e il 6% l'assistenza educativa domiciliare.

Infine, l'1% è stato destinato all'implementazione del Programma P.I.P.P.I..

4. CRITERI REGIONALI DI RIPARTO DELLE RISORSE

Il F.N.P.S. costituisce solo una delle fonti di finanziamento nazionale del sistema dei servizi sociali territoriali, sia con riferimento alla presenza di altri fondi nazionali che al concorso delle risorse provenienti dai fondi comunitari.

Con riferimento agli altri fondi nazionali, al di là della specifica programmazione delle risorse del F.N.P.S. e della «specializzazione» dei fondi nazionali a finanziamento dei servizi territoriali, va considerata quale priorità imprescindibile l'adozione di un approccio il più possibile integrato nella programmazione dei servizi territoriali.

La disciplina dei singoli interventi assume sempre di più la necessità dell'integrazione – si pensi ai servizi di contrasto alla povertà e alla necessità di costituire equipe multidisciplinari a fronte di bisogni complessi ai sensi del D. Lgs. 147/2017, ma anche alle previsioni in attuazione del cd. «Dopo di Noi» o alle sperimentazioni in materia di vita indipendente o agli indirizzi per la costituzione dei comitati tecnici in materia di collocamento mirato.

Con particolare riferimento all'integrazione col Fondo povertà, in cui Regione Lombardia con la DGR n. XI/6371 16 maggio 2022 ha programmato e disciplinato le rispettive risorse, vanno richiamati tutti i servizi associati alla presa in carico dei beneficiari del RdC, compresi quelli di accesso o di pronto intervento sociale che vadano a migliorare l'organizzazione generale dei servizi sociali.

Con riferimento al Fondo per le Non Autosufficienze, si richiama in particolare il fatto che, in coerenza con la programmazione di Regione Lombardia, le risorse del F.N.P.S. andranno a concorrere alla piena realizzazione degli interventi verso la disabilità grave e gravissima.

Con riferimento ai fondi comunitari, si richiamano le residue risorse del PON Inclusione 2014-2020, del FEAD e del nuovo PON Inclusione 2021-2027 inserito nel nuovo FSE+ che ricomprende anche il programma FEAD, che dovranno integrarsi con le risorse del fondo. Risorse significative arriveranno anche dal PNRR, in particolare da 3 azioni finanziate a valere sul progetto dell'area M5C2 Investimento 1.1 "Sostegno alle

persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, integrate da risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali”:

- supervisione del personale dei servizi sociali;
- dimissioni protette per quanto attiene specificamente alle prestazioni a carico dei servizi sociali territoriali, cui sono destinati;
- interventi per la prevenzione dell'allontanamento familiare (P.I.P.P.I.).

A questo proposito si richiamano le Linee di indirizzo regionali per la programmazione sociale territoriale 2021-2023, di cui alla DGR 4563/2021, secondo le quali la programmazione dovrà investire su progettualità orientate alla costruzione di servizi integrati e trasversali tra aree di policy, programmando concretamente interventi orientati alla multidimensionalità del bisogno, al superamento di un approccio settoriale, con la conseguente parcellizzazione dell'offerta, e al beneficio di differenti economie di scala.

La Regione procede al riparto delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali anno 2021 – pari a € 55.097.205,06 (al netto della quota destinata al Programma P.I.P.P.I.) – in base alla popolazione ISTAT al 1° gennaio 2021.

Il riparto tiene conto:

- dell'assegnazione della quota pari allo 0,3% per i Comuni montani, per un importo di € 166.604,12 ripartita per numero di residenti nei territori interessati;
- del recupero della quota premiale di secondo livello non assegnata, pari a € 135.000,00 derivante dalla valutazione finale delle progettualità relative alla programmazione zonale 2018- 2020 (DGR n. X/7631 del 28/12/2017), così come stabilito con decreto del 28/12/2021 n. 18851 allegato 2. Pertanto, in coerenza con il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 (Capitolo 2 “Piano sociale nazionale 2021-2023”), la Regione ripartisce le risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali anno 2021 – pari a € 55.534.705,06 – come segue:

➤ € 27.333.758,22: quota da destinare all'area “Minori e famiglia”, pari al 50% del fondo (tenuto conto anche della quota riservata al programma ministeriale P.I.P.P.I.), assegnata agli Ambiti territoriali per numero di residenti, comprensiva della quota per i Comuni montani e del recupero della quota premiale di secondo livello non assegnata (DGR n. X/7631), così come definito nell'Allegato B del presente provvedimento;

➤ € 24.885.446,84: quota da destinare alle altre aree di intervento sociale, assegnata agli Ambiti territoriali per numero di residenti, comprensiva della quota per i Comuni montani e del recupero della quota premiale di secondo livello non assegnata (DGR n. X/7631), così come definito nell'Allegato B del presente provvedimento;

➤ € 437.500,00: quota destinata con DGR n. XI/6444 del 31/05/2022 al finanziamento delle azioni volte all'implementazione delle Linee di indirizzo sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità (P.I.P.P.I.), ai sensi dell'articolo 4 del decreto interministeriale 22 ottobre 2021, che sommata alla quota per l'area “Minori e famiglia” costituisce il 50% del F.N.P.S. assegnato a Regione Lombardia;

➤ € 1.439.000,00: quota minima prevista a livello ministeriale (v. tabella Regioni allegata alla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29/12/2021 prot. n. 0010369) e destinata alla Supervisione del personale dei servizi sociali, assegnata agli Ambiti territoriali per numero di residenti, quale servizio LEPS la cui attuazione è definita nella scheda tecnica 2.7.2 pag. 52 del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, così come definito nell'Allegato B del presente provvedimento;

➤ € 1.439.000,00: quota minima prevista a livello ministeriale (v. tabella Regioni allegata alla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29/12/2021 prot. n. 0010369) e destinata alle Dimissioni protette, assegnata agli Ambiti territoriali per numero di residenti con età uguale o maggiore di 65 anni, quale servizio LEPS la cui attuazione è definita nella scheda tecnica 2.7.3 pag. 59 del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, così come definito nell'Allegato B del presente provvedimento.

5. PROGRAMMAZIONE REGIONALE E LOCALE DELLE RISORSE

Nell'ottica di una reale integrazione e ottimizzazione delle risorse statali e regionali, la programmazione del F.N.P.S. 2021 tiene conto delle risorse destinate alla misura di contrasto alla povertà, delle risorse a sostegno della disabilità e di quelle stanziare ai sensi del D. lgs 13 aprile 2017 n. 65 finalizzate allo sviluppo del

Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, comprendendo anche le unità di offerta rivolte alla prima infanzia (Asili nido, Micronidi, Nidi famiglia e Centri prima infanzia), escluse quindi dal finanziamento del F.N.P.S. come previsto dal Piano sociale nazionale 2021- 2023 adottato con Decreto interministeriale del 22 ottobre 2021.

Si rappresenta nella tabella 3 la programmazione delle risorse come richiesta dal SIOSS con la stima, a livello regionale, dell'impiego 2022 delle risorse F.N.P.S. 2021, sulla base della programmazione effettuata per il F.N.P.S. 2020 (anno di utilizzo 2021) e degli obiettivi di utilizzo definiti dal Piano sociale nazionale, in particolare garantendo l'integrazione dei Fondi nazionali finalizzati ad aree specifiche di intervento ed evitando in questo modo la sovrapposizione di risorse su specifici obiettivi e attività.

La stima dell'impiego 2022 delle risorse F.N.P.S. 2021 prevede di destinare il 50% delle risorse all'area di intervento "Famiglia e Minori" (comprensivo del programma P.I.P.P.I.), il 18% all'area "Disabilità", il 12% complessivo per l'area "Anziani".

Si destina, inoltre, il 7% all'area "Povertà" e il 3% all'area "Disagio adulti, dipendenze, salute mentale". Per la nuova area Multiutenza, che nelle annualità precedenti era assorbita dalle singole aree sociali, a cui afferiscono i servizi di integrazione sociale, segretariato sociale, informazione e consulenza per l'accesso alla rete dei servizi, prevenzione e sensibilizzazione, azioni di sistema e spese di organizzazione per il Piano di zona, la programmazione destina il 6% delle risorse del Fondo.

Tabella 3 – Programmazione regionale delle risorse F.N.P.S. 2021 (valori in €)

	Area 1	Area 2	Area 3	Area 4
Macroattività Famiglia e minori	1.670.171,99	343.299,11	794.688,25	343.299,11
Anziani autosufficienti	667.041,00	200.327,84	670.686,01	
Disabili	15.231.950,42	352.267,45	4.180.039,07	352.267,45
Anziani non autosufficienti	1.105.973,31	1.454.264,18		2.437.390,97
Povertà	2.332.100,74	2.297.665,12	119.038,92	86.271,58
Disagio adulti, dipendenze, salute mentale	590.042,00			
Multiutenza (Azioni di sistema)	1.896.814,11	57.584,72	1.651.227,08	57.584,72
A. Accesso valutazione e progettazione	101.325,32	19.524,99	238.326,89	
B. Misure per il sostegno e l'inclusione sociale	7.126.562,45	122.414,85	804.006,14	122.414,85
C. Interventi per favorire la domiciliarità	305.915,43	255.777,21	525.017,40	
D. Centri servizi, diurni e semiresidenziali	27.771.258,22	3.173.231,26	9.762.061,28	3.173.231,26
E. Strutture comunitarie e residenziali	3.630.711,63	1.667.874,93	3.478.336,48	
Totali	27.771.258,22	3.173.231,26	9.762.061,28	3.173.231,26
% SUL TOTALE FNPS 2021	50%	6%	18%	6%
F. Azioni di Sistema MAX	1%	0,00		
G. Supervisione personale servizi sociali	1.439.000,00 (2%)			
H. Dimissioni protette	1.439.000,00 (2%)			
TOTALE FNPS 2021	55.534.705,06			

Gli Ambiti territoriali programmeranno, a loro volta, le risorse loro assegnate con il presente provvedimento per le aree di utenza, in coerenza con il Piano sociale nazionale 2021-2023, il Decreto interministeriale del 22 ottobre 2021 e le indicazioni regionali rispettando le percentuali di utilizzo per ciascuna area di intervento e le macro-attività indicate nella tabella 3, secondo il modello SIOSS.

Attraverso il raccordo operativo tra le Agenzie di tutela della salute (A.T.S.) e i Comuni nell'ambito della Cabina di regia, dovrà essere considerato attentamente il livello dei bisogni a cui rispondere. Ciò in relazione anche alla necessità di favorire una efficace azione di coordinamento nell'impiego delle diverse risorse a sostegno delle fragilità personali e familiari (sociali, sociosanitarie e/o economiche) in una logica di integrazione degli interventi.

La Cabina di regia, istituita presso ciascuna A.T.S. ai sensi della l.r. 11 agosto 2015, n. 23, ha tra le sue finalità quella di sviluppare un approccio più integrato tra Uffici di Piano, A.T.S. e A.S.S.T. in risposta ai bisogni delle famiglie ed alla necessità di un migliore utilizzo ed integrazione delle risorse regionali e statali trasferite. Per quanto riguarda il F.N.P.S., si richiamano le seguenti attività:

- Condivisione della programmazione delle risorse del F.N.P.S. annualità 2021, proposta da ciascun Ambito territoriale, tenendo presente la necessità di integrare le risorse regionali e statali trasferite nel rispetto delle indicazioni ministeriali e regionali.
- Monitoraggio dell'utilizzo delle risorse del F.N.P.S. per gli anni 2020 e 2021, in risposta al debito informativo verso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo le indicazioni regionali.

La programmazione delle risorse del F.N.P.S. anno 2021 da parte degli Ambiti territoriali deve essere approvata dalla Assemblea dei Sindaci dei Comuni afferenti all'Ambito.

L'Assemblea dei Sindaci, inoltre, in ottemperanza della L.R. n. 34 del 14 dicembre 2004 art. 4 comma 4, è tenuta a prevedere un fondo dalla quota per l'area "Minori e famiglia" a sostegno dei comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti facenti parte dell'Ambito e sui quali gravano gli oneri per interventi sociali obbligatori, derivanti dall'affidamento familiare o dall'ospitalità in strutture residenziali per i minori sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Di seguito si riporta il calendario con le modalità di invio del flusso relativo al F.N.P.S. annualità 2021 a preventivo e consuntivo, attraverso la compilazione degli specifici template in excel pubblicati su SMAF nel Modulo "FNPS – Fondo nazionale politiche sociali nella sezione" → Archivio documenti → Modelli.
 Annualità FNPS Anno di esercizio Tipologia di rendicontazione Modalità di invio Data termine di invio FNPS
 2021 2022 Preventivo SMAF 22/09/2022 FNPS 2021 2022 Consuntivo – primo invio SMAF 23/06/2023 FNPS
 2021 2022 Consuntivo – secondo invio SMAF 24/11/2023

6. EROGAZIONE DELLE RISORSE

La Regione, verificata la disponibilità delle risorse, al fine di sostenere il funzionamento del sistema locale di servizi e interventi sociali, procederà al successivo trasferimento delle risorse alle A.T.S.

Le A.T.S. provvederanno ad erogare agli Ambiti territoriali afferenti le risorse del F.N.P.S. anno 2021 entro 30 giorni dall'effettivo versamento delle stesse alle A.T.S. da parte di Regione, previa verifica da parte delle A.T.S. che le risorse del F.N.P.S. anno 2019, assegnate a ciascun Ambito con DGR n. XI/3054 del 15/04/2020, siano state impegnate e liquidate nella misura del 100% e che sia stato approvato il Piano di Zona e sottoscritto l'Accordo di Programma per il triennio 2021-2023.

Le A.T.S. sono tenute a comunicare alla D.G. Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità l'avvenuta liquidazione agli Ambiti territoriali delle quote assegnate e a trasmettere i verbali della Cabina di regia in cui si evince l'azione di coordinamento dell'impiego delle risorse assegnate agli indirizzi di posta elettronica famiglia@pec.regione.lombardia.it pianidizona@regione.lombardia.it

ALLEGATO B

NB

SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

SANITÀ

DGR 25 luglio 2022, n. XI/6763, Approvazione del piano operativo regionale di emergenza vaccinazioni COVID-19. (BUR n. 30 del 28.7.22)

Note

Viene posta in essere, con il supporto delle ATS, una programmazione finalizzata ad assicurare adeguate e celeri capacità di risposta in caso di possibili aggravamenti del contesto epidemiologico regionale.

Pertanto viene approvato un Piano operativo regionale di emergenza vaccinazioni COVID-19, articolato su diversi livelli di attivazione, in grado di garantire una sufficiente capacità vaccinale in relazione a differenti scenari in base all'andamento epidemiologico, Piano che sarà essenziale per assicurare le ulteriori somministrazioni del vaccino anti COVID-19 alla popolazione.

Aspetti fondamentali:

- **Analisi di contesto:** accurata analisi condotta sulla base dell'esperienza maturata nell'ambito della campagna vaccinale effettuata e contenente una analisi della produttività di tutti gli erogatori nei momenti di picco massimo e in quelli di ordinaria amministrazione, la valutazione della potenzialità erogativa, l'elenco delle risorse impiegate e degli attori coinvolti (privati, esercito, farmacie, MMG, ecc.) nell'attività vaccinale;
- **Centri Vaccinali da attivare:** i centri vaccinali devono assicurare una adeguata copertura territoriale, privilegiando una capacità produttiva di almeno 5 linee (720 somministrazioni/die). All'interno dei centri deve essere anche valutata la possibilità di erogare servizi diversi dalla vaccinazione anti Covid-19, come ad

esempio il vaccino combinato antinfluenzale/Covid, i tamponi e i servizi sanitari integrativi connessi alla politica vaccinale (ad es. l'anamnesi, le esenzioni, ecc.);

- Risorse umane impiegate: piano di impiego di tutto il personale da attivare (sanitario, amministrativo, volontario), basato su risorse umane qualificate e prontamente impiegabili in caso di necessità, predisponendo anticipatamente, ove necessario, contratti con agenzie di somministrazione o cooperative, bandi per contratti di collaborazione (Co. co.co.), ecc. È richiesta anche la pianificazione e il dettaglio dell'attività vaccinale garantita dalle farmacie e dagli enti privati, prevedendo anche il coinvolgimento nell'attività vaccinale dei Medici di Medicina Generale;
- Attività domiciliari e a supporto: relazione sull'organizzazione dell'attività vaccinale domiciliare riservata ai soggetti fragili e sulla vaccinazione con unità mobili o altra attività ad hoc nelle aree disagiate o particolarmente distanti dai Centri Vaccinali.

PIANO OPERATIVO REGIONALE DI EMERGENZA VACCINAZIONI COVID 19

NB

SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

DGR 25 luglio 2022, n. XI/6724, Approvazione del progetto sperimentale relativo all'attivazione del percorso di formazione complementare in assistenza sanitaria dell'operatore socio-sanitario (OSS-FC) e del percorso di formazione per infermieri referenti per l'inserimento di OSS con formazione complementare in assistenza sanitarie nelle unità di offerta sociosanitarie autorizzate e accreditate di cure intermedie e delle unità di offerta sociosanitarie residenziali e semiresidenziali per persone anziane e per persone con disabilità: cure intermedie, RSA, RSD, CSS, SRM, CDD, CDI. (BUR n. 30 del 29.7.22)

Viene approvato, nell'ambito dell'Accordo Stato Regioni del 16 gennaio 2003, valutata l'importanza strategica della professione infermieristica e degli operatori sociosanitari nell'ambito dei nuovi processi di presa in carico legati allo sviluppo della sanità territoriale, nelle more dei lavori già avviati a livello del MDS con le Regioni in relazione alla figura dell'OSS, il progetto sperimentale relativo all'attuazione:

- di un percorso sperimentale di formazione complementare dell'OSS, in assistenza sanitaria - percorso OSS-FC - diretto a operatori OSS, già in servizio presso unità di offerta sociosanitarie autorizzate e accreditate di cure intermedie e della rete sociosanitaria residenziale e semiresidenziale per persone anziane e persone con disabilità che prevedono la presenza in servizio di almeno un infermiere: CURE INTERMEDIE, RSA, RSD, CSS, SRM, CDD, CDI;
- di un percorso sperimentale di formazione per infermieri referenti per l'inserimento di OSS, con formazione complementare in assistenza sanitarie nelle unità di offerta sociosanitarie di CURE INTERMEDIE, RSA, RSD, CSS, SRM, CDD, CDI.

PROGETTO SPERIMENTALE: PERCORSO DI FORMAZIONE COMPLEMENTARE IN ASSISTENZA SANITARIA DELL'OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS-FC) NELLE UNITA' DI OFFERTA SOCIOSANITARIE DI CURE INTERMEDIE E NELLE UNITA' DI OFFERTA SOCIOSANITARIE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE E PER PERSONE CON DISABILITA'

PREMESSA

Valutata l'importanza strategica della professione infermieristica e degli operatori socio sanitari nell'ambito dei nuovi processi di presa in carico legati allo sviluppo della sanità territoriale, nelle more dei lavori in corso a livello ministeriale sulla figura dell'OSS, il presente documento sviluppa un progetto sperimentale nell'ambito dell'Accordo Stato Regioni del 16 gennaio 2003, avente ad oggetto:

1) l'attivazione di un percorso sperimentale di formazione complementare dell'OSS in assistenza sanitaria - percorso OSS-FC - diretto a operatori OSS già in servizio presso unità di offerta sociosanitarie autorizzate e accreditate della rete di cure intermedie e della rete residenziale e diurna territoriale sociosanitaria che prevedono la presenza in servizio di almeno un infermiere: CURE INTERMEDIE, RSA, RSD, CSS, SRM, CDD, CDI, questo costituisce pertanto il perimetro dei servizi legati alla sperimentazione in oggetto;

2) l'attivazione di un percorso sperimentale di formazione per infermieri referenti per l'inserimento di OSS con formazione complementare in assistenza sanitaria nelle unità di offerta sociosanitarie di CURE INTERMEDIE, DI RSA, RSD, CSS, SRM, CDD, CDI; La formazione complementare dell'OSS mira a modellare una figura assistenziale maggiormente preparata a supportare la funzione infermieristica e a migliorare la qualità del lavoro e delle attività svolte dall'équipe assistenziale grazie a competenze integrative delle conoscenze di base.

Pertanto l'Operatore Socio Sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria, oltre a svolgere e assorbire tutte le attività dell'Operatore Socio Sanitario, coadiuva ad un contestualizzato modello organizzativo l'infermiere conformemente alle indicazioni che gli vengono impartite dallo stesso rispetto alle attività individuate nel contesto del presente documento.

Tutte le attività sono verificate dall'infermiere. L'eventuale definizione a livello nazionale di percorsi evolutivi della figura dell'OSS comporterà il riassorbimento del presente progetto sperimentale.

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO

L'organizzazione di tutto il percorso dell'OSS-FC prevede una durata quadrimestrale suddivisa in due mesi di lezioni teoriche (150 ore) e due mesi di tirocinio (150 ore di cui minimo 50 ore fuori orario di servizio, registrate e controfirmate dall'infermiere formato) che possono essere sequenziali o sovrapponibili. L'accesso alla formazione avviene su segnalazione diretta dei nominativi degli OSS interessati alle Agenzie di Formazione da parte delle strutture, con i seguenti requisiti: - possesso del titolo di OSS e di scuola media superiore ovvero il possesso del titolo di OSS e 10 anni di esperienza lavorativa documentata; - preferibilmente formazione pregressa premiante (es. attestato BLS); Gli enti gestori delle unità di offerta autorizzate e accreditate rientranti nel perimetro del progetto sperimentale (CURE INTERMEDIE, RSA, RSD, CSS, SRM, CDD, CDI) possono rivolgersi direttamente ai soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di Istruzione e Formazione Professionale, iscritti all'Albo della Regione Lombardia, come previsto al punto successivo del presente allegato. I costi per l'eventuale partecipazione ai corsi sperimentali di formazione previsti dal presente progetto rimangono a carico degli enti gestori delle unità di offerta sociosanitarie che intendono aderirvi a seguito dell'acquisizione di disponibilità da parte del personale interessato, nell'ambito di quanto sopra previsto.

SOGGETTI ATTUATORI DELLE INIZIATIVE DI FORMAZIONE COMPLEMENTARE IN ASSISTENZA SANITARIA

Sono soggetti attuatori delle iniziative di formazione complementare in assistenza sanitaria, i soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di Istruzione e Formazione Professionale, iscritti all'Albo della Regione Lombardia, ai sensi degli artt. 25 e 26 della l.r. 19/2007 e relativi atti attuativi. Le procedure di avvio e di svolgimento delle attività formative sono stabilite dal d.d.u.o n. 12453 del 20 dicembre 2012 "Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata", ed in particolare le parti terza "standard minimi dell'offerta regolamentata e abilitante" e quarta "procedure e adempimenti relativi alle attività formative". All'atto della comunicazione di avvio sul sistema informativo regionale, l'ente accreditato trasmette alla DG Welfare l'elenco degli allievi con la documentazione inerente l'effettivo stato di servizio presso unità di offerta sociosanitarie autorizzate e accreditate della rete di cure intermedie e residenziale e diurna territoriale (CURE INTERMEDIE, RSA, RSD, CSS, SRM, CDD, CDI) secondo quanto stabilito dal presente provvedimento per le opportune verifiche.

STRUTTURE ED ATTREZZATURE NECESSARIE

NB

SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE FINALE, MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA VALUTAZIONE E ATTESTATO FINALE

La frequenza ai corsi è obbligatoria e possono essere ammessi alle prove di valutazione finale coloro che hanno frequentato il 90% delle ore complessive del corso e hanno ottenuto una valutazione positiva dal corpo docente sia per la parte teorica sia per il tirocinio.

L'attestato finale di "Formazione complementare in assistenza sanitaria" si consegue a seguito del superamento dell'esame finale il cui fine è la verifica del conseguimento di tutte le competenze previste dal profilo formativo attraverso una prova scritta, una prova orale e una esercitazione pratica. L'esame finale sarà condotto da parte di una commissione composta da: - un Presidente, individuato e nominato dalla Regione – DG Welfare - con conoscenza del sistema dei servizi in ambito sociale, sanitario e sociosanitario, anche in regime libero professionale, appartenente al profilo dell'infermiere; - un commissario esperto in tematiche sanitarie individuato e nominato dalla Regione – DG Welfare – scelto tra il personale infermieristico in servizio nelle aziende del Sistema Sanitario Regionale, anche in collaborazione con le Aziende Sanitarie Locali; - il coordinatore del corso con possibilità di delega a un rappresentante del corpo docente. L'esame è diretto a verificare gli effetti della ricaduta formativa, attraverso test e scelta multipla e soglia di superamento all'80% + esercitazione. Al termine del corso agli allievi idonei verrà rilasciato, da Regione Lombardia attraverso il sistema informativo SIUF, un attestato di "Operatore socio-sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria" ai sensi dell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 16 gennaio 2003.

ATTIVITA' FORMATIVE E REQUISITI PROFESIONALI DEI DOCENTI

NB

SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

PROGETTO SPERIMENTALE: PERCORSO DI FORMAZIONE PER INFERMIERI REFERENTI PER L'INSERIMENTO DI OSS CON FORMAZIONE COMPLEMENTARE IN ASSISTENZA SANITARIE NELLE UNITA' DI OFFERTA SOCIO SANIATARIE DI CURE INTERMEDIE E NELLE UNITA' DI OFFERTA SOCIO SANIATARIE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER ANZIANI E PER PERSONE CON DISABILITÀ

PREMESSA

Il presente allegato è diretto a definire il percorso sperimentale di formazione per infermieri referenti per l'inserimento di OSS con formazione complementare in assistenza sanitarie nelle unità di offerta sociosanitarie autorizzate e accreditate della rete delle cure intermedie e della rete residenziale e diurna territoriale sociosanitaria: CURE INTERMEDIE, RSA, RSD, CSS, SRM, CDD, CDI.

Considerate infatti le crescenti esigenze di assistenza sanitaria presso le strutture extra ospedaliere residenziali e semiresidenziali per anziani, pubbliche e private accreditate, della Regione del Lombardia e il futuro inserimento di operatori socio sanitari con formazione complementare in assistenza sanitaria (OSS-FC) che collaborino, in particolare, con il personale infermieristico nell'esecuzione di talune attività assistenziali dirette alla persona, si ritiene opportuno proporre un percorso formativo rivolto agli infermieri operanti nelle medesime strutture e individuati come referenti, al fine di favorire l'inserimento dell'OSS-FC in un modello organizzativo orientato alla presa in carico dell'assistito, in grado di rispondere in maniera efficace ed efficiente ai bisogni di assistenza ed ai cambiamenti organizzativi in costante evoluzione.

OBIETTIVI FORMATIVI

Al termine del percorso formativo i partecipanti saranno in grado di:

- definire le cure essenziali infermieristiche nelle strutture sociosanitarie di cure intermedie e residenziali e semiresidenziali sociosanitarie per persone anziane e per persone con disabilità (RSA, RSD, CDD, CDI, SRM, CURE INTERMEDIE);
- individuare modelli organizzativi orientati alla presa in carico di assistiti nelle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani e per persone con disabilità;

- potenziare le proprie abilità di leadership e la capacità di gestire processi di cambiamento; - conoscere contenuti e obiettivi del percorso formativo dell'OSS-FC;
- applicare il processo di attribuzione di attività assistenziali all'OSS-FC;
- riconoscere responsabilità professionali di infermiere, OSS e OSS-FC;
- riconoscere e favorire le opportunità del lavoro in team e nelle comunità di pratica;
- potenziare le proprie abilità di ricerca di letteratura relativamente all'ambito di interesse.

REQUISITI DEI PARTECIPANTI

Infermieri con almeno 2 anni di attività in ambito geriatrico/residenziale per anziani e/o disabili operanti nelle strutture extra ospedaliere residenziali e semiresidenziali per anziani e per persone con disabilità accreditate della Regione Lombardia e individuati come referenti per l'inserimento di OSS-FC nelle medesime strutture. SOGGETTI ATTUATORI DELLE INIZIATIVE DI FORMAZIONE

Sono soggetti attuatori delle iniziative di formazione i provider accreditati a sistema regionale lombardo ECM e a livello nazionale (agenzie accreditate presso Agenas).

ATTIVITÀ FORMATIVE E REQUISITI PROFESSIONALI DOCENTI

Nella seguente tabella si riporta la programmazione delle attività formative e i requisiti professionali dei docenti incaricati dell'insegnamento, per ciascun corso.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: FAD sincrona (o presenza)

VALUTAZIONE L'apprendimento dei partecipanti è valutato mediante la somministrazione di un questionario a scelta multipla. La valutazione del gradimento è effettuata mediante la somministrazione di schede di valutazione di gradimento.

Moduli didattici Modulo

1 la responsabilità professionale Contenuti: 1. attribuzione v/s delega, 2. responsabilità sui percorsi e processi, 3. la responsabilità sugli atti e azioni, 4. la responsabilità del professionista infermiere e quella dell'OSS, 5. la responsabilità deontologica Modulo 2 la presa in cura e i piani assistenziali: contenuti: 1. la valutazione della persona assistita; 2. l'attribuzione di compiti all'OSS; 3. la valutazione dei risultati. Modulo 3 la leadership nel processo di cura e assistenza: contenuti 1. coordinare un gruppo di lavoro; 2. il clima organizzativo; 3. la comunicazione efficace Modulo 1 la responsabilità professionale ore Requisiti docente 1 1. attribuzione v/s delega; 10 Infermiere con responsabilità sui percorsi e processi; 3. la responsabilità sugli atti e azioni; 4. la responsabilità del professionista infermiere e quella dell'OSS. 5. la responsabilità deontologica esperienza gestionale di almeno 2 anni in ambito sanitario, sociosanitario, Laurea magistrale e master in ambito legale forense, competenze deontologiche Modulo 2 la presa in cura e i piani assistenziali ore Requisiti docente 1. il percorso formativo OSS-FC; 2. la valutazione della persona assistita; 3. l'attribuzione di compiti all'OSS; 4. la valutazione dei risultati. 10 Infermiere con esperienza clinica e organizzativa di almeno 2 anni in area medica in ambito sanitario, sociosanitario, formativo, Laurea Magistrale, e/o master di coordinamento Modulo 3 la leadership nel processo di cura e assistenza ore Requisiti docente 1. il sistema delle relazioni tra gli attori della presa in carico assistenziale. Abilità e strategie di leadership 2. strategie e interventi per ridurre i conflitti e facilitare i cambiamenti 3. coordinare un gruppo di lavoro; 4. il clima organizzativo; 5. la comunicazione efficace 10 Infermiere o psicologo con esperienza nella gestione di gruppi di lavoro e comunicazione, laurea magistrale

TUTELA DEI DIRITTI

D.d.u.o. 13 luglio 2022, n. 10200, Sostegno alle reti territoriali interistituzionali antiviolenza per la prevenzione ed il contrasto alla violenza sulle donne, di cui alla d.g.r. n. 6299 del 26 aprile 2022: approvazione piano di riparto delle risorse alle reti e modalità attuative di utilizzo, gestione, monitoraggio e rendicontazione delle risorse a valere sul d.p.c.m. 16 novembre 2021. (BUR n. 29 del 19.7.22)

Note

Viene approvato il Piano di riparto delle risorse a valere sull'art. 5 del d.p.c.m. 16 novembre 2021, pari a € 4.539.406,06, di cui € 3.129.406,06 risorse nazionali e € 1.410.000,00 stanziati sul bilancio a favore degli EE.LL. Capofila delle 27 reti territoriali interistituzionali anti violenza presenti sul territorio lombardo
Vengono altresì approvate le «Modalità attuative per l'utilizzo, gestione, monitoraggio e rendicontazione delle risorse del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per il contrasto alla violenza di genere»

MARCHE

DIPENDENZE

DGR 11 luglio 2022, n. 862, Attuazione DGR 747/2004 - Definizione degli indirizzi e dei criteri di ripartizione delle risorse economiche destinate alle azioni di prevenzione e cura delle dipendenze patologiche - Anni 2022 e 2023 - € 4.850.000,00. (BUR n. 62 del 22.7.22)

Note

Viene destinato l'importo complessivo di € 4.850.000,00 per interventi di contrasto alle dipendenze patologiche nell'ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) nel periodo 2022-2023, come segue:

- € 350.000,00 per attività trattamentali in regime semiresidenziale, secondo gli indirizzi ed i criteri in Allegato 1.A che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- € 620.355,70 per attività di prevenzione secondo gli indirizzi ed i criteri in Allegato 1.B, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- € 1.214.762,15 per l'attivazione di progetti innovativi secondo gli indirizzi ed i criteri in Allegato 1.C che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- € 1.214.882,15 per l'attivazione di interventi ergoterapici e di inclusione socio-lavorativa secondo gli indirizzi ed i criteri in Allegato 1.D che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- € 1.450.000,00 finanziare i Programmi terapeutico-riabilitativi di area vasta ASUR 2022-2023 in materia di dipendenze, secondo gli indirizzi ed i criteri in Allegato 1.

Per l'attuazione della programmazione sopra indicata è stato istituito, con Decreto ARS n.24/2021, così come successivamente modificato con Decreto ARS n. 8/2022, presso la ARS Marche, un Tavolo Tecnico coordinato dal Dirigente del Settore Territorio ed Integrazione sociosanitaria ARS Marche, così composto:

- il Dirigente del Settore Territorio ed Integrazione socio-sanitaria;
- il Dirigente della Direzione Sanità ed Integrazione sociosanitaria;
- il Dirigente della Direzione Politiche Sociali;
- 2 rappresentanti del Settore Territorio ed Integrazione socio-sanitaria;
- 2 rappresentanti della Direzione Politiche Sociali;
- il Direttore dei Servizi per l'integrazione socio-sanitaria dell'ASUR o suo delegato;
- il Referente dell'Area Dipendenze Patologiche ASUR
- 2 rappresentanti per ciascun coordinamento degli Enti accreditati: CREA, ACUDIPA e ORME.

Le MODALITA' OPERATIVE per l'attuazione dei Programmi 2022-2023 sono definite in Allegato 2.

AVVISO L'allegato è consultabile nel sito: www.norme.marche.it

PERSONE CON DISABILITA'

DGR 11 luglio 2022, n. 865, L.R. 24/1985 Interventi per favorire il funzionamento degli organi e delle strutture delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini invalidi, mutilati e disabili - Criteri e modalità di concessione dei contributi anno 2022. (BUR n. 62 del 22.7.22)

Note

Vengono approvati i criteri e le modalità di concessione di contributi alle associazioni di cui della L.R. 24/1985 che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini invalidi, mutilati e disabili per l'anno 2022, a fronte di uno stanziamento pari ad € 200.000,00.

Criteri e modalità per la concessione di contributi alle associazioni di cui agli artt. 1 e 2 della L.R. 24/1985 che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini invalidi, mutilati e disabili per l'anno 2022.

Premessa

La Regione Marche attraverso la L.R. 30 aprile 1985, n. 24 concernente "Interventi per favorire il funzionamento degli organi e delle strutture delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini invalidi, mutilati e disabili" riconosce e sostiene le funzioni e le attività delle associazioni di cui agli artt. 1 e 2 della medesima legge.

A tal fine vengono concessi alle suddette associazioni contributi per il regolare funzionamento delle loro sedi e per lo svolgimento di attività di segretariato sociale verso i propri assistiti. Con la presente deliberazione vengono, quindi, individuati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi regionali per l'anno 2022. Beneficiari

Possono accedere al contributo regionale per l'anno 2022 le associazioni di cui agli artt. 1 e 2 della L.R. 24/1985.

Per quanto concerne le associazioni di cui all'art. 2 possono accedere al contributo quelle che saranno censite sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 843 del 04.07.2022.

Criteri e modalità di concessione dei contributi

Sulla base dell'art. 3, comma 3 della L.R. 24/1985 e s.m.i. le risorse stanziare con la presente deliberazione pari ad € 200.000,00 vengono così ripartite:

- 75% in favore delle associazioni di cui all'art. 1.
- 25% in favore delle associazioni di cui all'art. 2.

Definito l'importo da destinare a ciascun raggruppamento di associazioni, si procede sulla base dell'art. 3, comma 1 della L.R. 24/1985 e s.m.i. ad assegnare alle associazioni il contributo annuale secondo i seguenti criteri:

- per il 30% in misura proporzionale al numero degli associati;
- per il 70% in relazione al volume di attività.

Per volume di attività si intendono le spese sostenute dalle associazioni, debitamente documentate, per il funzionamento delle sedi associative e per le attività di segretariato sociale verso i propri assistiti.

Il contributo regionale viene impegnato e liquidato in un'unica soluzione con decreto della Dirigente del Settore Contrasto al Disagio a favore della sede regionale di ciascuna associazione, laddove presente, altrimenti alla singola associazione dislocata sul territorio regionale.

Spese ammissibili

Sono ammesse a contributo esclusivamente le spese sostenute dalle associazioni per il regolare funzionamento delle loro sedi e per lo svolgimento di attività di segretariato sociale verso i propri assistiti.

Nello specifico:

- spese per il personale dedicato esclusivamente alle attività di segretariato sociale;
- spese per l'affitto della sede; - spese per le utenze (luce, acqua, riscaldamento, condominio, pulizia locali);
- spese postali e telefoniche (le ricariche telefoniche devono essere giustificate con ricevuta intestata all'associazione);
- spese per la cancelleria ed il materiale di consumo.

Tali spese devono essere state sostenute ovvero pagate e quietanzate nel periodo 01.01.2021/31.12.2021 nonché suffragate da documentazione fiscalmente valida e intestate all'associazione. Spese non ammissibili

Non sono ammesse a contributo:

- ogni tipo di spesa non indicata espressamente alla voce "Spese ammissibili";
- spese i cui documenti giustificativi non siano intestati all'associazione richiedente.

Modalità e tempi per la presentazione delle domande

Le modalità ed i termini per la presentazione delle domande per l'anno 2022 verranno indicati con successivo decreto della Dirigente del Settore Contrasto al Disagio.

PIEMONTE

NON AUTOSUFFICIENTI

DGR 19 luglio 2022, n. 1-5393, L.R. 1/2004 art. 49 e 50. Interventi socio-sanitari a favore di anziani non autosufficienti. Criteri per l'assegnazione delle risorse a favore degli Enti gestori delle funzioni socioassistenziali. Annualità 2022. (BUR n. 30 del 28.7.21)

Note

Per l'anno 2022 le risorse, di euro 9.150.000,00 "Interventi per gli anziani", vengono destinate per interventi integrati a sostegno del mantenimento a domicilio degli anziani non autosufficienti ed all'integrazione della retta per ricoveri definitivi.

Le risorse saranno ripartite in modo proporzionale rispetto ai finanziamenti agli stessi attribuiti nell'anno 2021, in applicazione della D.G.R. n. 4-3434 del 23.06.2021, tenuto conto dell'effettivo assetto territoriale degli Enti medesimi nell'anno 2022.

DGR 19 luglio 2022, n. 2-5394, L.R.10/2010 art.2, comma 3, lett. b. Criteri per l'assegnazione delle risorse a favore degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali per le prestazioni di lungoassistenza in fase di cronicità. Annualità 2022. (BUR n. 30 del 28.7.22)

PREMESSA

La legge regionale n. 1/2004, art.2, comma 3. lett.b definisce l'articolazione della rete dei servizi sociali per le persone anziane, ove i servizi domiciliari ed economici a sostegno della domiciliarità assumono particolare rilievo per quantità e qualità.

La Regione Piemonte, nell'ottica di promuovere il benessere, la qualità della vita e l'autonomia dei propri cittadini non autosufficienti, ha inteso favorire la permanenza presso il domicilio tramite "prestazioni domiciliari" a sostegno della persona e della famiglia che se ne fa carico in maniera organica, ed ha approvato la L.R. n. 10 del 18.02.2010 "Servizi domiciliari per persone non autosufficienti" che definisce puntualmente le "prestazioni domiciliari" quali:

- a) prestazioni di cura domiciliare ad alta complessità assistenziale nella fase intensiva o estensiva, ovvero di acuzie e post acuzie, quali le dimissioni protette, l'ospedalizzazione domiciliare, le cure domiciliari nell'ambito di percorsi gestiti dal medico di medicina generale;
- b) prestazioni di lungoassistenza nella fase di cronicità, volte a mantenere e rafforzare l'autonomia funzionale o a rallentare il deterioramento, che si esplicano in un insieme di servizi, applicabili anche alle prestazioni di cui alla lettera a), quali:
 - 1) prestazioni professionali;
 - 2) prestazioni di assistenza familiare;
 - 3) servizi di tregua, consistenti in prestazioni domiciliari finalizzate ad alleviare gli oneri di cura da parte della famiglia;
 - 4) affidamento diurno;
 - 5) telesoccorso; 6) fornitura di pasti, servizi di lavanderia, interventi di pulizia, igiene, piccole manutenzioni e adattamenti dell'abitazione.

La L.R. n. 10/2010 sopra citata prevede che le suddette prestazioni domiciliari vengano erogate con le seguenti modalità:

- a) servizi congiuntamente resi dalle aziende sanitarie ed dagli enti gestori dei servizi socioassistenziali con gestione diretta o attraverso soggetti accreditati;

b) contributi economici o titoli per l'acquisto, riconosciuti alla persona non autosufficiente, finalizzati all'acquisto di servizi da soggetti accreditati, da persone abilitate all'esercizio di professioni sanitarie infermieristiche e sanitarie riabilitative, da operatori socio-sanitari, da persone in possesso dell'attestato di assistente familiare;

c) contributi economici destinati ai familiari, finalizzati a rendere economicamente sostenibile l'impegno di cura del proprio congiunto;

d) contributi economici ad affidatari e rimborsi spese a volontari.

Per finanziare in modo specifico le prestazioni di lungoassistenza nella fase di cronicità di cui alla lettera b) della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 10, art. 2, comma 3, è stato istituito a partire dal 2012 apposito capitolo di spesa con una dotazione di risorse regionali da ripartire a favore degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in base alla percentuale di popolazione ultra 75enne rispetto al totale regionale della stessa popolazione.

IL PERCORSO PARTECIPATIVO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RIPARTO

Annualmente i criteri di riparto relativi all'assegnazione dei fondi per le politiche sociali vengono preventivamente condivisi dalla Regione con l'ANCI, il Coordinamento regionale degli Enti gestori e Organizzazioni Sindacali in specifici incontri.

Quest'anno nei giorni 9 giugno e 6 luglio 2022 si sono svolti gli incontri rispettivamente tra l'Amministrazione regionale e il Coordinamento regionale degli Enti gestori e tra l'Amministrazione regionale, l'Anci e Organizzazioni Sindacali, durante i quali sono stati condivisi i criteri di riparto dei suddetti fondi.

Nei suddetti incontri è stata evidenziata la necessità di procedere al riparto a favore dei suddetti enti delle risorse assegnate sul bilancio regionale al fine di garantire la continuità dei servizi e che, per quanto riguarda le risorse destinate agli interventi per prestazioni in lungoassistenza in fase di cronicità, è stata condivisa l'assegnazione in modo proporzionale rispetto ai finanziamenti attribuiti agli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali nell'anno 2021.

LE CONSEGUENZE DELLA PANDEMIA COVID 19

Il perdurare della condizione emergenziale in cui si sono trovati gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali richiede la necessità di procedere al riparto delle risorse assegnate sul bilancio regionale, al fine di garantire la continuità dei servizi per quanto riguarda le risorse destinate agli interventi per prestazioni in lungoassistenza in fase di cronicità,, per cui è stata condivisa l'assegnazione di tali risorse in modo proporzionale rispetto ai finanziamenti attribuiti agli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali nell'anno 2021.

IL FINANZIAMENTO

Viene stabilito che per l'anno 2022 le risorse, pari a Euro 10.000.000,00, siano destinate agli Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali, in modo proporzionale rispetto ai finanziamenti agli stessi attribuiti nell'anno 2021, in applicazione della D.G.R. n. 6-3436 del 23.06.2021, tenuto conto dell'effettivo assetto territoriale degli Enti medesimi dell'anno 2022, per le prestazioni di lungoassistenza nella fase di cronicità per persone non autosufficienti previste nella legge regionale 18 febbraio 2010, n. 10, art. 2, comma 3, lettera b) quali:

- prestazioni professionali;
- prestazioni di assistenza familiare;
- servizi di tregua, consistenti in prestazioni domiciliari finalizzate ad alleviare gli oneri di cura da parte della famiglia;
- affidamento diurno;
- telesoccorso;
- fornitura di pasti, servizi di lavanderia, interventi di pulizia, igiene, piccole manutenzioni e adattamenti dell'abitazione.

DGR 19 luglio 2022, n. 3-5395, L.R. 1/2004 art. 46. Criteri di ripartizione per l'anno 2022 dei finanziamenti a sostegno degli interventi a favore delle persone disabili e delle loro famiglie. Annualità 2022. (BUR n. 30 del 28.7.21)

Note

Per l'anno 2022, le risorse destinate agli interventi per le persone con disabilità, di cui all'art. 46 della L.R. 1/2004, pari ad € 12.060.000,00, vengono assegnate e ripartite agli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali in modo proporzionale rispetto ai finanziamenti agli stessi ripartiti nell'anno 2021, in applicazione della D.G.R. n. 5-3435 del 23 giugno 2021.

La ripartizione avverrà sulla base dell'effettivo assetto territoriale degli Enti medesimi nell'anno 2022.

Le attività a sostegno delle persone con disabilità finanziabili con le risorse regionali sono riconducibili agli interventi di assistenza domiciliare, sostegno socioeducativo alla persona, affidamento diurno o residenziale, assistenza residenziale e semiresidenziale nonché ai Progetti di vita indipendente, normati dalle Linee guida approvate con la D.G.R. n. 51-8960 del 16 maggio 2019.

; • di demandare a successivo provvedimento del Dirigente di Settore Programmazione socioassistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e di qualità della Direzione Sanità e Welfare la ripartizione e l'assegnazione agli Enti gestori delle risorse disponibili sul relativo capitolo di spesa n. 153722/2022 sulla base dei criteri sopra citati. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 del L.R. n. 22/2010.

SANITÀ

D.D. 4 luglio 2022, n. 1186, Osservatorio regionale delle professioni sanitarie. Approvazione regolamento per l'organizzazione e il corretto funzionamento interno. (BUR n. 29 del 21.7.21)

Note

Si procede all'approvazione del regolamento per disciplinare l'organizzazione e il corretto funzionamento dell'Osservatorio regionale delle professioni sanitarie, così come da allegato A).

Il regolamento disciplina l'organizzazione interna ed il funzionamento dell'Osservatorio regionale delle professioni sanitarie (nel prosieguo indicato come "Osservatorio"), istituito con D.G.R. 20- 8335/2019 presso la Direzione Sanità e Welfare dell'Assessorato alla Sanità, funzioni di supporto tecnico-consultivo alle attività di indirizzo e di programmazione in tema di sanità regionale.

REGOLAMENTO OSSERVATORIO REGIONALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE

1. Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione interna ed il funzionamento dell'Osservatorio regionale delle professioni sanitarie (nel prosieguo indicato come "Osservatorio"), istituito con D.G.R. n. 20- 8335 del 25/01/2019 presso la Direzione Sanità e Welfare dell'Assessorato alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia sanitaria, con funzioni di supporto tecnico-consultivo alle attività di indirizzo e di programmazione in tema di sanità regionale.

2. Ambiti di interesse

L'Osservatorio svolge un ruolo di confronto tecnico-consultivo a supporto delle attività di indirizzo e di programmazione nei seguenti ambiti:

- procedure relative alla programmazione dei fabbisogni formativi dei professionisti sanitari nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, nell'ottica di migliorare l'appropriatezza delle risposte ai bisogni di salute della popolazione;
- programmazione delle attività di formazione e dei processi di aggiornamento per le professioni sanitarie, assicurando il mantenimento dei requisiti professionali con il conseguimento dei crediti ECM;

- sviluppo e qualità dei servizi sanitari attraverso l'attività consultiva in materia di organizzazione, programmazione del lavoro e sanitaria sia nella fase di elaborazione sia nella fase di revisione del Piano Sanitario Regionale, la definizione dello standard di fabbisogno dei profili professionali di interesse nonché attraverso l'attività svolta dagli Ordini professionali in merito alla verifica del possesso dei titoli abilitanti all'esercizio professionale;
- raccordo tra le funzioni strategiche del Servizio Sanitario Regionale e le funzioni istituzionali degli Ordini provinciali;
- innovazione e sviluppo della qualità dei servizi sanitari attraverso l'attività consultiva e di vigilanza in materia di programmazione e organizzazione del lavoro e potenziamento ed il miglioramento dell'organizzazione dell'attività professionale, promuovendo a tal fine l'integrazione multiprofessionale;
- valorizzazione delle competenze delle professioni sanitarie presenti sul territorio regionale anche attraverso la definizione di standard operativi minimi e la definizione di appropriati modelli assistenziali di riferimento sia nelle strutture pubbliche sia nelle strutture private accreditate;
- monitoraggio dell'appropriatezza delle cure e dell'assistenza erogati ai cittadini nelle strutture sia pubbliche sia nelle strutture private.

L'Osservatorio assicura, altresì, attraverso l'attivazione di gruppi tematici e/o tavoli tecnici di lavoro, l'approfondimento di problematiche legate alle professioni sanitarie indicate in premessa, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi sanitari e socio-sanitari e dell'organizzazione dell'attività professionale. L'Osservatorio, con cadenza annuale, predispone un report delle attività realizzate.

3. Composizione e durata degli incarichi L'Osservatorio è così composto:

- Direttore della Direzione Sanità e Welfare o suo delegato, con funzioni di coordinamento;
- Dirigenti e funzionari competenti della Direzione Sanità e Welfare, individuati a seconda delle diverse materie trattate;
- n. 2 rappresentanti a livello regionale per ciascun Ordine professionale interessato, designati dai rispettivi Ordini: Ordine delle Professioni infermieristiche; Ordine della Professione di Ostetrica/o; Ordine dei Tecnici sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni sanitarie tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione; Ordine dei Medici e degli Odontoiatri; Ordine dei Medici Veterinari; Ordine dei Farmacisti; Ordine dei Biologi; Ordine degli Psicologi; Ordine dei Chimici e dei Fisici. Per quanto attiene, in particolare, all'Ordine dei Tecnici sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni sanitarie tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione, i rappresentanti saranno designati per ciascuna area professionale di riferimento, ovvero n. 2 rappresentanti per le "professioni sanitarie riabilitative"; n. 2 rappresentanti per le "professioni tecnico-diagnostiche"; n. 2 rappresentanti per le professioni tecnico-assistenziali; n. 2 rappresentanti per le "professioni tecniche della prevenzione".
- n. 2 rappresentanti della SIUPS (Scuola Interuniversitaria delle Professioni sanitarie);
- Direttore e il Presidente delle Scuole di Medicina rispettivamente dell'Università degli Studi di Torino e degli Studi del Piemonte Orientale, o loro delegati.

Gli incarichi dei componenti, individuati con determinazione della Direzione "Sanità e Welfare", hanno una durata triennale e non comportano ulteriori oneri a carico del bilancio regionale

4. Modalità di funzionamento

4.1. Periodicità di convocazione L'Osservatorio si incontra per le sedute ordinarie 3 volte l'anno. E' fatta salva la possibilità di convocare l'Osservatorio per sedute straordinarie, per la discussione di tematiche specifiche, su proposta motivata dell'Assessorato o di uno o più componenti.

4.2. Modalità di convocazione Le sedute sono convocate dalla Regione Piemonte, tramite invio di mail con almeno 20 giorni di preavviso. I membri dell'Osservatorio sono tenuti a comunicare l'assenza alle sedute entro il giorno precedente le stesse, salvo situazioni di imprevedibilità.

4.3. Attività di segreteria e verbalizzazione Per le attività di supporto organizzativo (invio documentazione, raccolta presenze, verbalizzazione delle riunioni, etc.) l'Osservatorio si avvale del contributo degli uffici regionali preposti.

Art. 5 - Articolazione interna

L'Osservatorio può articolarsi al suo interno in Gruppi di lavoro appositamente costituiti per l'approfondimento di specifici argomenti. In caso di attivazione di tavoli tematici che richiedessero il coinvolgimento di altra Direzione regionale, in sede di convocazione sarà individuato il Dirigente competente per materia o suo funzionario delegato.

Ogni tavolo di lavoro tematico dovrà individuare tra i suoi componenti un coordinatore, il quale avrà il compito di illustrare all'Osservatorio, a conclusione dei lavori, gli esiti emersi.

Qualora si rendesse necessario avvalersi di esperti per lo svolgimento delle funzioni in capo all'Osservatorio, sarà possibile procedere alla loro individuazione senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6 - Norme finali e transitorie Il presente Regolamento può essere aggiornato in qualsiasi momento su proposta motivata di ciascun componente e con l'approvazione dei due terzi dei componenti dell'Osservatorio.

DGR 15 luglio 2022, n. 19-5372, Art. 33, commi 1 e 2 del DL n. 73 del 25 maggio 2021 e s.m.i. Indicazioni per il potenziamento dei servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza e criteri per l'assegnazione delle risorse alle AASSRR. Euro 1.547.410,00. (BUR n. 30 del 28.7.22)

PREMESSA

A causa della pandemia COVID-19 e delle misure messe in atto per contenerla, i bambini e gli adolescenti hanno sperimentato cambiamenti sostanziali negli ambienti di vita, nelle routine quotidiane e nelle reti relazionali, educative e sociali che normalmente favoriscono la promozione della salute e la resilienza agli eventi traumatici.

In Italia si è assistito ad una iniziale, rapida e grave evoluzione della pandemia ed all'attuazione di stringenti misure di contenimento che hanno comportato la prolungata chiusura della scuola, l'isolamento in ambiente domestico e l'indicazione inflessibile al distanziamento fisico per oltre 10 milioni di bambini e ragazzi.

Già nel maggio 2020, per promuovere l'adesione a strategie di promozione dello sviluppo neuropsichico, garantendo il minimo rischio possibile di contagio per bambini, adolescenti e i loro familiari, l'Istituto Superiore di Sanità diffondeva il documento "Indicazioni ad interim per un appropriato sostegno della salute mentale nei minori di età durante la pandemia COVID-19", elaborato in collaborazione con le principali sigle scientifiche e professionali del mondo della Pediatria e della Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza (NPIA) (Rapporto ISS COVID19 n. 43/2020).

Nello stesso periodo il medesimo Istituto avanzava l'ipotesi che l'impatto della pandemia sulla salute mentale nei minori di età avrebbe interessato in modo sproporzionato bambini e adolescenti e, particolarmente, quelli già svantaggiati ed emarginati (R Fegert JM et al. Child Adolesc Psychiatry Ment Health. 2020 May 12;14:20.).

Inoltre, nei primi mesi della pandemia, la necessità di attivare con urgenza interventi sanitari diretti prevalentemente agli adulti ha minimizzato la possibilità di affrontare i bisogni specifici dei soggetti in età evolutiva e di valutare l'impatto dei diversi fattori di rischio sulla salute mentale.

E' ormai ampiamente condivisa la necessità di affrontare la ricaduta sullo sviluppo socio-emotivo, motivazionale e relazionale, in particolar modo per coloro che già vivevano in condizioni di maggior svantaggio.

Studi recenti hanno dimostrato come sia ormai chiaro che la pandemia COVID-19 ha avuto e continuerà ad avere effetti considerevoli nella vita delle persone e che la qualità e l'ampiezza dell'impatto sulla salute mentale dei minori di età è influenzata da vari fattori come l'età, lo stato di istruzione, le condizioni di salute mentale preesistenti, l'essere economicamente svantaggiati o l'essere/essere stati in isolamento forzato.

A questo proposito, un recente studio sui predittori di esito negativo ha enfatizzato il ruolo dell'isolamento sociale, della durata di esposizione agli schermi e dell'uso eccessivo dei social media, dello stress dei genitori e delle problematiche di relazione tra genitori e figli, del basso status socioeconomico e della preesistenza di condizioni di salute mentale e/o disabilità (Caffo E et al. Curr Opin Psychiatry. 2021 Sep 7).

A questo, va aggiunto che gli effetti della pandemia si sono sovrapposti ad un trend in costante aumento, da più di dieci anni, delle richieste ai servizi di NPIA, peraltro ampiamente segnalato anche nella letteratura internazionale.

LA DISPOSIZIONE

Viene data attuazione sul territorio regionale alle disposizioni del D.L 73/2021 e s.m.i. per la parte relativa al potenziamento dei servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, e della L. 30 dicembre 2021, n. 234 approvando le indicazioni dettagliate all'Allegato A.

La Direzione Sanità e Welfare viene incaricata di regolare, con propri atti, le specifiche modalità attuative, individuando i soggetti beneficiari e assegnando le relative risorse secondo i seguenti criteri:

- € 1.547.410,00 alle Aziende sanitarie regionali con NPI per assicurare adeguati interventi in ambito sanitario e sociosanitario: anche in risposta ai bisogni di salute connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le aziende del Servizio sanitario nazionale.

In deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di personale possono utilizzare forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, fino al 31 dicembre 2022, per il reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali; le quote verranno ripartite come sotto riportato:

a) alle ASL sulla base del target di età 0-17 di residenti, rapporto tra pazienti in carico ai servizi di NPI e popolazione 0-17 residente e rapporto tra pazienti in carico e numero di prestazioni erogate dai servizi di NPI. L'anno di riferimento è il 2019 in quanto gli anni della pandemia non possono essere considerati standard per l'affluenza ai servizi e l'erogazione di prestazioni. I dati sono desunti dal sistema informativo regionale dedicato.

b) alle ASO con NPI sulla base della produzione complessiva : numero di ricoveri ordinari e di day hospital e numero di prestazioni ambulatoriali di tali servizi. L'anno di riferimento anche in questo caso è il 2019 ed i dati sono desunti dai flussi informativi esistenti (SDO e prestazioni ambulatoriali).

Allegato A

Indicazioni per il potenziamento, sul territorio piemontese dei Servizi Territoriali e Ospedalieri di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza

PREMESSA

A causa della pandemia COVID-19 e delle misure messe in atto per contenerla, i bambini e gli adolescenti hanno sperimentato cambiamenti sostanziali negli ambienti di vita, nelle routine quotidiane e nelle reti relazionali, educative e sociali che normalmente favoriscono la promozione della salute e la resilienza agli eventi traumatici. In Italia si è assistito ad una iniziale, rapida e grave evoluzione della pandemia ed all'attuazione di stringenti misure di contenimento che hanno comportato la prolungata chiusura della scuola, l'isolamento in ambiente domestico e l'indicazione inflessibile al distanziamento fisico per oltre 10 milioni di bambini e ragazzi.

Già nel maggio 2020, per promuovere l'adesione a strategie di promozione dello sviluppo neuropsichico, garantendo il minimo rischio possibile di contagio per bambini, adolescenti e i loro familiari, l'Istituto Superiore di Sanità diffondeva il documento "Indicazioni ad interim per un appropriato sostegno della salute mentale nei minori di età durante la pandemia COVID-19", elaborato in collaborazione con le principali sigle scientifiche e professionali del mondo della Pediatria e della Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza (NPIA) (Rapporto ISS COVID-19 n. 43/2020).

Nello stesso periodo il medesimo Istituto avanzava l'ipotesi che l'impatto della pandemia sulla salute mentale nei minori di età avrebbe interessato in modo sproporzionato bambini e adolescenti e, particolarmente, quelli già svantaggiati ed emarginati (R Fegert JM et al. Child Adolesc Psychiatry Ment Health. 2020 May 12;14:20.). Inoltre, nei primi mesi della pandemia, la necessità di attivare con urgenza

interventi sanitari diretti prevalentemente agli adulti ha minimizzato la possibilità di affrontare i bisogni specifici dei soggetti in età evolutiva e di valutare l'impatto dei diversi fattori di rischio sulla salute mentale. E' ormai ampiamente condivisa la necessità di affrontare la ricaduta sullo sviluppo socio-emotivo, motivazionale e relazionale, in particolar modo per coloro che già vivevano in condizioni di maggior svantaggio: studi recenti hanno dimostrato come sia ormai chiaro che la pandemia COVID-19 ha avuto e continuerà ad avere effetti considerevoli nella vita delle persone e che la qualità e l'ampiezza dell'impatto sulla salute mentale dei minori di età è influenzata da vari fattori come l'età, lo stato di istruzione, le condizioni di salute mentale preesistenti, l'essere economicamente svantaggiati o l'essere/essere stati in isolamento forzato.

A questo proposito, un recente studio sui predittori di esito negativo ha enfatizzato il ruolo dell'isolamento sociale, della durata di esposizione agli schermi e dell'uso eccessivo dei social media, dello stress dei genitori e delle problematiche di relazione tra genitori e figli, del basso status socioeconomico e della preesistenza di condizioni di salute mentale e/o disabilità (Caffo E et al. *Curr Opin Psychiatry*. 2021 Sep 7). A questo, va aggiunto che gli effetti della pandemia si sono sovrapposti ad un trend in costante aumento, da più di dieci anni, delle richieste ai servizi di NPIA, peraltro ampiamente segnalato anche nella letteratura internazionale. Negli ultimi anni, si è dunque assistito ad un forte aumento della domanda e dell'incidenza cui deve corrispondere un contestuale potenziamento dei servizi di NPIA territoriali ed ospedalieri per renderli sempre più idonei a rispondere alle necessità e complessità cliniche dei soggetti in età evolutiva, con particolare attenzione al supporto della famiglia, al lavoro in rete con le altre istituzioni presenti sul territorio (scuola, servizi socio-assistenziali, formazione, lavoro) e con il terzo settore, alla necessità di organizzare interventi territoriali, ma anche residenziali e semiresidenziali terapeutici, che garantiscano un'assistenza multiprofessionale con attenzione alle diverse patologie.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Misura 5 C2, ha inteso rafforzare il ruolo dei servizi sociali territoriali come strumento di resilienza, mirando alla definizione di modelli personalizzati per la cura delle famiglie, delle persone di minore età, degli adolescenti e degli anziani, così come delle persone con disabilità al fine è prevenire l'esclusione sociale intervenendo sui principali fattori di rischio individuale e collettivo e assicurare il recupero della massima autonomia delle persone.

IL CONTESTO NORMATIVO REGIONALE

I percorsi di presa in carico dei pazienti oggetto del presente documento si inquadrano nell'ambito definito nella normativa di riferimento ed, in specifico:

- la D.G.R. n. 36-27998 del 2/08/1999 "Sviluppo della rete regionale di assistenza neuropsichiatrica dell'età evolutiva e dell'adolescenza. Indicazioni alle Aziende Sanitarie Regionali";
- la D.G.R. n. 30-3451 del 9/07/2001 "Progetto obiettivo materno infantile: indicazioni alle Aziende Sanitarie Regionali";
- la D.G.R. n. 32-6779 del 29/07/2002 "Disposizioni in materia di rete regionale di assistenza neuropsichiatrica dell'età evolutiva. Sviluppo della rete informatica";
- la D.G.R. n. 45-3071 del 5/06/2006 "Istituzione del Coordinamento regionale di Neuropsichiatria Infantile";
- la D.G.R. n. 4-8716 del 5/05/2008 "Individuazione centri specialistici regionali di riferimento per l'ADHD in età evolutiva;
- la D.G.R. n. 26-10669 del 2/02/2009 relativa alle Linee guida per l'attivazione del servizio di cure domiciliari per i soggetti in età evolutiva;
- la D.G.R. n. 18-10723 del 9/02/2009 e s.m.i. relativa alle modalità di individuazione degli studenti con Esigenze Educative Speciali (EES);
- la D.G.R. n. 34-13176 dell'1/02/2010 in materia di diritto all'educazione ed istruzione degli studenti con disabilità;
- la D.G.R. n. 25-5079 del 18/12/2012 "Approvazione della tipologia e dei requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori. Revoca della DGR n. 41- 12003/2004; - la D.G.R. n. 9-7039 del 27/01/2014 "Consolidamento della rete regionale di assistenza neuropsichiatrica dell'età

evolutiva e dell'adolescenza e della Rete regionale di allergologia. Completamento della rete "percorso riabilitativo".

- la D.G.R. n. 16-7072 del 4/02/2014 di attuazione della L.170/2010 e dell'Accordo Stato Regioni del 25/7/2012 in materia di disturbi specifici di apprendimento e di approvazione del protocollo di intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale relativo agli alunni con DSA;
- la D.G.R. n. 22-7178 del 3/03/2014 "Disturbi pervasivi dello sviluppo: recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane del 22 novembre 2012 sulle "Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento delle qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore dei Disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico";
- la D.G.R. n. 50-7641 del 21/05/2014 di approvazione del protocollo di intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale relativo agli alunni con patologie croniche che comportano bisogni speciali di salute in ambito scolastico e formativo;
- la D.G.R. n. 26-1653 del 29/06/2015 "Interventi per il riordino della rete territoriale in attuazione del Patto per la Salute 2014/2016 e della D.G.R. n. 1-600 del 19.11.2014 e s.m.i." con cui la Giunta Regionale ha ridefinito gli ambiti di azione e le modalità organizzative dell'area materno infantile;
- la D.G.R. n. 8-2905 del 15/2/2016 "Approvazione protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte e la Procura presso il Tribunale per i Minorenni per il raccordo e coordinamento in materia di vigilanza sulle strutture residenziali per minori;
- la D.G.R. n. 63-7802 del 30/10/2018 "Recepimento Accordo di collaborazione tra l'Istituto Superiore di Sanità e la Regione Piemonte per la realizzazione del progetto sui disturbi dello spettro autistico";
- la D.G.R. n. 50-8203 del 20/12/2018 "Recepimento Intesa recante Aggiornamento Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi dello spettro autistico";
- la D.G.R. n. 22-7178 del 3/03/2019 "Approvazione delle nuove linee guida per la segnalazione e la presa in carico dei casi di abuso e maltrattamento ai danni di minori, da parte dei servizi socioassistenziali e sanitari del territorio regionale. Revoca DGR n. 42-29997 del 2/05/2000";
- la D.G.R. n. 46-8657 del 29/03/2019 di integrazione alla D.G.R. n.56-1363 del 29/12/2010 avente ad oggetto la proposta organizzativa di riconversione funzionale in struttura sanitaria extraospedaliera per le patologie neuropsichiatriche in età evolutiva del Centro Paolo VI di Casalmoceto;
- la D.G.R. n. 88-8997 del 16/05/2019 "Approvazione delle Linee di Indirizzo operative per interventi programmatici relativi alle persone con disturbi dello spettro autistico in età adulta in Regione Piemonte"; la D.G.R. n. 39-1523 del 12/6/2020 di approvazione delle nuove cartella Disabilità Minori e Disabilità Adulti;
- la D.G.R. n. 6-1613 del 3/07/2020 di adozione delle prime indicazioni per l'attivazione dei servizi di televisita; - la D.G.R. n. 3-1888 del 28/08/2020 "Recepimento Accordo ai sensi dell'art 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali in area pediatricoadolescenziale" integrato dal documento "Rete dell'emergenza-urgenza pediatrica" (Rep. Atti n. 248 CRS del 21 dicembre 2017)".

IL RICOVERO ORDINARIO

Il ricovero ordinario ha la funzione di garantire assistenza continuativa e intensiva in situazioni che per complessità, multi problematicità o gravità non possono essere gestite in strutture a minore intensità assistenziale. Può essere necessario a fini diagnostici, terapeutici o entrambi.

Permette la stabilizzazione della condizione clinica in atto, la gestione delle complicanze associate al disturbo, l'attivazione o il monitoraggio di terapie complesse e prepara il paziente al passaggio ad un altro livello di trattamento.

Può essere opportuno anche quando è indispensabile un allontanamento transitorio dall'ambiente per completare il quadro diagnostico o iniziare l'intervento terapeutico.

Nei disturbi psichici dell'età evolutiva, esso è necessario in un numero limitato di situazioni e precisamente:

- a. disturbi psichiatrici nei quali siano presenti gravi problemi comportamentali che comportano un rischio per sé e per gli altri e che non siano gestibili al di fuori di un ambiente protetto (tentati suicidi, agitazione psicomotoria, aggressività etero diretta ecc), o siano espressione di patologie acute tipiche dell'adolescenza quali psicosi acute, break down, disturbo bipolare, ecc;
- b. gravi disturbi del comportamento alimentare (in particolare anoressia, se in presenza di significativi e gravi aspetti clinici, psichiatrici, internistici o ambientali e in generale quando l'intervento di cura ambulatoriale non si rivela efficace);
- c. patologie neuropsichiche nelle quali sia indispensabile un wash out farmacologico e/o uno stretto monitoraggio nell'avvio o nel proseguimento della terapia farmacologica; d. patologie neuropsichiche con disturbi da intossicazione acuta o abuso di sostanze (in raccordo con il Dipartimento Dipendenze), in particolar modo per quelle condizioni che possono rappresentare un elevato rischio sia in relazione al soggetto (ad es intossicazione acuta da alcool in adolescenti) sia in relazione alla stessa sostanza (ad es. sostanze che per la pericolosità o la farmacocinetica necessitano un periodo di osservazione); e. disturbi comportamentali gravi che richiedano osservazione prolungata, in presenza o meno di una situazione di disabilità di base. Solo in alcuni casi esso avviene in situazione di urgenza. Il ricovero in Reparto NPI va limitato a condizioni cliniche particolarmente impegnative, espressione di disturbo psichiatrico grave (es. esordio psicotico, depressione con elevato rischio suicidario, gravi agiti a componente auto-eteroaggressiva, o gravi disturbi comportamentali).

Qualora non fosse possibile/necessario un ricovero presso i Reparti di NPI, occorre effettuare un ricovero in ambito pediatrico, purché a fronte della presenza di specifiche condizioni strutturali e organizzative adeguate. Il ricovero in Pediatria si rivolge in genere a minori con quadri clinici meno compromessi e sufficientemente stabili, che non presentano le caratteristiche di gravità descritte sopra, compatibili quindi con un soggiorno in area pediatrica.

Il ricovero in pediatria di alcune situazioni di acuzie psichiatriche in età evolutiva può rappresentare, inoltre, un momento essenziale per la formulazione di un percorso di cura nei casi di nuova osservazione, o la ridefinizione dello stesso nei casi già in carico, ed essere indicato nelle situazioni in cui si evidenziano caratteristiche psicopatologiche anche complesse, ma sufficientemente stabilizzate, in cui il ricovero ospedaliero ha una funzione di contenimento e di protezione (disturbo psicotico, disturbo depressivo, trauma, tentato suicidio senza ideazione suicidaria persistente, etc.), o quando la famiglia appare mostrare degli elementi di fragilità o l'impossibilità di garantire un adeguato monitoraggio del paziente, o quando vi siano compromissioni della salute fisica del paziente e/o la necessità di eseguire approfondimenti diagnostici di carattere medico. Per quanto possibile e nel rispetto degli elementi di adeguatezza suddetti, il ricovero in ambito pediatrico andrà effettuato nell'ambito territoriale di appartenenza, facilitando così l'avvio, o la prosecuzione della presa in carico, i rapporti con la rete sociale e familiare e l'organizzazione delle dimissioni protette. Il ricovero presso altri reparti ospedalieri avviene in genere per la preminenza delle conseguenze internistiche, chirurgiche, o traumatologiche di situazioni con codice rosso, o eventualmente giallo in accesso (tentati suicidi con gravi conseguenze mediche che richiedano la traumatologia, la chirurgia o la rianimazione, anoressia mentale o altri disturbi del comportamento alimentare in cui vi sia significativa compromissione sul piano internistico, etc.), e necessità della consulenza/cogestione NPI. Al fine di rispondere in modi appropriati al fabbisogno sopra delineato, occorre individuare modalità che permettano di potenziare i letti di NPI, riconoscendo l'alta intensità assistenziale e/o la presenza stabile di personale educativo-riabilitativo in proporzione ai posti letto dedicati all'urgenza, nonché adeguate modalità di valorizzazione.

AZIONI PREVISTE

In conformità al disposto dell'art. 33 del D.L. n.73/2021, alla luce della necessità del potenziamento nell'area della Salute Mentale dell'Infanzia e dell'Adolescenza ed in linea, inoltre, con le previsioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la rimodulazione e il potenziamento possono riguardare le seguenti aree: Adeguamento del personale Potenziamento dei servizi territoriali NPIA, prevedendo la presenza su tutti i

territori dell'équipe multidisciplinare (medici neuropsichiatri, psicologi, logopedisti, terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, infermieri, assistenti sociali, educatori professionali), con un dimensionamento sufficiente per poter garantire tutte e cinque le diverse tipologie di attività (neurologica, psichiatrica, disabilità complessa, disturbi neuropsicologici, tutela), in stretto raccordo con i Pediatri di famiglia, i MMG, i servizi territoriali per l'infanzia e l'adolescenza ed il terzo settore; strutturazione di percorsi per l'età della transizione con le unità di psichiatria dell'adulto, per le disabilità, per le dipendenze.

Il graduale dimensionamento deve essere programmato nel rispetto del requisito posto dal Manuale di accreditamento professionale per i Servizi Territoriali di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza, a partire dalla presenza di un adeguato numero di medici NPI (almeno 1 medico NPI ogni 3000 abitanti 0-18). Adeguamento e innovazione delle risorse Adeguamento e omogeneizzazione dei flussi informativi nazionali, specifici e uniformi a livello regionale e interregionale, centralizzati presso il Ministero della Salute, per permettere una più precisa programmazione della rete dei servizi NPIA in base ai bisogni di salute della popolazione e un attento monitoraggio anche della fase ospedaliera dei percorsi di trattamento (accesso ai flussi informativi da parte degli operatori NPI); Adeguamento di ciascun servizio di NPIA regionale dal punto di vista informatico (connessione di rete, piattaforma per telemedicina con televisite, teleriabilitazione, teleconsulto), riconoscendo la possibilità di effettuare percorsi integrati fra attività in presenza e attività in telemedicina, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigenti; connessioni telematiche per flusso informativo tra medici curanti (PLS e MMG) e servizi di NPIA al fine di garantire un adeguato accompagnamento della famiglia nel percorso diagnostico terapeutico assistenziale.

Adeguamento specificazione innovazione e omogeneizzazione dei percorsi di cura, finalizzati a: Promozione di un modello assistenziale a filiera, integrato tra Ospedale e Territorio, che assicuri la qualità e la continuità delle cure attraverso la creazione e la costante implementazione di tutti i livelli differenziati di risposta dei percorsi di cura diagnostico-terapeutici-assistenziali e riabilitativi, specifici per fasce di età e bisogni. Si confermano tre livelli in articolazione tra loro:

- Livello territoriale: invii e collaborazione da PLS con NPIA territoriale, livello ambulatoriale e Day hospital, invii e collaborazione con CDRS; invii e collaborazione con Strutture di ricovero (NPIA e/o Pediatria e con Strutture residenziali)
- Livello ospedaliero: ambulatori di alta specialità e multiprofessionali; ricoveri ordinari in NPIA e Pediatria, con percorsi e procedure di cura di integrazione funzionale tra ospedale territorio;
- Livello interistituzionale: sperimentazione e consolidamento dei modelli di "rete" per la clinica la prevenzione e la formazione condivise e multiprofessionali

LIVELLO TERRITORIALE

1 AMBULATORI COME NETWORK FLESSIBILI E INTEGRATI DI CURA: promozione e attivazione in modo omogeneo, su base regionale di ambulatori per i principali disturbi, trasversali a più servizi NPIA, che comprendano ambulatori territoriali di primo e secondo livello, multiprofessionali; individuazione dei Centri di riferimento e delle strutture di II livello regionali per specifiche patologie; percorsi per la pre-acuzie e per la post-acuzie;

2 STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI: individuazione e attivazione in ciascun Area Omogenea di Programmazione di luoghi di cura alternativi o successivi al ricovero (per la post-acuzie) distinguendo tra quelle per disturbi psichiatrici in adolescenza e quelle per i gravi disturbi del neurosviluppo nei primi anni di vita; consolidamento degli esistenti

3 STRUTTURE RESIDENZIALI: attivazione STRUTTURE dedicate ove necessarie, e potenziamento/monitoraggio delle Strutture residenziali già esistenti, col fine di migliorare l'offerta e gli standard qualitativi (adozione di standard minimi omogenei, implementazione dei meccanismi per ridurre il turnover del personale, necessità di presenza di professionisti con specifica formazione, forte integrazione con il territorio di appartenenza); accessi prioritari per situazioni di emergenza psichiatrica

4 STRATEGIE INNOVATIVE SPERIMENTALI: promozione per la realizzazione di specifici servizi per gli adolescenti e i giovani con problemi psichici, in grado di funzionare in modo proattivo e attrattivo per i giovani. Adozione di piani regionali per i Disturbi Emotivi Comuni in stretto raccordo con i DSM.

LIVELLO OSPEDALIERO

1 RICOVERI NPJA (ricoveri ad alta complessità ordinari e di Day hospital): A Adeguamento del numero di posti letto NPJA, attraverso l'attivazione e il potenziamento delle aree di ricovero ordinario di Neuropsichiatria Infantile, organizzate per bacini di utenza sovra-aziendali, per garantire l'alta specializzazione ove necessaria, rimodulando i posti letto e adeguando il personale in base alle necessità. B. Adeguamento organizzativo ai fine di consentire una riduzione della durata della degenza psichiatrica in posti letto NPJA, attraverso la creazione di percorsi più rapidi per il trasferimento in strutture residenziali e attraverso la promozione dell'apertura di strutture semi-intensive dove pazienti seguiti per la fase acuta in ospedale, ma non ancora nella condizione di essere seguiti in Day hospital o ambulatorialmente, possano essere ulteriormente stabilizzati (particolarmente utile per pazienti con patologie specifiche come l'anoressia nervosa, che spesso richiede lungo ricovero). Si veda il punto Strutture Semiresidenziali.

2 RICOVERI IN PEDIATRIA (ricoveri a media/bassa complessità): attivazione o consolidamento di percorsi di cura dedicati per minori con difficoltà e patologie psichiatriche acute-subacute, prevedendo attraverso il riconoscimento in ciascuna ASL di posti letto dedicati nei Reparti di Pediatria e forniti di adeguate risorse appartenenti ai Servizi NPJA;

3 RICOVERI PRESSO SPDC: definizione di percorsi di transitional care, in attuazione del disposto della DGR n. 66-438 del 13 novembre 2006

4 FILIERA DEL POST-RICOVERO: al fine di abbreviare i ricoveri è necessario prevedere: accesso prioritario nelle Strutture residenziali e Semi-residenziali esistenti

- Specializzazione di Strutture residenziali terapeutiche per accogliere il post/acuzie (disturbi internalizzanti e esternalizzanti)
- potenziamento ambulatori/Dh del post-ricovero a forte integrazione ospedale/territorio

LIVELLO INTERISTITUZIONALE

I COLLABORAZIONE SANITÀ/COMUNITÀ EDUCANTE:

Promozione di tutte le attività che sostengono l'integrazione e lo stretto raccordo tra i servizi NPI e gli altri servizi che si occupano di infanzia e di adolescenza e di fragilità (sostegno alle famiglie e ai genitori in particolare in contesti vulnerabili), sia a livello sanitario (Dipartimenti di Salute Mentale, Dipartimenti Dipendenze patologiche, Servizi di Psicologia per l'Età Adulta, Consultori, compresi gli Sportelli di ascolto psicologico nelle scuole) che appartenenti al mondo sociale e scolastico.

II PERCORSI DI FORMAZIONE INTEGRATA E MULTIDISCIPLINARE, in collaborazione con la SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEUROPSICHIATRIA INFANTILE presso la Sezione di Neuropsichiatria Infantile del Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche dell'Università degli Studi di Torino: · Promozione prioritaria della formazione/aggiornamento del personale medico, inclusi i pediatri di libera scelta e i medici di medicina generale e delle professionalità sanitarie coinvolte nelle cure, volti al riconoscimento precoce e alla presa in carico delle difficoltà e delle patologie psichiatriche per soggetti in età evolutiva, anche in riferimento all'acuzie. · Nell'ambito delle Cure Primarie il potenziamento delle competenze nella prevenzione e nel riconoscimento precoce dei disturbi Neuropsichici potrebbe ridurre il rischio di progressione verso patologie più impegnative. · I programmi formativi devono fare particolare riferimento alle modalità di lavoro multiprofessionali e multidisciplinari, all'integrazione ospedale-territorio, alle azioni di supervisione e tutoraggio dei neo assunti e all'utilizzo di audit clinico e training strutturati. · Promozione della costruzione, revisione o aggiornamento dei percorsi di formalizzazione di PDTA aziendale e interaziendali, anche alla luce degli effetti postCovid, per i disturbi psichiatrici gravi, in collaborazione con i Dipartimenti di Salute Mentale e i Dipartimenti per le dipendenze Patologiche e di percorsi per specifiche patologie/aree cliniche quali a titolo di esempio: · - disturbi del comportamento alimentare (DCA); - esordi psicotici acuti; - disturbi mentali e abuso di sostanze/nuove dipendenze; - autismo e disturbi del neurosviluppo; - disturbi internalizzanti, suicidalità e rischio suicidario; - appropriatezza dei trattamenti farmacologici.

III GRUPPI PERMANENTI DI LAVORO INTEGRATO E SPERIMENTAZIONI Promozione di gruppi di lavoro per aree di patologie, finalizzati alla condivisione di standard di prevenzione, diagnosi e cure comuni e condivisi

e di indicatori di qualità, di possibili benchmark per i servizi locali, a garanzia dell'“essenzialità” e dell'appropriatezza delle cure ma anche della qualità delle stesse, in una continua innovazione e adattamento alle nuove patologie e nuovi bisogni e in un'ottica di costruzione condivisa di un “manuale di accreditamento” dei Servizi: Area NPI/pediatria Area NPI/ DSM Area NPI/Scuola-Agenzie educative

-

DGR 19 luglio 2022, n. 6-5398, Costituzione di un Gruppo di lavoro a supporto degli Assessorati alla Sanità e al Welfare per l'analisi e la formulazione di proposte di riqualificazione e sviluppo in ambito sanitario e socio sanitario regionale. (BUR n. 30 del 28.7.22)

PREMESSA

I sistemi sanitari e i servizi per la salute si trovano a dovere rispondere nell'attuale fase di transizione demografica, epidemiologica, sociale ed economica a bisogni sanitari consolidati ed emergenti.

Quanto sopra è stato reso ancora più attuale dalla pandemia da COVID 19.

Al fine di intraprendere percorsi virtuosi è, pertanto, essenziale partire da una visione generale delle problematiche sanitarie e socio-sanitarie per ricercare le soluzioni più opportune riferibili all'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza - LEA (Dipartimento di Prevenzione, Distretto, Ospedale), evidenziando i diversi percorsi degli utenti anche in chiave della progressiva integrazione socio-sanitaria. Peraltro la sostenibilità del sistema risulta direttamente collegata ad azioni di governance volte al recupero di efficienza e di appropriatezza nell'erogazione dei servizi, alla coerenza degli indirizzi nazionali di programmazione sanitaria e socio-sanitaria con il quadro delle risorse economiche rese disponibili, al grado di collegamento delle azioni di integrazione delle strategie a tutela globale della salute.

La possibilità di sostenere gli investimenti richiede una condizione economica di equilibrio complessivo e che l'erogazione delle prestazioni deve avvenire in condizioni di equità sul territorio piemontese attraverso l'erogazione di risposte adeguate al fabbisogno assistenziale in ambito sanitario e socio sanitario.

Sono in itinere atti di programmazione di alto livello derivanti dall'avvenuta approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza il 21 aprile 2021 e dai principali provvedimenti attuativi delle Missioni 5 e 6, fra cui lo schema di «Modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale» di cui al DPCM del 21 aprile 2022.

È stata avviata la fase di programmazione esecutiva del Fondo Sociale Europeo Plus della Regione Piemonte 2021-2027.

Su scala nazionale sono in corso di elaborazione e stesura il nuovo “piano nazionale della non-autosufficienza”, nonché gli atti attuativi della Legge 22 dicembre 2021, n. 227 “Delega al Governo in materia di disabilità e il procedimento finalizzato all'approvazione di un DDL sulla “non autosufficienza”.

LA DISPOSIZIONE

Viene costituito un gruppo di lavoro per sviluppare ulteriori specifici atti in una prospettiva di revisione più globale del sistema sanitario e sociosanitario della Regione.

Gli atti prodotti dal gruppo di lavoro costituiscono la base per la proposizione di provvedimenti finalizzati alla stabilizzazione delle risorse dedicate al sistema, nonché al riordino del sistema sanitario e socio-sanitario per avviare la stesura di un nuovo Piano Socio Sanitario regionale in linea con gli sviluppi normativi in itinere.

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

DGR 27 giugno 2022, n. 903, Relazione sulla Performance 2021 - Art. 10 del D.lgs. n. 150/2009. Approvazione. (BUR n. 76 dell'8.7.22)

Note

Viene approvata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 10 e 15 del D.lgs. 27 ottobre 2009, n.150, la “Relazione sulla Performance 2021”, riportata nell’allegato “A” al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.

Viene notificata copia del provvedimento all’Organismo Indipendente di Valutazione al fine della sua validazione ai sensi del comma 4, lett. c) dell’art. 14 del D.lgs. 150/2009.

Presentazione									
.....3	2.0	Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder							
.....5	2.1	Il contesto esterno di riferimento.....							
.....5	2.1.1	Il quadro economico internazionale.....							
.....5	2.1.2	Il quadro economico nazionale.....							
.....6	2.1.3	L’economia della Puglia: dagli aggregati di contabilità nazionale alla recente congiuntura.....7							
.....7	2.1.4	La composizione del valore aggiunto della Puglia.....17							
.....17	2.1.5	Il sistema produttivo pugliese.....							
.....20	2.1.6	La recente congiuntura pugliese.....							
.....22	2.1.7	Le previsioni economiche.....							
.....24	2.2	L’Amministrazione regionale.....							
.....25	2.3	Il Personale regionale.....							
.....26	2.4	La Formazione del Personale regionale.....							
.....28	2.5	Le Risorse finanziarie.....							
.....31	2.6	I Costi di Funzionamento.....							
.....33	2.6.1	Costi del personale.....							
.....33	2.6.2	Costi di gestione.....							
.....36	3.0	Il Consiglio Regionale della Puglia.....							
.....39	3.1	Il Personale del Consiglio Regionale.....							
.....41	3.2	La formazione del personale del Consiglio Regionale.....							
.....42	3.3	L’Attività legislativa.....							
.....43	3.4	La rendicontazione delle spese.....							
.....47	4.0	Le Criticità e le opportunità Performance.....							
.....56	5.0	L’albero della Performance.....							
.....57		Risultati di Performance delle strutture Obiettivi di Mantenimento Gestione -							

OBGE.....						58
Dipartimento	Promozione	della	salute	e	del	Benessere Animale
.....			..78	Dipartimento	Sviluppo	Economico
.....				92	Dipartimento	Turismo,
Economia della cultura e Valorizzazione del Territorio117
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale.					Dipartimento	134
Dipartimento					Mobilità.....	
.....						153
Welfare.....					Dipartimento	163
Dipartimento	Ambiente,	Paesaggio	e	Qualità	Urbana.	
.....						171
Infrastrutture.				Dipartimento	Bilancio, Affari Generali e	197
Organizzazione.				Dipartimento	Personale e	224
Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione.				Dipartimento		235
Strutture	Autonome	della		Giunta	Regionale	
.....				Consiglio	Regionale	246
.....						282
						2 43510

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2021

Segreteria Generale della Presidenza

1.0 Presentazione

La presente Relazione sulla Performance organizzativa della Regione Puglia, predisposta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 1 lett. b) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, illustra, a consuntivo, i risultati raggiunti dall'Ente nell'esercizio 2021, ponendo in rilievo il grado di effettivo conseguimento dei singoli obiettivi programmati; essa rappresenta pertanto il documento che, predisposto a chiusura del ciclo annuale di gestione della performance, consente all'amministrazione regionale di organizzare il proprio lavoro in un'ottica di miglioramento continuo delle prestazioni, attraverso lo svolgimento di attività di programmazione, gestione e controllo, volte alla verifica dell'efficacia dell'azione amministrativa.

In linea con i principi in materia di trasparenza e valutazione delle prestazioni, la Relazione sulla Performance consente altresì all'amministrazione di rendicontare i risultati raggiunti ai cittadini ed a tutti gli stakeholder, interni ed esterni, con riferimento agli obiettivi programmati con il Piano della Performance, che dà avvio al ciclo di gestione della performance.

Le importanti novità introdotte con il D.lgs. 74/2017 nel processo di valutazione della performance agevolano un progressivo consolidamento della funzione sempre più ispettiva dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), associato al rafforzamento del ruolo riconosciuto al cittadino, il quale viene maggiormente coinvolto nel processo di valutazione dell'operato della Pubblica Amministrazione.

Anche in merito alla misurazione della performance individuale del personale dirigente è attribuito un peso prevalente ai risultati della misurazione e valutazione della performance dell'ambito organizzativo di cui hanno essi diretta responsabilità.

Conformemente alla normativa vigente, la Regione Puglia fissa annualmente, con l'adozione del Piano della Performance, gli obiettivi operativi che i Dipartimenti e le singole Sezioni perseguono nel corso dell'esercizio. Tali obiettivi rappresentano la diretta derivazione degli indirizzi politici esplicitati dal Programma di Governo e, in particolare, dalle priorità politiche in esso contenute.

A loro volta le priorità politiche di Governo si declinano in obiettivi strategici triennali definiti ed adottati dalla Giunta Regionale con il documento "Obiettivi Strategici e assegnazione risorse".

Il ciclo della performance 2021 della Regione Puglia è stato condizionato, quanto alla tempistica, dalla consultazione elettorale svoltasi il 20 e 21 settembre 2020 per il rinnovo del Governo regionale e dall'attuazione del nuovo modello organizzativo adottato, con DGR n.1974/2020, all'indomani della consultazione stessa.

Da un lato, il nuovo programma di governo da attuare nel corso dell'XI legislatura, presentato in data 26 novembre 2020 al Consiglio regionale come prescritto dall'art. 41, co. 4, dello Statuto regionale, ha posto le basi per una riprogrammazione generale degli obiettivi strategici triennali, piuttosto che un semplice aggiornamento di quelli adottati nel corso della legislatura precedente; dall'altro, i tempi necessari alla nomina e al conseguente insediamento dei Direttori di Dipartimento che costituiscono, di fatto, i principali attori chiamati a dare concreta attuazione alle strategie politiche contenute nel Programma di Governo, ha comportato un inevitabile differimento del termine di adozione del Piano Performance, stabilito per il 31 gennaio.

In tale contesto, d'intesa con l'OIV, la Giunta Regionale con DGR n. 136 del 27/01/2021 ha adottato il "Piano degli obiettivi di mantenimento gestionale 2021 delle strutture regionali", al fine di definire obiettivi specifici per consentire la continuità dell'azione amministrativa, a similitudine della ratio ispiratrice di cui all'art. 5, comma 1-ter del D.lgs.150/2009, rinviando l'adozione del Piano della Performance 2021-2023 alla concreta attuazione del Modello di riorganizzazione della macchina amministrativa regionale, di cui alla citata DGR n. 1974/2020, e alla nomina dei Direttori di Dipartimento.

Dopo la nomina avvenuta con deliberazioni di Giunta Regionale, dalla n.675 alla n.686 del 26.04.2021, il Piano degli Obiettivi Strategici Triennali è stato approvato con DGR n.721 del 3 maggio 2021 e successivamente integrato con DGR n. 1220 del 22 luglio 2021.

Infine, con DGR n. 1262 del 28/07/2021, la Giunta regionale ha approvato il Piano della Performance Organizzativa della Regione Puglia per l'anno 2021 con cui sono stati definiti gli obiettivi operativi, gli indicatori di risultato e i relativi target utili alla misurazione del raggiungimento dei risultati che l'organo di indirizzo politico-amministrativo ha assegnato alle varie strutture della Giunta Regionale, comprese quelle autonome. Il ciclo di valutazione della performance si riverbera, oltre che sul sistema di valutazione della dirigenza, anche sul sistema di valutazione delle posizioni organizzative e del personale di comparto, attraverso la fissazione, il perseguimento e la verifica del raggiungimento di obiettivi di performance organizzativa e performance individuale.

La Relazione sulla Performance organizzativa rappresenta la conclusione dell'intero ciclo della performance. Il documento elaborato in sinergia tra la Segreteria Generale della Presidenza, le Direzioni di Dipartimento e le strutture illustra, per ognuno dei dieci Dipartimenti e per le Strutture Autonome, comprese quelle del Consiglio regionale, gli obiettivi operativi annuali 2021, gli indicatori, i risultati attesi (target) e i valori conseguiti, collegati all'attività delle singole Strutture amministrative del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio.

Il documento, utilizzato per la verifica annuale sul grado di realizzazione dei risultati attesi, compendia i risultati complessivi dell'attività amministrativa in termini di prodotti e risultati, ovvero degli effetti prodotti dall'azione amministrativa sui cittadini e sugli utenti. Il ciclo di gestione della performance è stato, pertanto, declinato nelle seguenti fasi:

1. definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei risultati attesi e dei rispettivi indicatori tenendo conto anche dei risultati conseguiti nel precedente anno;
2. collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
3. misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;
4. utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
5. rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici dell'Amministrazione, nonché ai competenti organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai portatori di interesse.

In particolare, in un processo a cascata che ha coinvolto dirigenti e dipendenti, nel 2021 è stata consolidata l'attività di implementazione del sistema di mappatura e classificazione degli obiettivi di performance, individuali e di struttura, tramite la piattaforma Gzoom in dotazione alla Regione Puglia; sono stati introdotti, per tutte le Strutture, obiettivi operativi direttamente collegabili alla riduzione del rischio corruttivo e al miglioramento delle procedure di trasparenza dell'attività amministrativa, in linea con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022 adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 485 del 29.3.2021.

In ottemperanza a quanto disciplinato dal d.lgs. 33/2013, attraverso la pubblicazione del “Piano della performance” triennale 2021-2023, nella sezione del proprio sito web istituzionale, la Regione Puglia ha dato evidenza in modo trasparente degli obiettivi, delle strategie utilizzate, e delle risorse disponibili per perseguire le proprie finalità istituzionali, migliorando in tal modo il proprio processo di accountability. Il processo di monitoraggio degli obiettivi ha visto un’interazione continua tra le strutture delle Direzioni Dipartimentali con lo Staff del Controllo di Gestione e l’OIV per lo svolgimento delle attività di controllo della documentazione di verifica e accertamento dei risultati conseguiti. Il calcolo dello scostamento tra il valore target di previsione degli indicatori di misurazione degli obiettivi operativi e il valore di target effettivamente conseguito dalle diverse Strutture regionali è stato effettuato con l’utilizzo del nuovo applicativo informatico per la gestione del ciclo della performance denominato “Gzoom”, con il quale sono state predisposte apposite schede di sintesi, allegate alla presente relazione, che evidenziano i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati.

La relazione si suddivide in due parti: nella prima viene illustrato il contesto socio-economico della Puglia in relazione a quello nazionale con la rappresentazione sintetica dell’identità della Regione, delle risorse umane, strumentali e finanziarie utilizzate in relazione ai risultati conseguiti; nella seconda vengono riportati i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi di mantenimento gestionale e operativi perseguiti da ogni Dipartimento/Sezione, gli indicatori di misurazione dei risultati e il calcolo degli scostamenti tra quanto previsto e quanto effettivamente conseguito. Per facilitarne la lettura le schede sono raggruppate per singolo Dipartimento e precedute da una rappresentazione dell’organigramma delle strutture.

2.0 Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder

Nella relazione sono illustrati alcuni parametri di contesto relativi ad alcuni indicatori definiti a livello europeo che permettono un sintetico confronto comparativo tra i dati della regione Puglia con la realtà internazionale e nazionale.

L’intento è quello di tenere sotto controllo il posizionamento della Regione rispetto al contesto. La Relazione sulla Performance della Regione Puglia si pone la finalità di garantire massima trasparenza ed informazione ai cittadini pugliesi sull’azione regionale, focalizzando l’attenzione sulle attività svolte. Il lavoro programmato, le tematiche connesse all’andamento dell’economia regionale, la costruzione di percorsi di politiche attive e di modelli per la gestione degli ammortizzatori sociali ed il potenziamento del capitale umano sono le principali tematiche trattate dal Piano della Performance.

2.1 Il contesto esterno di riferimento

2.1.1 Il quadro economico internazionale Nel momento in cui l’epidemia da COVID-19 sembrava ormai sotto controllo per il diffondersi dei vaccini e di nuove varianti del virus meno aggressive delle precedenti, sul panorama internazionale ha fatto irruzione il conflitto russo-ucraino.

Il quadro economico soffreva già di una forte ripresa inflattiva dovuta all’aumento dei prezzi dei prodotti energetici. Con l’irrompere del conflitto il quadro macroeconomico si è fortemente deteriorato. Secondo le previsioni dell’OCSE del mese di giugno ’22 per il 2022 e il 2023 "la guerra in Ucraina peserà sull'economia nell'immediato e sul lungo termine" e rappresenta una “zavorra per la crescita e carburante per l'inflazione nel mondo intero”.

Per gli stati membri si prevede una frenata fra il -1,5% e -3% delle previsioni di crescita e un’inflazione all’8,5%, il valore più alto mai raggiunto dal 1988. L’impatto economico sarà maggiore nei paesi più fragili e nei paesi con forti rapporti commerciali con Russia e Ucraina. Il capo economista dell’OCSE, Boone osserva che "la guerra sta avendo ripercussioni in tutta l’Africa e il Medio Oriente.

Le dinamiche in atto ci mostrano quanto siano profondamente dipendenti dalla Russia e dall’Ucraina molti paesi del Medio Oriente africano, dal Libano all’Egitto e alla Tunisia, fino allo Yemen". Il rapporto dell’OCSE sottolinea anche le ripercussioni del conflitto nel lungo termine sulle spese per la difesa in Europa, sulle ridefinizioni del mercato dell’energia nonché sulle riorganizzazioni delle catene di approvvigionamento di molti beni e prodotti.

Nel medio termine l'OCSE sottolinea i rischi legati all'eventualità di uno stop completo delle esportazioni di energia dalla Russia all'Europa. In tal caso le conseguenze sarebbero maggiori se il passaggio a fonti energetiche alternative non fosse maturo e sostenuto dalla costituzione di sufficienti scorte.

La Banca Mondiale, nelle recenti previsioni di inizio giugno, per il 2022 prevede una crescita del Pil mondiale del +2,9%, contro il +4,1% previsto a gennaio e il +3,2% indicato solo lo scorso aprile. Ad influire negativamente sulle prospettive economiche sono la guerra in Ucraina, l'inflazione e quindi le politiche monetarie restrittive avviate dalle banche centrali.

Oltre 60 autorità monetarie, tra cui la Banca d'Inghilterra e la Federal Reserve statunitense, hanno proceduto ad aumenti dei tassi di interesse quest'anno e la Banca centrale europea si sta muovendo nella stessa direzione. Pertanto, la maggiore preoccupazione diventa la situazione debitoria dei paesi a basso reddito. La Banca mondiale osserva che "circa il 60% dei 75 paesi più poveri del mondo sono a rischio di crisi del debito o la stanno già attraversando e queste turbolenze finanziarie si stanno propagando ai paesi a reddito medio". Avverte che "la Cina è il più grande creditore mondiale e con il debito delle economie emergenti e in via di sviluppo ai massimi da diversi decenni, l'aumento associato dei costi finanziari globali e il deprezzamento dei tassi di cambio possono innescare crisi finanziarie, come è successo nei primi anni '80".

La previsione di crescita nel 2022 per gli Stati Uniti è stata rivista al ribasso basso: la Banca Mondiale prevede una crescita del +1,7%, contro il +2,8% della precedente previsione e dopo il +4% di gennaio. La crescita dell'area euro dovrebbe fermarsi al +2,5%, 1,7 punti percentuali in meno rispetto a quanto indicato in gennaio. Il Pil dell'Ucraina dovrebbe arretrare di ben il -45% a causa della guerra, quello della Russia del -8,9%.

Settori chiave dell'industria russa stanno subendo forti rallentamenti e chiusure per mancanza di componenti.

Difficoltà si registrano anche nel settore siderurgico. Rivista al ribasso anche le stime per la Cina al +4,3% a causa dei danni maggiori del previsto causati dal Covid-19 e dai relativi blocchi alle attività produttive.

Il presidente della Banca Mondiale ha affermato che: "L'economia mondiale è di nuovo in pericolo e sta affrontando un'inflazione elevata e una crescita lenta allo stesso tempo.

Anche se si evitasse una recessione globale, le conseguenze della stagflazione potrebbero persistere per diversi anni se non verranno contrastati. Per molti paesi, la recessione sarà comunque difficile da evitare e il reddito reale pro capite rimarrà al di sotto dei livelli pre-Covid-19 in circa il 40% delle economie in via di sviluppo".

Nelle previsioni della Commissione Europea, il PIL dell'UE dovrebbe mantenersi positivo per via della riapertura delle attività e delle azioni a sostegno della crescita durante la pandemia.

La crescita del PIL reale sia nell'UE che nella zona euro è prevista al +2,7 % per il 2022 e al +2,3 % per il 2023, in calo rispetto al +4,0% e al +2,8% (+2,7 % nella zona euro), rispettivamente, delle previsioni intermedie d'inverno 2022.

Nell'analisi della Commissione si sottolinea che l'impatto negativo sull'economia mondiale e su quella dell'UE è imputabile ai prezzi delle materie prime energetiche, già aumentati durante la pandemia e ancora in aumento nell'attuale momento per l'incertezza che caratterizza le catene di approvvigionamento per effetto del conflitto in corso che ha causato pesanti interruzioni nella logistica.

Gli aumenti stanno riguardando anche i prodotti alimentari e altri beni e servizi di base ed hanno determinato il calo del potere d'acquisto delle famiglie.

L'inflazione nella UE è passata dal +4,6% dell'ultimo trimestre del 2021 al +6,1 % del primo trimestre del 2022. Nel mese di aprile l'inflazione complessiva nella zona euro è salita al +7,5 %.

Nel 2022 si attesterà al +6,1 % – valore molto più alto del 3,5% stimato lo scorso inverno – , per poi scendere al +2,7 % nel 2023 secondo le previsioni.

Nel secondo trimestre di quest'anno l'inflazione dovrebbe raggiungere un picco del +6,9 % per poi diminuire gradualmente mentre, a livello di UE, dovrebbe aumentare dal +2,9 % nel 2021 al +6,8 % nel 2022, per poi riscendere al +3,2 % nel 2023.

L'occupazione nell'UE dovrebbe aumentare nel 2022 del +1,2%, mentre i tassi di disoccupazione continueranno a diminuire attestandosi al 6,7 % nel 2022 e al 6,5 % nel 2023 nell'UE e al 7,3 % nel 2022 e al 7,0 % nel 2023 nella zona euro. Il Commissario UE per l'economia sostiene che "la forte ripresa economica dello scorso anno continuerà ad avere un impatto positivo sui tassi di crescita dell'anno in corso.

Un mercato del lavoro favorevole, la riapertura post-pandemia e NextGenerationEU dovrebbero offrire ulteriore sostegno alle nostre economie e contribuire a ridurre il debito e i disavanzi pubblici", sebbene "queste previsioni sono tuttavia soggette ad un'elevata incertezza e a rischi strettamente legati all'evoluzione della guerra russa.

Sono possibili altri scenari che vedono una crescita inferiore e un'inflazione superiore rispetto a quanto da noi attualmente ipotizzato".

Al fine di far fronte agli effetti del rialzo dei tassi di interessi, previsto per le prossime settimane, la BCE sta pensando ad uno scudo anti spread, che preveda acquisti temporanei di titoli di stato e solo in caso di grave necessità per i paesi con elevati debiti pubblici al fine di metterli al riparo dalla speculazione. I paesi interessati sono Italia, Spagna, Portogallo, Grecia e anche la Francia.

Al momento le previsioni circa il conflitto propendono per una guerra di lungo periodo, con tutte le conseguenze del caso. L'aumento in atto dei tassi di interesse da una parte tutela i risparmi dall'altra non può che costituire un freno per il livello degli investimenti.

La forte spinta inflattiva che riduce il potere d'acquisto dei consumatori, che si manifesta in tutta Europa è determinato per quasi due terzi del suo valore dai costi dell'energia e non dall'accelerazione della crescita. Secondo le previsioni economiche della Commissione europea diffuse a metà maggio, l'economia europea dovrebbe crescere del +2,7% nel 2022 (l'1,3% in meno rispetto le stime di febbraio) e del +2,3% nel 2023. Il conflitto russo – ucraino ha peggiorato i problemi legati all'approvvigionamento delle materie prime e del rialzo dei prezzi dell'energia e di diverse commodity.

L'aspettativa di crescita del PIL italiano per il 2022 è del +2,4%, in diminuzione rispetto al +4,3% delle previsioni dello scorso autunno e del +4,1% stimato in inverno.

Sulle revisioni al ribasso pesano le conseguenze del conflitto russo-ucraino. Nel 2023, il Pil dovrebbe aumentare solo del +1,9%, rispetto al +2,3% previsto in inverno.

2.1.2 Il quadro economico nazionale

Per l'Italia l'OCSE prevede una crescita rivista al ribasso al +2,5% per il 2022 e al +1,2% per il 2023.

L'economia italiana è fra quelle maggiormente esposte per la dipendenza dai prodotti energetici nel caso della Russia e dell'agricoltura nel caso dell'Ucraina.

L'incertezza legata al conflitto ha reso, pertanto, ancora più incerto e instabile il quadro economico. Il Ministro dell'economia ha sottolineato che "il governo è ripetutamente intervenuto per mitigare le ripercussioni per il forte shock sull'economia.

Con quattro successivi decreti legge, è intervenuto con misure per oltre 30 miliardi" con l'obiettivo di evitare che il Paese torni in recessione.

Secondo il Ministro, il problema principale dell'economia italiana cui prestare attenzione è la bassa crescita che la caratterizza da oltre un ventennio in un quadro di sostanziale stagnazione e sulla quale ha inciso innanzitutto la debole dinamica degli investimenti in capitale fisico.

Nei prossimi anni si punterà alla ripresa degli investimenti del settore nel settore privato, specialmente da parte delle imprese.

Nelle previsioni della Commissione Europea sull'Italia, si osserva come nel primo trimestre del 2022 il Pil italiano si sia lievemente contratto.

L'Italia è uno dei paesi europei più dipendenti dal gas Russo: pertanto, in caso di interruzione nelle forniture subirebbe contraccolpi rilevanti.

Per quanto riguarda la domanda interna, l'aumento dell'occupazione e l'elevato risparmio – sebbene accumulato dalle famiglie più ricche con una minore propensione al consumo – dovrebbero sostenere i consumi privati.

Tuttavia, l'aumento dei prezzi al consumo e la lenta crescita dei salari sono destinati a pesare sul reddito reale disponibile delle famiglie e quindi sulla crescita della spesa per consumi.

2.1.3 L'economia della Puglia: dagli aggregati di contabilità nazionale alla recente congiuntura

Di seguito, sulla base degli ultimi dati ufficiali di contabilità economica nazionale si delinea lo stato delle economie regionali, in particolare di quella pugliese.

Tali dati consentono di tracciare un quadro comparativo fra l'economia della Puglia e il resto delle regioni italiane. Il territorio pugliese è pianeggiante per il 53%, collinare per il 45% e montuoso solo per il 2%.

Conta circa 800 km di costa.

Comprende 257 comuni; 6 province per una superficie di 19.540,49 km², per una densità pari a 205,1 ab. per km².

Al 1° gennaio 2022, la popolazione pugliese è stimata in 3.953.305 abitanti (-0,49% rispetto a gennaio 2020 e - 0,55% rispetto al 1° gennaio 2021) e rappresenta il 6,63% della popolazione nazionale (tab. 1).

Il 51,3% è costituito da donne; il restante 48,7% da uomini.

Fra le regioni italiane, la Lombardia con poco al di sopra i dieci milioni di abitanti assorbe il 16,8% della popolazione italiana; segue il Lazio con 5,75 milioni di abitanti pari al 9,65% del totale nazionale e la Campania con circa 5,71 milioni di abitanti pari al 9,58% del totale nazionale.

All'opposto, la Valle d'Aosta, con 125.034 abitanti rappresenta lo 0,21% del totale nazionale e il Molise con 300.516 abitanti rappresenta lo 0,50% del totale nazionale.

La presenza di tassi di variazione della popolazione negativi riguarda l'intero Paese, ma da diversi anni in maniera rilevante anche le regioni del Mezzogiorno.

Si tratta di un fenomeno legato non solo al generalizzato calo della fecondità, ma anche al trasferimento di tanti giovani meridionali all'estero che per motivi di lavoro lasciano le regioni la propria regione di residenza, dando luogo ad esportazione di capitale umano a beneficio dei luoghi di trasferimento.

Tab. 1- Totale della popolazione residente al 1° Gennaio 2022 – stima (dati assoluti, % e var. %)

Regione	Maschi	Femmine	Totale	%	2021 rispetto 2021	2022 rispetto 2021
Piemonte	2.095.058	2.216.159	4.311.217	7,23	-0,84	-0,53
Valle d'Aosta	61.121	63.913	125.034	0,21	-0,76	-0,61
Liguria	730.371	794.455	1.524.826	2,56	-0,42	-0,73
Lombardia	4.912.375	5.115.227	10.027.602	16,81	-0,46	-0,17
Trentino A.A.	531.506	546.563	1.078.069	1,81	-0,09	0,08
P.A. Bolzano	263.592	269.052	532.644	0,89	0,43	0,16
P.A. Trento	267.914	277.511	545.425	0,91	-0,60	0,00
Veneto	2.389.717	2.489.416	4.879.133	8,18	-0,19	-0,31
Friuli V.G.	586.719	619.497	1.206.216	2,02	-0,39	-0,35
Emilia-Romagna	2.173.781	2.290.338	4.464.119	7,48	-0,56	-0,16
Toscana	1.784.318	1.908.237	3.692.555	6,19	0,01	-0,45
Umbria	419.894	450.271	870.165	1,46	-0,54	-0,68
Marche	735.691	776.981	1.512.672	2,54	-0,95	-0,56
Lazio	2.779.181	2.976.519	5.755.700	9,65	-0,44	-0,27
Abruzzo	631.743	662.198	1.293.941	2,17	-1,00	-0,57
Molise	147.953	152.563	300.516	0,50	-2,07	-1,20
Campania	2.784.616	2.927.527	5.712.143	9,58	-1,54	-0,60
Puglia	1.923.532	2.029.773	3.953.305	6,63	-0,49	-0,55
Basilicata	272.150	281.104	553.254	0,93	-1,47	-0,94
Calabria	927.732	966.378	1.894.110	3,18	-1,77	-0,86
Sicilia	2.370.942	2.504.348	4.875.290	8,17	-0,85	-0,67
Sardegna	791.696	819.925	1.611.621	2,70	-1,34	-0,68

Italia	29.050.096	30.591.392	59.641.488	100,00	-0,68	-0,43
--------	------------	------------	------------	--------	-------	-------

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT.

Tra il 2022 e il 2021 la provincia pugliese che risente del maggiore decremento nel numero di censiti è la BAT con - 5.402 unità (-0,48%); segue Bari con -4.492 unità (-0,44%). La provincia di Foggia decresce di -1.840 censiti (-0,75%).

Il Tasso di natalità (x 1000 abitanti) nel 2021 è più elevato nella BAT con il 7,5; lo è meno a Lecce e Brindisi con il 6,3; anche il numero medio di figli per donna risulta più elevato nella BAT pari a 1,29; lo è meno in provincia di Brindisi con 1,14.

L'indicatore dell'età media della popolazione vede primeggiare la provincia di Lecce con 46,7 anni, mentre la BAT fa registrare una media meno elevata pari a 43,8 anni. L'andamento delle principali grandezze economiche riferite ai territori sono rinvenibili nella pubblicazione "Istat. Conti economici territoriali. Anni 2018-2020".

La tab. 2 riporta la distribuzione regionale del Pil di ciascuna regione e ripartizione territoriale italiana e la relativa incidenza percentuale dal 2018 al 2020. Nel 2020, il Pil della Lombardia, pari a 367,1 miliardi di euro, pari al 22,2% del PIL italiano, poco meno della percentuale dell'intero Mezzogiorno. Segue il Lazio con l'11,3% il cui PIL è di 186,3 miliardi di euro; quindi il Veneto con il 9,2% e l'Emilia Romagna con il 9%, il cui PIL è pari rispettivamente a 152,3 e 149,6 miliardi. La Puglia con i suoi 70,4 miliardi a prezzi correnti di Pil pesa per il 4,3% sul Pil nazionale (in leggero aumento rispetto sia al dato del 2019 che a quello del 2018).

Tab. 2 - Pil ai prezzi di mercato per territori. Anni 2018-2020 (milioni di euro correnti e %)

NB

SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

In termini reali, nel 2020 il Pil a livello nazionale è calato del -8,94% rispetto all'anno precedente (fig. 1). Tutte le regioni e ripartizioni evidenziano una dinamica negativa dal Nord est con un -9,19%, al Centro nord -9,05%, al Nord ovest con un -9,04%, per arrivare al Mezzogiorno con un -8,55%. A livello regionale le posizioni estreme (pur sempre nella flessione) appartengono al Friuli V.G. -7,52% e alla Toscana -9,76%. La Puglia fa registrare una flessione (-8,28) appena meno elevata di quella del Mezzogiorno (-8,55).

Fig. 1- Tassi di variazione in volume del Pil nel 2019 e nel 2020

NB

SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

In termini pro capite nel 2020, il Nord-ovest rappresenta l'area geografica con il Pil per abitante più elevato pari a 34,1 mila euro nel 2020 e 37 mila nel 2019).

Segue il Nord-est, con 33 mila euro (35,8 euro nel 2019);

il Centro, con 30,4 mila euro (32,9 mila euro nel 2019).

Il Mezzogiorno, con 18,3 mila euro (poco più della metà di quello del Nord-ovest), ha un Pil di quasi 10 mila per abitante in meno rispetto al dato nazionale (fig. 2).

La provincia autonoma di Bolzano presenta il valore più elevato: poco oltre i 44 mila euro per abitante, seguita dalla P.A. di Trento con 36,9 mila euro e dalla Lombardia con 36,7 mila euro per abitante.

La Puglia con 17,9 (19,1 nel 2019) mila euro è terz'ultima nella classifica del Pil pro capite, al di sotto del dato relativo al Mezzogiorno.

Il dato pugliese precede nella classifica del Pil pro capite il dato della Sicilia pari a 17,1 mila euro per abitante e della Calabria pari a 16,4 mila euro per abitante.

Fig. 2- Pil per abitante nel 2019 e nel 2020 (migliaia di euro correnti)

NB

SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

La fig. 3 riporta il reddito disponibile delle famiglie consumatrici per abitante.

NB

SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

È un dato differente dal PIL poiché tiene conto del reddito disponibile delle famiglie che, rispetto al PIL stesso, consente di trarre altre indicazioni e differenti elementi di giudizio circa la quantificazione del benessere economico dei territori considerati.

Questo indicatore cerca di cogliere le condizioni economiche generali delle famiglie e, più in particolare, le loro capacità di spesa e di risparmio.

Il calcolo è circoscritto al settore delle famiglie inteso come collettività di percettori di reddito e di consumatori.

Nel 2020 il reddito disponibile delle famiglie consumatrici per abitante in Italia è di 18.804,5 euro; era nel 2019 di 19.267,3.

A meno del Mezzogiorno, tutte le altre circoscrizioni territoriali superano il dato medio italiano (pari a 18.504 euro) attestandosi rispettivamente a: Nord-ovest a 21.927,9 euro, Nord-est a 21.299,4 euro, Centro a 19.745,1 euro.

La circoscrizione del Mezzogiorno presenta un dato di 14.328,9 euro) risulta sotto il dato medio italiano di oltre 4mila euro per abitante.

La Puglia con 14.620,2 (14.706,4 nel 2019) ha un dato superiore a quello del Mezzogiorno ma inferiore a quello nazionale.

Fig. 3- Reddito disponibile delle famiglie consumatrici per abitante (dati in euro).

NB

SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

Considerando la variazione registrata dal reddito disponibile delle famiglie (in volume e non in termini pro capite) tra il 2020 e il 2019 (fig. 4) emergono delle flessioni generalizzate a livello nazionale del -2,88%, dato più pesante sia di quello del Mezzogiorno (-1,52%) sia di quello pugliese (-1,11%).

La regione che fa registrare la più evidente flessione nel reddito disponibile è la Toscana con il -3,93% (+0,21% nel 2019) seguita dalla P.A. di Bolzano con il -3,86% (che nel 2019 registrava il +0,79%).

Fig. 4- Variazioni del reddito disponibile delle famiglie consumatrici (%).

NB

SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

Per quanto riguarda la spesa per consumi finali delle famiglie per abitante (fig. 5), la Valle d'Aosta è in testa alla classifica con un valore di ben 22,7 mila euro (25,8 nel 2019), seguita dalla provincia autonoma di Bolzano con 20,5 mila euro (27,7 nel 2019) e di Trento con 19,2 mila euro per abitante (22,7 nel 201).

La Puglia con 12,2 mila euro (13,7 nel 2019) precede solo la Campania con 11,8 mila euro per abitante, a fronte di un dato del Mezzogiorno pari a 12,7 mila euro.

Fig. 5- Spesa per consumi finali delle famiglie per abitante (migliaia di euro).

NB

SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

Prendendo in esame il tasso di crescita in termini reali della spesa per consumi finali delle famiglie (Fig. 6), essi assumono tutti dei valori negativi nel 2020 rispetto al 2019. Le PA di Bolzano (-16,7) e di Trento (-15,2) e il Veneto (-12,7) subiscono le flessioni più importanti.

La Puglia evidenzia un -11,4%.

Nel 2019 la crescita pugliese è stata nulla.

Fig. 6 - Tassi di crescita in volume della spesa per consumi finali delle famiglie. Anni 2019-2020

NB

SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

Nel 2019, ultimo anno per cui sono disponibili dati ufficiali, l'economia non osservata (somma della componente sommersa e di quella illegale) rappresenta in Italia il 12,6% del valore aggiunto totale (con un'incidenza sul Pil dell'11,9%): le componenti più rilevanti sono la rivalutazione della sotto-dichiarazione dei risultati economici delle imprese (5,6%) e l'impiego di lavoro irregolare (4,8%).

L'economia illegale e le altre componenti minori (mance, fitti in nero e integrazione domanda-offerta) incidono per il restante 2,2% (tab. 3).

Nella tabella dell'Istat si osserva come l'incidenza dell'economia non osservata sia molto alta nel Mezzogiorno, dove rappresenta il 18,2% del complesso del valore aggiunto, seguita dal Centro (13,2%). Sensibilmente più contenuta, e inferiore alla media nazionale, è l'incidenza nel Nord-est (10,5%) e nel Nord-ovest (10,0%). Il peso relativo delle tre diverse componenti dell'economia non osservata si conferma anche a livello ripartizionale; a pesare di più è ovunque la rivalutazione da sotto-dichiarazione che raggiunge un picco nel Mezzogiorno (pari all'7,6% del valore aggiunto), mentre registra nel Nord-ovest l'incidenza più contenuta (4,5%). Anche la quota di valore aggiunto generato da impiego di lavoro irregolare è significativa nel Mezzogiorno, dove si attesta al 7,4%.

L'incidenza risulta lievemente superiore alla media nazionale (pari al 4,8%) al Centro (4,9%), mentre è inferiore nelle altre due ripartizioni (3,7% il Nord-ovest e il Nord-est). La Calabria è la regione in cui il peso dell'economia non osservata è massimo, con il 21,3% del valore aggiunto complessivo; l'incidenza più bassa si registra invece nella Provincia Autonoma di Bolzano (8,4%).

La Puglia (8,9%), presenta la quota più alta di rivalutazione del valore aggiunto sotto-dichiarato. Il peso del sommerso dovuto all'impiego di input di lavoro irregolare è particolarmente elevato in Calabria (9,8% del valore aggiunto) e Campania (8,5%), le quote più contenute sono quelle osservate in Lombardia (3,6%) e Veneto (3,7%).

Tab. 3- Incidenza dell'economia non osservata sul valore aggiunto totale. Anno 2019 (Valori %)

NB

SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

2.1.4 La composizione del valore aggiunto della Puglia

Circa la composizione del valore aggiunto, al momento della stesura del presente documento, per il 2019 sono disponibili tutti i dati relativi alle diverse branche di attività, mentre per il 2020 solo quelli relativi alle principali branche di attività.

Nel 2020 (tab. 4), il valore aggiunto della Puglia è stato pari, in termini reali a prezzi 2015, a 64.690,7 milioni di euro, dato inferiore al 2019 quando è stato di 69.158,9 (pari a un decremento percentuale del -6,5%) e anche del 2018 anno in cui è stato di 68.534,1 (pari a un decremento percentuale del -5,9%).

Nel 2020 il macro aggregato dei "Servizi" registra un valore aggiunto pari a 50.020,4 mln di euro, in flessione risente delle suddette flessioni e tra il 2020 e il 2019 subisce un decremento del -6,6%.

Il macro aggregato “Attività estrattiva, attività manifatturiere, fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, fornitura di acqua, reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento, costruzioni ...” ammonta nel 2020 a 12.062,2 mln di euro e registra una diminuzione rispetto al 2019 del -5,6%.

L’aggregato “Agricoltura, silvicoltura e pesca” fa registrare un valore aggiunto pari 2.608,0 mln di euro e subisce un decremento rispetto al 2019 del -7,6%.

Il settore dei “Servizi” pesa sul complesso del valore aggiunto pugliese (tab.5) per il 77,3% (-0,1% rispetto al 2019). Passando alla branca dell’ “Attività estrattiva, attività manifatturiere, fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, fornitura di acqua, reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento, costruzioni ...” ritroviamo un’incidenza sul valore aggiunto del 18,6%, in aumento del +0,1% rispetto al 2019. Infine, il settore “Agricoltura, silvicoltura e pesca” registra una flessione del -0,1% nell’incidenza considerata passando da 4,1% del 2019 a 4,0%.

Osservando la distribuzione percentuale della composizione del valore aggiunto in Puglia rispetto al Mezzogiorno e all’intero Paese (tab. 6), si evidenzia il peso rilevante del settore agricolo del pugliese del 4,0% (4,2 nel 2019), pari quasi al doppio del dato nazionale del 2,2% e superiore anche al dato del Mezzogiorno del 3,8%. Per quanto riguarda il manifatturiero e le costruzioni, il valore aggiunto pugliese ha un peso del 18,6% (18,9% nel 2019) superiore di oltre un punto percentuale rispetto al dato del Mezzogiorno ma inferiore di oltre cinque punti percentuali rispetto al dato italiano.

Nel macro settore dei servizi il valore aggiunto pugliese pesa per il 77% circa a fronte del 79% circa del Mezzogiorno e del 74% italiano.

Tab. 4 - Composizione del valore aggiunto della Puglia. Anni 2018-2019-2020 (mln euro)

NB

SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

Tab. 6 – Composizione del valore aggiunto di Puglia, Mezzogiorno e Italia nel 2020 (val. %)

NB

SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

2.1.5

Il sistema produttivo pugliese

NB

SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

2.3 Il Personale regionale

Al 31 dicembre 2021 - dati forniti dalla Sezione Personale - l’organico degli uffici della Giunta e del Consiglio ammonta a complessive 2.350 unità, di cui 102 dirigenti, n.10 Direttori di Dipartimento e n.7 figure direzionali a questi equiparati, tra cui il Capo di Gabinetto del Presidente, il Segretario Generale della Presidenza, il Segretario Generale della Giunta e il Segretario Generale del Consiglio Regionale.

I dipendenti della Regione Puglia sono suddivisi in varie categorie e qualifiche retributive, in base ai due contratti nazionali di lavoro: quello della dirigenza e quello del comparto.

Il personale di comparto comprende i quadrifunzionari inquadrati nei ruoli della categoria “D, gli impiegati nelle categorie C, B e A.

Tabella 11 - La dotazione organica della Regione in numero di unità suddiviso per categoria di inquadramento e per genere M/F Dal raffronto con i dati dell’anno precedente risulta un lieve decremento delle unità di personale regionale, suddiviso per diverse categorie.

NB**SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO**

Tabella 12 - Dotazione organica del personale suddivisa per Dipartimento (*) Questa voce è data da: voci retributive a carattere stipendiale, indennità e compensi accessori, altre spese che concorrono a formare il costo del lavoro, oneri a carico dell'Amministrazione, Irap

NB**SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO**

2.4 La formazione del personale regionale

Le attività formative, che hanno coinvolto il personale regionale dirigente e del comparto, sono state realizzate secondo le seguenti modalità:

- corsi di formazione a catalogo (organizzati da società esterne)
- corsi di formazione in house (pianificati, programmati e realizzati dall'ente)
- corsi di alta formazione
- corsi di formazione senza oneri Si conferma, come per gli anni precedenti, una prevalenza della tipologia di corsi a catalogo, maggiormente rispondente ad esigenze più specifiche rivenienti dalle diverse strutture regionali. Inoltre, si osserva che la modalità di formazione a distanza è risultata quella ampiamente prevalente, anche in considerazione della sopravvenuta emergenza epidemiologica.

Si è proceduto, pertanto, ad organizzare il programma formativo annuale, avvalendosi della piattaforma "Lifesize", già in uso presso questo Ente.

Tale modalità di formazione, mediante utilizzo della predetta piattaforma webinar, più idonea in considerazione del numero degli accessi e della tipologia dei corsi, oltre che corrispondere ad un'esigenza di economicità, ha garantito al personale massima flessibilità, nei modi, tempi e luoghi per l'accesso alla formazione, al fine di poter ben coniugare la fruizione dei corsi con l'attività lavorativa e con le necessarie misure vigenti durante l'emergenza epidemiologica. L'utilizzo per la formazione anche di altre piattaforme webinar, ha consentito, altresì, di monitorare gli accessi ed acquisire report sull'avanzamento e completamento dei singoli moduli da parte dei dipendenti, al fine del conseguimento dell'attestato di frequenza da parte dei partecipanti. In considerazione dei 87 corsi di formazioni erogati/autorizzati dall'ente, si evidenzia che sono state erogate 232 giornate di formazione.

Le partecipazioni giornaliere dei dipendenti alle suddette giornate formative sono state complessivamente circa 977. Ha avuto accesso ai corsi di formazione a catalogo, organizzati dall'ente (in house), senza oneri per l'amministrazione e di alta formazione la quasi totalità del personale regionale, anche in considerazione dell'erogazione di attività formative su materie di interesse trasversale, sulle quali le norme hanno imposto alle P.A. l'obbligo della formazione a tutti i livelli.

Si provvede a fornire un elenco dettagliato delle attività formative svolte:

NB**SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO**

2.5 Le Risorse Finanziarie

NB**SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO**

3.0 Il Consiglio Regionale della Puglia

Il Consiglio Regionale della Puglia è l'organo rappresentativo della comunità pugliese che esercita la potestà legislativa, svolge la funzione di indirizzo politico e di controllo dell'attività della Giunta regionale ed espleta ogni altra funzione conferitagli dalla Costituzione, dallo Statuto regionale e dalle leggi vigenti. In particolare, il Consiglio Regionale, ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto della Regione Puglia (approvato con legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 e modificato con leggi regionali 11 aprile 2012, n. 9, 28 marzo 2013, n. 8 e 20 ottobre 2014, n. 44), approva il piano di sviluppo generale e ne verifica periodicamente l'attuazione; approva il documento annuale di programmazione economica e finanziaria; approva con legge i principi e gli indirizzi della programmazione generale, intersettoriale e settoriale, la cui attuazione è disciplinata con regolamento di competenza della Giunta regionale; approva la legge finanziaria regionale annuale, il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il rendiconto generale e l'esercizio provvisorio; esercita la potestà regolamentare in ordine alla propria organizzazione funzionale e contabile e nelle materie di competenza esclusiva statale ove delegata alla Regione; delibera le nomine che gli sono attribuite espressamente dalla Costituzione, dallo Statuto regionale e dalle leggi; propone alle Camere i progetti di legge che coinvolgono gli interessi della Regione e richiede lo svolgimento dei referendum nazionali previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione; esprime i pareri previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione; provvede all'istituzione di nuovi Comuni, alla modificazione delle loro circoscrizioni e denominazioni a norma dell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione; ratifica con legge le intese previste al penultimo comma dell'articolo 117 della Costituzione, esercita ogni altra potestà e funzione conferitagli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi. Il Consiglio Regionale è composto da cinquanta consiglieri, oltre al Presidente della Giunta regionale, eletti a suffragio universale, ed è costituito dai seguenti organi: il Presidente, l'Ufficio di Presidenza, i Gruppi consiliari e le Commissioni consiliari permanenti, di indagine e di inchiesta. Più specificamente, il Presidente rappresenta il Consiglio regionale, lo convoca e ne dirige i lavori, secondo le modalità previste dal regolamento interno; tutela le prerogative e assicura il pieno e libero esercizio del mandato di tutti i consiglieri regionali; insedia le Commissioni e ne verifica il buon funzionamento; richiede al Presidente della Giunta lo svolgimento di comunicazioni in Consiglio su argomenti di interesse generale e garantisce il rispetto delle norme statutarie e del regolamento interno del Consiglio, con particolare riferimento a quelle inerenti la tutela dei diritti delle opposizioni, esercita le altre funzioni previste dallo Statuto, dal regolamento interno e dalle leggi regionali. L'Ufficio di Presidenza coopera con il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni; regola l'amministrazione dei fondi assegnati al proprio bilancio autonomo, l'organizzazione delle strutture consiliari e del personale e determina il trattamento economico dei Consiglieri regionali in applicazione della relativa normativa; disciplina lo stato giuridico e il trattamento economico del personale; attribuisce e revoca gli incarichi dirigenziali di vertice del Consiglio regionale; esercita le ulteriori attribuzioni previste dallo Statuto, dalle leggi regionali e dal regolamento interno; mantiene i rapporti con i Gruppi consiliari e assicura agli stessi, per l'assolvimento delle loro funzioni, la disponibilità di personale, locali, servizi, determinandone la dotazione finanziaria, in applicazione delle relative normative. I Gruppi consiliari rappresentano il raccordo tra l'organizzazione consiliare e il sistema dei partiti: essi designano i propri rappresentanti in seno alle Commissioni consiliari permanenti le quali, nell'ambito delle materie di propria competenza, esercitano le funzioni referente, consultiva, legislativa, redigente e di controllo, secondo le modalità previste dal regolamento interno.

In base all'articolo 10 del Regolamento interno del Consiglio regionale, aggiornato al 4 ottobre 2018, sono istituite sette Commissioni consiliari permanenti che hanno rispettivamente competenze nelle seguenti materie: - Commissione I: Bilancio, Finanze e Programmazione (Programmazione, bilancio, finanze e tributi); - Commissione II: Affari generali (Affari generali, personale e struttura degli uffici regionali e di enti regionali, polizia urbana e rurale, tempo libero, sport, pesca sportiva e caccia); - Commissione III: Servizi sociali (Assistenza sanitaria, servizi sociali); - Commissione IV: Sviluppo economico (Industria commercio artigianato, turismo e industria alberghiera, agricoltura e foreste, pesca professionale, acquacoltura); - Commissione V: Ambiente, Assetto ed utilizzazione del territorio (Ecologia, tutela del territorio e delle risorse naturali, difesa del suolo, risorse naturali, urbanistica, lavori pubblici, trasporti, edilizia residenziale);

- Commissione VI: Politiche comunitarie, Lavoro e Formazione professionale (Politiche comunitarie, lavoro, formazione professionale, istruzione, cultura, cooperazione, emigrazione, immigrazione); 39 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 76 del 8-7-2022 43547 Relazione sulla Performance 2021 Segreteria Generale della Presidenza - Commissione VII: Affari istituzionali (Statuto, regolamenti, riforme istituzionali, rapporti istituzionali, sistema delle autonomie locali). Il Consiglio Regionale, inoltre, è organo che presiede a rilevanti strutture di garanzia e partecipazione quali il Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM), la Consulta femminile, la Commissione pari opportunità, il Garante regionale dei diritti del minore, il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità e il Garante regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Il Consiglio Regionale, nell'esercizio delle sue funzioni, gode di piena autonomia organizzativa, funzionale e contabile, così come previsto dalla L.R. n. 6 del 21 marzo 2007 recante "Norme sull'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio regionale", e si avvale di una specifica struttura organizzativa e di proprio personale appartenente al ruolo organico della regione.

Al fine di valorizzare il principio di autonomia, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con Deliberazione n. 39 del 20 aprile 2016, ha approvato il "Regolamento di Organizzazione del Consiglio regionale della Puglia", da ultimo, adottato nel testo coordinato con Deliberazione n. 17 del 9 febbraio 2021 e integrato con Deliberazione n. 61 del 26 ottobre 2021, che disciplina l'organizzazione delle strutture amministrative consiliari, definendo i rapporti tra gli organi di governo e la dirigenza, e detta disposizioni in ordine alla dirigenza stessa, con particolare riguardo alla disciplina relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali e all'esercizio delle funzioni afferenti ai medesimi.

L'articolazione organizzativa del Consiglio, in base alle disposizioni di cui al Capo II del Regolamento in questione, riflette il modello organizzativo adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 1518 del 31 luglio 2015 (Modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale MAIA) e con Deliberazione n. 1974 del 7 dicembre 2020 - "MAIA 2.0" e s.m.i., declinandosi nelle seguenti strutture: Segretariato Generale del Consiglio, Sezioni, Servizi, Strutture dirigenziali di Progetto, Strutture dirigenziali di Staff, Struttura di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio Regionale per l'attività di informazione e Posizioni organizzative.

Il Segretariato Generale del Consiglio Regionale è l'unità organizzativa apicale di sostegno delle attività istituzionali del Consiglio regionale; svolge funzioni consultive e di assistenza all'attività dell'Assemblea, degli organi consiliari e dei singoli Consiglieri, cura i rapporti esterni necessari all'assolvimento delle proprie attribuzioni e costituisce la struttura direzionale per l'esercizio delle funzioni miranti ad assicurare il legittimo svolgimento procedimentale dei compiti e delle attività che lo Statuto regionale e la legge affidano al Consiglio regionale.

Le Sezioni sono unità organizzative di livello direzionale preposte al coordinamento di attività omogenee, individuate per ampi ambiti di competenza, e dispongono di piena autonomia gestionale e organizzativa nell'ambito delle direttive formulate dal Segretario Generale.

I Servizi rappresentano la base del sistema di amministrazione e direzione del Consiglio regionale: sono unità organizzative di livello direzionale preposte all'assolvimento di compiti omogenei e continuativi, sono dotate di elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa nell'ambito delle direttive fornite dal Dirigente di Sezione, attuano le singole linee di attività rientranti nella propria sfera di competenza, curano i procedimenti amministrativi e assicurano l'unitarietà della gestione in base alle direttive fornite dai Dirigenti di Sezione.

Le Strutture dirigenziali di Progetto curano la realizzazione di obiettivi trasversali al Segretariato Generale e alle Sezioni, provvedendo all'attuazione di progetti che necessitano di integrazione trasversale fra le varie strutture amministrative o dell'attivazione di procedure amministrative non ordinarie. Le Strutture dirigenziali di Staff assicurano attività di ricerca, studio ed elaborazione ovvero funzioni ispettive e di controllo.

La Struttura di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio Regionale, quale unità organizzativa dal medesimo funzionalmente dipendente, è stata istituita con la citata D.U.P. n. 17 del 9 febbraio 2021, per lo

svolgimento di attività di informazione, ai sensi dell'articolo 6 della l. 7 giugno 2000, n. 150, recante "Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni".

Fig. 8 - Organigramma del Consiglio Regionale della Puglia

NB

SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

ANZIANI

DGR 23 maggio 2022, n. 760, L.R. n. 16/2019. Reti europee per l'invecchiamento attivo ed in salute. Partecipazione della Regione Puglia alla call dell'EIPAAHA - (Active and Healthy Aging) per il rinnovo del riconoscimento di Reference Site 2022

Note

La Regione Puglia viene candidata alla call 2022 dell'EIP-AHA, che ha lanciato il quarto bando per i Reference Sites, allo scopo di fornire alle regioni e alle aree di tutta Europa l'opportunità di identificare ed esplorare esempi provati di innovazione e diventare esempi di buone politiche e pratiche relative all'invecchiamento attivo e in buona salute.

Viene dato mandato al Dipartimento Welfare di attivare le azioni necessarie per l'utilizzo in sinergia dello schema EIT-RIS proposto dall'Istituto Europeo per la Tecnologia e l'Innovazione e di provvedere ad ogni adempimento tecnico-amministrativo per l'attuazione degli interventi previsti.

BILANCIO

DGR 15 giugno 2022, n. 844, Approvazione "Bilancio Sociale e di Genere della Regione Puglia ANNO 2020" - L.r. n. 15/2014 - L.r. n. 28/2017 e Reg. reg. n. 1/2019. (BUR n. 85 del 29.7.22)

Note

Richiamando la L.R. n. 28/2017 sulla partecipazione, e nell'ambito della L.R. 15/2014 "Istituzione del bilancio sociale della Regione Puglia", viene sottolineato che lo stesso consente di valutare la coerenza tra quanto programmato e quanto realizzato, favorendo la trasparenza dell'agire amministrativo e promuovendo la partecipazione alla vita pubblica.

Vengono approvati i contenuti del "Bilancio Sociale e di Genere della Regione Puglia anno 2020" ed il documento denominato "Bilancio Sociale e di Genere della Regione Puglia anno 2020".

Premessa

Il Bilancio Sociale di Genere rappresenta un documento istituzionale volontario che intende rispondere alle esigenze conoscitive di diversi interlocutori (cittadine e cittadini, famiglie, imprese, associazioni, istituzioni pubbliche e private) e che facilita la comprensione e la valutazione degli effetti dell'azione e delle politiche regionali. In tal senso il bilancio sociale è un potente strumento per favorire:

- Un dialogo aperto e costruttivo con tutti gli interlocutori del nostro Ente
- Una rendicontazione chiara, trasparente e rigorosa delle attività e dei risultati dell'azione politica
 - Una riflessione responsabile e consapevole sulla nostra identità e sui nostri valori nella prospettiva del miglioramento e della qualità Il Bilancio Sociale e di Genere relativo all'anno 2020 si pone di fatto in continuità con il documento del 2018 e in forte integrazione con i documenti di programmazione, gestione e controllo nonché con il ciclo della performance.

La Regione è da tempo impegnata in un proprio percorso di accountability e di partecipazione che considera il bilancio sociale sia un dovere etico nei confronti della collettività, sia un obbligo giuridico istituzionalizzato dalla Legge Regionale n. 15 del 2014 e dal Regolamento n. 1 del 2019.

Giova evidenziare che la scelta di redigere questa seconda edizione del bilancio sociale è altamente significativa anche in riferimento alla scelta di esaminare un anno, il 2020, destinato a scrivere un capitolo unico e memorabile della storia mondiale.

L'irruzione della pandemia e le sue ripercussioni nella vita quotidiana hanno messo a dura prova le scelte politiche e gli stessi principi costituzionali; le nuove regole dettate dall'emergenza hanno di fatto imposto la tempestività di decisioni e azioni volte a rispondere all'esigenza di prevenire, e di contrastare, razionalmente, la scure indiscriminata di un nemico invisibile, inaspettato e imprevedibile.

La crisi economica e sociale globale ha accentuato situazioni di disuguaglianza e di vulnerabilità preesistenti, criticità sociali e comunicative, generando nuovi divari e nuovi assetti. Lo stato di emergenza ha imposto la ricerca di delicati equilibri tra tutela della salute, diritto allo studio e sviluppo economico ed occupazionale.

La Regione Puglia ha affrontato questa prova con il coraggio che ha sempre contraddistinto le nostre radici meridiane (F. Cassano, 1996) e con la readiness di una governance che ha arginato le criticità e ha saputo trasformarle in cambiamento cogliendo le possibilità offerte dalle nuove tecnologie e dai nuovi codici organizzativi ed economici. Il documento del Bilancio Sociale e di Genere 2020 adotta un triplice sguardo: • Lo sguardo retrospettivo (Gadamer) volto ad analizzare gli esiti di un'azione politica incalzata dallo stato di emergenza. Ciò ha comportato una riesame su ciò che si è fatto e ciò che si poteva fare e non si è potuto fare • Lo sguardo inclusivo volto ad indagare il fenomeno delle disuguaglianze di genere nell'ottica della valorizzazione delle differenze ponendo le basi per la elaborazione del documento strategico regionale Agenda di Genere (DGR 1466 del 15/09/2021) • Lo sguardo prospettico volto a tracciare una strada impegnativa ma aperta a nuovi scenari di esplorazione, di sviluppo e di miglioramento La pubblicazione del Bilancio Sociale e di Genere, pertanto, attesta la volontà di rinnovare il rapporto di fiducia, di partecipazione e di vicinanza tra Regione e collettività. Proprio il principio della partecipazione, normato dalla Legge Regionale n. 28 del 2017, rende questo documento uno strumento dinamico, diretto non solo alla comunicazione di dati, ma teso a suggellare un patto di forte interazione e collaborazione finalizzato al costante perfezionamento dell'azione politica e amministrativa. Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 85 del 29-7-2022 48823 8 Nota metodologica 48824 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 85 del 29-7-2022 9 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 85 del 29-7-2022 48825 10 A partire dal 2000, alcune Regioni pioniere - e tra queste la Regione Puglia - hanno redatto e pubblicato i propri bilanci sociali. La diffusione del social reporting nelle Amministrazioni pubbliche ha innescato una riflessione giuridica e normativa sui vari modelli di rendicontazione. Un primo riferimento è rappresentato dalla Direttiva del Ministero della Funzione Pubblica (c.d. Direttiva Baccini 2006), che ha spinto le Amministrazioni pubbliche ad adottare volontariamente strumenti di rendicontazione sociale capaci di migliorare il proprio livello di divulgazione delle informazioni e di sviluppare un percorso di dialogo e di trasparenza con gli stakeholders. Un ulteriore intervento è poi quello dell'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti locali che ha redatto le Linee guida per la rendicontazione sociale negli Enti locali (2007), rivolgendosi quindi ad un comparto nel quale il social reporting ha trovato una più ampia diffusione. A livello internazionale, un riferimento essenziale sono le Linee guida del Global Reporting Initiative (GRI), un'iniziativa lanciata nel 1997 dall'Organizzazione statunitense CERES (Coalition for Environmentally Responsible Economies) al fine di creare un linguaggio comune tra Organizzazioni e rispettivi stakeholders, attraverso il quale comunicare più efficacemente l'impatto sull'economia, l'ambiente e la società dell'operato aziendale. Questi principi sono, ancora oggi, i più diffusi a livello internazionale e garantiscono una certa omogeneità delle informazioni riportate nei documenti redatti dalle diverse organizzazioni, raggiungendo perciò l'obiettivo della comprensibilità e della comparabilità.

Gli standard sono stati aggiornati costantemente (si è, nel 2016, giunti alla quinta edizione - GRI 5), soprattutto con riferimento agli indicatori. Non esistendo, ad oggi, una legislazione che disciplini specificamente forma e contenuto di tale documento, il principale punto di riferimento nazionale è rappresentato dal Gruppo di studio per la statuizione dei principi di redazione del bilancio sociale (GBS, 2007), associazione di ricerca nata con la missione dello sviluppo e della promozione della ricerca scientifica sul bilancio sociale e sulle tematiche inerenti ai processi di gestione responsabile di impresa, al fine di

favorire la diffusione della responsabilità sociale aziendale e la sua applicazione nei contesti nazionali e internazionali. Particolarmente significative sono, inoltre, le Linee Guida per le Amministrazioni pubbliche realizzate dal Foromez su mandato del Dipartimento della Funzione Pubblica nell'ambito del progetto Governance.

Il documento si pone l'obiettivo di indirizzare le pratiche di bilancio sociale delle pubbliche Amministrazioni attraverso l'individuazione di principi generali, definendone in particolare il significato, le attività, i principali contenuti, il processo di realizzazione e i criteri di impiego.

In un simile contesto, nel quale grande discrezionalità ed ampi margini di manovra sono stati riconosciuti alle singole Amministrazioni, la Regione Puglia ha scelto di disciplinare a livello legislativo l'obbligatorietà del Bilancio Sociale, attraverso la Legge n. 15 del 2014 e il successivo regolamento n. 1 del 2019. Pertanto, in questa terza edizione del Bilancio Sociale e di Genere si è scelto di adottare un approccio quali-quantitativo¹, recependo i principali tratti distintivi dei modelli metodologici sin qui richiamati.

Da una parte, infatti, si avverte indubbiamente il bisogno di una codificazione condivisa, la sola che può consentire di parlare uno stesso linguaggio, di condividere standard comuni ed effettuare confronti; dall'altra, è necessario prevedere un certo grado di personalizzazione e di flessibilità che consenta di scegliere i codici più idonei a rappresentare all'esterno l'identità e l'operato del proprio Ente (Rusconi, 2005; Borgonovi, 2003).¹

La prima edizione del Bilancio Sociale della Regione Puglia risale al 2008 ed ha risposto all'esigenza di testimoniare il cammino di modernizzazione dell'Ente in quegli anni. La seconda edizione, integrata anche del focus sul genere, è del 2018 e ha inteso sottolineare l'importanza della Partecipazione quale principio imprescindibile su cui la Regione fonda la propria azione e orienta le proprie strategie.

QUESTIONI METODOLOGICHE APERTE

Il social reporting nelle Amministrazioni regionali solleva questioni metodologiche di non semplice soluzione che pare utile richiamare. La prima questione riguarda la difficile definizione dell'identità e degli ambiti di intervento dell'Ente Regione che può, al contempo, svolgere funzioni di:

- Legislazione e programmazione
 - Coordinamento e garanzia della funzionalità degli altri Enti territoriali
 - Elargizione di contributi finanziari a favore di altri soggetti pubblici e privati
 - Amministrazione e regolazione nelle attività di riconoscimento, autorizzazione e concessione
 - Erogazione di servizi pubblici, direttamente o per mezzo di agenzie o enti strumentali
- In questo quadro, è necessario considerare il ruolo rilevante assunto, per l'Ente Regione, dalle attività di: legislazione e programmazione, riparto e distribuzione delle risorse, vigilanza, indirizzo e coordinamento. La gestione diretta e indiretta dei servizi risulta, invece, una funzione residuale, spesso svolta da agenzie speciali, enti strumentali, società partecipate nonché tramite politiche di cooperazione interistituzionale.

La seconda questione, consequenziale alla prima, riguarda le difficoltà connesse all'analisi della governance esterna (Lattanzio, 2004).

Difatti, mentre la rappresentazione dell'articolazione interna dell'Ente (assetto istituzionale, struttura organizzativa, settori di intervento, strumenti di programmazione e controllo) risulta abbastanza agevole, assai più complesso appare lo studio della rete di interazioni, formali e informali, tra più livelli istituzionali e tra l'universo di soggetti coinvolti nel perseguimento della mission dell'Ente. La terza questione, proprio in considerazione delle diverse categorie di stakeholders individuabili, riguarda la definizione di un modello di partecipazione a stadi che nel corso del tempo accresce il livello di coinvolgimento dei portatori di interesse. Si tratta di costruire un percorso partecipato e inclusivo (Adams, 2004; D'Orazio, 2008) che, superando il rischio di asimmetrie informative, promuova l'osservazione dell'attività regionale attraverso lo sguardo del destinatario finale (il cittadino), al fine di interpretare correttamente il bisogno della collettività e di ripensare gli interventi secondo un criterio di destinazione sociale.

La quarta questione riguarda l'oggetto della rendicontazione, ovvero la definizione degli output a rilevanza sociale. In generale, tutti i "prodotti" delle attività regionali generano rilevanti esternalità, vale a dire

benefici che non vanno solo a vantaggio di singoli identificabili gruppi di stakeholders, ma si rivolgono all'intera collettività. Tuttavia, ragionando, più propriamente, in modo da distinguere gli output e gli outcome, sarebbe opportuno riclassificare le attività regionali in base a criteri ben definiti e verificabili, così da poterne cogliere l'impatto sociale diretto e indiretto. L'ultima questione attiene proprio alla scelta degli indicatori di outcome. Infatti, spetta a ciascun Ente il compito di individuare un set di indicatori in grado di rappresentare al meglio i risultati ottenuti e gli impatti sociali prodotti in ciascuna delle macro-aree oggetto di rendicontazione. In tal senso, la scelta degli indicatori di output appare più semplice, anche in considerazione di quanto esplicitato nel Piano delle Performance dell'Ente.

La scelta degli indicatori di outcome, invece, è indubbiamente più controversa in quanto si tratta di variabili spesso eterodipendenti e solo indirettamente legate alle singole politiche (es. tasso di occupazione, tasso di inquinamento, tasso di occupazione femminile ecc.), il cui trend è misurabile nel lungo periodo.

BILANCIO SOCIALE E DI GENERE 2020

La redazione del presente Bilancio Sociale e di Genere, tenendo conto delle questioni metodologiche aperte sin qui richiamate, si basa, in continuità con le precedenti edizioni, su una rappresentazione della Regione nelle sue funzioni di regolazione, programmazione e gestione, pur considerando la situazione emergenziale che ha contraddistinto il 2020 in virtù della pandemia da Covid-19. Rispetto agli input, il Bilancio Sociale e di Genere considera l'ammontare riclassificato delle risorse:

- Umane, ripartite per genere ed età nei livelli di inquadramento
 - Finanziarie, e in particolar modo, i dati relativi alla riclassificazione del bilancio Gli output, invece, sono rappresentati con riferimento alle otto dimensioni di intervento riconducibili alle macro-aree strategiche (M.A.S.) del Programma di Governo 2015-2020, ovvero:
 - Riassetto istituzionale e trasparenza
 - Welfare, lavoro, formazione e politiche giovanili
 - Sviluppo economico, innovazione, infrastrutture
 - Territorio, bellezza, paesaggio • Agricoltura
 - Ambiente, energia, rifiuti
 - Turismo e cultura
 - Salute, sport e buona vita
- Inoltre, il documento sviluppa uno specifico approfondimento sul tema della parità di genere, assolutamente centrale nella strategia e nelle politiche della Regione Puglia.

In particolare, per la ricognizione degli interventi regionali in tema di pari opportunità sono stati adottati i domini proposti dall'European Institute for Gender Equality (EIGE), organismo istituito nel 2010 per rafforzare e promuovere la parità di genere in tutti gli Stati membri, ovvero:

- Lavoro
- Reddito (Denaro)
- Competenze (Conoscenze)
- Tempo • Rappresentanza (Potere)
- Salute

NB

CONSIDERATA LA COMPLESSITA' DEL DOCUMENTO, SI RIPORTANO LE PARTI RITENUTE DI SPECIFICO INTERESSE PER LE POLITICHE SOCIALI, RINVIANDO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

RIASSETTO ISTITUZIONALE E PARTECIPAZIONE

PREMESSA

Negli ultimi anni, le Amministrazioni pubbliche, anche sollecitate da specifiche evoluzioni normative, hanno fatto un crescente ricorso alla promozione ed alla realizzazione di processi partecipativi. Per questo motivo, si è recentemente affermata l'idea che questi ultimi possano essere "istituzionalizzati" attraverso l'adozione codificata di procedure, prassi e norme, che siano in grado di consentire ai cittadini di esercitare un ruolo formale nei processi decisionali riferibili alle policy.

Ad oggi, la Puglia è una delle cinque Regioni italiane con Toscana, Emilia Romagna, Umbria e Marche che - insieme anche alle due Province Autonome di Trento e Bolzano - si sono dotate di una specifica norma sulla partecipazione (LR n. 28/2017). In attuazione di tale legge, la Regione si è mossa lungo due direttrici:

- Promuovendo direttamente dei processi partecipativi per la costruzione condivisa di propri documenti di programmazione
- Sostenendo la realizzazione di processi partecipativi territoriali

Con riferimento alla dimensione organizzativa interna, è doveroso sottolineare il consistente processo di digitalizzazione (e-government), recentemente intensificatosi in ragione della pandemia, che ha consentito la continuità nell'erogazione dei servizi pubblici e, dunque, la produttività dell'ente anche nella fase di più acuta emergenza. Questi interventi si collocano in un processo più ampio di ridefinizione dei rapporti istituzionali e degli assetti organizzativi, in linea con la strategia europea per la qualità nelle Pubbliche Amministrazioni basata sui principi della trasparenza, dell'efficienza, della semplificazione e dell'accountability.

Potenziamento delle nuove tecnologie al servizio dell'amministrazione e dei cittadini, che garantiscano la trasparenza e il miglioramento dell'accessibilità alle informazioni e agli atti amministrativi. Garantire l'unitarietà dell'azione di governo della Puglia a livello internazionale attraverso le relazioni con i Paesi esteri e la partecipazione delle strutture regionali e dei partner territoriali ai Programmi di cooperazione internazionale, al fine di garantire le migliori performance del territorio in linea con la Strategia Macro Regionale Adriatico-Ionica (Eusair)

Ridefinizione dei rapporti istituzionali e organizzativi anche attraverso un modello di sussidiarietà verticale che consenta una programmazione condivisa fra Regione e gli altri soggetti interessati in maniera strumentale alla realizzazione dell'interesse collettivo

Migliorare il dialogo e la collaborazione fra istituzioni, società civile, terzo settore e imprese, al fine di concertare le politiche territoriali e di co-progettare interventi, servizi, investimenti

INTERVENTI DI REGOLAZIONE

Potenziamento e rete degli URP di Regione e Comuni della Puglia per trasformarli nello sportello unico del cittadino.

Approvazione del progetto di fabbisogni "Contact Center URP".

Proposta di una legge regionale sulla Bioeconomia (Avviso Puglia Partecipa 2018 – 2).

INTERVENTI DI PROGRAMMAZIONE

Adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Regione Puglia 2020-2022 (DGR N.78 del 27/01/2020) ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190.

Programma annuale partecipazione: individuazione dei procedimenti da sottoporre a processo partecipativo nell'anno 2020 ai sensi dell'art. 4 co. 3. ai sensi della L.R. 13 luglio 2017 n. 28. Adozione proposta di Programma Annuale degli Interventi 2020 ai sensi della L.R. n. 3 del 7 febbraio 2018 "Disposizioni per la promozione e il sostegno pubblico al pluralismo e all'innovazione dell'informazione e della comunicazione regionale".

RIASSETTO ISTITUZIONALE E PARTECIPAZIONE AVVISI E BANDI

NB

SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

WELFARE, LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE GIOVANILI

PREMESSA

Perseguire strategie di sviluppo locale equo e sostenibile significa anche prendersi cura delle fragilità, stimolando le capacità di empowerment della comunità.

In Puglia, l'integrazione tra le politiche socioassistenziali e socio sanitarie ha portato a ripensare i servizi primari e complementari secondo una messa in rete più diffusa e più prossima al cittadino (Piani Sociali di

Zona), per rispondere meglio ai fabbisogni plurali che vengono espressi dalle varie fasce della popolazione, e che purtroppo sono stati ulteriormente amplificati dalla recente pandemia.

Ciò non sarebbe stato possibile senza riconoscere e valorizzare il prezioso ruolo del Terzo Settore, ancora attraversato dalla riforma nazionale della Legge 106/2016, ma che in Puglia ha potuto contare su precise Linee Guida per gli adeguamenti statutari, che hanno cercato di mettere ordine in un modo molto variegato, e su 4 Accordi Programma con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che hanno destinato importanti risorse finanziarie per sostenere il welfare di comunità, le competenze e l'innovazione sociale. Indubbiamente il 2020, è stato un anno di grandi sfide per il welfare, il lavoro e l'istruzione. Le problematiche, acuite dalla pandemia, su cui ci si è dovuti confrontare per individuare soluzioni immediate, hanno riguardato la lotta alla povertà, il supporto alla disabilità, il contrasto alla violenza alle donne e ai minori, lo sviluppo di un sistema di conciliazione vita-lavoro sia attraverso il coinvolgimento delle imprese sia attraverso l'erogazione di contributi alle famiglie per la fruizione dei servizi, la continuità operativa al processo di infrastrutturazione sociale. In riferimento all'istruzione e alla formazione, l'investimento in azioni di adeguamento delle infrastrutture e degli ambienti di apprendimento, ha portato a ridurre il divario digitale: nel 2019 il 18% della popolazione studentesca pugliese possiede competenze digitali, contro il 17,2% nel Sud e il 22% in Italia.

L'emergenza pandemica ha, difatti, evidenziato l'importanza di tali interventi che hanno consentito a tutti di proseguire a distanza il proprio percorso educativo e formativo, mentre le operazioni di messa in sicurezza degli spazi hanno consentito, poi, di riprendere in presenza la vita scolastica e accademica.

Potenziamento dei servizi per il lavoro e per l'attuazione di un programma di inserimento sociale e lavorativo definito e gestito in collaborazione con gli enti locali, il terzo settore e le imprese

Costruzione di modello di cittadinanza sostanziale, sociale e materiale, che rimuova gli specifici ostacoli di ordine culturale, socio-economico, fisico e le forme di discriminazione che limitano l'accessibilità ai diritti fondamentali

Empowerment del capitale umano dei soggetti pubblici e privati impegnati nel campo sociale

Qualificare l'offerta formativa e potenziare il diritto allo studio Rafforzare, integrare e migliorare, innovando, la qualità del sistema di istruzione e degli ambienti di apprendimento scolastico e universitario

Promuovere modelli di welfare generativo, innovazione delle reti e delle piattaforme di servizi alle persone, e riforma del Terzo Settore

INTERVENTI DI REGOLAZIONE

Legge Regionale n°15 del 7 Luglio 2020 "Interventi regionali per favorire l'autonomia, la vita indipendente e la qualità della vita delle persone con disabilità, anche senza supporto familiare, in Puglia".

Legge Regionale n°14 del 7 Luglio 2020 "Misure regionali in favore degli adolescenti".

Legge Regionale n°7 del 27 febbraio 2020 "Istituzione dell'elenco regionale degli operatori sociosanitari e degli enti accreditati per la formazione". Legge Regionale n°3 del 27 febbraio 2020 "Norme per il sostegno del caregiver familiare"

INTERVENTI DI PROGRAMMAZIONE

Piano Regionale straordinario per il potenziamento centri per l'impiego e politiche attive del lavoro.

Il Piano straordinario di potenziamento si pone in continuità con il piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva, approvato in conferenza Stato-regioni nella seduta del 21.12.2017, cui è seguito Piano di Attuazione regionale per il rafforzamento dei servizi per l'impiego della regione Puglia 2019/2020.

Il Piano è stato adottato con D.M. n.74 del 28.06.2019 e con DM n. 59 del 22 maggio 2020 e recepisce la necessità di procedere ad un potenziamento dei centri per l'impiego (CPI), attraverso un'azione sinergica finalizzata sia alla crescita in forma stabile della base professionale dei servizi, per un raddoppio degli organici in linea con gli standard degli altri Paesi europei, sia all'ammodernamento delle strutture, necessitanti di un adeguamento anche sul piano infrastrutturale.

Il piano ha permesso:

- la piena operatività dell'Agenzia regionale delle politiche attive (Arpal)

- l'aumento della dotazione organica dei 44 CPI. Partendo dal dato di n° 338 unità assunte a tempo indeterminato operanti presso i CPI al 31/12/2021, si passerà entro il 2022 ad un totale di n. 1467 unità. Il completamento del processo di rafforzamento degli organici dei CPI, porterà all'incremento di n. 1129 unità
- la Predisposizione di nuovi sistemi informativi dedicati all'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro e implementazione del sistema informativo per il lavoro denominato "Sintesi" Piano di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili Piano Regionale per la lotta contro la povertà 2018-2020 Rafforzamento delle reti e delle risorse territoriali nella gestione degli interventi di contrasto alla povertà. Il piano è stato finanziato attraverso le seguenti fonti di finanziamento: PON inclusione Rafforzamento dei servizi territoriali per la presa in carico dei senza dimora Programma Operativo FEAD (Fondo di aiuti europei agli indigenti) Acquisto di beni materiali da utilizzare ad esempio nell'erogazione di servizi a bassa soglia. Piano di innovazione family friendly nelle PMI Sostegno per l'adozione nelle PMI di modelli di organizzazione del lavoro family friendly improntati alla de-standardizzazione degli orari (attraverso 150 Lavoratori stabilizzati 1.365 Beneficiari 1.154 Beneficiari 85 strumenti come la flessibilità in entrata e in uscita, gli orari a menù, la banca delle ore, etc.) e/o delle modalità di lavoro (telelavoro, smart working). PugliaCapitaleSociale 2.0 Programma volto al finanziamento di azioni innovative per il sostegno e lo sviluppo del terzo settore riconoscendo il ruolo propulsivo del non-profit.

Programma garanzia giovani Misure personalizzate per l'inserimento lavorativo, per il proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio dei giovani fino a 34 anni.

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI

NB

SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

Albo regionale cooperative sociali

L'Albo regionale delle cooperative sociali, istituito presso l'Assessorato alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, si articola nelle seguenti sezioni:

- sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi
- sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate
- sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'art. 8 della L.381/1991
- 35 iscrizioni di cooperative sociali nella sezione A
- 16 iscrizioni di cooperative sociali nella sezione B
- 2 iscrizioni di consorzi nella sezione C 53 Iscrizioni effettuate nel 2020

DISABILITÀ

Gli interventi sulla disabilità sono stati sostenuti attraverso tre importanti attività:

- Contributo Covid 19 - Contributo economico erogato in favore di persone in condizione di gravissima non autosufficienza, assistiti presso il proprio domicilio, per i quali intervenga un care giver familiare o altre figure professionali. Il contributo è pari a € 800 al mese per 12 mesi
- Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità - Attuazione della IV^a e della V^a annualità operativa (19/20 - 20/21)
- Progetti vita indipendente - 345 domande pervenute- 131 finanziate Uomini 3.705 Donne 7.299 Persone disabili gravissime non autosufficienti ad aver usufruito di tale misura 3.593 11.731 Disabili e anziani non autosufficienti assistiti con Buono Servizio. 131 Finanziamenti 345 Domande pervenute

CONTRASTO ALLA VIOLENZA MASCHILE CONTRO LE DONNE

Anche nel 2020 sono stati assicurati ai centri antiviolenza i contributi statali destinati al funzionamento dei 27 centri antiviolenza operativi in Puglia, articolati sul territorio. 37 sportelli autonomi e 49 di appoggio. Gli accessi complessivamente registrati nel 2020 sono stati 2.349, con un aumento di 290 rispetto all'anno 2019 (+14%) e di 599 rispetto all'anno 2018 (+34%).

Contributi statali destinati alle case rifugio Case rifugio di I livello 113 donne allontanate per motivi di sicurezza e messe in protezione presso le case rifugio di primo livello (nel 2019 erano state 70).

Questo aumento potrebbe sicuramente aver risentito dell'escalation di violenza intra-familiare registrata nel periodo delle limitazioni dovute alla pandemia, che ha costretto le donne a convivere con i maltrattanti. Le donne con figli rappresentano il 66% del totale. 106 i minori che hanno seguito le madri nelle case (nel 2019 erano 57). Per gli inserimenti in casa rifugio, si registra una "rinuncia al servizio" nel 29 % dei casi, con 21 donne (56,8% di chi ha rinunciato al servizio) che ha fatto rientro nel nucleo maltrattante. Case rifugio di II livello 35 donne accolte con 20 figli a carico (nel 2019 le donne erano state 18 con 19 figli). 113 Punti di accesso 7 Case rifugio operative 7 Case operative di seconda accoglienza per i percorsi di semi autonomia

WOMEN AND MEN INCLUSIVE

Erogazione dei voucher di conciliazione per consentire ai minori la frequenza presso le strutture ed i servizi per la prima infanzia e l'adolescenza. Reddito di dignità 3.0 Assegnazione di risorse agli Ambiti territoriali sociali per la misura Reddito di Dignità 3.0. – I Edizione In 2023 casi il titolare della domanda è una donna. Per la prima volta il RED ha previsto una riserva per le donne vittime di violenza in carico ai servizi. Sono state 122 le donne che hanno usufruito di tale beneficio.

BORSE DI STUDIO

Per gli studenti e studentesse della scuola secondaria di secondo grado. Libri di testo e/o sussidi didattici Fornitura gratuita o semigratuita per gli studenti e le studentesse della Scuola secondaria di I e II grado. 9.000 Minori che hanno ricevuto i voucher 2.791 Nuclei familiari che hanno ricevuto aiuti 15.017 Beneficiari 7.174 7.843 Uomini Donne 62.463 Beneficiari 31.521 30.942 Uomini Donne

INTERVENTI STRAORDINARI PER FRONTEGGIARE LA PANDEMIA DA COVID-19

- assegnazione ai Comuni di 11.500.000,00 euro per interventi urgenti e indifferibili di protezione sociale in favore delle persone in grave stato di bisogno sociale a causa dell'Emergenza COVID-19
- assegnazione ai Comuni pugliesi di 9.473.693,21 euro per interventi urgenti e indifferibili in favore delle persone e dei nuclei familiari in stato di particolare fragilità sociale a causa della pandemia da Covid-19 (Legge regionale 15 maggio 2020 n. 12 "Misure straordinarie per fronteggiare le conseguenze socioeconomiche derivanti dalla pandemia Covid- 19")
- interventi per il potenziamento delle attività di concessione del trattamento di cassa integrazione in deroga per fronteggiare l'EMERGENZA COVID-19.
- accordo Regione Puglia – Ministero dell'interno - Comando Legione Carabinieri Puglia – Comando Regionale Guardia di Finanza – Polizia di Stato per l'attuazione di misure di contenimento e contrasto alla diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio regionale
- premio Giovani Pugliesi "studioinpugliaperché, premio simbolico destinato agli studenti e studentesse che hanno conseguito il titolo di laurea triennale o magistrale in modalità telematica nell'A.A. in corso 39.960 Concessioni di cassa integrazione

INTESE, ACCORDI E CONVENZIONI

Accordo Quadro tra Regione Puglia e Parti sociali per la fruizione della cassa integrazione in deroga ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 18 del 17/03/2020.

L'accordo è volto a tutelare i lavoratori subordinati anche a tempo determinato per fronteggiare l'emergenza Covid-19. Accordo tra la Regione Puglia e gli Ambiti Sociali territoriali- Reddito di Dignità per il contrasto della povertà e l'inclusione sociale attiva (PORPugliaFESR-FSE2014-2020–Asse IX–Azioni 9.1-9.4).

Convenzione tra Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, Regione Puglia e INPS per l'erogazione dell'indennità di tirocinio nell'ambito del Piano italiano di attuazione della Garanzia Giovani. Accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Intervento "Spazi di Prossimità" - DGR 787/20. Programmazione Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili 2020. Convenzione per le attività di collaborazione e assistenza tecnica tra Regione Puglia e ARTI in riferimento al Programma regionale "Giovani protagonisti".

Approvazione di indirizzi strategici, obiettivi e interventi per le politiche giovanili della Regione Puglia per il triennio 2020 - 2022. Progetto "SUPREME" 4 convenzioni così dettagliate:

- convenzione AreSS - Puglia per la realizzazione degli interventi integrati di assistenza, trattamento e tutela della salute dei Cittadini di Paesi Terzi vittime di sfruttamento lavorativo
- convenzione con AQP spa per interventi di utenze essenziali per il funzionamento e la gestione degli insediamenti formali ed informali dei migranti stranieri
- convenzione con AGER Puglia per la bonifica rifiuti presso gli insediamenti formali ed informali dei migranti stranieri
- convenzione con l'Amministrazione Provinciale di Taranto e con il Comune di Nardò per il contrasto al caporalato.

La Puglia, nonostante maggiori vitalità e dinamismo, continua a vivere, dal punto di vista socio-economico, le medesime criticità del resto del Mezzogiorno, dovute da deficit strutturali - relativi sia alle caratteristiche del cosiddetto capitale sociale, sia alle dotazioni infrastrutturali ed agli standard dei servizi, oltre che da un contesto nazionale poco dinamico nel suo complesso se rapportato al resto d'Europa e dei Paesi più sviluppati. In particolare, la Puglia è caratterizzata da un contesto occupazionale fragile, con una elevata incidenza dell'occupazione precaria e irregolare, soprattutto per quanto concerne i giovani e le donne. In tale contesto, si inseriscono gli effetti provocati dalla pandemia da COVID-19, che ha determinato un'accelerazione dei processi di divergenza e di ampliamento delle distanze tra i cittadini e i territori. In prospettiva, peraltro, anche l'elevata denatalità rappresenta un ulteriore fattore di rischio per lo sviluppo. Per questo, va sottolineata l'importanza del trend relativo alla presa in carico nei servizi per l'infanzia dei bambini tra 0 e 3 anni, passata dal 6,4% del 2015 al 9,1% nel 2019, anche grazie alla strategia "family friendly" composta da misure di conciliazione vita-lavoro concertate con il mondo delle imprese, dal fondo per il patto sociale di genere e dal fondo per la flessibilità nel lavoro. Il noto fenomeno dello sfruttamento dei lavoratori stranieri, infine, mina le fondamenta dell'inclusione e della coesione sociale nel nostro territorio. Nonostante le azioni di contrasto al caporalato, i ghetti restano dei luoghi di emarginazione e degrado da sanare, mentre anche in altri settori economici oltre a quello primario si rendono urgenti misure di repressione e di prevenzione per rendere la Puglia sempre più una terra di inclusione e di vera accoglienza.

SALUTE, SPORT E BUONA VITA

Principali obiettivi strategici regionali

PREMESSA

La Regione Puglia ha fatto registrare, negli ultimi anni, un trend decisamente positivo con riferimento ai Livelli Essenziali di Assistenza (indicatori LEA), che monitorano i livelli delle prestazioni sanitarie erogate, passando da una condizione di pesante inadempienza (74 punti nel 2010) ad una di completa adempienza (193 punti nel 2019).

Ciononostante, anche prima della pandemia, il sistema sanitario regionale denotava ancora dei margini importanti sui quali continuare a lavorare per raggiungere le performance delle regioni più virtuose, se è vero che, nel 2020, la Corte dei Conti ha stimato pari a 2,2 miliardi il fabbisogno infrastrutturale e di investimenti in tecnologie sanitarie della regione Puglia per il periodo 2019- 2045.

L'avvento del Covid-19, a partire dal febbraio 2020, ha inciso fortemente su tutti i sistemi sanitari regionali, determinando tra l'altro, per la prima volta dopo 10 anni, un significativo aumento della spesa corrente sanitaria.

Negli ultimi anni, a causa del Covid, si è andata ulteriormente consolidando la necessità di un netto spostamento dell'attività clinica dai ricoveri ospedalieri agli ambulatori ed al domicilio. Inoltre, l'utilizzo delle tecnologie digitali si è diffuso in molte dimensioni professionali e di servizio rilevanti per la sanità: nell'attivazione di format di medicina a distanza e di tele sorveglianza da remoto; nell'informatizzazione dei meccanismi di accesso e di refertazione per i pazienti; nell'automazione delle logiche e dei processi di presa in carico. La pandemia ha certamente messo a dura prova la sanità pugliese, che ha saputo reagire,

mettendo in campo interventi di prevenzione e contrasto alla diffusione dei contagi nei luoghi di lavoro e una campagna vaccinale tra le più performanti a livello nazionale.

La Puglia, infatti, è la prima regione per numero di punti di somministrazione vaccinale pari a 381, con una percentuale di dosi somministrate rispetto a quelle consegnate di 96,3%, superiore alla media italiana di 95,5%

1. Rispetto alla somministrazione delle dosi di vaccino covid-19 in rapporto alla popolazione residente, la Puglia al momento è la terza regione in Italia con 232,45% (dopo la Lombardia - 234,1% e la Toscana - 233,08%)

2 Potenziamento dei servizi socio-sanitari, strategia comune e integrata per la prevenzione e il contenimento della spesa assistenziale Potenziare la governance dell'assistenza farmaceutica e dei dispositivi medici, riducendo la spesa complessiva per l'assistenza farmaceutica

Potenziamento delle tecnologie informatiche e di comunicazione (ICT) nel settore della sanità Sviluppare una nuova fase di investimenti per la riqualificazione ed il potenziamento del patrimonio edilizio e tecnologico del S.S.R Razionalizzazione organizzativa e potenziamento della qualità dell'offerta sanitaria del SSR, potenziando l'efficienza per garantire la sostenibilità del S.S.R Attuazione del Piano regionale della Prevenzione e aggiornamento del Piano regionale integrato dei Controlli Ufficiali (PRIC) in materia di sicurezza alimentare Adozione di un sistema terzo di valutazione delle performance del S.S.N

INTERVENTI DI REGOLAZIONE

Legge Regionale del 7 luglio 2020, n.18, Misure di semplificazione amministrativa in materia sanitaria.

Legge Regionale n°21 del 7 Luglio 2020 "Istituzione del servizio di psicologia di base e delle cure primarie".

Regolamento regionale recante: "Potenziamento della rete ospedaliera, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Modifica e integrazione del Regolamento regionale n. 23/2019. Modifiche al Regolamento regionale 21 gennaio 2019, n.7 "Regolamento regionale sul modello organizzativo e di funzionamento dei Presidi Territoriali di Assistenza".

INTERVENTI DI PROGRAMMAZIONE

- piano ospedaliero SARS-CoV-2– potenziamento rete
- potenziamento dell'Assistenza ospedaliera e territoriale nei confronti dei pazienti affetti da malattie rare ad alta complessità assistenziale e delle loro famiglie
- potenziamento sistema di prevenzione Covid
- l'intervento ha permesso la contrattualizzazione di personale sanitario e gestione del contact tracing in ottemperanza all'Ord. 709/20 della Protezione Civile Nazionale
- documento "La riorganizzazione della rete di assistenza territoriale della Regione Puglia"
- istituzione della Centrale Operativa Regionale per la Telemedicina delle cronicità e delle reti cliniche per la promozione e la diffusione della telemedicina nel servizio sanitario Progetto Covid@Casa Piattaforma regionale di monitoraggio e consulto a distanza per la gestione del Covid a casa in collaborazione con Aress e protezione civile.

Medici e personale amministrativo hanno supportato l'azione dei MMG e dei PLS con apposita piattaforma informatica di collegamento con funzionalità di:

- supporto al Triage telefonico
- monitoraggio sulla presa in carico da parte dei MMG e PLS
- teleconsulto e tele cooperazione con altri medici
- supporto, anche logistico, per rafforzare la continuità assistenziale degli utenti Implementazione Piattaforma informatica Giava Covid. L'applicativo è stato implementato al fine di permettere il tracciamento e la rilevazione dei casi positivi. 10 strutture del sistema sanitario pubblico

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI

- interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica" nell'ambito del POR Puglia 2014-2020. Az. 9.12 FESR IRCCS De Bellis, IRCCS G.Paolo II, AOU OO.RR. di Foggia, AOU Policlinico di Bari, ASL BRINDISI, ASL TARANTO, ASL FG, ASL BA, ASL BT, ASL LE

- istituzione Rete Laboratori Regionali SARS-CoV-2 per l'esecuzione del test molecolare alla ricerca di COVID-19 su tampone rino-faringeo
- istituzione Rete Ospedaliera di emergenza denominata "Piano Ospedaliero SARS – CoV2", in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 3 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18
- istituzione delle Unità speciali di continuità assistenziali (USCA): medici e infermieri per assistenza domiciliare di pazienti Covid-19
- accordo Integrativo Regionale - "Recepimento Protocollo d'intesa della Medicina Generale e della Pediatria di Libera Scelta" per il rafforzamento delle Attività Territoriali di Prevenzione della trasmissione di Sars-Cov-2 - Azioni di rafforzamento a supporto delle attività di Sanità Pubblica.
- accordo dell'1.12.2020 -esecuzione dei Test rapidi antigenici per la rilevazione di antigene SARS-COV-19 tramite le Farmacie convenzionate pubbliche e private, nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus.
- accordo del 28/05/2020 tra la Regione e le rappresentanze regionali delle Organizzazioni sindacali "Modalità di riparto dei fondi di cui all'art. 1, comma 1 del D.L. 18/2020 conv. in L. n. 27 del 24.4.2020 e modificato dal D.L. n. 34/2020" per la premialità per dipendenti del comparto sanità e del 118 impegnati in prima linea nella gestione dei casi Covid
- convenzione tra Regione e InnovaPuglia S.p.A. – "Sistema informativo per la gestione dell'anagrafe regionale dei soggetti vaccinati (GIAVA)" per l'implementazione dei servizi informatici di tracciamento e di rilevazione dei casi positivi • accordi con rete ospedalità privata per la prevenzione della diffusione del virus. L'accordo ha definito la regolamentazione relativa agli accessi e alle visite.
- accordi con le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) di Foggia e BAT per la prevenzione della diffusione del virus L'accordo ha definito la regolamentazione relativa agli accessi e alle visite.
- "Protocollo d'intesa tra Regione Puglia e USR per favorire iniziative e progetti di qualità atti a rendere sistematica l'attività di promozione dell'educazione alla salute nelle scuole attraverso un modello di governance interistituzionale". Progetto "Armonie per la salute a scuola" - Piano Strategico per la Promozione della Salute nelle Scuole - a.s. 2019/2020
- progetto sperimentale "Sistemi Tecnologici Integrati ed utilizzo del Test Rapido Sierologico per sostenere la Fase della pandemia da Coronavirus Sars-Cov-2"
- progetto obiettivo sperimentale per copertura dei fabbisogni incrementali di assistenza ospedaliera sino al 31.12.2020 per pazienti regionali-Non Covid-finalizzato all'abbattimento delle liste d'attesa con riferimento alle prestazioni da erogarsi in regime di ricovero in attuazione degli artt. n.9 e 10 della l.r. 36/94.
- progetto: "Solidarietà per la disabilità" – Azienda Ospedaliero Consorziiale Policlinico di Bari
- progetto: "Ipovisione e degenerazione maculare senile (DMS) " – ASL LECCE – U.O. di Oculistica dell'Ospedale "V. Fazzi" di Lecce
- progetto: "Dialisi Domiciliare assistita" – Azienda Ospedaliero Consorziiale Policlinico di Bari e Azienda Ospedaliera OORR di Foggia
- progetto di ricerca: "Studio dell'emopoiesi clonale nella popolazione della regione Puglia: un modello per la prevenzione basata sulla medicina di precisione"

Interventi strutturali Finanziamento di interventi volti al potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo delle amministrazioni comunali Distribuiti per province:

- 21 Bari
- 15 Brindisi
- 5 BAT
- 42 Foggia
- 80 Lecce
- 17 Taranto

La pandemia ha messo in evidenza punti di forza e debolezza del sistema sanitario pugliese, accelerando i processi di ammodernamento, potenziamento e riorganizzazione che erano già in atto.

Per rispondere più efficacemente alle esigenze diffuse sul territorio, in linea con l'orientamento nazionale, si dovrà proseguire con il percorso, già intrapreso, di "riforma" delle strutture ospedaliere e di potenziamento della rete territoriale dei servizi di assistenza, che dovranno essere sempre più coordinati e multidisciplinari. Il rinnovamento infrastrutturale della rete di offerta dovrà prevedere ambulatori e ospedali dotati di infrastrutture e tecnologie più moderne ed efficienti, clinicamente più efficaci e saturate molto di più.

La digitalizzazione potrà consentire, attraverso vere e proprie piattaforme di servizi, di semplificare sia il percorso degli utenti, sia il lavoro dei professionisti, diminuendo costi e tempi di attraversamento amministrativo ed aumentando la capacità del sistema di gestire le emergenze/urgenze.

Particolare riguardo, inoltre, dovrà essere riservato - visto il progressivo invecchiamento della popolazione - ai pazienti cronici ed agli anziani, implementando ulteriormente l'Assistenza Domiciliare Integrata. Infine, sarà necessario dedicare un'attenzione ancora maggiore alle iniziative di promozione della prevenzione primaria ed alla sensibilizzazione rispetto all'adozione di corretti stili di vita. In ottica di medicina di genere, anche in conformità a quanto previsto dall'Agenda regionale recentemente approvata, si continuerà a lavorare non solo sul piano della progettazione di percorsi e protocolli sanitari in ottica di genere nelle principali discipline, ma soprattutto sul piano dell'investimento nella formazione universitaria e nei percorsi formativi post-universitari per la medicina di genere, da rivolgere al personale medico e paramedico impegnato nei reparti ospedalieri e nei servizi territoriali, e non da ultimo sul piano dell'investimento per la ricerca.

Relazione di Genere

"Non esiste cittadinanza pienamente realizzata senza un'effettiva parità di genere"

Dal Programma di governo 2015-2020 Il Bilancio di Genere "consiste nell'adottare una valutazione di impatto sul genere delle politiche di bilancio, integrando la prospettiva di genere a tutti i livelli della procedura di bilancio e ristrutturando le entrate e le uscite al fine di promuovere l'uguaglianza tra i sessi" (Parlamento Europeo, 2003).

L'importanza di analizzare le decisioni di spesa della Pubblica Amministrazione in una prospettiva di genere si fonda su due ragioni:

- la consapevolezza che l'uso del denaro non è neutro rispetto alle differenze di genere. Privilegiare una certa tipologia di spesa pubblica rispetto ad un'altra, promuovere la remunerazione del lavoro produttivo o del lavoro di cura (chi riceve?), scegliere chi deve offrire servizi per il benessere dei/delle cittadini/e sono tutti elementi che modificano il contesto in termini di vincoli o di opportunità e incidono sulla qualità della vita di uomini e donne
- la trasversalità che caratterizza la prospettiva di genere permette di comprendere olisticamente il sistema valoriale su cui si basano le politiche pubbliche. Il bilancio di genere, in tal senso, rappresenta uno strumento di sintesi rispetto alle valutazioni delle singole politiche, introducendo la possibilità di negoziare il gender mainstreaming di ogni decisione politica e di ogni azione amministrativa. Per questi motivi la Regione Puglia, nel programma di governo regionale 2015- 2020, si è posta l'ambizioso obiettivo di perseguire l'equità di genere tra uomini e donne, attraverso il miglioramento delle condizioni di lavoro, di reddito, di competenze, di vita familiare e sociale, di partecipazione politica e di salute.

In tal senso il presente documento risponde all'esigenza di rendere noto alle cittadine e ai cittadini ciò che l'Amministrazione regionale ha fatto nel 2020: anno che ha segnato profondamente le vite di uomini e donne. Le fragilità - che già caratterizzavano i sistemi di welfare, istruzione e lavoro- sono infatti drammaticamente esplose acuendo i divari di genere a svantaggio della condizione femminile (Svimez, 2020).

Premessa

La relazione di genere si struttura prendendo a riferimento i domini dell'EIGE e i relativi indicatori a livello regionale e nazionale. Per ogni dominio si esplicitano le principali azioni regionali e i relativi beneficiari. Si offrono altresì dei box di approfondimento su azioni ritenute particolarmente significative.

Dall'analisi delle azioni e dal confronto rispetto agli indicatori scaturiscono delle valutazioni sulle possibilità di miglioramento della politica presa in esame, destinate ad avere riflessi sulle scelte e sull'operato futuro dell'Amministrazione regionale.

Non stupisce che, proprio a seguito delle riflessioni maturate durante lo stato di emergenza, si siano avviati momenti di riflessione che, attraverso la costituzione di gruppi di lavoro informali e formali, hanno portato nell'anno 2021 alla redazione del documento strategico "AGENDA DI GENERE - Strategia Regionale per la Parità di Genere in Puglia" (D.G.R 15 settembre 2021, n. 1466).

Quest'ultima, in linea con la Strategia europea, si pone l'obiettivo di dotare la Regione Puglia di un documento di programmazione strategica integrata per ridurre il divario di genere, con un approccio trasversale a tutte le aree di policy.

RELAZIONE DI GENERE

Promuovere il riequilibrio di genere nella rappresentanza politica

Favorire la conciliazione dei tempi di vita-lavoro attraverso il rafforzamento della rete degli asili nido e delle strutture ludiche con funzioni di nido nonché attraverso la realizzazione di interventi straordinari di ristrutturazione, messa in sicurezza, adeguamento sismico, costruzione di nuovi edifici scolastici e palestre scolastiche

Attivare misure di sostegno alle famiglie, con particolare riferimento alle famiglie monogenitoriali, con madri minorenni, con madri detenute, che necessitano di forme adeguate di tutele

Attivare forme di contrasto alla dispersione scolastica

Contrastare gli stereotipi e la violenza di genere

Obiettivi Strategici Regionali

PREMESSA

Il lavoro è un fattore decisivo per l'empowerment femminile. In effetti, il persistere di un basso tasso di occupazione femminile rappresenta in Puglia, come nelle altre regioni del Sud, una delle principali problematiche strutturali che ancora segnano l'economia e la società meridionali.

I principali problemi che i governi locali si trovano, ancora oggi, ad affrontare riguardano: il difficile accesso all'occupazione per le donne, la scarsa "qualità" del lavoro intesa in termini di legalità e stabilità della posizione contrattuale ricoperta, la diffusione di forme di "segregazione orizzontale" cioè la presenza di settori e mansioni tipicamente femminili, la bassa propensione all'imprenditorialità. In Puglia nel 2020 il tasso di occupazione femminile è minore di -29,3 punti percentuali rispetto a quello maschile e segna un divario di genere maggiore rispetto a quello riscontrabile nel resto del Mezzogiorno (-26%) e in Italia (-19,9%). Il part time involontario caratterizza fortemente la situazione occupazionale femminile, interessando ben il 22,4% delle occupate, percentuale inferiore rispetto al resto del Mezzogiorno (23,7%) ma più elevata di quella del resto d'Italia (19,6%). Complessivamente, nelle imprese attive pugliesi, le donne costituiscono il 38% circa del totale degli addetti, a fronte di una percentuale a livello nazionale superiore di oltre 2 punti e mezzo. Rispetto all'universo delle imprese registrate in Puglia, le imprese a prevalenza femminile sono il 23%, dato vicino a quello nazionale (22%).

Tra queste, hanno una certa rilevanza le PMI innovative (13,9%) rispetto alla percentuale italiana (8,1%).

INTERVENTI DI PROGRAMMAZIONE

Il piano di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili Dal 2017 al 2020 sono state circa 520 le unità di personale stabilizzato, di cui il 48% donne. Il progetto pin Pugliesi Innovativi è l'intervento delle politiche giovanili previsto nel POR 2014-2020 e finalizzato a supportare le idee imprenditoriali dei giovani pugliesi basate sull'innovazione di tipo sociale, culturale e tecnologico.

Su complessive 2.448 candidature pervenute, le donne hanno rappresentato il 40,7% del totale.

Il progetto estrazione dei talenti

È la misura che finanzia percorsi personalizzati di accompagnamento e accelerazione rivolti a team di aspiranti imprenditori innovativi nell'ambito delle aree prioritarie della Strategia regionale per la Ricerca e l'Innovazione.

Su complessivi 347 partecipanti idonei alla data del 31 marzo 2021, la percentuale di donne si attesta al 34,6%.

Il progetto tecnonidi

La misura ha permesso di agevolare, ad oggi, 14 imprese, di cui 12 amministrare da una socia. Altre 38 imprese beneficiarie del finanziamento sono partecipate da donne. Di queste, tre lo sono per una quota pari al 50%, mentre in due imprese l'amministratore è una donna, esterna alla compagine societaria. L'emergenza epidemiologica ha dunque consentito alla Regione Puglia di compiere un significativo passo in avanti sul tema della conciliazione dei tempi lavoro-famiglia del proprio personale.

Infatti, tali misure hanno permesso all'85% dei dipendenti regionali di fruire del lavoro agile. Nel dettaglio, le donne che ne hanno beneficiato sono 959 (sul totale di 1122) e gli uomini 1288 (sul totale di 1505).

FRUIZIONE DEI CONGEDI PARENTALI E PERMESSI

L.104/1992 PER GENERE BILANCIO SOCIALE E DI GENERE 2020 Fonte: Regione Puglia- Relazione CUG 2021

Lavoro e reddito costituiscono le basi per una vita dignitosa e indipendente.

Tuttavia, in Puglia ben il 10,4% della popolazione vive in condizioni di grave deprivazione materiale (Rapporto BES 2021).

Le scelte di vita sono, inoltre, condizionate dai livelli retributivi delle donne che, come è noto, sono tendenzialmente inferiori rispetto a quelli degli occupati di sesso maschile, in Puglia come nel resto dell'Unione Europea.

Secondo il Parlamento europeo, il divario retributivo di genere è ascrivibile a più fattori quali: la maggiore presenza di donne in settori a bassa retribuzione; il minor numero di donne in posizioni apicali; una condizione lavorativa che vede le donne ottenere un guadagno orario inferiore o meno ore retribuite con maggiori probabilità di rimanere disoccupate, come nel caso del part-time involontario. In Puglia, nel 2020, le donne dipendenti con bassa paga sono l'8% in più degli uomini.

Nel Mezzogiorno (4,9%) e in Italia (3,6%) la distanza percentuale è minore. Le donne occupate sovra istruite sono il 27,4% degli occupati, dato maggiore del Mezzogiorno (26,8%) e dell'Italia (26,6%), ovvero sono il 4,4% in più degli uomini, dato più alto del Mezzogiorno (+1,8%) e dell'Italia (+2,3%).

GLI INTERVENTI DI PROGRAMMAZIONE L

a misura Reddito di Dignità - RED 3.0

Si tratta di una misura di sostegno al reddito che assegna € 500 al mese per un anno al cittadino beneficiario, previa sottoscrizione di un patto con il proprio Ambito territoriale e l'adesione ad un percorso personalizzato di inclusione sociale.

Nel 2020, data la relazione tra basso reddito (o assenza di reddito) e violenza di genere, la misura è stata estesa alle donne vittime di violenza.

Le donne titolari delle domande di candidatura risultano circa 7.700, pari al 62,6% del totale.

Quelle ammesse sono pari a 5.901 casi (65,3% del totale delle domande ammesse), con un tasso di ammissione relativamente più alto (76,5%).

L'Avviso prevedeva una possibile ammissione d'ufficio di donne vittime di violenza (ad oggi quelle ammesse risultano essere pari a 235).

PREMESSA

L'istruzione e la formazione continua rappresentano condizioni essenziali per l'emancipazione delle donne. Con il dominio "competenze" si intende, dunque, valutare sia l'accesso ai livelli di istruzione terziaria, sia il cosiddetto lifelong learning.

L'auspicata azione sui divari di genere riguarda anche il contrasto alla cosiddetta segregazione nell'istruzione, ovvero la minore presenza di donne nei percorsi di studio afferenti alle discipline scientifico-tecnologiche (STEM). RELAZIONE DI GENERE Donne e Competenze (conoscenze)

NB

SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA

La violenza di genere, vale a dire qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale o che colpisce le donne in modo sproporzionato, rappresenta una delle maggiori sfide delle nostre società ed è profondamente radicata nella disparità di genere. I centri e gli accessi Nel 2020, in Puglia risultano operativi 27 centri antiviolenza, articolati sul territorio con 113 punti di accesso, tra sedi autorizzate e sportelli (37 sportelli autonomi e 49 di appoggio).

Gli accessi complessivamente registrati nel 2020 sono stati 2.349, con un aumento di 290 rispetto all'anno 2019 (+14%) e di 599 rispetto all'anno 2018 (+34%). Le donne beneficiarie sono di nazionalità italiana per il 90% dei casi: di queste il 70% si è rivolto spontaneamente al centro antiviolenza mentre per il 30% dei casi si tratta di invio da altri servizi della rete locale. Gli autori Fra gli autori delle violenze figurano prevalentemente il partner e l'ex partner, due tipologie di autori che rappresentano complessivamente l'81%; se aggiungiamo la percentuale che fa riferimento all'area dei "parenti" (12%), abbiamo una percentuale complessiva del 93%. Il "partner attuale" è l'autore di violenza nel 53,3% dei casi mentre gli "ex" continuano ad agire violenza, nonostante la chiusura del rapporto, nel 27,5 % dei casi.

Le vittime

Le donne più "esposte" alla violenza sono le coniugate e conviventi (52%), seguono le donne nubili (26%) e le donne separate/divorziate (21%).

La violenza agita sulle donne è trasversale alle fasce di età, ai titoli di studio, alla condizione lavorativa anche se la percentuale più alta viene registrata tra donne che hanno età compresa tra i 30 e i 49 anni (58%); significativa anche la percentuale delle donne di età compresa tra i 18-29 anni (15,7%).

Il titolo di studio prevalente è quello di scuola media inferiore (38,78%), segue quello di scuola media superiore (37,7%), e il titolo di laurea per il 12,6%.

Solo il 27,6% di queste donne ha un'occupazione stabile (- 6% rispetto al 2019) a fronte del 44,8% di donne senza occupazione (casalinghe e/o non occupate) e del 18,4% di donne con un'occupazione precaria e, quindi, con una fonte di reddito incerta.

Quale violenza?

Nel 2020 la tipologia di violenza prevalente è quella psicologica (44,9%), seguita da quella fisica (40,7%) e dallo stalking (6,4%); rispetto a tutte le annualità precedenti emerge come prima tipologia di violenza subita quella psicologica (era sempre stata quella fisica la forma prevalente), con un aumento del 6,6% rispetto al 2019.

Questo dato, con molta probabilità, potrebbe avere una stretta correlazione con le condizioni di costrizione che le donne hanno vissuto a causa dell'emergenza pandemica, soprattutto nella fase del lockdown.

Le donne che si rivolgono ai centri antiviolenza spesso riferiscono di aver subito violenze multiple; infatti, accompagnano le violenze fisiche o sessuali quella psicologica e/o di carattere economico.

DONNE VITTIME DI VIOLENZA SEGNALATE AL 1522 (PER 100.000)

NB

SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

L'Agenda di Genere è un documento che, muovendo dalle strategie internazionali e nazionali sulla parità di genere, propone un approccio trasversale a tutte le politiche, individuando aree di intervento e obiettivi prioritari condivisi con la Giunta Regionale nell'incontro dell'8 marzo 2021 e poi approfonditi nel corso di incontri tematici svolti con gli Assessorati e le strutture regionali. I significativi gap di genere che persistono in Puglia (ed anzi si sono ulteriormente acuiti con la pandemia) rendono necessario un intervento di sistema, articolato e multidisciplinare, che sia in grado di orientare le direttrici dello sviluppo dei prossimi anni, integrando il lavoro dell'Agenda di genere in tutti i percorsi di programmazione e attraversando tutte le aree di policy. Anche per questo motivo, fra le misure trasversali di sistema, l'Agenda di Genere ha previsto

l'introduzione della valutazione di Impatto di Genere (VIG), quale strumento di valutazione (ex ante) degli atti regionali, al fine di individuare i principali gap di genere ed intercettare le misure più idonee a ridurli. Le Linee Guida per la valutazione dell'impatto di genere sono state approvate con la DGR n. 720 del 3 maggio 2021; in seguito la DGR 304 del 07/03/2022 ha disciplinato tale sistema di monitoraggio - avviato in fase sperimentale dal 01 aprile 2022 - prevedendo che la valutazione di impatto diventi uno strumento integrativo del procedimento di adozione delle delibere di Giunta, volto a diffondere la cultura di genere in tutte le strutture organizzative regionali.

Glossario

NB

SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

MINORI

DGR 20 giugno 2022, n. 886, D. Lgs. n. 65 del 13 aprile 2017 "Istituzione del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni" - Art. 3, comma 2 in tema di Poli per l'infanzia - Primi indirizzi per la Programmazione regionale. (BUR . 81 del 18.7.22)

Note

Viene dato mandato alla Sezione Istruzione e Università di avviare la fase di concertazione, nell'ambito del Comitato regionale per la promozione del Sistema integrato zerosei, per la programmazione dei Poli per l'infanzia ai sensi dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. 65/2017 definendone le modalità di gestione.

Nelle more della programmazione dei Poli per l'infanzia ai sensi dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 65/2017 e del loro inserimento nella rete scolastica nell'ambito del procedimento del Dimensionamento di cui all'art. 21, L. 59/1997 e Dpr 233/1998, gli stessi sono da considerare coerenti con la programmazione regionale laddove a livello comunale siano rispettati i seguenti indirizzi:

o Non aver raggiunto l'obiettivo del 33 per cento di copertura della popolazione sotto i tre anni e del 100 per cento di copertura della popolazione di età compresa fra i 3 anni e l'età dell'obbligo scolastico.

o Non aver raggiunto l'obiettivo del 33 per cento di copertura della popolazione sotto i tre anni solo in caso di programmazione di Poli per l'infanzia attraverso l'integrazione con scuole dell'infanzia esistenti in un unico plesso o in edifici vicini.

o Aver raggiunto gli obiettivi del 33 per cento di copertura della popolazione sotto i tre anni e del 100 per cento di copertura della popolazione di età compresa fra i 3 anni e l'età dell'obbligo scolastico solo in caso di programmazione di Poli per l'infanzia come accorpamento di strutture di educazione e di istruzione già esistenti in un unico plesso o in edifici vicini.

o aver approvato il Documento Preliminare alla Programmazione Scolastica, di cui alla D.G.R. n. 556 del 06/04/2021, dal quale si evinca la coerenza della costituzione del Polo per l'infanzia con le politiche per la scuola (assetto delle istituzioni scolastiche, edilizia scolastica e servizi per il diritto allo studio) e con i piani per il governo del territorio a livello locale.

o Aver inserito la proposta progettuale ai fini della costituzione del Polo per l'infanzia nel "Repertorio del fabbisogno regionale dell'edilizia scolastica", di cui alla DGR n. 887 del 15 maggio 2019 e all'Atto dirigenziale n. 119 del 20 ottobre 2020, completa della necessaria documentazione tecnicoamministrativa.

Al fine di promuovere e sostenere la qualificazione dell'offerta nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia:

o gli enti locali interessati alla costituzione dei Poli per l'infanzia ai sensi dell'art. 3, D. Lgs. 65/2017 diano avvio a interventi di formazione congiunta zerosei e promuovano l'istituzione dei Coordinamenti Pedagogici Territoriali ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 65/2017. o I Poli per l'Infanzia si raccordino con il competente Coordinamento Pedagogico Territoriale laddove istituito.

NON AUTOSUFFICIENTI

DGR 23 maggio 2022, n. 724. Decreto 27 ottobre 2020 DdCM - Dipartimento Politiche per la famiglia “Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019- 2020 (GU serie generale n.17 del 22-01-2021)”. DGR n.1136 del 07/07/2021.DGR n.2194 del 22/12/2021. (BUR n. 79 del 14.7.22)

Note

A seguito dei lavori del Tavolo della disabilità con le Associazioni interessate, in data 21 aprile 2022, vengono approvati i nuovi Indirizzi integrati di programmazione delle attività per gli interventi da finanziare ai fini della valorizzazione del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare.

Viene prevista la redazione di un Avviso regionale rivolto ai caregiver familiari, finalizzato all’iscrizione degli interessati in un registro regionale, articolato per Ambiti Territoriali Sociali/Distretti sociosanitari.

ALLEGATO A

Nuovi indirizzi integrati di programmazione delle attività per gli interventi da finanziare ai fini della valorizzazione del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare (Decreto 27.10.2020 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia “Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-20”

Introduzione

Il caregiver familiare viene definito, per la prima volta in Italia, dalla L. n. 205 del 30 dicembre 2017 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e Bilancio pluriennale per gli anni 2018-2020) all’art. 1, comma 255 come: “la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18”.

La stessa L. 205/2017 all’art. 1, comma 254 ha istituito un Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, implementato nel corso degli anni successivi fino a complessivi Euro 44.457.899,00 (anni 2018-2019) e Euro 23.856.763,00 per l’annualità 2020, rinviando a successivi decreti l’approvazione di criteri di riparto alle Regioni e indirizzi ai fini dell’utilizzo.

Con Decreto 27 ottobre 2020 (GU Serie generale n. 17 del 22.01.2021) il Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha previsto, utilizzando gli stessi criteri di riparto del Fondo Non Autosufficienza (DM 26.09.2016), il riparto tra le Regioni del “Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018, 2019, 2020” (art. 2) per complessivi Euro 68.314.662,00, che devono essere utilizzati per interventi di sollievo e sostegno rivolti al caregiver familiare con le seguenti priorità (art. 1, comma 2):

- caregiver di persone in condizioni di disabilità gravissima, così come definita dall’art. 3 del Decreto 26 settembre 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (GU 20 novembre 2016 n. 280) recante “Riparto delle risorse del Fondo Nazionale per le non autosufficienze anno 2016”, tenendo anche conto delle condizioni dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni previste dall’art. 3 del medesimo decreto;
- caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali, comprovate da idonea documentazione;
- programmi di accompagnamento finalizzati alla de istituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.

Con nota prot. n. UPFPD-0001847-P-04/08/2021 acquisita al Protocollo Regionale con il n. AOO_146/22/10/2021/0021885 l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, subentrante nella competenza del "Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020" al Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, comunicava di aver provveduto ad acquisire gli atti compiuti dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia relativi all'istruttoria connessa al riparto delle risorse del Fondo suddetto e sollecitava la trasmissione degli atti propedeutici al trasferimento delle risorse assegnate.

Alle Regioni è affidato il compito di adottare specifici indirizzi integrati di programmazione per l'attuazione degli interventi finanziati dalle risorse assegnate. Alla Regione Puglia sono state assegnate risorse pari a complessivi Euro 4.508.767,69 per il triennio 2018-2019-2020.

Le nuove risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare riferite all'anno 2021 potranno essere utilizzate per lo scorrimento della graduatoria.

Il Fondo nazionale istituito a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, accanto agli interventi previsti nel primo Piano Nazionale per la Non Autosufficienza 2019-2021 (DPCM 21.11.2019), consente di consolidare un percorso già sviluppato e sostenuto in Regione Puglia con il Piano Regionale sulla Non Autosufficienza 2019-2021 (DGR 600 del 30.04.2020, DGR 686 del 12 maggio 2020), finalizzato alla programmazione degli interventi assistenziali per le persone in condizioni di disabilità gravissima e grave e dei propri nuclei familiari.

Si consideri, inoltre, che la Regione Puglia ha recentemente approvato la legge regionale 27 febbraio 2020 n. 3 "Norme per il sostegno del caregiver familiare" che promuove, valorizza e tutela la figura del caregiver familiare in linea con quanto definito dalla stessa Legge nazionale n. 205/2017 (art. 1, comma 254), disponendo che la condizione di non autosufficienza della persona assistita dal caregiver familiare è attestata mediante valutazione multidimensionale e valutazione sanitaria dal Distretto sociosanitario competente secondo le scale di valutazione già vigenti - adottando la scheda SVAMA (persone anziane) o la scheda SVAMDi (persone con disabilità) integrata dalla Valutazione di condizione di disabilità gravissima (DM FNA 2016, art. 3) - per la costruzione del Progetto Assistenziale Individuale (PAI) e per l'ammissione all'assegno di cura, prevedendo, nell'ambito della propria programmazione sociale, socio-sanitaria e sanitaria, azioni a supporto del caregiver familiare, forme di sostegno economico attraverso l'erogazione dell'assegno di cura per persone in condizioni di gravissima disabilità non autosufficienza e di interventi economici per la domotica sociale, accordi con le rappresentanze delle compagnie assicurative che prevedano premi agevolati per le polizze eventualmente stipulate dal caregiver familiare che opera nell'ambito del PAI, per la copertura degli infortuni o della responsabilità civile collegati all'attività prestata; intese e accordi con le associazioni datoriali, tesi a una maggiore flessibilità oraria che permetta di conciliare la vita lavorativa con le esigenze di cura, programmi di aggiornamento degli operatori sociali, socio-sanitari e sanitari sui temi legati alla valorizzazione dei caregiver familiari e sulla relazione e comunicazione con gli stessi. In aggiunta a ciò, su espressa indicazioni delle Associazioni dei Disabili riunite al Tavolo delle disabilità, dovrà essere effettuata una prima ricognizione dei caregiver familiari delle persone con disabilità al fine di predisporre un registro regionale articolato per Ambiti territoriali Sociali/Distretti sociosanitari.

Progettazione

Nell'ambito della programmazione sanitaria e socio-sanitaria della Regione Puglia e dell'implementazione delle misure e degli interventi assistenziali a favore delle persone in condizioni di disabilità grave e gravissima assumono un ruolo fondamentale i Distretti sociosanitari e gli Ambiti Territoriali.

Ci si riferisce agli interventi di assistenza domiciliare, all'integrazione scolastica, ai centri diurni (socio-educativo e riabilitativi, centri aperti polivalenti), alle misure finanziate con i Buoni servizio per l'accesso ai servizi domiciliari e semiresidenziali per persone disabili e anziane, ai servizi per anziani non autosufficienti finanziati dal Programma PNSCIA (Ministero Interno), ai progetti per la Vita Indipendente (PRO.V.I.), alle strutture residenziali extraospedaliere (RSSA, RSA).

L'accesso a questi interventi e misure socio-sanitarie trovano nel Punto Unico di Accesso e nella Unità di Valutazione Multidimensionale (Del. G.R. n. 691/2011), presenti in ogni Distretto sociosanitario di concerto con gli Ambiti Territoriali, gli strumenti che consentono l'accesso alle prestazioni, la presa in carico e la valutazione dei bisogni sanitari e sociosanitari complessi (della persona disabile nell'ambito del suo nucleo familiare e non esclusivamente del singolo individuo), i cui esiti confluiscono nella progettazione del Piano Assistenziale Individuale. Il PAI, che deve essere condiviso (e sottoscritto) dalla persona con disabilità, dal suo nucleo familiare e dal Medico di Medicina Generale dell'assistito, individua e definisce i compiti, non solo del case manager del "caso" (ovvero di colui che deve garantire l'implementazione delle misure inserite nel PAI e il monitoraggio) e del responsabile clinico (ovvero medico manager della cura), ma anche del caregiver referente del nucleo familiare della persona con disabilità.

Obiettivi

Il programma regionale prevede l'implementazione delle forme di sostegno e sollievo al ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare.

In particolare le risorse, nel rispetto di quanto indicato dal DPCM del 27 ottobre 2020, verranno utilizzate a sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare della persona in condizione di gravissima disabilità così come definite dal DM FNA 2016 (art. 3) e come accertate a seguito della valutazione sanitaria operata in sede UVM.

Risorse

Le risorse riferite agli anni 2018-2019-2020 assegnate alla Regione Puglia dal DPCM 27 ottobre 2020 pari complessivamente a Euro 4.508.767,69 verranno ripartite agli Ambiti territoriali sulla base degli stessi criteri utilizzati per il riparto del Fondo Non Autosufficienza.

Le risorse aggiuntive relative al Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare riferite all'anno 2021 potranno essere utilizzate ai fini della medesima finalità per lo scorrimento della graduatoria.

Soggetti coinvolti

La Regione Puglia, nell'ambito della generale programmazione di integrazione sociosanitaria: programma gli interventi di concerto con le autonomie locali e con il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità (Tavolo regionale delle disabilità), predispone linee guida di attuazione per gli Ambiti Territoriali, assegna e ripartisce le risorse agli Ambiti Territoriali, monitora l'attuazione degli interventi e l'utilizzo delle risorse da parte degli Ambiti Territoriali, rendiconta l'utilizzo delle risorse all'Ufficio per le Politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Attraverso la Società in house della Regione Puglia "Innovapuglia S.p.A." viene inoltre predisposta e gestita idonea piattaforma telematica per la trasmissione delle domande da parte del caregiver familiare. Gli Ambiti territoriali saranno titolari della misura "budget di sostegno al caregiver familiare" e sulla base di quanto accertato nell'UVM relativamente alla valutazione e certificazione della condizione di gravissima disabilità della persona non autosufficiente di cui si occupa il caregiver familiare, dovranno liquidare le risorse al caregiver familiare che possono essere utilizzate per acquisire prestazioni/interventi finalizzati a sostenerlo nell'esercizio del suo ruolo. Gli Ambiti Territoriali dovranno rendicontare le risorse annualmente utilizzate alla Regione Puglia.

Le ASL opereranno attraverso i Distretti sociosanitari e, al loro interno, con le UVM competenti in materia di valutazione multidimensionale, allo scopo di accertare e certificare le condizioni di gravissima disabilità non autosufficienza del disabile gravissimo di cui si occupa il caregiver familiare.

Al tal fine, in presenza di pazienti la cui condizione di gravissima non autosufficienza sia stata già accertata nell'ambito delle procedure di erogazione delle misure Assegno di Cura (annualità 2018-2019) e/o Contributo economico COVID-19 (annualità 2020-2021/2022), saranno acquisite ai fini istruttori e valorizzate dall'UVM le valutazioni già rilasciate dalle competenti ASL.

Beneficio

Ogni “budget di sostegno al caregiver familiare” sarà pari a Euro 1.000,00, per complessivi Euro 4.508.767,69 finalizzati agli interventi attuati in tutta la Regione Puglia e riferite alle risorse 2018-2019-2020.

Beneficiari intervento

I beneficiari del “budget di sostegno al caregiver familiare” saranno i caregiver familiari di persone la cui condizione di gravissima non autosufficienza sia stata già accertata nell’ambito delle procedure di erogazione delle misure Assegno di Cura (annualità 2018-2019) e/o Contributo economico COVID-19 (annualità 2020-2021/2022).

Inoltre, potranno beneficiare del “budget di sostegno” i caregiver familiari di pazienti non rientranti nella precedente fattispecie per i quali la sussistenza di una delle condizioni di gravissima non autosufficienza previste dall’art. 3 comma 2 del decreto 26 settembre 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dovrà essere accertata dalle ASL, a seguito di Valutazione Sanitaria Multidimensionale.

Non sono ammessi alla misura del “budget di sostegno al caregiver familiare”:

- i caregiver di disabili beneficiari di Progetti “Dopo di Noi” (2020-2021-2022);
- i caregiver familiari di persone in condizioni di gravissima disabilità e non autosufficienza ricoverati presso strutture residenziali sociosanitarie e sanitarie assistenziali.

La Regione Puglia, con apposita Deliberazione della Giunta Regionale, si riserva la facoltà di prevedere lo scorrimento della graduatoria in funzione delle nuove risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare riferite all’anno 2021.

Criteri di priorità

In presenza di una dotazione finanziaria limitata, seppur riferita a un triennio (2018-2019-2020) e a fronte di una platea di potenziali richiedenti il “budget di sostegno al caregiver familiare”, che si presenta particolarmente ampia in considerazione di evidenze statistiche tratte da precedenti e recenti esperienze rivolte ai nuclei familiari al cui interno è presente una persona in condizione di gravissima disabilità non autosufficienza (Assegno di cura, Contributo economico COVID-19), si rende necessario declinare alcuni criteri di priorità che rendano oggettiva e non discrezionale la selezione da parte di ciascun Ambito territoriale dei caregiver familiari da ammettere prioritariamente al beneficio economico, laddove dovessero pervenire domande superiori a quelle che potranno trovare copertura finanziaria sulla base della dotazione finanziaria disponibile.

La ratio dei criteri di priorità è quella di individuare, tra tutte le domande che perverranno:

- i casi che si trovino in contesti familiari più fragili in quanto esposti al disagio sociale, a precarie situazioni lavorative, maggiori carichi di lavoro di cura e a maggiore fragilità economica; A tal fine le domande di accesso al “budget di sostegno al caregiver familiare” saranno istruite per l’attribuzione di un punteggio oggettivo derivante da una valutazione pluridimensionale del bisogno sociale dei nuclei che, ancora una volta si evidenzia, non costituisce requisito di accesso al beneficio, ma esclusivamente criterio di priorità declinato in questa sede per ragioni di equità, di trasparenza e di maggiore efficacia della misura.

La valutazione che consentirà di attribuire il punteggio massimo di 100 p. e sarà declinata da apposito Avviso Pubblico, terrà conto :

- dell’Isee del nucleo familiare del caregiver familiare
- della condizione lavorativa dei componenti del nucleo familiare della condizione di fragilità sociale del nucleo familiare.

Registro dei caregiver familiari

Attraverso uno specifico Avviso regionale, sempre aperto, sarà avviata una ricognizione dei caregiver familiari delle persone con gravissima disabilità e ai caregiver familiari delle persone con grave disabilità, utile a censire per la prima volta in Puglia i caregiver familiari e a predisporre un registro territoriale in ogni Ambito territoriale Sociale / Distretto sanitario.

Le richieste di inserimento nel registro saranno formulate e sottoscritte dal caregiver familiare con allegata dichiarazione del disabile o del suo tutore o amministratore di sostegno che individui il proprio assistente

familiare. A tal fine, gli ATS raccoglieranno in modo omogeneo dati e informazioni sui caregiver familiare, in relazione alla definizione fornita dalla L. 205/2017, art. 1, comma 255.

Questa base di dati sarà utile per avviare una ricerca, con uno specifico questionario da somministrare a cura degli ATS, sul carico di cura assistenziale e sui bisogni fondamentali dei caregiver familiari, allo scopo di organizzare interventi sociali a supporto del lavoro di cura e di assistenza svolto dagli interessati.

La verifica in ordine alle dichiarazioni dei caregiver avverrà a cura degli ATS che valideranno informaticamente la richiesta di iscrizione con iscrizione nel registro.

Il registro implementato dagli ambiti sarà messo a disposizione dei Distretti socio – sanitari che dovranno tenerne conto ai fini della definizione del PAI in seno all’UVM. Al fine di elaborare il registro la Regione Puglia realizzerà apposita piattaforma attraverso la collaborazione con la società in house Innova Puglia.

Altre attività di supporto al programma Al fine di consentire la promozione della misura, il confronto e lo scambio di buone pratiche, si prevede una attività di sensibilizzazione e accompagnamento agli Ambiti da parte di ANCI Puglia, nell’ambito delle attività di collaborazione con la Regione Puglia definite nella Convenzione sottoscritta il 12 settembre 2019 (Del. di G.R. n. 1317 del 19.07.2019).

DGR 15 giugno 2022, n. 857, POR-POC Puglia 2014-2020 - Asse Prioritario IX - Linea di Azione 9.7.b “Buoni servizio per l’accessibilità dei servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità”. Indirizzi Operativi per la predisposizione del nuovo Avviso Pubblico relativo alla VII^a annualità operativa “ponte” 2022/2023 e aggiornamento dei criteri di riparto ai Soggetti Beneficiari pubblici. (BUR n. 83 del 26.7.22)

Note

A far data dal 1° ottobre 2022, a norma dell’attuale Avviso Pubblico n. 1/2017 è necessario dare avvio alla VII^a annualità operativa 2022/2023, con diritto potenziale alla fruizione delle prestazioni di strutture e servizi per disabili e anziani non autosufficienti a partire dalla medesima data, sino al 30 settembre dell’anno successivo;

Vengono approvati gli “Indirizzi Operativi per la predisposizione del nuovo Avviso Pubblico per la domanda di Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità relativo alla VII^a annualità operativa “ponte” 2022/2023”.

Vengono aggiornati i criteri di riparto dei fondi da assegnarsi agli Ambiti Territoriali Sociali, al fine di renderli maggiormente aderenti all’evoluzione dei bisogni e agli scenari di programmazione intervenuti, come da proposta di seguito esposta:

- 80% delle risorse sulla base della domanda di buono servizio, per singolo Ambito Territoriale sociale, consolidata nell’annualità operativa precedente, in riferimento alle sole domande presentate presso Centri diurni (per tutte le fasce d’età), in aggiunta alle domande presentate presso servizi SAD-ADI (da soli disabili 0-64 anni);
- 20% delle risorse sulla base dei Posti/ore-utente risultanti accreditati, per singolo Ambito Territoriale sociale, sull’apposito Catalogo Telematico regionale alla data del 31 Maggio, annualità corrente.

Resta intesa la possibilità per la Regione di rivedere il budget delle risorse , assegnate, impegnate e non liquidate, qualora le stesse risultino eccedenti i fabbisogni di specifici Ambiti Territoriali Sociali o deficitarie su altri, ciò al fine di rispondere in maniera più puntuale ai fabbisogni reali emersi sul territorio regionale.

DGR 11 luglio 2022, n. 967, Presa in carico socio-sanitaria dei soggetti non autosufficienti e con disabilità - Approvazione schema tipo di accordo contrattuale per l’erogazione e l’acquisto di prestazioni sanitarie da parte di Rsa e centri diurni di cui ai Regolamenti Regionali nn.- 4 e 5 del 2019. (BUR n. 83 del 26.7.22)

Note

In relazione a quanto disposto dalla LR 24 settembre 2010, n. 12, che all’art 3 “Tetti di spesa” ha previsto che negli accordi contrattuali stipulati con gli erogatori privati, provvisoriamente e/o istituzionalmente accreditati, deve essere garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture in base al tetto di spesa e ai volumi di attività predeterminati annualmente, vengono approvati gli schemi-tipo di accordi contrattuali che disciplinano i rapporti e l’acquisto di prestazioni tra Azienda Sanitaria Locale (committente)

e Struttura Sociosanitaria (erogatore) e riguardano, in particolare, l'acquisto di prestazioni sociosanitarie da: RSA per soggetti non autosufficienti RR n. 4/2019; Centro diurno per soggetti non autosufficienti RR n. 4/2019 g) RSA disabili RR n. 5/2019; Centro diurno disabili RR n. 5/2019.

DGR 11 luglio 2022, n. 991, Legge regionale 27 febbraio 2020 n. 3, "Norme per il sostegno del caregiver familiare" - Approvazione Schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, ANCI Puglia, Federfarma, Confcommercio, Confartigianato e Confesercenti per lo svolgimento di azioni a supporto del caregiver familiare. (BUR n. 83 del 26.7.22)

Note

Viene approvato lo schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, ANCI Puglia, Federfarma, Confcommercio, Confartigianato, Confesercenti, Legacoop Puglia, Confcooperative per lo svolgimento di azioni a supporto del caregiver familiare.

quali beneficiari delle azioni indicate nel Protocollo di Intesa, sono i cittadini in possesso dei requisiti previsti al paragrafo 3 dell'Avviso per la presentazione delle domande di inserimento nel registro dei "caregiver familiari".

APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA REGIONE PUGLIA, ANCI PUGLIA, FEDERFARMA, CONFCOMMERCIO, CONFARTIGIANATO, CONFESERCENTI, LEGACOOP PUGLIA, CONFCOOPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DI AZIONI A SUPPORTO DEL CAREGIVER FAMILIARE.

PROTOCOLLO DI INTESA

Premesso che:

- la Legge 30 dicembre 2017, n. 205, che, all'art. 1, comma 255, definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata, o sia titolare di indennità di accompagnamento;
- con Legge regionale 27 febbraio 2020 n. 3, "Norme per il sostegno del caregiver familiare", la Regione Puglia ha inteso promuovere, valorizzare e tutelare la figura del caregiver familiare, definito quale "persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili)";
- la stessa legge regionale dispone che "la Regione, nei limiti delle risorse disponibili e nelle more della disciplina nazionale in materia, ai sensi di quanto previsto ai commi 254 e 255 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018- 2020)", preveda "nell'ambito della propria programmazione sociale, socio-sanitaria e sanitaria, azioni a supporto del caregiver familiare";
- con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 724 del 23 maggio 2022 venivano approvati i "Nuovi Indirizzi integrati di programmazione delle attività per gli interventi da finanziare ai fini della valorizzazione del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare", recanti le modifiche e integrazioni agli Indirizzi di programmazione già approvati con la DGR n. 2194/2021.

Rilevato che:

- I cittadini che assistono le persone non autosufficienti registrano una elevata esigenza di conciliazione dei tempi di vita e di cura, dovendo contemperare le prestazioni offerte ai propri cari e la gestione delle ordinarie esigenze ed incombenze della vita quotidiana;
- Tale situazione è stata notevolmente aggravata dalla pandemia da virus Covid-19 e dalle connesse norme nazionali di contenimento, che hanno imposto un numero limitato di persone all'interno delle attività commerciali e uffici;
- Ciò ha richiesto, e richiede tuttora stante l'attuale fase di transizione in atto, una migliore organizzazione dei tempi a disposizione per le famiglie con un carico assistenziale importante.

Considerato che:

- le iniziative proposte nel presente documento possono alleviare tale esigenza offrendo un sostegno concreto a favore delle persone coinvolte, senza comportare alcuna spesa imputabile alle Parti aderenti e sostenendo il lavoro di rete tra istituzioni e tra Pubblica Amministrazione e mondo produttivo regionale.

TUTTO CIÒ PREMESSO, RILEVATO E CONSIDERATO

Il giorno _____ dell'anno _____, le Parti condividono, approvano e sottoscrivono quanto segue:

Articolo 1 - Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa.

Articolo 2 – Finalità

La presente Intesa mira a perseguire una finalità diretta, mediante la riduzione dei tempi di attesa dei caregiver familiari nell'espletamento delle ordinarie attività di gestione della vita quotidiana, attraverso l'attivazione oppure il ripristino - laddove già esistenti - di corsie preferenziali per chi è impegnato nella cura dei propri cari non autosufficienti, e una finalità indiretta, tesa a promuovere la collaborazione e la solidarietà sociale nel tessuto economico e commerciale del territorio regionale.

Altresì, la presente intesa vuol promuovere ogni forma di partecipazione sulla materia di che trattasi; in particolare, il coinvolgimento delle attività commerciali, farmacie, parafarmacie, supermercati e minimarket, uffici pubblici o aperti al pubblico, affinché facilitino i caregiver, favorendo la precedenza nell'accesso alle attività, di conseguenza riducendo il tempo di rientro dei medesimi presso il domicilio delle persone assistite. Articolo 3 – Destinatari

Ai sensi dell'art. 2, comma 1 della Legge Regionale 27 febbraio 2020 n. 3, viene definita destinataria degli interventi di cui al successivo art. 4 la "persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili)".

Articolo 4 – Tipologie di intervento

Il caregiver sarà munito di un pass nominale rilasciato dal Comune di residenza, con il quale segnalerà la propria priorità nell'accesso alle attività commerciali convenzionate per poter fare rientro al proprio domicilio nel minor tempo possibile. Gli esercenti aderenti esporranno le locandine che richiamano l'invito a dare precedenza ai caregiver e daranno precedenza, in caso di una presenza contemporanea di più clienti, al servizio di tali cittadini, dietro loro richiesta e nel rispetto delle altre categorie di persone cui dare precedenza (persone con disabilità, donne in stato di gravidanza, ecc.) ai sensi di altre normative nazionali, regionali e/o locali.

Articolo 5 – Impegni delle parti In sede di prima applicazione,

A. la Regione Puglia si impegna a:

- promuovere le iniziative di cui alla presente Intesa su tutto il territorio regionale;

- nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza, fornire ai Comuni eventuali elenchi di cittadini riconosciuti come caregiver nelle varie iniziative e politiche regionali di welfare;
- integrare gli interventi proposti con le altre iniziative e politiche di welfare regionali.

B. ANCI Puglia si impegna a: - promuovere le iniziative di cui alla presente Intesa presso tutti i Comuni pugliesi; - fornire ai Comuni eventuale supporto nella gestione delle iniziative qui indicate;

- integrare gli interventi proposti con altre iniziative in corso.

C. Federfarma si impegna a:

- promuovere le iniziative di cui alla presente Intesa presso tutti i propri affiliati;
- fornire ai propri affiliati eventuale supporto nella gestione delle iniziative qui indicate;
- integrare gli interventi proposti con altre iniziative in corso.

D. Confcommercio si impegna a:

- promuovere le iniziative di cui alla presente Intesa presso tutti i propri affiliati;
- fornire ai propri affiliati eventuale supporto nella gestione delle iniziative qui indicate;
- integrare gli interventi proposti con altre iniziative in corso.

E. Confartigianato si impegna a:

- promuovere le iniziative di cui alla presente Intesa presso tutti i propri affiliati;
- fornire ai propri affiliati eventuale supporto nella gestione delle iniziative qui indicate;
- integrare gli interventi proposti con altre iniziative in corso.

F. Confesercenti si impegna a:

- promuovere le iniziative di cui alla presente Intesa presso tutti i propri affiliati;
- fornire ai propri affiliati eventuale supporto nella gestione delle iniziative qui indicate;
- integrare gli interventi proposti con altre iniziative in corso.

Per il raggiungimento delle finalità condivise nell'ambito della presente Intesa, le Parti si impegnano a promuovere ulteriori iniziative e progetti anche attraverso il coinvolgimento del Terzo settore e dei soggetti specializzati nel campo del Privato sociale. Il presente Protocollo è aperto all'adesione di portatori di interessi che ne facciano richiesta.

Articolo 6 – Durata

La presente Intesa ha la durata di ___ anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione. Articolo 7 – Copertura finanziaria

Le iniziative previste nel presente Protocollo non comportano alcuna spesa a carico dei bilanci delle Parti.

Articolo 8 – Comunicazione

Le parti autorizzano a rendere noto, sui siti istituzionali, la partnership oggetto del seguente Protocollo e a pubblicare sui medesimi siti, salvo diversa comunicazione, notizie riguardanti le iniziative e attività espletate congiuntamente. Le parti concordano che i rispettivi loghi possano essere affiancati in tutte le attività connesse alla pubblicizzazione delle iniziative programmate e si impegnano a partecipare congiuntamente a tutte le iniziative che verranno intraprese (conferenze stampa, convegni, dibattiti, interviste, ecc.). Le parti potranno utilizzare i rispettivi nomi e loghi solo ed unicamente per le attività strettamente legate all'attuazione del presente Protocollo e nel periodo di vigenza dello stesso.

Articolo 9 – Norme finali

Il presente Protocollo viene inviato alle parti aderenti per la relativa sottoscrizione e per il deposito presso le varie sedi amministrative, dove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia. Le parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle informazioni e ai dati di cui vengono a conoscenza nell'ambito dello svolgimento del progetto, a non divulgarli a terzi e ad utilizzarli esclusivamente per il raggiungimento delle finalità del presente Protocollo. Le parti, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno al trattamento dei dati personali strettamente necessari, adeguati e limitati a quanto necessario per le finalità oggetto del presente Protocollo e nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE/679/2016. Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela dei diritti degli interessati. Il presente Protocollo di Intesa istituzionale si compone di n. ___ articoli e n. ___ pagine.

Del che è verbale Letto, approvato e sottoscritto Bari, _____ Firme dei sottoscrittori

PARTECIPAZIONE

DGR 11 luglio 2022, n. 979, Processi partecipativi da ammettere a sostegno regionale nell'ambito del Programma Annuale della partecipazione della Regione Puglia. L.R. N. 28 DEL 13/07/2017 e APPROVAZIONE INDIRIZZI NUOVO AVVISO. (BUR n. 83 del 26.7.22)

Note

In relazione alla L.R. 28/2017 "Legge sulla partecipazione", la Regione Puglia, in attuazione del titolo III dello Statuto, riconosce la partecipazione in quanto diritto e dovere delle persone, intese come singoli e nelle formazioni sociali, promuove forme e strumenti di partecipazione democratica per assicurare la qualità dei processi decisionali democratici, attraverso la valorizzazione di modelli innovativi di democrazia partecipativa e di democrazia deliberativa, la realizzazione e la sperimentazione di nuove pratiche di coinvolgimento nelle scelte pubbliche e nelle decisioni amministrative.

Vengono approvati gli indirizzi del nuovo indirizzo.

Per la selezione di proposte di processi partecipativi da ammettere a sostegno regionale, nell'ambito del Programma annuale della partecipazione della Regione Puglia, è destinato un contributo quantificato in € 450.000,00

CARATTERISTICHE DEI PROCESSI

I processi partecipativi che possono essere presentati a concorrere all'Avviso per il finanziamento regionale devono avere le seguenti caratteristiche:

- essere ideato come percorso strutturato di dialogo e confronto funzionale alla elaborazione di atti normativi regionali (leggi e regolamenti), nonché alla elaborazione di atti di programmazione, di pianificazione e di progettazione regionali, di enti locali territoriali o di altri enti pubblici, lì dove tali atti presentino il carattere della generalità riferita a una collettività territoriale.
- essere propedeutico nei confronti della decisione del soggetto decisore pubblico, che, pertanto, non deve aver già deliberato in merito attraverso l'adozione di un atto amministrativo; ovvero se successivo, riguardare i procedimenti per l'adozione di provvedimenti amministrativi attuativi dell'atto amministrativo.

I processi partecipativi ai fini dell'acquisizione dei punteggi relativi alla valutazione tecnica prevedono:

- a) la sollecitazione delle realtà sociali, organizzate o meno, del territorio in questione, a qualunque titolo potenzialmente interessate dal procedimento in discussione, con particolare attenzione alle differenze di genere, di abilità, di età, di lingua e di cultura;
- b) modalità previste per potenziare l'inclusione, immediatamente dopo le prime fasi del processo, di eventuali soggetti sociali, organizzati in associazioni o comitati, sorti conseguentemente all'attivazione del processo o di cui si è venuti a conoscenza dopo l'attivazione del processo;
- c) la costituzione di un tavolo di collaborazione, sin dalle prime fasi, con i principali soggetti organizzati del territorio che si sono dichiarati interessati al processo;
- d) l'utilizzo di metodi per la mediazione delle eventuali divergenze e di verifica di eventuali accordi tra i soggetti partecipanti, anche attraverso l'implementazione di strumenti di democrazia partecipativa e deliberativa, nel rispetto degli statuti degli enti interessati;
- e) la pubblicazione di tutta la documentazione del progetto e del percorso partecipativo, inclusi i risultati e le decisioni conclusive emerse, nonché i metodi partecipativi utilizzati, attraverso apposita scheda dedicata alla comunicazione del processo sul sito PugliaPartecipa.

PRIORITA' TEMATICHE

Le proposte di processo partecipativo possono riguardare una o più (max 3) delle seguenti tematiche, anche afferenti a diverse aree:

AREA ISTITUZIONALE

- trasparenza e partecipazione
- riassetto istituzionale

AREA TERRITORIO E AMBIENTE

- agricoltura • sostenibilità ambientale, energia e rifiuti
- territorio, bellezza e paesaggio • cultura e turismo
- pianificazione, urbanistica, spazi e beni collettivi

AREA WELFARE, INCLUSIONE E CURA DELLA PERSONA

- welfare, lavoro, formazione e politiche giovanili
- salute, sport, benessere
- diritti, cittadinanza e inclusione
- agenda di genere

AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO

- sviluppo economico, innovazione e infrastrutture
- mobilità collettiva e individuale

DURATA DEI PROCESSI PARTECIPATIVI

Saranno ammessi all'Avviso esclusivamente proposte progettuali aventi ad oggetto processi partecipativi di durata non superiore a sei mesi dal loro avvio.

REQUISITI OBBLIGATORI DI AMMISSIBILITA'

Per l'ammissione ai contributi è obbligatorio che la proposta progettuale rispetti i seguenti requisiti minimi riportati nell'art. 14 comma 3 L.R. 28/2017, integrati secondo le indicazioni dell'art. 7 comma 4 del Regolamento 13/2018:

- a) deve avere un oggetto definito in modo preciso: le proposte devono indicare le motivazioni e gli obiettivi del processo partecipativo proposto;
- b) deve indicare tempi certi di svolgimento, di durata non superiore a mesi sei;
- c) deve prevedere procedure inclusive e azioni specifiche per la diffusione delle informazioni; allorché il proponente sia un ente locale, le proposte devono contenere l'impegno formale dell'ente a tenere conto dei risultati del processo partecipativo o comunque a motivarne il mancato o parziale accoglimento in modo puntuale, nonché a rendere accessibile tutta la documentazione rilevante per il processo partecipativo
- d) deve indicare preventivamente le spese per la realizzazione e l'impegno al cofinanziamento, non inferiore al 20%; e) deve indicare un referente unico.

PREMIALITA'

L'assegnazione di un punteggio aggiuntivo ai processi partecipativi che avranno per oggetto una tra le seguenti tematiche:

- politiche per lo sviluppo sostenibile, nell'accezione ampia di sostenibilità, che ne abbraccia quindi oltre agli aspetti ambientali quelli economico-sociali, in coerenza con la Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile, di cui alla DGR 687/2021;
- politiche per sostenere la trasformazione/transizione digitale (in tutti gli ambiti), in coerenza con le Linee di indirizzo descritte nel Piano triennale di riorganizzazione digitale 2022/2024;
- agenda di genere, in coerenza con l'Agenda di Genere regionale, approvata con DGR 1466/2021;
- azioni per il target giovani, in coerenza con il Nuovo Programma delle Politiche Giovanili della Regione Puglia approvato con DGR 245/2022.

SANITÀ

DGR 6 giugno 2022, n. 812, L. R. n. 51 del 30 dicembre 2021, art. 15. "Calotte refrigeranti per limitare gli effetti collaterali della chemioterapia". Indirizzi operativi. (BUR n. 83 del 26.7.22)

Note

Vengono approvati gli indirizzi operativi per la ASL Bari al fine dell'attuazione dell'intervento di cui all' art. 15 della Legge Regionale n. 51/2021 come riportati nell'Allegato

Viene dato mandato alla Dirigente della Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà di provvedere all'adozione di tutti gli atti conseguenti dalla adozione del presente provvedimento.

Premessa

Recenti studi scientifici hanno dimostrato che il sistema di raffreddamento per il cuoio capelluto utilizzato durante trattamento chemioterapico consente di limitare e ridurre drasticamente la caduta dei capelli, apportando un concreto beneficio alle pazienti con tumori solidi.

Le maggiori evidenze di efficacia sono da annoverare nel trattamento del tumore della mammella per pazienti che effettuano chemioterapia preoperatoria o postoperatoria con regimi contenenti antracicline e taxani. Il setting della tecnologia in questione, è, specificatamente, quello dei Centri ad alto volume per chirurgia mammaria in cui le pazienti vengono avviate a chemioterapia pre e post operatoria con regimi contenenti antracicline e taxani

Destinatari dell'intervento

Ai sensi del dettato normativo, l'intervento è destinato ai Servizi di Oncologia Medica del SSR.

Nell'ambito dei suddetti destinatari, la ASL Bari dovrà individuare prioritariamente i centri ad alto volume e ad alta expertise per il tumore della mammella con relativa capacità organizzativa (Breast Unit dgr 854 Maggio 2018) o che abbiano una quota parte non inferiore al 30-40% delle loro terapie mediche in adiuvante o neoadiuvante per tumore mammario.

Qualificazione dell'intervento

Il sistema di raffreddamento, nella sua versione completa e operativa deve essere costituito da un dispositivo refrigerante e da cuffie/casco monouso che sono ad uso esclusivo nominale della paziente e non riutilizzabili. Il dispositivo refrigerante non ha alcuna funzione laddove non completo di calotte o caschi, così come questi ultimi risultano essere inutilizzabili laddove manchi il dispositivo refrigerante. In media, i costi si aggirano, per il singolo dispositivo refrigerante, ad € 18.000,00, mentre il costo del Kit di 50 calotte ha un costo di circa € 21.000,00.

I dispositivi permettono l'utilizzo di una paziente per volta (al vaglio l'utilizzo di dispositivi che permettano la seduta per due pazienti contemporaneamente).

Il numero di pazienti giornaliere da trattare in quel setting dipende dalla capacità organizzativa della struttura in cui esso viene utilizzato.

Ai fini del buon utilizzo del dispositivo devono essere rispettate le modalità del manuale d'uso che prevedono l'impegno di una unità infermieristica addestrata.

Ciò premesso, procedendo ad una interpretazione del dettato normativo, deve intendersi, per "dispositivo" il cd. "dispositivo refrigerante", mentre rimane confermata l'accezione di "casco" o "calotta refrigerante" quale supporto ad utilizzo diretto della paziente.

La ASL BA dovrà pertanto prioritariamente individuare i servizi che allo stato risultano totalmente privi di dispositivi refrigeranti, procedendo all'assegnazione di almeno UN dispositivo refrigerante.

Dovrà inoltre garantire nei limiti dello stanziamento, per tutti i servizi, una dotazione minima di DUE calotte refrigeranti per servizio.

Nella valutazione delle strutture la ASL di Bari dovrà tenere conto che la struttura beneficiaria dell'assegnazione dovrà garantire l'utilizzo di personale infermieristico specializzato e dedicato alla gestione della procedura.

Dotazione Finanziaria

La dotazione finanziaria per la presente annualità di attuazione della misura di cui all'art. 15 della L.R. n. 51/2021, è pari a € 500.000,00.

Le risorse regionali saranno impegnate dalla Sezione Benessere, sussidiarietà innovazione e trasferite a seguito dell'acquisto effettuato dalla ASL e dell'assegnazione alle ASL. Si rinvia all'adozione di successivi atti contabili il trasferimento della suddetta somma alla ASL BARI, a valle della verifica del piano degli acquisti.

DGR 8 giugno 2022, n. 843, Definizione dei criteri per l'erogazione di prestazioni specialistiche di secondo livello, previste dai programmi di screening oncologici, da parte delle Aziende Ospedaliero-Universitarie,

degli I.R.C.C.S. pubblici della Puglia - Regolazione dei rapporti inter- aziendali - Approvazione schema-tipo.(BUR . 81 del 18.7.22)

Note

Ai fini dell'inclusione nei percorsi previsti dai programmi organizzati di screening oncologici, i Centri di secondo livello delle Aziende Ospedaliero-Universitarie e degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.) pubblici devono rispettare i contenuti previsti dai Protocolli operativi approvati con specifiche Deliberazioni: a) DGR 23 maggio 2022, n.748 b) DGR 23 maggio 2022, n.749 c) DGR 30 maggio 2022, n.797 ad oggetto «DGR n.1332/

i Centri di secondo livello delle Aziende Ospedaliero-Universitarie e degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.) pubblici devono, altresì, rispettare gli standard minimi e i tempi di processo indicati nei Protocolli operativi sopra richiamati.

Viene approvato l'elenco delle prestazioni specialistiche di secondo livello (approfondimento diagnostico, in caso di positività al test di screening), erogabili senza oneri a carico dell'assistito dalle Aziende Ospedaliero-Universitarie e dagli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.) pubblici per la prevenzione del tumore della mammella, della cervice uterina e del colon retto, nell'ambito dei Programmi organizzati di screening oncologici.

Viene approvato lo schema di Accordo inter-aziendale, e i relativi allegati tecnici, concernente l'acquisizione delle prestazioni specialistiche e/o di approfondimento diagnostico di secondo livello incluse nei percorsi organizzati di screening oncologici per la prevenzione del tumore della mammella, della cervice uterina, del colon retto, come definito nell'Allegato 2 alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale.

Le prestazioni erogate nell'ambito dei percorsi organizzati di screening oncologici, sia quelle di primo livello (test di screening), sia quelle di secondo livello (approfondimenti diagnostici), sono gratuite per tutti cittadini ricompresi nelle fasce di età target, sono tracciate attraverso il Sistema Informativo regionale degli Screening oncologici (SIrS), e, pertanto, non devono essere prescritte su modulario del servizio sanitario regionale, né essere inserite nei flussi informativi correnti delle prestazioni di specialistica ambulatoriale.

DGR 26 maggio 2022, n. 763, DGR 688/2022. PNRR Missione 6 "Salute". Sottoscrizione del Contratto Interistituzionale di Sviluppo. Autorizzazione. (BUR n. 83 del 26.7.22)

Note

Viene approvato lo schema del Contratto istituzionale di sviluppo per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome (PP./AA.).

Il Presidente della Regione viene autorizzato a sottoscrivere il Contratto Istituzionale con il Ministero della Salute, unitamente al Piano Operativo Regionale.

Viene nominato Referente Unico delle Parti, il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale con il compito di vigilare sull'esecuzione degli impegni assunti nel contratto.

SARDEGNA

PERSONE CON DISABILITA'

L.R. 28 luglio 2022, n. 14, Disposizioni a favore delle persone con disturbo dello spettro autistico. (BUR n.34 del 29.7.22)

Art. 1 Finalità

1. La Regione, in attuazione della Costituzione, in armonia con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e conformemente alle vigenti disposizioni, promuove interventi finalizzati al miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi sanitari, volti a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale, scolastica e lavorativa delle persone con disturbo dello spettro autistico (d'ora in poi ASD).

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione predispose azioni orientate a realizzare:

- a) la costruzione di una rete di supporto inclusiva e assistenziale integrata;
- b) la definizione di un percorso diagnostico terapeutico e assistenziale per la presa in carico di minori, adolescenti e adulti con ASD, mediante la predisposizione del piano personale ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e ai sensi delle modifiche apportate alla Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) ridefinite nel 2021 verificandone l'evoluzione e adottando misure idonee ad assicurare la continuità dei percorsi per tutto l'arco della vita;
- c) la formazione permanente del personale sanitario, socio educativo e scolastico, coerente con gli approcci basati sulle evidenze e con le indicazioni delle vigenti linee guida dell'Istituto superiore di sanità (ISS);
- d) l'attività di ricerca scientifica di base e applicata.

3. La Regione inoltre:

- a) riconosce, promuove e valorizza l'importante ruolo dei familiari quale risorsa attiva nel percorso di cura e assistenza delle persone con ASD;
- b) promuove iniziative di sostegno, formazione e supporto ai familiari e alle altre persone coinvolte nel supporto delle persone con ASD (caregivers);
- c) promuove percorsi di formazione continua e di inserimento al lavoro, che ne valorizzino le capacità;
- d) promuove programmi di screening per la diagnosi precoce;
- e) adotta la Carta dei servizi e dei diritti delle persone con ASD;
- f) garantisce la partecipazione, in forme strutturate, delle persone con ASD e delle associazioni che le rappresentano, alla definizione, applicazione, monitoraggio e valutazione delle azioni e interventi previsti dalla presente legge;
- g) finanzia mediante programmi annuali progetti personali per i soggetti con ASD. Il finanziamento non costituisce reddito. L'impegno del finanziamento è disciplinato e regolamentato nelle disposizioni regionali di attuazione della presente legge di cui all'articolo 14 (missione 14 - programma 03 - titolo 1).

Art. 2 Definizioni e destinatari

1. Ai fini della presente legge sono definite persone con ASD le persone alle quali il disturbo sia stato diagnosticato e valutato secondo i sistemi diagnostici di classificazione internazionale e le metodologie diagnostiche riconosciute e validate dalla comunità scientifica internazionale e dagli organismi regionali e nazionali preposti.

2. Sono destinatari delle azioni previste dalla presente legge i bambini, gli adolescenti e gli adulti affetti da ASD e i loro familiari che ne sostengono l'impegno di cura.

Art. 3 Coordinamento regionale

1. È istituito il Comitato di coordinamento regionale per il disturbo dello spettro autistico, quale organo propositivo e consultivo della Regione che esprime pareri sulla omogeneità ed operatività sul territorio regionale degli interventi sanitari, socio-sanitari e sociali, nel rispetto degli indirizzi delle Linee guida nazionali e internazionali per il trattamento delle persone con ASD. Il Comitato svolge, inoltre, attività di monitoraggio e valutazione delle azioni previste dalla presente legge, sulla omogeneizzazione della qualità dei servizi dedicati e sulla relativa dotazione di personale sul territorio regionale.

2. I pareri di cui al comma 1 sono espressi entro novanta giorni dalla richiesta.

3. Il Comitato che è costituito, con deliberazione della Giunta regionale, prevede la partecipazione:

- a) degli Assessori regionali competenti in materia di politiche per la salute, welfare, politiche abitative, istruzione, formazione e lavoro o da loro delegati;
- b) del responsabile del Centro di riferimento regionale di cui all'articolo 6;
- c) di un rappresentante per ciascuna delle aziende sanitarie locali e di un rappresentante dei PLUS;
- d) di un rappresentante dei pediatri di libera scelta e dei medici di medicina generale;
- e) di tre rappresentanti indicati ciascuno dai diversi soggetti collettivi legalmente costituiti tra i familiari di persone con ASD iscritte al registro nazionale o regionale;

f) di due rappresentanti dell'Ufficio scolastico regionale, uno dei quali scelto tra il personale operante presso gli "sportelli autismo" attivati presso le sedi territoriali dell'ufficio scolastico regionale;

g) di specialisti, di comprovata esperienza nell'intervento e nell'assistenza rivolta alle persone con ASD, individuati dalla Giunta regionale.

4. Il Comitato rimane in carica tre anni e i componenti possono essere riconfermati; la partecipazione al Comitato non comporta compensi.

Art. 4 Registro regionale delle persone con disturbo dello spettro autistico

1. È istituito il Registro regionale delle persone con disturbo dello spettro autistico.

2. La Regione, inoltre, istituisce un sistema informatico finalizzato a realizzare una cartella clinica unica socio-sanitaria per l'individuo con ASD la quale è inserita nel suo Fascicolo sanitario elettronico.

Art. 5

Rete regionale integrata

1. La Regione, attraverso una rete integrata, organizza i servizi diretti alla diagnosi precoce, alla cura e all'abilitazione e riabilitazione dei ASD nell'età evolutiva e nell'età adulta e assicura l'assistenza, garantendo con il coinvolgimento del Coordinamento di cui all'art. 3, un'adeguata e omogenea copertura dell'intero territorio regionale in modo da assicurare un intervento sanitario e sociale funzionale, unitario e coordinato.

2. La rete integrata di servizi, inoltre, garantisce la continuità assistenziale nel passaggio dall'età evolutiva all'età adulta al fine di favorire l'integrazione degli interventi e tutte le prestazioni necessarie per assicurare la presa in carico globale di minori, adolescenti e adulti e il supporto alle loro famiglie.

3. La rete integrata garantisce il coinvolgimento delle associazioni di familiari e delle organizzazioni no-profit nella programmazione e nel monitoraggio degli interventi con le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 6 Centro di riferimento specialistico regionale

1. La Regione può individuare un centro di riferimento regionale, con compiti di ricerca clinica, erogazione di prestazioni specialistiche sanitarie non applicabili territorialmente, e di alta formazione.

2. Il Centro di riferimento regionale individuato ai sensi del comma 1:

a) cura l'organizzazione di attività di formazione e aggiornamento scientifico sul ASD per professionisti, operatori, educatori e insegnanti;

b) sviluppa attività di reportistica per le strutture del Servizio sanitario regionale (SSR) e di ricerca epidemiologica clinica sul ASD;

c) gestisce i dati volti a rilevare i parametri di incidenza epidemiologica del ASD e valutazione del loro andamento nel tempo.

Art. 7 Presa in carico globale e percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, nel rispetto delle Linee guida nazionali per l'autismo, e acquisito il parere del Coordinamento regionale di cui all'articolo 3, predispone la presa in carico globale delle persone con ASD e aggiorna, adeguandole alla presente legge, le linee di indirizzo per la diagnosi e il trattamento al fine di rendere gli interventi sanitari, socio sanitari e sociali omogenei e operativi sul territorio regionale.

2. La Giunta regionale, inoltre, stabilisce percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali specifici per i soggetti con ASD secondo un modello di rete clinica e di approccio multiprofessionale, interdisciplinare ed età specifico per la diagnosi con valutazione funzionale strutturata che preveda percorsi da condividere con tutti gli operatori che a vario titolo interagiscono in modo fondamentale nelle azioni di vita dei soggetti i cui disturbi sono disciplinati nella presente legge.

Art. 8

Progetto di vita e piano individuale

1. La Regione promuove la centralità della persona con ASD e il suo progetto di vita con l'obiettivo di assicurare la realizzazione di una vita la più indipendente possibile.

2. Il piano individuale, scaturisce dal progetto di vita, parte dalla diagnosi e interessa l'intero arco della vita. Il Piano è definito all'atto della presa in carico della persona con ASD dai soggetti compresi nella rete

integrata di servizi, descrive il funzionamento e le potenzialità nel quadro del contesto relazionale, sociale e comunicativo.

3. Il Piano individuale è predisposto per ogni singola persona con ASD d'intesa con gli attori della rete sociale e socio-sanitaria, con l'obiettivo di creare percorsi personalizzati, sostenuti da interventi mirati e coordinati, al fine di rispondere adeguatamente ai bisogni ed alle aspirazioni del beneficiario nell'ambito della vita familiare e sociale.

4. Il Piano individuale si articola nel tempo e comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario regionale, i vari interventi socio-sanitari e socio-assistenziali, e nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro.

Art. 9 Sostegno alla domiciliarietà, abitare assistito e strutture residenziali

1. I programmi terapeutici e assistenziali per persone con ASD privilegiano la permanenza della persona nel proprio ambiente sociale e familiare.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la Regione promuove e sostiene la presenza sul territorio regionale di strutture semiresidenziali e residenziali accreditate, pubbliche e private, con competenze specifiche sui ASD in grado di effettuare la presa in carico di soggetti minori, adolescenti e adulti.

3. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la realizzazione delle strutture di cui al comma 2 nel rispetto delle linee guida del Ministero della salute e dell'Istituto superiore di sanità, e delle vigenti normative in materia di autorizzazioni e accreditamento delle strutture sanitarie. Le strutture sia pubbliche che private già operanti si adeguano agli standard entro i termini fissati dalla Giunta regionale.

4. La Giunta regionale, tenuto conto del principio di autodeterminazione previsto dall'articolo 3 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e considerando il progetto di vita della persona con ASD valuta e individua diversi modelli operativi, diverse tipologie organizzative e strutture residenziali compresi il cohousing assistito, le case di gruppo (cosiddette group-homes), le case famiglia, le comunità agricole residenziali (cosiddette farm communities), il sostegno alla vita in casa propria, e definisce la dotazione organica idonea a garantire adeguati livelli di assistenza e le figure professionali di ogni tipologia di struttura. I risultati e i livelli qualitativi essenziali delle strutture sono monitorati e verificati periodicamente.

Art. 10 Attività di ricerca

1. La Regione, in collaborazione con il Ministero della salute, le università presenti sul territorio regionale e altri soggetti, promuove lo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti la conoscenza dei ASD e le buone pratiche terapeutiche ed educative.

Art. 11 Inclusione sociale, scolastica e lavorativa

1. La Regione favorisce percorsi di inclusione sociale volti allo sviluppo delle competenze, al potenziamento delle autonomie e al miglioramento della qualità della vita delle persone con ASD. A tal fine sostiene le attività finalizzate all'inclusione sociale quali le attività educative, ricreative, sportive e ludiche anche con il sostegno di operatori esperti nel ASD.

2. La Regione sostiene il diritto allo studio delle persone con ASD, promuovendo protocolli di intesa con l'Ufficio scolastico regionale; incentiva, inoltre, la collaborazione tra l'istituzione scolastica e il centro previsto dall'articolo 6, prevedendo a tal fine apposite intese.

3. La Regione garantisce il diritto per le persone con ASD a una formazione corrispondente alle proprie aspirazioni, al fine di un possibile inserimento lavorativo senza discriminazione o pregiudizi.

4. La Regione sostiene l'avvio di percorsi formativi propedeutici all'inserimento lavorativo nel rispetto della normativa vigente e favorisce l'avvio di sperimentazioni di attività lavorative in ambienti predisposti, ove poter gestire le difficoltà proprie delle persone con ASD.

5. La Regione promuove specifiche campagne di sensibilizzazione sul tema dell'abbattimento di tutte le barriere, da quelle psicologiche, a quelle architettoniche, sensoriali e soprattutto culturali per la diffusione della cultura delle pari opportunità e a favore di un ambiente ad accessibilità e fruibilità totale per tutte le persone con ASD.

Art. 12 Diritto al lavoro

1. La Regione promuove e sostiene, nel rispetto delle scelte dei singoli, il diritto al lavoro delle persone con ASD mediante la realizzazione di percorsi anche innovativi volti alla creazione di opportunità occupazionali, in una logica di superamento di discriminazioni o pregiudizi.

2. La Giunta regionale, previo parere delle competenti Commissioni consiliari, predispone il programma speciale "Diritto al lavoro delle persone con ASD", contenente:

- a) uno specifico programma in grado di definire le modalità per fare raggiungere un collocamento professionale;
- b) la definizione degli incentivi all'assunzione per le aziende che assumono persone con ASD;
- c) la programmazione di percorsi formativi propedeutici all'inserimento lavorativo nel rispetto della normativa di riferimento;
- d) la predisposizione di programmi speciali per la sperimentazione di attività lavorative in ambienti predisposti ove poter gestire le difficoltà proprie delle persone con ASD e valorizzare la loro abilità;
- e) le modalità per sostenere la copertura della quota d'obbligo di assunzioni previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) da parte delle amministrazioni pubbliche presenti sul territorio regionale non comprese nell'elencazione di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera g), della Costituzione ed in esecuzione dell'articolo 19 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 9 (Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro).

3. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, la Regione si avvale della collaborazione dell'Agenzia ASPAL.

Art. 13 Formazione e aggiornamento

1. La Regione, in collaborazione con enti e soggetti pubblici e privati, promuove:

- a) la formazione continua degli operatori sanitari e sociali e di tutti gli altri soggetti coinvolti nella rete regionale integrata dei servizi per i disturbi dello spettro autistico;
- b) la formazione di equipe multidisciplinari specifiche per l'età pediatrica e per l'età adulta.

Art. 14 Disposizioni di attuazione

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e in coerenza con l'aggiornamento delle Linee di indirizzo nazionali, approva le disposizioni di attuazione della presente legge e adotta una deliberazione che, previo parere della competente Commissione consiliare, definisce:

- a) la programmazione triennale, la progettazione annuale, le modalità operative, l'integrazione e il coordinamento con le istituzioni regionali e territoriali, le modalità di finanziamento e la gestione delle risorse stanziare;
- b) i percorsi per la formazione specialistica delle figure professionali e l'aggiornamento degli operatori in carico presso le strutture, i servizi e le istituzioni locali;
- c) i requisiti specialistici degli operatori professionali specializzati;
- d) la partecipazione, l'informazione, il coinvolgimento e responsabilizzazione dei familiari o degli amministratori di sostegno;
- e) il ruolo e la funzione dei PLUS e il raccordo con le strutture sanitarie territoriali pubbliche o private operanti nel servizio di accoglienza residenziale e semiresidenziale;
- f) le modalità e i tempi per l'accesso e l'esigibilità delle prestazioni erogate dalle strutture facenti parte della Rete di cui all'articolo 5.

Art. 15 Norma finanziaria

1. La Regione attua la presente legge nell'ambito delle risorse regionali stanziare annualmente con legge di bilancio nel fondo sanitario di parte corrente per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (missione 13 - programma 01 - titolo 1) e a valere sulle risorse statali di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) concernenti il "Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico".

2. Per le finalità previste dalla presente legge possono concorrere, inoltre, le risorse stanziare nell'ambito del programma operativo FSE 2014-2020 e 2021-2027 volte a favorire l'inclusione lavorativa e sociale delle

persone con disabilità e quelle di cui al programma nazionale per la Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL) finalizzate all'inclusione socio-lavorativa dei soggetti più fragili.

3. Per l'attività di promozione della ricerca di cui all'articolo 10 è autorizzata per l'anno 2022 la spesa di euro 50.000 (missione 14 - programma 03 - titolo 1) cui si fa fronte mediante pari utilizzo dell'accantonamento "Fondo speciale per fronteggiare spese dipendenti da nuove disposizioni legislative" iscritto per il medesimo anno in conto della missione 20 - programma 03 - titolo 1 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2022-2024.

4. Nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2022-2024 sono apportate le seguenti variazioni:
in aumento

missione 14 - programma 03 - titolo 1 2022 euro 50.000 (cassa e competenza)

in diminuzione

missione 20 - programma 03 - titolo 1 - capitolo SC08.0024 2022 euro 50.000 (cassa e competenza).

Art. 16

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, con cadenza biennale, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della presente legge contenente, in forma sintetica, almeno le seguenti informazioni:

- a) le specifiche azioni condotte in attuazione di quanto disposto dalla presente legge;
- b) la valutazione dei risultati e dell'efficacia delle azioni indicate alla lettera a);
- c) le criticità emerse nell'attuazione della legge dal punto di vista organizzativo e funzionale;
- d) le proposte dirette a ottimizzare l'azione amministrativa nel perseguimento delle finalità della presente legge.

SANITÀ

L.R. 6 luglio 2022, n. 11, Rafforzamento delle strutture sanitarie regionali per le attività di contrasto alla pandemia da Covid-19. (BUR n. 30 del 7.7.22)

Art. 1 Autorizzazione alla proroga dei contratti e alle stabilizzazioni

1. È autorizzata la spesa di euro 20.000.000 al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e per consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da Covid-19; le aziende del Servizio sanitario regionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio e di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore sono autorizzate, nei limiti delle risorse stanziare dall'articolo 4, a prorogare non oltre il 31 dicembre 2022 gli incarichi in essere conferiti ai sensi degli articoli 2 bis, comma I, lettera a), limitatamente ai medici specializzandi, commi 3 e 5 del medesimo articolo 2 bis e commi I e 5 dell'articolo 2 ter del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; sono inoltre autorizzate le proroghe, entro gli stessi termini, del personale amministrativo assunto per le medesime finalità.

2. Le aziende del servizio sanitario regionale, in attuazione dell'articolo I, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), per le finalità di cui al comma I, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei rispettivi bilanci, provvedono all'assunzione a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, del personale del ruolo sanitario e del ruolo socio-sanitario, anche qualora non più in servizio, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) personale reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2 ter del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese

connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi);

b) personale che abbia maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario regionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022.

3. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle indicate nel comma 2, lettera a), si provvede previo espletamento di prove selettive.

4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, adotta una deliberazione con la quale sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attuazione delle procedure di stabilizzazione di cui al comma 2.

5. È autorizzata la spesa di euro 6.000.000 per la proroga, non oltre il 31 dicembre 2022, dei medici delle Unità speciali di continuità assistenziale (USCA) ai medesimi termini ed alle medesime condizioni previste dall'articolo 4 bis del decreto legislativo n. 18 del 2020, ove necessario per assicurare il contrasto della recrudescenza della pandemia da Covid-19 e in ragione dell'effettivo fabbisogno assistenziale.

6. Al fine di assicurare i livelli essenziali di assistenza, i medici di cui al comma 5, previo accordo aziendale con le organizzazioni sindacali, possono essere utilizzati per la copertura dei posti carenti di continuità assistenziale e di guardia turistica con le remunerazioni previste dall'Accordo collettivo nazionale vigente.

Art. 2 Norme in materia di specialistica ambulatoriale

1. Le risorse di cui all'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019), come modificato dalla legge regionale 16 settembre 2019, n. 16, articolo I, comma 2, lettera c), destinate per le annualità 2019, 2020 e 2021 all'integrazione delle risorse del capitolo SC05.6003 al fine di incentivare lo smaltimento delle liste d'attesa e non spese dall'Azienda per la tutela della salute (ATS) sono destinate, fino a un massimo di 8.000.000 di euro, all'integrazione del fondo per l'accordo integrativo per gli specialisti ambulatoriali (missione 13 - programma 03 - titolo 1 - capitolo SC05.6003) per il riconoscimento, previo accordo regionale, delle prestazioni aggiuntive degli specialisti ambulatoriali.

2. Le eventuali risorse residue possono essere utilizzate per l'acquisto di prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale da soggetti privati accreditati, tenendo conto dei criteri relativi al necessario riequilibrio territoriale. Per le risorse di cui al periodo precedente non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 14, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) e del successivo decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), articolo 45, comma 1 ter.

Art. 3 Termini per l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e per l'accreditamento

1. Con deliberazione della Giunta regionale adottata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati espressamente i termini di conclusione dei procedimenti di cui gli articoli 28 e 29 della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 (Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore), i quali, in quanto ricadenti tra i procedimenti di particolare complessità sulla base della classificazione di cui alla legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi), richiedono per la loro conclusione termini superiori ai novanta giorni.

Art. 4 Norma finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 26.000.000 per l'anno 2022, si provvede quanto ad euro 19.636.000 mediante pari riduzione delle risorse iscritte in conto della missione 13 - programma 01 - titolo I, SC05.5002, quanto a euro 364.000 mediante pari riduzione delle risorse iscritte in conto della missione 13 - programma 05 - titolo 2, capitolo SC05.0053 e quanto a euro 6.000.000 mediante utilizzo dell'accantonamento iscritto per l'anno 2022 in conto della missione 20 - programma 03 - titolo I "Fondo speciale per fronteggiare spese dipendenti da nuove disposizioni legislative".

2. Nel bilancio di previsione regionale per gli anni 2022-2024 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

in aumento

missione 13 - programma 01 - titolo 1 2022 euro 26.000.000

in diminuzione

missione 13 - programma 01 - titolo 1 - SC05.5002 2022 euro 19.636.000

missione 13 - programma 05 - titolo 2 - SC05.003 2022 euro 364.000

missione 20 - programma 03 - titolo 1 2022 euro 6.000.000.

SICILIA

SANITÀ

DECRETO 8 giugno 2022, n. 456, Recepimento del documento "Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni in telemedicina". (GURS n. 30 del 1.7.22)

Note

Viene preso atto del documento: "Indicazioni Nazionali per l'erogazione di prestazioni in Telemedicina" della Conferenza Stato-Regioni del 17.12.2020 con cui sono state fornite indicazioni uniformi per l'implementazione dei servizi di telemedicina, e ne viene disposto il recepimento.

TOSCANA

GIOVANI

L.R. 1 luglio 2022, n. 22, Iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni. Rifinanziamento di interventi della l.r. 3/2022. (BUR n. 34 dell'8.7.22)

Preambolo

1. Il Consiglio regionale, nella sua funzione di organo di rappresentanza della comunità Toscana ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, ha inteso, con la l.r. 3/2022, sostenere finanziariamente progetti presentati dai comuni e finalizzati allo svolgimento di iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione sociale nonché iniziative, negli stessi ambiti, individuate direttamente dal suo Ufficio di presidenza;
2. Le numerose domande di adesione pervenute agli uffici consiliari attestano il successo delle iniziative previste dalla l.r. 3/2022 e rendono opportuno intervenire con un ulteriore stanziamento di risorse che consenta il finanziamento del maggior numero di progetti e iniziative;
3. Con l'assestamento delle previsioni di bilancio del Consiglio regionale 2022-2023-2024, è stata accertata la disponibilità di una quota libera dell'avanzo di amministrazione che può essere destinata al finanziamento di spese di investimento, e, in subordine, al finanziamento di spese correnti a carattere non permanente;
4. Si procede dunque ad un ulteriore stanziamento per incrementare una tantum le risorse originarie previste dalla l.r. 3/2022;
5. La ristrettezza dei tempi tecnici per l'espletamento delle procedure di assegnazione dei contributi, rende necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; Approva la presente legge

Art. 1 Oggetto

1. Per la realizzazione del maggior numero di progetti ed iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni, la spesa relativa all'attuazione della legge regionale 31 gennaio 2022, n. 3 (Iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni), è incrementata della somma di:

- a) euro 100.000,00 per l'ulteriore finanziamento dei progetti e delle iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della l.r. 3/2022;
- b) euro 160.000,00 per l'ulteriore finanziamento dei progetti e delle iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della l.r. 3/2022;
- c) euro 240.000,00 per l'ulteriore finanziamento dei progetti presentati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), della l.r. 3/2022.

Art. 2 Norma finanziaria

1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge, imputabili alla sola annualità 2022, si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione del Consiglio regionale anno 2022-2023-2024, esercizio 2022, nel modo seguente: a) all'articolo 1, comma 1: 1) lettera a), sino all'importo massimo di euro 100.000,00 imputabili alla sola annualità 2022, con gli stanziamenti della Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti"; 2) lettera b), sino all'importo massimo di euro 160.000,00 imputabili alla sola annualità 2022, con gli stanziamenti della Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti"; 3) lettera c), sino all'importo massimo di euro 240.000,00 imputabili alla sola annualità 2022, con gli stanziamenti della Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale".

UMBRIA

MINORI

DGR 30 giugno 2022, n. 655, Fondo di sviluppo e coesione FSC 2014/2020 ex art. 44 D.L. n. 34/2019 Linea di azione "Sostegno ai servizi socioeducativi, ai servizi per l'educazione motoria e sportiva, per età prescolare (0-6 anni) e per i ragazzi in obbligo di istruzione". Criteri per l'erogazione di contributi a copertura parziale/totale dei costi sostenuti dalle famiglie per la partecipazione di bambini in età prescolare e ragazzi in obbligo di istruzione ai Centri estivi 2022. Ulteriori determinazioni. (BUR n. 34 del 13.7.22)

Note

Viene modificato l'allegato A alla D.G.R. n. 605 del 15 giugno 2022 "Fondo di sviluppo e coesione FSC 2014/2020 ex art. 44 D.L. n. 34/2019 Linea di azione "Sostegno ai servizi socio-educativi, ai servizi per l'educazione motoria e sportiva, per età prescolare (0-6 anni) e per i ragazzi in obbligo di istruzione". Criteri per l'erogazione di contributi a copertura parziale/totale dei costi sostenuti dalle famiglie per la partecipazione di bambini in età prescolare e ragazzi in obbligo di istruzione ai Centri estivi 2022" come segue: a. di sostituire l'art. 4 - Destinatari dell'intervento "Possono presentare domanda di accesso al beneficio le famiglie residenti in Umbria nel periodo di ammissibilità della spesa di cui all'art. 2, con figli nati successivamente all'11 settembre" con la presente dicitura "Possono presentare domanda di accesso al beneficio le famiglie residenti in Umbria nel periodo di ammissibilità della spesa di cui all'art. 2, con figli nati successivamente al 31 maggio 2005";

b. di integrare l'art. 5 - Criteri di ammissibilità e valutazione al punto "presentate da famiglia (anche monoparentale) all'interno della quale almeno un soggetto che esercita potestà genitoriale risulta lavoratore subordinato o autonomo" con la dicitura "nel periodo di utilizzo dei servizi di centro estivo 2022". Vengono approvati, pertanto, i criteri di attuazione dell'azione "Sostegno ai servizi per l'educazione motoria e sportiva per età prescolare (0-6 anni) e per i ragazzi in obbligo di istruzione" di cui allegato A

Fondo di sviluppo e coesione FSC 2014/2020 ex art. 44 DL 34/2019 Linea di azione "Sostegno ai servizi socio-educativi, ai servizi per l'educazione motoria e sportiva, per età prescolare (0-6 anni) e per i ragazzi in obbligo di istruzione" Criteri per l'erogazione di contributi a copertura parziale/totale dei costi sostenuti dalle famiglie per la partecipazione di bambini in età prescolare e ragazzi in obbligo di istruzione ai Centri estivi 2022.

Art. 1 Finalità

La Regione Umbria intende contribuire ai costi sostenuti dalle famiglie per la partecipazione di bambini in età prescolare e ragazzi in obbligo di istruzione a Centri estivi che erogano servizi socio-educativi e di educazione motoria e sportiva, mediante la destinazione di risorse a valere sul Fondo di sviluppo e coesione FSC 2014/2020 ex art. 44 DL 34/2019, anche al fine di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Art. 2 Descrizione dell'intervento

L'intervento prevede l'erogazione di un contributo a copertura parziale/totale dei costi sostenuti dalle famiglie per la partecipazione di bambini e ragazzi ai centri estivi 2022. Il contributo, calcolato settimanalmente, sarà erogato sulla base dell'effettiva iscrizione del minore per tutte le settimane richieste. Il contributo sarà erogato in base a 3 differenti fasce di età, dove l'età del minore viene calcolata al 1° giugno 2022, per gli importi settimanali di seguito riportati: Età al 01/06/2022 Importo settimanale del rimborso 0-2 anni € 65,23 3 anni € 53,10 4-16 anni € 45,51

Il contributo potrà essere richiesto per le settimane intere (dal lunedì alla domenica) comprese tra il 13 giugno 2022 ed l'11 settembre 2022. L'importo settimanale non è frazionabile.

Nell'importo settimanale rientrano tutti i costi ammissibili direttamente connessi alla fornitura di beni e servizi di base nel settore dell'erogazione di servizi socio-educativi e di educazione motoria e sportiva.

Il beneficio potrà essere richiesto dalle famiglie per ogni figlio avente le caratteristiche di accesso al medesimo presentando un'unica istanza.

Il contributo non è cumulabile con altri benefici percepiti a rimborso delle medesime settimane (es. bonus INPS Centri estivi).

Art. 3 Beneficiari dell'intervento

Il beneficiario dell'operazione è la Regione Umbria.

Art. 4 Destinatari dell'intervento

Possono presentare domanda di accesso al beneficio le famiglie residenti in Umbria nel periodo di ammissibilità della spesa di cui all'art. 2, con figli nati successivamente al 31 maggio 2005.

Art. 5 Criteri di ammissibilità e valutazione

Le domande pervenute saranno sottoposte ad una preliminare istruttoria di ricevibilità/ammissibilità. Saranno ritenute ammissibili se:

presentate entro il termine perentorio e con le modalità indicate nel bando;

presentate da famiglia (anche monoparentale) all'interno della quale almeno un soggetto che esercita potestà genitoriale risulta lavoratore subordinato o autonomo nel periodo di utilizzo dei servizi di centro estivo 2022;

presentate da soggetto il cui ISEE ordinario, ovvero corrente, risulti valido e regolare; complete, regolarmente compilate e conformi alle indicazioni contenute nel bando.

Le domande considerate ammissibili saranno sottoposte a successivo controllo delle autodichiarazioni rese al fine della stesura della graduatoria in ordine crescente di ISEE.

Nel caso di parità di posizionamento l'ordine è determinato dall'età del minore in ordine crescente.

Nel caso di ulteriore parità di posizionamento l'ordine considerato è quello di presentazione della domanda.

Nel caso di rinunce e/o revoche si procederà allo scorrimento delle graduatorie fino a esaurimento delle risorse.

Art.6 Disposizioni finanziarie

Per il presente avviso è prevista una disponibilità finanziaria fino ad € 5.500.000,00, a valere sul Fondo di sviluppo e coesione FSC 2014/2020 ex art. 44 DL 34/2019, comprensiva delle eventuali risorse destinate all'attività di supporto alla gestione che la Regione attiva a sostegno dell'azione medesima. Art. 7 Disposizioni finali Il Servizio Istruzione, università, diritto allo studio, ricerca definisce le modalità attuative e disciplina il relativo procedimento istruttorio, comprese le relazioni con i soggetti individuati ai fini del supporto tecnico per la gestione dell'intervento.

L.R. 25 luglio 2022, n. 12, Istituzione dell'Osservatorio regionale sul welfare aziendale e istituzione della giornata regionale del welfare aziendale. (BUR n. 37 del 27.7.22)

Art. 1 (Istituzione e compiti)

1. È istituito, presso l'Assemblea legislativa, l'Osservatorio regionale sul welfare aziendale per lo studio, la ricerca e la promozione del welfare aziendale, anche al fine di migliorare le politiche familiari e per incentivare la coesione sociale.
2. L'Osservatorio di cui al comma 1 ha i seguenti compiti:
 - a) promozione di studi e ricerche sul welfare aziendale;
 - b) promozione di iniziative per favorire la conoscenza delle ricerche e delle buone pratiche in materia di welfare aziendale, anche della pubblica amministrazione;
 - c) formulazione di pareri e proposte agli organi regionali in materia di welfare aziendale.

Art. 2 (Componenti)

1. L'Osservatorio è composto da:
 - a) il Presidente e il Vice Presidente della commissione consiliare competente in materia di attività economiche;
 - b) il Presidente e il Vice Presidente della commissione consiliare competente in materia di servizi sociali;
 - c) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni delle imprese maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - d) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale; e) un rappresentate dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani Umbria.
2. L'Osservatorio è presieduto dal Consigliere Presidente di commissione più anziano di età e la partecipazione dei suoi componenti è resa a titolo gratuito.
3. In caso di mancanza di unanimità nelle designazioni di cui al comma 1 si applica il criterio della maggiore rappresentatività e in caso di mancata designazione l'Osservatorio è costituito con la metà più uno dei suoi componenti e, comunque, può essere successivamente integrato.
4. L'Ufficio di presidenza, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio atto disciplina il funzionamento dell'Osservatorio e individua la struttura dirigenziale dell'Assemblea legislativa di supporto allo stesso.

Art. 3 (Istituzione della giornata regionale del welfare aziendale)

1. Al fine di promuovere le iniziative e le azioni realizzate a livello territoriale dagli enti locali e dalle imprese in materia di welfare aziendale, la Regione istituisce la Giornata regionale del welfare aziendale, da celebrarsi ogni anno nel periodo compreso tra il 22 e il 24 aprile.
2. In occasione della Giornata regionale del welfare aziendale la Regione organizza manifestazioni ed ogni altra iniziativa idonee a diffondere la cultura e le politiche di welfare aziendale.
3. L'Ufficio di Presidenza, in collaborazione con la Giunta regionale, disciplina con propria deliberazione le modalità di svolgimento della Giornata regionale del welfare aziendale.

Art. 4 (Modificazioni alla legge regionale 25 novembre 2016, n. 14)

1. I commi 6 e 7 dell'articolo 28 della legge regionale 25 novembre 2016, n. 14 (Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini), sono abrogati.

Art. 5 (Norma finanziaria)

1. Per l'anno 2022, è autorizzata la spesa di euro 5.000,00 nel bilancio dell'Assemblea legislativa, nell'ambito delle spese già autorizzate e non impegnate di cui alla Missione 01 "Servizi Istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio regionale di previsione 2022-2024.
2. Per gli esercizi successivi, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti annualmente previsti nel bilancio di previsione regionale di spesa alla Missione 01, Programma 01, Titolo 1.

VENETO

ASSISTENZA PENITENZIARIA

DGR 21 giugno 2022, n. 743, Avvio di un percorso di co-programmazione finalizzato alla definizione del Programma regionale di interventi cofinanziati dalla Cassa delle Ammende per il triennio 2022 - 2024. (BUR n. 78 dell'8.7.22)

Note

Viene avviata una co-programmazione multi agenzia a regia regionale, con il coinvolgimento della Direzione Lavoro, della Direzione Programmazione Sanitaria, del P.R.A.P., dell'U.I.E.P.E., del C.G.M., del Garante regionale dei diritti della persona, dell'ANCI Veneto ed altre Direzioni regionali e soggetti istituzionali che fosse necessario consultare durante il percorso di co-programmazione, finalizzata alla definizione del Programma regionale di interventi cofinanziati dalla Cassa delle Ammende per il triennio 2022 – 2024.

Viene individuata, quale struttura regionale competente per l'iniziativa, l'Unità Organizzativa Dipendenze, Terzo settore, Nuove marginalità e Inclusione sociale, incaricandone il Direttore allo svolgimento di tutte le attività necessarie per la realizzazione del percorso di co-programmazione in argomento.

BILANCIO

L.R. 26 luglio 2022, n. 18, Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2021. (BUR n.89 del 26.7.22)

GIOVANI

DGR 12 luglio 2022, n. 840, Dgr n. 1549/2021. Accordo di collaborazione con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale - Presidenza del Consiglio dei Ministri - per l'attuazione dell'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 5 maggio 2021, rep. 45/CU. Riparto delle risorse ed apertura dei termini per la presentazione delle proposte progettuali di cui all'iniziativa "Reti Territoriali per i Giovani Veneti - RE.TE. GIO-VE". (BUR n.6 del 22.7.22)

PREMESSA

Il Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili (FPG), ha dato avvio a una stretta collaborazione tra Governo e Regioni, attuata, nella prima fase, relativa al triennio 2007/2009, con gli Accordi di Programma Quadro (APQ) e, nelle annualità successive, tramite Accordi fra pubbliche amministrazioni, ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990, art. 15 e successive modifiche.

Recentemente, la nuova intesa tra il Governo e le Regioni di cui al rep. 45/CU del 5 maggio 2021, che definisce indirizzi, procedure e criteri di riparto del Fondo 2021, ha ribadito la priorità di dare impulso e sostegno al rafforzamento del ruolo attivo dei giovani nella vita sociale, istituzionale, culturale ed economica del Paese, prevenendo qualsiasi forma di esclusione sociale e comportamenti – sia individuali che di gruppo – devianti.

Tale intesa assegna alla Regione del Veneto le risorse previste nel riparto del Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili 2021, stabilendo in euro 659.612,00 il trasferimento per la realizzazione del progetto denominato "Reti Territoriali per i Giovani Veneti – RE. TE GIO-VE" ed in ulteriori euro 164.903,00, pari al 20% del costo complessivo del progetto, il cofinanziamento regionale.

L'AZIONE DELLA REGIONE

A seguito dell'Intesa, con Deliberazione n. 1549 del 11/11/2021 è stato definito l'Accordo di collaborazione relativo alla proposta progettuale "Reti Territoriali per i Giovani Veneti – RE.TE GIO-VE", firmato in data 23

dicembre 2021, che disciplina quindi l'attuazione della proposta così come descritta nell'allegato A alla Dgr n. 1549/2021 nonché il limite di contribuzione ai Comitati dei Sindaci di Distretto (allegato B).

L'Accordo di collaborazione specifica le risorse a carico della Regione del Veneto, pari ad euro 70.000,00 quali risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione ed euro 94.903,00 quali ulteriori risorse riconosciute tramite l'apporto di risorse umane, professionali, tecniche e strumentali sempre dell'Amministrazione Regionale.

LE CONSEGUENZE DELLA PANDEMIA COVID

L'Intesa pone in evidenza come la pandemia Covid-19 abbia fatto emergere nuovi bisogni, accentuando le disuguaglianze territoriali e generazionali e rendendo ancora più evidenti le differenze sociali nonché nuovi disagi, con un aumento dei segnali di malessere psicologico del mondo giovanile.

L'ULTERIORE IMPEGNO DELLA REGIONE NEI CONFRONTI DEI GIOVANI

A partire da questi elementi di contesto, si ritiene opportuno proseguire negli investimenti a favore dei giovani, per una loro crescita armonica (sotto l'aspetto civile, sociale, fisico e culturale) ed offrendo opportunità e supporti utili alla realizzazione come persone positive ed integralmente inserite nei relativi contesti sociali.

In tale prospettiva, il territorio svolge un ruolo particolarmente strategico ed intenso, sia per la rilevazione del fabbisogno (in primis) sia per l'adozione di una metodologia di progettazione locale partecipata, anche con il coinvolgimento diretto dei giovani, nelle sue varie e possibili forme, e degli stakeholder, costituendo così una risorsa preziosa testimoniata da progetti volti a sostenere la vita indipendente della persona, attraverso la sua partecipazione attiva nei contesti di vita, da quello scolastico a quello lavorativo, e tramite l'esercizio delle sue libere scelte individuali.

L'intento è quello di accompagnare i giovani, in questo periodo di particolare disagio dovuto alla pandemia, ad essere protagonisti della propria vita, a tendere verso la scoperta, l'innovazione e la creazione, a cogliere le giuste opportunità per mobilitare il meglio di sé, per la propria espressione e crescita, con il sostegno di forti reti territoriali atte a promuoverli, attivarli e ad indirizzarli.

Le azioni proposte dovranno prevedere misure e strategie comunicative, per raggiungere e coinvolgere i giovani maggiormente a rischio di esclusione sociale o con minori opportunità.

LA DISPOSIZIONE

Viene avviata la progettazione territoriale denominata "Reti Territoriali per i Giovani Veneti - RE.TE. GIO-VE", di cui all'allegato A alla Dgr n. 1549/2021, che prosegue l'esperienza dei Piani di intervento in materia di politiche giovanili.

Tale progettualità sarà espressione diretta dei territori, in quanto prevede l'attivazione e la responsabilizzazione delle comunità locali, attraverso i programmi elaborati collegialmente dai 21 Comitati dei Sindaci di Distretto di cui alla L.R. 19/2016, art. 26, comma 4 indicati nella precedente edizione dei Piani di intervento "Capacit-Azione" – Dgr n. 1563/2020.

La titolarità dei Piani di Intervento in materia di politiche giovanili può essere affidata esclusivamente a Comuni e Unione di Comuni, di cui all'art. 32 del D.lgs. 267/2000, mentre la gestione operativa dei singoli progetti che compongono i Piani è in capo ai soggetti, pubblici o privati, che li hanno elaborati.

LA DURATA DEI PIANI

I Piani di intervento in materia di politiche giovanili avranno durata annuale e dovranno prevedere, obbligatoriamente, una compartecipazione con risorse del Comitato dei Sindaci di Distretto (ad es. personale o strumentazioni) o di altra natura (ad es. sovvenzioni private o altri finanziamenti), non inferiore al 25% della quota di finanziamento accordata, da parte dei soggetti coinvolti.

L'IMPEGNO FINANZIARIO

Al fine di garantire un adeguato accompagnamento dell'iniziativa, ma anche al fine di dare continuità alle azioni di valorizzazione e di capitalizzazione delle recenti politiche giovanili, vengono determinati in :

- euro 32.980,60 le risorse per le opportune attività di coordinamento e monitoraggio degli interventi, che saranno successivamente affidate mediante l'adozione dei provvedimenti necessari da parte del Direttore della Unità Organizzativa Famiglia Minori Giovani e Servizio Civile;
- euro 729.612,00 l'importo complessivo dell'obbligazione di spesa, alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Direttore della Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile,

RE.TE. GIO-VE” Direttiva per la presentazione di Piani di intervento in materia di politiche giovanili

1. Premessa Il Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili (FPG), istituito con il decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, e convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006, ha dato avvio a una stretta collaborazione tra Governo e Regioni, attuata, nella prima fase, relativa al triennio 2007/2009, con gli Accordi di Programma Quadro (APQ) e, nelle annualità successive, tramite Accordi fra pubbliche amministrazioni, ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990, art. 15 e successive modifiche. Con riferimento alla presente annualità, in attuazione dell'Intesa n. 45/CU del 5 maggio 2021, relativa al riparto delle risorse del Fondo per il 2021, la Regione del Veneto ha trasmesso al Dipartimento la proposta progettuale denominata "Reti Territoriali per i Giovani veneti – RE.TE. GIO-VE", approvata con delibera di Giunta Regionale n. 1549 del 11 novembre 2021 e, successivamente, il 23 dicembre 2021, ha siglato il relativo Accordo di collaborazione con il Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio Civile.

2. Finalità dell'intervento

L'intervento si pone la finalità generale di accompagnare i giovani, anche adolescenti, nella fascia di età 15-29 anni, considerando il periodo di difficoltà particolare rappresentato dal perdurare della pandemia Covid19, ad essere protagonisti della propria vita, a tendere verso la scoperta, l'innovazione e la creazione, a cogliere le giuste opportunità per mobilitare il meglio di sé, per la propria espressione e crescita, con il sostegno di forti reti territoriali atte a promuoverli, attivarli e ad indirizzarli.

L'obiettivo è quello di concorrere, attraverso la partecipazione e il coinvolgimento in iniziative progettuali specifiche, all'aumento di consapevolezza, di autostima, di autodeterminazione, per sostenere e favorire il passaggio dei giovani alla vita adulta.

Mantenendo l'asse sulle politiche sociali si intende concorrere ad una effettiva integrazione con le politiche dell'istruzione e del lavoro, puntando ad insistere nell'ambito dell'orientamento alle scelte, della creazione di laboratori di sperimentazione, di creazione di gruppi per combattere l'isolamento e il disagio nelle sue varie forme.

L'intervento si pone in continuità con quanto già realizzato dalla Regione del Veneto in tema di politiche giovanili, secondo il modello istituito con i "Piani di intervento in materia di politiche giovanili", di cui alla DGR n. 1392/2017, e in particolare con i Piani "Capacitandosi" e "Capacit-Azione" (Intesa 2019 e Intesa 2020), sia dal punto di vista della strategia complessiva sia per quanto riguarda il modello dell'impianto organizzativo.

Esso inoltre si rapporta strategicamente in modo integrato con la proposta progettuale emersa a seguito della nuova Intesa rep. 104/CU "Giovani in Loco - Gil" che intende sostenere, attivare e diffondere, a livello territoriale, spazi dedicati ai giovani, fisici, mobili, e virtuali, nei quali ospitare e promuovere attività di ascolto, condivisione, socializzazione e apprendimento.

L'iniziativa si centra su politiche che favoriscano la partecipazione dei giovani alla vita sociale, il loro rafforzamento personale, in ottica di self - empowerment, per migliorare le proprie capacità, energie e potenzialità ed agevolare i percorsi di transizione alla vita adulta.

Le azioni progettuali che scaturiranno dall'intervento saranno quindi fortemente orientate proprio alla costruzione di consapevolezza, all'autostima, all'autodeterminazione, per favorire le scelte future.

Dal punto di vista del modello di intervento, il progetto sarà realizzato mediante un avviso pubblico rivolto ai 21 Comitati dei Sindaci di distretto, istituiti con legge regionale n. 19/2016, art. 26 comma 4, i quali, attraverso l'ausilio dei soggetti proponenti (Comuni o Unioni di Comuni) e delle reti di partenariato sociale

locale, potranno progettare azioni sulla base delle specifiche esigenze del proprio territorio, nell'ambito dell'apposito Piano di intervento in materia di politiche giovanili.

Le progettualità rivolte ai giovani potranno essere articolate nell'ambito di tre aree di intervento, ovvero lo scambio generazionale, la prevenzione disagio giovanile e i laboratori di creatività.

Nell'ambito delle tre aree previste l'avviso metterà in evidenza l'esigenza di promuovere azioni che facilitino, in modo informale, la propensione alla partecipazione attiva e la conoscenza del proprio territorio, l'aumento di conoscenze, abilità e competenze spendibili nei percorsi di transizione alla vita adulta, la promozione culturale e la valorizzazione del territorio, la prevenzione e il contrasto del disagio giovanile con particolare attenzione agli effetti della pandemia.

Destinatari dell'intervento sono i giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni residenti o domiciliati nei territori del Veneto corrispondenti ai Distretti di cui L.R. 19/2016, art. 26 comma 4. Per le azioni progettuali volte alla prevenzione del disagio giovanile, da realizzare anche in collaborazione con la scuola, sono ammessi giovani anche a partire dagli 11 anni di età. Le azioni proposte dovranno prevedere misure e strategie comunicative per raggiungere e coinvolgere i giovani maggiormente a rischio di esclusione sociale o con minori opportunità.

Altri destinatari, indiretti, sono gli stakeholder territoriali, le famiglie, gli insegnanti e più in generale la cittadinanza dei territori interessati. Attraverso la realizzazione dell'intervento ci si propone di coinvolgere il maggior numero di Comuni possibile, in modo da raggiungere capillarmente i giovani con minori opportunità e che più difficilmente hanno la possibilità di partecipare attivamente ad azioni mirate al loro sostegno e attivazione sociale. Le azioni progettuali che saranno in capo ai 21 Comitati dei Sindaci di distretto avranno la durata di 12 mesi.

A supporto dell'intervento è prevista un'azione di accompagnamento, di monitoraggio e valutazione dei Piani giovanili territoriali per un massimo del 5% dell'ammontare delle risorse del Fondo politiche giovanili.

3. Procedura di attivazione

La procedura per la elaborazione e realizzazione dei Piani di intervento in materia di politiche giovanili, di cui alla Dgr n. 1549 del 11 novembre 2021 "Reti Territoriali per i Giovani Veneti – RE.TE. GIO-VE", prevede che: - I Comitati dei Sindaci di Distretto di cui alla L.R. 19/2016, art. 26 comma 4, costituiscano formalmente dei Gruppi di Lavoro inter-istituzionale sulle politiche giovanili;

- Successivamente all'elaborazione del Piano da parte del Gruppo di lavoro inter-istituzionale, il Comitato dei Sindaci di Distretto lo approvi.

La/le singola/e progettualità devono afferire ad una o più delle tre aree di intervento prima indicate, lo Scambio intergenerazionale, la Prevenzione disagio giovanile, i Laboratori di creatività.

Il Piano di intervento in materia di politiche giovanili ricomprende una o più progettualità territoriali locali di durata annuale, il relativo impegno economico, le modalità organizzative per la loro attuazione e per il loro monitoraggio e gli stessi trovano giusta collocazione nei Piani di Zona quale ambito di programmazione individuato dalla Regione del Veneto e, in virtù di questo, possono integrare i Piani di Zona stessi ed offrire più ampie opportunità nel settore delle politiche giovanili.

Sono gestiti operativamente dai soggetti pubblici o privati che hanno elaborato i progetti e dovranno prevedere una compartecipazione con risorse proprie (ad es. personale o strumentazione) o di altra natura (ad es. sovvenzioni private o di altri finanziamenti) non inferiore al 25%.

La compartecipazione dovrà essere precisata nel formulario di candidatura, di modo che la somma complessiva per il Piano sia composta dalle voci del finanziamento e del co-finanziamento. Il Piano deve prevedere la stipula di atti convenzionali tra gli enti locali interessati e i soggetti privati per la realizzazione delle singole progettualità da questi ultimi elaborate e ricomprese nel Piano.

La Regione recepisce i Piani di interventi in materia di politiche giovanili, li valuta in termini di congruenza con la programmazione regionale, li approva o ne propone modifiche, e liquida il finanziamento in due tranche:

- 80% a titolo di acconto alla comunicazione di avvio del Piano;

- 20% a titolo di saldo alla conclusione delle attività del Piano, previo invio da parte del Titolare del Piano della relazione finale di attività e finanziaria (rendiconto).

E' inoltre prevista, obbligatoriamente, da parte del Titolare del Piano, la redazione e l'invio di una relazione intermedia di attività e di monitoraggio sullo stato di avanzamento del Piano, approvata anche dal Comitato dei Sindaci. La Regione del Veneto ha previsto un'azione di supporto al coordinamento e monitoraggio dei Piani attraverso l'apporto di un organismo esterno individuato con apposito provvedimento.

4. Destinatari finali

I Piani di intervento in materia di politiche giovanili si rivolgono in primis alla popolazione giovanile di età compresa tra i 15 e i 29 anni residente o domiciliata nei territori con dimensione minima corrispondente ai Distretti di cui L.R. 19/2016, art. 26 comma 4.

Si precisa che per quanto riguarda i progetti volti alla prevenzione del disagio giovanile, da realizzare anche in collaborazione con la scuola, saranno ammessi giovani a partire dagli 11 anni di età. Altri destinatari, indiretti, sono gli stakeholder territoriali, le famiglie, gli insegnanti e più in generale la cittadinanza dei territori interessati.

5. Titolari dei Piani/progetti

Al fine di garantire continuità, valorizzazione e capitalizzazione delle politiche giovanili nei territori regionali la titolarità dei Piani di intervento in materia di politiche giovanili "Reti Territoriali per i Giovani Veneti - RE.TE. GIO-VE" è assegnata ai Comuni attualmente identificati come Titolari dei Piani di intervento in materia di politiche giovanili "Capacit-Azione", di cui alla DGR 1563/2020, opportunamente designati dai rispettivi Comitati dei Sindaci di distretto.

I Comuni Titolari dei Piani possono individuare eventuali altri Soggetti pubblici o privati cui affidare la responsabilità delle singole progettualità afferenti al Piano di intervento in materia di politiche giovanili. I responsabili o i titolari dei singoli progetti ne curano l'elaborazione, garantiscono la corretta gestione operativa e godono di autonomia e responsabilità tecnica e amministrativa nella gestione del progetto di cui sono titolari e del relativo budget.

6. Partenariati, operativi e di rete I soggetti

Titolari dei Piani e dei progetti, al fine di garantire l'attivazione e la responsabilizzazione di territori e comunità locali, in ottica di cooperazione, sono tenuti a coinvolgere nel modo più ampio e rappresentativo possibile i portatori di interesse – stakeholder – del territorio di riferimento, avvalendosi della loro collaborazione in partenariato.

Il partenariato è composto da Partner operativi, ovvero titolari di progetti/risorse, e da Partner di rete, ovvero di sostegno e promozione territoriale, senza titolarità di progetti né risorse da gestire. La tipologia dei Partner operativi ammessi a partecipare al presente intervento include:

- Enti pubblici locali;
- Aziende ULSS del Veneto;
- Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale iscritte al Registro unico nazionale del terzo settore ai sensi del D.lgs. 117/17;
- Cooperative sociali, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) della legge 381/1991, e loro consorzi, iscritte all'Albo regionale delle cooperative sociali;
- Istituti scolastici di secondo grado, pubblici e privati;
- Università degli Studi del Veneto.

Partner di rete possono essere, oltre alle tipologie sopra indicate, anche:

- Cooperative sociali, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 381/1991, e loro consorzi, iscritte all'Albo regionale delle cooperative sociali;
- Imprese profit;
- Istituzioni ecclesiastiche (parrocchie, patronati, ...);
- Associazioni generiche (sportive, culturali, ricreative);
- Organizzazioni di rappresentanza (sindacati, datoriali, patronati, ...);
- Fondazioni.

Si precisa inoltre che per l'area di intervento b) Prevenzione disagio giovanile, al fine di corrispondere appieno all'obiettivo specifico individuato come prioritario, i progetti potranno prevedere anche la partecipazione delle scuole secondarie di primo grado, sia in veste di Partner operativi che di rete.

I Partner operativi e di rete dovranno indicare l'iscrizione al registro competente (d.lgs 117/2017).

I soggetti Partner dovranno confermare l'intenzione di partecipare al Piano/progetto con apposita lettera di partenariato indirizzata al soggetto Titolare di cui si fornisce il modello (allegato C) e deve essere redatta su carta intestata del partner.

Le lettere di partenariato devono essere allegate al formulario di candidatura in fase di presentazione della proposta di Piano.

7. Attività ammissibili

Le azioni progettuali che prenderanno vita dall'intervento dovranno essere fortemente orientate alla costruzione di consapevolezza, autostima, autodeterminazione, per favorire il passaggio alla vita adulta dei giovani veneti. Ripercorrendo quanto già stabilito con la Dgr 1392/2017, le tre aree di intervento cui le progettualità dei Piani di intervento in materia di politiche giovanili possono fare riferimento sono:

- a) Scambio generazionale;
- b) Prevenzione disagio giovanile;
- c) Laboratori di creatività.

a) Scambio generazionale
L'obiettivo specifico dell'area "Scambio generazionale" è quello di realizzare interventi che uniscano e mettano in relazione le diverse generazioni, al fine di attuare uno scambio e un arricchimento reciproco. Nell'ambito di quest'area si potrà quindi prevedere la realizzazione di laboratori, anche artigianali, nei quali si sviluppi valore aggiunto per ognuno degli attori presenti in campo, secondo la strategia win win, e quindi per i giovani, in primis, che potranno mettere in pratica "l'andare a bottega", ovvero l'acquisire conoscenze, competenze e abilità dai "maestri d'arte" disponibili a trasferire il loro sapere, e, avvicinandosi al patrimonio della tradizione culturale veneta, avranno l'opportunità di scoprire nuovi possibili ambiti di sviluppo lavorativo, ma anche per gli artigiani, che potranno valorizzare la propensione innovativa e creativa insita nei giovani per dare nuova linfa e vitalità ai mestieri più tradizionali.

Più in generale le progettualità previste all'interno di quest'area sono da intendersi quelle dove le giovani generazioni si attivano a fianco di adulti e anziani per la cura dei beni comuni nella propria comunità (collaborazione intergenerazionale).

Le progettualità potranno prevedere anche la messa in campo di percorsi intergenerazionali di apprendimento, di animazione e gestione del tempo libero.

Con riferimento al tema trasversale dello sviluppo del capitale sociale e della capacitazione, le progettualità di questa area, che dovranno insistere su ambiti e campi di attività attrattivi per i giovani, dovranno rappresentare vere e proprie occasioni di costruzione di relazioni e contatti nel territorio, così come reali esperienze di lavoro sul campo, in grado di trasferire abilità e competenze ai destinatari, contribuendo nel contempo a dare continuità e nuova ispirazione a mestieri artigianali in fase di declino.

b) Prevenzione disagio giovanile

L'obiettivo specifico dell'area "Prevenzione disagio giovanile" è quello di anticipare e contrastare i fenomeni di disagio giovanile con specifiche e mirate proposte educative frutto di un'analisi e di una strategia di rete comune condivisa sul territorio (scuole, amministrazioni comunali, privato sociale). In questo caso è la scuola (media e superiore) ad essere al centro dell'azione.

A fronte di quello che oggi avviene spesso nelle aule e che ci appare come un insieme indistinto e complesso di nuovi disagi e nuove domande, tra giovani dispersi, inadeguati, perduti, la sfida da cogliere è quella di considerare fortemente la scuola come il luogo privilegiato da cui ripartire per promuovere la crescita armonica delle giovani generazioni e a tale proposito si dovrà tener conto dell'emergenza Covid-19 e delle difficoltà e conseguenze che la stessa ha creato nel mondo giovanile.

Le progettualità educative dovranno integrare e rispondere a fabbisogni diversi ma tra loro dipendenti, come la promozione del benessere giovanile, lo sviluppo di comunità, l'attenzione alle famiglie e il coinvolgimento del territorio.

Da questo punto di vista le scuole saranno chiamate ad aprirsi al territorio, a percepirsi come comunità dentro la propria comunità, a dialogare in una rete di stakeholder con competenze ed esperienze differenti. L'intento è quello di far sì che le scuole e le realtà educative locali possano contribuire, attraverso una forte azione di cooperazione e di dialogo, a produrre beni comuni di cui le comunità oggi hanno bisogno per aprirsi al futuro, attraverso esperienze specifiche, come, a titolo di esempio:

- "Scuole aperte" (laboratori, workshop, altre iniziative dove gli edifici scolastici sono stati al centro di un utilizzo condiviso dal territorio);
- "Esperienze di cittadinanza" (esperienze formative in ambito sociale per studenti raggiunti da provvedimenti disciplinari, in dispersione scolastica oppure a rischio abbandono scolastico);
- "Animazione di strada" (momenti di animazione prima di entrare a scuola, durante la ricreazione o a fine scuola, al di fuori degli edifici scolastici).

Per corrispondere appieno all'obiettivo specifico individuato come prioritario, le progettualità che afferiscono a questa specifica area potranno prevedere la partecipazione di giovani nella fascia di età 11-29 anni, con una estensione dell'età quindi rispetto alle altre due aree.

Con riferimento al tema trasversale dello sviluppo del capitale sociale e della capacitazione, le progettualità di questa area dovranno insistere su proposte educative in grado di produrre consapevolezza di sé e del proprio posto nella comunità, autostima, attitudine al lavoro di squadra, valorizzazione delle specificità individuali, senso civico e cittadinanza attiva.

c) Laboratori di creatività

L'obiettivo specifico dell'area "Laboratori di creatività" è quello di fornire ai giovani, attraverso esperienze laboratoriali, la possibilità di confrontarsi tra loro e di interagire con esperti, di sperimentare e provarsi nei vari ambiti di interesse, in un processo di "aggregazione educativa" che valorizzi lo "stare assieme", finalizzandolo anche alla crescita e alla costruzione del proprio futuro, ponendo speciale attenzione all'innovatività della progettualità e all'attitudine a rappresentare un'occasione di stimolo concreto per il percorso individuale di autonomia, alla capacità di rispondere alle richieste dei giovani e di valorizzare le loro capacità di autogestione.

Le proposte progettuali si concretizzeranno nell'attivazione di iniziative laboratoriali pilota, a carattere territoriale, sulle seguenti tematiche, di interesse per i giovani:

- a) lavoro, come ambito di presa di coscienza e valutazione delle proprie competenze, come luogo di ideazione e generazione di idee di impresa, come possibilità di sviluppo di capacità imprenditoriali;
- b) arte e cultura, come ambito per far emergere e sostenere i giovani talenti e tramandare quella ricchezza culturale di cui il Veneto è espressione;
- c) ambiente, come ambito di scoperta e valorizzazione della bellezza, ricchezza e unicità del territorio, di attenzione per la salvaguardia e lo sviluppo sostenibile;
- d) società, come ambito per riflettere su un mondo che sta cambiando velocemente e chiede di fissare nuovi orizzonti, di riscoprire la "relazione", il mutuo sostegno tra le generazioni, la salvaguardia dei valori fondanti la democrazia e la solidarietà.

Con riferimento al tema trasversale dello sviluppo del capitale sociale e della capacitazione, le progettualità di questa area dovranno insistere sul self-empowerment per far emergere nei giovani le potenzialità, renderli consapevoli delle proprie capacità, attivare le loro conoscenze e relazioni nel territorio, mettendole a frutto, sviluppare energie e potenzialità.

8. Contenuti del Piano di intervento in materia di politiche giovanili e dei progetti.

Il Piano di interventi in materia di politiche giovanili si articola in una o più singole progettualità, afferenti ad una o più delle tre aree di intervento ammissibili.

A livello di Piano le informazioni richieste riguardano:

- Titolo;

- Titolarità e responsabile del Piano;
- Partenariato;
- Elenco dei Comuni del Distretto di appartenenza coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività del Piano;
- Contesto territoriale e analisi del fabbisogno;
- Finalità generale/obiettivi specifici e criteri di misurazione;
- Destinatari;
- Monitoraggio e valutazione;
- Strategia di comunicazione e diffusione;
- Articolazione del Piano in progetti;
- Risorse disponibili.

A livello di singolo progetto le informazioni richieste riguardano:

- Titolo;
- Titolarità e responsabile del progetto;
- Partenariato;
- Contesto locale e analisi del fabbisogno;
- Finalità generale/obiettivi specifici e criteri di misurazione;
- Destinatari;
- Risultati attesi;
- Articolazione progettuale, pianificazione, metodologie, strumenti;
- Preventivo di spesa.

9. Vincoli e restrizioni

In generale, i progetti devono concorrere alla costruzione di una reale integrazione delle risorse presenti nel territorio che coinvolga il sociale e il sanitario, il pubblico e il privato, con pari dignità.

I Piani che contengono interventi socio-sanitari possono essere finanziati esclusivamente qualora gli interventi di natura sanitaria siano garantiti da soggetti accreditati con il Servizio sanitario nazionale.

Non possono essere finanziati progetti che prevedano l'acquisizione e/o la ristrutturazione di immobili, mentre possono essere finanziati progetti finalizzati al miglioramento degli standard strutturali ovvero all'adeguamento a standard strutturali superiori, purché il loro ammontare non superi il 20% della quota complessiva del finanziamento a disposizione.

I Piani non possono prevedere, in via esclusiva o prevalente, attività di mappatura del territorio o indagini conoscitive, con l'eccezione, previa approvazione regionale, di studi rivolti a settori del tutto nuovi o a target mai precedentemente rilevati.

I Piani non possono prevedere la predisposizione o la pubblicazione di nuovi materiali informativi o pubblicitari, con l'eccezione, previa approvazione regionale, di materiali che riguardino tematiche innovative.

10. Prerequisiti dei progetti I progetti inclusi nei Piani "Reti Territoriali per i Giovani Veneti RE.TE. GIO-VE" devono indicare espressamente, pena l'esclusione dal finanziamento:

- amministrazioni pubbliche, servizi, reti sociali, organizzazioni private con i quali è previsto un collegamento per la realizzazione del progetto;
- obiettivi da raggiungere e i relativi indicatori quantitativi per la misurazione dei risultati, distinguendo le prestazioni rese dagli esiti prodotti, in relazione alle specifiche esigenze presenti sul territorio in cui il progetto deve essere realizzato;
- tempi di realizzazione, fasi e obiettivi intermedi;
- modalità operative che si intendono utilizzare per il raggiungimento degli obiettivi;
- modalità per la diffusione dei risultati;
- costi di realizzazione, disaggregati per componenti, comprese le risorse umane da impiegare e gli oneri per l'acquisto di beni e servizi;
- modalità di protezione del personale impiegato, nel caso che la realizzazione del progetto comporti il contatto ripetuto con situazioni di grave disagio o rischio.

11. Gestione finanziaria

La gestione del finanziamento regionale di cui al presente provvedimento è delegata all'amministrazione pubblica designata come Titolare del Piano nell'ambito dei Comitati dei Sindaci di Distretto.

Il Titolare del Piano procederà all'erogazione dei finanziamenti destinati ai soggetti titolari dei singoli progetti inclusi nel Piano "Reti Territoriali per i Giovani Veneti - RE.TE. GIO-VE", nonché al controllo sulla destinazione dei finanziamenti assegnati.

La delega all'amministrazione pubblica designata come Titolare del Piano nell'ambito dei Comitati dei Sindaci di Distretto riguarda esclusivamente l'espletamento di tutte le procedure di erogazione e di controllo sulla destinazione dei finanziamenti assegnati; essa pertanto non prefigura un controllo diretto o preventivo sull'elaborazione e la gestione dei singoli progetti inclusi nel Piano "Reti Territoriali per i Giovani Veneti - RE.TE. GIO-VE", che compete collegialmente al Comitato dei Sindaci di Distretto.

12. Modalità e termini per la presentazione delle domande

Le proposte progettuali, comprensive dei relativi allegati, devono essere inviate esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo servizi.sociali@pec.regione.veneto.it della Regione del Veneto – Direzione Servizi Sociali – U.O. Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile, con oggetto: "Denominazione Titolare del Piano - "Reti Territoriali per i Giovani Veneti - RE.TE. GIO-VE" - presentazione Piano", entro e non oltre le ore 23:59 del 15 settembre 2022. Le domande pervenute oltre il termine non saranno prese in considerazione. Il formulario di candidatura con la relativa domanda, di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del provvedimento, dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del soggetto Titolare.

La mancata firma digitale del formulario/domanda comporta l'esclusione dal finanziamento del progetto e dovrà contenere in allegato, la comunicazione della nomina dell'ente Titolare del Piano stilata da parte del Presidente del Comitato dei Sindaci del relativo Distretto.

Nel caso il progetto preveda la costituzione di un partenariato, operativo e/o di rete, è richiesta la produzione della documentazione idonea a dimostrare l'adesione dei Partner al progetto (modello di adesione in partenariato di cui si fornisce il fac-simile - Allegato C da predisporre su carta intestata del partner).

I progetti dovranno essere redatti sulla base delle voci contenute nel formulario di candidatura. Informazioni di carattere contenutistico possono essere richieste all'Ufficio Politiche ed interventi in materia di giovani e Servizio civile: Telefono: 041-2791398 E-mail: famigliaminorigiovani@regione.veneto.it.

13. Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione al presente avviso saranno comunicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it, che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini.

14. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. Il Responsabile del procedimento ai sensi della L.241/90 è il dott. Pasquale Borsellino, direttore dell'unità organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio civile. 15. Tutela della privacy Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento saranno trattati nel rispetto del Decreto legislativo n. 101/2018 di adeguamento del Decreto legislativo n. 196/2003 alle disposizioni del Regolamento n. 2016/679/UE del 27 aprile 2016, noto come "General Data Protection Regulation (GDPR)".

DGR 12 luglio 2022, n. 841, Dgr n. 1550/2021. Accordo di collaborazione con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale - Presidenza del Consiglio dei Ministri - per l'attuazione dell'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 4 agosto 2021, rep. 104/CU. Riparto delle risorse ed apertura dei termini per la presentazione delle proposte progettuali di cui all'iniziativa "Giovani in Loco - GiL". (BUR n. 86 del 22.7.22)

PREMESSA

Il Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili (FPG), ha dato avvio a una stretta collaborazione tra Governo e Regioni, attuata, nella prima fase, relativa al triennio 2007/2009, con gli Accordi di Programma Quadro

(APQ) e, nelle annualità successive, tramite Accordi fra pubbliche amministrazioni, ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990, art. 15 e successive modifiche.

Recentemente, la nuova intesa tra il Governo e le Regioni di cui al rep. 104/CU del 4 agosto 2021, che definisce procedure e criteri di riparto del Fondo 2021, ha ribadito la priorità di dare impulso e sostegno alle politiche di prevenzione e contrasto ai fenomeni di disagio giovanile e comportamenti a rischio attraverso la promozione e il supporto di centri di aggregazione giovanili che offrano percorsi di crescita, partecipazione e inclusione sociale, nonché opportunità di supporto psico-fisico ai giovani.

Tale intesa assegna alla Regione del Veneto le risorse previste nel riparto del Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili 2021, stabilendo in euro 662.480,00 il trasferimento per la realizzazione del progetto denominato “Giovani in Loco - GiL” ed in ulteriori euro 165.620,00 pari al 20% del costo complessivo del progetto, il cofinanziamento regionale.

L’AZIONE DELLA REGIONE

A seguito dell’Intesa, con Deliberazione n. 1550 del 11/11/2021, è stato definito l’Accordo di collaborazione relativo alla proposta progettuale “Giovani in Loco - GiL”, firmato in data 21 dicembre 2021, che disciplina l’attuazione della proposta, così come descritta nell’allegato A alla Dgr n. 1550/2021.

L’Accordo di collaborazione specifica la spesa a carico della Regione del Veneto, pari ad euro 165.620,00, quale apporto di risorse umane, professionali, tecniche e strumentali messe a disposizione dalla Regione.

LE CONSEGUENZE DELL’EPIDEMIA COVID 19

L’Intesa pone in evidenza come la pandemia Covid-19 abbia fatto emergere nuovi bisogni, accentuando le disuguaglianze territoriali e generazionali e rendendo ancora più evidenti le differenze sociali nonché nuovi disagi, con un aumento dei segnali di malessere psicologico del mondo giovanile.

L’ULTERIORE IMPEGNO DELLA REGIONE

In risposta a questo quadro emergenziale, si intende puntare sull’accrescimento delle competenze e delle capacità dei giovani, prevedendo l’attivazione di spazi dedicati ai giovani, fisici, mobili, e virtuali, nei quali ospitare e promuovere attività di ascolto, condivisione, socializzazione e apprendimento.

In questo contesto, risulta opportuno mettere in campo misure a sostegno dei giovani, in grado di attenuare le conseguenze negative sulla loro crescita e costruzione del futuro.

LE POLITICHE REGIONALI NEI CONFRONTI DEI GIOVANI

Le politiche giovanili regionali hanno consolidato, nel tempo, un approccio di sistema e di rete, identificando il comune denominatore nel concetto di partecipazione e puntando ad azioni che consentano ai giovani di orientarsi, apprendere, mettersi in relazione, costruire progettualità future, esprimere la loro autonomia e creatività.

I PIANI DI INTERVENTO

Tale orientamento si è consolidato nel modello di intervento istituito con la DGR n. 1392/2017, ovvero nei Piani di intervento in materia di politiche giovanili, programmi elaborati collegialmente dai Comitati dei Sindaci di distretto, istituiti con L.R. 19/2016, art. 26 comma 4., che prevedono l’attivazione e la responsabilizzazione di territori e comunità locali attraverso la progettazione partecipata dei Piani stessi.

Si precisa che i Piani di intervento in materia di politiche giovanili “Giovani in Loco - GiL” dovranno essere progettati in forte sinergia ed integrazione con la progettualità di cui all’Intesa sancita il 5 maggio 2021, repertorio 45/CU - “Reti Territoriali per i Giovani Veneti - RE.TE. GIO-VE”, che prevede interventi volti ad accompagnare i giovani, in questo periodo di particolare disagio dovuto alla pandemia, ad essere protagonisti della propria vita, a tendere verso la scoperta, l’innovazione e la creazione, a cogliere le giuste opportunità per mobilitare il meglio di sé, per la propria espressione e crescita, con il sostegno di forti reti territoriali atte a promuoverli, attivarli e ad indirizzarli.

IL RUOLO STRATEGICO DEL TERRITORIO

In tale prospettiva, il territorio svolge un ruolo particolarmente strategico ed intenso, sia per la rilevazione del fabbisogno che per l’adozione di una metodologia di progettazione locale partecipata, anche con il coinvolgimento diretto dei giovani, nelle sue varie e possibili forme, e degli stakeholder, costituendo così una risorsa preziosa testimoniata da progetti volti a sostenere la vita indipendente della persona, attraverso

la sua partecipazione attiva nei contesti di vita, da quello scolastico a quello lavorativo, e tramite l'esercizio delle sue libere scelte individuali.

LA CO-PROGETTAZIONE

Il metodo della co-progettazione implica che soggetti diversi si coordinino e ragionino in termini di area distrettuale (creando così rete tra professionisti) e contaminazioni positive tra ambiti diversi, come, ad esempio, tra imprese, scuole e animatori sociali, o tra servizi sociali e associazioni spontanee dei giovani.

GLI INTERVENTI

L'intento è quello di intervenire nei contesti di vita dell'adolescente attraverso interventi di educativa di strada e lavoro prossimale di comunità, al fine di costruire una mappa dei luoghi reali e virtuali di incontro.

LA DISPOSIZIONE

Viene avviata la progettazione territoriale denominata "Giovani in Loco - GiL" di cui all'allegato A alla Dgr n. 1550/2021, in una prospettiva di continuità con i Piani di intervento in materia di politiche giovanili.

Tale progettualità sarà espressione diretta dei territori, in quanto prevede l'attivazione e la responsabilizzazione delle comunità locali, attraverso i programmi elaborati collegialmente dai 21 Comitati dei Sindaci di Distretto di cui alla L.R. 19/2016, art. 26, comma 4 indicati nella precedente edizione dei Piani di intervento "Capacit-Azione" – Dgr n. 1563/2020.

Si ricorda che la titolarità dei Piani di Intervento in materia di politiche giovanili può essere affidata esclusivamente a Comuni e Unione di Comuni, di cui all'art. 32 del D.lgs. 267/2000, mentre la gestione operativa dei singoli progetti che compongono i Piani è in capo ai soggetti, pubblici o privati, che li hanno elaborati.

IL FINANZIAMENTO

Vengono destinate le risorse, pari ad euro 662.480,00, previste a favore della Regione nell'intesa rep. 104/CU, quale riparto del Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili 2021, nonché ulteriori risorse a titolo di cofinanziamento regionale, pari a euro 165.620,00 rappresentato dalla valorizzazione di risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dalla Regione stessa.

LA DURATA

I Piani di intervento in materia di politiche giovanili avranno durata annuale e dovranno prevedere, obbligatoriamente, una compartecipazione con risorse dei Comitati dei Sindaci di Distretto (ad es. personale o strumentazioni) o di altra natura (ad es. sovvenzioni private o altri finanziamenti), non inferiore al 25% della quota di finanziamento accordata, da parte dei soggetti coinvolti.

DIRETTIVA PER LA PRESENTAZIONE DI PIANI DI INTERVENTO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI

1. Premessa

Il Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili (FPG), istituito con il decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, e convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006, ha dato avvio a una stretta collaborazione tra Governo e Regioni, attuata, nella prima fase, relativa al triennio 2007/2009, con gli Accordi di Programma Quadro (APQ) e, nelle annualità successive, tramite Accordi fra pubbliche amministrazioni, ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990, art. 15 e successive modifiche.

Con riferimento alla presente annualità, in attuazione dell'Intesa n. 104/CU del 4 agosto 2021, relativa al riparto delle risorse del Fondo per il 2021, la Regione del Veneto ha trasmesso al Dipartimento la proposta progettuale denominata "Giovani in Loco - GiL", approvata con delibera di Giunta Regionale n. 1550 del 11 novembre 2021 e, successivamente, il 23 dicembre 2021, ha siglato il relativo Accordo di collaborazione con il Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio Civile.

2. Finalità dell'intervento

L'intervento si pone la finalità generale di favorire il benessere psicosociale di adolescenti e giovani e contrastare così le nuove problematiche del disagio giovanile attraverso l'offerta di spazi dedicati, da intendersi quali punti, fisici, mobili, virtuali di riferimento e di incontro, stimolatori di opportunità e promotori di attività per i ragazzi e i giovani, anche preadolescenti, nella fascia di età 11-29 anni, considerando il periodo di difficoltà particolare rappresentato dal perdurare della pandemia Covid-19.

L'obiettivo è quello di intervenire nei contesti di vita dell'adolescente attraverso interventi di educativa di strada e lavoro prossimale di comunità, al fine di costruire una mappa dei luoghi reali e virtuali di incontro. Capire il senso dell'aggregazione, conoscerne i rituali, possono rappresentare dei codici di decrittazione molto utili a tutto quel mondo di adulti (genitori, insegnanti, operatori) che ruotano intorno al ragazzo adolescente. Il "vuoto di senso" oggi nel mondo dei giovani non è solo rappresentato da come loro vivono, si rapportano, e si auto descrivono; il vuoto di senso è rappresentato anche dal mondo degli adulti che ancor prima di comprendere giudicano le nuove generazioni.

Il giudizio allontana, mette barriere e contribuisce ulteriormente al mancato rapporto tra generazioni che non solo non comunicano ma che arresta il normale passaggio di competenze intergenerazionali. L'osservazione, l'ascolto aiutano a dare senso ai rituali, agli usi e alle modalità a volte non consuete di approccio degli adolescenti verso la vita, costruire ponti di comprensione e di dialogo tra le generazioni aumenterà le possibilità di frenare i percorsi di marginalizzazione esistenziale e sociale che avranno come meta la devianza e la patologia.

L'intervento si pone in continuità con quanto già realizzato dalla Regione del Veneto in tema di politiche giovanili, secondo il modello istituito con i "Piani di intervento in materia di politiche giovanili", di cui alla DGR n. 1392/2017, e in particolare con i Piani "Capacitandosi" e "Capacit-Azione" (Intesa 2019 e Intesa 2020), sia dal punto di vista della strategia complessiva sia per quanto riguarda il modello dell'impianto organizzativo. Esso inoltre si rapporta strategicamente in modo integrato con la proposta progettuale emersa a seguito della nuova Intesa rep. 45/CU "Reti Territoriali per i Giovani Veneti – RE.TE. GIOVE".

L'iniziativa si centra su azioni, interventi, attività finalizzati a prevenire l'insorgere di situazioni devianti individuando e intervenendo su tutti quei comportamenti che possono essere predittivi dello sviluppo di future problematiche. Le premesse di un lavoro di comunità e di prossimità partono dal concepire la stessa come il luogo delle risorse che adeguatamente attivate diventano generative. Un diretto contatto con i legami comunitari consentirà una migliore programmazione dei servizi ed una più coerente ed appropriata allocazione di risorse.

Agli operatori di comunità è richiesto un cambiamento di paradigma abbandonando un eccessivo professionismo per cercare di costruire relazioni vitali ed empatiche.

Attraverso la presenza e l'attivazione di spazi di prossimità si possono incontrare quelle fragilità che ben comprese e accolte possono diventare il "luogo delle sensibilità" sociali.

Un lavoro di rete prossimale può inoltre connettere tutte quelle progettualità e risorse che in maniera ecologica ed invisibile stanno già contribuendo a creare percorsi virtuosi e generativi a livello sociale nel mondo dei giovani.

Attraverso il lavoro sul territorio si possono attivare progetti innovativi e sperimentali basati sulla mutualità, solidarietà e condivisione.

L'innovazione parte e si concretizza sul e nel territorio compito delle reti formali e istituzionali resta quello di valorizzare percorsi sperimentali innovativi e creare le condizioni perché possano svilupparsi.

Dal punto di vista del modello di intervento, il progetto sarà realizzato mediante un avviso pubblico rivolto ai 21 Comuni dei Sindaci di distretto, istituiti con legge regionale n. 19/2016, art. 26 comma 4, i quali, attraverso l'ausilio dei soggetti proponenti (Comuni o Unioni di Comuni) e delle reti di partenariato sociale locale, potranno progettare azioni sulla base delle specifiche esigenze del proprio territorio, nell'ambito dell'apposito Piano di intervento in materia di politiche giovanili.

Vista la situazione della fascia adolescenziale dovuta alla pandemia Covid-19 e i recenti fatti di cronaca che coinvolgono i giovani nel fine settimana, si invita ad articolare le azioni progettuali, pur tenendo conto delle tre macroaree di intervento ammissibili di cui al p. 7, privilegiando l'area della prevenzione del disagio giovanile.

Le progettualità rivolte ai giovani dovranno tener conto delle seguenti aree progettuali di intervento:

- attivazione di percorsi di educativa di strada (mappatura dei luoghi; presenza nei punti d'incontro; attivazione di gruppi informali - panchine, bar, piazze);
- educativa nei contesti scolastici (conoscenza dei

contesti e dei referenti scolastici; attivazione di protocolli di collaborazione; attivazione di progetti specifici con ragazzi in collaborazione con la scuola);

- educativa in rete (rilevazione di nodi informali della comunità locale; connessione generativa; attivazione di protocolli di collaborazione con le Unità Funzionali Distrettuali Adolescenti - UFDA)

2. Destinatari

Destinatari dell'intervento sono i giovani di età compresa tra gli 11 e i 29 anni residenti o domiciliati nei territori del Veneto corrispondenti ai Distretti di cui L.R. 19/2016, art. 26 comma 4.

Altri destinatari, indiretti, sono gli stakeholder territoriali, le famiglie, gli insegnanti e più in generale la cittadinanza dei territori interessati.

Attraverso la realizzazione dell'intervento ci si propone di coinvolgere il maggior numero di Comuni possibile, in modo da raggiungere capillarmente i giovani con minori opportunità e che più difficilmente hanno la possibilità di partecipare attivamente ad azioni mirate al loro sostegno e attivazione sociale.

Le azioni progettuali che saranno in capo ai 21 Comitati dei Sindaci di distretto avranno la durata di 12 mesi.

A supporto dell'intervento è prevista un'azione di accompagnamento, di monitoraggio e valutazione dei Piani giovanili territoriali per un massimo del 5% dell'ammontare delle risorse del Fondo politiche giovanili.

3. Procedura di attivazione

La procedura per la elaborazione e realizzazione dei Piani di intervento in materia di politiche giovanili, di cui alla Dgr n. 1550 del 11 novembre 2021 "Giovani in Loco - GiL", prevede che:

- I Comitati dei Sindaci di Distretto di cui alla L.R. 19/2016, art. 26 comma 4, costituiscano formalmente dei Gruppi di Lavoro inter-istituzionale sulle politiche giovanili;

- Successivamente all'elaborazione del Piano da parte del Gruppo di lavoro interistituzionale, il Comitato dei Sindaci di Distretto lo approvi.

Il Piano di intervento in materia di politiche giovanili ricomprende una o più progettualità territoriali locali di durata annuale, il relativo impegno economico, le modalità organizzative per la loro attuazione e per il loro monitoraggio e gli stessi trovano giusta collocazione nei Piani di Zona quale ambito di programmazione individuato dalla Regione del Veneto e, in virtù di questo, possono integrare i Piani di Zona stessi ed offrire più ampie opportunità nel settore delle politiche giovanili.

Sono gestiti operativamente dai soggetti pubblici o privati che hanno elaborato i progetti e dovranno prevedere una compartecipazione con risorse proprie (ad es. personale o strumentazione) o di altra natura (ad es. sovvenzioni private o di altri finanziamenti) non inferiore al 25%.

La compartecipazione dovrà essere precisata nel formulario di candidatura, di modo che la somma complessiva per il Piano sia composta dalle voci del finanziamento e del co-finanziamento.

Il Piano deve prevedere la stipula di atti convenzionali tra gli enti locali interessati e i soggetti privati per la realizzazione delle singole progettualità da questi ultimi elaborate e ricomprese nel Piano.

La Regione recepisce i Piani di interventi in materia di politiche giovanili, li valuta in termini di congruenza con la programmazione regionale, li approva o ne propone modifiche, e liquida il finanziamento in due tranche:

- 80% a titolo di acconto alla comunicazione di avvio del Piano;

- 20% a titolo di saldo alla conclusione delle attività del Piano, previo invio da parte del Titolare del Piano della relazione finale di attività e finanziaria (rendiconto).

E' inoltre prevista, obbligatoriamente, da parte del Titolare del Piano, la redazione e l'invio di una relazione intermedia di attività e di monitoraggio sullo stato di avanzamento del Piano, approvata anche dal Comitato dei Sindaci.

La Regione del Veneto ha previsto un'azione di supporto al coordinamento e monitoraggio dei Piani attraverso l'apporto di un organismo esterno individuato con apposito provvedimento.

4. Destinatari finali

I Piani di intervento in materia di politiche giovanili si rivolgono in primis alla popolazione giovanile di età compresa tra gli 11 e i 29 anni residente o domiciliata nei territori con dimensione minima corrispondente ai Distretti di cui L.R. 19/2016, art. 26 comma 4.

Altri destinatari, indiretti, sono gli stakeholder territoriali, le famiglie, gli insegnanti e più in generale la cittadinanza dei territori interessati.

5. Titolari dei Piani/progetti

Al fine di garantire continuità, valorizzazione e capitalizzazione delle politiche giovanili nei territori regionali la titolarità dei Piani di intervento in materia di politiche giovanili "Giovani in Loco - GiL" è assegnata ai Comuni attualmente identificati come Titolari dei Piani di intervento in materia di politiche giovanili "Capacit-Azione", di cui alla DGR 1563/2020, opportunamente designati dai rispettivi Comitati dei Sindaci di distretto. I Comuni Titolari dei Piani possono individuare eventuali altri Soggetti pubblici o privati cui affidare la responsabilità delle singole progettualità afferenti al Piano di intervento in materia di politiche giovanili. I responsabili o i titolari dei singoli progetti ne curano l'elaborazione, garantiscono la corretta gestione operativa e godono di autonomia e responsabilità tecnica e amministrativa nella gestione del progetto di cui sono titolari e del relativo budget.

6. Partenariati, operativi e di rete

I soggetti Titolari dei Piani e dei progetti, al fine di garantire l'attivazione e la responsabilizzazione di territori e comunità locali, in ottica di cooperazione, sono tenuti a coinvolgere nel modo più ampio e rappresentativo possibile i portatori di interesse – stakeholder – del territorio di riferimento, avvalendosi della loro collaborazione in partenariato.

Il partenariato è composto da Partner operativi, ovvero titolari di progetti/risorse, e da Partner di rete, ovvero di sostegno e promozione territoriale, senza titolarità di progetti né risorse da gestire.

La tipologia dei Partner operativi ammessi a partecipare al presente intervento include:

- Enti pubblici locali;
- Aziende ULSS del Veneto;
- Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale iscritte al Registro unico nazionale del terzo settore ai sensi del D.lgs. 117/17;
 - Cooperative sociali, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) della legge 381/1991, e loro consorzi, iscritte all'Albo regionale delle cooperative sociali;
 - Istituti scolastici di secondo grado, pubblici e privati;
- Università degli Studi del Veneto. Partner di rete possono essere, oltre alle tipologie sopra indicate, anche:
 - Cooperative sociali, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 381/1991, e loro consorzi, iscritte all'Albo regionale delle cooperative sociali;
 - Imprese profit;
 - Istituzioni ecclesiastiche (parrocchie, patronati, ...);
 - Associazioni generiche (sportive, culturali, ricreative);
 - Organizzazioni di rappresentanza (sindacati, datoriali, patronati, ...);
 - Fondazioni.

Si precisa inoltre che per l'area di intervento b) Prevenzione disagio giovanile, al fine di corrispondere appieno all'obiettivo specifico individuato come prioritario, i progetti potranno prevedere anche la partecipazione delle scuole secondarie di primo grado, sia in veste di Partner operativi che di rete. I Partner operativi e di rete dovranno indicare l'iscrizione al registro competente (d.lgs 117/2017).

I soggetti Partner dovranno confermare l'intenzione di partecipare al Piano/progetto con apposita lettera di partenariato indirizzata al soggetto Titolare di cui si fornisce il modello (allegato C) e deve essere redatta su carta intestata del partner. Le lettere di partenariato devono essere allegate al formulario di candidatura in fase di presentazione della proposta di Piano.

7. Attività ammissibili

Le azioni progettuali che prenderanno vita dall'intervento dovranno essere fortemente orientate alla costruzione di consapevolezza, autostima, autodeterminazione, per favorire il passaggio alla vita adulta dei giovani veneti. Ripercorrendo quanto già stabilito con la Dgr 1392/2017, le tre aree di intervento cui le progettualità dei Piani di intervento in materia di politiche giovanili possono fare riferimento sono:

- a) Scambio generazionale;

- b) Prevenzione disagio giovanile;
- c) Laboratori di creatività.
- a) Scambio generazionale

L'obiettivo specifico dell'area "Scambio generazionale" è quello di realizzare interventi che uniscano e mettano in relazione le diverse generazioni, al fine di attuare uno scambio e un arricchimento reciproco. Nell'ambito di quest'area si potrà quindi prevedere la realizzazione di laboratori, anche artigianali, nei quali si sviluppi valore aggiunto per ognuno degli attori presenti in campo, secondo la strategia win win, e quindi per i giovani, in primis, che potranno mettere in pratica "l'andare a bottega", ovvero l'acquisire conoscenze, competenze e abilità dai "maestri d'arte" disponibili a trasferire il loro sapere, e, avvicinandosi al patrimonio della tradizione culturale veneta, avranno l'opportunità di scoprire nuovi possibili ambiti di sviluppo lavorativo, ma anche per gli artigiani, che potranno valorizzare la propensione innovativa e creativa insita nei giovani per dare nuova linfa e vitalità ai mestieri più tradizionali. Più in generale le progettualità previste all'interno di quest'area sono da intendersi quelle dove le giovani generazioni si attivano a fianco di adulti e anziani per la cura dei beni comuni nella propria comunità (collaborazione intergenerazionale).

Le progettualità potranno prevedere anche la messa in campo di percorsi intergenerazionali di apprendimento, di animazione e gestione del tempo libero. Con riferimento al tema trasversale dello sviluppo del capitale sociale e della capacitazione, le progettualità di questa area, che dovranno insistere su ambiti e campi di attività attrattivi per i giovani, dovranno rappresentare vere e proprie occasioni di costruzione di relazioni e contatti nel territorio, così come reali esperienze di lavoro sul campo, in grado di trasferire abilità e competenze ai destinatari, contribuendo nel contempo a dare continuità e nuova ispirazione a mestieri artigiani in fase di declino.

- b) Prevenzione disagio giovanile

L'obiettivo specifico dell'area "Prevenzione disagio giovanile" è quello di anticipare e contrastare i fenomeni di disagio giovanile con specifiche e mirate proposte educative frutto di un'analisi e di una strategia di rete comune condivisa sul territorio (scuole, amministrazioni comunali, privato sociale). In questo caso è la scuola (media e superiore) ad essere al centro dell'azione.

A fronte di quello che oggi avviene spesso nelle aule e che ci appare come un insieme indistinto e complesso di nuovi disagi e nuove domande, tra giovani dispersi, inadeguati, perduti, la sfida da cogliere è quella di considerare fortemente la scuola come il luogo privilegiato da cui ripartire per promuovere la crescita armonica delle giovani generazioni e a tale proposito si dovrà tener conto dell'emergenza Covid-19 e delle difficoltà e conseguenze che la stessa ha creato nel mondo giovanile.

Le progettualità educative dovranno integrare e rispondere a fabbisogni diversi ma tra loro dipendenti, come la promozione del benessere giovanile, lo sviluppo di comunità, l'attenzione alle famiglie e il coinvolgimento del territorio.

Da questo punto di vista le scuole saranno chiamate ad aprirsi al territorio, a percepirsi come comunità dentro la propria comunità, a dialogare in una rete di stakeholder con competenze ed esperienze differenti. L'intento è quello di far sì che le scuole e le realtà educative locali possano contribuire, attraverso una forte azione di cooperazione e di dialogo, a produrre beni comuni di cui le comunità oggi hanno bisogno per aprirsi al futuro, attraverso esperienze specifiche, come, a titolo di esempio:

- "Scuole aperte" (laboratori, workshop, altre iniziative dove gli edifici scolastici sono stati al centro di un utilizzo condiviso dal territorio);
- "Esperienze di cittadinanza" (esperienze formative in ambito sociale per studenti raggiunti da provvedimenti disciplinari, in dispersione scolastica oppure a rischio abbandono scolastico);
- "Animazione di strada" (momenti di animazione prima di entrare a scuola, durante la ricreazione o a fine scuola, al di fuori degli edifici scolastici).

Con riferimento al tema trasversale dello sviluppo del capitale sociale e della capacitazione, le progettualità di questa area dovranno insistere su proposte educative in grado di produrre consapevolezza di sé e del proprio posto nella comunità, autostima, attitudine al lavoro di squadra, valorizzazione delle specificità individuali, senso civico e cittadinanza attiva.

c) Laboratori di creatività

L'obiettivo specifico dell'area "Laboratori di creatività" è quello di fornire ai giovani, attraverso esperienze laboratoriali, la possibilità di confrontarsi tra loro e di interagire con esperti, di sperimentare e provarsi nei vari ambiti di interesse, in un processo di "aggregazione educativa" che valorizzi lo "stare assieme", finalizzandolo anche alla crescita e alla costruzione del proprio futuro, ponendo speciale attenzione all'innovatività della progettualità e all'attitudine a rappresentare un'occasione di stimolo concreto per il percorso individuale di autonomia, alla capacità di rispondere alle richieste dei giovani e di valorizzare le loro capacità di autogestione.

Le proposte progettuali si concretizzeranno nell'attivazione di iniziative laboratoriali pilota, a carattere territoriale, sulle seguenti tematiche, di interesse per i giovani:

- a) lavoro, come ambito di presa di coscienza e valutazione delle proprie competenze, come luogo di ideazione e generazione di idee di impresa, come possibilità di sviluppo di capacità imprenditoriali;
- b) arte e cultura, come ambito per far emergere e sostenere i giovani talenti e tramandare quella ricchezza culturale di cui il Veneto è espressione;
- c) ambiente, come ambito di scoperta e valorizzazione della bellezza, ricchezza e unicità del territorio, di attenzione per la salvaguardia e lo sviluppo sostenibile;
- d) società, come ambito per riflettere su un mondo che sta cambiando velocemente e chiede di fissare nuovi orizzonti, di riscoprire la "relazione", il mutuo sostegno tra le generazioni, la salvaguardia dei valori fondanti la democrazia e la solidarietà.

Con riferimento al tema trasversale dello sviluppo del capitale sociale e della capacitazione, le progettualità di questa area dovranno insistere sul self-empowerment per far emergere nei giovani le potenzialità, renderli consapevoli delle proprie capacità, attivare le loro conoscenze e relazioni nel territorio, mettendole a frutto, sviluppare energie e potenzialità.

8. Contenuti del Piano di intervento in materia di politiche giovanili e dei progetti. Il Piano di interventi in materia di politiche giovanili si articola in una o più singole progettualità, afferenti ad una o più delle tre aree di intervento ammissibili.

A livello di Piano le informazioni richieste riguardano:

- Titolo;
- Titolarità e responsabile del Piano;
- Partenariato;
- Elenco dei Comuni del Distretto di appartenenza coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività del Piano;
- Contesto territoriale e analisi del fabbisogno;
- Finalità generale/obiettivi specifici e criteri di misurazione;
- Destinatari;
- Monitoraggio e valutazione;
- Strategia di comunicazione e diffusione;
- Articolazione del Piano in progetti;
- Risorse disponibili. A livello di singolo progetto le informazioni richieste riguardano:
 - Titolo;
 - Titolarità e responsabile del progetto;
 - Partenariato;
 - Contesto locale e analisi del fabbisogno; -
 - Finalità generale/obiettivi specifici e criteri di misurazione;
 - Destinatari;
 - Risultati attesi;
 - Articolazione progettuale, pianificazione, metodologie, strumenti;
 - Preventivo di spesa.

9. Vincoli e restrizioni

In generale, i progetti devono concorrere alla costruzione di una reale integrazione delle risorse presenti nel territorio che coinvolga il sociale e il sanitario, il pubblico e il privato, con pari dignità. I Piani che contengono

interventi socio-sanitari possono essere finanziati esclusivamente qualora gli interventi di natura sanitaria siano garantiti da soggetti accreditati con il Servizio sanitario nazionale.

Non possono essere finanziati progetti che prevedano l'acquisizione e/o la ristrutturazione di immobili, mentre possono essere finanziati progetti finalizzati al miglioramento degli standard strutturali ovvero all'adeguamento a standard strutturali superiori, purché il loro ammontare non superi il 20% della quota complessiva del finanziamento a disposizione.

I Piani non possono prevedere, in via esclusiva o prevalente, attività di mappatura del territorio o indagini conoscitive, con l'eccezione, previa approvazione regionale, di studi rivolti a settori del tutto nuovi o a target mai precedentemente rilevati.

I Piani non possono prevedere la predisposizione o la pubblicazione di nuovi materiali informativi o pubblicitari, con l'eccezione, previa approvazione regionale, di materiali che riguardino tematiche innovative.

10. Prerequisiti dei progetti I progetti inclusi nei Piani "Giovani in Loco

– GiL" devono indicare espressamente, pena l'esclusione dal finanziamento:

➤ amministrazioni pubbliche, servizi, reti sociali, organizzazioni private con i quali è previsto un collegamento per la realizzazione del progetto;

➤ obiettivi da raggiungere e i relativi indicatori quantitativi per la misurazione dei risultati, distinguendo le prestazioni rese dagli esiti prodotti, in relazione alle specifiche esigenze presenti sul territorio in cui il progetto deve essere realizzato;

➤ tempi di realizzazione, fasi e obiettivi intermedi;

➤ modalità operative che si intendono utilizzare per il raggiungimento degli obiettivi;

➤ modalità per la diffusione dei risultati;

➤ costi di realizzazione, disaggregati per componenti, comprese le risorse umane da impiegare e gli oneri per l'acquisto di beni e servizi;

➤ modalità di protezione del personale impiegato, nel caso che la realizzazione del progetto comporti il contatto ripetuto con situazioni di grave disagio o rischio.

11. Gestione finanziaria

La gestione del finanziamento regionale di cui al presente provvedimento è delegata all'amministrazione pubblica designata come Titolare del Piano nell'ambito dei Comitati dei Sindaci di Distretto.

Il Titolare del Piano procederà all'erogazione dei finanziamenti destinati ai soggetti titolari dei singoli progetti inclusi nel Piano "Giovani in Loco - GiL", nonché al controllo sulla destinazione dei finanziamenti assegnati. La delega all'amministrazione pubblica designata come Titolare del Piano nell'ambito dei Comitati dei Sindaci di Distretto riguarda esclusivamente l'espletamento di tutte le procedure di erogazione e di controllo sulla destinazione dei finanziamenti assegnati; essa pertanto non prefigura un controllo diretto o preventivo sull'elaborazione e la gestione dei singoli progetti inclusi nel Piano "Giovani in Loco - GiL", che compete collegialmente al Comitato dei Sindaci di Distretto.

12. Modalità e termini per la presentazione delle domande

Le proposte progettuali, comprensive dei relativi allegati, devono essere inviate esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo servizi.sociali@pec.regione.veneto.it della Regione del Veneto – Direzione Servizi Sociali – U.O. Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile, con oggetto: "Denominazione Titolare del Piano - "Giovani in Loco - GiL" - presentazione Piano", entro e non oltre le ore 23:59 del 15 settembre 2022.

Le domande pervenute oltre il termine non saranno prese in considerazione. Il formulario di candidatura con la relativa domanda, di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del provvedimento, dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del soggetto Titolare. La mancata firma digitale del formulario/domanda comporta l'esclusione dal finanziamento del progetto e dovrà contenere in allegato, la comunicazione della nomina dell'ente Titolare del Piano stilata da parte del Presidente del Comitato dei Sindaci del relativo Distretto.

Nel caso il progetto preveda la costituzione di un partenariato, operativo e/o di rete, è richiesta la produzione della documentazione idonea a dimostrare l'adesione dei Partner al progetto (modello di

adesione in partenariato di cui si fornisce il fac-simile - Allegato C da predisporre su carta intestata del partner). I progetti dovranno essere redatti sulla base delle voci contenute nel formulario di candidatura. Informazioni di carattere contenutistico possono essere richieste all'Ufficio Politiche ed interventi in materia di giovani e Servizio civile: Telefono: 041-2791398 E-mail: famigliaminorigiovani@regione.veneto.it.

13. Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione al presente avviso saranno comunicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it, che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini.

14. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. Il Responsabile del procedimento ai sensi della L.241/90 è il dott. Pasquale Borsellino, direttore dell'unità organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio civile. 15. Tutela della privacy Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento saranno trattati nel rispetto del Decreto legislativo n. 101/2018 di adeguamento del Decreto legislativo n. 196/2003 alle disposizioni del Regolamento n. 2016/679/UE del 27 aprile 2016, noto come "General Data Protection Regulation (GDPR)".

NON AUTOSUFFICIENTI

DGR 7 giugno 2022 n. 682, Approvazione degli indirizzi integrati di programmazione per l'attuazione degli interventi a sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare, ai sensi del decreto interministeriale del 28 dicembre 2021. (BUR n. 78 dell'8.7.22)

RIFERIMENTI NORMATIVI ED AMMINISTRATIVI

Con la legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", art. 1, co. 254, al fine di attuare interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del *caregiver* familiare, è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare.

La stessa legge, all'art. 1, co. 255 definisce *caregiver* familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.

Con il decreto del Ministro per le pari opportunità di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 ottobre 2020 sono stati definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del *caregiver* familiare per gli anni 2018 – 2019 e 2020 e ha disposto il trasferimento delle risorse alle regioni a seguito di specifica richiesta con l'indicazione degli indirizzi di programmazione per l'attuazione degli interventi di sollievo e sostegno destinati ai *caregiver* familiari, di cui all'art. 1 co. 255 della legge sopra citata.

LA RICADUTA SULLA REGIONE

In particolare con il decreto sopra citato, sono state assegnate alla Regione risorse pari a euro 3.529.957,18 per gli anni 2018 e 2019 e, pari a euro 1.894.226,98 per l'anno 2020.

Al fine di corrispondere alla prescrizione di cui all'articolo 3 del decreto citato, con DGR n. 295 del 16 marzo 2021, assumendo a riferimento il Piano regionale per la non autosufficienza 2019 – 2021 approvato con la DGR n. 670 del 26/05/2020 e contestualizzando gli interventi all'interno del sistema regionale dell'assistenza domiciliare di cui alla DGR n. 1338 del 30/07/2013 e sue successive modifiche ed integrazioni, è stato

approvato il documento “Programmazione degli interventi a sostegno del ruolo di cura e assistenza dei *caregiver* familiari” e la relativa “Scheda allegata agli indirizzi integrati di programmazione del fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza dei *caregiver* familiari – cronoprogramma e costi” da realizzare mediante l’utilizzo delle quote del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare per il triennio 2018-2020.

La stessa DGR rinvia, inoltre, ad un successivo atto del Direttore della Direzione Servizi Sociali il riparto e l’assegnazione delle risorse alle aziende ULSS sulla base dei criteri definiti per la domiciliarità dalla DGR n. 1664/2020, nonché gli eventuali provvedimenti conseguenti all’esecuzione della DGR.

Con successivo decreto dirigenziale n. 52 del 30/11/2021 sono stati istituiti tre specifici interventi, declinati all’interno della cornice disciplinata dalla citata DGR n. 295/2021, le cui misure vengono esplicitate nei termini indicati nello stesso decreto e denominati:

- Intervento A.1 - destinato ai *caregiver* che seguono persone in condizione di disabilità gravissima tenendo conto anche dei fenomeni di insorgenza anticipata;
- Intervento A.2 - destinato ai *caregiver* di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali;
- Intervento A.3 - destinato ai programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del *caregiver* con la persona assistita.

L’ULTERIORE DISPOSIZIONE NORMATIVA

Con decreto del Ministro per le disabilità di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 dicembre 2021 (pubblicato nella GU n. 88 del 14/04/2022) sono stati definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del *caregiver* familiare per l’anno 2021 per un ammontare complessivo pari a euro 22.801.496,00 di cui euro 1.810.438,78 alla Regione.

LA DISPOSIZIONE REGIONALE

In prosecuzione della programmazione regionale approvata con la DGR n. 295/2021 e dai successivi decreti n. 52/2021, n. 2/2022, e n. 9/2022, confermando l’assunzione a riferimento del Piano regionale per la non autosufficienza 2019 – 2021 approvato con la DGR n. 670//2020 e la contestualizzazione degli interventi all’interno del sistema regionale dell’assistenza domiciliare di cui alla DGR n. 1338/2013 e sue successive modifiche ed integrazioni, viene approvato il documento di “Programmazione degli interventi a sostegno del ruolo di cura e assistenza del *caregiver* familiare – Anno 2021” e la relativa “Scheda allegata agli indirizzi integrati di programmazione del fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del *caregiver* familiare – cronoprogramma e costi – Anno 2021” .

SCHEDA ALLEGATA AGLI INDIRIZZI INTEGRATI DI PROGRAMMAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE CRONOPROGRAMMA E COSTI di cui all’art. 3 comma 3 del Decreto del 28 dicembre 2021 (G.U. n. 88 del 14.04.2022)

1. Piano di massima delle attività per la realizzazione degli interventi

Gli interventi di sollievo e sostegno destinati al *caregiver*, così come già delineati dalla precedente programmazione di cui alla DGR n. 295/2020, sono di diversa entità e vengono definiti sulla base della gravità. Essi mirano a valorizzare e rafforzare il ruolo del familiare e così facendo garantiscono la permanenza nel luogo di vita delle persone non autosufficienti o con disabilità, attraverso gli interventi declinati dall’art. 1 comma 2 del decreto del 28 dicembre 2021.

Il percorso per il riconoscimento dell’intervento prevede i seguenti passaggi. Il cittadino interessato ad accedere a questa misura di sostegno, contestualizzata nel sistema della domiciliarità, può presentare la richiesta in qualunque momento, tramite gli sportelli integrati e gli altri punti di accesso alla rete dei servizi

individuati dagli enti locali e dalle aziende ULSS (punto 1.2.1 del documento sugli Indirizzi integrati di programmazione 2021).

Nell'intero quadro organizzativo del sistema della domiciliarità e della relativa rete dei soggetti istituzionali coinvolti negli ambiti territoriali, viene in primis data la necessaria pubblicità alle opportunità previste dal decreto del 28 dicembre 2021.

I soggetti titolati a presentare la domanda di intervento di sollievo e sostegno destinato al caregiver familiare sono il familiare ossia la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Art. 1, comma 255 della L. 30/12/2017, n. 205).

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1. certificazione ISEE; 2. scheda di valutazione multidimensionale (SVaMA/SVaMA in forma semplificata, SVaMDi). Il riconoscimento del diritto all'intervento di sollievo e sostegno destinato al caregiver familiare fa riferimento, sulla base della valutazione UVMD, ai seguenti due parametri:

A) ai criteri già declinati nel piano regionale per la non autosufficienza 2019-2021 di cui alla DGR n. 670/2020, richiamati nella precedente programmazione degli interventi di sollievo e sostegno destinato al caregiver familiare 2018-2020 di cui alla DGR n. 295/2020, tenuto conto della condizione di non autosufficienza sotto i profili sociale e sanitario della persona assistita che ne evidenzia la particolare necessità come da allegato A "indirizzi integrati di programmazione 2021" nonché sulla base di quanto di seguito riportato;

B) alla compatibilità, valutata dalla competente UVMD, del potenziale assistenziale del caregiver rispetto al bisogno della persona non autosufficiente o con disabilità relativamente all'aiuto in una o più attività della vita quotidiana, come stabilito sulla base del parametro di cui alla precedente lettera A). Tale riconoscimento è condizionato all'accertamento della condizione economica rilevata attraverso l'ISEE per prestazioni agevolate di natura socio sanitaria.

Sulla base del bisogno e del livello di gravità delle persone non autosufficienti e disabili viene garantito il rafforzamento dell'intervento di sollievo e sostegno destinato al caregiver familiare in particolare per l'intervento A.1:

- persone affette da demenze di tutti i tipi accompagnate da gravi disturbi comportamentali con maggior bisogno assistenziale.

Il piano individuale deve indicare se è stato fatto riferimento al Centro per i Disturbi Cognitivi e le Demenze (CDCD, istituito con DGR n. 3542/2007 e modificato con DGR n. 653/2015) eventualmente presente nel territorio della ULSS che ha in carico il paziente (ovvero in altra ULSS) e chi ha in carico la gestione farmacologica e non-farmacologica della malattia di base e dei disturbi.

Il contenuto assistenziale previsto per tali interventi di sostegno è quello dell'assistenza nelle attività strumentali della vita quotidiana (iADL) e dell'assistenza nelle attività della vita quotidiana (ADL).

Viene previsto un intervento di sostegno mensile di 400,00€ ed il trasferimento viene condizionato ad ISEE per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria inferiori a 50.000,00€.

Nell'ambito del progetto personalizzato vi è la modulazione degli interventi coordinati con i centri diurni e con l'assistenza domiciliare. - persone in condizione di dipendenza vitale e/o ventilazione assistita che necessitano a domicilio di assistenza continua nelle 24 ore. La complessità assistenziale di cui tali persone necessitano comporta l'erogazione di prestazioni che consistono nell'assistenza delle attività strumentali della vita quotidiana (iADL) ovvero nell'assistenza alle attività della vita quotidiana (ADL).

L'intervento si caratterizza per la precedente o contestuale presa in carico da parte dei servizi di assistenza domiciliare integrata. Viene previsto un intervento di sostegno mensile di 800,00€ ed il trasferimento viene condizionato ad ISEE per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria inferiori a 60.000,00€ sia per i beneficiari maggiorenni che per quelli minorenni.

Nell'ambito del progetto personalizzato vi è la modulazione degli interventi coordinati con l'assistenza domiciliare. - persone affette da sclerosi laterale amiotrofica.

I progetti sono finalizzati a realizzare e potenziare percorsi assistenziali domiciliari di presa in carico globale della persona affetta da sclerosi laterale amiotrofica. Il supporto garantisce l'assistenza rapportata allo stato di evoluzione della malattia e riconosce il lavoro di cura dei caregiver sulla base di un progetto personalizzato e monitorato dall'UVMD.

Viene previsto un intervento di sostegno mensile minimo di 400,00€ e massimo di 2.000,00€ modulato sulla base della condizione economica dell'assistito.

Il trasferimento viene condizionato ad ISEE per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria inferiori a 60.000,00€. - persone con disabilità psichica e intellettiva di età compresa tra 3 e 64 anni a cui sia stato riconosciuto lo stato di handicap grave.

L'intervento è finalizzato a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione delle persone in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia, non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi e altre forme di sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione delle persone.

Il supporto si concretizza in interventi assistenziali che devono integrarsi in un progetto unitario.

Viene previsto un intervento di sostegno mensile minimo di 400,00€ e massimo di 706,00€ modulato sulla base del progetto personalizzato. Il trasferimento non viene condizionato a soglie ISEE.

- persone con disabilità fisica e motoria di età compresa tra 18 e 64 anni a cui sia stato riconosciuto lo stato di handicap grave. Il sostegno è rivolto a progetti di aiuto alla persona gestiti direttamente dagli interessati sulla base di piani personalizzati.

Gli interventi di cura e assistenza domiciliare sono finalizzati a garantire l'autodeterminazione della persona in tutte le azioni della vita quotidiana.

Si tratta di persone adulte, che possono avere un lavoro, con grave disabilità acquisita a seguito di patologie degenerative congenite o di esiti di eventi traumatici che non riducono le facoltà di autodeterminazione della persona o le sue capacità genitoriali ed affettive. Viene previsto un intervento di sostegno mensile minimo di 400,00€ e massimo di 1.000,00€ modulato sulla base del progetto personalizzato. Il trasferimento non viene condizionato a soglie ISEE.

L'intervento A.2

- Ai caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali, comprovato da idonea documentazione.

- Qualora il sostegno sia rivolto a caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima rivalutata in sede di UVMD troveranno applicazione, per il riconoscimento e per la definizione della misura, i requisiti ed i contenuti descritti. Qualora invece l'intervento a favore del caregiver sia riferito ad una persona non autosufficiente o con disabilità che non rientra nella condizione di disabilità gravissima, viene previsto un intervento di sostegno mensile dell'importo minimo di 400€ e massimo di 600€ modulato dall'UVMD sulla base del carico assistenziale. La misura, limitatamente alle persone non autosufficienti per le quali è prevista la valutazione con scheda SVaMA/SVaMA in forma semplificata, è condizionata ad una soglia ISEE non superiore a 16.700€.

L'intervento A.3

- programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.

- Qualora il sostegno sia rivolto a caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima rivalutata in sede di UVMD trovano applicazione, per il riconoscimento e per la definizione della misura, i requisiti ed i contenuti specifici descritti. Qualora invece l'intervento a favore del caregiver sia riferito ad una persona

non autosufficiente o con disabilità che non rientra nella condizione di disabilità gravissima, viene previsto un intervento di sostegno mensile dell'importo minimo di 400€ e massimo di 600€ modulato dall'UVMD sulla base del carico assistenziale. La misura, limitatamente alle persone non autosufficienti per le quali è prevista la valutazione con scheda SVaMA/SVaMA in forma semplificata, è condizionata ad una soglia ISEE non superiore a 16.700€.

Con riferimento al cronoprogramma di attuazione degli interventi va precisato che le misure vengono assegnate sulla base della preliminare valutazione UVMD la quale, nella definizione del progetto personalizzato, valuta anche la percorribilità dell'intervento rispetto all'erogazione diretta di servizi.

E' previsto un orizzonte temporale annuale, modulato sulla base delle indicazioni stabilite dall'UVMD. Gli interventi sono previsti per dodici mensilità e vengono rinnovati di anno in anno al permanere dei requisiti. Il riconoscimento dei sostegni a favore dei caregiver familiari avviene attraverso l'approvazione mensile e lo scorrimento di graduatorie uniche gestite dalle aziende ULSS con riferimento agli ambiti territoriali individuati con LR n. 19/2016, sulla base delle risorse disponibili.

Per i caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali e per i programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita trovano applicazione, per il riconoscimento della misura, rispettivamente le priorità delle graduatorie formulate a seguito di rivalutazione.

2. Cronoprogramma di attuazione degli interventi e relativi costi

Di seguito viene indicata la previsione di spesa per le singole attività finanziabili con le risorse del Fondo, distinguendo l'importo destinato secondo le indicazioni dell'articolo 1 comma 2 del decreto del 28 dicembre 2021 e dei criteri individuati negli indirizzi integrati di programmazione.

Con riferimento alle modalità di erogazione dei finanziamenti, soggetti a monitoraggio e suscettibili di eventuali rimodulazioni in relazione ai bisogni effettivi riscontrati, atteso il carattere sperimentale ed innovativo dell'intervento, si rappresenta che ai fini degli adempimenti di cui all'art. 3, comma 2, parte seconda del decreto del 28 dicembre 2021 e all'art. 3, comma 1 dello stesso, le risorse verranno trasferite alle aziende ULSS, che provvederanno al loro utilizzo unitario, coordinato e regolare a favore degli utenti residenti nei 21 ambiti territoriali previsti nella programmazione regionale secondo il modello richiamato al paragrafo 1.1 del documento relativo agli Indirizzi integrati di programmazione 2021.

Gli interventi di sollievo e sostegno destinati al caregiver familiare sono gestiti e monitorati attraverso una piattaforma WEB implementata dalle aziende ULSS e dai Comuni. La gestione delle risorse, il congelamento delle graduatorie e l'emissione degli interventi è in capo alle aziende ULSS. Attraverso tale piattaforma le aziende ULSS, per ciascun ambito di intervento, monitorano e gestiscono ogni singolo intervento dalla fase della domanda alla fase della chiusura.

Ripartizione e cronoprogramma dei relativi costi

Annualità 2021 Aree di intervento

A.1- Ai caregiver che seguono persone in condizione di disabilità gravissima tenendo conto anche dei fenomeni di insorgenza anticipata 1.135.438,78€

A.2 - Ai caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali, comprovata da idonea documentazione 450.000,00€

A.3 - Programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita 225.000,00€

Totale 1.810.438,78€

Indicazione n. Ambiti aderenti n. 21

Denominazione Ambiti Territoriali aderenti 1. Azienda ULSS 1 Dolomiti – Distretto 1 di Belluno 2. Azienda ULSS 1 Dolomiti – Distretto 2 di Feltre 3. Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana – Distretto di Treviso 4. Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana – Distretto di Pieve di Soligo 5. Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana – Distretto di Asolo 6. Azienda ULSS 3 Serenissima – Distretto 1 e 2 – Venezia e terraferma 7. Azienda ULSS 3 Serenissima – Distretto 3 Mirano e Dolo 8. Azienda ULSS 3 Serenissima – Distretto 4 – Chioggia 9. Azienda ULSS 4 Veneto orientale – Distretto San Donà di Piave 10. Azienda ULSS 5 Polesana – Distretto Rovigo ALLEGATO B DGR n.

682 del 07 giugno 2022 pag. 4 di 5 11. Azienda ULSS 5 Polesana – Distretto Adria 12. Azienda ULSS 6 Euganea – Distretti 1, 2, 3 13. Azienda ULSS 6 Euganea – Distretto 4 Alta Padovana 14. Azienda ULSS 6 Euganea – Distretto 5 Padova Sud 15. Azienda ULSS 7 Pedemontana – Distretto 1 16. Azienda ULSS 7 Pedemontana – Distretto 2 17. Azienda ULSS 8 Berica – Distretto Ovest vicentino 18. Azienda ULSS 8 Berica – Distretto Vicenza 19. Azienda ULSS 9 Scaligera – Distretto 2 Verona città e Distretto 2 Est Veronese 20. Azienda ULSS 9 Scaligera – Distretto 3 Pianura veronese 21. Azienda ULSS 9 Scaligera – Distretto 4 Ovest veronese

DGR 20 maggio 2022, n. 595, Decreto interministeriale del 23 dicembre 2021 "Fondo per l'Alzheimer e le demenze". Autorizzazione alla presentazione del Piano triennale delle attività 2021-2023. (BUR n. 80 del 12.7.22)

Note

Si autorizza il Direttore della Direzione Servizi Sociali alla presentazione del Piano triennale delle attività 2021-2023 che declina le linee di azione in materia di promozione e miglioramento della qualità ed appropriatezza degli interventi nel settore delle demenze ai sensi dell'art. 1, comma 331, della legge n. 178 del 2020 e dal decreto interministeriale del 23 dicembre 2021, a valere sulle risorse del Fondo per l'Alzheimer e le demenze istituito ai sensi dell'art. 1, comma 330, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

PERSONE CON DISABILITA'

DGR 21 giugno 2022, n. 742, Indicazioni e chiarimenti operativi alla Deliberazione n. 1109 del 06/08/2020 "Sistema di offerta residenziale extra-ospedaliero per minori con patologie psichiatriche - Unità di Offerta Comunità Terapeutiche Riabilitative Protette (CTRP Alta intensità assistenziale). Deliberazione n. 34/CR del 24 marzo 2020". (BUR n. 85 del 19.7.22)

PREMESSA

Con provvedimento DGR n. 1109 del 06/08/2020 è stato definito il fabbisogno regionale per le unità di offerta Comunità Terapeutiche Riabilitative Protette (CTRP) ad alta intensità per minori ed adolescenti con patologie psichiatriche individuando quattro Aree vaste in relazione alla densità di popolazione in cui dovranno collocarsi le unità di offerta della presente programmazione:

- area vasta provincia di Verona (Azienda Ulss 9): 12 p.l. (minori dai 14 anni compiuti fino al compimento dei 18 anni eventualmente prorogabili);
- area vasta provincia di Venezia (Azienda Ulss 3 e 4): 12 p.l. (minori dai 14 anni compiuti fino al compimento dei 18 anni eventualmente prorogabili);
- area vasta provincia di Vicenza (Azienda Ulss 7 e 8): 12 p.l. (minori dai 14 anni compiuti fino al compimento dei 18 anni eventualmente prorogabili) e 12 p.l. (minori dai 10 anni compiuti fino al compimento dei 14 anni);
- area vasta provincia di Treviso (Azienda Ulss 2): 12 p.l. (minori dai 14 anni compiuti fino al compimento dei 18 anni eventualmente prorogabili).

Con lo stesso provvedimento sono stati definiti anche gli standard di personale e la gestione della pronta accoglienza, modificando in parte la DGR n. 242 del 22/02/2012.

Con nota prot. 204/A/8 del 31/08/2021 Confcooperative Federsolidarietà Veneto ha avanzato una richiesta di chiarimenti e di valutazioni in ordine ad alcune disposizioni contenute nella DGR n. 1109/2020 che presentano complessità di applicazione e, conseguentemente, rallentano il percorso di realizzazione delle unità di offerta in oggetto.

A tal fine, l'U.O. Salute mentale e sanità penitenziaria ha organizzato alcuni incontri di natura tecnica con Confcooperative Federsolidarietà Veneto e con Legacoop, nel corso dei quali sono state analizzate le criticità espresse e formulato possibili soluzioni tecniche nel rispetto della programmazione regionale.

Gli elementi che sono stati trattati nel corso degli incontri e che hanno evidenziato la necessità di approfondimenti e di aggiornamenti riguardano: la pronta accoglienza in caso di primo ingresso, lo standard di personale e l'individuazione di indicatori per il rinnovo degli accreditamenti istituzionali

Al fine di rendere pienamente operativo il sistema di offerta delineato con la DGR n. 1109/2020 e ad esito del confronto tecnico con gli organismi rappresentativi delle cooperative sociali, si propone di acquisire il documento predisposto dall'U.O. Salute mentale e sanità penitenziaria di cui all'**Allegato A** che contiene indicazioni e chiarimenti tecnico-operativi al provvedimento summenzionato.

LA DISPOSIZIONE

Si acquisiscono indicazioni e chiarimenti tecnico-operativi in merito alla Deliberazione n. 1109 del 06/08/2020 contenute nel documento allegato finalizzato ad assicurare il funzionamento delle CTRP ad alta intensità assistenziali.

SANITÀ

DGR 1 giugno 2022, n. 659, Valutazione dell'impatto della pandemia COVID-19 sullo stato di salute della popolazione della Regione del Veneto: analisi nel contesto del PanFlu 2021-2023 a fini programmatori regionali. (BUR n. 76 del 1.7.22)

Note

Viene avviata la valutazione dell'impatto della pandemia COVID-19 sulla salute della popolazione della Regione del Veneto, al fine di analizzare l'impatto della pandemia COVID-19 sulla popolazione della Regione del Veneto nell'ambito delle attività di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria regionale.

DGR 14 giugno 2022, n. 709, Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi delle Aziende e Istituti del SSR per l'anno 2022. (BUR n. 78 dell'8.7.22)

Note

Nella definizione degli obiettivi per l'anno 2022 viene ribadito l'impegno volto a garantire la qualità dei servizi offerti ai cittadini nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del SSR, in coerenza con la programmazione nazionale e regionale in materia.

Il provvedimento individua gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per l'anno 2022, con le relative pesature, da assegnare ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie e Istituti del SSR.

Gli obiettivi e gli indicatori da utilizzare nell'ambito della procedura di valutazione da effettuare da parte della Giunta Regionale sono rappresentati in dettaglio nell'**Allegato A** alla presente deliberazione.

L'Area Sanità e Sociale, sulla base di quanto disposto nella presente deliberazione, realizzerà un apposito documento tecnico di definizione e integrazione della metodologia adottata, degli indicatori, delle soglie e dei criteri di verifica degli obiettivi ("Vademecum"), al quale si rinvia per ogni ulteriore dettaglio e/o integrazione.

DGR 14 giugno 2022, n. 710, Approvazione del piano di attività e assegnazione del finanziamento del Coordinamento regionale per i Trapianti, per l'anno 2022. (BUR n. 78 dell'8.7.22)

Note

Viene approvato il piano di attività ed assegnato il finanziamento, per l'anno 2022, del Coordinamento regionale per i Trapianti.

Azienda Zero provvederà all'erogazione del finanziamento di euro 665.100,00 a favore dell'Azienda Ospedale-Università di Padova, per le attività del CRT per l'anno 2022, come di seguito indicato:

- euro 465.570,00, pari al 70% del finanziamento assegnato, a seguito dell'approvazione del presente provvedimento;

- euro 199.530,00, a saldo del rimanente 30%, su disposizione della struttura regionale competente, previa presentazione, entro il 30 giugno 2023, di una relazione sull'attività svolta corredata dal rendiconto delle spese sostenute sottoscritti dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedale-Università di Padova e dal Referente scientifico del CRT.

DGR 14 giugno 2022 n. 711, Approvazione delle attività del Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza (CREU) per l'anno 2022 e assegnazione del relativo finanziamento. (BUR n. 78 dell'8.7.22)

Note

Viene assegnato per il funzionamento del Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza - CREU per l'anno 2022 un finanziamento massimo pari ad euro 200.000,00 nel corrente esercizio finanziario, incaricando della gestione amministrativo-contabile l'Azienda ULSS 3 Serenissima.

DGR 20 maggio 2022, n. 587, Istituzione del Centro Regionale per la Terapia Cellulare del Diabete (TDC) e ulteriori disposizioni. (BUR n. 80 del 12.7.22)

Note

Si istituisce il Centro Regionale per la Terapia Cellulare del Diabete (TDC) presso l'Azienda Ospedale-Università di Padova individuando le relative attività, e si definiscono gli aspetti economico-finanziari del Centro e si prende atto della partecipazione dell'Azienda Ospedale-Università di Padova alla istituenda Fondazione Veneta Terapia Cellulare del Diabete per finalità di conduzione e promozione di studi e ricerche cliniche.

DGR 21 giugno 2022, n. 759, Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi di Azienda Zero per l'anno 2022. (BUR n. 86 del 22.7.22)

Note

Nella definizione degli obiettivi per l'anno 2022 viene ribadito l'impegno dell'Amministrazione Regionale a garantire la qualità dei servizi offerti ai cittadini nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del Servizio Sanitario Regionale, in coerenza con la programmazione nazionale e regionale in materia e per tale motivo si ritiene che il rispetto del vincolo di bilancio annualmente assegnato costituisca prerequisito all'accesso al sistema premiante.

Vengono approvati i contenuti dell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che individua gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, i relativi indicatori e le soglie a valere per l'anno 2022 per Azienda Zero.

Viene incaricata l'Area Sanità e Sociale della realizzazione, sulla base di quanto disposto nella presente deliberazione, di un apposito documento tecnico di definizione e integrazione della metodologia adottata, degli indicatori, delle soglie e dei criteri di verifica degli obiettivi ("Vademecum").

Viene confermato che gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per l'anno 2022 determinati dalla presente deliberazione assumono piena validità e rilevanza per il Direttore Generale di Azienda Zero ai fini della valutazione di cui alla L.R. 56/1994.

Gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi assegnati al Direttore Generale di Azienda Zero vengono considerati raggiunti in modo soddisfacente nel caso in cui venga conseguito un risultato totale di almeno il 70%, in riferimento alla globalità delle valutazioni espresse dai vari soggetti coinvolti nel procedimento e al peso assegnato a ciascun soggetto.

In fase di valutazione finale possano essere prese in considerazione eventuali condizioni emergenziali che si dovessero verificare in caso di recrudescenza della pandemia.

;